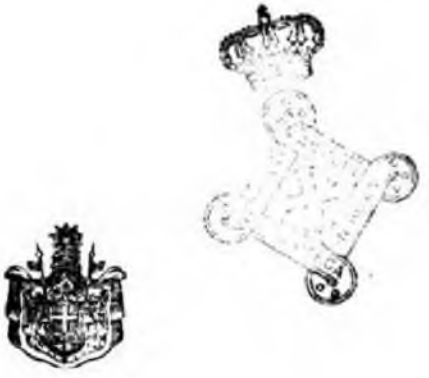
GIORNALE MILITARE

1894

PARTE PRIMA



VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1894.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1894

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
10 dic. 1893	PENSIONI. — R. Decreto N. 702 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	4	5
24 »	RECLUTAMENTO. — Legge 24 dicembre 1893 N. 679 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1873	1	1
28 »	PENSIONI. — R. Decreto N. 730 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	18	46
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 733 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte di S. Martino della piazza di Genova	19	49
1 genn. 1894	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito . .	2	1
1 »	DISCIPLINA MILITARE. — Divisa speciale per gli ufficiali dei presidii d'Africa	3	2
9 »	COLONIA ERITREA. — Norme contabili per i materiali nei presidii d'Africa.	5	6
11 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto N. 7 relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali maestri d'equitazione	8	19

12	genn. 1894	SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazioni al regolamento pel servizio territoriale . . .	6	16
12	»	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	7	16
14	»	RECLUTAMENTO. — Espulsione dal regio esercito di militari condannati	9	20
14	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 20 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte di Bard	20	50
15	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti alle disposizioni per il piastrino di riconoscimento . .	10	22
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione al regolamento d'amministrazione .	11	23
18	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 34 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia	36	115
21	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale degli stabilimenti d'artiglieria .	21	51
21	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento e all'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito (Tomi I e III).	12	31
22	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito	13	33
25	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme	14	35
25	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla giubba di panno da alpini, da bersaglieri e da granatieri	15	35
25	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	16	44
1	febb. 1894	COLONIA ERITREA. — Ordine del giorno per la vittoria di Agordat	17	45
11	»	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. Decreto col quale viene modificato l'art. 20 del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali	22	52
11	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro	23	53
13	»	MILITARI DI TRUPPA. — Circa l'assegnazione dei sottufficiali di cavalleria che passano alla milizia mobile	24	53

13	febb. 1894	DISPOSIZIONI VARIE. — Contributi a favore della società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina	25	54
15	»	ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Abolizione delle linguette di legno dei foderi di sciabola da cavalleria mod 1871 e d'artiglieria modello 1888	26	54
15	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 81 che determina le zone di servitù militare attorno alle batterie Granarolo e S. Simone nella piazza di Genova	43	123
18	»	COLONIA ERITREA. — R. Decreto N. 67 che istituisce alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali	48	127
18	»	COLONIA ERITREA. — R. Decreto N. 68 sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea	49	136
20	»	RECLUTAMENTO. — Modificazione all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	27	55
20	»	SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici al personale delle guardie di finanza.	28	97
20	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotti da fanteria, granatieri e genio. — Fregi da spallini per gli uomini delle compagnie di sussistenza	29	97
25	»	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Relazione e R Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale alla legione allievi carabinieri .	30	109
25	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria	31	110
25	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Varianti agli specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio	32	112
25	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 64 portante modificazioni al Capo XXXII del Regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 .	37	116
27	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ballabili d'ordinanza per lo sfilamento al trotto e al galoppo dei reggimenti di cavalleria	33	112
27	»	ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Adozione della cartuccia a metraglia modello 1891 .	34	113
1	marzo 1894	SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria di fatti d'arme	35	113

1 marzo 1894	PENSIONI. — R. Decreto N. 95 per la sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale		50	259
4 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 124 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino da polvere di Oltre Mella nella piazza di Brescia		74	295
5 »	DISCIPLINA MILITARE. — Norme circa l'uso delle differenti uniformi degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re . .		38	121
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di guerra per le piazze marittime		39	121
5 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Applicazione della molla di sicurezza alle pistole a rotazione modello 1889 da ufficiali e da truppa		40	122
7 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio		44	124
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione del corredo della truppa . . .		41	122
11 »	ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — R. Decreto col quale viene soppresso il Consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria e costituita la direzione delle esperienze a Cirié, con proprio consiglio amministrativo		51	260
11 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 142 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte Scrima della piazza di Ancona		90	325
17 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Variante alle norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro del 22 giugno 1892		45	124
18 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale		46	125
18 »	MILITARI DI TRUPPA. — Commutazione in congedo illimitato per anticipazione della licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato ai militari di truppa		47	125
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione del personale permanente e del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria		52	261

27	marzo 1894	TRASPORTI MILITARI. — Aggiunte al regolamento sul servizio dei trasporti	53	261
28	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del frontale di bufalo della grande bardatura di cavalleria	54	262
30	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale	55	262
30	»	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie	56	262
1	aprile 1894	RECLUTAMENTO. — Certificati d'iscrizione ai ruoli	57	267
1	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria	58	268
6	»	TRASPORTI MILITARI. — Viaggi del personale inferiore dei depositi di allevamento cavalli	59	268
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio	60	269
8	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle uose di tela color bronzo chiaro	61	275
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	62	278
10	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti militari in ferrovia	63	279
10	»	RECLUTAMENTO. — Aggiunta all' Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito	64	279
11	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe ed a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	65	280
11	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) .	66	287
12	»	CAVALLI. — Statura minima dei cavalli . .	67	288
13	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Roccaravindola-Isernia	68	288
15	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	69	289

15	aprile 1894	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	70	290
17	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio	71	290
18	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari	73	292
19	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale	72	291
23	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile modello 1891 . .	75	296
26	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio	76	296
26	»	SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di un nuovo tipo di pacchetto da medicazione . . .	77	297
26	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica N. 1 di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi . . .	78	299
29	»	RECLUTAMENTO. — Legge 29 aprile 1894 N. 164 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1874	81	315
1	magg. 1894	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	79	301
1	»	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria	80	301
7	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale	82	315
9	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme	83	316
17	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Messina e Patti	84	319
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prezzo della bicicletta modello 1891 (modificato) e sua scomposizione	85	319
17	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni sulle armi e sul tiro per le truppe del genio	86	321

17	magg. 1894	RECLUTAMENTO. — Nuove norme per il rilascio del foglio di congedo illimitato . .	87	321
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari . .	88	323
18	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razione viveri per le truppe in tempo di pace . .	89	324
22	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. Decreto N. 211, col quale si danno istruzioni ai sindaci dei comuni pel rilascio degli scontrini ferroviari ai militari che debbono recarsi alle armi	103	345
24	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti ed aggiunte alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	91	326
24	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti militari in ferrovia	92	327
26	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria	93	329
31	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione delle cartucce da esercitazione per pistole modello 1874 e modello 1889	94	330
31	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di panno da artiglieria da montagna	95	330
31	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazioni al Regolamento di amministrazione	96	335
31	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura della linea *Roma-Viterbo* e della diramazione *Capranica-Ronciglione* (rete Mediterranea). Cambiamento di nome della stazione di *Ragusa Superiore* (rete Sicula)	97	336
31	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 266 pel quale la piazza di Orbetello viene radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato	131	423
1	giug. 1894	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Sassari e Nuoro	98	338
1	»	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia	99	339
1	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887	100	341

6	giug. 1894	SERVIZIO SANITARIO. — Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e di Ischia	105	358
7	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni . .	101	342
8	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco *Ricudi-Pizzo* (rete Mediterranea) cambiamento di nome della stazione di *Casalicchio di Cilento* (rete Mediterranea)	102	343
10	»	LEGGI E DECRETI. — Legge 10 giugno 1894 N. 233, per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95 . . .	109	365
13	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti alle norme pel servizio postale	104	357
14	»	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia	106	362
15	»	ARMI E MUNIZIONI. — Prezzo della pistola per gli ufficiali	107	363
15	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari . . .	108	363
18	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 209 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia	110	366
21	»	SCUOLE MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra	111	367
21	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati	112	367
21	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . .	122	389
22	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme stabilite dalla Corte dei conti circa i conti giudiziali già sottoposti al suo esame . .	113	373
26	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo per osservatori scelti di artiglieria da costa e da fortezza	114	374
28	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	115	375
28	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento della sezione del genio di Siracusa a Caltanissetta	116	375

28	giug. 1894	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Materiali d'artiglieria, che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali . . .	117	375
28	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret.	118	379
30	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Nuovo catalogo delle carte e libri vendibili dall'istituto geografico militare	119	381
1	luglio 1894	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva una nuova istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari	123	391
4	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare . .	120	386
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	121	387
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali	124	415
12	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Applicazione di una bocchetta alle cappe dei foderi di daghe d'artiglieria	125	416
12	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di un comando locale d'artiglieria	126	416
12	»	MATRICOLA. — Nuove norme pel servizio matricolare	128	417
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione all'Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 22 maggio 1894 sul rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni a militari del regio esercito per recarsi alle armi (*Atto* N. 103 del 22 maggio)	129	419
12	»	RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	127	416
12	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco ferroviario *Genova-Ovada* della linea *Asti-Ovada-Genova* (rete Mediterranea) . . .	130	419

12	luglio 1894	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 362 che modifica le zone di servitù militari attorno l'opera *Cittadella* della piazza di Ancona. .	160	495
16	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Spese per la bollatura delle carni nei presidi nei quali i viveri non sono distribuiti dagli stabilimenti delle sussistenze militari	132	424
16	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa	133	424
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni al regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa	134	425
19	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Medaglie per le gare di tiro fra sottufficiali ed allievi dei riparti d'istruzione.	135	425
20	»	TRASPORTI MILITARI. — Viaggi a tariffa militare degli inscritti di leva	136	426
20	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Tende per comandanti di corpo, per ufficiali e per ufficiali alpini.	137	426
21	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione al regolamento per le licenze nel R. esercito. .	139	437
22	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito	140	438
23	»	COLONIA ERITREA. — Ordine del giorno per l'occupazione di Kassala	138	437
23	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Varianti ad istruzioni pratiche del genio	141	438
23	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	142	440
24	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Patti e Voghera	143	441
28	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro dei cannoni da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret.	144	441
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento di amministrazione .	147	447
30	»	RECLUTAMENTO. — Attestazione per l'elettorato politico a militari di truppa. . . .	145	443
30	»	RECLUTAMENTO. — Militari in congedo illimitato che si arruolano nei corpi delle guardie di finanza, di città e carcerarie	146	445

4 agosto 1894		Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo del deposito allevamento cavalli di Scordia	156	491
4	»	Trasporti militari. — Convenzione per i trasporti militari nel golfo di Napoli . . .	149	471
5	»	Reclutamento. — Abolizione degli elenchi nominativi mod. N. 21 del catalogo. Registro per le assegnazioni dei militari ai corpi	150	482
5	»	Circoscrizione territoriale militare. — Modificazione allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Spoleto, Terni, Viterbo ed Avellino	151	482
6	»	Amministrazione e contabilità. — Indennità di viaggio agli inscritti di leva ed ai richiamati dal congedo. Rilascio degli scontrini ferroviari nelle piccole licenze . .	148	469
6	»	Equipaggiamento. — Modificazioni alle guaine per mannaresi da carne, ed alle lanterne da campagna per truppe a piedi (con tavole di disegni).	152	483
6	»	Equipaggiamento. — Adozione di un nuovo tipo di zoccoli per scuderia (con tavola di disegni)	153	485
9	»	Reclutamento. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	154	486
10	»	Servizio sanitario. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	155	486
11	»	Servizio del genio. — R. decreto N. 403 che determina le zone di servitù militari attorno al nuovo magazzino da polveri in territorio di Gorle (Bergamo)	177	523
11	»	Ufficiali in congedo — Militari di truppa. — R. Decreto che porta modificazioni alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo.	161	496
13	»	Disposizioni varie. — Preavviso da darsi alle autorità di P. S. per trasporti di polveri o di altri esplosivi	157	492
20	»	Trasporti militari. — Trasporto sul mare del bagaglio nei movimenti collettivi di truppa.	158	492
20	»	Amministrazione e contabilità. — Nuova edizione del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio	159	493

26 agosto 1894	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Trattamento degli impiegati nei viaggi per servizio	162	497
28 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro dell'obice da 15 GR Ret. e dell'obice da 21 GRC Ret. R. E.	163	498
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al cuscino di selle da cavalleria	164	498
29 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie e sulle distruzioni parziali di strade ferrate	165	499
30 »	RECLUTAMENTO. — Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	166	499
30 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio di linee e tronchi ferroviari. Cambiamento nei nomi delle stazioni di Cambiano e Osimo.	167	500
30 »	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	168	507
1 sett. 1894	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme.	169	516
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali dei carabinieri reali quando sono a cavallo.	170	516
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al 12° fascicolo delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	171	516
2 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto che porta modificazioni al regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, e al regolamento di disciplina	184	553
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	172	517
4 »	ARMI E MUNIZIONI. — Pistola per gli ufficiali di cavalleria	173	518
10 »	TRASPORTI MILITARI. — Concessioni D ed E. Prolungamento di percorso e reclami per rimborso di biglietti ferroviari	174	519
13 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Infermerie di presidio	175	520
14 »	MILITARI DI TRUPPA. — Nomine e trasferimenti di caporali maniscalchi	176	520

20	sett.	1894	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	178	524
20	»		SERVIZIO DEL GENIO. — Modificazione alla capra da ginnastica	179	524
20	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti alla parte II del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio.	180	525
22	»		MILITARI DI TRUPPA. — Autorizzazione pel rilascio di passaporti a militari in congedo.	181	525
24	»		MILITARI DI TRUPPA. — Nuove norme per la concessione delle rafferme	182	527
24	»		MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio di militari dell'arma dei carabinieri reali ad altri corpi.	185	555
24	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. (R. P.). . . .	186	555
25	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (ediz. 1894).	187	556
26	»		RECLUTAMENTO. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	183	528
28	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Caporali maggiori e caporali del personale permanente dei distretti militari.	188	556
1	ottob.	1894	DISCIPLINA MILITARE. — Inserzione sugli ordini del giorno della concessione delle ricompense al valore	189	557
1	»		COLONIA ERITREA. — Denominazione di opere di fortificazione nella Colonia Eritrea . .	190	557
1	»		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Prontuario pel calcolo delle ritenute sugli assegni.	191	558
3	»		SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione sulle colombaie militari.	192	559
5	»		SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di un sotto materasso di crine vegetale per i letti in ferro da ammalati	193	559
5	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	194	561
8	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO. — Varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio ed assistenti locali del genio.	195	563

8	ottob.	1894	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti all'*Atto* 60 del 1892	196	563
8	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro dei mortai da 15 AR Ret. e da 9 BR Ret. .	197	565
11	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Errata corrige al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (parte 1ª) .	198	566
11	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Modificazioni alle condizioni di vendita delle carte e libri premesse al catalogo luglio 1894 dell'Istituto geografico militare.	199	566
17	»		RECLUTAMENTO. — Allegati alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento relativi ai corsi degli allievi ufficiali e degli allievi sergenti	200	567
18	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione al regolamento di amministrazione.	201	590
19	»		SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro del mortaio da 24 AR Ret.	202	590
20	»		TRASPORTI MILITARI. — Distribuzione di libretti di viaggio. Fotografie dei libretti ritirati	203	591
20	»		ONORIFICENZE. — R. Decreto n. 462 portante modificazione all'altro R. Decreto 28 settembre 1855 relativo alla ricostituzione dell'Ordine Militare di Savoia.	216	783
25	»		COLONIA ERITREA. — Regio Decreto portante la sostituzione delle quattro tabelle annesse al Regio Decreto 18 febbraio 1894 n. 68 per la formazione delle compagnie del genio d'Africa	220	791
29	»		SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Cassa modello 1894 per scatolette di carne di bue in conserva.	204	593
29	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893	205	593
2	nov.	1894	ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE. — Varianti all'*Atto* n.° 117 del corrente anno. . . .	206	595
2	»		UFFICIALI IN CONGEDO. — Esame di coltura generale per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale	207	596
3	»		ONORIFICENZE. — R. Decreto n. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne di Africa	208	597

5	nov. 1894	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	211	603
6	»	DIVISA E VESTIARIO. — Nuovi conti di costruzione di alcuni oggetti	212	637
6	»	RELAZIONE a S. M. riguardante i Regi Decreti in data 6 novembre 1894 n. 503, 504, 505, 506 e 507	—	809
6	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto 6 novembre 1894 n. 503 apportante varianti alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	227	815
6	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto 6 novembre 1894 n. 504 apportante varianti alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno . .	228	830
6	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto 6 novembre 1894 n. 505 apportante varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito	229	831
6	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto 6 novembre 1894 n. 506 che stabilisce un nuovo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	230	838
6	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto 6 novembre 1894 n. 507 riguardante gli assegni per gli impiegati della amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità	231	840
7	»	RECLUTAMENTO. — Rassegne speciali e di rimando. Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito.	209	599
9	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (ediz. 1894).	210	601
12	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret.	213	779
12	»	SERVIZIO SANITARIO. — Adozione della tavoletta-desco, modello Guida per servizio degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie	214	780

13	nov.	1894	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Errata corrige al prontuario dei calcoli per gli assegni militari	215	780
20	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni militari imponibili	217	784
21	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti al catalogo dispositivo del materiale di una infermeria da campo per 150 cavalli.	218	788
23	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Bologna' Piacenza e Palermo	219	789
26	»		RECLUTAMENTO. — Inscritti di 1ª categoria mancanti alla chiamata alle armi. Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	221	797
26	»		ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE — Norme per la conservazione delle munizioni a filite ed a balistite	222	798
27	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893	223	798
27	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	224	799
28	»		ONORIFICENZE. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894 n. 463 col quale viene istituita una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa	225	800
29	»		MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali . . .	226	804
3	dic.	1894	UFFICIALI IN CONGEDO. MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	232	843
10	»		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Istruzione per l'eseguimento del Regio Decreto 6 novembre 1894 portante varianti alla legge sugli stipendi	233	844
14	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni ai militari che debbono recarsi alle armi	234	847
14	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Abbonamento alla Raccolta delle leggi e Decreti del Regno .	235	850

23	dic.	1894	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.	236	851
23	»		Scuole militari. — Pareggiamento degli studi nei collegi militari	237	949
23	»		Amministrazione e contabilità. — Contabilità delle cartucce.	238	952
23	»		Trasporti militari. — Modificazione al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia.	239	954
28	»		Matricola. — Nuova Istruzione per le matricole del R. esercito	240	954
28	»		Avanzamento. — Modificazioni all'*Atto* 83 del 1893, relativo all'accertamento della idoneità allo avanzamento dei tenenti di fanteria e di cavalleria	241	955

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1894.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
11 agosto . .	R. Decreto che porta modificazioni alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo	161	496
26 » . . .	Trattamento degli impiegati nei viaggi per servizio	162	497
6 novembre .	R. Decreto N. 506, che stabilisce un nuovo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	230	838
6 » .	R. Decreto N. 507, riguardante gli assegni per gli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità	231	840
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
9 gennaio .	Norme contabili per i materiali nei presidi d'Africa	5	6
18 » .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	11	23
25 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	16	44
9 marzo . .	Amministrazione del corredo della truppa .	41	122
27 » . .	Amministrazione del personale permanente e del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria	52	261
8 aprile . .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	62	278

11 aprile . .	Varianti al Mod. per gli inventari predetto .	66	287
17 maggio. .	Prezzo della bicicletta mod. 1891 (modificato) e sua scomposizione	85	319
18 » . .	Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari	88	323
31 » . .	Modificazioni al Regolamento di amministrazione	96	335
1 giugno . .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'Amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887	100	341
22 maggio. .	R. Decreto N. 211, col quale si danno istruzioni ai sindaci dei comuni pel rilascio degli scontrini ferroviari ai militari che debbono recarsi alle armi.	103	345
22 giugno . .	Norme stabilite dalla Corte dei conti circa i conti giudiziali già sottoposti al suo esame.	113	373
5 luglio . .	Aggiunte e varianti al mod. per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	121	387
8 » . .	Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali . . .	124	415
12 » . .	Modificazione all'istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 22 maggio 1894 sul rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni a militari del R. esercito per recarsi alle armi	129	419
23 » . .	Aggiunte e varianti al mod. per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	142	440
30 » . .	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione (Vettovaglie di riserva)	147	447
5 agosto . .	Indennità di viaggio agli inscritti di leva ed ai richiamati dal congedo. Rilascio degli scontrini ferroviari nelle piccole licenze .	148	469
20 » . .	Nuova edizione del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª) e dell'estratto del mod. stesso.	159	493
1 settembre .	Varianti al 12° fascicolo delle aggiunte e varianti al mod. per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	171	516
20 » .	Aggiunte e varianti al mod. per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi .	178	524

20 settembre .	Aggiunte e varianti alla parte II del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio	180	525
25 » .	Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio	187	556
5 ottobre. .	Aggiunte e varianti al mod. per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. .	194	561
11 » . .	Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	198	566
18 » . .	Modificazione al regolamento d'amministrazione	201	590
9 novembre .	Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	210	601
20 » .	Tassa di ricchezza mobile sugli assegni militari imponibili	217	784
27 » .	Varianti ed aggiunte al mod. per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	224	799
14 dicembre .	Rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni ai militari che debbono recarsi alle armi.	234	847
23 » .	Contabilità delle cartucce	238	952
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
11 febbraio .	R. Decreto col quale viene modificato l'articolo 20 del Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali	22	52
25 » .	Relazione e R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale alla legione allievi carabinieri	30	109
17 maggio. .	Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Messina e Patti	84	319
2 settembre .	R. Decreto che porta modificazioni al regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, e al regolamento di disciplina	184	553
	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE.		
15 febbraio .	Abolizione delle linguette di legno dei foderi di sciabola da cavalleria mod. 1871 e d'artiglieria mod. 1888	26	54
27 » .	Adozione della cartuccia a metraglia mod. 1891	34	113

5 marzo . .	Applicazione della molla di sicurezza alle pistole a rotazione mod. 1889 da ufficiali e da truppa.	40	122
31 maggio. .	Abolizione delle cartucce da esercitazione per pistole mod. 1874 e mod. 1889. . . .	94	330
15 giugno . .	Prezzo della pistola per gli ufficiali . . .	107	363
28 » . .	Materiali d'artiglieria che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali	117	375
12 luglio . .	Applicazione di una bocchetta alle cappe dei foderi di daghe d'artiglieria	125	416
4 settembre .	Pistola per gli ufficiali di cavalleria . . .	173	518
2 novembre .	Varianti all'*Atto* N. 117 del corrente anno .	206	595
26 » .	Norme per la conservazione delle munizioni a filite ed a balistite.	222	798
	AVANZAMENTO.		
11 gennaio .	R. Decreto N. 7 relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali maestri d'equitazione	8	19
11 aprile . .	Norme e programmi per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe ed a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe .	65	280
1 maggio. .	Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria .	80	301
28 dicembre .	Modificazione all'*Atto* 83 del 1893 relativo all'accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria e di cavalleria	241	955
	CAVALLI.		
12 aprile . .	Statura minima dei cavalli per i reggimenti cavalleggeri.	67	288
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
21 gennaio .	R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale degli stabilimenti di artiglieria .	21	51
17 maggio. .	Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Messina e Patti	84	319

1	giugno.	Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Sassari e Nuoro	98	338
15	»	Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari	108	363
28	»	Trasferimento della sezione del genio di Siracusa a Caltanissetta	116	375
12	luglio	Soppressione del comando locale d'artiglieria di Ciriè	126	416
24	»	Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Patti e Voghera	143	441
5	agosto	Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Spoleto, Terni, Viterbo e Avellino	151	482
13	settembre	Infermerie di presidio	175	520
6	novembre	R. Decreto N. 504 apportante varianti alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno	228	830
23	»	Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Bologna, Piacenza e Palermo	219	788

COLONIA ERITREA.

9	gennaio	Norme contabili per i materiali nei presidi d'Africa	5	6
1	febbraio	Ordine del giorno per la vittoria di Agordat	17	45
18	»	R. Decreto N. 67 che istituisce, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali.	48	127
18	»	R. Decreto N. 68 sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonja Eritrea	49	136
23	luglio	Ordine del giorno per l'occupazione di Kassala	138	437
1	ottobre	Denominazione di opere di fortificazione nella Colonia Eritrea	190	557
25	»	R. Decreto portante la sostituzione delle quattro tabelle annesse al R. Decreto 18 febbraio 1894 N. 68 per la formazione delle compagnie del genio d'Africa	220	791
3	novembre	R. Decreto N. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa	208	597
28	»	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894, N. 463, col quale viene istituita una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa	225	800

	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
13 giugno.	Varianti alle norme pel servizio postale . .	104	357
8 ottobre.	Varianti all'*Atto* 60 del 1892	196	563
	DISCIPLINA MILITARE.		
1 gennaio	Modificazioni al Regolamento per le licenze nel R. esercito.	2	1
1 »	Divisa speciale per gli ufficiali dei presidi d'Africa	3	2
25 »	Varianti al Regolamento sull'uniforme . .	14	35
5 marzo .	Norme circa l'uso delle differenti uniformi degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.	38	121
18 » . .	Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale. . .	46	125
30 » . .	Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale . .	55	262
19 aprile .	Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale. . . .	72	291
7 maggio.	Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale. . . .	82	315
9 » . .	Varianti al regolamento sull'uniforme. . .	83	316
16 luglio .	Varianti al regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa	133	424
21 » . .	Modificazione al regolamento per le licenze nel R. esercito.	139	437
1 settembre	Varianti al regolamento sull'uniforme . .	169	516
1 ottobre.	Inserzione sugli ordini del giorno della concessione delle ricompense al valore .	189	557
	DISPOSIZIONI VARIE		
13 febbraio	Contributi a favore della Società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina	25	54
24 maggio.	Varianti ed aggiunte alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	91	326
21 giugno.	Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari.	122	389
30 » . .	Nuovo catalogo delle carte e libri vendibili dell'Istituto geografico militare	119	381

1 luglio . .	Decreto ministeriale che approva una nuova istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari. . . .	123	391
19 » . .	Medaglie per le gare di tiro fra sottufficiali ed allievi dei riparti d'istruzione . . .	135	425
13 agosto . .	Preavviso da darsi alle autorità di P. S. pei trasporti di polveri o di altri esplosivi . .	157	492
11 ottobre. .	Modificazioni alle condizioni di vendita delle carte e libri premesse al catalogo luglio 1894 dell'istituto geografico militare . .	199	566
29 » . .	Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893	205	593
21 novembre .	Varianti al catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli	218	788
27 » .	Pubblicazione del 1° volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserta nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893.	223	798
14 dicembre .	Abbonamento alla Raccolta delle leggi e decreti del Regno	235	850
	EQUIPAGGIAMENTO		
15 gennaio .	Varianti alle disposizioni per il piastrino di riconoscimento	10	22
25 » .	Modificazioni alla giubba di panno da alpini, da bersaglieri e da granatieri	15	35
20 febbraio .	Cappotti da fanteria, granatieri e genio — Fregi da spallini per gli uomini delle compagnie di sussistenza	29	97
28 marzo . .	Abolizione del frontale di bufalo della grande bardatura di cavalleria	51	262
8 aprile . .	Pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio	60	269
8 » . .	Modificazioni alle uose di tela color bronzo chiaro	61	275
26 » . .	Adozione di un nuovo tipo di pacchetto da medicazione	77	297
31 maggio. .	Pantaloni di panno da artiglieria da montagna	95	330
26 giugno. .	Distintivo per osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza	114	374
28 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	115	375

20 luglio . .	Tende per comandanti di corpo, per ufficiali e per ufficiali alpini	137	426
6 agosto . .	Modificazioni alle guaine per mannaresi da carne ed alle lanterne da campagna per truppe a piedi	152	483
6 » .	Adozione di un nuovo tipo di zoccoli da scuderia	153	485
29 » . .	Modificazione al cuscino di selle da cavalleria	164	498
1 settembre .	Modo di portare la sciabola dagli ufficiali dei carabinieri reali quando sono a cavallo.	170	516
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
15 febbraio .	Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria. . . .	31	110
27 » .	Ballabili d'ordinanza per lo sfilamento al trotto e al galoppo dei reggimenti cavalleria.	33	112
7 marzo . .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	44	124
1 aprile . .	Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria	58	268
23 » . .	Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile mod. 1894. .	75	296
26 » . .	Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio	76	296
1 maggio. .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	79	301
17 » .	Istruzioni sulle armi e sul tiro per le truppe del genio	86	321
26 » .	Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria.	93	329
16 luglio . .	Modificazioni al regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa.	134	425
4 settembre .	Corso di istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	172	517
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO		
10 giugno. .	Legge 10 giugno 1894 N. 233, per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894 95	109	365

	MATRICOLA		
12 luglio . .	Nuove norme pel servizio matricolare . .	128	417
28 dicembre .	Nuova Istruzione per le matricole del R. esercito	240	954
	MILITARI DI TRUPPA		
13 febbraio .	Circa l'assegnazione dei sottufficiali di cavalleria che passano alla milizia mobile . .	24	53
18 marzo . .	Commutazione in congedo illimitato per anticipazione della licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato ai militari di truppa	47	125
11 agosto . .	R. Decreto che porta modificazioni alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	161	496
14 settembre .	Nomine e trasferimenti di caporali maniscalchi	176	520
22 » .	Autorizzazione pel rilascio di passaporti a militari in congedo.	181	525
24 » .	Nuove norme per la concessione delle rafferme	182	527
24 » .	Passaggio di militari dell'arma dei carabinieri reali ad altri corpi	185	555
29 novembre .	Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali	226	804
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
21 gennaio .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento e all'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito (Tomi I e III).	12	31
5 marzo . .	Regolamento di guerra per le piazze marittime.	39	121
22 luglio . .	Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.	140	438
	ONORIFICENZE		
20 ottobre. .	R. Decreto N. 462 portante modificazione all'altro R. Decreto 28 settembre 1855, relativo alla ricostituzione dell'ordine militare di Savoia	216	783

3 novembre .	R. Decreto N. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa .	208	597
28 » .	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894, N. 463, col quale viene istituita una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa	225	800
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO		
11 marzo . .	R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria e costituita la direzione delle esperienze a Ciriè con proprio consiglio amministrativo	51	260
18 aprile . .	Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari	73	297
26 » . .	R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica N. 1 di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei R. R. Principi	78	299
4 agosto . .	R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo del deposito allevamento cavalli di Scordia	156	491
28 settembre .	Caporali maggiori e caporali del personale permanente dei distretti militari. . . .	188	556
6 novembre .	R. Decreto N. 503, apportante varianti alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	227	815
23 dicembre .	R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	236	851
	PENSIONI		
10 dic. 1893 .	R. Decreto N. 702 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale .	4	5
10 »	R. Decreto N. 730 per la sostituzione di un membro della commissione suddetta . .	18	486
1 marzo 1894	R. Decreto N. 95 per la sostituzione di un membro della commissione suddetta . .	50	259

		PUBBLICAZIONI MILITARI		
5	marzo . .	Regolamento di guerra per le piazze marittime.	39	121
17	aprile . .	Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio.	71	290
23	» . .	Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile mod. 1891 . .	75	296
26	» . .	Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio	76	296
17	maggio. .	Istruzioni sulle armi e sul tiro per le truppe del genio	86	321
24	» . .	Varianti ed aggiunte alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore.	91	326
26	» . .	Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria	93	329
28	giugno . .	Tavole di tiro del cannone da 15 G. R. C. Ret.	118	379
1	ottobre . .	Prontuario pel calcolo delle ritenute sugli assegni	191	558
27	novembre .	Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel Giornale militare dal 1831 al 1893 . .	223	798
		RECLUTAMENTO		
24	dic. 1893 .	Legge 24 dicembre 1893 N. 679, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1873.	1	1
14	genn. 1894	Espulsione dal R. esercito di militari condannati	9	20
22	»	Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	13	33
20	febbraio .	Modificazioni all'Istruzione complementare predetta	27	55
25	» . .	R. Decreto N. 64 portante modificazioni al Capo XXXII del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890	37	116
1	aprile . .	Certificato d'inscrizione ai ruoli.	57	267
10	» . .	Aggiunta all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	64	279
29	» . .	Legge 29 aprile 1894 N. 164 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1874 .	81	315
17	maggio. .	Nuove norme per il rilascio del foglio di congedo illimitato	87	321

12 luglio . .	Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito	127	416
30 » . .	Attestazione per l'elettorato politico a militari di truppa	145	443
31 » . .	Militari in congedo illimitato che si arruolano nei corpi delle guardie di finanza, di città e carcerarie.	146	445
5 agosto . .	Abolizione degli elenchi nominativi mod. N. 21 del catalogo — Registro per le assegnazioni dei militari ai corpi.	150	482
9 » . .	Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	154	486
30 » . .	Modificazione all'Istruzione predetta . . .	166	499
26 settembre .	Modificazione all'Istruzione predetta . . .	183	528
17 ottobre . .	Allegati alla Istruzione predetta	200	567
7 novembre .	Rassegne speciali e di rimando — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito	209	599
26 » .	Iscritti di 1ª categoria mancanti alla chiamata alle armi — Modificazione all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	221	797
	SCUOLE MILITARI		
21 giugno. .	Regolamento per la scuola di guerra. . .	111	367
23 dicembre .	Regi Decreti N. 511 e 136 in data 19 ottobre e 3 novembre 1894, relativi al pareggiamento degli studi nei collegi militari, ed alle disposizioni transitorie	237	949
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
21 gennaio .	R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale degli stabilimenti d'artiglieria. .	21	51
11 marzo . .	R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria e costituita la Direzione delle esperienze a Cirié con proprio consiglio amministrativo	51	260
15 aprile . .	Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	69	289
15 » . .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . .	70	290

17 aprile . .	Istruzioni sul tiro delle artiglierie d'assedio	71	290
7 giugno . .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	101	342
28 » . .	Tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret.	118	379
4 luglio . .	Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare	120	386
28 » . .	Tavole di tiro dei cannoni da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret.	144	441
28 agosto . .	Tavole di tiro dell'obice da 15 GR Ret. e dell'obice da 21 GRC. Ret. RE . . .	163	498
24 settembre .	Tavole di tiro dall'obice di 21 GRC. Ret. (RP.)	186	555
8 ottobre . .	Varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio ed assistenti locali del genio	195	563
8 » . .	Tavole di tiro dei mortai da 15 AR Ret. e da 9. BR Ret	197	565
19 » . .	Tavole di tiro del mortaio da 24 A. R. Ret.	202	590

SERVIZIO DEL GENIO

28 dic. 1893	R. Decreto N. 733 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte S. Martino della piazza di Genova . . .	19	49
14 genn. 1894	R. Decreto. N. 20 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte di Bard	20	50
18 »	R. Decreto N. 34 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia	36	115
15 febbraio .	R. Decreto N. 81 che determina le zone di servitù militare attorno alle batterie Granarolo e S. Simone nella piazza di Genova	43	123
25 » .	Varianti agli specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio	32	112
4 marzo . .	R. Decreto N. 124 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino da polvere di Oltre Mella nella piazza di Brescia.	74	295
11 » . .	R. Decreto N 142 per modificazione delle zone di servitù militari attorno al forte Scrima della piazza di Ancona	90	325

17 maggio.	Istruzioni sulle armi e sul tiro per le truppe del genio	86	321
31 »	R. Decreto N. 266 pel quale la piazza di Orbetello viene radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato	131	423
18 giugno	R. Decreto N. 209 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia	110	366
12 luglio	R. Decreto N. 362 che modifica le zone di servitù militari attorno l'opera Cittadella della piazza di Ancona	160	495
23 »	Varianti ad istruzioni pratiche del genio	141	438
11 agosto	R. Decreto N. 403 per modificazione delle zone di servitù militari attorno al nuovo magazzino da polveri in territorio di Gorle (Bergamo)	177	523
29 »	Istruzioni sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie, e sulle distruzioni parziali di strade ferrate	165	499
20 settembre	Modificazioni alla capra da ginnastica	179	524
3 ottobre	Istruzione sulle colombaie militari	192	559
8 »	Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, ed assistenti locali del genio	195	563
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO		
18 maggio.	Razione viveri per le truppe in tempo di pace	89	324
16 luglio	Spesa per la bollatura delle carni nei presidi nei quali i viveri non sono distribuiti dagli stabilimenti delle sussistenze militari.	132	424
29 ottobre	Cassa mod. 1894 per scatolette di carne di bue in conserva	204	593
	SERVIZIO SANITARIO.		
20 febbraio	Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici al personale delle guardie di finanza.	28	97
26 aprile	Adozione di un nuovo tipo di pacchetto da mobilitazione	77	297
6 giugno	Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e di Ischia	105	358

10 agosto .	Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	155	486
5 ottobre.	Adozione di un sottomaterasso di crine vegetale per i letti in ferro di ammalati . .	193	559
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
12 gennaio .	Modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	6	16
1 marzo . .	Festa anniversaria di fatti d'arme	35	113
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
21 giugno. .	Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati	112	367
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'		
1 ottobre. .	Prontuario pel calcolo delle ritenute sugli assegni	191	558
6 novembre	R. Decreto N. 505 apportante varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito.	229	831
10 dicembre .	Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 6 novembre 1894, portante varianti alla legge sugli stipendi	233	844
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
11 febbraio .	Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro	23	53
17 marzo . .	Variante alle norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro del 22 giugno 1892.	45	124
	TRASPORTI MILITARI.		
12 gennaio .	Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia	7	16
27 marzo . .	Aggiunte al Regolamento sul servizio dei trasporti militari in ferrovia	53	261

30 marzo . .	Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie	56	262
6 aprile . .	Viaggi del personale inferiore dei depositi di allevamento cavalli	59	268
10 » . .	Trasporti militari in ferrovia (divieto di fare tappa in Viareggio)	63	279
13 » . .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Roccaravindola-Isernia	68	288
24 maggio. .	Trasporti militari in ferrovia	92	327
31 » . .	Apertura della linea Roma-Viterbo e della diramazione Capranica-Ronciglione (Rete Mediterranea) Cambiamento di nome della stazione di Ragusa Superiore (Rete Sicula)	97	336
1 giugno. .	Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia	99	339
8 » . .	Apertura del tronco Ricadi-Pizzo (Rete Mediterranea), cambiamento di nome della stazione di Casalicchio di Cilento (Rete Mediterranea)	102	343
14 » . .	Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia	106	362
12 luglio . .	Apertura del tronco ferroviario Genova-Ovada della linea Asti-Ovada-Genova (Rete Mediterranea).	130	419
20 » . .	Viaggi a tariffa militare degli inscritti di leva.	136	426
4 agosto . .	Convenzione per i trasporti militari nel golfo di Napoli	149	471
20 » . .	Trasporto sul mare del bagaglio nei movimenti collettivi di truppa	158	492
30 » . .	Apertura all'esercizio di linee e tronchi ferroviari. Cambiamento nei nomi delle stazioni di Cambiano e Osimo	167	500
30 » . .	Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia	168	507
10 settembre .	Concessioni *D* ed *E*. Prolungamento di percorso e reclami per rimborso di biglietti ferroviari	174	519
20 ottobre . .	Distribuzione di libretti di viaggio. Fotografie dei libretti ritirati	203	591
23 dicembre .	Modificazione al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia	239	954

	UFFICIALI IN CONGEDO.		
11 agosto . .	R. Decreto che porta modificazioni alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	161	496
2 novembre .	Esame di coltura generale per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale	207	596
3 dicembre .	Modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	232	843

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine		Pagina
1	Svestizione dei congedandi	46
2	Trasporto dei cavalli degli ufficiali nei movimenti collettivi	114
3	Cessioni di medicinali dalla amministrazione militare a quella della marina e viceversa	316
4	Razioni pane supplementari	328
5	Circa la tenuta del Registro delle punizioni degli ufficiali.	364
6	Provvista delle lettere di porto per trasporti sulle ferrovie di materiali vuoti delle sussistenze	436
7	Indennità di trasferta pei sottufficiali che non optarono per la legge 8 luglio 1883	493
8	Razioni pane supplementari per gli aggregati	494
9	Contabilità per le spese di telegrammi di Stato	505
10	Indennità di viaggio pei congedandi	521
11	Perdita di cavalli di ufficiali per cause di servizio . .	558
12	Bagaglio degli ufficiali nei movimenti collettivi	591
13	Oggetti di corredo di proprietà privata	845

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 1ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio

DICEMBRE 24. — Legge 24 dicembre 1893 N. 679 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1873, *pag.* 1.
GENNAIO 1°. — Modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 3.
» 1°. — Divisa speciale per gli ufficiali dei presidi d'Africa, *pag.* 2.

BIBLIOTECA DELLE SCUOLE DI ROMA

Atto N. 1. — RECLUTAMENTO. — **Legge 24 dicembre 1893, N. 679, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1873.** — 24 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1892, N. 171, e relative agli inscritti della leva sulla classe 1872, saranno applicate anche agli inscritti della leva sulla classe dei nati nel 1873.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1893.

UMBERTO.

Mocenni.

N. 2. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito.** — 1 gennaio.

Allo scopo di conciliare le esigenze del servizio e della disciplina con gli interessi degli ufficiali per quanto ha tratto alla concessione della licenza straordinaria per affari privati,

sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito:

N. 22. Alla fine del primo periodo dopo le parole: « *del precedente numero 3* » aggiungere: « *o nel caso previsto dal numero 119* ».

Al N. 119 sostituire il seguente:

« *Il comandante di divisione e il comandante di brigata* « *hanno facoltà di sospendere o di differire la concessione di* « *qualsiasi licenza ad un ufficiale, quando lo ravvisino oppor-* « *tuno nell'interesse del servizio e della disciplina* ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. 3. — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa speciale per gli ufficiali dei presidi d'Africa**. — 1° gennaio.

È adottata la seguente grande uniforme speciale per gli ufficiali dei presidi d'Africa.

È vestita tutto l'anno dagli ufficiali nelle zone di Asmara e Cheren, durante la stagione delle pioggie a Massaua e dintorni:

a) nelle circostanze indicate dai comma *b*, *c*, *d*, *e*, *g* del N. 22 del regolamento sull'uniforme;

b) nelle parate, allorchè sarà prescritto dal comandante delle R. truppe;

c) nelle visite di dovere a S. E. il governatore della colonia ed al comandante delle R. truppe;

d) in licenza in Italia.

§ 1° — *Oggetti di divisa.*

Si compone di elmetto — giubba — pantaloni.

§ 2° — *Elmetto.*

Ha la stessa forma di quello descritto al § 2° dell'*Atto* 42 del 1889. — La copertura dell'elmetto però è di tela di cotone bianco leggiera e con orli un po' più fini. L'elmetto è completato aggiungendovi il velo ed il soggolo, il quale ultimo però è d'uso esclusivo per gli ufficiali che fanno servizio a cavallo.

Il velo consiste in una striscia di seta celeste cupa, lunga 2m,50, alta 20 centimetri, che si avvolge attorno alla fascia

Fig. 1ª

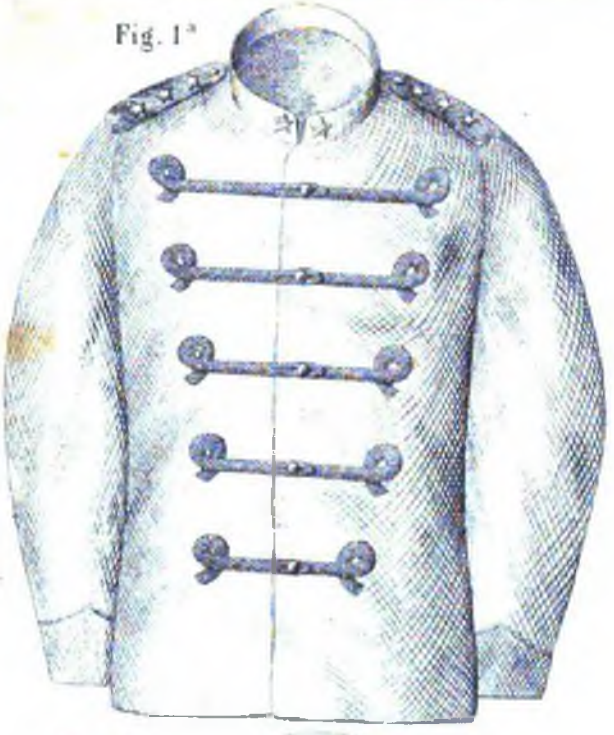


Fig. 2ª



dell'elmetto, in modo da ricoprirla interamente. Il velo si fissa facendo entrare il capo esterno sotto la parte già ripiegata.

§ 3° — *Giubba.*

1° La giubba è di panno leggiero, turchino oscuro. La forma della giubba è identica per tutti gli ufficiali delle truppe d'Africa; essa, come appare dall'unito disegno, è ad un sol petto; il dinanzi a taglio dritto, il di dietro a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si acconci alla persona senza però stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo,
un bavero,
due controspalline,
due maniche.

2° Il *corpo* che abbraccia il busto e le falde, si divide in parte anteriore (fig. 1ª) e parte posteriore (fig. 2ª).

La parte anteriore ha sul lato destro una fila di 5 bottoni metallici, equidistanti, eguali a quelli prescritti per ogni arma e corpo in Italia. — Essi sono posti in modo che il primo si trovi a mm. 30 di distanza dal gangherino che serve ad agganciare il bavero e l'ultimo a mm. 180 dall' estremità della falda; sul lato sinistro vi sono 5 occhielli in corrispondenza ai bottoni.

La parte anteriore è guarnita di alamari di seta nera, pesante, cuciti orizzontalmente sulla giubba a destra e a sinistra di ciascun bottone. Gli alamari hanno la larghezza di mm. 18 e terminano ad occhio con luce al centro di mm. 5 di diametro.

La lunghezza degli alamari è decrescente dal 1° al 5° bottone in guisa che mentre gli alamari sotto al bavero distano 35 mm. dall' attaccatura della manica, quelli più bassi si riducono, a seconda della statura dell'individuo, nello stesso rapporto che risulta dalle dimensioni della figura. L'alamaro del lato destro va lasciato libero all'estremità, con stoffa raddoppiata per una lunghezza ed in modo che, mediante un'apposita apertura nell'alamaro stesso, si possa allacciare sopra il bottone. Sugli alamari del lato sinistro vanno fatti gli occhielli in corrispondenza a quelli praticati nella giubba (fig.ª 1).

Nella parte posteriore e sulle due cuciture, al luogo delle due mostre (finte tasche), vi sono due alamari fissi, verticali, della lunghezza da 17 a 20 centimetri a seconda della statura dell'ufficiale e terminanti in alto ad occhiello come gli alamari della parte anteriore della giubba (fig. 2ª).

3° Il *bavero* è dritto; si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta. Le due punte sono ornate di stellette ricamate in oro per gli ufficiali generali e di metallo bianco o d'argento puro a superficie rigata e con gambo a vite per tutti indistintamente gli altri ufficiali.

4° Le *controspalline* sono di panno della stessa qualità della giubba e vengono fissate sulla spalla da una parte mediante cucitura e dall'altra per mezzo di un piccolo bottone.

Per gli ufficiali generali sono come nella giubba di piccola tenuta in Italia.

5° Alle controspalline della giubba per gli ufficiali superiori ed inferiori sono sovrapposti i distintivi di grado, i quali consistono:

a) in una, due o tre piccole stellette d'argento per gli ufficiali inferiori, avvitate alla controspallina;

b) in una, due o tre piccole stellette di metallo dorato per gli ufficiali superiori, egualmente avvitate alla controspallina.

Gli ufficiali generali portano le controspalline come nella uniforme ordinaria in Italia e portano inoltre un ordine di ricamo in argento grande sulla manopola se maggiori generali, un ordine di ricamo in argento grande ed uno piccolo se tenenti generali (vedi figure 52ª-53ª dell'*Atto* 42-1889).

I ricami sono riportati su una manopola mobile di velluto nero filettata superiormente di panno scarlatto.

6° Le *maniche* sono di media ampiezza per lasciar sciolto il movimento delle braccia. Hanno le manopole dello stesso panno leggero, turchino oscuro, foggiate a punta in direzione della spalla. Le manopole hanno la lunghezza di mm. 65 di fianco, mm. 115 alla punta.

7° La giubba non ha alcuna filettatura ed all'esterno nessuna tasca.

§ 4° — *Pantaloni.*

I pantaloni sono della stessa forma di quelli prescritti per gli ufficiali delle diverse armi e corpi dall'istruzione sulla divisa per gli ufficiali.

Sono dello stesso panno che la giubba. Lungo le cuciture laterali esterne, sono ornati di una banda di seta nera della stessa qualità e larghezza degli alamari della giubba.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 2ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 gennaio

DICEMBRE 10. — R. Decreto N. 702 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 5.

GENNAIO 9. — Norme contabili per i materiali nei presidi d'Africa, *pag.* 6.

» 12. — Modificazioni al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 16.

» 12. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 16.

BIBLIOTECA

Atto N. 4. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 702 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 10 dicembre 1893.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Viste le leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª), 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª) e 28 giugno 1891, N. 351;

Visto il R. Decreto 18 gennaio 1880, N. 5247 (serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri, segretari di Stato per gli affari della marina, della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ispettore nel corpo del genio navale Settembre Pietro è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle succitate leggi sulla reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, in surrogazione dell'ispettore generale nel detto corpo Pullino Giacinto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1893.

UMBERTO.

C. A. Racchia.
Pelloux
Grimaldi.

N. 5. — COLONIA ERITREA. — **Norme contabili per i materiali nei presidi d'Africa**. — 9 gennaio.

Le norme contabili in vigore per la gestione dei materiali per i vari servizi nei presidi d'Africa si intenderanno modificate secondo le disposizioni che seguono:

Art. 1. — *Materiali pel servizio generale.*

§ 1. I materiali pel servizio generale delle truppe (oggetti di vestiario ed equipaggiamento, casermaggio, mobili, biancherie e stoviglie per le mense, ecc.) esistenti nei presidi sono tenuti in carico dal magazzino di equipaggiamento di Massaua e da esso dimostrati sul *Registro* mod. 432.

Alla fine d'ogni trimestre, un estratto del registro, coi documenti giustificativi dei movimenti avvenuti nel carico, sarà rimesso, come rendiconto della gestione, alla sezione contabile presso il comando delle regie truppe, la quale, riscontratane l'esattezza, lo trasmetterà al deposito centrale (1).

§ 2. Per i materiali di qualsiasi specie che vengono dati in consegna alle compagnie ed altri riparti (intendendosi sotto questa denominazione anche i comandi ed uffici, nonchè le mense degli ufficiali e sottufficiali) questi rilascieranno al magazzino corrispondenti *Buoni di prelevamento* mod. 282-A, firmati, rispettivamente, dai comandanti dei riparti, da ufficiali appositamente incaricati dai comandi ed uffici, e dai direttori delle mense.

I materiali continuano però ad essere rappresentati nelle scritture di carico del magazzino e a constatarne l'esistenza valgono i buoni predetti.

Nei buoni non occorrerà che i riparti facciano distinzioni per gli oggetti d'equipaggiamento da distribuirsi ad effettivi od aggregati, e basterà quindi che le quantità siano indicate nella colonna del totale.

§ 3. Gli oggetti, dei quali i riparti non abbiano più bisogno, verranno riconsegnati in magazzino, rilasciando corrispondenti *Buoni di versamento* mod. 282-B, in duplice copia, una delle quali sarà restituita munita di ricevuta delle robe.

§ 4. Delle robe date in consegna ai riparti e di quelle da essi restituite, il magazzino di equipaggiamento prenderà nota su apposito quaderno, il quale sarà tenuto in

(1) Anche della gestione bazar si renderà conto solo trimestre per trimestre.

modo che si possa riconoscere in qualunque momento la consistenza dei materiali fuori del magazzino.

§ 5. I riparti terranno conto dei materiali avuti in consegna su apposito registro mod. 432, annotandovi i movimenti in aumento ed in diminuzione di mano in mano che avvengono ed in corrispondenza coi buoni rilasciati.

Per le compagnie il registro mod. 432 terrà luogo del fascicolo III del *Giornale di contabilità*.

§ 6. Nei trasferimenti degli uomini di truppa da un riparto all'altro, il riparto perdente farà pervenire a quello che deve ricevere l'individuo un buono di versamento mod. 282-B, nel quale saranno indicati gli oggetti di equipaggiamento in consegna all'individuo stesso.

Il riparto ricevente, riconosciuta l'esattezza del buono di versamento, trasmette al riparto perdente un corrispondente buono di prelevamento mod. 282-A.

I predetti buoni di versamento e di prelevamento vengono quindi dalle due parti riportati sul registro mod. 432 e poscia trasmessi al magazzino di equipaggiamento di Massaua, affinchè possa a sua volta notare i relativi movimenti sul quaderno di cui al § 4.

§ 7. Al termine di ogni trimestre, i riparti, fatti i totali della entrata e dell'uscita sul rispettivo registro mod. 432, stabiliscono la rimanenza degli oggetti in consegna al 1° del trimestre successivo e la riportano nel nuovo registro da allestirsi.

Il registro del trimestre scaduto, debitamente firmato, viene quindi trasmesso al magazzino di equipaggiamento di Massaua, il quale, riconosciutane l'esattezza, lo conserva come buono complessivo degli oggetti costituenti la rimanenza alla chiusa del trimestre, e restituisce quindi ai riparti i precedenti buoni parziali di prelevamento.

§ 8. *Coperte da campo per le traversate di mare.* — Le coperte da campo che vengono distribuite dal deposito centrale ai militari diretti ai presidi d'Africa saranno ritirate agli uomini, appena giunto il piroscafo a Massaua, per cura del comandante delle truppe a bordo e consegnate, prima dello sbarco, all'ufficiale della direzione di commissariato incaricato del servizio imbarchi e sbarchi, il quale ne farà il versamento nel magazzino d'equipaggiamento.

§ 9. Quando avviene il rinvio di militari in Italia, il predetto ufficiale commissario, in base al numero dei partenti descritti nel ruolino che il comando delle regie truppe con-

segna alla direzione dei servizi di commissariato, preleverà dal magazzino le coperte necessarie e le farà consegnare al comandante delle truppe a bordo, il quale, giungendo poi a Napoli, provvederà per il versamento di esse al deposito centrale.

§ 10. Le coperte da campo da distribuirsi nei viaggi per mare vanno scelte tra quelle in buone condizioni, per gli uomini che si imbarcano a Napoli, e tra quelle maggiormente usate, per gli uomini che s'imbarcano a Massaua, e debbono essere tante quanti sono gli uomini in viaggio, con un aumento di una per ogni 20 uomini o frazione di 20, per gli eventuali maggiori bisogni lungo il viaggio.

Per tali coperte i movimenti di passaggio avvengono tra il deposito centrale ed il magazzino di equipaggiamento di Massaua, e vanno quindi da questo inscritti sul registro modello 432.

Art. 2. — *Materiali di artiglieria e genio e materiale sanitario.*

§ 11. Gli oggetti dei materiali d'artiglieria e genio e del materiale sanitario assegnati ai riparti sono da questi tenuti in consegna per conto degli enti che li hanno in carico, cioè:

a) del comando locale d'artiglieria — le armi, le bufetterie, le munizioni, il carreggio e le bardature;

b) del comando locale del genio — quegli attrezzi che il comandante delle regie truppe stimasse opportuno di far dare in distribuzione, in via eccezionale, ai riparti;

c) dell'ospedale militare — i cofani e gli zaini di sanità, i materiali di ambulanza e gli altri oggetti pel servizio sanitario, compresi quelli per le infermerie cavalli.

§ 12. Per i prelevamenti e versamenti di questi materiali saranno osservate, tanto dai comandi locali e dall'ospedale quanto dai riparti, le norme date precedentemente per i materiali in carico al magazzino di equipaggiamento.

I comandi locali e l'ospedale dovranno quindi tenere il quaderno delle robe esistenti altrove (§ 4), e i riparti un registro mod. 432 per ognuno degli enti per conto dei quali hanno i materiali in consegna.

§ 13. Le armi, le munizioni e le bufetterie dei militari che rimpatriano per qualsiasi motivo saranno dai riparti ritirate e versate al comando locale di artiglieria, a meno che non debbano servire per armare individui nuovi giunti.

Art. 3. — *Viveri di riserva.*

§ 14. Pei viveri di riserva, che vengono dati in consegna ai riparti per le dotazioni individuali degli uomini di truppa, si osserveranno pure gli stessi procedimenti stabiliti per i materiali d'equipaggiamento, tenendo però conto anche delle seguenti speciali disposizioni.

§ 15. Tutte le razioni gallette e le scatolette di carne in conserva in distribuzione saranno rappresentate nel carico del magazzino centrale di vettovagliamento di Abd-el-Kader, al quale spetta quindi di tenere il quaderno di cui al § 4.

§ 16. I viveri potranno dai riparti essere prelevati presso qualsiasi magazzino di vettovagliamento contro il rilascio di appositi buoni mod. 282-A.

Se il magazzino di prelevamento è quello di Abd-el-Kader, si regola in tutto e per tutto come il magazzino di equipaggiamento di Massaua. Se per contro il prelevamento avviene presso altri magazzini, questi si scaricano i viveri distribuiti e trasmettono tosto i buoni dei riparti al magazzino di Abd-el Kader, il quale prende i viveri in carico, registrando i buoni anche sul quaderno di cui al paragrafo precedente, e fa pervenire ai magazzini mittenti il prescritto documento di scarico affinchè lo pongano a corredo dei propri conti.

§ 17. Nei versamenti di viveri di riserva dai riparti ai magazzini di vettovagliamento si osserveranno norme analoghe a quelle indicate nel paragrafo precedente, facendo i movimenti di carico e scarico in senso inverso.

§ 18. Nei trasferimenti di uomini di truppa dall'uno all'altro riparto i buoni di prelevamento e di versamento (§ 6) saranno dai riparti trasmessi al magazzino centrale di Abd-el-Kader.

§ 19. Per evitare le avarie cui vanno facilmente soggette le razioni di galletta in consegna ai militari di truppa, i quali, sprovvisti come sono di zaino, non hanno mezzo di bene conservarle, e per ottenere d'altra parte che la truppa sia in qualunque circostanza provvista di viveri consumabili, i comandanti di compagnia, alla fine di cadun mese, od anche prima se la galletta presentasse indizi di avaria, faranno versare nel più prossimo magazzino di vettovagliamento tutta la galletta in distribuzione agli uomini e ne ritireranno in cambio una quantità del peso eguale a quello della galletta versata; e ciò senza che occorra eseguire alcuna operazione contabile dalle due parti.

Sarà poi cura dei magazzini di vettovagliamento di distribuire tale galletta in luogo di pasta nei giorni in cui è prescritta questa sostituzione nella razione viveri ordinaria.

§ 20. Quando le truppe debbano consumare viveri di riserva in luogo di viveri ordinari, le compagnie o i riparti corrispondenti compileranno, per le razioni galletta e le scatolette di carne in conserva da consumarsi, apposito buono mod. 271 e, notato sul registro mod. 432 il corrispondente movimento di uscita, lo faranno pervenire al magazzino di vettovagliamento di Abd-el-Kader.

Questo si dà scarico dei viveri nei propri conti, conservando i buoni quali documenti giustificativi e registrando il movimento anche nel quaderno di cui al § 15.

I buoni mod. 271 saranno però trasmessi in comunicazione alla sezione contabile presso il comando delle regie truppe, la quale ne prenderà nota nella *Ricapitolazione sommaria dei buoni* mod. 345, affinchè poi il deposito centrale possa darsi debito, sul rendiconto generale, dei viveri consumati.

Art. 4. — *Materiali per il servizio di vettovagliamento.*

§ 21. Per la gestione dei materiali per il proprio servizio ciascun magazzino di vettovagliamento compila semestralmente, o quando avviene il cambio del consegnatario, il *Resoconto* mod. 1022 e lo trasmette, coi documenti giustificativi, alla direzione dei servizi di commissariato, la quale lo verifica e poscia lo spedisce all'ufficio di revisione per l'ulteriore corso.

Art. 5. — *Perdite di materiali per cause di forza maggiore.*

§ 22. Le perdite che possono avvenire nei materiali e nelle derrate per cause di forza maggiore debbono essere constatate colle formalità stabilite dall'art. 23 nel regolamento di amministrazione, salvo le diverse modalità che seguono.

§ 23. Ogni qualvolta avvengono perdite attribuibili a cause di forza maggiore, il consegnatario responsabile deve tosto farne relazione all'ufficio o comando dal quale direttamente dipende, il quale ne informerà senza indugio il comandante delle regie truppe.

§ 24. Le commissioni per la constatazione dei danni saranno nominate dal comandante delle regie truppe, se

trattasi di materiali presso magazzini, stabilimenti e riparti di stanza a Massaua; dai comandanti di presidio, se si tratta di materiali presso magazzini o riparti stanziati altrove.

§ 25. I processi verbali della constatazione delle perdite per causa di forza maggiore saranno compilati in triplice esemplare e distinti secondo che le perdite riguardano:

a) materiali pel servizio del vestiario ed equipaggiamento;

b) materiali pel servizio del casermaggio;

c) materiali in carico al comando locale d'artiglieria;

d) materiali in carico al comando locale del genio;

e) materiali e derrate in carico ai magazzini di vettovagliamento;

f) materiali pel servizio sanitario di proprietà dello Stato;

g) materiali pel servizio sanitario di proprietà del corpo;

h) materiali vari di proprietà del corpo;

i) oggetti di vestiario speciale fra gli indigeni;

l) robe dei magazzini bazar.

§ 26. I processi verbali delle commissioni vengono trasmessi:

quelli relativi ai servizi di artiglieria e del genio, ai rispettivi comandi locali;

quelli relativi al materiale sanitario, alla direzione dei servizi di sanità;

quelli relativi a tutti gli altri materiali, alla direzione dei servizi di commissariato.

I comandanti locali o direttori di servizi appongono, sui tre esemplari di verbali ricevuti, il loro parere e li rivolgono al comandante delle regie truppe.

§ 27. In vista delle speciali condizioni in cui trovansi i presidi della Colonia Eritrea e in analogia al disposto del n. 150 del libro IV del regolamento di servizio in guerra, parte II (14 gennaio 1881), il Ministero delega al comandante delle regie truppe la facoltà di emettere a senso del § 118 del regolamento d'amministrazione le decisioni di scarico per le perdite ed avarie dipendenti da cause di forza maggiore.

Epperò, ricevendo i verbali delle commissioni, il comandante esamina se risulti dimostrato che i danni non sono imputabili a difetto di cura o previdenza e vi inscrive le sue determinazioni.

Uno degli esemplari di verbali viene quindi restituito al comando od ufficio dal quale è pervenuto, uno viene trasmesso al Ministero (direzione generale competente) e l'altro è conservato negli atti d'ufficio.

§ 28. Ricevuto di ritorno il verbale, i comandi locali o le direzioni dei servizi dispongono tosto presso i consegnatari per il discarico dei materiali o per l'addebito dei medesimi secondo le decisioni del comandante delle regie truppe.

Qualora tutti o parte dei materiali fossero in consegna a riparti od uffici, i consegnatari, oltre operarne lo scarico, ne prendono nota sul quaderno delle robe esistenti altrove (§ 4), avvertendo contemporaneamente i riparti od uffici stessi per la esecuzione dei corrispondenti movimenti sui registri mod. 432 da essi tenuti.

§ 29. I verbali relativi a materiali in carico ai magazzini d'equipaggiamento e bazar ed all'ospedale militare saranno dai consegnatari allegati ai rendiconti trimestrali dei materiali da trasmettersi al deposito centrale.

Questo farà poi gli occorrenti movimenti di scarico nelle sue scritture secondo le norme ordinarie.

Art. 6. — *Perdite o deperimenti per cause naturali.*

§ 30. Rispetto alla responsabilità dei consegnatari si considerano cause naturali di perdite ed avarie, agli effetti delle disposizioni del regolamento di servizio in guerra citate nel precedente § 27, le seguenti:

1° i cali che subiscono le derrate, i liquidi ed altre materie per effetto di una maggiore essiccazione o della evaporazione cagionate dal clima, dalla stagionatura dei legnami, dall'essiccazione dei carboni e simili;

2° i disperdimenti di liquidi, di derrate e di altre materie che possono avvenire nei trasporti, nelle manipolazioni e nelle distribuzioni;

3° le avarie prodotte da infiltrazioni d'acqua nei magazzini o da altre simili cause non dipendenti da incuria dei consegnatari;

4° i danni arrecati alle robe da animali roditori (topi, tarlo, ecc.), pei quali siano riconosciuti insufficienti i consueti mezzi preservativi.

§ 31. Le perdite per cause naturali verranno constatate da commissioni composte di tre ufficiali almeno e nominate come segue:

a) per i materiali depositati presso i comandi locali di artiglieria e del genio, dai rispettivi comandanti colle norme prescritte dai regolamenti pel servizio di essi materiali;

b) per i generi e materiali depositati nei magazzini di vettovagliamento, dal direttore o dai capi degli uffici locali di commissariato od in difetto dai comandanti di presidio;

c) per i materiali depositati nei magazzini d'equipaggiamento e bazar, dal direttore dei servizi di commissariato;

d) per i materiali presso l'ospedale militare, dal direttore dello stabilimento;

e) per i materiali (compresi i viveri di riserva) in consegna ai riparti, agli uffici ed alle mense ufficiali, dal comandante del presidio;

f) per i viveri di riserva depositati nei forti, dal comandante del forte.

§ 32. Per la constatazione dei danni prodotti da cause naturali e le relative operazioni di scarico sono applicabili le stesse norme stabilite per le perdite derivanti da cause di forza maggiore (§ 25 e seguenti).

Art. 7. — *Oggetti da dichiararsi fuori servizio.*

§ 33. I vari materiali in consegna ai riparti, comandi, uffici ed alle mense, che divengono inservibili, dovranno, sempre quando sia possibile e conveniente, essere versati agli enti che li tengono in carico od a magazzini da essi dipendenti, ritirandone in cambio altri in buono stato di servizio, senza che occorra eseguire movimento alcuno nei registri dei materiali in consegna tenuti dalle due parti.

Il cambio degli oggetti sarà fatto normalmente un mese circa prima della scadenza di ogni trimestre.

§ 34. I materiali da cambiare saranno visitati alle sedi dei magazzini da una commissione nominata e composta secondo le prescrizioni del § 31, la quale determinerà quali di essi siano da dichiararsi fuori servizio per lungo uso e quali da addebitarsi agli utenti come divenuti inservibili per incuria.

Per i riparti lontani dalle sedi dei magazzini, la visita avrà luogo presso i riparti stessi e la commissione visitatrice dovrà inoltre determinare quali robe siano da inviarsi ai magazzini per averne il cambio e quali convenga di esitare sul posto, sia perchè di così poco valore da non francare la spesa del trasporto, sia perchè si presuma di ricavare ciò che si ricaverebbe vendendoli altrove. La spedizione delle robe da cambiare sarà fatta però solo dopo che la direzione o il comando locale competente faccia conoscere se e quando il cambio possa effettuarsi.

§ 35. Per la compilazione dei verbali delle commissioni e gli altri incombenti da farsi per le dichiarazioni di oggetti fuori d'uso, valgono le stesse prescrizioni date al § 25 e seguenti per le perdite di materiali.

Per i materiali d'artiglieria e genio, i comandi locali uniranno ai verbali gli *Specchi* modello 65 prescritti dai regolamenti pei servizi di essi materiali.

§ 36. Alla fine di ogni trimestre, si procederà pure alla ricognizione dei materiali esistenti nei magazzini d'equipaggiamento e vettovagliamento e presso gli altri enti di cui al § 14, che dai consegnatari vengano proposti per essere dichiarati fuori d'uso, osservando gli stessi procedimenti indicati nei precedenti paragrafi per le robe in consegna ai riparti.

Art. 8. — *Esito dei materiali avariati o dichiarati fuori uso.*

§ 37. I generi avariati e i materiali dichiarati non più capaci di servizio, quando non siano altrimenti utilizzabili, saranno venduti colle norme e cautele che sarà per indicare il comandante delle regie truppe.

§ 38. I materiali speciali di artiglieria che non possono essere utilizzati, se abbiano ancora un certo valore, saranno rimandati in Italia; in caso diverso saranno distrutti.

Saranno pure distrutte le derrate avariate le quali non siano utilizzabili nemmeno per cibo degli animali, o se anche utilizzabili per questi, sorga il dubbio che dai compratori possano poi essere rivendute per cibo agli indigeni e cagionare così danni alla loro salute.

§ 39. Per le operazioni di distruzione di materiali e di derrate, le autorità che le fanno eseguire compileranno volta per volta analoga dichiarazione, che sarà poi trasmessa al consegnatario delle robe, affinchè la unisca alla decisione di scarico delle medesime.

Art. 9. — *Proventi per l'addebito e la vendita dei materiali.*

§ 40. Gli ufficiali consegnatari dei vari magazzini, e gli altri ai quali vengono addebitati derrate e materiali, sono costituiti debitori dell'importo del danno nei conti del deposito centrale e verranno quindi sottoposti, quando la somma non venga direttamente sborsata, alla prescritta ritenuta sullo

stipendio (art. 165 del regolamento d'amministrazione) a favore di esso deposito.

§ 41. L'importo degli addebiti viene prelevato, per cura della direzione di commissariato, dalla cassa del comando e versato in tesoreria per conto dei consegnatari che avevano in carico le robe addebitate.

Il versamento sarà fatto a titolo di « entrate eventuali a reintegro del bilancio della guerra », se si tratta di materiali d'artiglieria, del genio, di casermaggio e delle sussistenze; oppure « con imputazione al conto corrente col tesoro », se trattasi di materiali di vestiario, di equipaggiamento, di bazar e di materiale sanitario.

Le quietanze dei versamenti saranno dalla direzione di commissariato trasmesse: nel primo caso, al Ministero della guerra agli effetti del § 1162 del regolamento d'amministrazione; nel secondo, al Ministero del tesoro (*Direzione generale del tesoro*) agli effetti dell'art. 55 delle Istruzioni pel servizio della tesoreria di Massaua (28 agosto 1891).

Le quietanze relative ai servizi d'artiglieria, del genio, del casermaggio e delle sussistenze saranno poi dal Ministero della guerra mandate all'ufficio di revisione, per essere allegate alle contabilità dei consegnatari interessati unitamente agli altri documenti di scarico.

§ 42. I proventi della vendita di materiali fuori servizio e di derrate avariate vanno pure versati in tesoreria secondo le stesse norme indicate nel paragrafo precedente.

Per le derrate avariate dei magazzini sussistenze il ricavato della vendita sarà però versato a titolo di « proventi eventuali diversi ».

§ 43. Ogni qualvolta debbano essere fatti versamenti in tesoreria, i consegnatari dei materiali faranno pervenire alla direzione dei servizi di commissariato distinte note delle robe addebitate o vendute secondo che trattasi: *a*) di materiali di vestiario ed equipaggiamento; *b*) di casermaggio; *c*) di materiali d'artiglieria; *d*) di materiali del genio; *e*) di attrezzi pel servizio delle sussistenze; *f*) di pane e viveri; *g*) di foraggi; *h*) di materiale sanitario di proprietà dello Stato; *i*) di materiale sanitario di proprietà del corpo; *l*) di materiali vari di proprietà del corpo; *m*) di vestiario speciale per gli indigeni; *n*) di robe di bazar.

§ 44. Nell'eseguire i versamenti in tesoreria la direzione dei servizi di commissariato avvertirà in ispecial modo di fare tante separate operazioni quante sono le correlative

note di cui al paragrafo precedente e di segnare su ognuna di queste il numero e la data della corrispondente quitanza del tesoriere.

Le note saranno quindi rimandate ai consegnatari i quali le uniranno agli altri documenti di scarico. .

Il Ministro. — MOCENNI.

N. **6**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale.** — 12 gennaio.

All'ultimo capoverso del § 89, libro I del Regolamento pel servizio territoriale è sostituito il seguente:

« Gli uomini di truppa, i cavalli ed i carri dell'amministra-« zione militare non possono in alcun caso essere concessi « per feste pubbliche, a meno che queste sieno fatte ad esclu-« sivo e bene determinato scopo di beneficenza e nel luogo « di stanza degli uomini e del materiale da concedersi; non « mai quindi in occasione di feste carnevalesche o di semplici « feste popolari non aventi quel carattere. »

Al primo capoverso del § 141 sostituire:

« Le richieste che, dalle autorità locali o da comitati di « beneficenza, fossero rivolte ai comandanti di presidio, per « concessione di uomini, di cavalli e di carri dell'amministra-« zione militare per feste pubbliche, fatte ad esclusivo e bene « determinato scopo di beneficenza, saranno deferite alle de-« cisioni del comandante della divisione. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **7**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia.** — 12 gennaio.

In seguito alla attuazione del nuovo servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina, ed ai conseguenti accordi presi con le Società esercenti le strade ferrate del Mediterraneo, Meridionali e Sicule, debbono introdursi nel Regolamento pei trasporti militari in ferrovia le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 2. Dopo le parole: « ferrovie del Mediterraneo e dell'Adriatico » aggiungere: « e della Sicilia » con la seguente postilla e col richiamo (3):

« (3) I trasporti di corpo o di reparti di corpo o di drappelli superiori a 10 individui fra le Reti Mediterranea ed « Adriatica e la Rete Sicula attraverso lo stretto di Messina, « via di Reggio Calabria, non che quelli di materiali, cavalli, « muli, ecc. che si debbono accompagnare, non si eseguiranno « se non dietro accordi preventivi con l'autorità militare ed « occorrendo mediante corse speciali ».

Allegato I pag. 58 e 59. — Al seguito di ognuna delle tariffe a grande velocità pei bagagli, per le merci, per i cavalli e muli e per i veicoli ed affusti aggiungere la voce:

« Tassa di trasbordo per lo stretto di Messina » con la indicazione del seguente ammontare:

Per i bagagli . . L. 2,26 per tonnel. divisibile di 10 in 10 Kg.
Per le merci . . » 2,26 » » »
Per i cavalli e muli » 3,39 per capo.
Per i veicoli ed affusti { a 4 ruote L. 11,30 per ognuno. / a 2 » » 5,65 »

Allegato I da pag. 60 a 64. — Al seguito di ciascuna delle tariffe a piccola velocità per le merci, per le polveri, per i fuochi da guerra ecc., per i cavalli e muli, per i veicoli ed affusti, per le locomotive stradali, per i vagoni congiunti, per i grossi pesi indivisibili di materiali e per i vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote aggiungere la voce: « Tassa « di trasbordo per lo stretto di Messina » indicandone l'ammontare come segue:

Per le merci lire 2,04 per tonnellata indivisibile;

Per le polveri e fuochi da guerra lire 2,04 di 10 in 10 chilogrammi;

Per i cavalli e muli lire 3,06 per capo;

Per i veicoli ed affusti { a 4 ruote L. 10,20 / a 2 ruote » 5,10 } per ognuno;

Per le locomotive stradali lire 2,04 per tonnellata indivisibile;

Per i vagoni congiunti (1) lire 2,04 di 10 in 10 chilogrammi;

Per i grossi carichi indivisibili di materiali . . . . . L. 2,04
Per i vagoni speciali vuoti (1) circolanti sulle proprie ruote. » 2,04
} Per tonnellata indivisibile di 10 in 10 chilogrammi.

(1) Per le locomotive stradali e per i vagoni speciali dovrà essere dichiarato e riconosciuto il peso per l'applicazione della tassa di trasbordo qui stabilita.

Allegato I, pag. 64. — Di contro alle intestazioni:

Grande velocità e piccola velocità aggiungere il richiamo (1) ed a piè di pagina, la seguente postilla:

« (1) Per i treni speciali richiesti dall'autorità militare ed implicanti la traversata dello stretto di Messina è inoltre dovuto il diritto fisso di lire 45,20 per la grande velocità e di lire 40,80 per la piccola velocità ».

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 3ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 gennaio

GENNAIO 11. — R. Decreto N. 7 relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali maestri d'equitazione, *pag.* 19.
» 14. — Espulsione dal regio esercito di militari condannati, *pag.* 20.
» 15. — Varianti alle disposizioni per il piastrino di riconoscimento, *pag.* 22.
» 18. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 23.

Atto N. 8. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 7 relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali maestri d'equitazione.** — 11 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nel regio esercito, ed il regolamento 5 giugno 1854 per l'esecuzione della legge medesima;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 2, *Atto* N. 7, pag. 17. — Modificare nel modo seguente le indicazioni della « Tassa di trasbordo per lo stretto di Messina » per i trasporti a piccola velocità delle merci, le polveri, i fuochi da guerra, ecc., i cavalli e i muli, i veicoli e affusti, ecc., ecc. (Allegato I, da pagina 60 a 64):

Per le merci	L. 2,04	per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
Per le polveri e i fuochi da guerra, ecc.		
Per i cavalli e i muli	» 3,06	per capo.
Per i veicoli ed affusti a quattro ruote	» 10,20	Per ognuno.
Per i veicoli ed affusti a due ruote	» 5,10	Per ognuno.
Per le locomotive stradali (1)	» 2,04	per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
Per i vagoni congiunti		
Per i grossi carichi indivisibili di materiali		
Per i vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote (1)		

(1) Per le locomotive stradali e per i vagoni speciali dovrà essere dichiarato e riconosciuto il peso, per l'applicazione della tassa di trasbordo qui stabilita.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito in data 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª), testo unico, modificato dalla legge 24 giugno 1888, N. 4475 (serie 3ª) e dalla legge 18 febbraio 1892, N. 47;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 13 maggio 1884;

Visto il Nostro decreto N. 4861 (serie 3ª) del 7 agosto 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 1 del succitato R. decreto del 7 agosto 1887 così espresso:

« Essi per altro non possono far passaggio nella categoria degli ufficiali dei reggimenti di cavalleria. » è abrogato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. 9. — RECLUTAMENTO. — **Espulsione dal regio esercito di militari condannati.** — 14 gennaio.

Per opportuna norma dei comandanti di corpo e di distretto militare nel dare eseguimento al disposto del § 1054 del regolamento sul reclutamento, si porta a loro conoscenza la circolare qui appresso del 28 dicembre u. s., diramata alle autorità giudiziarie del Regno dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con la quale prescrivesi che d'ora innanzi per promuovere le decisioni di espulsione di militari dal Regio esercito per condanne riportate, anzichè le copie integrali saranno rilasciati gli *estratti* delle relative sentenze.

Nulla è innovato per quanto riflette l'invio al Ministero delle copie delle sentenze nei casi specificati nello specchio che fa seguito al § 227 della istruzione sulle matricole del Regio esercito.

Il Ministro — MOCENNI.

« Giusta i §§ 1053 e 1054 del regolamento sul reclutamento dell'esercito i signori procuratori generali delle Corti di appello e i signori procuratori del Re devono far pervenire al Ministero della guerra, nei modi prescritti, le copie integrali delle sentenze contro militari portanti condanne ad alcuna delle pene indicate nell'art. 3 della legge sulla leva affinchè il detto Ministero, tenendo presenti tali sentenze, possa far cancellare costoro dai ruoli come indegni di appartenere all'esercito.

« Ora quel Ministero ha osservato, che tale provvedimento è un effetto necessario della qualità o della quantità della pena al militare inflitta, e che non giova conoscere la motivazione delle sentenze; e però ha cortesemente proposto ed io ben volentieri acconsento, che d'ora innanzi le autorità giudiziarie, invece di far pervenire al Ministero medesimo le dette copie integrali delle sentenze di condanna contro militari, come si è finora praticato, ne trasmettano solamente un estratto contenente le indicazioni:

« 1° del Tribunale o Corte che ha pronunziato la sentenza, e la data di questa;

« 2° del cognome, nome, paternità, luogo e giorno della nascita del condannato;

« 3° della qualità e quantità della pena, e del reato, pel quale fu inflitta;

« 4° della eseguibilità della condanna;

« il quale estratto può essere opportunamente rappresentato dall'ordine di cattura per la esecuzione di tali sentenze.

« In tal modo, mentre potranno essere comunicate al Ministero della guerra più sollecitamente le notizie indispensabili per procedere al mentovato lavoro di epurazione, le cancellerie delle Corti e dei Tribunali risentiranno un sensibile sgravio di lavoro, tenuto conto del numero non indifferente di copie di sentenze, che ogni anno debbono spedire per siffatto motivo.

« Prego quindi le SS. LL. Ill.me di volersi attenere pel tempo avvenire alla norma ora stabilita. »

Il Ministro
V. CALENDA.

N. **10.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti alle disposizioni per il piastrino di riconoscimento**. — 15 gennaio.

Il Ministero ha determinato di portare le seguenti modificazioni all'*Atto* 207 del 1892 nell'intento di coordinare le disposizioni riflettenti la distribuzione ed il conteggio dei *piastrini di riconoscimento* con quelle ora in vigore per tutti gli altri oggetti di corredo e metterle altresì in armonia con le varianti testè recate all'equipaggiamento individuale di guerra della truppa del genio.

Pagina 490. — Nel primo capoverso dopo le parole: « militari di truppa » aggiungere: (meno i capi musica).

Pagina 491, settima linea, dopo la parola: « distretti » mettere una virgola e togliere l'e. Dopo la parola: « sussistenza » aggiungere: e del genio (eccettuato il treno).

Pagina 491, nona linea, dopo le parole: « l'artiglieria ed il » aggiungere: treno del

Pagina 491. — *Norme per la distribuzione dei piastrini di riconoscimento.*

Al primo capoverso del n. 1 sostituire il seguente:

« Agl'inscritti di leva il piastrino dovrà essere distribuito ed attaccato: a cura dei distretti per gli uomini di sanità, di sussistenza e delle proprie compagnie; ed a cura dei rispettivi corpi per gli altri (fanteria di linea, bersaglieri, carabinieri reali, cavalleria, artiglieria, genio ed alpini) rilevando i dati occorrenti per le inscrizioni dai fogli matricolari. »

Pagina 493, al secondo capoverso del n. 5 è sostituito il seguente:

« Le amministrazioni dovranno tener sempre disponibile un fondo di piastrini senza inscrizione e l'occorrente inchiostro zincografico per rinnovare quelli eventualmente smarriti dagl'individui, in modo che tutti i militari dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale alpina possano trovarsi forniti di tale accessorio.

Per i militari che si presentassero ad un distretto che non sia il proprio e che dovessero essere completamente equipaggiati dal distretto al quale si presentano, non essendo noto per essi il numero del ruolo modello 57, il piastrino sarà parimente distribuito senza questa indicazione. »

Pagina 493, al secondo capoverso del n. 6 è sostituito il seguente:

« I piastrini, anche scritti, dovranno rimanere in caricamento sul registro 237 A, dal quale, come tutti gli altri og-

getti di corredo, non potranno essere scaricati che all'atto della distribuzione a carico della massa vestiario dei corpi o delle masse individuali per le legioni carabinieri reali. »

N.B. In dipendenza delle suesposte varianti, le amministrazioni passeranno sul registro 237 A, mediante accredito sul rendiconto modello 357, i piastrini già intestati che attualmente hanno sul registro modello 421 o 328

I reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri che non fossero forniti dell' inchiostro zincografico e dei piastrini abbisognevoli per la prossima leva, se ne provvederanno tosto nei modi indicati nell'*Atto* suddetto.

Il Ministro — Mocenni.

N. 11. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 18 gennaio.

Al Regolamento d'amministrazione per i corpi 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 196. Nei due primi alinea del primo comma, in luogo di « 0,395 », mettere: « 0,38 » e nell'alinea successivo in luogo di « 0,545 », mettere: « 0,53 ».

§ 279. Vi è sostituito il seguente:

« § 279. Per giustificare il diritto al supplemento di indennità di testimonianza dovuta agli ufficiali in servizio effettivo (esclusi, cioè, quelli in posizione ausiliaria e quelli di complemento e di milizia in congedo) a senso del N 10 dello specchio III del R. Decreto 7 aprile 1892, dovrà altresì essere unito il certificato della corrispondente indennità ordinaria di testimonianza stata pagata, che gli ufficiali cureranno di farsi rilasciare dal ricevitore del registro incaricato del pagamento. »

§ 302 Il comma *c*) è soppresso.

§ 303. Surrogato dal seguente:

« § 303. L'assegno giornaliero e l'indennità fissa spese di viaggio per gli inscritti di leva sono dai distretti compresi sul comune rendiconto generale (§ 252) come per il personale in organico.

« Nella parte prima del rendiconto la forza degli inscritti sarà però dimostrata in gruppo a parte. »

§ 304 e 305. Le disposizioni ora contenute in questi paragrafi sono abolite.

Nel § 304 verrà invece inserta la seguente:

« § 304. Gli inscritti di leva aspiranti all'ammissione nei plotoni allievi ufficiali e allievi sergenti dovendo essere presi direttamente in forza dai corpi cui i plotoni sono assegnati, non è per essi dovuto alcun assegno ai distretti. »

§ 417. Il secondo comma è abolito.

§ 418. Aggiuntovi il comma seguente:

« Saranno però sempre acquistati dal commercio, per conto dello Stato, i berretti e chepì da sottufficiali, gli stivalini da sottufficiali e musicanti, i galloni e galloncini e le trecciuole per distintivi di grado degli uomini in servizio permanente, e i distintivi di anzianità, di impiego e di carica speciale (§ 1004). »

§ 419. Nel primo comma, dopo « dei panni » mettere: « e delle tele per la costruzione del vestiario da sottufficiale e dei capi di corredo fuori delle dimensioni ordinarie e per le riparazioni... » ecc.

§ 430. Vi è surrogato il seguente:

« § 430. *Regolazione delle somministrazioni e ripianamento delle dotazioni.* — Le somministrazioni degli oggetti di corredo ai vari corpi sono fatte nelle forme stabilite per le cessioni di robe fra corpo e corpo.

« Sono però fatte contro rimborso, a prezzo di tariffa, le somministrazioni di oggetti richiesti per gli uomini aggregati a comandi di corpi d'armata e di divisione di manovra (§ 2451) » (1).

§ 435*bis* (*Atto* 74-1890). Nel primo comma togliere le parole: « e le ritorte per trombe » e nel secondo togliere del pari: « e relativi accessori. »

§ 571. Vi è aggiunto: « . . . e conteggierà l'importo di questi a favore delle masse che hanno da sostenere le spese del riattamento. »

§ 572. Invece di « masse generali » mettere: « masse che hanno l'onere della manutenzione degli oggetti. . . . »

---

(1) S'intende che nulla è innovato riguardo ai rimborsi prescritti per gli oggetti distribuiti dai distretti agli inscritti di leva a titolo di prima vestizione e per le distribuzioni ad aggregati appartenenti all'arma dei carabinieri reali, al corpo invalidi e veterani e agli allievi della scuola d'applicazione di sanità (§ 12 e 47 dell'*Atto* 131, 1889).

§ 1206. In luogo delle parole: « *Elenco trimestrale* » mettere: « *Nota di partecipazione.* »

§ 1207 Al secondo comma è aggiunto: « . . . trasmettendole uno stralcio del proprio registro mod. 315 contenente la dimostrazione delle operazioni a credito o a debito fatte per suo conto nel corso del trimestre. »

§ 1398. Aggiungervi: « . . . . tenendo conto delle proposte che verranno all'uopo fatte dalla commissione pel rancio da esso nominata a norma del regolamento di servizio interno. »

§ 1412. (*Atto* 157-1892). — In luogo di: « 0,025 », mettere: « 0,04 ».

§ 1511. Alle disposizioni del secondo comma sono sostituite le seguenti:

« Gli stampati per i libretti di riscossione (mod. 291) debbono però essere custoditi nella cassa di riserva e i registri-scontrini per trasporti di militari isolati (mod, 194 e 198) presso il comandante del corpo, il quale li distribuirà agli aiutanti maggiori ed ai comandanti di distaccamento uno per volta e dopo essersi accertato che il registro precedente venne esaurito. Gli ufficiali che hanno in consegna i registri-scontrini in corso dovranno tenerli chiusi sotto chiave.

« Gli stampati pei trasporti militari in tempo di guerra (mod. 194, 195, 196, 198 e 201 color rosa) non compresi nelle dotazioni di cancelleria saranno custoditi presso l'ufficio di maggiorità sotto la personale responsabilità dell'aiutante maggiore ».

§ 1577. Nel primo comma togliere: « e previa l'autorizzazione del Ministero ».

§ 1729. Vi è aggiunto il comma seguente:

« Per gli oggetti passati nel carico verso lo Stato, le spese di riattamento e l'accredito al corpo (§ 575-*c*) debbono essere conteggiati nel medesimo trimestre; ed ove accada di dover pagare somme per riattamenti senza che nello stesso trimestre si possa dar corso al passaggio dei materiali, l'importo dei pagamenti sarà fatto risultare in bilancio nel trimestre in cui si eseguirono come spesa anticipata per il trimestre successivo ».

§ 1746. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 1746.*bis* I corpi sono autorizzati a cedersi scambievolmente, in qualunque circostanza, partite di robe di corredo di loro proprietà contro rimborso di una somma da stabilirsi di comune accordo, quale valore complessivo degli oggetti ».

§ 1995. Surrogato dal seguente:

« § 1995. Pel giorno della partenza, gli inscritti riceveranno dai distretti il vitto ordinario.

« I viveri dovranno però essere pagati in contanti agli inscritti che, tenuto conto dell'ora della partenza, non possano consumare il vitto secondo l'orario normale o con non grande modificazione di questo.

« Sia poi che i viveri vengano dati in natura o in contanti, sarà corrisposto agli individui, oltre il soldo, il supplemento vitto (centesimi 40), e il giorno di partenza verrà considerato, agli effetti amministrativi, come giorno di permanenza al distretto ».

§ 1996. Modificato come in appresso:

« 1996. Per i giorni successivi gli inscritti vengono provvisti di indennità di trasferta sino a destinazione secondo le norme ordinarie. I giorni di imbarco e di sbarco..... » ecc.

Vi è inoltre aggiunto il seguente comma:

« Agli uomini indrappellati che viaggiano in ferrovia venendo somministrati i viveri in natura (§§ 1997 e 1998), l'indennità di trasferta loro dovuta è ridotta a centesimi 50 ».

§ 1997. Nel primo periodo, in luogo di « per terra (via ordinaria o ferrovia) », mettere: « per ferrovia », e dopo: « razioni ordinarie di pane », aggiungere: « e di altrettante scatolette di carne in conserva ».

Così pure, nel secondo periodo, dopo « pane », aggiungere: « e le scatolette di carne in conserva ».

§ 1998. Nella seconda parte del paragrafo correggere come segue: . . . . . « riceveranno, dalla stazione di vettovagliamento del luogo di sbarco, la razione pane e una scatoletta di carne in conserva; per i giorni successivi riceveranno pure, dalla stessa stazione di vettovagliamento, la razione pane e la scatoletta di carne in conserva, ma non per oltre due giorni . . . . . » ecc.

§ 1999. Surrogato dal seguente:

« § 1999. Agli inscritti che dai distretti vengono avviati ai corpi isolatamente ed ai drappelli in marcia per via ordinaria non sono fatte distribuzioni di viveri per i giorni di viaggio ».

§ 2000. Togliere « detratto l'importo delle scatolette...» ecc. e porre invece: .... », i quali ne faranno il pagamento agli individui giorno per giorno. »

§ 2003. Al secondo comma sostituire:

« Dopo un percorso maggiore di due giorni, non compreso

il giorno di partenza, e dopo un viaggio di qualsiasi durata fatto per mare, i drappelli riceveranno, oltre il caffè, il pane e le scatolette di carne in conserva occorrenti pel proseguimento del viaggio, com'è detto ai §§ 1997 e 1998. Nei luoghi di pernottamento sarà però sempre distribuito, ogniqualvolta sia possibile, un rancio caldo composto con viveri ordinari.

« Le stazioni di vettovagliamento che debbono fornire anche il pane e i viveri in natura sono indicate nelle tabelle dei movimenti. »

§ 2004. Dopo « pane » aggiungere: « e i viveri in natura. »

§ 2005. In luogo di « e del pane » mettere: « del pane e degli altri generi. »

§ 2010 e 2011. Surrogati dai seguenti:

« § 2010. La razione di caffè da somministrarsi dalle stazioni di vettovagliamento sarà composta di grammi 10 di caffè e di grammi 15 di zucchero.

« § 2011. Per i viveri ricevuti dalle stazioni di vettovagliamento i comandanti dei drappelli appongono la propria firma su distinti buoni mod. 271, che verranno loro presentati dall'ufficiale preposto al servizio della stazione, avvertendo che il numero delle razioni dovrà essere conforme alle indicazioni date coi telegrammi, anche se successivamente siano avvenuti aumenti o diminuzioni nella forza.

« Delle fatte somministrazioni i corpi che costituirono le stazioni di vettovagliamento chiederanno poi rimborso ai distretti, dai quali gli inscritti provengono, in ragione di centesimi 10 per ogni razione di caffè, centesimi 20 per ogni razione pane e centesimi 42 per ogni scatoletta di carne in conserva o razione viveri ordinari, unendo alle relative domande, quando ne sia il caso, copia dei telegrammi di cui al precedente § 2009. »

§ 2012. Nel primo comma la seconda parte va modificata come in appresso: « Le differenze che risultino tra le spese effettivamente incontrate e le somme rimborsate dai distretti andranno pertanto a favore od a carico di essa massa generale. »

Nel secondo comma in luogo di « 46 » mettere: « 42 » e dopo « zucchero » aggiungere: « e le razioni viveri ordinarie. »

§ 2610. Nel secondo comma togliere la seconda parte: « presso gli stessi laboratoi potranno pure... » ecc.

§ 2620. Alle disposizioni del secondo e terzo comma sono sostituite le seguenti:

« Agli ammalati non si debbono fare addebiti per danni ai materiali od ai locali se non quando siano dipendenti da manifesta incuria e solo se, calcolati tutti i guasti durante il tempo che gli individui rimasero all'ospedale, siano, nel loro insieme, superiori a centesimi 20. Pei morti non si farà in ogni caso nessuno addebito, tranne per gli uomini di corpi armati non appartenenti all'esercito (§ 2553) e sempre quando i danni oltrepassino il limite anzidetto (1).

« Per avere norma nella imputazione dei danni, tutti gli oggetti che vengono guasti o resi inservibili per incuria saranno volta per volta notati sul biglietto di sala. »

§ 2675. Surrogato dal seguente:

« § 2675. Gli oggetti di corredo occorrenti alle compagnie ed ai plotoni per le distribuzioni agli effettivi ed agli aggregati (compresi i capi di vestiario su misura pei sottufficiali e quelli fuori delle dimensioni ordinarie, nonchè i galloni, i galloncini e le trecciuole per distintivi di grado) sono prelevati presso il distretto locale, secondo le norme dell'art. 60, per conto dell'ospedale militare principale cui è assegnato la compagnia o il plotone e per cura degli ospedali presso cui gli uomini prestano servizio, avvertendo che gli ospedali succursali dovranno, tosto ricevute le robe, trasmettere al proprio ospedale principale la relativa richiesta di scarico rimessa dal distretto (§ 554).

« I prelevamenti avranno luogo, normalmente, non più di due volte al trimestre.

« Gli oggetti lasciati dai morti e dai disertori, quando non occorrano alle compagnie od ai plotoni, potranno essere ceduti ai distretti contro rimborso, colle stesse norme in vigore per le robe dei congedati. »

§ 2697. Al secondo comma è aggiunto: « Pei morti la trasmissione dovrà sempre essere fatta all'atto del decesso. »

§ 2756. Il primo comma va modificato come segue: « . . . ed ai distretti sono versati, quando non occorrano alle compagnie, quelli lasciati dai morti e dai disertori. »

Al secondo comma è sostituito il seguente:

I prelevamenti e i versamenti saranno fatti, per conto del consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza, a cura delle direzioni di commissariato colle stesse norme stabilite per le compagnie di sanità (§ 2675). »

---

(1) Restano così abrogate le speciali disposizioni contenute nella circolare dell'ufficio di revisione 10 luglio 1888, N. 8.

§ 2829. Al primo comma è sostituito il seguente:

§ 2829. Gli oggetti di corredo occorrenti alle compagnie, per gli effettivi e gli aggregati, sono prelevati presso i reggimenti d'artiglieria (§ 425), od anche, quando sia più comodo, presso i distretti militari, ed agli stessi corpi sono versati, quando non occorrano alle compagnie, gli oggetti lasciati dai morti e dai disertori.

« I prelevamenti e i versamenti saranno fatti, per conto del consiglio d'amministrazione delle compagnie, a cura delle direzioni territoriali d'artiglieria cui le compagnie sono addette, colle stesse norme stabilite per le compagnie di sanità (§ 2675). »

Il Ministro MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 4ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio

GENNAIO 21. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento e all'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito, *pag.* 31.
» 22. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito, *pag.* 33.
» 25. — Varianti al Regolamento sull'uniforme, *pag.* 35.
» 25. — Modificazioni alla giubba di panno da alpini, da bersaglieri e da granatieri, *pag.* 35.
» 25. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 44.

Atto N. **12**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento e all'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito** (tomi I e III). — 21 gennaio.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

1° All'*Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento:*

N. 1, linea 4ª, alle parole « bersaglieri, cavalleria e ad ogni battaglione alpini » sostituire: « bersaglieri e cavalleria ».

Dopo il 2° capoverso aggiungere il seguente:

« Nei battaglioni alpini tale incarico è affidato all'ufficiale alle salmerie, che si atterrà al prescritto dalla presente *Istruzione* in quanto le particolari contingenze di mobilitazione degli alpini lo consentano. »

N. 8, aggiungere il seguente terzo capoverso:

« Per i battaglioni alpini, qualora l'ufficiale alle salmerie non potesse, per ragione del suo particolare servizio, disimpegnare le incombenze prescritte dal presente numero, i co-

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 132 del 1893, pag. 304, terz'ultima linea, *invece di* 20, *pongasi:* 30.

mandanti di battaglione potranno temporaneamente destinare altro ufficiale per soddisfare a tale compito.

2° All'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*, tomo I:

Nello specchio N. 26 (reggimento di fanteria di linea) e nello specchio N. 29 (reggimento bersaglieri), all'ufficiale di vettovagliamento, che fa parte dello stato maggiore di reggimento, assegnare 1 cavallo di truppa da sella: correggere in conseguenza i totali.

Nello specchio N. 30 (reggimento alpini), dallo stato maggiore di battaglione togliere l'ufficiale di vettovagliamento e un attendente;

Alla salmeria di battaglione, a fianco del comandante apporre la chiamata (1), ed in fondo alla pagina aggiungere la seguente nota:

« (1) L'ufficiale comandante della salmeria è anche incaricato delle funzioni di ufficiale di vettovagliamento. »

Correggere in conseguenza i totali dello stato maggiore di battaglione, così a pag. 63 come a pag. 65.

3° All' *Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*, tomo III:

N. 424, linea 9ª, dopo le parole « agli accennati magazzini » aggiungere: « l'ufficiale alle salmerie di battaglione e ».

Al N. 431 sostituire:

« Presso i magazzini di equipaggiamento debbono anzitutto costituirsi le salmerie di compagnia dell'esercito permanente. A tal fine, costituiti i primi scaglioni, destinati come si è detto al N. 418 a partire insieme colle rispettive compagnie, vengono allestiti i secondi e i terzi scaglioni, i quali vengono subito inviati a destinazione.

A presiedere a tale operazione i comandanti di battaglione, a senso del N. 424, inviano alla sede dei rispettivi magazzini l'ufficiale alle salmerie di battaglione. Per i graduati da avviarsi in accompagnamento di detti scaglioni, i comandanti di battaglione o l'ufficiale alle salmerie dispongono, secondo le circostanze, di graduati richiamati dal congedo che si presentassero sotto le armi.

La partenza dei detti scaglioni ha luogo in seguito agli ordini del comandante del battaglione, o dell'ufficiale alle salmerie, se devono muovere per via ordinaria, ed in base agli *ordini di movimento*, se per ferrovia ».

N. 435, linea 4ª, togliere: « Gli ufficiali ».

Il Ministro — Mocenni.

N. **13**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito**. — 22 gennaio.

Per rendere più sollecita la risoluzione delle rassegne, sia speciali che di rimando, ed anche per diminuire, in quanto è possibile, il carteggio relativo, ho determinato che in taluni casi, nei quali è ora riservato al Ministero di emettere la definitiva decisione, sia questa invece pronunciata senz'altro dai comandanti di divisione.

A tale effetto:

1° al § 408 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito è sostituito il seguente:

§ 408. Se in seguito alle rassegne speciali i comandanti delle divisioni militari dovessero prescrivere passaggi di corpo d'inscritti già presi in forza dai corpi cui furono assegnati, essi disporranno perchè tali passaggi siano mandati ad effetto, attenendosi alle seguenti norme:

a) i militari non riconosciuti atti a servire nei corpi d'artiglieria, del genio, di cavalleria, dei bersaglieri, dei granatieri e degli alpini verranno trasferti in altro corpo pel quale presentino maggiore attitudine, avvertendo però di destinarli ad uno dei reggimenti stanziati nel luogo stesso ove avviene la rassegna, o, se ciò non possa effettuarsi, ad un reggimento stanziato nel luogo più vicino a quello sopraindicato, senza tener conto se i predetti reggimenti sieno o pur no reclutati dal distretto di leva dei militari da trasferire;

b) ove si tratti di trasferire in altr'arma o corpo un militare che trovasi assegnato ai carabinieri reali, si accerteranno se abbia l'attitudine fisica per la cavalleria e se per ragione del numero gli sarebbe spettato l'assegnazione a tale arma, e nel caso affermativo lo trasferiranno ad un reggimento di cavalleria viciniore;

c) per i militari assegnati ad un plotone allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, decideranno senz'altro quando possa il trasferimento aver luogo in altro plotone di un corpo stanziato nella divisione.

Ove ciò non possa effettuarsi, od ove l'interessato non acconsenta al trasferimento in altro plotone, ne riferiranno al Ministero comunicandogli gli atti di rassegna.

d) i militari da trasferire ai distretti saranno assegnati alle compagnie permanenti dei distretti della divisione; in nessun caso però dovranno essere assegnati al distretto a cui appartengono per fatto di leva.

e) ove un militare da trasferire di arma o di corpo abbia le qualità richieste dalla presente istruzione per essere assegnato ad una compagnia di sanità o di sussistenza sarà assegnato alla rispettiva compagnia del corpo d'armata, tenute presenti le disposizioni che regolano le assegnazioni alle predette compagnie.

Per i militari pei quali vien presa decisione di trasferimento in arma in cui vi sia obbligo di ferma diversa, dovrà nella decisione stessa essere prescritto il cambio della ferma.

2° Il secondo comma del § 492 dell'istruzione suddetta, modificato coll'*Atto* N. 132 del 1892, è soppresso.

3° Al § 506 della suddetta istruzione complementare, quale fu modificato dall' *Atto* N. 132 del 1892, è sostituito il seguente:

Qualora, in seguito a rassegna di rimando, un sottufficiale, caporale o soldato sia proposto per la licenza di convalescenza di un anno, ed il comandante della divisione militare ritenga che concorrano gli estremi per tale decisione, dovrà invece nei casi sottoindicati essere concessa la licenza fino all'invio in congedo illimitato della rispettiva classe:

a) se militare con ferma di anni 5, quando conti oltre 3 anni di servizio alle armi;

b) se militare con ferma di anni 4, quando conti oltre 2 anni di servizio alle armi;

c) se militare con ferma di anni 3, quando conti oltre 1 anno di servizio alle armi;

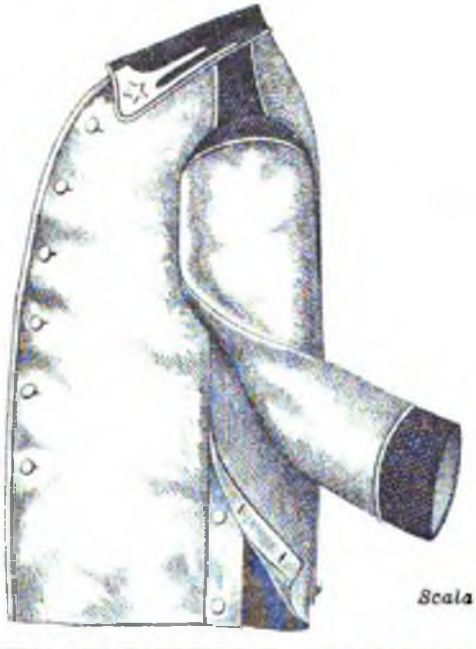
d) se militare con ferma di anni 2 od 1, quando conti oltre 8 mesi di servizio alle armi.

Qualora, in seguito a rassegna di rimando, un sottufficiale, caporale o soldato debba essere inviato in licenza di convalescenza minore di un anno, od anche in licenza di un anno perchè non si trova in condizione di essere mandato in licenza in attesa del congedo illimitato, e dichiari di non avere i mezzi necessari di sussistenza per mantenersi durante la licenza, il comandante di divisione, sentito prima al riguardo il parere del direttore di sanità militare del corpo d'armata, ne ordinerà il ricovero in un deposito di convalescenza, o l'aggregazione al corpo dei veterani, prendendo all'uopo, ove occorra, gli opportuni accordi col comandante della divisione competente; quando trattasi di sottufficiali si dovrà in tutti i casi disporre l'aggregazione al corpo dei veterani.

Il Ministro — Mocenni.

Giubba per Alpini

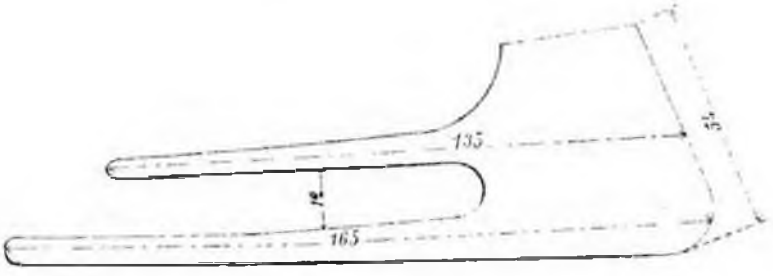




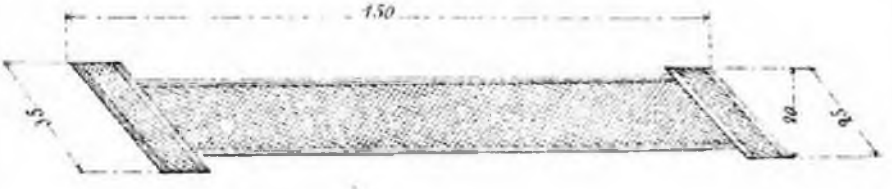
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della guerra

Mostrine per giubbe
da Alpini e Bersaglieri



Alamaro per giubba
da Granatieri



Scala di 1 : 2

N. **14.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme.** — 25 gennaio.

Dopo il primo comma del N. 50bis del *Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina militare)*, aggiungere il seguente:

« Agli ufficiali medici addetti agli ospedali militari principali e succursali, ai depositi di convalescenza, alle infermerie di presidio ed alle infermerie speciali, è accordata tale facoltà, anche per la visita del pomeriggio; restandone esclusi i capitani medici aiutanti maggiori in 1°, i tenenti medici aiutanti maggiori in 2°, i capitani medici d'ispezione e gli ufficiali medici di guardia, i quali, nell'interno dell'ospedale, debbono sempre vestire la divisa militare. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **15.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla giubba di panno da alpini, da bersaglieri e da granatieri.** — 25 gennaio.

È abolita la filettatura rossa nella parte anteriore destra ed al fondo delle giubbe di panno da alpini e da granatieri.

Gli sparati laterali delle giubbe da alpini, da bersaglieri e da granatieri sono praticati al punto d'unione della parte anteriore della giubba col fianchetto; il bavero è rinforzato con tela liscivata, ed il sottopanno al fondo delle parti anteriori è abolito.

Descrizione della giubba di panno.

È identica a quella inserta a pagina 304 del *Giornale militare* parte 1ª del 1893; però per ciascuna specialità, le giubbe sono fornite di fregi ed ornamenti diversi come risulta dal seguente specchio:

Le tavole di disegno annesse al presente ATTO saranno trasmesse con altra dispensa.

TABELLA *dei fregi ed ornamenti delle giubb*

CORPI	Bottoni	Bavero	Spallini e contro-spallini	Manopole
Reggimenti granatieri	Bianchi lisci	Panno scarlatto	Panno nero	Panno scarlatto
Id. bersaglieri (esercito permanente)	Gialli con cornetta	Panno nero	Id.	Panno nero
Id. bersaglieri (milizia mobile)	Id.	Id.	Id.	Id.
Id. alpini (esercito permanente).	Bianchi lisci	Id.	Id.	Panno turchino
Id. alpini (milizia mobile).	Id.	Id.	Id.	Id.
Id. alpini (milizia territoriale)	Id.	Id.	Id.	Id.

(1) Il numero del battaglione bianco su fondo nero serve per gli uomini effettivi alle compagni stato maggiore. Il numero del reggimento colla iniziale D bianca su fondo nero serve per gli uomini

(2) Il numero bianco su fondo nero serve per gli uomini effettivi alle compagnie. Le iniziali S gialle su fondo nero servono per gli uomini effettivi agli stati maggiori dei reggimenti. La iniziale

di panno da alpini, bersaglieri e granatieri.

Fregi sugli spallini	Mostrine sul bavero	COLORE DELLA FILETTATURA della parte anteriore sinistra	degli spallini contro-spallini e finte tasche	delle menopole	del bavero	delle mostrine sul bavero
Granata e numero bianco su fondo nero	Alamari (senza mostrine)	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Senza filettatura	Senza filettatura	Senza filettatura
Numero, oppure numero ed iniziali S. M. o numero ed iniziale D bianchi su fondo nero (1)	Panno cremisi	Senza filettatura	Panno cremisi	Panno cremisi	Id.	Id.
Numero giallo su fondo nero	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Numero bianco, od iniziale S. M. bianche o gialle oppure l'iniziale D gialla su fondo nero (2)	Panno verde	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Id.
Numero giallo su fondo nero	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Numero giallo su fondo nero	Id.	Id.	Id.	Id.	Id	Id.

Il numero del reggimento colle iniziali S M bianche su fondo nero serve per gli uomini effettivi allo effettivi al deposito.
bianche su fondo nero servono per gli uomini effettivi agli stati maggiori di battaglione. Le iniziali S M gialla su fondo nero serve per gli uomini effettivi al deposito.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da alpini, bersaglieri e granatieri.*

Taglie	Subdivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Meta larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna compresi cm. 3 del risvolto della manopola	Meta larghezza della manica		Lunghezza della parte superiore della manica dal fondo della giubba	Meta larghezza della parte anteriore del torace al secondo occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo	Meta grossezza dell'imbusto		Distanza degli sparati laterali dalla metà del dorso della giubba misurata alla tacca	Lunghezza degli sparati	Lunghezza del lavoro all'allacciatura	Altezza del lavoro		Altezza delle manopole	
		sino alla taglia	Totale			Superiormente	al gomito	al polso			alla taglia	A metà della parte posteriore (misurata sotto l'ascella al secondo occhiello				sul davanti	sul dietro	alla punta	di sotto
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	530	755	215	660	240	240	160	885	255	590	605	600	260	240	470	70	60	90	60
	2ª	530	755	210	660	235	235	160	885	245	590	580	575	250	240	460	70	60	90	60
2ª	1ª	520	740	215	650	240	240	160	870	255	575	605	600	260	240	470	70	60	90	60
	2ª	520	740	210	650	235	235	160	870	245	575	580	575	250	240	460	70	60	90	60
3ª	1ª	510	725	215	640	240	240	160	855	255	575	605	600	260	240	470	70	60	90	60
	2ª	510	725	210	640	235	235	160	855	245	575	580	575	250	240	460	70	60	90	60
4ª	1ª	500	710	210	630	235	235	160	840	245	570	580	575	255	240	460	80	60	90	60
	2ª	500	710	205	630	230	230	155	840	240	570	565	560	245	240	450	70	60	90	60
5ª	1ª	490	695	205	620	230	230	155	825	240	565	565	560	245	240	450	70	60	90	60
	2ª	490	695	200	620	225	225	155	820	235	565	545	545	240	240	450	70	60	90	60
6ª	1ª	480	680	200	610	225	225	155	805	235	550	545	545	235	240	450	70	60	90	60
	2ª	480	680	195	610	220	220	150	800	225	550	525	525	230	240	440	70	60	90	60
7ª	1ª	470	665	195	600	220	220	150	785	225	550	525	525	230	240	440	70	60	90	60
	2ª	470	665	190	600	215	215	150	785	215	530	505	510	225	240	430	70	60	90	60
8ª	1ª	460	650	190	590	215	215	150	770	215	515	505	510	220	240	430	70	60	90	60
	2ª	460	650	185	590	210	210	145	765	210	515	490	495	210	240	420	70	60	90	60

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per le giubbe di panno da sottufficiali degli Alpini, Bersaglieri e Granatieri.*

Taglia	Suddivisioni	GRANATIERI						BERSAGLIERI						ALPINI					
		Da costruirsi su 100	Panno turchino per sottufficiali alto m. 1.30		Tela in cotone (basino) colorata in ligio alta m. 0,62			Da costruirsi su 100	Panno turchino per sottufficiali alto m. 1.30		Tela in cotone (basino) colorata in ligio alta m. 0,62			Da costruirsi su 100	Panno turchino per sottufficiali alto m. 1,30		Tela in cotone (basino) colorata in ligio alta m. 0,62		
			Quantità per ogni capo	per ogni taglia	Quantità per ogni capo	per ogni taglia			Quantità per ogni capo	per ogni taglia	Quantità per ogni capo	per ogni taglia			Quantità per ogni capo	per ogni taglia	Quantità per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	1ª	10	1 50	15 00	2 70	27 00		»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
	2ª	10	1 48	14 80	2 68	26 80		»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
2ª	1ª	25	1 47	36 75	2 68	67 00		»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
	2ª	25	1 45	36 25	2 65	66 25		»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
3ª	1ª	15	1 44	21 60	2 55	38 25		»	»	»	»	»		1	1 49	1 49	2 65	2 65	
	2ª	15	1 41	21 15	2 60	39 00		»	»	»	»	»		1	1 46	1 46	2 60	2 60	
4ª	1ª	»	»	»	»	»		1	1 39	1 39	4 17	4 17		1	1 43	1 43	2 75	2 75	
	2ª	»	»	»	»	»		2	1 37	2 74	5 04	10 08		3	1 41	4 23	2 52	7 56	
5ª	1ª	»	»	»	»	»		10	1 33	13 30	2 48	24 80		13	1 37	17 81	2 48	32 24	
	2ª	»	»	»	»	»		10	1 31	13 10	2 44	24 40		12	1 35	16 20	2 44	29 28	
6º	1ª	»	»	»	»	»		20	1 29	25 80	2 39	47 80		18	1 33	23 94	2 39	43 02	
	2ª	»	»	»	»	»		20	1 26	25 20	2 36	47 27		17	1 30	22 10	2 36	40 12	
7ª	1ª	»	»	»	»	»		18	1 25	22 50	2 32	41 76		14	1 29	17 19	2 32	25 72	
	2ª	»	»	»	»	»		14	1 22	20 74	2 28	38 76		10	1 26	12 60	2 28	22 80	
8ª	1ª	»	»	»	»	»		»	»	»	»			4	1 25	5 00	2 24	8 96	
	2ª	»	»	»	»	»		»	»	»	»			3	1 21	3 60	2 20	6 60	
Totali		100		145 55		285 80		100		127 55		237 41		100		132 68		239 14	
Medie				1 46		2 66				1 28		2 37				1 33		2 39	

CONTO *di costruzione delle giubbe di panno per sottufficiali degli alpini, bersaglieri e granatieri.*

DESIGNAZIONE DELLE STOFFE	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri		Bersaglieri		Alpini	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M. L.	9 50	1 40	13 870	1 28	12 160	1 32	12 540
Panno scarlatto da mostreggiature alto m. 1,30	Id.	9 50	» 125	1 188	» »	» »	» 055	» 523
Panno cremisi carico da mostreggiature alto m. 1,30	Id.	9 50	» »	» »	» 055	» 523	» »	» »
Panno verde chiaro da mostreggiature alto m. 1,30	Id.	9 50	» »	» »	» »	» »	» 015	» 143
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30	Id.	9 50	» 035	» 333	» 120	1 140	» 072	» 684
Tela in cotone bianca-basino colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	Id.	» 60	2 66	1 596	2 37	1 422	2 39	1 434
Tela in filo liscivato alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	Id.	» 70	» 10	» 070	» 10	» 070	» 10	» 070
Bottoni grandi per sottufficiali di di fanteria, cavalleria e per carabinieri	%	3 00	10 »	» 300	» »	» »	10 »	» 300
Bottoni piccoli per sottufficiali di fanteria, cavalleria e per carabinieri	%	1 50	4 »	» 060	» »	» »	4 »	» 060
Bottoni grandi per sottufficiali dei bersaglieri	%	12 00	» »	» »	10 »	1 200	» »	» »
Bottoni piccoli per sottufficiali dei bersaglieri	%	8 00	» »	» »	4 »	» 320	» »	» »
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	» »	» »	4 340	» »	4 550	» »	4 550
Prezzo di costo L.				21 757		21 385		20 304
Prezzo di conteggio L.				21 80		21 40		20 40

(1) Nella forniture sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta e la seta per la cucitura delle parti del busto prive di filettatura, per la punteggiatura delle manopole od attaccatora delle mostrine.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe da caporali e soldati degli Alpini, Bersaglieri e Granatieri.*

Taglie	Suddivisioni	GRANATIERI						BERSAGLIERI						ALPINI					
		Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario alto m. 1,30		Tela in cotone (basino) colorata in bigio alta m. 0,62			Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario alto m. 1,30		Tela in cotone (basino) colorata in bigio alla m. 0,62			Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario alto m. 1,30		Tela in cotone (basino) colorato in bigio alla m. 0,62		
			Quantità per ogni capo	per ogni taglia	Quantità per ogni capo	per ogni taglia			Quantità per ogni capo	per ogni taglia	Quantità per ogni capo	per ogni taglia			Quantità per ogni capo	per ogni taglia	Quantità per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	1ª	5	1 41	7 05	2 70	13 50		»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
	2ª	10	1 39	13 90	2 68	26 80		»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
2ª	1ª	25	1 39	34 75	2 68	67 00		»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
	2ª	30	1 36	40 80	2 65	79 50		»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	
3ª	1ª	20	1 36	27 20	2 65	53 00		»	»	»	»	»		1	1 41	1 41	2 65	2 65	
	2ª	10	1 33	13 30	2 60	26 00		»	»	»	»	»		1	1 38	1 38	2 60	2 60	
4ª	1ª	»	»	»	»	»		3	1 30	3 90	2 55	7 65		5	1 35	6 75	2 55	12 75	
	2ª	»	»	»	»	»		2	1 27	2 54	2 52	5 04		5	1 32	6 60	2 52	12 60	
5ª	1ª	»	»	»	»	»		10	1 25	12 50	2 48	24 80		12	1 29	15 48	2 48	29 76	
	2ª	»	»	»	»	»		10	1 22	12 20	2 44	24 40		13	1 27	16 51	2 44	31 72	
6ª	1ª	»	»	»	»	»		20	1 20	24 00	2 39	47 80		17	1 24	21 08	2 39	40 63	
	2ª	»	»	»	»	»		20	1 18	23 60	2 36	47 20		18	1 23	22 14	2 36	42 48	
7ª	1ª	»	»	»	»	»		18	1 16	20 88	2 32	41 76		11	1 20	13 20	2 32	25 52	
	2ª	»	»	»	»	»		17	1 15	19 55	2 28	38 76		10	1 19	11 90	2 28	22 80	
8ª	1ª	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»		4	1 17	4 68	2 24	8 96	
	2ª	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»		3	1 15	3 45	2 20	6 60	
Totali		100		137 00		265 80		100		119 17		237 41		100		124 58		239 07	
Medie				1 37		2 66				1 19		2 37				1 25		2 39	

CONTO *di costruzione delle giubbe di panno da caporali e soldati degli Alpini, Bersaglieri e Granatieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri		Bersaglieri		Alpini	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30	M. L.	9 50	1 37	13 015	1 190	11 305	1 25	11 875
Panno scarlatto da mostreggiature alto m. 1,30.	Id.	9 50	» 125	1 188	» »	» »	» 055	» 523
Panno crenisi da mostreggiature alto m. 1,30.	Id.	9 50	» »	» »	» 055	» 523	» »	» »
Panno verde chiaro da mostreggiature alto m. 1,30	Id.	9 50	» »	» »	» »	» »	» 015	» 143
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30.	Id.	9 50	» 035	» 333	» 120	1 140	» 072	» 684
Tela in cotone bianco (busino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62	Id.	» 60	2 66	1 596	2 370	1 422	2 39	1 434
Tela liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	Id.	» 70	» 10	» 070	» 10	» 070	» 10	» 070
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	%	1 20	10 »	» 120	» »	» »	10 »	» 120
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria	%	» 80	4 »	» 032	» »	» »	4 »	» 032
Bottoni grandi per bersaglieri.	%	1 50	» »	» »	10 »	» 150	» »	» »
Bottoni piccoli per bersaglieri.	%	» 90	» »	» »	4 »	» 036	» »	» »
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	» »	» »	2 340	» »	2 350	» »	2 350
Prezzo di costo L.				18 694		17 196		17 431
Prezzo di conteggio L				18 70		17 20		17 50

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta e la seta per la cucitura del contorno del busto privo di filettatura e per la punteggiatura delle mamopole ed applicazione delle mostrine.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

1ª	260	giubbe di panno da bersaglieri . . .	L. 17,20
»	263	giubbe di panno da granatieri . . .	» 18,70
»	497	giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri	» 21,40
»	500	giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri	» 21,80
»	569	giubbe di panno da alpini.	» 17,50
»	570	giubbe di panno da sottufficiali alpini.	» 20,40

Per cura dell'opificio arredi militari saranno somministrati ai distretti ed ai reggimenti interessati i nuovi campioni delle giubbe coi relativi modelli (patrons) e tavole grafiche.

N. B. Nessuna modificazione dovrà essere portata alle attuali giubbe in distribuzione od in magazzino. Quest'ultime, da distribuirsi fino ad esaurimento, a preferenza di quelle di nuovo modello, verranno anch'esse inventariate al nuovo prezzo di tariffa, ed i dipendenti movimenti di scarico e carico saranno eseguiti con la data del 31 andante mese ed avranno effetto dal giorno succesivo.

Nelle costruzioni di giubbe da caporali e soldati, i distretti militari si atterranno, per quanto riguarda le taglie, alle disposizioni contenute nella circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588. (Direzione Generale dei servizi amministrativi).

Il Ministro — Mocenni.

N. **18**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 25 gennaio.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono arrecate le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
II	57	Trombe a tre pistoni per corpi di fanteria (Mod. 1889)	N.	27 00	Variante
»	58	Trombe a tre pistoni con canneggio e bocchino da basso, puntina mobile, tre pompe di ricambio e bocchino da tromba, per corpi di fanteria (Mod. 1893)	»	35 00	Aggiunta

NB. — Le aggiunte e varianti di cui sopra modificano anche lo specchio che fa seguito all'*Atto* 177 del 1893.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

151

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 5ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 febbario

FEBBRAIO 1. — Ordine del giorno per la vittoria di Agordat, *pag.* 45.
DICEMBRE 28. (1893) — R. Decreto N. 730 per la sostituzione di un membro della Commis-sione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 46.
——— — Decisioni di massima, *pag.* 46.

Atto N. **17**. — COLONIA ERITREA. — **Ordine del giorno per la vittoria di Agordat**. — 1° febbraio.

Comunico all'esercito il telegramma inviato da S. M. il Re al Governatore della Colonia Eritrea per la vittoria di Agordat.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma Quirinale, 1° febbraio 1894 ore 21.

S. E. generale Baratieri, governatore Colonia Eritrea. Massaua.

A ricordo della vittoria di Agordat Le conferisco la commenda dell'Ordine Mauriziano. Questa onorificenza attesti che se altri ebbe la ventura dell' azione coronata dal successo, a Lei spetta il merito di aver rafforzato nella colonia civile e militare gli ordinamenti che prepararono eventi prosperi.

Al colonnello Arimondi trasmetta la seguente mia comunicazione. Nella battaglia di Agordat Ella ha dato prova di possedere mente e animo di valoroso capitano, dotato di tutte le migliori virtù militari, e mercè sua il valore degli ufficiali, sottufficiali e soldati italiani e delle truppe indigene ha potuto prevalere vittoriosamente sul numero dell'agguerrito avversario. Il 21 dicembre 1893 sarà ricordato con onore e con viva soddisfazione dal Paese e dall'Esercito. Riservandomi di dare ricompense al valore agli ufficiali e ai militari di truppa italiani ed indigeni che maggiormente si distinsero in quel giorno, sono intanto lieto di annunciarle che sul voto unanime dei generali comandanti di corpo di esercito e sulla proposta del Ministro della guerra La ho con decreto di oggi promosso al grado di maggiore generale. Riceva con le sue truppe il plauso della patria e le congratulazioni mie con cuore di soldato.

UMBERTO.

N. 18. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 739 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 10 dicembre 1893.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Viste le leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª), 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª) e 28 giugno 1891, N. 354;

Visto il R. Decreto 18 gennaio 1880, N. 5242 (serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della marina, della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capitano di vascello nel corpo dello stato maggiore generale della R. marina Ghigliotti Efisio, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle succitate leggi sulla reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, venendo esonerato dalla detta carica il vice-ammiraglio Bertone di Sambuy Federico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO.

E. Morin.
Mocenni.
Signey-Sonnino.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Svestizione dei congedandi. — A soluzione di alcuni dubbi sollevati circa le operazioni di svestizione dei congedandi, il Ministero, richiamandosi alla *Decisione di massima* 151-1892, dichiara:

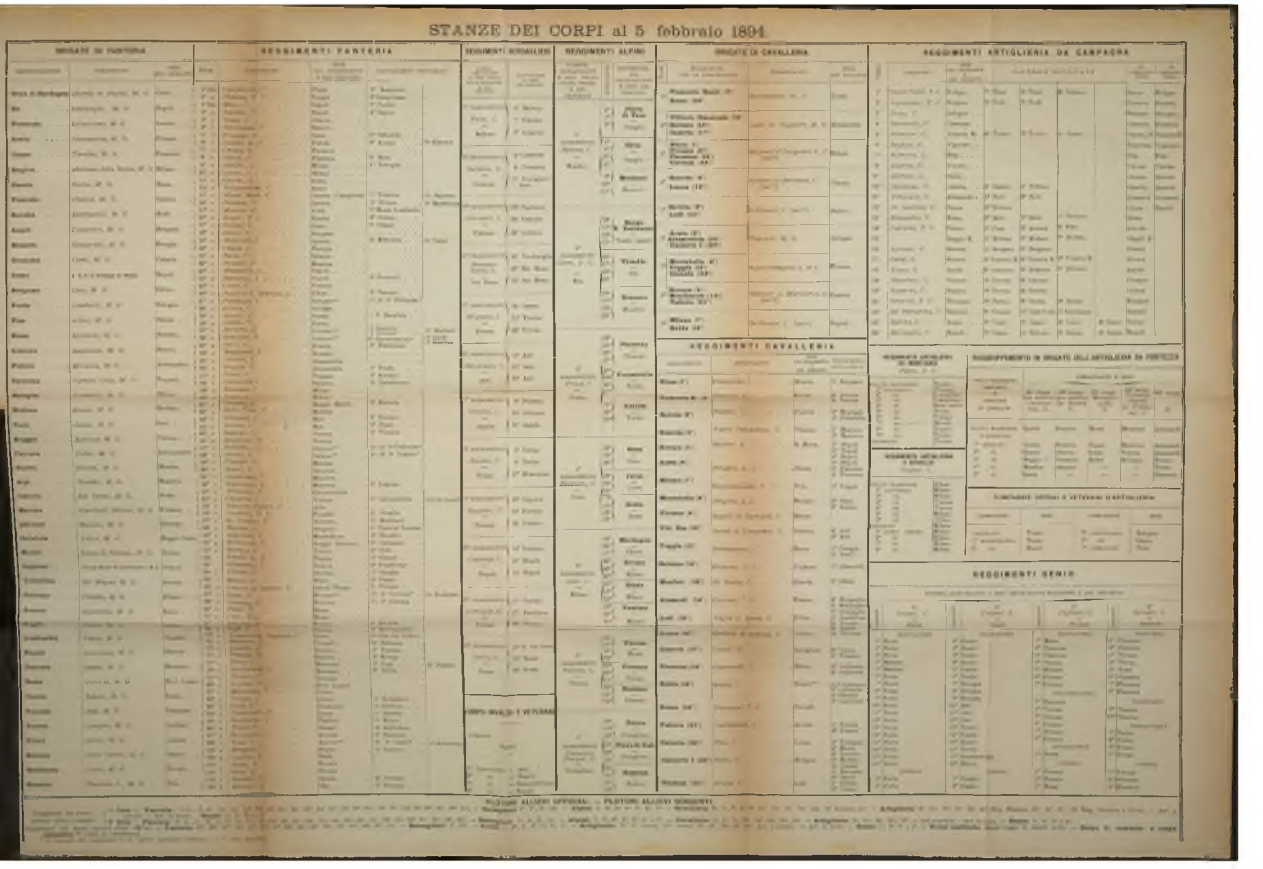
1° Che ai congedandi vanno lasciate, per il ritorno alle case loro, le robe di minor valore strettamente necessarie per il viaggio — cioè gli oggetti di tela o gli oggetti di panno secondo che vi sia maggiore convenienza, nell' interesse generale dell'amministrazione, a ritirare questi o quelli e previo il cambio, ove ne sia il caso, con altri più usati — avuto però sempre riguardo alle condizioni della stagione ;

2° Che degli oggetti lasciati agli individui i distretti non sono tenuti a rimborsare somma alcuna ai corpi anche se li abbiano cambiati con altri in meno buone condizioni, e che delle robe di tela ritirate debbono sempre dar rimborso in ragione del prezzo d'estimo;

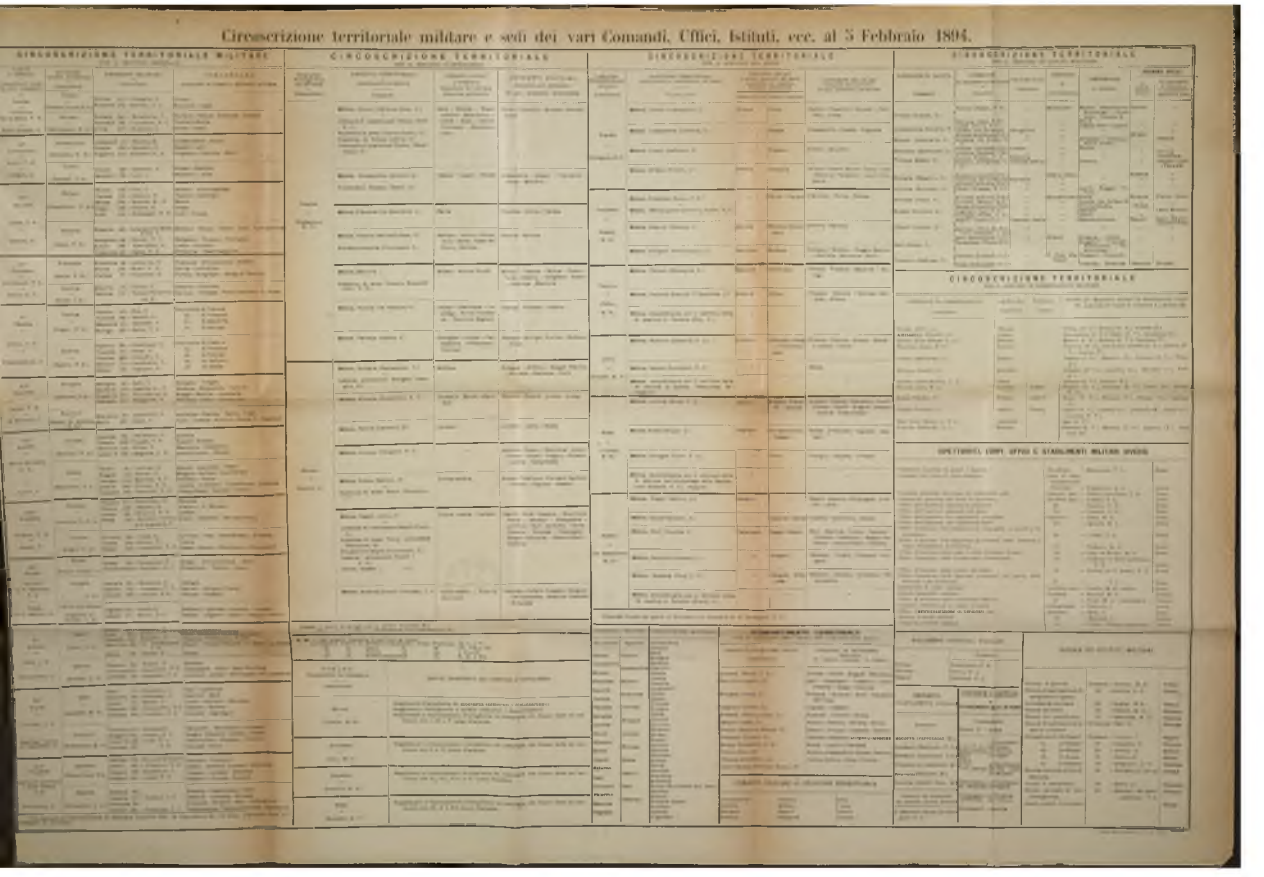
3° Che gli oggetti di panno assegnabili, agli effetti del § 28 dell'*Atto* 131-1889, alla 6ª classe i distretti devono rimborsare la metà del prezzo fissato per la 5ª (§ 522 del regolamento d'amministrazione), avvertendo che vanno assegnati alla 6ª classe e rimborsati in questa misura anche gli oggetti che avrebbero tuttavia da percorrere meno della metà della durata prescritta per essa classe (*Div. Assegni*).

Roma, 1894. — Tip. F. Vozhera.

STANZE DEI CORPI al 5 febbraio 1894



Circoscrizione territoriale militare e sedi dei vari Comandi, Uffici, Istituti, ecc. al 5 Febbraio 1894.



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 febbraio

DICEMBRE 28. — R. Decreto N. 733 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte di S. Martino della piazza di Genova, *pag.* 49.

GENNAIO 14. — R. Decreto N. 20 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte di Bard, *pag.* 50.

» 21. — R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale degli stabilimenti d'artiglieria, *pag.* 51.

FEBBRAIO 11. — R. Decreto col quale viene modificato l'art. 20 del Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 52.

» 11. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro, *pag.* 53.

» 13. — Circa l'assegnazione dei sottufficiali di cavalleria che passano alla milizia mobile, *pag.* 53.

» 13. — Contributi a favore della Società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina, *pag.* 54.

» 15. — Abolizione delle linguette di legno dei foderi di sciabola da cavalleria, mod. 1871, e d'artiglieria, mod. 1888, *pag.* 54.

Atto N. **19**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 733 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte S. Martino della piazza di Genova.** — 28 dicembre.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento precitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Viene affrancato dall'onere delle servitù militari del forte S. Martino il tratto di terreno nella parte orientale di Genova, a nord della via Minerva, tinteggiato in verde nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **20**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 20 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte di Bard.** — 14 gennaio

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Viene affrancato dall'onere delle servitù militari del forte di Bard il tratto dell'abitato di Bard e Iacquemet, dalla parte della casa comunale sino al muro settentrionale del cimitero,

tinteggiato in rosso nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **21**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale degli stabilimenti d'artiglieria**. — 21 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA,

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.— Testo unico approvato con Nostro Decreto 14 luglio 1887, modificato con legge 18 febbraio 1892;

Visto il R. Decreto 27 settembre 1863 circa la istituzione dei consigli amministrativi presso le direzioni di artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pergli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°

La direzione di artiglieria del polverificio di Scafati è soppressa.

Art. 2°

Il comando locale autonomo di artiglieria in Fontana Liri istituito con Nostro Decreto 11 giugno 1893 è soppresso.

Art. 3°

È costituita la direzione di artiglieria del polverificio di Fontana Liri.

Art. 4°

Il personale della direzione sarà tratto da quello compreso nelle tabelle organiche degli ufficiali ed impiegati di artiglieria.

Art. 5°

Il presente decreto andrà in vigore il 1° aprile 1894.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **35**. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. Decreto col quale viene modificato l'art. 20 del Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali.** — 11 febbraio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 1° maggio 1892 che approva il Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comma *e*) dell'art. 20 del Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali è sostituito il seguente:

« Il comandante generale dell'arma concede le licenze agli « ufficiali generali ed agli ufficiali addetti al comando gene- « rale. Ai comandanti di legione concede il nulla osta perchè « possano ottenere le licenze dal comandante della divisione « militare, nel cui territorio hanno sede ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **23.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro.** — 11 febbraio.

Il § 2° dell'*Atto* N. 96 del 5 maggio 1892 va sostituito dal seguente:

« Questo ufficiale, tranne casi eccezionali, sarà scelto fra gli ufficiali in congedo, possibilmente fra gli ufficiali superiori, residenti nel comune ove ha sede la società od in un comune viciniore ».

Al § 3° sostituire il seguente:

« In mancanza di un ufficiale, la carica di direttore del tiro e delle esercitazioni militari potrà essere affidata ad un sottufficiale »

Al § 4° prima linea, sopprimere le parole « in congedo ».

Al § 6° terza linea, sopprimere le parole « in congedo ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **24.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Circa l'assegnazione dei sottufficiali di cavalleria che passano alla milizia mobile.** — 13 febbraio.

Giusta le disposizioni contenute negli articoli 125 (secondo alinea) e 149 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, nonchè nell'*Atto* 164 del 1892, tutti i sottufficiali delle varie armi, già vincolati alla ferma di anni cinque e quelli già raffermati, nel tempo stabilito dalle disposizioni stesse, fanno passaggio alla milizia mobile fino al trasferimento della propria classe alla milizia territoriale.

Siccome però per l'arma di cavalleria non esiste milizia mobile, i sottufficiali dell'arma stessa sono assegnati ai reggimenti di artiglieria o del genio per essere adibiti, in caso di richiamo alle armi, ai servizi stabiliti dal tomo III della istruzione per la mobilitazione del R. esercito.

Ciò premesso ed a soluzione dei dubbi sorti dopo la pubblicazione delle nuove tabelle di reclutamento e di mobilitazione di cui nell'*Atto* 183 del 1893, questo Ministero dichiara che all'atto del passaggio alla milizia mobile i detti sottufficiali debbono essere assegnati, se già non vi si trovano per effetto del § 615 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, a quel reggimento di artiglieria o del genio, al quale sono trasferiti gli uomini delle classi anziane di cavalleria del rispettivo distretto, secondo la tabella n° 15.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **25.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Contributi a favore della società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina.** — 13 febbraio.

Le amministrazioni dei corpi dell'esercito sono autorizzate a ricevere mensilmente dagli ufficiali in servizio effettivo, non che dagli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, i contributi che desiderano versare a favore della *Società di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina* ed accreditarne, al termine di ogni trimestre, l'importo complessivo all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, trasmettendogli apposito riepilogo nominativo in duplice esemplare.

Nello stesso modo le amministrazioni dei distretti dovranno altresì ricevere e accreditare al detto ufficio i contributi che venissero versati nelle loro casse dagli ufficiali in congedo.

L'ufficio d'amministrazione dei personali vari provvederà poi a versare le somme così ricevute in accredito alla cassa della Società di previdenza, ritirandone quietanza sopra uno degli accennati riepiloghi.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **26.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Abolizione delle linguette di legno dei foderi di sciabola da cavalleria Mod. 1871, e d'artiglieria Mod. 1888.** — 15 febbraio.

Il Ministero ha determinato che siano abolite le linguette di legno dei foderi di sciabole da cavalleria M. 1871 e d'artiglieria M. 1888, e che le bocchette di detti foderi vengano modificate nel modo che sarà indicato con apposita circolare.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 7ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 febbraio

FEBBRAIO 20. — Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 55.

Atto N. **27**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito**. — 20 febbraio.

I capi IV e V dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, 20 agosto 1890, sono abrogati.

Ad essi ed alle successive modificazioni introdottevi sono sostituiti i seguenti Capi.

Il Ministro — MOCENNI.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

CAPO IV.

Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito.

§ 23. I corpi del regio esercito sono reclutati dai distretti militari secondo le *tabelle di reclutamento*, approvate con decreto ministeriale del 23 novembre 1893, di cui nell'*Atto* N. 183 del 1893.

§ 24. I distretti militari di Cagliari e di Sassari non sono compresi nelle dette tabelle perchè non somministrano reclute a determinati reggimenti, ma possono inviarne indistintamente a tutti i corpi secondo gli ordini del Ministero.

§ 25. Per le compagnie di sanità e di sussistenza, per gli squadroni palafrenieri, per le compagnie operai d'artiglieria e per le compagnie permanenti dei distretti, non sono stabilite speciali tabelle di reclutamento, ma il Ministero provvede volta per volta.

§ 26. Per l'arma dei carabinieri reali non sono parimenti stabilite tabelle; in essi possono essere ammessi uomini di qualsiasi distretto.

§ 27. Alle scuole militari non vengono assegnati inscritti di leva, ma il personale di truppa ad esse occorrente è fornito nel modo indicato al successivo § 660, lettera *a*).

§ 28. Nelle tabelle di reclutamento dei reggimenti di fanteria di linea (esclusi i granatieri), dei bersaglieri e di cavalleria l'indicazione del reggimento reclutato è fatta non per numero ma per sede del reggimento.

§ 29. Il reclutamento per la fanteria di linea, i bersaglieri, la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo, il treno del genio, è disposto per reggimento; quello degli alpini per battaglione, eccezione fatta per la 7ª compagnia (battaglione Aosta) che ha un reclutamento proprio; quello dell'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna, e del genio, meno il treno, per sede di brigata.

CAPO V.

Assegnazione degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio.

a) *Avvertenze generali.*

§ 30. L'assegnazione degli inscritti di leva alle varie armi e corpi sarà fatta dai comandanti dei distretti militari, che ne avranno l'intera responsabilità.

§ 31. Per l'assegnazione di taluni inscritti esercenti speciali professioni da destinarsi alle brigate specialisti del genio, o come operai per l'artiglieria, pel genio e per le compagnie sussistenze, provvederà direttamente il Ministero mediante comunicazioni ai distretti.

§ 32. I documenti prodotti dagli inscritti che domandano assegnazioni speciali debbono essere restituiti agli inscritti stessi, ove ne facciano richiesta, qualora non ottengano l'assegnazione alla quale aspiravano; debbono essere invece inviati ai corpi a cui gl'inscritti furono assegnati, se potè la domanda di assegnazione speciale essere secondata, e potranno poi essere restituiti agl'interessati, dietro richiesta, all'atto del loro licenziamento da sotto le armi.

§ 33. I comandanti di distretto, nel fare le assegnazioni degli inscritti di leva, devono avere di mira l'interesse generale dell'esercito; epperciò, tenendo conto delle norme contenute nella presente istruzione, si regoleranno in modo che *tutte indistintamente le armi* ricevano uomini adatti al servizio speciale di ciascuna. E siccome è sommamente utile a questo scopo di non contrariare le aspirazioni individuali, così procureranno di assecondarle nei limiti del possibile.

§ 34. L'operazione dell'assegnazione va distinta in due parti, cioè la *prima assegnazione* e l'*assegnazione definitiva*.

Nella prima assegnazione si determinerà sull'attitudine degli inscritti alle varie armi e specialità di servizio.

§ 35. L'assegnazione definitiva ai corpi avrà poi luogo quando, definitivamente accertata l'attitudine di coloro che debbono essere assegnati a corpi o servizi speciali, si possa determinare sulla sorte di tutti gli inscritti presenti e disponibili per la partenza pei corpi, in relazione alla quota stabilita per ciascun corpo o specialità di servizio, a termini del seguente § 37, e secondo le comunicazioni ricevute dal Ministero per gl'inscritti di cui al precedente § 31.

§ 36. Nessun inscritto può per qualsiasi motivo essere dispensato dall'obbligo di servire in cavalleria, quando gli spetti secondo i criteri stabiliti dal § 62.

E' fatta eccezione per quelli che chiedono l'ammissione nei carabinieri reali, nei plotoni allievi ufficiali e nei plotoni allievi sergenti, ove le ammissioni fossero aperte al tempo della chiamata alle armi del contingente, o come musicanti effettivi, salvo ad esser poi trasferiti in cavalleria qualora non fosse in seguito mantenuta la loro ammissione nell'arma, nei plotoni, o nelle qualità predette.

§ 37. Il numero degli uomini distinti per ferma, che ogni distretto deve assegnare a ciascun'arma ed a ciascun corpo sarà indicato ai comandanti di distretto in apposite *tabelle numeriche d'assegnazione*, che verranno volta per volta nella occasione della chiamata alle armi della classe comunicate loro dal ministero.

§ 38. Le cifre indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione essendo calcolate sopra dati presuntivi, ed i comandanti di distretto dovendo procedere alla definitiva assegnazione degli inscritti presenti e disponibili per la partenza, ne consegue che potrà verificarsi deficenza od eccedenza fra la quota indicata dal ministero ed il contingente effettivamente disponibile.

In tal caso la deficenza o la eccedenza dovrà essere ripartita esclusivamente tra i reggimenti di fanteria di linea reclutati dal distretto, in proporzione della quota fissata per ciascuno di essi dalle tabelle d'assegnazione.

Gli altri corpi o specialità di servizio dovranno invece ricevere preciso il contingente rispettivamente prescritto dalle dette tabelle, a meno che manchino assolutamente gli idonei per esservi assegnati.

I distretti poi, ove non sia loro possibile somministrare ai corpi speciali le quote di uomini con la ferma indicata nelle predette tabelle, potranno completare le quote degli uomini con ferma di anni tre con quelli della ferma di anni due o viceversa.

§ 39. Nella distribuzione degli uomini fra i corpi della stessa arma si dovrà procurare di ripartire proporzionatamente quelli che sanno leggere e scrivere, e così quelli che attendono a mestieri l'esercizio dei quali può tornare utile ai corpi in genere, come gli armaiuoli, i sellai, i calzolai, i sarti, i muratori, i falegnami, i barbieri, i macellai, i carrettieri, i musicanti per la fanteria, ecc.

Per l'assegnazione degl'inscritti di professione maniscalchi, i distretti si atterranno alle prescrizioni contenute nei §§ 66, 81, 84 e 98.

§ 40. Gli inscritti aventi nei piedi le dita a martello o accavallate, o riunite, od aderenti, nonchè l'unghia incarnata, od aventi i piedi piatti o schiacciati, e gli inscritti ai quali mancano due sole falangi all'indice della mano destra, o hanno perduto l'uso delle falangi stesse, essendo da ritenersi abili, perchè tali difetti non sono contemplati fra quelli che esimono dal servizio militare, dovranno essere preferibilmente assegnati a norma dei successivi §§ 55, 65, 84, 98, 105, 118:

a) alla cavalleria, e specialmente agli squadroni palafrenieri, quando loro spetti per il numero estratto e per l'attitudine fisica;

b) al treno od agli operai d'artiglieria e genio, alle compagnie di sussistenza o di sanità, qualora ne abbiano gli speciali requisiti;

c) alle compagnie permanenti dei distretti, ove però i difetti ai piedi non siano tali da renderli non resistenti alle marce.

b) *Carabinieri reali.*

§ 41. Nessun inscritto può essere assegnato all'arma dei carabinieri reali senza che volontariamente lo domandi.

§ 42. Gli inscritti da destinarsi ai carabinieri reali dovranno avere la statura non inferiore a metri 1,66, non essere ammogliati nè vedovi con prole, aver serbata irreprensibile condotta e saper leggere e scrivere.

È però fatta facoltà ai comandanti di distretto di transigere

sul requisito dell'istruzione a riguardo di quei giovani pei quali venisse richiesta l'ammissione nei carabinieri dagli ufficiali dell'arma.

§ 43. I comandanti dei distretti, nel giudicare dell'idoneità fisica degli aspiranti all'ammissione nella detta arma, dovranno tener conto del parere del comandante dei carabinieri reali residente nel capoluogo del distretto, o dell'ufficiale dell'arma dallo stesso delegato.

§ 44. A questo ufficiale spetterà poi esclusivamente di accertarsi che dal lato morale gli aspiranti nulla lascino a desiderare, circostanza questa che deve resultare da apposita dichiarazione scritta. Quando si tratti d'inscritti designati per la cavalleria, gli accertamenti di cui sopra dovranno esser fatti possibilmente prima che abbia luogo la partenza del contingente pei corpi.

§ 45. Il ministero della guerra farà conoscere ai distretti, in ciascuna leva, in quali proporzioni possano accettare le domande di assegnazione all'arma dei carabinieri reali, mediante la tabella di assegnazione di cui al precedente § 37. Nella quota fissata dalla tabella stessa si comprenderanno gli inscritti della leva chiamata, già ammessi alla partenza anticipata ed i militari passati alla 1ª categoria e già incorporati nell'arma. Non vi si comprenderanno invece i volontari ordinari.

Nel caso di esuberanza d'inscritti idonei di fronte al numero stabilito dal ministero, è fatta facoltà ai comandanti dei distretti, ove ne siano richiesti dagli ufficiali dell'arma, di destinare all'arma stessa inscritti in più di detto numero, limitando però l'eccedenza ad un massimo di dieci.

§ 46. Gli inscritti riconosciuti adatti pei carabinieri reali vi dovranno essere assegnati in qualunque tempo ne facciano domanda prima della partenza dal distretto.

§ 47 Tale domanda che si intende sostituita alla dichiarazione di cui al § 520 del regolamento sul reclutamento, e dovrà essere presentata al comandante del distretto, sarà del seguente tenore:

« Io sottoscritto (*cognome* e *nome*) del mandamento di . . . « circondario di . . . . . col n. . . . d'estrazione, domando « di essere ammesso nell'arma dei carabinieri reali, obbli- « gandomi ad assumere la ferma di anni 5 stabilita dall'arti- « colo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento. »

§ 48. Questa domanda, insieme alla dichiarazione d'idoneità morale di cui al precedente § 44 ed al foglio matricolare,

dovrà poi essere spedita al comandante della legione allievi, e se dei distretti della Sardegna, al comandante della legione di Cagliari, ove l'inscritto sarà subito diretto senza aspettare la partenza delle altre reclute.

c) *Reggimenti granatieri.*

§ 49. I distretti della Sicilia e della Sardegna non devono fare assegnazioni d'inscritti ai reggimenti granatieri.

§ 50. Gli altri distretti assegneranno senz'altro ai reggimenti granatieri, per ciascuno di essi indicati nelle tabelle di reclutamento (tabelle 1 e 17), tutti gl' inscritti della statura di metri 1,76 (inclusivamente) o più, che dopo eseguite le assegnazioni alle diverse armi e corpi speciali, rimangano disponibili.

§ 51. Gl'inscritti della statura da m. 1.75 a m. 1.76 (esclusivamente) non assegnabili alle diverse armi o corpi speciali, saranno assegnati alla fanteria; di questi inscritti però sarà dai distretti tenuto nota speciale; essi saranno, subito dopo la partenza del contingente pei corpi, segnalati nominativamente con lettera al Ministero della guerra, con l'indicazione della statura divisa in mezzi centimetri, e del corpo cui furono assegnati.

§ 52. I reggimenti granatieri, 15 giorni dopo l'arrivo degl'inscritti indicheranno al Ministero (direzione generale leve e truppa) il numero degl'inscritti che sono stati loro assegnati, dedotti quelli che in seguito a rassegna fossero stati riconosciuti inabili, o fossero tuttora sotto rassegna.

§ 53. Ricevuti questi dati, il Ministero, ove le assegnazioni ai reggimenti granatieri siano riuscite eccedenti al numero delle assegnazioni stabilite per gli altri reggimenti di fanteria di linea, disporrà perchè gl'inscritti eccedenti, a cominciare da quelli di statura relativamente inferiore, siano trasferti ad altri reggimenti di fanteria; nel caso invece in cui le assegnazioni siano risultate deficienti, provvederà perchè siano completate col trasferimento ai granatieri del numero necessario degl'inscritti, di cui al § 51, a cominciare da quelli della statura relativamente superiore.

d) *Reggimenti di fanteria di linea.*

§ 54. Ai reggimenti di fanteria di linea saranno assegnati tutti gl'inscritti aventi statura inferiore a m. 1.64, fatta ecce-

zione per quella parte da destinarsi agli alpini, alla cavalleria ed al genio, ed a quelle altre specialità per le quali possono assegnarsi inscritti di qualunque statura.

A complemento della quota fissata, saranno poi assegnati alla fanteria di linea inscritti con statura di m. 1,64, o superiore.

Dovrà però avvertirsi che gl'inscritti da assegnarsi alla fanteria di linea abbiano piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori perfettamente sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale e che l'assegnazione alla fanteria non deve assolutamente essere fatta, meno per gl'inscritti di statura superiore a m. 1.64. col criterio di lasciare a tale arma gl'inscritti relativamente meno validi al servizio militare.

e) *Distretti militari.*

§ 55. Alle compagnie permanenti dei distretti saranno assegnati gl'inscritti aventi qualcuno dei difetti di cui al § 40, qualunque sia la loro statura, e purchè non debbano per speciali requisiti essere assegnati alla cavalleria, al treno, agli operai di artiglieria o genio od alle compagnie sussistenza.

Ove con tali inscritti non fosse possibile di completare la quota stabilita, i comandanti di distretto vi suppliranno con inscritti della statura di m. 1,55 o immediatamente superiore.

Se poi gl'inscritti coi difetti preaccennati fossero esuberanti alla quota stabilita, i comandanti dei distretti ne riferiranno al Ministero.

§ 56. La compagnia permanente del distretto di Cagliari distaccata a Oristano e le compagnie permanenti del distretto di Cosenza saranno reclutate con le stesse norme del paragrafo precedente fra gli uomini dei seguenti mandamenti, cioè:

per la compagnia distaccata in Oristano:

Oristano, Cabras, Simaxis, Solarussa, Ales, Terralba, Senis, Fordongianus, Muravera, S. Gavino Monreale, Santadi, Siliqua, Tortolì ed Isili;

per le compagnie permanenti del distretto militare di Cosenza:

Cosenza, Cerisano, Dipignano, Rende, Rose. Bisignano, S. Marco Argentano, Cerzeto, Montalto Uffugo, Aprigliano e Celico.

f) *Bersaglieri*

§ 57. Gli inscritti da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere ben aitanti della persona, ampi di petto, gagliardi, agili e resistenti alla corsa.

Devono avere la statura da m. 1,64 a m. 1,75.

Saranno preferiti i montanari ed i colligiani.

g) *Alpini.*

§ 58. Gli uomini pei reggimenti alpini possono avere qualunque statura, ma debbono essere robusti, agili e resistenti alle fatiche della guerra in montagna.

Agli alpini non dovranno essere assegnati inscritti che siano stati rivedibili per oligoemia.

La zona di reclutamento di ogni battaglione resulta dalla tabella n. 3, nella quale i mandamenti sono distinti in quattro categorie: *montani, da considerarsi come montani, di collina, e di pianura.*

§ 59. I distretti debbono prelevare l'intiera quota loro assegnata per ogni battaglione dai mandamenti di reclutamento del battaglione stesso, dando la preferenza prima agli uomini dei mandamenti montani, poi a quelli da considerarsi come montani, ed infine a quelli di collina.

Qualora avvenga che, per circostanze speciali, qualche distretto non possa completare la quota fissatagli per un determinato battaglione cogli uomini dei detti mandamenti, dovrà rivolgersi agli altri distretti che concorrono al reclutamento dello stesso battaglione, affinchè suppliscano, potendolo, alla deficenza con gli uomini che avessero disponibili per gli alpini, nel territorio di reclutamento del battaglione stesso.

La corrispondenza relativa dovrà essere sollecita ed occorrendo anche telegrafica.

Solo nel caso di assoluta e ben constatata deficienza di uomini dei mandamenti montani, o considerati come montani e di collina assegnati ad ogni battaglione, i distretti ricorreranno per completare le quote assegnate, ai mandamenti di pianura i quali sono a questo effetto da considerarsi come di complemento.

§ 60. Nei mandamenti montani, da considerarsi come montani, e di collina la scelta degli alpini è fatta con precedenza su tutte le armi, eccettuata l'artiglieria da montagna. Nei mandamenti di pianura la precedenza, bene inteso, dopo le

assegnazioni alla cavalleria è accordata all'artiglieria da montagna e da fortezza.

§ 61. L'assegnazione degli uomini agli alpini non può essere variata se non nel caso che essi chiedano volontariamente ed ottengano l'assegnazione alla cavalleria, ai carabinieri reali, ai plotoni allievi ufficiali, ai plotoni allievi sergenti ed alle compagnie di sanità, od assumano come musicanti effettivi la ferma di anni cinque.

Gli inscritti assegnati definitivamente agli alpini dovranno essere subito avviati alla sede del reggimento cui appartiene il battaglione al quale furono assegnati.

b) *Cavalleria.*

§ 62. L'assegnazione degli inscritti alla cavalleria, come quella che implica l'obbligo d'una più lunga permanenza sotto le armi, deve essere regolata con norme speciali.

Due soli criteri dovranno regolare tale assegnazione, cioè l'*attitudine fisica* ed il *numero d'estrazione*.

§ 63. I comandanti di distretto dovranno nella prima visita degli inscritti che si presentano alla chiamata sotto le armi, giudicare anzitutto se, indipendentemente dalla professione o dal mestiere, che essi inscritti esercitano, siano o no fisicamente idonei pel servizio di cavalleria, ed in caso affermativo li dovranno ritenere provvisoriamente designati per tale arma.

§ 64. Ove talun inscritto che nella predetta provvisoria assegnazione non sia stato dichiarato abile per la cavalleria, sia poscia, dietro più diligente esame, riconosciuto adatto per tale arma, dovrà esservi assegnato definitivamente se gli spetta per ragione del numero.

§ 65. Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono essere larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili, e conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

I difetti accennati al precedente § 40 non debbono essere di ostacolo per l'assegnazione ai reggimenti di cavalleria e specialmente agli squadroni palafrenieri, quante volte gli inscritti riuniscano tutti i suaccennati requisiti fisici e pel numero estratto spetti loro l'assegnazione alla detta arma.

§ 66. La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria dev'essere:

pei reggimenti lancieri, da m. 1,64 a m. 1,72;
per cavalleggeri, da m. 1,60 a m. 1,68;
per gli squadroni palafrenieri da m. 1,60 a m. 1,72.

I maniscalchi ed i sellai, ove loro non spetti l'assegnazione alla cavalleria, potranno dietro loro domanda esservi assegnati, anche se non raggiungano od eccedano la statura prescritta, previo, pei maniscalchi, l'esperimento di cui al § 81.

§ 67. Per assicurare il reclutamento delle truppe alpine i mandamenti di reclutamento di queste truppe sono esonerati dal concorrere a fornire la quota per la cavalleria.

Questa esonerazione deve solo applicarsi ai mandamenti montani, ai considerati come montani, ed a quelli di collina, esclusi per conseguenza quelli di pianura i quali, come è detto al § 59, sono di complemento.

La esonerazione deve estendersi all'intiero mandamento ancorchè esso comprenda uno o più comuni di pianura.

Sono pure esonerati da tale obbligo i mandamenti che debbono reclutare la compagnia permanente del distretto militare di Cagliari distaccata ad Oristano, e le compagnie permanenti del distretto militare di Cosenza.

§ 68. La quota d'uomini che deve assegnarsi alla cavalleria in ciascuna leva sarà dal ministero ripartita tra i distretti militari in proporzione del numero degli inscritti di 1ª categoria con ferma di tre anni, arruolati nella leva ed appartenenti ai circondari del distretto, dedotte le quote corrispondenti ai mandamenti esonerati dal reclutamento della cavalleria, a norma del precedente paragrafo.

§ 69. La quota di cavalleria stabilita per ciascun distretto deve dal comandante essere ripartita per mandamento in base al numero d'inscritti con ferma di tre anni arruolati in ciascun mandamento (dedotti però quelli di cui al § 67), ed al rapporto percentuale che verrà annualmente indicato dal ministero (1).

---

(1) Per determinare la quota di cavalleria di ciascun mandamento si dovrà moltiplicare il numero degli inscritti arruolati con ferma di tre anni nel mandamento, per la quota percentuale indicata dal ministero, e dividere il prodotto per 100.

Devesi in questi calcoli ritenere per base che sul risultato delle operazioni le frazioni relativamente maggiori hanno a considerarsi quali unità, sino a formare la quota stabilita; le altre frazioni saranno trascurate. In caso di frazioni eguali la sorte deciderà quali di esse devono essere considerate come unità, agli effetti del comma precedente.

§ 70. In base alla quota che deve dare ciascun mandamento, i comandanti di distretto procederanno all'assegnazione definitiva ai reggimenti di cavalleria ed agli squadroni palafrenieri degli inscritti che furono designati provvisoriamente per tale arma.

§ 71. Per l'assegnazione definitiva alla cavalleria, di cui al precedente paragrafo, si osserverà la seguente progressione:

a) si dovranno anzitutto assegnare gli omessi scoperti ed arruolati ai quali non spetti la ferma di anni uno o due;

b) quelli che domandano l'assegnazione volontaria alla cavalleria anche se loro non spetti;

c) gl'inscritti capilista, nel solo caso però che per il numero avuto in sorte nella leva della loro classe di nascita fosse ad essi spettato di servire nell'arma suddetta;

d) infine gl'inscritti appartenenti alla leva chiamata, in ragione del numero avuto in sorte all'estrazione, seguendo strettamente la progressione numerica in ciascun mandamento a cominciare dal numero più basso fra quelli stati riconosciuti idonei ed ai quali non spetti la ferma di anni uno o due.

Qualora cogl' inscritti, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) si completasse la quota stabilita pel mandamento, non si assegneranno alla cavalleria inscritti della leva chiamata; ed anzi qualora il numero degl'inscritti, di cui alle predette lettere *a*), *b*) e *c*) aventi l'obbligo di servizio in cavalleria, eccedesse la quota fissata pel rispettivo mandamento, si assegneranno a quest'arma solo tanti degl' inscritti predetti, quanti ne occorreranno per completare la quota, incominciando da quelli della classe più anziana e con numero più basso salvo il disposto del successivo § 73 per le domande di assegnazione volontaria.

§ 72. Nello stabilire il numero col quale nelle leve precedenti furono completate le quote mandamentali di cavalleria si dovrà tener conto solamente del numero d'estrazione più alto degli inscritti assegnati di autorità, e non già del numero di quelli che vi furono assegnati in seguito a volontaria domanda. Per conseguenza, qualora la quota di un mandamento fosse stata completata esclusivamente con inscritti che avessero chiesto volontariamente d'essere assegnati alla cavalleria, nessun capolista della rispettiva classe dovrà essere destinato a detta arma.

Nel caso invece che un mandamento non abbia potuto completare la propria quota, si dovranno destinare anche i capilista con numero superiore a quello più alto degli inscritti

assegnati di autorità. Tale assegnazione però dovrà essere fatta solo nella quantità sufficiente per completare la quota di cavalleria che era stata stabilita per la leva rispettiva (1).

§ 73. Quegli inscritti che, pur non avendone l'obbligo per ragione del numero, o per essere stati arruolati colla ferma di uno o due anni, chiedessero volontariamente l'assegnazione alla cavalleria, vi saranno ammessi in conto della quota del rispettivo mandamento, ma non potrà concedersi che un inscritto vada volontariamente a servire in cavalleria invece di un altro già assegnato a quest'arma.

Avvenendo che in qualche mandamento la quota sia raggiunta con inscritti che abbiano fatto domanda volontaria di assegnazione alla cavalleria; e sianvi ancora inscritti che facciano tale domanda, questi potranno esservi assegnati e la loro assegnazione anderà proporzionalmente a beneficio degli altri mandamenti a cominciare da quelli che risultassero deficienti.

Gl'inscritti che non avendone obbligo domandano volontariamente l'assegnazione alla cavalleria assumeranno la ferma d'anni 4.

Essi dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di commutare la loro ferma in quella di anni quattro.

Queste dichiarazioni saranno, ove siano secondate, trasmesse

---

(1) *Esempio pratico.* — Suppongasi che la quota di cavalleria fissata pel mandamento A per la classe 1869 fosse stata di 8 uomini; suppongasi inoltre che detto mandamento non ne avesse potuti assegnare che 5, e che il numero relativamente più alto tra gli inscritti assegnati di autorità alla cavalleria sia stato il 150. Nella classe successiva, cioè in quella 1870, lo stesso mandamento A debba dare 10 uomini alla cavalleria; esso abbia 4 capilista idonei per detta arma provenienti dalla classe 1869 ed aventi i numeri 140, 145, 155 e 160. Prima di assegnare alla cavalleria gli inscritti appartenenti per ragione di età alla classe 1870, si farà l'assegnazione dei capilista, la quale dovrà effettuarsi colle seguenti norme: si destineranno alla cavalleria i capilista con numero inferiore a quello con cui nella classe 1869 fu chiusa l'assegnazione all'arma stessa (cioè il 150) e perciò i capilista coi numeri 140 e 145; tenuto poi conto che nella classe precedente furono destinati alla cavalleria 5 soli inscritti e che colla assegnazione dei due capilista in parola si ha un totale di 7, ne consegue che per completare la quota fissata di 8 si deve assegnare ancora un capolista, e si assegnerà perciò quello col 155, quantunque abbia un numero di estrazione superiore al 150, con cui nella classe 1869 si chiuse l'assegnazione alla cavalleria.

Quindi per la classe 1870 non dovranno farsi che 7 assegnazioni a complemento della quota fissata di 10 uomini pel nominato mandamento A.

dai distretti ai corpi a cui gl'inscritti saranno assegnati, unitamente ai fogli matricolari modello 59, sui quali i comandanti dei corpi faranno poi inscrivere la variazione dell'assegnazione al corpo coll'indicazione della ferma intrapresa.

§ 74. Ove talun inscritto dei mandamenti di reclutamento alpino e dei mandamenti di reclutamento della compagnia permanente del distretto di Cagliari distaccata ad Oristano e di quelle del distretto di Cosenza, esonerati dal concorrere al reclutamento della cavalleria, chieda volontariamente l'assegnazione a quest'arma e l'ottenga per fisica attitudine, sarà computato nella quota di cavalleria del distretto, e l'estrazione a sorte deciderà quale sia il mandamento od i mandamenti dei quali debba esser diminuita la quota, secondochè trattisi di uno o più inscritti che abbiano ottenuto tale assegnazione.

Qualora inscritti appartenenti ai distretti, i mandamenti dei quali sono tutti di reclutamento alpino e quindi esonerati dal reclutamento della cavalleria, chiedessero volontariamente d'essere assegnati a quest'arma e risultassero idonei, potranno essere assegnati ai reggimenti indicati rispettivamente pei singoli distretti dalle tabelle di reclutamento, ma la loro assegnazione alla cavalleria dovrà intendersi avvenuta in eccedenza alla quota generale stabilita per l'arma.

§ 75. Gli inscritti che chiedono l'ammissione nei carabinieri reali, nei plotoni allievi ufficiali di complemento o nei plotoni allievi sergenti o come musicanti effettivi, dovranno essere esclusi dal concorrere a formare la quota per la cavalleria. Se però alcuno di essi non potesse conseguire la chiesta ammissione nei carabinieri, nei plotoni suddetti o come musicante effettivo, dovrà senz'altro essere assegnato alla cavalleria ove per ragione del numero gli fosse spettato, e verrà computato nella quota fissata, a meno che l'inscritto o gl'inscritti coi numeri relativamente più alti a quelli assegnati di autorità alla cavalleria nel rispettivo mandamento non siano già stati avviati ai corpi.

In tal caso saranno considerati in eccedenza alla quota stabilita pel mandamento.

§ 76. Gli inscritti designati per la cavalleria, i quali ottengano di farsi surrogare da un loro fratello riconosciuto atto pel servizio militare in genere, ma non idoneo per quello speciale dell' arma di cavalleria, non debbono essere sostituiti nella quota stabilita per l'arma stessa se pel numero estratto dovessero farne parte.

§ 77. Qualora uno o più mandamenti non siano in grado

di fornire l'intiera quota stabilita, le deficienze che resultassero dopo le assegnazioni di cui al § 73 saranno ripartite sui mandamenti del distretto cui rimangono disponibili altri inscritti idonei per la cavalleria dopo completate le rispettive loro quote, in proporzione del numero degli inscritti medesimi (1).

§ 78. Nella designazione di coloro che dovranno andare in cavalleria per effetto di tale riparto si seguirà sempre la stessa norma dei numeri più bassi.

§ 79. Verificandosi il caso di cui nel paragrafo precedente si dovrà, con apposita annotazione posta in calce allo specchio modello B, di cui è cenno nel § 134 della presente istruzione, far risultare da quali mandamenti ed in quale misura sia stato completato il contingente stabilito.

§ 80. Tutti gli inscritti che per qualsiasi motivo si presenteranno al distretto dopo partito il contingente per i corpi, e quelli che benchè presentatisi a tempo debito non poterono, per motivi di salute od altro, essere assegnati ad un corpo, se hanno l'attitudine e loro spetti l'assegnazione

---

(1) *Esempio pratico.* — Siano 5 i mandamenti d'un distretto ed abbiano dato i seguenti risultati:

Mandamento	A	deficenze	2.	Rimasti	disponibili per la cavalleria	»
Id.	B	id.	»	id.	id.	10
Id.	C	id.	3	id.	id.	»
Id.	D	id.	»	id.	id.	6
Id.	E	id.	»	id.	id.	»
Totale . . .			5	Totale . . .		16

Le deficienze dei mandamenti A e C debbono ripartirsi fra i due mandamenti B e D, che hanno altri inscritti disponibili. Pel mandamento B si avrà la proporzione:

16 (**totale disponibile**): 5 (**totale deficienze**) :: 10 (**disponibili del mandamento**): x;

$$x = \frac{5 \times 10}{16} = 3.12.$$

Il mandamento B deve quindi fornire 3 inscritti in più della sua quota.

Pel mandamento D si avrà la proporzione.

$16 : 5 :: 6 : x$; $x = \frac{5 \times 6}{16} = 1.87$. Considerando come unità la frazione $\frac{87}{100}$ si ha che il mandamento B deve fornire alla cavalleria 2 inscritti in più della quota.

NB. — Nel numero degli inscritti disponibili per la cavalleria in più della quota non si comprenderanno quelli che hanno chiesto l'ammissione nei carabinieri reali, nei plotoni d'istruzione per gli ufficiali e nei plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti, o come musicanti effettivi.

della cavalleria a senso del precedente § 71, vi dovranno senz'altro essere destinati ancorchè sia stata completata la quota fissata.

i) *Artiglieria.*

§ 81. Ai reggimenti d'*artiglieria da campagna* (*batterie*) saranno assegnati uomini robusti, con statura da metri 1,64 a metri 1,75, che siano preferibilmente legnaiuoli, operai in legno, lavoranti in ferro, cocchieri, postiglioni, palafrenieri, carrettieri, bovari, addetti al governo di muli e di cavalli, nonchè i sellai ed i maniscalchi. I maniscalchi ed i sellai potranno esservi assegnati, qualunque sia la loro statura.

Gl'inscritti di professione maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento consistente in un saggio di mascalcia da eseguirsi presso i distretti, in quel modo che i comandanti crederanno più opportuno, e quelli che superino tale esperimento saranno tutti assegnati ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, od al treno del genio, qualunque sia la loro statura, in proporzione del contingente che i distretti debbono assegnare a tali specialità, fatta, ben inteso, eccezione di quelli che hanno obbligo di essere assegnati alla cavalleria o ne hanno fatto domanda giusta il § 66.

Al *treno* si assegneranno uomini idonei al servizio militare in genere, purchè abbiano la statura da m. 1,64 a m. 1,75 e siano preferibilmente delle stesse professioni indicate per le batterie.

Potranno pure essere assegnati al treno gli inscritti aventi i difetti di cui nel precedente § 40, purchè della prescritta statura.

§ 82. Per l'*artiglieria a cavallo* (*batterie*) è applicabile, quanto alla statura e ai mestieri, ciò che è detto al precedente paragrafo per l'artiglieria da campagna. Però gli inscritti dovranno avere tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria.

Per il *treno* dell'artiglieria a cavallo sono pienamente applicabili le prescrizioni relative al treno dell'artiglieria da campagna.

§ 83. Ai reggimenti di *artiglieria da costa e da fortezza* saranno assegnati inscritti larghi di petto, robusti e bene sviluppati, con statura da m. 1,67 a m. 1,82, preferibilmente di professione muratori, scalpellini, minatori, segatori, falegnami, carpentieri, panierai, stagnai e chiodaroli.

Saranno pure assegnati dai distretti, che verranno in ogni leva indicati dal Ministero, alcuni inscritti pratici di telefonia.

I distretti militari dell'isola di Sardegna, ove non possano per deficenza di uomini aventi la statura prescritta, fornire all'artiglieria da costa e da fortezza l'intera quota ad essi attribuita, dovranno assegnare ai reggimenti di tale arma uomini di statura inferiore, scendendo, ove sia necessario, fino a quella di m. 1,58.

Gli uomini assegnati all'artiglieria da costa e da fortezza saranno avviati direttamente alle sedi delle rispettive brigate.

§ 84. All'*artiglieria da montagna* saranno assegnati individui di statura non inferiore a m. 1,72 di ben constatata robustezza fisica, e possibilmente scelti tra quelli di comuni alpestri. Essi dovranno preferibilmente essere delle professioni indicate per l'artiglieria da fortezza, e qualcuno di professione sellaio o maniscalco, tenuto presente per questi ultimi il disposto del terzo comma del precedente § 81.

Gli inscritti assegnati all'artiglieria da montagna saranno dai distretti avviati direttamente alla sede della rispettiva brigata.

Al 5° reggimento d'artiglieria (batterie) saranno assegnati per una metà all'incirca della quota stabilita per ciascun distretto di reclutamento, uomini coi requisiti richiesti per la artiglieria da campagna (batterie), e per l'altra metà uomini coi requisiti dell'artiglieria da montagna.

l) *Genio.*

§ 85. Il reclutamento del genio è fatto per specialità ed (eccetto il treno) per sedi di brigate, centri di mobilitazione; le reclute devono essere avviate alle città sedi delle brigate; ove vi sono più brigate della stessa specialità, spetta ai comandanti dei reggimenti di ripartire fra le medesime le reclute di ciascun distretto in proporzione presso a poco eguale.

Le reclute del treno saranno avviate alle sedi dei reggimenti.

Per la destinazione degl'inscritti si osserveranno le seguenti norme:

1° e 2° reggimento.

§ 86. Agli zappatori ed ai minatori del 1° e 2° reggimento dovranno essere assegnati uomini robusti con statura da m. 1,64 a m. 1,78, scelti tra i macchinisti, i barcaiuoli, i muratori, gli scalpellini, i segatori, i falegnami, i carpentieri, i calafati,

i panierai, gli stagnai, i chiodaroli, i minatori, i contadini ed i terrazzieri.

Salvo gl'inscritti di condizione contadini o terrazzieri, che dovranno avere la statura minima di m. 1,64, gl'inscritti esercenti uno degli altri mestieri indicati nel capoverso precedente potranno essere assegnati al 1° e 2° genio, in via d'eccezione, anche se di statura inferiore, ove non riesca possibile completare le quote stabilite con quelli di statura suaccennata.

I minatori, ed i barcaiuoli dovranno essere assegnati nel maggior numero che sarà possibile, salvo per questi ultimi il disposto del terzo capoverso del § 93.

Nelle assegnazioni i distretti non distingueranno le specialità di zappatori e minatori, a cui gli inscritti devono essere destinati; spetta ciò ai comandanti dei reggimenti, i quali, nel ripartire le reclute fra le brigate zappatori e minatori, terranno conto delle speciali attitudini delle reclute stesse.

3° Reggimento.

§ 87. Per le assegnazioni agli zappatori-telegrafisti (stenditori) del 3° genio, valgono le norme date col paragrafo precedente per gli zappatori del 1° e 2° reggimento; dovranno però per quanto possibile gl'inscritti essere scelti fra coloro che furono addetti alla costruzione o riparazione di linee telegrafiche e telefoniche e fra i guardafili; in difetto fra gli esercenti uno dei mestieri indicati nel paragrafo precedente.

I guardafili potranno essere assegnati qualunque sia la loro statura.

Agli zappatori-telegrafisti (trasmettitori) saranno assegnati inscritti di qualunque ferma, di professione telegrafisti, che abbiano subito l'esperimento di cui al seguente § 88, qualunque sia la loro attitudine fisica e la loro statura.

Da tale esperimento sono esonerati i telegrafisti dello Stato i quali potranno inoltre esservi assegnati, in via di eccezione, anche se vincolati alla ferma di un anno.

§ 88. Al reclutamento degli uomini per il servizio di zappatori-telegrafisti (trasmettitori) dovranno concorrere tutti i distretti militari. Gli inscritti che si dichiarano telegrafisti dovranno comprovare questa loro qualità mediante un certificato rilasciato dall'amministrazione presso cui prestarono servizio.

L'assegnazione dei detti telegrafisti non dovrà farsi se non dopo che fu accertata la loro idoneità mediante un esperimento da subirsi presso uno dei seguenti uffici telegrafici governativi:

Alessandria — Ancona — Bari — Bologna — Brescia — Cagliari — Caltanissetta — Castrovillari — Catanzaro — Catania — Ferrara — Firenze — Foggia — Genova — Girgenti — Lecce — Livorno — Messina — Milano — Napoli — Palermo — Parma — Potenza — Reggio Calabria — Roma — Salerno — Sassari — Torino — Venezia — Verona — Vicenza.

I comandanti di distretto residenti in una delle accennate località avvieranno senza indugio, e volta per volta che si presentino, gli inscritti telegrafisti all'ufficio telegrafico locale presso il quale debbono subire l'esperimento, ed i distretti residenti in altra località li invieranno all'ufficio più vicino, dirigendoli al comando del distretto avente ivi sede e dal quale saranno presi in aggregazione.

A seconda delle istruzioni date dal Ministero delle poste e telegrafi, i distretti riceveranno dai capi di detti uffici governativi un verbale relativo all'esito dell'esperimento fatto dagli inscritti, nel quale documento il grado di capacità degli inscritti medesimi sarà espresso coi numeri da 1 a 5, ritenendo che 1 corrisponda a pessimo, 2 a cattivo, 3 a mediocre, 4 a buono e 5 a ottimo.

§ 89. Per quelli classificati con uno o due punti le direzioni compartimentali dei telegrafi presso cui segue l'esperimento, dovranno dichiarare se, nonostante tale scadente classificazione, detti inscritti per la cultura in genere che dimostrano, possano, o non, far presumere che sieno per divenire con successivo esercizio buoni telegrafisti. Le pratiche relative saranno fatte con la massima sollecitudine.

§ 90. Ricevuto l'esito dell'esperimento i comandanti dei distretti assegneranno direttamente alle sedi delle brigate zappatori-telegrafisti, indicate per ciascuno nelle tabelle di reclutamento (tabelle N. 12 e 21), oltre i telegrafisti dello Stato, tutti gl'inscritti ammessi all'esperimento, che in esso abbiano riportato la classificazione di punti 3, 4 o 5.

§ 91. Potendo però avvenire che con tali inscritti non si giunga a completare le quote occorrenti di telegrafisti-trasmettitori i distretti si asterranno dall'assegnare ad un corpo gli inscritti che riportarono la classificazione di 1 o 2 punti, ma che furono nondimeno dalle direzioni compartimentali dei telegrafi giudicati, per la loro coltura, atti a divenire buoni telegrafisti e segnaleranno subito telegraficamente al comandante del 3° reggimento genio:

a) il numero degli aspiranti assegnati giusta il § 90;

b) il numero di quelli trattenuti al distretto giusta il primo comma del presente paragrafo.

I distretti che non avessero inscritti assegnati o da assegnare come telegrafisti-trasmettitori ne daranno notificazione telegrafica al comandante del 3° genio.

Il detto comandante riunite tutte le segnalazioni, farà conoscere telegraficamente ai distretti se questi ultimi inscritti debbono, oppure no, essere assegnati al reggimento ed, ove occorra, in quale proporzione.

Pel caso infine, che anche con tal mezzo non si possa completare la quota voluta, i distretti di Alessandria, Belluno, Bari, Brescia, Bologna, Casale, Caserta, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Piacenza, Roma, Savona, Torino, Venezia, Vercelli e Verona terranno a disposizione cinque inscritti ciascuno con ferma di tre anni e compresi possibilmente nei primi due terzi del contingente del rispettivo mandamento. Questi inscritti saranno scelti tra gli studenti e in genere tra quelli che per la loro coltura diano affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti trasmettitori frequentando la relativa scuola. Essi dovranno soddisfare alle condizioni di robustezza e di statura stabilite per gli zappatori.

Nel fare ai precitati distretti la comunicazione prescritta nel comma precedente, il comandante di detto reggimento farà loro conoscere se gl'inscritti trattenuti a disposizione debbano, oppur non, essere destinati alle brigate zappatori-telegrafisti, e, nel caso affermativo, in quale proporzione. Quelli pertanto che non dovranno essere assegnati saranno dai distretti distribuiti fra le altre armi e corpi.

§ 92. Tutti i distretti destineranno direttamente *alla brigata specialisti* del 3° genio tutti gl'inscritti con ferma di anni tre, non assegnabili alla cavalleria, o con ferma d'anni due, addetti alle officine elettriche, ai laboratori di precisione ed agli stabilimenti chimici, qualunque siano i loro requisiti fisici, e la loro statura.

Questi inscritti dovranno provare la loro professione mediante un certificato rilasciato loro dal sindaco o dal direttore dello stabilimento presso cui prestarono servizio.

Dai distretti poi che in ogni leva saranno designati dal Ministero, saranno assegnati alla predetta brigata, nel numero che verrà dal Ministero indicato, inscritti che abbiano le condizioni fisiche e di statura per gli zappatori e che abbiano esercitato i mestieri di cordai, sarti, verniciatori, cestai, falegnami e carradori.

Inoltre saranno, occorrendo, destinati in ogni leva inscritti

che esercitano la professione di orologiai e macchinisti e la assegnazione di questi ultimi inscritti sarà fatta dal Ministero, giusta il § 100.

4° Reggimento.

§ 93. Gli uomini per le *brigate pontieri* del 4° reggimento genio debbono essere manifestamente robusti, con statura non minore di metri 1,66 e di professione marinai, barcaiuoli, pescatori, cordai, carpentieri di barche, calafati e muratori. In mancanza di uomini di tali professioni si potranno anche assegnare a dette compagnie facchini, manovali, terrazzieri, contadini e simili, purchè abbiano la fisica attitudine richiesta.

Gli uomini di professione barcaiuoli saranno assegnati alle dette brigate in quel maggior numero che sarà possibile.

I distretti che, oltre a reclutare uno dei tre primi reggimenti, reclutano altresì il 4° reggimento (pontieri) dovranno anzitutto assegnare a questo reggimento i barcaiuoli che abbiano la statura di metri 1,66 o più.

§ 94. Per la *brigata lagunari* del 4° reggimento genio dovranno essere assegnati tutti uomini abili alla specialità del servizio lagunare, i quali potranno essere di qualunque statura.

§ 95. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno direttamente alle brigate ferrovieri del 4° reggimento genio gl' inscritti colla ferma di anni tre non assegnabili alla cavalleria, non che quelli colla ferma di anni due i quali abbiano lavorato nella costruzione delle ferrovie ordinarie o siano stati addetti alle ferrovie stesse, come falegnami, carpentieri in legno od in metallo, fabbri, fuochisti, meccanici, aggiustatori-meccanici stagnai, scalpellini muratori, verniciatori ed arti affini; cantonieri, deviatori, frenatori.

Tali inscritti potranno essere assegnati alle predette compagnie anche se siano soltanto apprendisti in quei mestieri, qualunque sieno i loro requisiti fisici e la loro statura.

Gl'inscritti predetti per provare d'aver esercitato una delle professioni suaccennate dovranno produrre un certificato del sindaco o dell'amministrazione delle ferrovie presso cui prestarono servizio.

§ 96. Pel caso poi che coi detti inscritti non si giunga a completare la quota voluta, i distretti di Alessandria, Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Treviso terranno a disposi-

zione dieci inscritti ciascuno (di cui nove con ferma di tre anni ed uno con ferma di due) aventi i requisiti fisici e la statura voluta pei pontieri ed esercenti alcuno dei mestieri richiesti pei zappatori.

L'assegnazione di tali inscritti sarà regolata direttamente dal comandante del 4° reggimento genio, ed a tale effetto i distretti indicheranno subito ad esso telegraficamente il numero degli inscritti già assegnati quali addetti alla costruzione od all'esercizio delle ferrovie.

§ 97 Il prefato comandante, riunite tutte le comunicazioni, farà conoscere ai distretti di cui nel precedente comma se debbono, oppure non, essere destinati al 4° reggimento genio e, ove occorra, in quale proporzione gl'inscritti trattenuti a disposizione. Gli altri verranno assegnati ad altre armi o corpi.

Treno del genio.

§ 98. Alle *compagnie treno* di tutti e quattro i reggimenti del genio si assegneranno uomini idonei al servizio militare in genere, che abbiano la statura da m. 1,64 a m. 1,75 e siano preferibilmente delle professioni indicate al § 81 pel treno d'artiglieria.

Potranno pure assegnarsi gli inscritti di cui al § 40 che abbiano però la statura oradetta.

I maniscalchi ed i sellai potranno esservi ascritti qualunque sia la loro statura, tenuto presente pei maniscalchi il disposto del 2° comma del precedente § 81.

§ 99. I distretti della Sardegna ove non possano per deficienza d'uomini aventi la statura prescritta pel genio dare l'intera quota ad essi spettante, dovranno completarla con uomini di statura inferiore, scendendo ove occorra sino a quella di metri 1,58.

m) *Operai per le armi d'artiglieria e del genio.*

§ 100. Saranno assegnati alle *compagnie operai d'artiglieria* e come operai ai reggimenti d'artiglieria e del genio, gli inscritti non assegnati alla cavalleria, che esercitano uno dei mestieri per ciascuna specialità di servizio qui sotto indicati, senza tener conto della loro statura nè degli altri requisiti fisici stabiliti per l'artiglieria ed il genio.

Alle *compagnie operai d'artiglieria* saranno destinati inscritti che esercitino una delle seguenti professioni, cioè:

litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, fonditori, calderai, lattai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, falegnami, legnaiuoli, carradori, bottai, segatori, coloritori, verniciatori e sellai.

Ai *reggimenti d'artiglieria da campagna, da fortezza, a cavallo e da montagna* dovranno assegnarsi i fabbri, fucinatori, limatori, armaiuoli, tornitori in metallo, calderai, carradori, meccanici, ed aggiustatori meccanici.

A tutti indistintamente i *reggimenti del genio* saranno assegnati operai fabbri, fucinatori, tornitori in metallo, limatori, tornitori in legno, coloritori, verniciatori, carradori, stagnai, carpentieri in legno ed in metallo e calafati.

Al 3° *reggimento genio* saranno assegnati, oltre agli operai delle specie suddette, anche gli orologiai, ed al 4° *reggimento* i falegnami, i fuochisti ed i macchinisti.

Tutti gli operai sopraccennati, prima di essere designati per l'assegnazione, dovranno dare prova della loro abilità eseguendo un lavoro di saggio presso una direzione o stabilimento d'artiglieria, eccezione fatta per gli inscritti litografi, tipografi ed orologiai, i quali dovranno subire tale esperimento presso uno stabilimento privato, non che per gli inscritti di professione calafati e carpentieri per la cui assegnazione basterà un certificato del sindaco che comprovi l'esercizio di questa professione.

Nell'allegato n. 15 che fa seguito alla presente istruzione sono indicate le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria ai quali gli inscritti dovranno, a seconda del loro mestiere, essere diretti per eseguire il lavoro di saggio.

L'assegnazione degl'inscritti come operai è fatta direttamente dai distretti nel numero ed alle specialità indicate dal Ministero colle tabelle numeriche d'assegnazione per gl'inscritti esercenti i mestieri di armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, calderai, falegnami, legnaiuoli, carradori e verniciatori.

È fatta invece dal Ministero per gl'inscritti esercenti i mestieri di litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, fonditori, lattai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, segatori, coloritori, sellai, stagnai, orologiai, bottai, macchinisti, fuochisti e calafati.

§ 101. Il ministero della guerra indicherà per ciascuna leva se tutti i distretti o taluni di essi soltanto, debbano fornire gli operai di cui al paragrafo precedente, e di quale specialità di mestiere debbano essere.

Per l'assegnazione degli inscritti in qualità di operai, si osserveranno le seguenti norme:

a) i distretti che saranno indicati dal ministero, a misura che si presenti un inscritto che comprovi con attestazione, rilasciata dal sindaco del rispettivo comune, o dal direttore dell'opificio presso cui lavorava, di esercitare uno dei mestieri di cui al precedente § 100, lo avvieranno senza indugio direttamente alla direzione o stabilimento d'artiglieria più vicino presso cui deve eseguire il lavoro di saggio.

b) ogni distretto nell'avviare tali inscritti all'esperimento trasmetterà un elenco in duplice copia per gl'inscritti la cui assegnazione è fatta dai distretti; in triplice copia per quelli d'assegnarsi dal Ministero, in cui siano indicati per ciascun inscritto il nome e cognome, il numero di estrazione, il mandamento di leva, la statura, la ferma ed il mestiere dichiarato. Tale elenco dovrà inoltre avere due colonne in bianco, l'una per la specialità del mestiere per la quale l'individuo sarà riconosciuto veramente adatto, e l'altra per la classificazione di merito;

c) la direzione o stabilimento d'artiglieria, appena terminato l'esperimento, che dovrà compiersi in un giorno, rinvierà gli inscritti al distretto dal quale pervennero, riempirà le due colonne in bianco degli elenchi anzidetti, indicando nell'una la specialità di servizio pel quale giudica adatti gli inscritti esperimentati, e nell'altra la classificazione di merito, che dovrà essere espressa con le diciture di *ottimo*, *più che buono*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo*; e quindi spedirà immediatamente una copia dei ripetuti elenchi al distretto stesso, (e per gli elenchi avuti in triplice copia, una al Ministero direzione generale leve e truppa) e riterrà per sè l'altra copia degli elenchi.

d) per l'assegnazione dei calafati e dei carpentieri in legno od in metallo, i distretti che saranno per ciascuna leva designati, segnaleranno al Ministero gli uomini di tali professioni, con un elenco, nel quale sia indicato il nome e cognome degli uomini stessi, il mandamento cui appartengono e la ferma a cui sono ascritti.

§ 102. La direzione o stabilimento di artiglieria disporrà che gl'inscritti i quali non appartengano al distretto che ha sede nella stessa città siano, pel tempo dell'esperimento, aggregati ad un corpo o distaccamento.

§ 103. I comandanti dei distretti, ricevuta la copia dell'elenco di cui al § 101, lettera *c*) con la classificazione di merito,

procederanno subito alla assegnazione ad altri corpi di quelli che saranno stati classificati *non idonei*. Per quelli dichiarati idonei, se trattasi d'inscritti esercenti mestieri pei quali l'assegnazione è demandata ai distretti, procederanno all' assegnazione dei meglio classificati sino a raggiungere la quota stabilita ed assegneranno ad altri corpi gli esuberant . Se trattasi d'inscritti esercenti mestieri pei quali l'assegnazione è devoluta al Ministero, attenderanno che il ministero faccia loro conoscere a quale specialità di servizio debbano assegnarli, e quali, per essere esuberanti al numero di operai occorrenti, debbano invece essere assegnati ad altri corpi a seconda della loro attitudine.

Questi ultimi inscritti idonei ed esuberanti dovranno preferibilmente essere assegnati all'artiglieria o al genio, sempre quando abbiano i requisiti fisici e la statura prescritta, e le quote stabilite colle tabelle d'assegnazione per queste armi non sieno state completate.

§ 104. In quanto agli inscritti di professione litografi, tipografi ed orologiai, di cui al precedente § 100, i distretti che saranno annualmente incaricati li faranno sottoporre ad un esperimento presso uno stabilimento privato, e manderanno poi al ministero un elenco nominativo di tali iscritti con le indicazioni di cui alla lettera *b*) del precedente § 101, con l'esito del subìto esperimento.

§ 105. Gli iscritti aventi i difetti di cui al § 40 possono essere assegnati come operai alle armi di artiglieria e genio sempre che sia riconosciuta la loro capacità nella specialità del mestiere che esercitano, qualunque sia la loro statura.

Si avvertirà però d'indicare nell'elenco da trasmettersi al ministero quali degl'inscritti abbbiano uno de' difetti sovraccennati.

§ 106. Gli inscritti che verranno assegnati alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, saranno dai distretti avviati per essere provvisti degli oggetti di corredo alla sede del reggimento d'artiglieria da montagna; quelli destinati alla 2ª compagnia alla sede del 24° reggimento; quelli destinati alla 3ª compagnia alla sede del 3° reggimento; quelli assegnati alla 4ª compagnia alla sede del 12° reggimento; e quelli destinati alla 5ª compagnia alla sede del 1° reggimento artiglieria.

n) *Compagnie di sanità.*

§ 107. Nell'assegnazione degli inscritti alle compagnie di sanità, che possono essere di qualunque statura, dovrà farsi distinzione anzitutto delle due specialità di servizio alle quali essi possono essere destinati, cioè servizio di infermiere, il quale comprende gli aiutanti di sanità e gli infermieri, e servizio di portaferiti.

§ 108. La quota degli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sanità ed al plotone autonomo di sanità in Cagliari, in qualità di aspiranti aiutanti e per il servizio d'infermieri o di portaferiti, deve essere reclutata in parti uguali nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Siccome però i bisogni di servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così il ministero in ogni leva indicherà a quale compagnia ciascun distretto debba assegnare gli uomini per detti servizi.

Gli inscritti aspiranti aiutanti di sanità e gli infermieri vengono in massima assegnati alla compagnia del proprio corpo d'armata ed i portaferiti sono ripartiti fra le varie compagnie, secondo i bisogni.

§ 109. All'assegnazione sia degli aspiranti aiutanti di sanità che degli infermieri e dei portaferiti è provveduto direttamente dai distretti, nella proporzione che in ciascuna leva verrà dal Ministero indicata colle tabelle numeriche d'assegnazione.

§ 110. Al servizio d'infermiere, che riflette direttamente la cura e l'assistenza degli ammalati, non potranno essere assegnati che quegli inscritti i quali vi acconsentano.

§ 111. Al servizio di portaferiti, che comprende tutti gli altri servizi, cioè di piantone ai magazzini, di quartigliere, di cucina, di attendente, ecc., saranno gli inscritti assegnati di autorità, e basterà che abbiano l'attitudine al servizio militare in genere. Questi inscritti, oltre ad attendere ai servizi sopra indicati, riceveranno l'istruzione di portaferiti in campagna.

§ 112. In quanto alle professioni, i comandanti di distretto osserveranno le seguenti norme:

a) per gli uomini che consentono di assumere il servizio d'infermiere dovranno distinguere quelli che hanno capacità per diventare aiutanti di sanità, da quelli che non possono fare che il servizio d'infermiere propriamente detto.

Nella designazione personale degli inscritti da assegnare come aspiranti aiutanti di sanità, si dovrà dar la preferenza

ai laureati ed agli studenti in medicina, farmacia, ed odontalgia e quindi si assegneranno i flebotomi, gli ascritti in carriera ecclesiastica (dando la precedenza a quelli insigniti degli ordini maggiori), quelli che hanno nozioni di flebotomia o di farmacia, i droghieri, gli studenti in genere, ed infine tutti coloro che sapendo bene leggere e scrivere si presuma possano esercitare la carica di aiutante di sanità.

Quanto agli studenti, si darà la precedenza a quelli di liceo d'istituto tecnico, e successivamente a quelli di ginnasio o di scuola tecnica.

Riguardo poi ai militari studenti ritardatari si assegneranno solamente quelli che siano laureati in medicina, abbiano il diploma in farmacia o che siano negli ultimi corsi della facoltà di medicina od abbiano compiuto il 3° anno di farmacia. I laureati in altre facoltà non potranno esservi ammessi.

La qualità di farmacista, di odontalgico, di flebotomo, e di coloro che hanno nozioni di flebotomia dovrà comprovarsi con apposito certificato.

Per le altre specialità basterà la semplice dichiarazione messa a confronto con le indicazioni resultanti dai modelli 3 e 6 del catalogo.

Per la categoria degli infermieri saranno scelti gli inservienti d'ospedali, gli operai in genere, i contadini e simili, possibilmente tra quelli che sappiano leggere e scrivere.

Potranno inoltre essere designati per questa specialità di servizio gli inscritti che esercitano le stesse professioni indicate per la scelta degli aiutanti di sanità, purchè però rilascino una dichiarazione di accettazione di tale destinazione.

Le dette dichiarazioni saranno dai comandanti dei distretti trasmesse, insieme alle altre carte personali degli inscritti, al direttore dell'ospedale militare principale da cui dipende la compagnia alla quale tali inscritti vengono destinati;

b) gli uomini da assegnarsi di autorità al servizio di portaferiti debbono scegliersi fra gli esercenti i mestieri di servitore, bracciante contadini e simili, e possibilmente fra quelli che sappiano leggere e scrivere.

§ 113. Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sanità, i distretti presso i quali rimasero disponibili degli inscritti che, per essere in eccedenza alle quote stabilite, non poterono trovar posto nelle compagnie stesse, interrogheranno detti inscritti se siano disposti ad accettare eventualmente la destinazione in una compagnia dipendente da altro corpo

d'armata; quelli che accetteranno, saranno trattenuti al distretto e segnalati subito numericamente al ministero, con telegramma, distinguendo, beninteso, gli aspiranti aiutanti dagl'infermieri.

I distretti invece che per insufficienza d'inscritti aventi i requisiti voluti, non poterono completare le quote stabilite, indicheranno subito al ministero telegraficamente il numero delle deficienze verificatesi, sia negli aspiranti aiutanti che negl'infermieri.

I distretti infine che poterono completare la quota, assegnando tutti i richiedenti, daranno di ciò egualmente avviso al ministero con speciale comunicazione telegrafica.

§ 114. Il ministero, riunite tutte le segualazioni, provvederà poi per il ripianamento delle deficienze, in modo che ogni compagnia riceva tutto il contingente necessario, e disporrà perchè gl'inscritti rimasti disponibili dopo il ripianamento siano destinati ad altri corpi.

Nella designazione personale degl'inscritti da assegnare per il ripianamento stesso i comandanti di distretto seguiranno l'ordine di precedenza indicato nel § 112.

§ 115. I direttori degli ospedali militari principali aventi sede nel capoluogo del corpo d'armata, nel ripartire gli inscritti ai singoli servizi di sanità, provvederanno in modo che, salvo casi di speciali esigenze di servizio, nessuno di essi venga assegnato all'ospedale che ha sede nella città capoluogo del mandamento in cui concorse alla leva.

o) *Compagnie di sussistenza.*

§ 116. Alle compagnie di sussistenza saranno assegnati inscritti di qualsiasi statura che esercitano il mestiere di panattieri, macellai, mugnai, meccanici e macchinisti.

Le assegnazioni degli iscritti come panattieri, macellai e mugnai sono fatte direttamente dai distretti secondo le norme in appresso specificate. Quelle dei meccanici e macchinisti è fatta direttamente dal Ministero secondo le norme di cui al § 100.

§ 117. La quota degli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sussistenza deve essere reclutata in parti eguali nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Siccome però i bisogni del servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così il ministero volta per volta indicherà a quali compagnie debbano i distretti avviare gli inscritti.

§ 118. Gli inscritti aventi i difetti di cui al § 40 debbono di preferenza essere assegnati alle compagnie di sussistenza ove esercitino uno dei mestieri indicati dal precedente § 116.

§ 119. Gli inscritti che si dichiarano panattieri, prima di essere assegnati alle compagnie di sussistenza debbono dare prova di abilità nel loro mestiere, ed a tale oggetto saranno dai comandanti di distretto mandati, a misura che si presentano, a fare un esperimento presso il panificio militare più vicino.

§ 120. Questo esperimento dovrà avere la durata di tre giorni e dovrà aggirarsi su quelle operazioni che possono fornire un giusto criterio circa la capacità degli inscritti nei lavori di panificazione.

§ 121. Gli inscritti durante l'esperimento rimangono aggregati al plotone della compagnia sussistenza addetta al panificio in cui l'esperimento ha luogo.

§ 122. Al termine dell'esperimento il consegnatario del panificio rimanderà gl'inscritti al distretto dal quale provengono a cui comunicherà l'esito di tale esperimento in apposito elenco nominativo.

§ 123. Per gli inscritti che si dichiarano macellai, i distretti dovranno anzitutto accertarsi, nel modo che reputeranno migliore, se effettivamente sono capaci nel mestiere dichiarato e sopratutto nell'ammazzare il grosso bestiame.

§ 124. Per coloro che si dichiarano mugnai dovrà esigersi la produzione di un certificato atto a comprovare che effettivamente hanno esercitato quel mestiere.

§ 125. Per l'assegnazione degl'inscritti da destinarsi alle compagnie di sussistenza, come panattieri e macellai, si terrà conto del grado di abilità da essi dimostrato nell'esperimento, dando la preferenza ai migliori.

§ 126. Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sussistenza, i comandanti di distretto si atterranno, relativamente alle segnalazioni ed alle altre incumbenze, a quanto è stabilito dal § 113 per le compagnie di sanità, astenendosi però dall'interrogare gl'inscritti rimasti disponibili dopo l'assegnazione se intendono o non di essere destinati a compagnie di altri corpi d'armata, non essendo in loro facoltà di fare alcuna scelta, ma segnalandoli tutti numericamente e per telegramma, al ministero.

p) *Musicanti effettivi.*

§ 127. I comandanti di distretto possono assegnare a qualsiasi reggimento di fanteria, come musicanti effettivi, con la ferma di anni cinque, quegli inscritti pei quali ne venga loro fatta formale domanda dal comandante del reggimento in cui trovansi vacanti i posti che essi debbono occupare in detta qualità.

§ 128. La domanda per l'ammissione come musicanti effettivi potrà essere fatta fino a tutto il periodo in cui le reclute rimangono al distretto.

§ 129. Prima d'avviare a destinazione i musicanti, i comandanti di distretto dovranno far loro sottoscrivere, per trasmetterla poi al corpo, una domanda analoga a quella prescritta dal § 47 per coloro che domandano l'ammissione nei carabinieri reali.

r) *Assegnazione degli inscritti che giungono ai distretti isolatamente.*

§ 130. Le disposizioni relative alle assegnazioni ai corpi del contingente di 1ª categoria di ciascuna leva sono applicabili a tutti i casi in cui i distretti abbiano da assegnare alla spicciolata inscritti ad un corpo. Quindi, allorchè si tratti di assegnare alla spicciolata inscritti appartenenti per età a leve passate, dovranno essere destinati alla cavalleria coloro ai quali fosse spettato di servire in tale arma secondo le norme di cui al § 71.

§ 131. Ove si tratti di assegnare ad un corpo inscritti venuti sotto le armi prima della chiamata del contingente o perchè ammessi alla partenza anticipata, o perchè per disposizioni speciali debbano essere avviati sotto le armi subito dopo l'arruolamento, i distretti dovranno assegnarli alla cavalleria, sempre quando, oltre ad averne l'attitudine fisica, abbiano avuto in sorte un numero più basso di quello col quale fu nella leva precedente chiusa l'assegnazione alla cavalleria.

§ 132. I militari che servono nel corpo delle guardie di finanza e che ne cessino mentre la loro classe di leva si trovi ancora sotto le armi, presentandosi ai distretti, ai termini del § 854 del regolamento, sono da questi assegnati e diretti ai corpi con le norme del presente capo, salvo che, per la ferma e per la classe cui appartengono, avessero da restare sotto

le armi meno di sei mesi, nel qual caso saranno assegnati alla compagnia permanente del distretto.

Quelli che ne cessano quando la loro classe è già in congedo saranno assegnati al distretto per essere destinati ad uno dei reggimenti di fanteria, a cui il distretto fornisce il completamento territoriale.

s) *Rendiconto delle assegnazioni.*

§ 133. Perchè i comandanti di distretto possano in ogni tempo render conto delle loro operazioni circa le assegnazioni degli inscritti, dovranno aver cura di far compilare sotto la loro direzione, per rimanere negli archivi del distretto, tutti quegli atti (elenchi, situazioni, ecc.) che crederanno opportuni affinchè possano rilevarsi le ragioni che motivarono le assegnazioni degli inscritti.

Nella compilazione di tali atti dovrà evitarsi di fare annotazioni con segni convenzionali, intelligibili solo a chi ne fece uso, ma si dovrà aver di mira che chiunque possa, nell'esaminarli, farsi ragione del procedimento tenuto.

§ 134. Otto giorni dopo la partenza degli inscritti per i corpi i comandanti di distretto trasmetteranno direttamente al ministero della guerra (direzione generale leve e truppe) una relazione dalla quale risulti:

a) quali siano le disposizioni morali degli inscritti, in ispecie riguardo al servizio militare;

b) quale sia l'attitudine loro speciale per date armi e servizi;

c) quali siano le malattie e le disposizioni fisiche più comuni in essi giovani;

d) se vi furono, e quali, abusi e casi di infermità simulate o maliziosamente procurate;

e) quali furono, ove ne sia il caso, le ragioni che impedirono di completare le quote fissate dal ministero per le singole armi, corpi e specialità di servizio.

Alla detta relazione i comandanti di distretti uniranno:

1° uno specchio conforme al modello A della presente istruzione, in cui si dimostri il risultato delle assegnazioni degli inscritti ai corpi;

2° un prospetto conforme al modello B della presente istruzione, relativo alle assegnazioni all'arma di cavalleria.

§ 135. Otto giorni dopo la fine della leva i comandanti di

distretto trasmetteranno al ministero della guerra (direzione generale leve e truppa)

a) uno specchio conforme al modello C della presente istruzione da cui risulti il numero degl'inscritti che alla fine della leva rimasero definitivamente assegnati ai vari corpi del regio esercito;

b) un prospetto simile al modello D della presente istruzione, nel quale sarà indicata la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi alle diverse armi e specialità sul contingente effettivamente assegnato.

§ 136. I distretti di reclutamento alpino, oltre ai detti prospetti, ne manderanno al ministero un altro indicante per ciascun mandamento di reclutamento alpino la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi agli alpini, di fronte al contingente di ciascuno di tali mandamenti assegnati alle varie armi e corpi.

§ 137. Tra gli atti da compilarsi a senso del precedente § 133 ogni distretto militare dovrà espressamente compilarne uno conforme al modello E della presente istruzione che serva a rendere conto della assegnazione alla cavalleria, e dal quale si possa scorgere chiaramente quale fu la prima designazione fatta, quali gli inscritti volontariamente assegnativi e quali le assegnazioni definitive.

Questo modello non dovrà essere trasmesso al ministero, ma dovrà essere conservato presso il distretto.

ELENCO *indicante le Direzioni territoriali e gli Stabilimenti d'artiglieria presso cui deve farsi eseguire il lavoro di saggio agli inscritti da assegnarsi come operai, a seconda della loro specialità.*

Armaiuoli	Direzioni territoriali d'artiglieria — Fabbriche d'armi.
Bottai	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova — Polverifici.
Calderai	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Carradori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Coloritori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Disegnatori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Fabbri e fucinatori . .	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie — Fabbriche di armi — Polverifici.
Falegnami	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie di Genova e Torino — Fabbriche d'armi — Laboratori pirotecnici — Polverifici.
Fonditori	Fonderie.
Incisori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Legnaiuoli e segutori .	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Limatori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderie — Laboratori di precisione e pirotecnici — Polverifici — Fabbriche di armi.
Meccanici ed aggiustatori meccanici . .	Arsenali — Fonderie — Fabbriche di armi — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Macchinisti e fuochisti.	Direzioni territoriali d'artiglieria di Venezia, Piacenza, Spezia, Ancona, Firenze, Roma, Messina — Laboratori pirotecnici — Arsenali — Fonderie.

Pirotecnici, polveristi artificieri	Polverifici — Laboratori pirotecnici e di precisione.
Sellai	Direzioni territoriali d'artiglieria — Opificio arredi — Arsenali — Fonderia di Genova.
Stagnai e lattai . . .	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova — Laboratori pirotecnici — Polverifici.
Tornitori in legno, tornitori in metallo . . .	Arsenali — Fonderie — Fabbriche di armi — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Verniciatori	Direzioni territoriali d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova e di Torino — Fabbriche d'armi — Laboratori pirotecnici — Polverifici.

N. B. Presso le direzioni territoriali di Napoli e di Torino non sarà mandato alcun inscritto in esperimento.

MODELLO C (§ 435 dell'Istruz.)

Distretto militare di . . . . . .

TABELLA *dimostrativa degli inscritti della classe ..... che alla fine del secondo periodo della leva risultarono definitivamente assegnati ai corpi del regio esercito.*

CORPI E SPECIALITA' DI SERVIZIO	Quota preventivamente stabilita				Quota effettivamente assegnata				Differenza							
									in più				in meno			
	con ferma di 1 anno	con ferma di 2 anni	con ferma di 3, 4 o 5 anni	Totale	con ferma di 1 anno	con ferma di 2 anni	con ferma di 3, 4 o 5 anni	Totale	con ferma di 1 anno	con ferma di 2 anni	con ferma di 3, 4 o 5 anni	Totale	con ferma di 1 anno	con ferma di 2 anni	con ferma di 3, 4 o 5 anni	Totale
.... Reggimento granatieri																
.... Reggimento fanteria																
. . . . .																
.... Reggimento alpini (battaglione . . .) . .																
. . . . .																
.... Reggimento bersaglieri																
... Reggimento cavalleria.																
.... Reggimento cavalleria																
Squadrone palafrenieri																
.... Reggimento artiglieria da campagna (operai																
.... Reggimento artiglieria da campagna (batterie																
.... Reggimento artiglieria da campagna (treno																
.... Reggimento artiglieria da costa, o (da fortezza (brigat in . .) (operai																
.... Reggimento artiglieria da costa, o (da fortezza (brigat in . .) (compagnie																
Reggimento artiglieria da montagna (brigat del Piemonte o del Veneto (operai																
Reggimento artiglieria da montagna (brigat del Piemonte o del Veneto (batterie																

Reggimento d'artiglieria a cavallo	batterie . . . . .
	treno . . . . .
1° (o 2°) Reggimento del genio	zappatori e minatori . . . . .
	operai . . . . .
	(brigat... in...) . .
	treno . . . . .
3° Reggimento del genio.	zappatori telegraf. (stenditori . . trasmettitori .
	operai. . . . .
	(brigat... in...) . .
	treno . . . . .
	specialisti . . . .
3° Reggimento del genio.	pontieri . . . .
	operai . . . . .
	(brigat... in...) . .
	lagunari . . . . .
	operai . . . . .
	ferrovieri . . . .
	treno . . . . .
Compagnia operai d'artiglieria	
.... Compagnia di sanità	aiutanti . . . . .
	infermieri . . . .
	portaferiti . . . .
.... Compagnia di sussistenza	panettieri . . . .
	mugnai . . . . .
	macellai . . . . .
	macchinisti o meccanici . . . . .
Compagnie permanenti dei distretti	. . . . .
	. . . . .
Carabinieri reali	
Plotoni allievi ufficiali	
Plotoni allievi sergenti.	

(*Segue* MODELLO A)

DIMOSTRAZIONE *del risultato della chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe ....*

Contingente dei circondari compresi nel territorio del distretto		
Già vincolati al servizio militare come ufficiali, allievi negli Istituti militari, volontari ordinari e di un anno		
Ammessi a ritardare il servizio per l'articolo 120 della legge		
Morti.		
Riformati e mandati rivedibili in rassegna speciale. . .		
Assegnati o passati alla 3ª categoria dopo la chiusura della sessione		. . . . .
Mancanti alla chiamata	per giustificato motivo	
	senza giustificato motivo . . .	
Guardie di finanza		
Rimasti in forza al Distretto in attesa di rassegna o perchè in osservazione all'ospedale o per altra causa . .		
Differenza corrispondente al numero degli assegnati come dalla prima pagina del modello.		. . . . .

MODELLO (§ 134 dell'Istruz.)

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

SPECCHIO *indicante la quota fissata per l'arma di cavalleria in ciascun mandamento ed il numero degli uomini riconosciuti abili per detta arma e di quelli assegnativi. Classe .....*

CIRCONDARIO	MANDAMENTO	Quota stabilita per ciascun mandamento	Numero complessivo degli uomini riconosciuti abili alla cavalleria in ciascun mandamento	Numero d'estrazione avuto in sorte dagli uomini riconosciuti abili alla cavalleria in ciascun mandamento	Numero complessivo degli uomini effettivamente assegnati alla cavalleria	Numero d'estrazione avuto in sorte dagli uomini assegnati alla cavalleria	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8

. . . . . *li* . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Nella colonna 4 dovranno essere compresi tutti gli inscritti con ferma di 3 anni di cui al § 63 della presente istruzione.

Quelli con ferma di 2 anni e di 1 vi saranno compresi nel solo caso in cui siano stati assegnati alla cavalleria in seguito a volontaria domanda.

Nella colonna 5 s'indicherà per i capilista e gli studenti ritardatari, oltre il numero d'estrazione, anche la classe d'origine.

Nella colonna 8 dovrà essere fatto risultare il numero d'estrazione di coloro che, pur avendo l'obbligo di servire in cavalleria, furono però destinati ai carabinieri, ai plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti ed ai plotoni allievi ufficiali o come musicanti effettivi, e di quelli che non avendo tale obbligo furono assegnati alla cavalleria in seguito a volontaria domanda.

Si farà pure risultare il numero d'estrazione degli inscritti obbligati a servire in cavalleria che furono ammessi a farsi surrogare da fratello, indicando se il surrogato fu riconosciuto abile per quest'arma. Si dovrà infine fare speciale annotazione per quelli che furono assegnati alla cavalleria in base alla lettera *a*) del § 71 della presente istruzione.

MODELLO D (§ 135 dell'istruz.)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Leva sulla classe . . . . .

PROSPETTO *indicante la quota percentuale delle assegnazioni che si sarebbero potute fare e di quelle che furono effettivamente fatte alle diverse armi e specialità di servizio sul contingente assegnato in numero di . . . . . inscritti.*

QUOTA PERCENTUALE	Cavalleria – Statura da 1.60 a 1.63 ½	Cavalleria – Statura da 1.64 a 1.67 ½	Cavalleria – Statura da 1.68 a 1.72	Alpini	Artiglieria – da campagna da costa e da fortezza	Artiglieria – da montagna a cavallo	Genio – Zappatori e minatori, zappatori-telegrafisti (stenditori)	Genio – Pontieri	Genio – Lagunari	Bersaglieri	Granatieri	Carabinieri	Fanteria ed altre armi	Totale	Annotazioni
Che si sarebbe potuta dare	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	100,00	
Effettivamente data .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	100,00	

AVVERTENZA — La 1ª serie di quote percentuali deve rappresentare il risultato della *prima assegnazione*; la 2ª serie deve rappresentare il risultato della *assegnazione definitiva* (§ 34 della presente istruzione). A riguardo della 1ª serie è da avvertire che gli inscritti aventi i requisiti per più di un'arma o specialità di servizio debbono essere dimostrati una sola volta e più precisamente nella colonna dell'arma o specialità per la quale hanno una più spiccata attitudine.

. . . . . *li* . . . . . *18* . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

MODELLO E (§ 137 dell'Istruz.)

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

Circondario di . . . . Mandamento di . . . .

ELENCO *nominativo degl'inscritti di 1ª categoria della classe . . . . stati riconosciuti abili per la cavalleria, con la indicazione della rispettiva assegnazione.*

Numero degli uomini da assegnarsi in base alla quota percentuale . . .

N.° d'ordine	COGNOME E NOME	N.° d'estrazione	Statura	INSCRITTI ASSEGNATI			Annotazioni
				Ai reggimenti di cavalleria e agli squadroni palafrenieri	Ai carabinieri reali, ai plotoni d'istruzione per gli allievi sergenti e ai plotoni allievi ufficiali o come musicanti effettivi.	Ad altri corpi	
1	2	3	4	5	6	7	8

AVVERTENZE.

Nella colonna 2 dovranno essere compresi tutti gli inscritti con ferma di 3 anni indicati al § 63 della presente istruzione. Quelli con ferma di 2 anni o di 1 vi saranno compresi nel solo caso in cui siano stati assegnati alla cavalleria in seguito a volontaria domanda.

Nella colonna 3 si indicherà per gli inscritti capilista, per gli studenti ritardatari e per i renitenti di leve precedenti, oltre il numero d'estrazione, anche la classe di leva di origine.

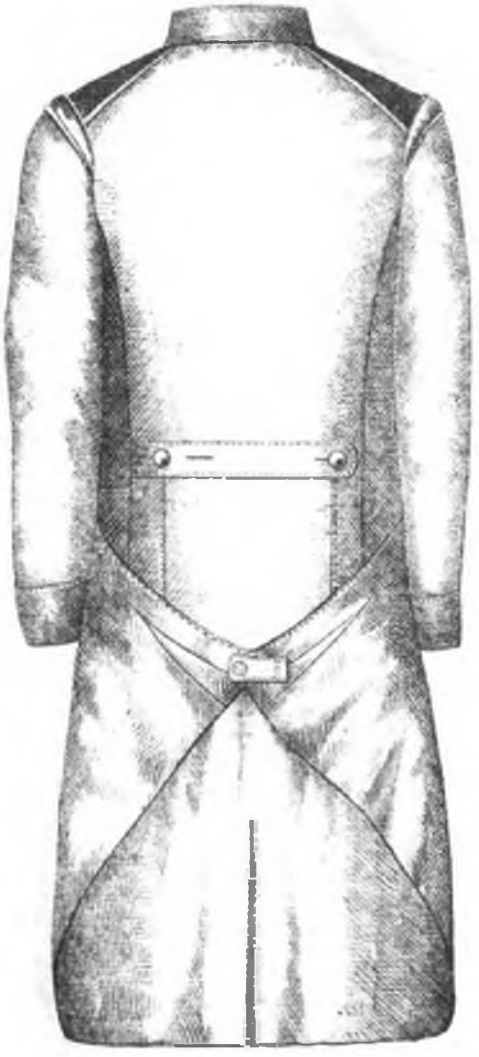
Nella colonna 8 dovrà essere fatta speciale menzione degli inscritti che, sebbene pel numero estratto non avrebbero avuto obbligo di servire in cavalleria, vi furono tuttavia ammessi in seguito a volontaria domanda. Si faranno anche risultare gl'inscritti obbligati a servire in cavalleria che furono ammessi a farsi surrogare dal proprio fratello, indicando se il surrogato fu riconosciuto abile per la cavalleria.

Nel caso che qualche mandamento non abbia potuto fornire la quota impostagli, si indicheranno in questa stessa colonna gli altri mandamenti che sopportarono l'onere maggiore, ed in quale proporzione.

Roma, 1894 — Tip. E. Voghera

BIBLIOTECA REALE ROMA VITTORIO EMANUELE

Fig. 1ª

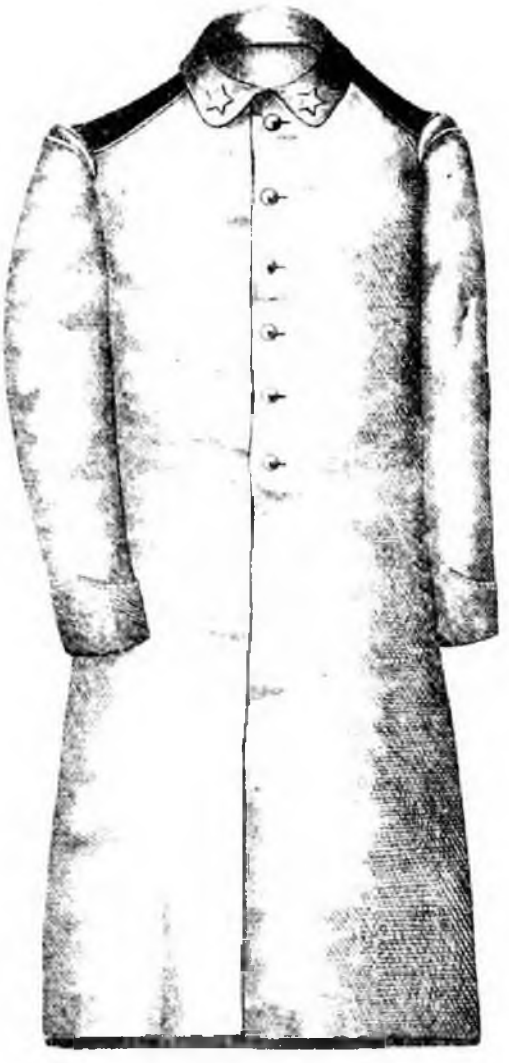


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Fig. 2ª



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA MAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Fig. 6ª



Fig. 7ª



Fig. 5ª

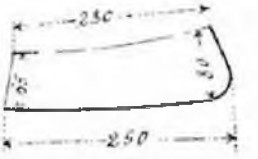


Fig. 8ª



Fig. 9ª

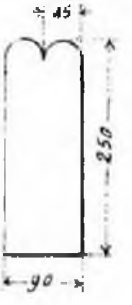


Fig. 10ª



Fig. 11ª



Fig. 12ª



Scala di 1 : 2

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO

Fig. 3ª

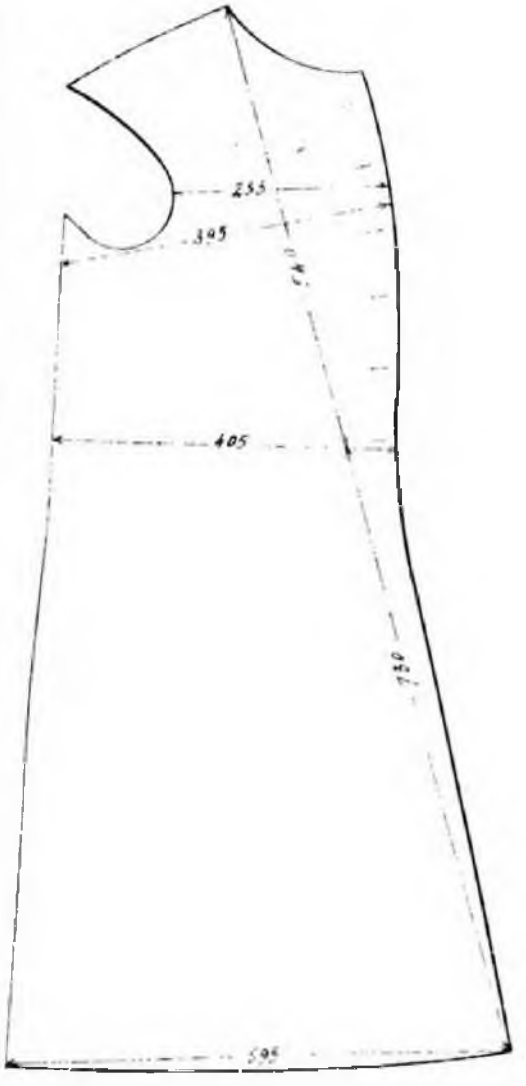


Fig. 4ª



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA
ROMA
VITTORIO

DISPENSA 8ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 febbraio

FEBBRAIO 20. — Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici al personale delle guardie di finanza, *pag.* 97.

» 20. — Cappotti da fanteria, granatieri e genio. — Fregi da spallini per gli uomini delle compagnie di sussistenza, *pag.* 97.

Atto N. **28**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici al personale delle guardie di finanza**. — 20 febbraio.

Questo Ministero prescrive che le visite mediche, di cui al comma *b*) dell'*Atto* N. 364 della Raccolta, per quanto riguarda l'accertamento della fisica inabilità al servizio degli ufficiali delle guardie di finanza, che chiedono di essere collocati a riposo per motivi di salute, siano fatte con le norme stabilite dall'art. 19 del regolamento sulle pensioni militari, approvato con R. Decreto del 24 novembre 1889 N. 6568, nel modo che già praticasi per accertare i diritti a pensione delle guardie stesse.

Il Ministro — Mocenni.

N. **29** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotti da fanteria, granatieri e genio**. — **Fregi da spallini per gli uomini delle compagnie di sussistenza**. — 20 febbraio.

In seguito alle molteplici varianti state fin qui recate ai cappotti da sottufficiali e da caporali e soldati di fanteria, dei granatieri e del genio ed alla necessità di aggiungere la 5ª e 6ª taglia ai cappotti del genio, si rinnova col presente *Atto* la descrizione di detti capi di vestiario, avvertendo che venne abolito il *conto dello spallino*, essendo l'ammontare di tale oggetto già compreso nel conto complessivo del cappotto di ciascuna specialità.

Le tavole di disegno annesse al presente ATTO saranno trasmesse con altra dispensa.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Cappotto da fanteria, da granatieri e da genio.

a) *Cappotto di fanteria e da granatieri.*

Il cappotto (fig. 1 e 2) è di panno azzurrato costruito ad un sol petto con lunghe falde in modo che il lembo inferiore scenda 15 centimetri sotto il ginocchio.

Il cappotto ha tale ampiezza da potersi indossare con la giubba di panno, ma non soverchia, dovendosi adattare alla persona quando si veste senza giubba.

Le sue parti sono:

Un corpo.
Un bavero.
Due maniche.
Una martingala.
Due spallini.
Due controspallini.
Tre tasche.

Il *corpo*, la cui metà superiore costituisce il busto e la metà inferiore le falde, si divide in due parti, anteriore e posteriore.

La parte anteriore (fig. 3ª) ha sul lato destro sei bottoni grandi di metallo equidistanti fra di loro e messi in fila in maniera che il primo di essi sia a millimetri 30 di distanza dal gangherino e l'ultimo all'altezza della cintola. Sul lato sinistro ha sei occhielli in corrispondenza dei bottoni; come rinforzo lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta una lista di panno.

Al rovescio degli angoli inferiori delle falde sono cuciti, sulla falda destra, una piccola linguetta di panno con un occhiello, e sulla sinistra un bottone mezzano di osso annerito per tener rialzate all'indietro le falde stesse durante le esercitazioni e le marce.

Le falde sono nella parte posteriore (fig. 4ª) ed al fondo divise da uno sparato di millimetri 250 di lunghezza.

Il *bavero* (fig. 5ª) è rovesciato e si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta. Le due punte sono leggermente arrotondate ed ornate di stellette di divisa

I granatieri hanno inoltre il bavero ornato di un alamaro (fig. 12ª) per ogni parte lungo millimetri 150, largo 20. Le estremità dell'alamaro sono munite di un galloncino largo mm. 9 e lungo mm. 30 dalla parte vicina al gangherino, e mm. 25 dalla parte opposta.

Gli alamari sono costruiti in gallone bianco pei caporali e soldati, e in gallone d'argento pei sottufficiali, con sovrapposte le stellette di divisa.

Le stellette sono collocate — mediante un foro — in modo che il loro centro si trovi sulla bisettrice ed a millimetri 30 dalle punte arrotondate del bavero.

Le *maniche* (fig. 6ª e 7ª) hanno le manopole (fig. 8) dello stesso panno foggiate a punta verso le spalle.

La *martingala* (fig. 9ª) è situata nella parte posteriore alla altezza della cintola ed è formata da due linguette di panno; quella di destra ha due bottoni grandi di metallo, quella di sinistra ha tre occhielli allo scopo di poter meglio adattare il cappotto alla vita di chi l'indossa.

Gli *spallini* (fig. 10ª) sono in panno turchino fatti a lunetta e fissi sopra ciascuna delle spalle. I contorni degli spallini sono filettati di panno del colore stabilito dalla tabella che fa seguito alla presente descrizione.

La stessa tabella indica pure il fregio da collocarsi nel mezzo di ciascun spallino.

I *controspallini* (fig. 11ª) in panno turchino sono fissi e cuciti sopra ciascuna delle spalle.

Le *tasche*, due hanno un'apertura guernita di finta tasca lunga millimetri 260, praticata sotto la martingala sulle cuciture laterali; la terza, cucita sul rovescio della falda, quasi aderente alla tasca di destra, lunga mm. 200 e larga 110, con l'apertura orizzontale fornita di un occhiello e di un bottone mezzano d'osso annerito, serve per collocarvi il pacchetto di medicazione.

Le tasche, la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela di cotone (basino) colorata in bigio.

I cappotti sono di sei dimensioni diverse o taglie ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

Il cappotto è costruito senza fregio sugli spallini, che viene attaccato all'atto della distribuzione.

Il fregio è un rettangolo il cui fondo è tessuto in filo di lana nera avente al centro il numero tessuto con filo di cotone bianco o giallo, secondo l'uso cui viene destinato, come dalla tabella che fa seguito alla presente descrizione.

I cappotti degli uomini che vestono la divisa speciale sono privi di spallini e controspallini, ma conservano i prezzi rispettivamente stabiliti per le varie armi.

b) *Cappotto da genio.*

Questo cappotto è per forma e dimensioni identico a quello dell'arma di fanteria; variano solo i bottoni ed il colore della filettatura come viene specificato nella tabella seguente.

TABELLA *indicante la qualità degli ornamenti dei cappotti da fanteria, da granatieri e da genio.*

CORPI	Bottoni	Filettatura degli spallini	Fregi
Reggimenti granatieri	Metallo bianco semisferici lisci	Panno scarlatto	Granata tessuta in cotone bianco col numero del reggimento.
Reggimenti fanteria	Id.	Id.	Numero del reggimento tessuto in cotone bianco.
Distretti militari .	Id.	Id.	Numero del distretto tessuto in cotone giallo.
Reggimenti del genio	Metallo giallo semisferici con fregio di appie e granata	Panno cremisi	Numero del reggimento tessuto in cotone bianco.
Compagnie di sanità e compagnie di sussistenza	Metallo bianco semisferici lisci	Panno scarlatto	Numero della compagnia tessuto in cotone bianco.
Corpo invalidi e veterani	Id.	Panno cremisi	Senza fregio.
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	Id.	Panno scarlatto	Senza fregio.
Milizia mobile della fanteria	Id.	Id.	Numero del battaglione tessuto in cotone giallo.
Milizia mobile del genio	Metallo giallo semisferici con fregio di appie e granata	Panno cremisi	Numero del reggimento tessuto in cotone giallo.
Compagnie di sanità e di sussistenza di milizia mobile	Metallo bianco semisferici lisci	Panno scarlatto	Numero della compagnia tessuto in cotone giallo.

SPECCHIO *delle misure dei cappotti da fanteria, da granatieri e da genio*

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore		Lunghezza delle maniche dalla parte esterna	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo	Metà larghezza della parte anteriore		Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
		sino alla taglia	Totale	alle spalle	al fondo		superiormente	al gomito	al polso		dal torace al 3° occhiello	al fondo	alla taglia	Al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'asella al 4° occhiello		sulla parte anteriore	sulla parte posteriore	dalla parte superiore fino alla punta	alla parte superiore
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	520	1290	240	430	635	240	230	155	143 5	205	635	725	685	480	80	65	90	60
	2ª	520	1290	235	420	615	235	225	150	1430	260	615	705	665	470	80	65	90	60
2ª	1ª	510	1250	235	420	625	235	225	150	1395	260	615	705	665	470	80	65	90	60
	2ª	510	1250	230	410	625	230	225	150	1390	255	595	685	645	460	80	65	90	60
3ª	1ª	500	1210	230	410	615	230	225	150	1345	255	595	685	645	460	80	65	90	60
	2ª	500	1210	220	400	615	230	225	150	1345	245	575	665	625	450	80	65	90	60
4ª	1ª	490	1170	220	400	605	230	225	150	1295	245	575	665	625	450	80	65	90	60
	2ª	490	1170	215	380	605	225	220	150	1290	240	565	645	605	440	80	65	90	60
5ª	1ª	480	1130	215	380	595	225	220	150	1250	240	565	645	605	440	80	65	90	60
	2ª	480	1130	210	370	595	220	215	150	1245	235	545	625	595	420	80	65	90	60
6ª	1ª	460	1090	210	370	585	220	215	150	1205	235	545	625	595	420	80	65	90	60
	2ª	460	1090	200	360	585	220	215	150	1205	225	535	605	575	420	80	65	90	60

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per i cappotti da sottufficiali di fanteria, dei granatieri e del genio.*

Taglie	Suddivisioni	PER LA FANTERIA								PER I GRANATIERI								PER IL GENIO							
		Da costruirsi su 100	Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62				Da costruirsi su 100	Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62				Da costruirsi su 100	Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62			
			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia			per ogni capo		per ogni taglia		per ogni capo		per ogni taglia	
1ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	2	60	26	00	2	78	27	80	2	2	60	5	20	2	78	5	56
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	2	59	25	90	2	75	27	50	1	2	59	2	59	2	75	2	75
2ª	1ª	3	2	50	7	50	2	73	8	19	30	2	50	75	00	2	73	81	90	4	2	50	10	00	2	73	10	92
	2ª	2	2	49	4	98	2	70	5	40	30	2	49	74	70	2	70	81	00	3	2	49	7	47	2	70	8	10
3ª	1ª	10	2	41	24	10	2	69	26	90	10	2	41	24	10	2	69	26	90	20	2	41	48	20	2	69	53	80
	2ª	10	2	38	23	80	2	62	26	20	10	2	38	23	80	2	62	26	20	20	2	38	47	60	2	62	52	40
4ª	1ª	15	2	30	34	50	2	60	39	00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	2	30	52	90	2	60	59	80
	2ª	15	2	28	34	20	2	53	37	95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22	2	28	50	16	2	53	55	66
5ª	1ª	18	2	20	39	60	2	49	44	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	20	6	60	2	49	7	47
	2ª	17	2	19	37	23	2	48	42	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	19	4	38	2	48	4	96
6ª	1ª	5	2	11	10	55	2	42	12	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	5	2	10	10	50	2	42	12	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali		100			226	96			254	82	100			249	50			271	30	100			235	10			261	42
Medie					2	27			2	55				2	50			2	71				2	35			2	61

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente pei cappotti da caporali e soldati di fanteria, dei granatieri e del genio.*

Taglia	Suddivisioni	FANTERIA						GRANATIERI						GENIO					
		Da costruirsi su 100	Panno azzurrato da vestiario per truppa alto m. 1.30		Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62			Da costruirsi su 100	Panno azzurrato da vestiario per truppa alto m. 1,30		Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62			Da costruirsi su 100	Panno azzurrato da vestiario per truppa alto m. 1,30		Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62		
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	1ª	»	»	»	»	»	»	10	2 53	25 30	2 78	27 80		2	2 53	5 06	2 78	5 56	
	2ª	»	»	»	»	»	»	10	2 51	25 10	2 75	27 50		1	2 54	2 51	2 75	2 75	
2ª	1ª	3	2 43	7 29	2 73	8 19		30	2 43	72 90	2 73	81 90		4	2 43	9 72	2 73	10 92	
	2ª	2	2 42	4 84	2 70	5 40		30	2 42	72 60	2 70	81 60		4	2 42	9 68	2 70	10 80	
3ª	1ª	10	2 34	23 40	2 69	26 90		10	2 34	23 40	2 69	26 90		18	2 34	42 12	2 69	48 42	
	2ª	10	2 33	23 30	2 62	26 20		10	2 33	23 30	2 62	26 20		17	2 33	39 61	2 62	44 54	
4ª	1ª	15	2 25	33 75	2 60	39 00		»	»	»	»	»		23	2 25	51 75	2 60	59 80	
	2ª	15	2 20	33 00	2 53	37 95		»	»	»	»	»		20	2 20	44 00	2 53	50 60	
5ª	1ª	18	2 11	37 98	2 49	44 82		»	»	»	»	»		4	2 11	8 44	2 49	9 96	
	2ª	17	2 06	35 02	2 48	42 16		»	»	»	»	»		4	2 06	8 24	2 48	9 92	
6ª	1ª	5	2 00	10 00	2 42	12 10		»	»	»	»	»		2	2 00	4 00	2 42	4 84	
	2ª	5	1 95	9 75	2 42	12 10		»	»	»	»	»		1	1 95	1 95	2 42	2 42	
Totali		100		218 33		254 82		100		242 60		271 30		100		227 08		260 53	
Medie				2 18		2 55				2 43		2 71				2 27		2 60	

Annotazioni. — Nelle costruzioni i distretti militari ed i reggimenti del genio si atterranno, per quanto riguarda le taglie, alle disposizioni contenute nella Circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 (Direzione generale servizi amministrativi).

CONTO *di costruzione del cappotto da sottufficiali di fanteria, dei granatieri e del genio.*

INDICAZIONE delle materie occorrenti e mano d'opera	Unità di misura	Prezzo parziale delle materie	Fanteria		Granatieri		Genio	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M. L.	8 50	2 270	19 295	2 500	21 250	2 350	19 975
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	Id.	9 50	» 055	» 523	» 055	» 523	» 055	» 523
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera, alta m. 0,62	Id.	» 60	2 550	1 530	2 710	1 626	2 610	1 566
Panno scarlatto da mostreggiature alto m. 1,30	Id.	9 50	» 0075	» 071	» 0075	» 071	» »	» »
Panno cremisi da mostreggiature alto m. 1,30.	Id.	9 50	» »	» »	» »	» »	» 0075	» 071
Bottoni grandi per sottufficiali di fanteria, cavalleria e per carabinieri	%	3 00	8 »	» 240	8 »	» 240	» »	» »
Bottoni grandi per sottufficiali del genio	%	12 00	» »	» »	» »	» »	8 »	» 960
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	» »	» »	3 900	» »	3 900	» »	3 900
		Prezzo di costo L.		25 559		27 610		26 906
		Prezzo di conteggio L.		25 60		27 70		27 00

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani di osso annerito, 48 grammi di ovatta di cotone ed 1 gancherello in ferro con la rispettiva maglietta.

CONTO *di costruzione del cappotto da caporali e soldati di fanteria, dei granatieri e del genio.*

INDICAZIONE delle materie occorrenti e mano d'opera	Unità di misura	Prezzo parziale delle materie	Fanteria			Granatieri			Genio		
			Quantità	Importo		Quantità	Importo		Quantità	Importo	
Panno azzurrato da vestiario per truppa alto m. 1,30	M. L.	8 50	2 18	18	530	2 43	20	655	2 27	19	295
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30	Id.	9 50	» 055	»	523	» 055	»	523	» 055	»	523
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio da fodera alta m. 0,62	Id.	» 60	2 55	1	530	2 71	1	626	2 60	1	560
Panno scarlatto da mostreggiature alto m. 1,30	Id.	9 50	» 075	»	071	» 075	»	071	»	»	»
Panno cremisi da mostreggiature alto m. 1,30	Id.	9 50	»	»	»	»	»	»	» 075	»	071
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	%	1 20	8	»	096	8	»	096	»	»	»
Bottoni grandi per genio	%	1 50	»	»	»	»	»	»	8	»	120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	» »	»	»	1 900	»	»	1 900	»	»	1 900
Prezzo di costo L.					22 650			24 871			23 969
Prezzo di conteggio L.					22 70			24 90			23 50

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani di osso annerito, 18 grammi di ovatta di cotone ed un gangheruolo in ferro con la rispettiva maglietta.

Al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno recate le seguenti varianti:

Categoria	Numero categorico	DESIGNAZIONE	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
1ª	85	Cappotti da genio	N.	23 50	Variante
1ª	492	Cappotti da sottufficiale di fanteria	»	25 60	Id.
1ª	493	Cappotti da sottufficiale dei granatieri	»	27 70	Id.
1ª	494	Cappotti da sottufficiale del genio	»	27 00	Id.
1ª	380	Spallini di panno da cappotti e giubbe	P.	» 44	Abolito

Fregi da spallini per gli uomini delle compagnie di sussistenza.

A modificazione dell'*Atto* 132 del 1893 (pagina 305-7 alinea) questo Ministero determina che gli uomini dell'esercito permanente delle compagnie di sussistenza debbano fare uso anche sugli spallini delle giubbe di panno di fregi con numero bianco, anzichè giallo, su fondo nero.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA

27

n. 111

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 marzo

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

FEBBRAIO 25. — Relazione e R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale alla legione allievi carabinieri, *pag.* 109.
» 25. — Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria, *pag.* 110.
» 25. — Varianti agli specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio, *pag.* 112.
» 27. — Ballabili d'ordinanza per lo sfilamento al trotto e al galoppo dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 112.
» 27. — Adozione della cartuccia a metraglia Mod. 1891, *pag.* 113.
MARZO 1°. — Festa anniversaria di fatti d'arme, *pag.* 113.
. . . . . Decisione di massima, *pag.* 114.

Atto N. **30** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Relazione e R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale alla legione allievi carabinieri.** — 25 febbraio.

SIRE,

Il magnanimo Vostro Avo Re Carlo Alberto dava nel 1840 la bandiera all'Accademia militare, allora istituto unico di reclutamento per gli ufficiali di tutte le armi, acciocchè i giovani allievi apprendessero, fin dai primordi della loro educazione militare, ad amare quel glorioso, altissimo simbolo, che tutti siamo chiamati a difendere fino alla morte.

Eguale sentimento ispirò la M. V. quando nel 1891 degnavasi concedere la bandiera alla Scuola militare.

Queste ragioni stesse mi consigliano di sottoporre oggi all'Augusta Vostra firma il decreto per concedere la bandiera alla Legione allievi carabinieri.

Sarà questo nuovo argomento di onore e di nobile orgoglio per un corpo che incarna un elevato concetto militare e politico; e col farne sentir meglio il valore patriottico e l'alto significato, crescerà l'affetto degli allievi carabinieri per questo vessillo che accompagnò passo passo la loro educazione militare. Promossi carabinieri e sparsi per tutte le regioni d'Italia, il suo ricordo raffermerà quei sentimenti di culto verso la patria,

di devozione alla dinastia, di rispetto e di obbedienza alla legge e di abnegazione, dai quali scaturiscono l'autorità ed il prestigio morale, onde la benemerita arma trae sprone e mezzi al compimento dei suoi doveri.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 25 marzo 1860;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso alla legione allievi carabinieri l'uso della bandiera nazionale, conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1894.

UMBERTO.

Mocenni.

N. **31**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria.** — 25 febbraio.

Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria sono apportate le seguenti varianti:

Pagina 18. — Cancellare dalla linea 26ª alla 33ª inclusa, e sostituirvi quanto segue:

« Le istruzioni alla truppa sono, di massima, svolte per compagnia, comprese quelle ai graduati ed agli allievi caporali.

Potranno però essere svolte per brigata, o per reggimento, quelle istruzioni che, per l'indole loro, non potrebbero altrimenti avere un conveniente sviluppo, o che convenga siano impartite da un solo istruttore dotato di cognizioni o di attitudini speciali. »

Pagina 22. — Ai commi 2° e 3° del N. 29 sostituire i seguenti:

« Gli allievi caporali sono lasciati presso le rispettive compagnie. I comandanti di reggimento hanno però facoltà di riunire, eccezionalmente, alla sede del corpo o delle brigate, gli allievi di quei distaccamenti presso i quali difettassero i mezzi necessari d'istruzione.

Al termine stabilito (N. 24), i comandanti di compagnia presenteranno i rispettivi allievi ad una o più commissioni di esame, nominate dal comandante del corpo. »

Pagina 22. — Linee 31ª e 32ª. Cancellare le parole: « medesime compagnie da cui provengono » e sostituirvi: « proprie compagnie. »

Pagina 23. — Alla fine del N. 31, aggiungere:

« L'istruzione relativa ai telemetri sarà normalmente svolta per compagnia, e quella sull'impiego dei telegoniometri, per brigata. »

Pagina 76. — Al 4° comma del N. 112, sostituire il seguente:

« Entrando un ufficiale nelle scuderie, l'appuntato capo-scuderia gli si presenta, e lo informa delle novità riguardanti i cavalli. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **32**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Varianti agli specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio**. — 25 febbraio.

Nel volume XVI delle Istruzioni pratiche del genio, pubblicato con *Atto* N. 182 del 6 ottobre 1890, sono apportate le seguenti varianti allo specchio generale di caricamento inserito a pag. 15-84:

Pagina	N. d'ordine categorico	Colonna 5ª	Colonna 6ª	Pagina	N. d'ordine categorico	Colonna 5ª	Colonna 6ª	Pagina	N. d'ordine categorico	Colonna 5ª	Colonna 6ª
28	21	7.300	6.700	40	111	49	68	48	709	3	9
30	249	3.00	3.00	»	112	21	30	50	761	4	4
38	5	49	68	»	115	4	4	»	765	2	2
»	8	21	30	»	104	6	6	»	772	3	9
40	72	4	4	»	116	3	9	54	1191	3	9
»	79	6	6	»	106	2	2	60	1926	3	9
»	108	4	4	48	639	4	4	»	2069	3	9

Il Ministro — MCCENNI.

N. **33**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ballabili d'ordinanza per lo sfilamento al trotto e al galoppo dei reggimentidi cavalleria**. — 27 febbraio.

Per le circostanze in cui si trovino riuniti uno o più reggimenti di cavalleria, il Ministero ha determinato di adottare due ballabili d'ordinanza per lo sfilamento al trotto e due per lo sfilamento al galoppo.

Si sono stabiliti due tipi di ballabili per ciascuna andatura, affinchè nello sfilamento della divisione, le fanfare alternandosi per brigata, sia evitata una troppo lunga esecuzione di una stessa suoneria.

Ad ogni reggimento di cavalleria sarà spedito dal Ministero un esemplare del fascicolo contenente i quattro ballabili.

Il prezzo, in lire 3,40 per ogni esemplare, sarà a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari addebitato alla massa generale di ciascun reggimento.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **34.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Adozione della cartuccia a metraglia mod. 1891.** — 27 febbraio.

È adottata ed introdotta in servizio, per le armi mod. 1891, una cartuccia a metraglia, che prenderà la denominazione di:

Cartuccia a metraglia mod. 1891.

Tale cartuccia dovrà impiegarsi nelle stesse circostanze, stabilite per quella per armi mod. 1870 e 70/87.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **35.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Festa anniversaria di fatti d'arme.** — 1° marzo.

Per cementare maggiormente lo spirito di corpo ed imprimere nel cuore del soldato il ricordo delle gloriose tradizioni e dei fasti del reggimento cui appartiene, ho determinato:

1° I reggimenti decorati di medaglia d'oro o d'argento al valore militare festeggeranno solennemente il giorno anniversario del fatto d'arme in cui il reggimento meritò la pregiata onorificenza.

2° A tale scopo, in tal giorno avrà luogo una parata, si osserverà l'orario festivo e si vestirà la grande uniforme ed il comandante del reggimento potrà fare una festa militare nel modo che stimerà più conveniente, secondo che lo permetteranno le condizioni di presidio e le circostanze speciali.

3° I reggimenti decorati più volte e quelli nei quali qualche reparto conseguì più d'una medaglia, festeggeranno l'anniversario del fatto d'arme pel quale fu loro conferita la più elevata onorificenza, oppure che riveste maggior importanza, sia per la parte presavi dal reggimento o dal reparto, sia in rapporto alla storia del risorgimento nazionale.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Trasporto dei cavalli degli ufficiali nei movimenti collettivi. — Per evitare discrepanze nell'applicazione del § 65 del regolamento sulle indennità eventuali, il Ministero dichiara che l'uso del *vagone-scuderia* pel trasporto dei cavalli degli ufficiali è soltanto ammesso pei viaggi riferentisi a « servizi isolati. »

Ne viene quindi che nei movimenti collettivi i cavalli degli ufficiali devono essere trasportati sempre in *vagone bestiame*, come i cavalli di truppa, senza peraltro dar diritto agli ufficiali al supplemento d'indennità ivi stabilito, e colla sola differenza che il carico, in occasione di vagoni completi, può effettuarsi secondo le norme indicate nel § 22, quinto comma, del regolamento sui trasporti in ferrovia. (*Divisione assegni*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 10ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 marzo

GENNAIO 18. — R. Decreto N. 34 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia, *pag.* 115.
FEBBRAIO 25. — R. Decreto N. 61 portante modificazioni al Capo XXXII del Regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, *pag.* 116.
MARZO 5. — Norme circa l'uso delle differenti uniformi degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re, *pag.* 121.
» 5. — Regolamento di guerra per le piazze marittime, *pag.* 121.
» 8. Applicazione della molla di sicurezza alle pistole a rotazione Mod. 1889 da ufficiali e da truppa, *pag.* 122.
» 9. — Amministrazione del corredo della truppa, *pag.* 122.

Atto N. **36**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 34 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia**. — 18 gennaio.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Venezia batterie S. Marco, Carbo-

nera, Tessera, Campalto e forte S. Secondo, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. 37. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 61 portante modificazioni al Capo XXXII del Regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890.** — 25 febbraio 1894.

UMBERTO I, ecc., ecc. RE D'ITALIA.

Visto il Regolamento approvato con Nostro Decreto del 2 luglio 1890 N. 6952, (Serie 3ª) per l'esecuzione del Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e successivamente modificato coi Nostri Decreti del 26 febbraio 1891 N. 74, del 21 giugno 1891 N. 336, del 16 agosto 1891 N. 503 e del dì 8 giugno 1893 N. 277;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le disposizioni del citato Regolamento relative alla chiamata alle armi dei militari in congedo illimitato in caso di mobilitazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Capo XXXII del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito stato approvato con Nostro Decreto del 2 luglio 1890 N. 6952 (serie 3ª) è sostituito il seguente.

CAPO XXXII.

Delle chiamate alle armi delle classi in congedo illimitato in caso di mobilitazione.

§ 999. Emanato il reale decreto di chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato, il ministro della guerra dirama alle autorità militari, ai prefetti ed alle autorità consolari l'ordine di mobilitazione.

L'ordine dev'essere immediatamente e telegraficamente diramato dai prefetti ai sottoprefetti, ai sindaci ed alle intendenze di finanza.

Le autorità, che ricevono l'ordine di mobilitazione, devono immediatamente accusarne ricevuta, per la stessa via per la quale è loro pervenuto, riproducendo nella ricevuta letteralmente l'ordine tale quale fu spedito a loro.

§ 1000. I manifesti per la chiamata alle armi dei militari in congedo, da affiggersi non appena indetta la mobilitazione, e nei quali saranno stabiliti il termine o i termini entro cui i richiamati devono presentarsi conformemente alle disposizioni dei paragrafi successivi, sono preparati e stampati sino dal tempo di pace e diramati dal ministero ai distretti nel numero occorrente per l'affissione in tutto il rispettivo territorio.

I sindaci dei comuni capoluoghi di distretto militare ricevono questi manifesti direttamente dal comando del distretto stesso, gli altri sindaci li ricevono per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

§ 1001. I sindaci, appena ricevuti i pieghi contenenti i manifesti di cui sopra, provvedono per l'immediata affissione dei medesimi e procurano, con tutti i mezzi a loro disposizione, che sia data la massima pubblicità all'ordine della chiamata alle armi.

I richiamati che si trovano all'estero devono essere avvisati della chiamata alle armi per cura dei propri parenti o del sindaco. Spetta inoltre alle autorità consolari di render nota la chiamata, ed a tale scopo il Ministero della guerra nel comunicare ed esse l'ordine di mobilitazione di cui al § 999, avrà cura di indicare le classi che debbono rispondere alla chiamata alle armi.

In ogni caso però la sola pubblicazione dei manifesti nei comuni a cui si riferisce la chiamata, obbliga i militari richiamati a presentarsi, siano essi nel regno, siano all'estero.

§ 1002. I militari richiamati devono presentarsi, nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, al sindaco, del comune dove si trovano, sia pure eventualmente, al momento della mobilitazione, appartengano o non ad esso per fatto di leva; e dal sindaco stesso sono inviati al distretto od al corpo direttamente, secondo quanto è stabilito per i comuni di ciascun distretto, osservando le norme dei paragrafi seguenti.

Essi dovranno partire, nel giorno stesso, per la loro destinazione, per via ordinaria, o per strada ferrata, secondo le istruzioni dei sindaci, ai quali si faranno all'uopo le opportune comunicazioni fino dal tempo di pace dai comandanti dei distretti.

Quelli però dei detti militari che si trovano nel comune che è pur sede del comando del corpo o reparto o distretto, cui debbono presentarsi, secondo le indicazioni poste nel rispettivo foglio di congedo illimitato, si presentano direttamente al comando stesso.

§ 1003. I militari richiamati se appartengono per fatto di leva al comune in cui si trovano al momento della mobilitazione, ovvero ad un altro che sia nella circoscrizione dello stesso distretto, saranno, dai sindaci cui si presentano, avviati alla sede del distretto, del reggimento, della brigata o del magazzino di mobilitazione, secondo apparisce dalla tabella che sarà a ciascun municipio diramata dal distretto militare. Una copia di essa andrà sempre unita ai manifesti di cui al § 1000.

È fatta eccezione per tutti quei militari in congedo cui fosse stato intimato per la presentazione un precetto personale, dovendo essi in ogni caso presentarsi nella località e nel limite di tempo indicati nel precetto stesso.

§ 1004. Perchè le operazioni di cui ai precedenti paragrafi seguano regolarmente, i sindaci desumeranno le occorrenti notizie dai propri ruoli matricolari, modello n. 84, e più specialmente dal foglio di congedo illimitato di cui devono essere provvisti i richiamati, dal quale rileveranno il corpo o reparto in cui essi sono effettivi, non che la località ove debbono essere inviati.

Saranno però senz'altro inviati indistintamente al distretto, nella circoscrizione del quale è situato il comune al cui sindaco si presentano, tutti quei richiamati:

a) che siano sprovvisti del foglio di congedo;

b) pei quali sia dubbio il corpo o reparto in cui sono effettivi;

c) che non appartengano per fatto di leva al comune in cui si presentano o ad altro che sia nel medesimo distretto.

Il distretto a cui sono inviati i militari di cui al precedente comma, provvederà poi all'ulteriore loro invio a destinazione, basandosi sulle risultanze dei propri ruoli, sulle interpellanze da farsi agl'individui e sulle notizie che potrà, occorrendo, assumere.

§ 1005. Quei militari richiamati, i quali anzichè per mezzo dei sindaci, secondo i paragrafi precedenti, preferissero presentarsi direttamente alla sede del proprio distretto, del reggimento, della brigata, o del magazzino di mobilitazione, secondo le indicazioni del rispettivo loro foglio di congedo, ne avranno facoltà, purchè tale presentazione diretta segua entro il termine stabilito negli ordini di chiamata pubblicati secondo i §§ 1000 e 1001.

§ 1006. Nei circondari ove mettesse piede il nemico, prima che siano pubblicati i manifesti di chiamata, o prima del giorno indicato per la presentazione dei richiamati, i militari tutti che vi si trovano in congedo illimitato, di qualsiasi classe o categoria, che abbiano ricevuto l'istruzione militare, devono immediatamente raggiungere la sede del reggimento, della brigata o del magazzino di mobilitazione a cui hanno l'obbligo di presentarsi, o in ogni modo la sede del distretto al quale appartengono o, qualora ciò non fosse possibile, quella del distretto viciniore.

§ 1007. I militari che per infermità fossero nell'assoluta impossibilità di rispondere alla chiamata sono tenuti a giustificare presso il distretto a cui appartengono, tale impossibilità mediante fede medica confermata dal comandante locale dell'arma dei carabinieri reali cui spetta di assicurarsene sotto la sua personale responsabilità.

Protraendosi la malattia, la fede medica, confermata nel modo di cui sopra, dovrà essere rinnovata di 15 in 15 giorni.

§ 1008. I comandanti di distretto militare ed i comandanti locali dell'arma dei carabinieri reali dovranno aver cura di constatare in modo irrefragabile lo stato di salute di tali militari, ed appena essi siano in istato di raggiungere la sede del reggimento, della brigata, o del magazzino di mobilitazione a cui debbono presentarsi dovranno farli partire, salvo ad essere, occorrendo, ricoverati negli ospedali militari.

§ 1009. I militari in congedo illimitato, i quali credono di essere divenuti inabili al servizio, hanno obbligo di presentarsi, a meno che la loro inabilità non sia stata già precedentemente riconosciuta in una delle rassegne semestrali di rimando, nel qual caso avrebbero dovuto ricevere il foglio di congedo assoluto.

§ 1010. I militari in congedo illimitato chiamati alle armi per mobilitazione, i quali non rispondessero alla chiamata, saranno dichiarati disertori, secondo le disposizioni del codice penale per l'esercito.

Quelli dei detti militari che si presentano spontaneamente, o vengono tradotti dalla forza pubblica innanzi alle autorità militari dopo la dichiarazione di diserzione, saranno senz'altro denunciati al tribunale militare all' atto dell' arresto o della presentazione.

Gli altri invece che non si presentassero o non fossero arrestati prima del termine della mobilitazione saranno denunciati al tribunale militare, quali disertori, nel giorno che sarà stabilito dal Ministro della guerra.

§ 1011. Le denuncie di diserzione dovranno essere fatte, per tutti indistintamente, dal comandante del distretto, cui ciascun disertore appartiene, al tribunale militare sotto la cui giurisdizione territoriale trovasi il distretto stesso.

A tal uopo, pei militari presentatisi direttamente ai corpi, giusta i precedenti paragrafi, i comandanti dei corpi stessi avranno cura di fare a tempo debito le opportune comunicazioni ai comandanti di distretto.

§ 1012. I militari stati già denunciati al tribunale militare come mancanti ad una chiamata per istruzione, che non si presentassero in occasione della chiamata alle armi per mobilitazione della rispettiva classe e categoria, verranno essi pure denunziati come ogni altro disertore con le norme di cui ai §§ 1010 e 1011, a tutti gli effetti delle disposizioni del Codice penale per l'esercito in cui sono incorsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **88**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme circa l'uso delle differenti uniformi degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re**. — 5 marzo.

A complemento delle disposizioni contenute nella *Istruzione sulla divisa degli ufficiali e della truppa dei reali carabinieri specialmente incaricati del servizio d'onore e di guardia presso la persona di S. M.*, approvata con R. Decreto in data 5 novembre 1876, sono stabilite le seguenti norme circa l'uso dell'uniforme degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.

1° Coll'uniforme di fatica s' indosseranno sempre la giubba ed i pantaloni bigi.

Non dovrà mai indossarsi la tunica coi pantaloni bigi, nè la giubba coi pantaloni turchini.

2° Gli stivali debbono essere del modello prescritto per gli ufficiali di cavalleria e si calzeranno solo nell'uniforme di fatica e da campo.

3° La sciarpa dovrà essere cinta orizzontalmente a doppio giro sopra la tunica alla cintura, in modo che appoggi sui bottoni posteriori ed in maniera che non cada più da una parte che dall'altra. Il fiocco dovrà pendere sul fianco sinistro sopra la sciabola.

4° Le crespine dovranno essere della forma di quelle per i militari di truppa di cuoio duro e cioè colla suola al di sotto.

5° Alla guardia della sciabola dovrà essere sempre appesa la dragona di cuoio nero, del modello in uso per gli ufficiali di cavalleria, quando s'indossa l'uniforme da fatica, da campo o giornaliera, e la dragona d'oro quando si veste l'uniforme festiva o la grande uniforme.

6° Le cordelline dovranno essere abbottonate al 1° e 4° bottone della tunica sotto al lembo superiore di questa.

7° Colla uniforme giornaliera e festiva si porteranno gli speroni del modello in uso pei militari di truppa.

D'Ordine di S. M.
Il Ministro
MOCENNI

N. **89**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di guerra per le piazze marittime**. — 5 marzo.

È stata stampata una nuova edizione del *Regolamento di guerra per le piazze marittime*, che sostituisce la precedente (febbraio 1887), nonchè le modificazioni a questa apportate con l'*Atto* N. 1 del 1893.

I comandi, i reggimenti, le scuole e gli uffici militari si

provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisogna nel modo prescritto dall'*Atto* N. 30 del 1893, comprendendo nella richieste le copie che gli ufficiali desiderassero di acquistare per conto proprio.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 15.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **40**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Applicazione della molla di sicurezza alle pistole a rotazione Modello 1889 da ufficiali e da truppa.** — 5 marzo.

Il Ministero ha determinato che alle pistole a rotazione Modello 1889 da ufficiali, non ancora distribuite, ed a tutte indistintamente quelle Modello 1889 da truppa sia applicata apposita molla, avente lo scopo di meglio assicurare il cane nella posizione di sicurezza.

L'applicazione di tale molla sarà eseguita colle norme indicate da apposita circolare. *Il Ministro* — MOCENNI.

N. **41** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione del corredo della truppa.** — 9 marzo.

Nelle istruzioni relative al sistema d'amministrazione del vestiario per la truppa, attualmente in vigore, (*Atto* 131-1889) veniva stabilito che i corpi potessero concedere premi a titolo di buon governo del corredo agli uomini inviati in congedo.

Ora però si è riconosciuto che all'atto pratico questo provvedimento non ha dato, nè può dare, buon frutto; perchè le differenti condizioni in cui i vari corpi e gli individui stessi si trovano rispetto alle cause del maggiore o minore consumo del corredo, e il fatto che la buona conservazione delle robe, più che dalla cura che ne ha il soldato, dipende il più delle volte da altre circostanze di servizio generale o individuale, conducono inevitabilmente a criteri molto diversi nella concessione dei premi.

Quindi è accaduto che buon numero di amministrazioni non accordarono premi di sorta e le altre li assegnarono in una misura variabilissima, producendosi così disparità di trattamenti troppo sensibili tra gli uomini di un corpo e quelli di un altro.

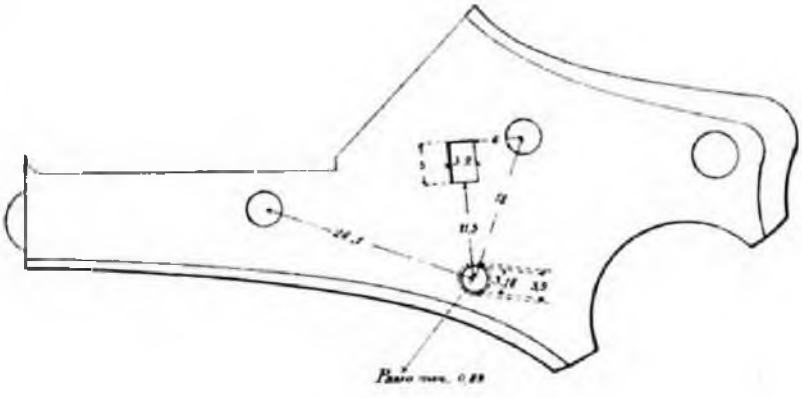
Il Ministero pertanto ha determinato che le disposizioni dell'art. 15 dell'*Atto* 131-1889 siano abrogate. Ed in conseguenza resta altresì abolito il comma *l)* del § 83 dell'*Atto* stesso, e cessa di avere effetto la Decisione di massima 179 del 1893.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

Cartella di pistole M. 1889

Modifica per l'applicazione della molla di sicurezza



Scala naturale

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 marzo

FEBBRAIO 15. — R. Decreto N. 81 che determina le zone di servitù militare attorno alle batterie Granarolo e S. Simone nella piazza di Genova, *pag.* 123.

MARZO 7. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, *pag.* 124.

» 17. — Variante alle norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro del 22 giugno 1892, *pag.* 124.

» 18. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale, *pag.* 125.

» 18. — Commutazione in congedo illimitato per anticipazione della licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato ai militari di truppa, *pag.* 125.

BIBLIOTECA NAZ... ROMA ...TORIO EMANUELE

Atto N. **43**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 81 che determina le zone di servitù militare attorno alle batterie Granarolo e S. Simone nella piazza di Genova.** — 15 febbraio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 41, pag. 122. — Nella penultima linea, *invece di*: « § 83 » *leggasi*: « § 84 ».

Articolo unico

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Genova, batterie Granarolo e S. Simone, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **44**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio**. — 7 marzo.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la 5ª serie di aggiunte e varianti al volume 3°, titolo 1°, delle istruzioni pratiche d'artiglieria.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle da essi rispettivamente possedute della corrispondente istruzione, cui le predette aggiunte e varianti si riferiscono.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte, si richiederanno poi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 10.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **45**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Variante alle norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro del 25 giugno 1899**. — 17 marzo.

Il N. 10 delle norme suddette è sostituito dal seguente:

« N. 10. I campi di tiro debbono essere abbastanza estesi

« da permettere le esercitazioni alla distanza almeno di me-
« tri 200.

« Potranno avere anche una distanza maggiore per spe-
« ciale autorizzazione del Ministero, o quando la spesa rela-
« tiva, per condizioni eccezionalmente favorevoli del terreno,
« non superi quella che potrebbe occorrere per la costruzione
« del poligono a 200 metri ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **46**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale**. — 18 marzo.

Per porre in armonia la divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale con quella della truppa dei rispettivi reparti, il Ministero determina che detti ufficiali, sul berretto e sul chepì, facciano uso dello stesso fregio prescritto per gli ufficiali dell'esercito permanente di quelle armi, anzichè dei fregi indicati dalle figure 108 e 109 della *Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali* che fa seguito all'*Atto* N. 9 del 24 gennaio 1891.

In conseguenza restano aboliti i numeri 367, 368, 370 e 371 della predetta Raccolta.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **47**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Commutazione in congedo illimitato per anticipazione della licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato ai militari di truppa**. — 18 marzo.

Allo scopo di semplificare le operazioni contabili e matricolari relative al licenziamento dalle armi dei militari di truppa, ho determinato che da ora in poi tutte le volte in cui debbano essere licenziati militari di truppa prima del tempo normale cui spetterebbe loro l'invio in congedo illimitato, anzichè essere inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, essi siano invece inviati in congedo illimitato per anticipazione, compiendosi così da parte dei corpi, dei distretti e delle autorità municipali tutte le operazioni prescritte dai regolamenti per gli uomini da inviarsi in congedo illimitato.

In conseguenza di quanto precede, i §§ 506, 692 e 693 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento restano modificati in tal senso; e i militari che per ragione di salute o per le condizioni di famiglia in essi enumerati debbano essere licenziati da sotto le armi, saranno senz'altro avviati in congedo illimitato per anticipazione anzichè in licenza straordinaria.

Così pure saranno inviati in congedo illimitato per anticipazione quei militari che da ora in poi chiederanno di fruire del disposto dall'*Atto* 27 del 19 febbraio 1892, e dalle circolari N. 29 del 1° marzo 1892, N. 107 del 1° agosto 1893 e N. 146 del 22 ottobre anno stesso.

Gli *Atti* 110 e 158 del 1893, coi quali si stabilivano massime relative al trattamento dei militari in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato restano aboliti, come resta abrogata ogni altra disposizione concernente tale eccezionale disposizione.

Perchè poi sia sistemata in conformità della presente determinazione la posizione de' militari che già si trovano in licenza straordinaria, per qualsiasi ragione, in attesa del congedo, questo Ministero determina che per cura dei distretti e dei corpi sia subito ad essi commutata l'attuale posizione in quella d'inviati in congedo illimitato per anticipazione, facendo per mezzo dei sindaci ritirare loro il biglietto di licenza e sostituire il foglio di congedo illimitato mod. N 34.

La data da apporsi alla relativa variazione matricolare ed al foglio di congedo sarà quella del 1° aprile 1894, e la variazione stessa (sempre beninteso per tutti coloro che già si trovino in licenza a quella data) sarà: « Provvisto di congedo illimitato per anticipazione, *Atto* N. 47 del 1894 — 1° aprile 1894. »

Per gli altri da congedarsi in seguito si adoprerà la formula: « Inviato in congedo illimitato per anticipazione per . . . . . (citando il paragrafo della istruzione complementare o la disposizione ministeriale per effetto della quale si verifica il congedamento) ».

Il Ministro — Mocenni.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo

FEBBRAIO 18. — R. Decreto N. 67 che istituisce, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali, *pag.* 127.

» 18. — R. Decreto N. 68 sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea, *pag.* 136.

Atto N. 48. — COLONIA ERITREA — **R. Decreto N. 67 che istituisce, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali.** — 18 febbraio.

BIBLIOTECA MILITARE ROMA VITTORIO EMANUELE

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 10 luglio 1890 n. 6997, col quale si stabilisce il trattamento spettante agli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato, destinati temporaneamente nella colonia Eritrea;

Visto il Nostro decreto 6 settembre 1890 n. 7126, col quale si istituiva un corpo di ufficiali coloniali alla dipendenza del Ministero degli affari esteri;

Ritenuto come per ragioni di equità e per guarentigia di capacità convenga provvedere in modo stabile al personale dei commessi che nella colonia furono assunti in servizio avventizio per i bisogni dei vari uffici;

Ritenuto necessario di stabilire in linea generale i doveri ed i diritti dei vari personali che prestano servizio nella colonia;

Vista la legge del 1° luglio 1890 n. 7003;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e dei Ministri degli altri dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali, come apparisce dallo annesso ruolo organico.

Art. 2.

Gli ufficiali coloniali esercitano normalmente quelle cariche coloniali ad essi affidate nell'ordinamento amministrativo della colonia nelle quali il Ministero degli affari esteri giudichi dannosi od inopportuni frequenti cambiamenti di titolari.

Eccezionalmente possono rimanere a disposizione del Ministero degli affari esteri per missioni od impieghi speciali. Possono anche per motivi di salute, come è detto al seguente art. 20, essere comandati temporaneamente a far servizio in Italia in una delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

I commessi coloniali esercitano le cariche coloniali ad essi affidate nell'ordinamento amministrativo della colonia. Possono anche per motivi di salute, come è detto al seguente art. 20, essere destinati temporaneamente a far servizio in Italia quali impiegati d'ordine in una delle amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le cariche che secondo l'ordinamento amministrativo della colonia dovrebbero essere esercitate da ufficiali coloniali possono essere affidate ad ufficiali così del regio esercito come della regia marina, ovvero ad impiegati dello Stato temporaneamente comandati nella colonia. Quelle proprie di commessi possono essere affidate ad impiegati d'ordine delle varie amministrazioni dello Stato, pure temporaneamente comandati nella colonia.

Art. 5.

Gli ufficiali coloniali sono scelti normalmente fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina e fra gli impiegati dello Stato, i quali abbiano spiccata attitudine per le cariche speciali coloniali; sono ascritti, all'atto della nomina, alla classe cui è assegnato stipendio eguale a quello onde erano provvisti per il grado o per l'impiego al quale rinunciano. Quando nel ruolo organico non vi sia stipendio eguale, vengono assegnati alla classe che dà diritto allo stipendio immediatamente superiore.

Eccezionalmente possono essere scelti fra gli esploratori italiani benemeriti della scienza, dei commerci o del governo

nazionale e fra gli italiani che già servirono in Africa senza poi essere stati assunti ad impieghi dello Stato; e vengono assegnati alla classe nella quale il Ministero creda di comprenderli, tenuto conto dei posti disponibili nell'organico e dei meriti rispettivi.

Il governatore, a seconda dei casi, propone al Ministero degli affari esteri le nomine degli ufficiali coloniali o dà il parere sulla opportunità delle nomine stesse.

Le nomine sono fatte per regio decreto.

Art. 6.

I commessi coloniali sono scelti normalmente fra i sottufficiali dell'esercito e della marina da congedarsi nella colonia; eccezionalmente tra gli altri militari da congedarsi nella colonia e tra giovani borghesi.

La scelta è dipendente dalla provata attitudine dei nominandi all'impiego che deve essere loro conferito.

Gli aspiranti al posto di commesso debbono avere specchiata condotta e buona salute, e, quando non siano militari congedandi, non avere oltrepassata l'età d'anni trenta ed essere cittadini italiani.

La nomina dei commessi è fatta per decreto ministeriale in seguito a proposta del governatore.

Art. 7.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali quando sono in servizio della colonia percepiscono, qualunque sia la loro classe, l'assegno complessivo che dall'ordinamento della colonia è stabilito per la carica che occupano, ed in tale assegno è compreso lo stipendio fissato dal ruolo organico secondo la classe rispettiva.

Gli ufficiali coloniali in missione ad impieghi speciali possono avere, oltre lo stipendio predetto, la indennità che nei singoli casi il Ministero degli affari esteri credesse di accordare.

Art. 8.

Gli ufficiali del regio esercito, della regia marina e gli impiegati dello Stato comandati temporaneamente nella colonia, a tenore dell'art. 4 del presente decreto, percepiscono, qua-

lunque sia il loro grado e la loro classe, il solo assegno stabilito da speciale regolamento per le cariche coloniali che vanno ad occupare, ed in tale assegno sono compresi lo stipendio e le altre competenze proprie del grado o della classe loro, negli organici delle rispettive amministrazioni.

Art. 9.

I suddetti ufficiali od impiegati, quando siano comandati nella colonia in surrogazione di ufficiali o di commessi coloniali che per motivi di salute siano destinati temporaneamente a far servizio in una delle amministrazioni dello Stato (vedi art. 2 e 3), percepiscono pure, qualunque sia il loro grado o la loro classe, l'assegno stabilito per la carica che vanno a coprire, ma la parte di detto assegno equivalente al loro stipendio d'organico e alle maggiori competenze inerenti allo stipendio stesso è a carico dell'amministrazione di cui fanno parte.

Art. 10.

I personali indicati nei due articoli precedenti ricevono l'assegno coloniale dal giorno di imbarco a Napoli fino al giorno di arrivo a Napoli del piroscafo nel quale debbono normalmente prendere imbarco pel rimpatrio definitivo, salvo le riduzioni o le sospensioni di assegno nei casi indicati dallo special regolamento.

Art. 11.

Le indennità di viaggio spettanti ai personali predetti a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni per recarsi a Napoli e per rimanervi fino al giorno d'imbarco e per recarsi poi, all'atto del rimpatrio, da Napoli al sito rispettivo di destinazione, sono a carico dell'amministrazione cui i personali predetti appartengono.

Art. 12.

Le guardie di finanza che occorre destinare nella colonia percepiscono gli assegni fissati da speciale regolamento, assegni che comprendono anche la loro paga.

Per la decorrenza e la cessazione degli assegni stessi e per le indennità di viaggio spettanti alle guardie di finanza valgono le prescrizioni degli articoli 10 e 11.

Art. 13.

La prima nomina a commesso ha sempre luogo nella 6ª classe, dopo un esperimento per un periodo di tempo non maggiore di due mesi, durante il quale l'aspirante ha diritto ad una indennità di lire cinque al giorno.

Possono essere esenti dallo esperimento i militari da congedarsi in Africa, quando sia provata, a giudizio del governatore, la loro attitudine all'impiego cui aspirano.

Art. 14.

Le promozioni degli ufficiali coloniali da una classe all'altra sono fatte per decreto Reale per anzianità, dopo una permanenza di almeno due anni nella stessa classe e tenuto conto dei posti disponibili in organico.

Art. 15.

Per le promozioni dei commessi valgono le stesse norme come per quelle degli ufficiali, colla differenza che sono fatte per decreto ministeriale su proposta del governatore.

Art. 16.

Le punizioni degli ufficiali coloniali sono:

a) il rimprovero,
b) la censura,
c) la sospensione dall'impiego fino ad un anno,
d) la destituzione.

Il rimprovero è dato da qualsiasi superiore.

La censura è data per lettera dal governatore e dal Ministero degli affari esteri.

La sospensione dall'impiego è inflitta dal Ministero degli affari esteri, in seguito a parere di un Consiglio di disciplina.

La destituzione è pronunciata da decreto Reale, in seguito a proposta del Ministero degli affari esteri, ed a parere conforme di un Consiglio di disciplina.

Se nei casi indicati nei due capoversi precedenti il parere del Consiglio è favorevole all'ufficiale, il Ministero degli affari esteri può infliggere una delle altre punizioni meno gravi.

Art. 17.

Le punizioni dei commessi coloniali sono:

a) il rimprovero,

b) la censura,

c) la sospensione dall'impiego fino ad un anno,

d) la destituzione.

Il rimprovero è inflitto da qualsiasi superiore.

La censura è inflitta dal governatore in seguito a rapporto di qualsiasi superiore.

La sospensione dall'impiego è inflitta dal governatore, in seguito a parere di un Consiglio di disciplina.

La destituzione è pronunciata dal Ministero, in seguito a proposta del governatore, e a parere conforme di un Consiglio di disciplina.

Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se il parere del Consiglio di disciplina sia favorevole al commesso, il governatore può infliggere una delle altre punizioni meno gravi.

Art. 18.

Le modalità relative alle punizioni indicate nei due articoli precedenti sono stabilite dal regolamento di disciplina per gli ufficiali e pei commessi coloniali da emanarsi dal Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

Agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e agli impiegati dello Stato comandati temporaneamente nella colonia, a tenore dell'art. 4, sono applicati in materia disciplinare le disposizioni stabilite dai regolamenti speciali delle rispettive amministrazioni.

Art. 20.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali, i quali, per motivi di salute, non possono continuare in servizio nella colonia, sono sottoposti a visita medica fiscale; e quando non siano riconosciuti in grado di prestare un utile servizio in Italia, o non si possa adibirveli, o, fatta eccezione per gli impieghi presso l'ufficio staccato di Napoli, non credano di accettare il posto che loro venisse offerto in qualche amministrazione dello Stato, sono collocati in aspettativa per un periodo massimo di due anni, durante i quali, per loro richiesta o d'ini-

ziativa del Ministero, sono, ad intervalli di tempo, sottoposti a visite mediche.

Trascorsi i due anni di aspettativa, se l'impiegato, in seguito a visita di tre medici fiscali, non sia riconosciuto in grado di riprendere servizio nella colonia, può, se il suo stato di salute lo permetta, e se si possa adibirvelo, essere destinato all'ufficio staccato di Napoli, oppure, se l'individuo consenta, essere impiegato temporaneamente presso qualche amministrazione dello Stato; altrimenti viene riformato.

Art. 21.

All'ufficiale ed al commesso coloniale può essere concessa dal Ministero degli affari esteri, subordinatamente alle esigenze del servizio, l'aspettativa per affari privati per un periodo massimo di un anno.

Non può essere concessa l'aspettativa per affari privati se non siano trascorsi almeno cinque anni dal ritorno da altra aspettativa.

Art. 22.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali possono anche essere collocati in aspettativa per riduzione d'organico per tempo indeterminato, quando non sia possibile adibirsi temporaneamente in Italia ad un impiego corrispondente alla posizione rispettiva o quando gli individui non credano di accettare il posto loro offerto.

Art. 23.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali assenti senza licenza per oltre 15 giorni, sono considerati come volontariamente dimissionari.

Art. 24.

Gli interpreti, ed i personali italiani od indigeni occorrenti per impieghi, cui non possano adibirsi ufficiali o commessi coloniali, sono assunti in servizio avventizio a misura dei bisogni dal governatore della colonia ed hanno il trattamento che viene stabilito all'atto dell'assunzione.

Art. 25.

Le disposizioni contenute nel presente Nostro decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1894.

Art. 26.

Col 1° luglio 1894 sono abrogati i nostri decreti in data 10 luglio 1890 n. 6997, e 6 settembre 1890 n. 7126.

Parimenti colla data suespressa sono abrogati gli articoli III e IV del Nostro decreto 25 settembre 1891 n. 573, ed ogni altra disposizione contraria alla presente.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Dopochè il presente decreto sia in vigore:

a) Gli ufficiali coloniali nominati o da nominare a tutto il 30 giugno 1894 verranno ascritti per Regio decreto alla classe cui è assegnato uno stipendio eguale o immediatamente inferiore a quello stabilito per la classe cui appartenevano al 30 giugno secondo la tabella n. 1 annessa al Regio decreto 6 settembre 1890; ma, fino a quando siano promossi alla classe superiore, continueranno ad avere diritto allo stipendio onde godevano a tutto il 30 giugno;

b) I commessi coloniali in servizio a tutto il 30 giugno 1894 verranno per decreto ministeriale nominati nella classe cui dall'annessa tabella è assegnato uno stipendio eguale o immediatamente inferiore alla metà di quello che, per le disposizioni vigenti nella colonia si trovano a percepire alla data suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1894.

UMBERTO

Blanc
Crispi
Mocenni
E. Morin.
Sidney-Sonnino.
V. Calenda
G. Saracco
P. Boselli
M. Ferraris
G. Baccelli.

Ruolo organico del corpo degli ufficiali e commessi coloniali.

a) Ufficiali coloniali.

Numero	GRADO	Stipendio di ciascun grado
2	Ufficiali coloniali di 1ª classe a . . . . L.	5,040 —
3	Id. di 2ª » . . . . »	5,040 —
3	Id. di 3ª » . . . . »	4,140 —
4	Id. di 4ª » . . . . »	3,240 —
4	Id. di 5ª » . . . . »	2,340 —
4	Id. di 6ª » . . . . »	1,800 —
20		

b) Commessi coloniali.

Numero	GRADO	Stipendio di ciascun grado
2	Commessi coloniali di 1ª classe a . . . . L.	2,160 —
3	Id. di 2ª » . . . . »	1,980 —
5	Id. di 3ª » . . . . »	1,800 —
7	Id. di 4ª » . . . . »	1,440 —
9	Id. di 5ª » . . . . »	1,260 —
9	Id. di 6ª » . . . . »	1,080 —
35		

Visto:
D'ordine di S. M.
BLANC.

N. **49**. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto N. 68 sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea**. — 18 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Giudicando conveniente dare ordinamento stabile e completo ai servizî civili e militari nella Colonia Eritrea, coll'affidare ad una amministrazione unica la gestione così delle entrate coloniali come di tutte le spese che fino ad oggi erano suddivise fra il bilancio speciale della Colonia e quello generale dello Stato;

Riconoscendo necessario regolare l'Amministrazione suddetta con norme speciali che rispondano ai bisogni locali, che facilitino e determinino lo svolgimento dei varî servizî, e che rendano semplice, spedita, e ad un tempo facilmente controllabile la gestione delle entrate e delle spese;

Visto il Nostro decreto in data d'oggi N. 67 col quale è stato istituito il corpo degli ufficiali e dei commessi coloniali ed è stato provveduto alla loro eventuale sostituzione con personale delle varie amministrazioni del regno;

Vista la legge 1° luglio 1890 per la pubblicazione delle leggi del regno nell'Eritrea e per le facoltà date al governo del Re di provvedere all'amministrazione della Colonia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri d'accordo coi Ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A datare dal 1° luglio 1894 la spesa pei servizi militari della Colonia Eritrea e per il corpo coloniale, come pure quella occorrente pei personali delle varie Amministrazioni dello Stato, eventualmente destinati in Africa a tenere posto di ufficiali e commessi coloniali e per le guardie di finanza, passano a carico del bilancio speciale della Colonia stessa, venendo per tal modo a costituirsi una Amministrazione unica per la gestione dei proventi e delle spese tutte di carattere coloniale.

Art. 2. La gestione dell'amministrazione unica è affidata al Governatore della Colonia, alla dipendenza diretta e sotto la responsabilità del Ministro per gli affari esteri.

Art. 3. L'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro degli affari esteri, da quello della guerra e dai Mi-

nistri degli altri dicasteri interessati stabilisce l'organizzazione dei vari servizî della Colonia, fissa gli obblighi di servizio e le competenze dei vari personali e detta le norme speciali d'amministrazione e di contabilità per tutti i rami di servizio.

Art. 4. Gli organici dei personali pei singoli servizi ed uffici civili sono stabiliti dal quadro N. 1 annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 5. Gli organici dei personali d'ogni specie destinati a costituire i comandi, gli uffici ed i reparti militari sono stabiliti dal quadro N. 2 annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri degli affari esteri e della guerra. Nelle tabelle di esso si trova pure l'organico dei quadrupedi.

Art. 6. Sono abrogate, a datare dal 1° luglio 1894, le disposizioni emanate finora in quanto non siano in armonia colle prescrizioni del presente decreto, e con quelle del regolamento e dei quadri organici annessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1894.

UMBERTO.

Blanc
Crispi
Mocenni
E. Morin
Sidney Sonnino
V. Calenda
G. Saracco
P. Boselli
M. Ferraris
G. Baccelli.

QUADRO ORGANICO N. 1.

Personale da adibirsi ai singoli servizi ed uffici civili.

DENOMINAZIONE DEGLI UFFICI ed indicazione del personale addettovi	DISTINZIONE delle cariche proprie di ufficiali coloniali e di quelle proprie di commessi coloniali
A) *Ufficio del governatore*:	
(1) Governatore	—
Segretario particolare	Ufficiale coloniale
(2) Ufficiale d'ordinanza (compreso negli organici militari)	—
Scrivano	Commesso coloniale
B) *Ufficio politico-militare:*	
Capo dell'ufficio	Ufficiale coloniale
Addetto	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
C) *Ufficio centrale amministrativo:*	
Capo dell'ufficio	Ufficiale coloniale
Due addetti	Ufficiali coloniali
Contabile	Ufficiale coloniale
Aiuto Contabile	Commesso coloniale
Due scrivani	Commessi coloniali
D) *Cassa centrale*:	
Cassiere centrale	Ufficiale coloniale
Controllore	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
d[1]) *Cassa succursale di Asmara*:	
Cassiere (ufficiale contabile compreso negli organici militari)	—
d[2]) *Cassa succursale di Cheren*:	
Cassiere (ufficiale contabile compreso negli organici militari)	—
d[3]) *Cassa succursale di Assab*:	
Cassiere (funge da cassiere il commesso coloniale addetto al Commissariato)	—

(1) Quando il Governatore ha grado militare, ha diritto a due attendenti che sceglie tra i soldati effettivi in reparti di truppa.

(2) L'ufficiale d'ordinanza spetta al Governatore quando ha grado di ufficiale generale.

d¹) *Cassa succursale di Napoli*:	
Cassiere	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
E) *Ufficio degli affari civili*:	
Capo dell'Ufficio	Ufficiale coloniale
Addetto	Ufficiale coloniale
Incaricato delle carceri.	Commesso coloniale
Due scrivani	Commessi coloniali
F) *Ufficio del Demanio*:	
Capo dell'ufficio.	Ufficiale coloniale
Addetto	Ufficiale coloniale
Disegnatore e scrivano	Commesso coloniale
G) *Ufficio del consulente legale*:	
Consulente legale (funge da consulente legale il Procuratore del Re). . . .	—
H) *Tribunale civile e penale di Massaua*:	
Due scrivani.	Commessi coloniali
Usciere.	Commesso coloniale
I) *Ufficio di sicurezza pubblica*:	
Capo dell'ufficio (funge da capo dell'ufficio il capitano dei reali carabinieri) .	—
L) *R. Commissariato di Asmara*:	
(1) R. Commissario	Ufficiale coloniale
Segretario	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
M) *R. Commissariato di Cheren*:	
(1) R Commissario	Ufficiale coloniale
Segretario	Ufficiale coloniale
Scrivano	Commesso coloniale
N) *R. Commissariato di Assab*:	
(1) R. Commissario	Ufficiale coloniale
Addetto	Commesso coloniale
O) *Residenza nel territorio della Colonia*:	
Cinque residenti in località diverse . .	Ufficiali coloniali
P) *Ufficio tecnico della Colonia*:	
Ingegnere (funge da ingegnere un ufficiale inferiore del Genio)	—
Assistente disegnatore	Commesso coloniale
Scrivano	Commesso coloniale

(1) Quando il R. Commissario ha grado militare, ha diritto ad un attendente che sceglie tra i soldati effettivi ai reparti di truppa.

Q) *Dogana di Massaua:*	
Ricevitore	Ufficiale coloniale
Commissario alle visite	Ufficiale coloniale
Cassiere	Commesso coloniale
Addetto al servizio di porto e sanità marittima	Commesso coloniale
Tre scrivani	Commessi coloniali
Nocchiero	Commesso coloniale
R) *Uffici postali e telegrafici:*	
Capo dell'ufficio postale e telegrafico di Massaua	Ufficiale coloniale
Controllore	Ufficiale coloniale
Due ufficiali postali	Ufficiali coloniali
Primo telegrafista	Ufficiale coloniale
Due telegrafisti (impiegati anche nel servizio postale)	Commessi coloniali
Capo dell'ufficio telegrafico e postale di Assab	Ufficiale coloniale
Telegrafista	Commesso coloniale
Reggente l'ufficio postale di Asmara	Ufficiale o com.colon.
Reggente l'ufficio postale di Cheren	Ufficiale o com.colon.

Note.

1.ª Nell'organico dei servizi ed uffici militari (Vedi quadro organico N. 2, Nota 1ª) sono compresi 6 commessi coloniali in qualità di « contabili e scrivani ». — Detti commessi debbono considerarsi per gli effetti amministrativi come addetti a servizi civili.

2.ª Le casse succursali di Asmara, Cheren ed Assab fanno parte dei Regi Commissariati, e quella di Napoli (Vedi quadro organico N. 2, Nota 2ª) del Deposito della Colonia in tale città.

3.ª Oltre ai personali indicati nel presente quadro organico, sono assegnati ai vari uffici interpreti ed altri personali europei ed indigeni, da adibire in servizi che non siano propri di ufficiali o commessi coloniali. — La qualità e la quantità di tali personali è fissata dal Governatore della Colonia (Vedi art. 24 del R. Decreto 18 febbraio 1894).

4.ª La quantità degli indigeni da tenere in servizio in qualità di ordinanze d'ufficio, la loro ripartizione e le paghe da corrispondere sono fissate dall'ufficio del Governatore.

Roma, 18 febbraio 1894.

Visto:
d'ordine di Sua Maestà
A. BLANC.

QUADRO ORGANICO N. 2.

Personali costituenti il Corpo delle truppe coloniali.

REPARTI	Uomini					Quadrupedi					
	Ufficiali			Truppa			di truppa				
	Italiani	Indigeni	Impiegati	Italiana	Indigena	di ufficiali	cavalli	muli italiani	muletti da sella	muletti da soma	cammelli
A) Comando delle regie truppe	5	»	»	11	»	8	»	»	»	»	»
B) Comando locale d'artiglieria	4	»	4	81	»	4	»	»	»	»	»
C) Comando locale del genio	4	»	1	5	»	1	»	»	»	»	»
D) Direzione dei servizi di di sanità	13	»	3	88	»	4	»	»	»	»	»
E) Direzione dei servizi di commissariato	13	»	»	111	»	1	»	»	»	»	»
F) Direzione dei servizi di veterinaria	1	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»
G) Ufficio di amministrazione e contabilità	9	»	2	20	»	»	»	»	»	»	»
H) Tribunale militare	3	»	2	3	»	»	»	»	»	»	»
I) Compagnia carabinieri reali	4	1	»	80	94	8	8	»	30	»	»
L) Battaglione cacciatori	19	»	»	615	»	7	»	»	»	30	»
M) Battaglione di fanteria indigena	60	36	»	38	838	70	»	»	»	174	»
N) Squadrone cavalleria « Cheren »	4	»	»	10	145	9	118	»	»	18	»
O) Batteria da montagna	5	»	»	11	163	8	»	22	11	88	»
P) Compagnia cannonieri	5	»	»	100	169	5	»	»	»	9	»
Q) Compagnia zappatori del genio	5	»	»	91	42	5	»	»	»	4	»
R) Compagnia specialisti del genio	5	»	»	130	33	5	»	»	»	4	»
S) Compagnia treno	6	»	»	59	146	6	»	100	»	100	18
T) Deposito della colonia Eritrea a Napoli	6	»	»	34	»	1	»	1	»	»	»
Totali	183	37	18	1500	938	148	126	123	41	427	18

Note.

1.ª Ai vari servizi ed uffici militari (Vedi tabella *E*, *G* ed *U*) sono addetti in complesso sei commessi coloniali, i quali debbono considerarsi, per gli effetti amministrativi, come addetti a servizi civili.

2.ª Presso il Deposito della Colonia a Napoli funziona una Cassa succursale della Cassa centrale di Massaua, alla quale sono addetti (Vedi nota alla tabella *U*) personali compresi nel quadro organico N. 1.

3.ª Sono classificati reparti indigeni i quattro battaglioni di fanteria indigena, lo squadrone di cavalleria e la batteria da montagna.

La compagnia carabinieri reali, la compagnia cannonieri, le compagnie zappatori e specialisti del genio e la compagnia treno, sono considerate reparti di truppa italiana, sebbene comprendano nell'effettivo anche personale indigeno.

4.ª Gli interpreti che possono occorrere al Comando delle truppe ed agli uffici e reparti dipendenti, sono assunti in servizio avventizio dal Consiglio d'amministrazione delle truppe, che fissa loro l'assegno e le altre condizioni inerenti al servizio che devono prestare.

5.ª Il consiglio d'amministrazione delle truppe fissa semestralmente il numero massimo d'indigeni non militari che i vari Comandi, uffici e reparti possono tenere in servizio come spazzini, portatori d'acqua, inservienti alle cucine, ecc. nonchè le retribuzioni massime da pagare a tali personali.

6.ª Per i servizi manuali nei magazzini e laboratori d'artiglieria e del genio, nei magazzini sussistenze e nei panifici, nel magazzino materiali da costruzione e di consumo ed in quello vestiario ed equipaggiamento, i singoli capi di servizio tengono a giornata il numero d'uomini strettamente occorrente, a seconda dei lavori cui devesi far fronte, dando loro una retribuzione nei limiti che stabilisce il Consiglio d'amministrazione delle truppe.

A — *Tabella graduale e numerica di formazione del Comando delle R. truppe.*

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Uomini	Truppa	
Colonnello comandante (1)	1	»	3
Ufficiali inferiori a disposizione. (3)	3	»	3
Ufficiale d'ordinanza del governatore (2) (3)	1	»	2
Sottufficiali portalettere.	»	1	»
Scrivani militari	»	3	»
Caporale (ordinanza d'ufficio)	»	1	»
Sottufficiale	»	1	»
Caporali maggiori o caporali tipografi	»	2	»
Soldati.	»	3	»
Totali	5	11	8

Nota. — Il comando delle truppe può tenere in servizio tre indigeni non militari in qualità d'ordinanze d'ufficio.

---

(1) Il comandante delle truppe ha diritto a due attendenti, che sceglie fra i soldati effettivi ai reparti di truppa alla sua dipendenza.

(2) Quando il governatore ha grado militare.

(3) Gli ufficiali inferiori a disposizione non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico. L'ufficiale d'ordinanza del governatore ha diritto ad un attendente indigeno che sceglie tra i militari effettivi allo squadrone.

B — *Tabella graduale e numerica di formazione del Comando locale d'artiglieria e della sezione operai d'artiglieria.*

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Impiegati	
Maggiore (comandante) (1)	1	»	»	1
Capitano (1)	1	»	»	1
Ufficiali subalterni (1)	2	»	»	2
Ragionieri d'artiglieria	»	»	2	»
Capitecnici di artiglieria	»	»	2	»
Scrivani militari	»	3	»	»
Sottufficiali guarda batteria	»	2	»	»
Sottufficiale guarda selleria	»	1	»	»
Sottufficiali (operai d'artiglieria)	»	5	»	»
Caporali maggiori (operai d'artiglieria)	»	3	»	»
Caporali (operai d'artiglieria)	»	6	»	»
Trombettiere (operai d'artiglieria)	»	1	»	»
Soldati (operai d'artiglieria)	»	60	»	»
Totali	4	81	4	4

Nota. — Il comando locale d'artiglieria può tenere in servizio due indigeni non militari in qualità d'ordinanze d'ufficio.

(1) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente, e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

C — *Tabella graduale e numerica di formazione del comando locale del genio.*

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Impiegati	
Maggiore (comandante) (1)	1	»	»	1
Capitani (1)	2	»	»	2
Ufficiali subalterni (1) (2)	4	»	»	4
Ragionieri geometri del genio	»	»	3	»
Capitecnici del genio	»	»	2	»
Assistenti locali	»	»	2	»
Scrivani militari	»	5	»	»
Totali	7	5	7	7

Nota. — Il Comando locale del genio può tenere in servizio due indigeni non militari in qualità d'ordinanze d'ufficio.

---

(1) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente, e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

(2) Uno degli ufficiali inferiori è impiegato come ff. d' ingegnere all'ufficio tecnico di Massaua (Vedi quadro organico N. 1 lettera *P*).

D — *Tabella graduale e numerica di formazione della Direzione dei servizi di sanità e della sezione di sanità.*

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Impiegati	
Maggiore medico (direttore)	1	»	»	1
Capitani medici (1)	3	»	»	3
Ufficiali subalterni medici (1)	8	»	»	»
Ufficiale subalterno contabile (1) . . .	1	»	»	»
Farmacisti	»	»	3	»
Scrivani militari.	»	2	»	»
Sergenti o caporali maggiori	»	2	»	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti).	»	6	»	»
Caporali infermieri.	»	6	»	»
Soldati	»	72	»	»
Totali. . . .	13	88	3	4

Nota. — La Direzione dei servizi di sanità può tenere in servizio due indigeni non militari, in qualità d'ordinanze d'ufficio.

---

(1) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente, e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

E — *Tabella graduale e numerica di formazione della Direzione dei servizi di Commissariato militare e della sezione sussistenze.*

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Maggiore commissario (direttore)	1	»	1
Capitano commissario (1)	1	»	»
Ufficiali subalterni commissari (1)	4	»	»
Capitano contabile (1) (2)	1	»	»
Ufficiali subalterni contabili (1)	6	»	»
Commesso coloniale (Vedi nota 1 al quadro organico N. 1)	»	»	»
Scrivani militari	»	11	»
Sottufficiali	»	6	»
Caporali maggiori . . . . . per il serviz. delle sussisten.	»	4	»
Caporali.	»	10	»
Soldati	»	80	»
Totali . . .	13	111	1

Nota. — La Direzione dei servizi di Commissariato militare può tenere in servizio uno enotecnico per la conservazione dei liquidi.

Può inoltre tenere in servizio due indigeni non militari in qualità d'ordinanze d'ufficio.

(1) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

(2) È consegnatario del magazzino principale di vettovagliamento in Abd-el-Cader e comandante la sezione sussistenze.

F. — *Tabella graduale e numerica di formazione della Direzione dei servizi di veterinaria e dell'infermeria cavalli.*

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Capitano veterinario (1)	1	»
Ufficiali subalterni veterinari (1)	3	»
Sottufficiale di arma a cavallo	»	1
Caporale di arma a cavallo	»	1
Soldati di arma a cavallo	»	2
Totali	4	4

(1) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

G. — *Tabella graduale e numerica di formazione dell'Ufficio di amministrazione e contabilità.*

	Uomini		
	Ufficiali	Impiegati	Truppa
Capitano o tenente contabile (direttore dei conti)(1)	1	»	»
Ufficiali subalterni contabili (1).	8	»	»
Ragionieri d'artiglieria	»	2	»
3 commessi coloniali (v. nota N. 1 quadro organico N. 1)	»	»	»
Scrivani militari	»	»	10
Sottufficiali	»	»	4
Caporali maggiori o caporali	»	»	4
Soldati (distributori e piantoni di magazzino) .	»	»	10
Soldato (ordinanza d'ufficio)	»	»	1
Totale. . . .	9	2	29

Nota. — L'ufficio di amministrazione e contabilità può tenere in servizio sei indigeni non militari, in qualità d'ordinanze d'ufficio.

---

(1) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

H — *Tabella graduale e numerica di formazione del tribunale militare.*

	Uomini		
	Ufficiali	Impiegati	Truppa
Avvocato fiscale militare (1).	»	1	»
Ufficiale istruttore (capitano) (2)	1	»	»
Sostituti ufficiali istruttori (subalterni) (2). . .	2	»	»
Sostituto segretario	»	1	»
Scrivani militari	»	»	2
Soldato (ordinanza d'ufficio)	»	»	1
Totale . . .	3	2	3

Nota — Il tribunale militare è autorizzato a tenere in servizio un indigeno non militare, in qualità di ordinanza d'ufficio.

---

(1) L'avvocato fiscale militare ha anche le funzioni di procuratore del Re e di consulente legale della Colonia (Vedi quadro organico N. 1, lettere *G* e *H*).

(2) Gli ufficiali istruttori ed i sostituti ufficiali istruttori non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

1 — *Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia carabinieri reali*

	Uomini				Quadrupedi		
	Ufficiali		Truppa			di truppa	
	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni	di ufficiali	Cavalli	Muletti
Capitano (comandante) (1). . .	1	»	»	»	2	»	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	»	6	»	»
Marescialli	»	»	5	»	»	»	»
Brigadieri.	»	»	7	»	»	»	»
Vice brigadieri.	»	»	11	»	»	»	»
Carabinieri	»	»	57	»	»	»	»
Ius-basci	»	1	»	»	»	»	»
Buluc-basci	»	»	»	4	»	»	»
Zaptié	»	»	»	90	»	»	»
Quadrupedi di truppa	»	»	»	»	»	8	30
Totale . . .	4	1	80	94	8	8	30

(1) Il capitano dei reali carabinieri ha anche le funzioni di capo dell'ufficio di pubblica sicurezza (vedi quadro organico N. 1, lettera *I*).

L. — *Tabella graduale e numerica di formazione del battaglione cacciatori (4 compagnie).*

	Uomini		Quadrupedi	
	Ufficiali	Truppa	di ufficiali	di truppa
Stato maggiore.				
Tenente colonnello (comandante)	1	»	2	»
Tenente (aiutante maggiore in 2ª)	1	»	1	»
Ufficiale subalterno medico	1	»	»	»
Sottufficiale di maggiorità	»	1	»	»
Id. zappatore	»	1	»	»
Id. trombettiere	»	1	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Caporali zappatori	»	2	»	»
Caporale conducente	»	1	»	»
Soldati (portaferiti)	»	3	»	»
Soldati (attendenti)	»	3	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	30
Totale dello stato maggiore del battaglione	3	15	3	30
Una compagnia.				
Capitano (comandante)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	»
Sottufficiali	»	7	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»
Caporali	»	12	»	»
Trombettieri	»	4	»	»
Zappatori	»	8	»	»
Attendenti	»	4	»	»
Soldati	»	111	»	»
Totale di 1ª compagnia	4	150	1	»
Tre compagnie	12	450	3	»
Stato maggiore	3	15	3	30
Totale del battaglione	19	615	7	30

Nota — Il battaglione cacciatori può tenere in servizio fino a 15 indigeni non militari, in qualità di conducenti.

M — *Tabella graduale e numerica di formazione dei battaglioni di fanteria indigena (4 battaglioni, 2 su 5 e 2 su 4 compagnie).*

	Uomini				Quadrupedi	
	Ufficiali		Truppa			
	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa
Stato maggiore di battaglione.						
Maggiore (comandante)	1	»	»	»	2	»
Tenente aiutante maggiore in 2°	1	»	»	»	1	»
Ufficiale subalterno medico	1	»	»	»	1	»
Sottufficiali contabili	»	»	2	»	»	2
Caporale maggiore o caporale zappatore	»	»	1	»	»	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	»	1	»	»	1
Caporale trombettiere	»	»	1	»	»	1
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	7
Totale dello stato maggiore del batt.	3	»	5	9	4	12
Una compagnia.						
Capitano (comandante)	1	»	»	»	1	»
Tenenti	2	»	»	»	2	»
Ius-basci	»	2	»	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	1
Buluc-basci	»	»	»	8	»	»
Muntaz	»	»	»	8	»	»
Trombettieri	»	»	»	4	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Ascari	»	»	»	171	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totale di una compagnia	3	2	1	200	3	7
Diciasette compagnie	51	34	17	3400	51	119
Quattro stati maggiori	12	»	20	36	16	48
Quattro battaglioni	66	36	38	3636	70	174

N. — *Tabella graduale e numerica di formazione dello squadrone cavalleria* « Cheren ».

Tre plotoni di cavalli.	Uomini			Quadrupedi		
		Truppa			di truppa	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	cavalli	muletti da soma
Capitano (comandante)	1	»	»	3	»	»
Tenenti	3	»	»	6	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	1	»
Sottufficiali	»	3	»	»	3	»
Buluc-basci	»	»	6	»	6	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»
Allievi sellai	»	1	1	»	2	»
Muntaz	»	»	6	»	6	»
Trombettieri	»	»	3	»	3	»
Attendenti	»	»	4	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2	»
Ascari	»	»	106	»	91	»
Conducenti	»	»	18	»	»	»
Quadrupedi da soma e di riserva	»	»	»	»	»	18
Totale dello squadrone	4	10	145	9	118	18

O — *Tabella graduale e numerica di formazione della batteria da montagna (1 batteria su 6 pezzi).*

	Uomini			Quadrupedi			
		Truppa			di truppa		
						Muletti	
Una batteria.	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	Muli	Da sella	Da soma
Capitano (comandante)	1	»	»	2	»	»	»
Tenenti.	3	»	»	6	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	1	»
Sottufficiali	»	7	»	»	»	7	»
» maniscalco . . .	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	»	1	»
Soldato (operaio di batteria) . .	»	1	»	»	»	1	»
Buluc-basci	»	»	6	»	»	»	»
Muntaz.	»	»	12	»	»	»	»
Trombettieri.	»	»	5	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	»	3	»	»	»	»
Allievi sellai.	»	»	3	»	»	»	»
Attendenti.	»	»	5	»	»	»	»
Ascari	»	»	129	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	22	»	88
Totale di una batteria . .	4	11	163	8	22	11	88

P — *Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia cannonieri.*

	Uomini			Quadrupedi	
		Truppa			
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa (muletti)
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	4	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	10	»	»	»
Caporali maggiori	»	8	»	»	»
Caporali	»	10	»	»	»
Muntaz	»	»	8	»	»
Trombettieri	»	4	»	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»
Soldati	»	67	»	»	»
Ascari	»	»	96	»	»
Quadrupedi da soma (1)	»	»	»	»	9
Totale	5	100	109	5	9

(1) Coi quadrupedi da soma i distaccamenti provvedono ai rifornimenti d'acqua, legna ecc. occorrenti nei forti.

Q — *Tabella graduale e numerica di formazione compagnia zappatori del genio.*

	Uomini			Quadrupedi	
		Truppa			
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa (muletti)
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	4	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	6	»	»	»
Caporali maggiori	»	8	»	»	»
Caporali	»	14	»	»	»
Muntaz	»	»	5	»	»
Trombettieri	»	2	2	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»
Soldati	»	60	»	»	»
Ascari	»	»	30	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	4
Totale	5	91	42	5	4

R — *Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia specialisti del genio.*

	Uomini			Quadrupedi	
		Truppa			
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa (muletti)
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	4	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	8	»	»	»
Caporali maggiori (1)	»	6	»	»	»
Caporali (1)	»	18	»	»	»
Muntaz	»	»	2	»	»
Trombettieri	»	2	2	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»
Soldati (1)	»	95	»	»	»
Ascari	»	»	24	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	4
Totale	5	130	33	5	4

(1) Ferrovieri, telegrafisti, macchinisti, fuochisti ecc.

S — *Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia treno.*

	Uomini			Quadrupedi			
		di truppa			di truppa		
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	Muli	Muletti	Cavalli
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»	»	»
Ufficiali subalterni	5	»	»	5	»	»	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»	»	»
Sottufficiali	»	3	»	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	2	»	»	»	»	»
Caporali	»	20	»	»	»	»	»
Caporali maniscalchi.	»	2	»	»	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»	»
Trombettieri	»	1	»	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	5	5	»	»	»	»
Allievi sellai.	»	4	5	»	»	»	»
Soldati (di cui un fabbro e un carradore).	»	20	»	»	»	»	»
Attendenti	»	»	6	»	»	»	»
Muntaz.	»	»	10	»	»	»	»
Ascari	»	»	120	»	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	100	100	18
Totale . . .	6	59	146	6	100	100	18

T — *Tabella graduale e numerica del Deposito della Colonia Eritrea in Napoli.*

	Uomini		Quadrupedi	
	Ufficiali	Truppa	di ufficiali	di truppa
Tenente colonnello o maggiore (comandante)	1	»	1	»
Capitano di fanteria	1	»	»	»
Ufficiale subalterno di fanteria	1	»	»	»
Capitano contabile	1	»	»	»
Ufficiali subalterni contabili	2	»	»	»
Due commessi coloniali (Vedi nota N. 1 al quadro organico N. 1)	»	»	»	»
Sottufficiali	»	3	»	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Caporali	»	4	»	»
Trombettieri	»	1	»	»
Soldati (attendenti)	»	6	»	»
Soldati	»	18	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	1
Totale	6	34	1	1

NOTA — Al Deposito della Colonia Eritrea in Napoli sono addetti inoltre un ufficiale ed un commesso coloniale pel servizio della cassa succursale.

Tale personale è compreso nel quadro organico N. 1 lettera d^4)

Roma, 18 febbraio 1894.

Visto:

d'ordine di Sua Maesta

A. Blanc

Mocenni.

REGOLAMENTO ORGANICO AMMINISTRATIVO

PER LA

COLONIA ERITREA

TITOLO I. — Organizzazione dei vari servizi nella Colonia . . . . . Art. 1 a 69

TITOLO II. — Reclutamento, obblighi di servizio e competenze dei vari personali.

PARTE 1ª — Reclutamento ed obblighi di servizio dei personali civili e delle guardie di finanza . . . . . Art. 70 a 87

PARTE 2ª — Reclutamento ed obblighi di servizio dei personali militari (ufficiali, truppa italiana e truppa indigena) . . . Art. 88 a 117

PARTE 3ª — Competenze spettanti ai personali impiegati nei servizi civili ed alle guardie di finanza. . . . . Art. 118

PARTE 4ª — Competenze spettanti ai personali militari (ufficiali, truppa italiana e truppa indigena) . . . . . Art. 119 a 121

TITOLO III. — Norme amministrative e contabili pei vari servizi nella Colonia . . . . . Art. 122 a 314

DISPOSIZIONI transitorie . . . . . Art. 315 a 331

TITOLO I.

Organizzazione dei varii servizi della Colonia.

Art. 1. Il Governatore, alla dipendenza immediata del Ministero degli affari esteri, dirige la politica della colonia, presiede al funzionamento dei servizi civili ed ha la gestione amministrativa del bilancio, nella misura e colle norme fissate dal presente regolamento e secondo le istruzioni impartite dal Ministero responsabile.

Art. 2. Il corpo di truppe coloniali ha un proprio comandante, il quale dipende direttamente dal governatore per ciò che riguarda l'impiego delle truppe a scopo politico e la loro dislocazione. Per la parte disciplinare le truppe dipendono dal Ministero della guerra. Quando il Governatore è militare ed ha grado effettivo decide chi debba dirigere le operazioni di guerra.

L'amministrazione delle truppe per conto della colonia è devoluta ad un consiglio, che agisce nei modi e colle forme stabilite dal presente regolamento.

Il consiglio è presieduto dal comandante, e riceve dal Governatore l'indirizzo generale amministrativo.

Art. 3. Il Governatore si vale, giusta i bisogni e le contingenze politiche, anche delle navi costituenti la stazione navale nel Mar Rosso.

La stazione navale è amministrata direttamente dal Ministero della marina.

Art. 4. Il territorio della colonia politicamente ed amministrativamente è ripartito in zone.

Nelle zone dove il governo non ha sede normale sono stabiliti RR. commissariati, per mezzo dei quali il Governatore esplica la sua azione politica ed amministrativa.

Art. 5. Quando il Governatore lo stimi necessario distacca residenti in qualche regione o tribù, allo scopo di far sentire l'azione del governo, di estendere e dirigere il servizio di informazione, di sorvegliare l'opera dei capi nativi, di studiare le regioni e le loro risorse, ed anche pel comando delle bande di frontiera.

I residenti sono in diretta corrispondenza col Governatore, anche quando si trovino in territorio di zone, ove sia un R. commissario; ma sono in relazione col R. commissario

per tenerlo informato di quanto possa interessarlo e per eseguire gli studi ed i lavori di cui siano dal medesimo richiesti.

I residenti sono pure in relazione col comandante delle truppe per quanto ha tratto all'amministrazione e disciplina delle bande poste sotto il loro comando, e lo informano dei movimenti e delle operazioni che colle medesime, di propria iniziativa o per ordini superiori, abbiano ad eseguire.

Art. 6. Costituiscono il governo della colonia gli uffici seguenti:

a) ufficio del governatore;
b) ufficio politico-militare;
c) ufficio centrale amministrativo;
d) ufficio degli affari civili;
e) ufficio del demanio;
f) ufficio del consulente legale.

Art. 7. L'*ufficio del governatore*:

a) tratta direttamente gli affari generali e quelli che per la loro natura non spettino ad alcuno degli altri uffici, o che il Governatore creda di avocare a sè medesimo;

b) studia le proposte da inoltrarsi al Ministero per quanto ha tratto all'ordinamento giudiziario, ai provvedimenti per la sicurezza pubblica, a quelli per l'industria, il commercio ed alla legislazione in genere, e cura la promulgazione ed esecuzione degli atti riguardanti la colonia ed emanati dal governo centrale;

c) ha la sorveglianza sull'indirizzo dell'istruzione;

d) accentra gli affari relativi al personale degli impiegati civili, vale a dire le assegnazioni alle diverse cariche, le sostituzioni d'impiegati, le concessioni di licenze, le punizioni, le nomine e promozioni di ufficiali e di commessi coloniali e tutti gli altri consimili provvedimenti, in quanto non siano di competenza dei superiori immediati.

Art. 8. Presso l'ufficio del Governatore sono conservati nel loro originale, registrati e numerati, i decreti, i bandi e le altre disposizioni generali emanate dal Governatore, qualunque sia l'oggetto trattato. Copia di tali atti è man mano trasmessa al Ministero degli affari esteri.

Il *Bollettino ufficiale* della colonia si pubblica per cura dell'ufficio del Governatore.

Lo stesso dicasi delle relazioni a stampa, generali e parziali, delle statistiche, ecc.

Art. 9. L'*ufficio politico-militare* è l'organo per la tratta-

zione delle questioni politiche generali ed è centro pel servizio informazioni.

In oltre, rispetto alla zona nella quale il governo ha sede normale, l'ufficio politico vigila e controlla l'azione dei capi indigeni, studia le questioni riguardanti il paese e gli abitanti, provvede alla esazione dei tributi ecc.

Art. 10. Presso l'ufficio è tenuto un diario sul quale si notano gli avvenimenti politici di maggior momento.

L'ufficio politico militare raduna e coordina gli studi sul territorio della colonia e sui suoi abitanti, e sui territori e sugli abitanti delle regioni finitime, sempre quando abbiano direttamente od indirettamente carattere od importanza politica, siano essi concretati dal Governatore o dal medesimo ordinati, o costituiscano pubblicazioni procedenti da private iniziative.

I residenti distaccati nelle zone corrispondono col Governatore e ricevono le necessarie istruzioni per mezzo dell'ufficio politico-militare.

Art. 11. I RR. commissari, i residenti ed i comandanti di presidio militare, questi ultimi se distaccati in località ove non sia un commissario od un residente, riferiscono direttamente al Governatore quanto possa avere un interesse politico immediato o mediato.

La relativa corrispondenza è indirizzata al Governatore, ufficio politico-militare.

I RR. commissari, i residenti ed i comandanti di presidio predetti, registrano e conservano separatamente la corrispondenza intorno al servizio delle informazioni.

Art. 12. Quando le notizie siano ravvisate tali da interessare il R. Commissario, i residenti ed i comandanti di presidio gliele comunicano nel momento medesimo in cui le trasmettono al Governatore.

Indipendentemente da ciò il Governatore, per mezzo dell'ufficio politico-militare, tiene informati il comando delle RR. truppe, quello della stazione navale ed i commissariati delle notizie che rispettivamente possono loro importare.

Art. 13. Per gli affari di politica generale e per il servizio delle informazioni l'ufficio politico-militare funziona sempre *ad laterem* del Governatore, così nella sede normale del governo, come nelle sedi eventuali e nei movimenti. Invece, per le attribuzioni onde è parola al 2° capoverso dell'art. 9, l'ufficio politico-militare funziona sempre nella sua sede normale.

Per tale motivo tiene due protocolli e due archivi separati.

Art. 14. Gli studi per la imposizione annua dei tributi sono fatti nelle rispettive zone per cura dei RR. commissariati e dell'ufficio politico.

Il Governatore in base a tali studi parziali fa al Ministero degli affari esteri la proposta generale d'imposizione.

L'esazione dei tributi è diretta rispettivamente nelle zone dai RR. commissariati e dall'ufficio politico-militare, a norma delle istruzioni a dei manifesti, che anno per anno emana il Governatore.

Art. 15. L'*ufficio centrale amministrativo* ha il còmpito principale di compilare, secondo gli ordini del governatore, il progetto di bilancio di previsione da inoltrarsi al Ministero degli affari esteri, di vigilare la gestione amministrativa della colonia e di riassumere i conti di tutta l'amministrazione, per deferirli alla revisione del governo centrale.

Art. 16. Il progetto di bilancio di previsione da trasmettersi al Ministero degli affari esteri è compilato secondo gli ordini del Governatore e sulla base dei dati che l'ufficio centrale amministrativo si procura dai vari uffici coloniali e dal consiglio d'amministrazione delle truppe.

La vigilanza sulla gestione del bilancio è esercitata dall'ufficio centrale amministrativo collo autorizzare i versamenti delle somme riscosse, collo ammettere a pagamento gli ordinativi di spesa rilasciati dai vari gestori e colla verifica di tutti i conti e documenti che si riferiscono al bilancio coloniale.

La resa generale dei conti al Ministero degli affari esteri è fatta colle norme stabilite al Titolo III del presente regolamento ed è basata mese per mese sui conti parziali dei vari gestori nonchè riepilogata a fine d'anno nel conto consuntivo. L'ufficio centrale amministrativo deve dar ragione delle differenze che si verifichino in confronto alle previsioni.

Art. 17. La verifica dei conti si intende esercitata dall'ufficio centrale amministrativo per delegazione del Governatore; come pure per delegazione del Governatore detto ufficio discarica provvisoriamente i vari gestori del loro operato: tale discarico poi si ripete in via definitiva man mano che pervengano le note di accettazione per parte del Ministero degli affari esteri.

Art. 18. I decreti e le disposizioni governatoriali che hanno effetto sul bilancio coloniale sono registrati presso l'ufficio centrale amministrativo.

Art. 19. All'ufficio centrale amministrativo vengono trasmessi dai vari uffici della colonia e dal consiglio d'amministrazione delle truppe i progetti di contratti da stipulare e i progetti di capitolati generali o speciali che dovessero servire di base a tali stipulazioni.

L'ufficio centrale amministrativo:

a) sottopone tali progetti al Governatore, il quale decide intorno a quelli che entrano nei limiti delle facoltà attribuitegli dal Titolo III del presente regolamento ed inoltra gli altri al Ministero degli affari esteri;

b) partecipa all'ufficio interessato per i successivi incumbenti, la decisione intervenuta relativamente ad ogni singolo progetto.

I contratti stipulati sono nuovamente trasmessi a detto ufficio, che li sottopone alla definitiva approvazione del Governatore e li restituisce, dopo aver preso nota delle conseguenze finanziarie che i contratti approvati recano al bilancio coloniale. I contratti stipulati s'intendono soggetti, per quanto riguarda il governo, e nel suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione.

Art. 20. L'ufficio centrale amministrativo studia e sottopone al Governatore, così in occasione della formazione del progetto di bilancio di previsione, come durante l'anno tutti i provvedimenti amministrativi d'indole generale che possono interessare il bilancio coloniale.

Art. 21. L'ufficio suddetto tiene il ruolo amministrativo del personale civile e riceve dall'ufficio del Governatore comunicazione delle variazioni che in qualsiasi modo influiscano sulla posizione rispettiva dei personali o sul diritto agli assegni loro spettanti.

L'amministrazione degli assegni del personale civile, colle norme indicate al Titolo III del predetto regolamento, spetta all'ufficio centrale amministrativo.

Art. 22. L'ufficio centrale amministrativo dirige il servizio di cassa provvedendo al rifornimento dei fondi occorrenti.

Art. 23. Tiene conto del patrimonio immobiliare e mobiliare della colonia, colle norme stabilite dal Titolo III del presente regolamento.

Tiene anche conto dei debiti e dei crediti della colonia e provvede alla loro liquidazione, nei limiti della propria competenza ed in base alle direttive superiori.

Art. 24. L'*ufficio degli affari civili*, per delegazione del Governatore, sopraintende e dirige:

a) il servizio degli uffici di dogana, porto, sanità marittima, posta e telegrafo;

b) i servizi di stato civile e anagrafe, igiene e sanità, culto ed istruzione pubblica;

c) l'amministrazione carceraria;

d) i servizi di carattere municipale fuori di Massaua.

Detto ufficio inoltre presiede all'amministrazione municipale di Massaua, rappresenta il governo della colonia nei rapporti colla Camera di commercio, ha le funzioni di ufficio di statistica coloniale ed ha attribuzioni in materia di pubblica sicurezza come vien detto in appresso.

Art. 25. Riguardo al servizio doganale, l'ufficio degli affari civili ha attribuzioni analoghe a quelle delle intendenze di finanza in Italia, e deve studiare che il regime doganale risponda il meglio possibile alle esigenze delle industrie e del commercio, proponendo al Governatore, affinchè il medesimo possa provocare al riguardo le decisioni del Ministero degli affari esteri, gli ordinamenti o le modificazioni che reputi opportuni.

Sopraintende alle privative ed alle riscossioni della tassa di consumo, dei diritti di macellazione e dei pedaggi.

Art 26. Riguardo al servizio di porto, dirige l'azione degli uffici di capitaneria e sorveglia alla buona manutenzione delle banchine, dei moli, delle boe d'ormeggio ed altre opere simili

Nel servizio di sanità marittima ha le attribuzioni che nel Regno sono proprie delle RR. prefetture, e cura la esatta applicazione delle misure sanitarie prescritte.

Art. 27. Nei rapporti cogli uffici postali e telegrafici della colonia (escluse le stazioni della rete telegrafica interna) ha attribuzioni analoghe a quelle delle direzioni compartimentali delle poste e dei telegrafi in Italia.

Art. 28. L'ufficio degli affari civili ha le funzioni di ufficio di stato civile e di anagrafe per tutta la colonia.

Non di meno gli atti di nascita e di morte sono ricevuti anche ad Asmara, a Cheren e ad Assab dai RR. commissari.

Art. 29. Il capo dell'ufficio affari civili è membro del consiglio sanitario, ne tiene gli atti e provvede che le disposizioni prese abbiano effetto.

Ha la direzione e la sorveglianza immediata sui servizi d'igiene, compreso quello celtico, nella zona dove ha sede il governo, e a nome del Governatore dirige tali servizi nelle altre zone per mezzo del R. commissario.

Sorveglia le scuole pubbliche e quelle private nella zona di Massaua, e per mezzo dei RR. commissari, l'andamento dell'istruzione negli altri centri, tenendone informato il Governatore.

In materia religiosa provvede perchè i vari culti abbiano la massima libertà, e sorveglia perchè i beni religiosi siano convenientemente amministrati da chi spetta.

Art. 30. L'ufficio affari civili dirige l'amministrazione carceraria in tutta la colonia ed è in relazione coi RR. commissari per le disposizioni relative alle carceri situate nei territori delle loro zone.

Art. 31. L'ufficio affari civili amministra le spese pei servizi di carattere municipale fuori di Massaua i quali, nelle zone, sono disimpegnati secondo gli ordini del R. commissario, che prende all'uopo gli accordi opportuni coll'ufficio affari civili.

Il capo dell'ufficio affari civili amministra anche il fondo destinato ai rimpatri, alle cure gratuite ed ai sussidi pei coloni poveri, per quanto a ciò non debba provvedere l'amministrazione municipale di Massaua.

Art. 32. Nel ramo di pubblica sicurezza l'ufficio affari civili sorveglia la stampa e rivede la corrispondenza telegrafica privata pel cavo sottomarino, entro i limiti delle disposizioni emanate dal governo centrale o di quelle decretate dal governatore in base alle facoltà concessegli dall'ordinamento della P. S. nella colonia.

Ha pure in tale ramo di servizio le altre attribuzioni che il governatore creda di affidargli.

Art. 33. L'*ufficio del Demanio* ha l'incarico:

a) di tenere al corrente e completare il catasto della colonia;

b) di compiere le diverse operazioni relative all'accertamento ed alla costituzione del demanio di cui nel R. D 19 gennaio 1893, N. 23, tenuto conto delle riserve contenute nell'altro R. D. di pari data;

c) di amministrare i terreni dichiarati di proprietà demaniale, siano essi da assegnare a coloni, da dare in concessione per la coltivazione o la pastorizia, da vendere, da affittare o da coltivare ad economia;

d) di eseguire la divisione in lotti dei terreni demaniali designati per le concessioni.

Art. 34. L'ufficio del demanio si occupa anche delle questioni inerenti alla conservazione e al miglioramento dei bo-

schi e dei pascoli, alla pastorizia, alle miniere, alle cave ecc., facendo su tali argomenti gli studi e le proposte che siano del caso.

Art. 35. L'*ufficio del consulente legale* coadiuva il governatore nello studio delle questioni che si riferiscono all'ordinamento della giustizia nella colonia, ed in generale di tutte quelle altre nelle quali la conoscenza delle discipline legali e giuridiche possa essere necessaria.

Dà ai vari uffici della colonia i pareri legali onde venga richiesto.

Il consulente legale ha le funzioni di avvocato erariale innanzi ai tribunali locali e corrisponde coll'avvocatura erariale per le cause che la colonia abbia pendenti innanzi alle corti ed ai tribunali d'Italia.

Art. 36. L'ufficio del governatore e l'ufficio politico, per ciò che riguarda gli affari di politica generale ed il servizio di informazioni, agiscono come segreterie del governatore: tutti gli atti che emanano da tali uffici, come anche la corrispondenza, sono perciò sempre firmati dal governatore o d'ordine del governatore.

Il capo ufficio politico per le attribuzioni onde è parola al 2° capoverso dell'art. 9, ha firma propria.

Art. 37. L'ufficio centrale amministrativo, l'ufficio affari civili e l'ufficio del demanio agiscono autonomamente e secondo le istruzioni del governatore.

Gli atti che emanano da detti uffici sono però firmati dal governatore, sempre quando contengano disposizioni di massima che non si riferiscono all'ordinario andamento dei servizi.

Gli altri atti e la corrispondenza sono firmati dai capi di ufficio, responsabili verso il governatore.

Art. 38. Gli uffici predetti sono in corrispondenza diretta coi RR. commissariati per la spedizione degli affari d'ordinaria amministrazione.

Art. 39. L'ufficio del consulente legale corrisponde direttamente coi vari uffici del governo, e coi RR. commissariati.

Art. 40. La giustizia civile e penale nella colonia è amministrata secondo è prescritto dal decreto per l'ordinamento giudiziario.

Il decreto stesso stabilisce che a Massaua vi sia una conservatoria delle ipoteche, e stabilisce chi nella colonia ha le funzioni da notaio.

Art. 41. Gli uffici esecutivi nella colonia sono:

a) la cassa centrale e le casse succursali di Asmara, Cheren, Assab e Napoli;

b) la dogana di Massaua, avente anche attribuzioni di capitaneria di porto:

c) gli uffici postali e telegrafici di Massaua e di Assab, gli uffici postali di Asmara e Cheren e la collettoria di Ghinda,

d) l'ufficio di sicurezza pubblica;

e) l'ufficio tecnico.

Art. 42. La cassa centrale dipende dall'ufficio centrale amministrativo; le casse succursali di Asmara e Cheren fanno parte dei RR. commissariati rispettivi e la cassa succursale di Napoli fa parte del deposito della colonia in detta città (V. art. 68).

La cassa centrale riscuote e paga secondo gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento che vengono emessi dall'ufficio centrale amministrativo.

Le casse succursali sono considerate come distaccamenti della cassa centrale e riscuotono e pagano colle norme speciali indicate nel titolo III del presente regolamento.

La cassa centrale e quelle succursali di Asmara e Cheren, ricevono dai locali uffici di posta, per conto del cassiere centrale delle poste in Roma, i versamenti in conto vaglia e risparmi, e fanno agli uffici stessi le sovvenzioni onde abbisognino.

La cassa centrale eseguisce anche per conto del Ministero del tesoro i pagamenti della rendita del debito pubblico, delle pensioni, ecc.

Alla cassa centrale è esercitato un controllo permanente colle norme indicate nel titolo III del presente regolamento.

Art. 43. La dogana di Massaua riscuote le tasse di confine e gli altri diritti doganali, giusta la tariffa ed il regolamento doganale vigente per l'Eritrea.

La dogana ha anche le funzioni di R. capitaneria di porto e di ufficio di sanità marittima, con giurisdizione su tutto il littorale della colonia. Ha inoltre la sorveglianza diretta sulle privative governative e l'incarico di riscuotere i pedaggi che fossero imposti.

La dogana dipende direttamente dall'ufficio degli affari civili.

Art. 44. Gli uffici postali e telegrafici di Massaua e di Assab, gli uffici postali di Asmara e Cheren e la collettoria di Ghinda, eseguiscono il servizio postale nella Colonia e quello telegrafico del cavo sottomarino.

Dipendono tutti direttamente dall'ufficio affari civili; ma gli uffici di Assab, Asmara e Cheren e la collettoria di Ghinda, funzionano sotto la sorveglianza dei RR. commissari della zona rispettiva.

Art. 45. L'ufficio di sicurezza pubblica dipende direttamente dal governatore.

Il comandante della compagnia Reali carabinieri è capo di detto ufficio e dirige il servizio di polizia nella colonia.

Il servizio di polizia è fatto dalla compagnia RR. carabinieri divisa in tenenze e stazioni.

Il comandante della compagnia dei RR. carabinieri informa l'ufficio politico ed i RR. commissariati dei fatti e delle disposizioni inerenti al servizio di sicurezza pubblica che loro possano interessare.

Art. 46. L'ufficio tecnico di Massaua fa parte del comando locale del genio militare (V. art. 61), ed ha l'incarico di mantenere le banchine, i moli ed opere varie nel porto, di sorvegliare il servizio dell'acqua distillata e quello dei fari marittimi.

L'ufficio tecnico funziona inoltre come ufficio tecnico municipale per Massaua, e si occupa perciò della conduttura dell'acqua di Moncullo, delle questioni di edilizia municipale e dirige tutti gli altri lavori di natura tecnica.

Art. 47. I RR. Commissariati in Asmara, Cheren ed Assab, sono gli uffici che rappresentano il governatore della colonia nelle zone rispettive.

Hanno la sorveglianza immediata di tutti i servizi di carattere civile, e sono perciò in corrispondenza diretta coll'ufficio amministrativo centrale, coll'ufficio affari civili e coll'ufficio del Demanio, per l'ordinario andamento degli affari.

Sorvegliano l'opera dei capi delle varie regioni o tribù nella zona rispettiva, studiano le questioni relative al territorio ed agli abitanti, sopraintendono alla regolare amministrazione della giustizia, e informano il governatore di quanto possa interessarlo (ufficio del governatore e ufficio politico-militare).

Art. 48. Presso i commissariati funzionano casse succursali della cassa centrale. Il R. commissario ordina i pagamenti e le riscossioni colle norme indicate al titolo III del presente regolamento.

Art. 49. Spetta ai RR. commissari lo studio per la imposizione annuale dei tributi alle popolazioni indigene della rispettiva zona, come anche spetta loro, quando i tributi imposti debbono riscuotersi, di provvedere e sorvegliare alla loro esazione.

Art. 50 I RR. commissari si valgono, in quanto loro possa occorrere, dell'opera dei residenti presso capi di regione o di tribù poste nel loro territorio.

Art. 51. Quando il governatore sia ufficiale generale o superiore dell'esercito in attività di servizio, ha l'obbligo di sorvegliare anche la disciplina e l'istruzione delle truppe, corrispondendo a tale riguardo direttamente col Ministero della guerra.

La corrispondenza tra il comandante delle truppe ed il Ministero della guerra, e quella tra il Ministero della guerra e il comandante delle truppe, quando il governatore abbia la qualità suddetta, passerà sempre pel tramite del governatore.

Art. 52. Quando i RR. commissari siano ufficiali superiori del regio esercito in attività di servizio, hanno l'obbligo di sorvegliare anche la disciplina e l'istruzione delle truppe stanziate nel territorio della zona alla loro dipendenza, ed hanno le funzioni di comandanti di presidio nella località di loro residenza.

Per questioni di disciplina e di istruzione e per quelle riferentesi al servizio di presidio, sono in diretta corrispondenza col comando delle regie truppe.

Art. 53. I residenti quando abbiano grado militare possono ricevere l'incarico di comandare od amministrare le bande assoldate dislocate nella regione ove essi risiedono od in paesi dalla medesima dipendenti.

In tale qualità i residenti dipendono direttamente dall'autorità militare, colle norme che verranno determinate dal comandante delle RR. truppe.

Art. 54. Il comandodelle truppe tratta tutti gli affari relativi alla disciplina delle truppe e alla loro istruzione

Provvede alla dislocazione dei vari reparti, secondo gli ordini e le istruzioni che gli siano date dal governatore.

Riguardo agli ufficiali ed alla truppa italiana il comando delle truppe dà le disposizioni relative ai rimpatri, provvede alle sostituzioni in tempo debito facendo le necessarie richieste al Ministero della guerra, per quanto ha tratto agli ufficiali, ed al comandante del deposito della colonia in Napoli per il personale di truppa.

Riguardo alle truppe indigene ripiana le vacanze mediante arruolamenti periodici ed eventuali secondo prescrive il regolamento apposito.

Sorveglia che gli ufficiali e le truppe ricevano gli assegni in contanti ed in natura secondo le competenze loro spettanti.

Dirige il servizio di presidio a Massaua e negli altri centri militari.

Provvede alla destinazione ai vari uffici e servizi degli ufficiali ed impiegati che non siano destinati dal Ministero a cariche speciali.

Il comandante delle truppe ha le attribuzioni di comandante di corpo per i seguenti personali:

a) Direzione di sanità;
b) Direzione di commissariato;
c) Direzione di veterinaria;
d) Ufficio d'amministrazione e contabilità;
e) Tribunale militare;
f) Compagnia RR. carabinieri;
g) Squadrone cavalleria.

Il comandante delle truppe fa al consiglio le proposte relative allo acquisto, riforma e concessioni in agevolezza dei quadrupedi di truppa.

Art. 55. Il corpo di truppe coloniali è amministrato da un consiglio di amministrazione al quale spetta il governo e la direzione di tutto quanto riguarda l'azienda del corpo nello interesse della colonia.

Il consiglio è istituito e funziona sempre a Massaua ed è presieduto dal comandante delle RR. truppe o in sua assenza dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano presente a Massaua.

Sono membri del consiglio:

il comandante locale d'artiglieria;
il comandante locale del genio;
il direttore dei servizi di commissariato militare;
il direttore dei servizi di sanità militare;
il direttore dei conti.

I membri assenti sono surrogati nel consiglio come nei rispettivi servizi.

Ciascun membro è relatore nelle questioni di sua competenza; e così: il comandante locale d'artiglieria riferisce sui bisogni di rifornimento e di manutenzione dei materiali d'artiglieria d'ogni specie; il comandante locale del genio riferisce circa la costruzione e manutenzione di opere di fortificazione, caserme, magazzini ed altri locali, e circa i bisogni inerenti ai servizi vari affidati al genio; il direttore di commissariato riferisce sugli approvvigionamenti occorrenti pel vitto della truppa, pel foraggio ai quadrupedi e sulle necessità relative al servizio dei trasporti; il direttore di sanità tratta dei bisogni inerenti

alla cura dei malati negli ospedali e nelle infermerie e della opportunità di provvedimenti sanitari od igienici generali; il direttore dei conti, infine, è relatore per quanto riguarda gli assegni agli ufficiali ed alla truppa, il servizio del vestiario, arredamento ed equipaggiamento, ecc.

Le rimonte dei quadrupedi sono ordinate e regolate dal consiglio di amministrazione su proposta del comandante delle RR. truppe. Tali rimonte sono affidate normalmente alla commissione permanente di cui all'art. 60 ed eventualmente a speciali commissioni nominate volta per volta dal consiglio stesso.

I rifornimenti periodici del magazzino di materiali da costruzione e di consumo di uso comune sono pure ordinati dal consiglio di amministrazione, il quale determina nei singoli casi le modalità ed il procedimento da seguirsi pei rifornimenti stessi.

Il direttore dei conti funge da segretario del consiglio.

In nessun caso i membri del consiglio possono essere consegnatari o gestori diretti di materiali, derrate, ecc., di proprietà dell'amministrazione.

Art. 56. Il consiglio delibera a maggioranza di voti sulle proposte dei singoli membri, i quali, a loro volta, dispongono per eseguire le deliberazioni prese, valendosi dei personali e dei mezzi posti alla loro dipendenza.

Art. 57. Sono considerati agenti del consiglio tutti coloro che hanno gestione di affari, di danaro o di robe per conto del consiglio di amministrazione.

Art. 58. Le norme secondo le quali il consiglio agisce, i suoi rapporti col governo della Colonia per l'indirizzo generale amministrativo, per la gestione della parte di bilancio che riguarda le spese di carattere militare, ed infine per la resa dei conti, sono spiegate nella parte III del presente regolamento.

Art. 59. Sono uffici direttivi militari:

a) il comando locale d'artiglieria;
b) il comando locale del genio;
c) la direzione dei servizi di sanità;
d) la direzione dei servizi di commissariato;
e) l'ufficio di amministrazione e contabilità;
f) la direzione dei servizi di veterinaria.

I suddetti uffici dipendono direttamente dal comando delle truppe.

Art. 60. Il comando locale d'artiglieria dispone di una sezione di operai d'artiglieria ed ha l'incarico della conserva-

zione, distribuzione e manutenzione delle artiglierie, delle armi e munizioni, del carreggio, delle bardature e degli altri materiali propri del servizio d'artiglieria, esclusi quelli d'uso comune che sono conservati in apposito magazzino alla diretta dipendenza del consiglio d'amministrazione.

Il comandante locale d'artiglieria ha le attribuzioni di comandante di corpo per la batteria da montagna, per la compagnia cannonieri e per la compagnia treno, e dirige e sorveglia le istruzioni speciali dell'arma.

Presso il comando locale d'artiglieria funziona una commissione permanente, della quale fa parte anche il direttore dei servizi di veterinaria, per l'acquisto, riforma, concessione in agevolezze ed altre operazioni inerenti ai quadrupedi.

ART. 61. Il comando locale del genio, valendosi delle compagnie zappatori e specialisti del genio e degli altri mezzi che siano necessari, attende alla costruzione ed alla manutenzione delle opere di fortificazione, delle caserme, magazzini ed altri locali militari; dirige il servizio ferroviario e quello telegrafico, e disimpegna gli altri lavori tecnici occorrenti alle truppe.

È pure incaricato di conservare, distribuire e mantenere i materiali pei servizi del genio, esclusi quelli da costruzione e di consumo d'uso comune, che sono conservati e distribuiti dall'apposito magazzino alla dipendenza diretta del consiglio d'amministrazione.

Un ufficiale del comando locale del genio funge da capo dell'ufficio tecnico della Colonia, pel funzionamento del quale il comandante locale dipende direttamente dal Governatore.

Il comandante locale del genio ha le attribuzioni di comandante di corpo per le compagnie zappatori e specialisti del genio, e dirige e sorveglia le istruzioni speciali dell'arma.

ART. 62. La direzione dei servizi di sanità, dispone di una sezione di sanità ed ha l'incarico di provvedere al servizio dell'ospedale militare in Massaua e delle infermerie presidiarie.

La direzione di sanità studia e suggerisce i provvedimenti sanitari ed igienici che creda opportuni per le truppe, ed ha l'incarico di conservare il materiale sanitario di campagna.

ART. 63 La direzione dei servizi di commissariato dirige e sorveglia il funzionamento del servizio dei magazzini delle sussistenze militari, proponendo al consiglio gli approvvigionamenti che siano necessari, sorvegliando alla buona conservazione delle derrate, accertando i movimenti che in esse avvengono e vidimando i conti relativi ai movimenti stessi.

Dirige eziandio il servizio dei trasporti militari, così quando siano fatti dalla compagnia treno, come quando siano fatti da imprese o ad economia.

Art. 64. La direzione dei servizi di veterinaria studia e suggerisce i provvedimenti d'indole generale relativi allo stato sanitario dei quadrupedi, dirige il servizio dell'infermeria-cavalli e provvede alla cura dei quadrupedi presso i reparti.

Art. 65. L'ufficio d'amministrazione e contabilità tiene i conti generali che si riferiscono alla gestione della parte di bilancio destinato alle spese militari.

Richiede la emissione dei mandati sulla cassa centrale, così per quanto riguarda gli assegni e le altre competenze degli ufficiali e delle truppe del corpo coloniale, come per tutte le spese riferentisi ai servizi d'artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato, al mantenimento dei quadrupedi, ecc.

Dà ai vari uffici e reparti le norme amministrative e contabili che reputi necessarie.

Dirige il servizio del magazzino degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento e di quello dei materiali da costruzione e d'uso comune.

Tiene il ruolo amministrativo dei quadrupedi effettivi ai vari reparti.

L'ufficio d'amministrazione e contabilità è in relazione diretta col deposito della Colonia in Napoli per ciò che riguarda movimento di personale militare, spedizioni di materiale, ecc.

Art. 66. Per il servizio militare funzionano nella Colonia i seguenti stabilimenti:

a) magazzini vari e laboratori alla dipendenza del comando locale d'artiglieria;

b) magazzini vari e laboratori alla dipendenza del comando locale del genio;

c) ospedale militare misto di Massaua, infermerie presidiarie di Asmara e Cheren, con magazzini annessi di materiale sanitario e farmaceutico, e posti vari di medicazione, alla dipendenza della direzione di sanità;

d) magazzino principale delle sussistenze militari ad Abd-El-Cader, magazzini secondari di sussistenze ad Asmara e Cheren, e depositi temporanei di sussistenze, alla dipendenza della direzione di commissariato;

e) infermeria-cavalli ad Abd-El-Cader e posti di medicazione veterinaria ad Asmara ed a Cheren, alla dipendenza della direzione di veterinaria;

f) magazzino principale di vestiario, equipaggiamento e

arredamento a Massaua, e magazzini secondari ad Asmara e Cheren, alla dipendenza dell'ufficio d'amministrazione e contabilità;

g) magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune a Massaua, alla dipendenza dell'ufficio amministrativo contabile.

Tutti i predetti stabilimenti funzionano colle norme speciali stabilite dal titolo III del presente regolamento.

Art. 67. La giustizia militare nella Colonia è amministrata da tre tribunali militari: a Massaua, ad Asmara ed a Cheren.

Le funzioni di pubblico ministero nei tribunali di Asmara e Cheren sono esercitate da ufficiali dell'esercito.

In ciascun tribunale funziona un ufficio d'istruzione.

Art. 68. Il deposito della Colonia in Napoli ha le seguenti attribuzioni:

a) *Per conto del comando delle R. truppe*:

1° richiede al Ministero della guerra il personale di truppa occorrente per la Colonia;

2° riceve il personale militare italiano destinato a far parte del corpo coloniale, ne completa il corredo e provvede al suo imbarco sui piroscafi partenti per la Colonia; riceve ed amministra detto personale quando viene in Italia in licenza o per servizio comandato: riceve i rimpatrianti, li avvia ai corpi od alle loro case se trattasi di congedati e ritira loro gli oggetti di corredo che non debbono portar seco;

3° preleva dai magazzini militari di Napoli od acquista ad economia i materiali ed oggetti vari che gli siano richiesti, e provvede alla loro spedizione;

4° provvede agli appalti di cui fosse incaricato per forniture diverse, ricevendo e collaudando le robe fornite e curandone la spedizione;

5° amministra le dotazioni di corredo ed i materiali da tenersi in Napoli;

6° amministra il proprio personale militare.

b) *Per conto dell'ufficio centrale amministrativo*:

1° dirige il servizio della cassa succursale colle norme indicate nel titolo III del presente regolamento;

2° provvede i mezzi d'imbarco ai personali civili che siano destinati nella Colonia e vidima i documenti di viaggio dei personali stessi quando rimpatriano.

c) *Per conto del Ministero della guerra:*

tiene le matricole dei personali militari comandati in Africa, appartengano essi al corpo coloniale o coprano cariche civili.

d) Per conto del Ministero degli affari esteri:

disimpegna gli incarichi riferentesi all'amministrazione coloniale, che eventualmente gli vengano affidati.

ART. 69. Presso il deposito funzionano un consiglio di amministrazione eventuale, ed una cassa colle norme stabilite al titolo III del presente regolamento.

TITOLO II.

Reclutamento, obblighi di servizio e competenze dei vari personali.

PARTE I.

Reclutamento ed obblighi di servizio dei personali civili e delle guardie di finanza.

ART. 70. I posti d'organico stabiliti nel quadro organico N. 1 per i servizi e per gli uffici civili, fatta eccezione per la carica di Governatore, sono normalmente coperti da ufficiali coloniali e da commessi coloniali.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gl'impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato, temporaneamente destinati nella Colonia a tenore dell'art. 4 del R. Decreto in data d'oggi N. 67 sono in tale posizione considerati come collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

ART. 71. Gli ufficiali ed i commessi coloniali prestano servizio nella Colonia per tempo indeterminato.

Il grado di ufficiale coloniale, come quello di commesso coloniale è generico, e ciascuno viene impiegato, secondo la rispettiva attitudine e capacità indifferentemente in qualsiasi servizio.

ART. 72. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gl'impiegati delle varie amministrazioni dello Stato, destinati a coprire cariche civili nella Colonia, hanno l'obbligo di permanervi almeno due anni; ma possono essere rinviati in patria anche prima, quando venga meno per qualsiasi motivo il bisogno dell'opera loro e negli altri casi previsti nel presente regolamento.

Il passaggio a disposizione del Ministero degli affari esteri pei predetti ufficiali ed impiegati, viene ordinato, annuenti gl'interessati, ai quali vien fatta in precedenza conoscere la carica che loro sarà assegnata nella Colonia.

Art. 73. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gl'impiegati dello Stato destinati a coprire cariche civili nella Colonia conservano il posto rispettivo d'anzianità nei ruoli organici delle amministrazioni cui appartengono e sono promossi a loro turno, senza tuttavia essere esonerati dall'assoggettarsi alle prove ed agli esami che fossero stabiliti per l'accertamento dell'idoneità alla promozione.

Detti ufficiali ed impiegati, quando siano promossi di grado o di classe, continuano a coprire nella Colonia la carica onde sono rivestiti; ma possono essere fatti tornare in patria, quando ciò sia richiesto dagli individui o dalle amministrazioni cui appartengono.

Art. 74. La nomina alle cariche di Governatore e di R. commissario è fatta con decreto Reale.

Le altre nomine sono fatte con decreto ministeriale per le cariche che debbono essere normalmente coperte da ufficiali coloniali, e con decreto Governatoriale per le cariche che debbono essere normalmente coperte da commessi coloniali.

Art. 75. Le licenze al governatore sono regolate volta per volta dal Ministero degli affari esteri.

Quelle ai RR. commissari sono regolate volta per volta dal governatore, nel limite massimo di cinque mesi ogni due anni.

Possono essere concesse licenze biennali da fruirsi in una sola volta:

a) ai capi dell'ufficio politico, dell'ufficio centrale amministrativo, dell'ufficio affari civili, dell'ufficio del demanio ed a tutti gli ufficiali coloniali, della durata massima di giorni 125;

b) a tutti gli altri che rivestono cariche di ufficiale coloniale, della durata massima di giorni 110;

c) ai commessi coloniali della durata massima di giorni 85.

Nella durata della licenza è compreso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nessuno ha diritto a licenza ordinaria durante i primi due anni di servizio nella colonia.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gl'impiegati civili dello Stato che cuoprono cariche civili nella colonia fruendo della licenza, si obbligano di terminare il biennio

di servizio al quale la licenza si riferisce. Se però il ritorno debba avvenire nell'ultimo trimestre del biennio stesso, e i suddetti personali non intendano di continuare nel servizio coloniale, il governatore può esonerarli dal far ritorno, ed in tal caso cessano di essere a disposizione del Ministero per gli affari esteri dal giorno in cui scade la licenza.

La licenza non fruita in un biennio non può in nessun caso essere cumulata con quella del biennio successivo. Tuttavia, a coloro, ai quali per motivi di servizio non venga accordata la licenza ordinaria, può essere concesso, nel biennio successivo, un mese di aggiunta alla licenza normale.

Art. 76. Per motivi di salute o per affari privati possono concedersi licenze straordinarie biennali, della durata massima di mesi quattro, viaggio compreso, a chi non abbia acquistato il diritto a licenza ordinaria o a chi già ne abbia fruito.

Art. 77. La concessione delle licenze, tanto ordinarie quanto straordinarie, è sempre subordinata alle esigenze del servizio, meno nel caso di accertata malattia proveniente o no da cause di servizio.

Le licenze sono concesse:

a) ai capi d'ufficio, dal governatore;

b) agli impiegati subalterni ed ai commessi, dal governatore, su proposta dei capi d'ufficio.

Art. 78. Gli ufficiali ed i commessi coloniali e gli altri funzionari titolari di cariche civili nella colonia, i quali si trovino in licenza e non possano, per motivi di salute rientrare nella colonia alla fine della licenza stessa, hanno l'obbligo di farsi visitare da un medico fiscale, dirigendone domanda all'autorità locale, e trasmettendo il certificato vidimato al governatore della colonia.

Dal giorno nel quale scade la licenza ordinaria vengono considerati in licenza straordinaria per motivi di salute, anche quando, essendo ufficiali del R. esercito o della Regia marina, si trovino ricoverati in un ospedale militare.

Se il ritardo a rientrare nella colonia abbia a protrarsi oltre un mese, il certificato dovrà essere rinnovato mensilmente.

Trascorso il periodo massimo della licenza straordinaria, gli ufficiali ed i commessi coloniali sono collocati in aspettativa, come prescrive il R. decreto in data d'oggi N. 67.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. Marina e gl'impiegati civili dello Stato, che occupano cariche civili nella colonia,

cessano dal giorno successivo alla scadenza della licenza straordinaria, di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri. Durante il periodo della licenza straordinaria il governatore può nondimeno proporne il rimpatrio definitivo e chiederne la sostituzione, ove reputi che la prolungata assenza possa nuocere agli interessi del servizio.

Art. 79. Il governatore può accordare agli impiegati licenze di durata non superiore a 15 giorni per l'interno della colonia, per i porti del Mar Rosso o per Aden.

Art. 80. L'impiegato che si assenti dal servizio senza giustificato motivo, o che non rientri alla fine della licenza, viene considerato assente senza licenza.

Art. 81. L'impiegato ammalato nella colonia che protragga la sua assenza dal servizio per più di cinque giorni, può essere fatto visitare a domicilio da un medico fiscale.

Quando l'assenza si protragga oltre due mesi, l'impiegato viene dal giorno successivo, considerato nella posizione di licenza ordinaria, se ne ha il diritto.

Se non abbia diritto a licenza ordinaria, se l'abbia già fruita, o se la malattia si protragga oltre il periodo della licenza stessa, è considerato come in licenza straordinaria per motivi di salute.

Esaurito il periodo della licenza straordinaria, gli ufficiali ed i commessi coloniali sono collocati in aspettativa, come prescrive il Regio decreto in data d'oggi, N. 67; gli ufficiali dell'esercito e della marina e gli impiegati civili dello Stato, i quali nella colonia coprono cariche civili, appena il loro stato di salute lo permetta sono inviati in patria, e cessano, dal giorno successivo a quello del loro arrivo in Italia, di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Art. 82. Gli ufficiali ed i commessi coloniali, come pure gli ufficiali del regio esercito e della regia marina e gl'impiegati dello Stato che cuoprano cariche civili nella colonia, quando siano detenuti in attesa di giudizio e il giudizio sia seguito da condanna, come pure durante l'espiazione della pena, ove questa non importi la perdita dell'impiego, vengono considerati come in aspettativa per affari privati.

In massima per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e per gli impiegati dello Stato, la condanna restrittiva della libertà personale per oltre un mese importa il rimpatrio definitivo.

Art. 83. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gli impiegati dello Stato che rivestono cariche civili nella co-

lonia, e che giusta i regolamenti delle rispettive amministrazioni siano puniti con la sospensione dall'impiego, sono fatti rimpatriare, e si considerano rientrati alle rispettive amministrazioni dal giorno nel quale la sospensione ha effetto.

Art. 84. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gl'impiegati dello Stato che coprono cariche civili nella colonia e che abbisognino di recarsi in aspettativa per affari privati, ne fanno domanda alle amministrazioni cui appartengono, ed ove la ottengano, hanno rimpatrio e vengono considerati come rientrati alle rispettive amministrazioni dal giorno successivo a quello del loro imbarco.

Art. 85. Il governatore che debba assentarsi dalla colonia, o che per qualsiasi motivo non possa adempiere alle funzioni inerenti alla sua carica, viene surrogato secondo dispone nei singoli casi il Ministero degli affari esteri. Quando debba nominarsi un reggente, la nomina è fatta per decreto Reale.

I capi d'ufficio sono surrogati da altri capi d'ufficio od anche da impiegati subalterni, secondo dispone il governatore.

Quando debbono nominarsi reggenti, la nomina è fatta per decreto ministeriale.

Gl'impiegati subalterni ed i commessi si surrogano secondo dispone il capo dell'ufficio cui appartengono. Quando occorra di comandare temporaneamente personale subalterno da uno ad altro ufficio, la disposizione è data dal governatore.

Art. 86. Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gl'impiegati dello Stato che hanno coperto cariche civili nella colonia, hanno l'obbligo, rimpatriando definitivamente, di presentarsi a prendere servizio nella destinazione che loro viene data, entro trenta giorni da quello in cui arriva a Napoli il piroscafo sul quale debbono normalmente imbarcarsi pel rimpatrio.

La data ufficiale dell'arrivo di detto piroscafo viene segnata sul documento di viaggio dal deposito della colonia Eritrea in Napoli.

Art. 87. Le guardie di finanza che possono occorrere nella colonia sono somministrate dal corpo della R. guardie di finanza, dal quale si destinano normalmente coloro che ne facciano domanda.

Gli agenti destinati nella colonia sono considerati a disposizione del Ministero per gli affari esteri ed hanno l'obbligo di permanervi almeno due anni: tale obbligo, annuenti gli interessati, può essere rinnovato di anno in anno.

Detti agenti conservano i loro posti nei ruoli d'anzianità del corpo e sono promossi a loro turno, senza però essere esonerati dagli esami per l'accertamento della loro idoneità alla promozione.

Pel rimpatrio di detti agenti, per le licenze ordinarie e straordinarie, le piccole licenze, ecc., vigono le norme stabilite dagli articoli precedenti, colle modificazioni che la specialità del corpo richiede.

In caso di promozione, gli agenti di finanza sono rimandati in patria, quando nel nuovo grado non vi siano posti disponibili nell'organico coloniale.

Le punizioni delle guardie di finanza nella colonia sono quelle stabilite dai regolamenti vigenti in Italia pel loro corpo.

PARTE II.

Reclutamento ed obblighi di servizio dei personali militari.

A) Ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra (1).

Art. 88. Gli ufficiali da destinare a far parte di comandi, uffici o reparti militari nella colonia sono tratti dagli ufficiali delle varie armi e dei vari corpi del R. esercito, preferibilmente tra quelli che ne facciano domanda.

Art. 89. Gli ufficiali destinati a far parte dei comandi, uffici o reparti suddetti sono considerati, per gli effetti amministrativi, come collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri, ed hanno l'obbligo di permanere nella colonia almeno due anni; ma possono essere mandati in patria anche prima, quando venga meno per qualsiasi motivo il bisogno dell'opera loro e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

L'obbligo di permanere almeno due anni nella colonia si intende rinnovato in occasione di trasferimento di ufficiali, in seguito a loro domanda, dai reparti di truppa italiana a

(1) Negli articoli seguenti, fino al 104, quanto dicesi per gli *ufficiali* s'intende applicabile anche agli *impiegati civili* dipendenti dall'amministrazione della guerra, secondo il grado cui sono o possono essere pareggiati.

quelli di truppa indigena, ed in occasione di promozione, quando, col nuovo grado, rimangano nella colonia in seguito a loro domanda a coprire i posti che vi siano vacanti. È parimente si intende rinnovato per gli ufficiali che, in seguito a loro domanda, ottengano di coprire cariche civili nella colonia.

Il passaggio degli ufficiali a disposizione del Ministero degli affari esteri viene ordinato dal Ministero della guerra.

Per gli effetti matricolari ed amministrativi il passaggio si intende decorrere dal giorno successivo a quello della loro presentazione al deposito della colonia in Napoli, o da quello dell'imbarco, se questo è ordinato in altro porto senza la presentazione al deposito predetto.

Art. 90. Gli ufficiali inscritti nei ruoli organici delle truppe coloniali conservano il loro posto rispettivo di anzianità nei ruoli del personale cui appartengono, e sono promossi a loro turno senza tuttavia essere esonerati dallo assoggettarsi alle prove ed agli esami che fossero stabiliti per l'accertamento dell'idoneità alla promozione.

Detti ufficiali, quando siano promossi di grado, rimangono nella colonia se il nuovo grado sia compatibile colla carica che si trovano a coprire: in caso diverso sono rimpatriati, ammenochè, in seguito a loro domanda e col consenso del Ministero, il comandante delle truppe creda di assegnarli ai posti propri del nuovo grado, che fossero vacanti negli organici militari.

Art. 91. La nomina alla carica di comandante delle truppe è fatta per decreto Reale.

Le nomine a tutte le altre cariche, la destinazione degli ufficiali ai varî reparti e i trasferimenti da uno ad altro reparto, sono ordinati secondo le norme vigenti.

Art. 92. Le licenze al comandante delle truppe sono regolate volta per volta dal Ministero della guerra, nel limite massimo di mesi cinque ogni biennio, sentito il parere del governatore.

Art. 93. Possono essere concesse licenze biennali da fruirsi in una sola volta:

a) agli ufficiali superiori, della durata massima di giorni 125;

b) ai capitani, della durata massima di giorni 110;

c) agli ufficiali subalterni, della durata massima di giorni 85.

Nella durata della licenza è computato il tempo occorrente pel viaggio di andata e ritorno.

Nessuno ha diritto a licenza ordinaria durante i primi due anni di servizio nella colonia. Chi fruisce di licenza è obbligato a terminare nella colonia il biennio di servizio al quale la licenza si riferisce. Se però il ritorno debba avvenire nell'ultimo trimestre del biennio stesso, e gli ufficiali non intendano di continuare nel servizio coloniale, il comandante delle truppe può esonerarli dal far ritorno, e cessano in tal caso di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno nel quale scade la licenza. La licenza non fruita in un biennio non può in nessun caso essere cumulata con quella del biennio successivo.

Tuttavia a coloro ai quali per motivo di servizio non venga accordata la licenza ordinaria, può essere concesso nel biennio successivo un mese in aggiunta alla licenza normale.

Art. 94. Per motivi di salute o per affari privati possono concedersi licenze straordinarie biennali della durata massima di mesi quattro, viaggio compreso, a chi non abbia acquistato il diritto alla licenza ordinaria o a chi già ne abbia fruito.

Art. 95. La concessione delle licenze ordinarie o straordinarie è sempre subordinata alle esigenze di servizio, meno nel caso di accertata malattia proveniente o no da cause di servizio.

Le licenze sono concesse dal comandante delle truppe. Il governatore può, per ragioni politiche, sospendere al comandante delle truppe il diritto di concedere le licenze, e può ordinargli di richiamare quelli che si trovino a fruirne, riferendo dell'uno e dell'altro provvedimento al Ministero della guerra.

Per le licenze all'estero occorre sempre il nulla osta del governatore e del Ministero della guerra.

Il comandante delle truppe può tuttavia concedere agli ufficiali che si recano in Italia di attraversare l'Egitto.

Art. 96. L'ufficiale in licenza ordinaria, il quale per motivi di salute si trovi nell'impossibilità di rientrare nella Colonia al termine della licenza o quando ne venga richiamato, osserva le prescrizioni del regolamento per le licenze del regio esercito.

Dal giorno nel quale scade la licenza ordinaria, l'ufficiale, per gli effetti amministrativi nei rapporti colla Colonia, viene considerato in licenza straordinaria per motivi di salute, anche quando si trovi ricoverato in un ospedale.

Trascorso il periodo massimo della licenza straordinaria,

gli ufficiali cessano, dal giorno successivo alla scadenza stessa, di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Durante il periodo della licenza straordinaria il comandante delle truppe può, nondimeno, proporne il rimpatrio definitivo e chiederne la sostituzione, ove ritenga che la prolungata assenza possa nuocere agli interessi del servizio.

Art. 97. È in facoltà del comandante delle truppe di accordare piccole licenze di durata non maggiore di quindici giorni per l'interno della Colonia. Può eziandio concederla pei porti del Mar Rosso e per Aden, col permesso del governatore.

Art. 98. L'ufficiale che, senza giustificate cause, non si presenti all'ufficio od al servizio cui è addetto, o che, essendo in licenza, non rientri nel termine fissato, viene considerato, per gli effetti amministrativi nei rapporti colla Colonia, come *assente senza licenza*, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali, cui l'assenza può dar luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

Art. 99. L'ufficiale ammalato nella Colonia, che protragga oltre due mesi la sua assenza dall'ufficio o dal servizio cui è addetto, viene, dal giorno successivo, considerato nella posizione di licenza ordinaria, se ne ha diritto, quand'anche sia ricoverato all'ospedale. Se non abbia diritto alla licenza ordinaria, se l'abbia già fruita, o se la malattia si protragga oltre il periodo della licenza stessa, è considerato come in licenza straordinaria per motivi di salute. Esaurito il periodo della licenza straordinaria ed appena il suo stato di salute lo permetta l'ufficiale è rinviato in patria, e cessa di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno successivo a quello del suo arrivo in Italia.

Art. 100. Gli ufficiali detenuti in attesa di giudizio, quando questo sia susseguito da condanna, come pure quelli detenuti per espiazione di pena, vengono considerati, per gli effetti amministrativi, come in aspettativa per affari privati.

In massima, la condanna per oltre un mese a pena restrittiva della libertà personale, importa il rimpatrio definitivo.

Art. 101. L'ufficiale che a tenore delle disposizioni disciplinari vigenti, sia punito con la sospensione dall'impiego, è inviato in patria e cessa di essere considerato a disposizione del Ministero degli affari esteri, dal giorno nel quale la sospensione ha effetto.

Art. 102. L'ufficiale che abbisogni di recarsi in aspettativa

per affari privati, ne fa domanda, per via gerarchica, al Ministero della guerra, ed ove la ottenga, è inviato in patria, e cessa di essere a disposizione del Ministero degli affari esteri dal giorno successivo a quello dell'imbarco.

ART. 103. Gli ufficiali si surrogano nelle rispettive cariche e nei rispettivi gradi, secondo le norme disciplinari comuni.

ART. 104. L'ufficiale che rimpatria ha l'obbligo di presentarsi al corpo cui viene destinato entro trenta giorni da quello nel quale arriva a Napoli il piroscafo, sul quale l'ufficiale deve normalmente prendere imbarco pel rimpatrio.

La data ufficiale dell'arrivo a Napoli di detto piroscafo viene segnata sul documento di viaggio dal deposito della Colonia eritrea in Napoli.

B) TRUPPA ITALIANA.

ART. 105. Gli uomini di truppa da destinare ai comandi, uffici o reparti militari nella Colonia, sono reclutati fra i militari del R. esercito sotto le armi, preferibilmente fra quelli che ne fanno domanda, e, con arruolamento volontario, fra i militari in congedo illimitato da non più di quattro anni, e che prestarono un servizio sotto le armi della durata non minore di 12 mesi.

Il reclutamento è fatto a seconda delle disposizioni emanate dal Ministero della guerra e gli uomini devono essere celibi, giudicati buoni ed idonei fisicamente a prestar servizio nell'arma o nel corpo cui sono destinati.

ART. 106. Gli uomini di truppa destinati ai comandi, uffici o reparti suddetti, sono considerati per gli effetti amministrativi come collocati a disposizione dal Ministero degli affari esteri, ed hanno l'obbligo di permanere nella Colonia un anno. Nondimeno coloro che siano destinati alla compagnia dei reali carabinieri ed a reparti indigeni, hanno rispettivamente l'obbligo di permanere nella Colonia tre anni e due anni. Detti uomini di truppa possono tuttavia essere inviati in patria anche prima, nei casi previsti dal presente regolamento.

L'obbligo di permanere uno, due o tre anni almeno nella Colonia, a seconda dei casi, può essere prorogato di anno in anno, in seguito a domanda degli interessati, tanto pei militari in servizio ai reparti italiani, quanto pei militari in servizio ai reparti indigeni, od alla compagnia dei reali carabinieri.

L'età massima pei raffermandi è di anni 32, se caporali e soldati, di anni 36, se sottufficiali, tranne pei carabinieri ai quali non sono applicabili detti limiti d'età.

Gli uomini di truppa, trasferiti da un reparto italiano ad un reparto indigeno, sono obbligati alla ferma di due anni computabili dall'inizio della ferma in corso.

Art. 107. La prima ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale gli uomini di truppa partono da Napoli, e tale ferma, come le successive deve essere compiuta nella Colonia.

Art. 108. Le promozioni degli uomini di truppa sono fatte a misura delle vacanze nei singoli gradi nei reparti d'Africa, meno quando si tratti di promozioni di sottufficiali destinati a cariche per le quali il grado non sia determinato, e seguono colle norme vigenti, o con quelle che verranno stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 109. Fermi restando per gli uomini di truppa gli obblighi di servizio nel R. esercito derivanti dalle disposizioni vigenti, la cessazione dal servizio nei comandi, uffici e reparti militari della Colonia, può avvenire:

a) per ultimata ferma, per passaggio alla 3ª categoria, per promozione ad ufficiali e per collocamento a riposo od in riforma;

b) per rescissione della ferma in seguito a rimpatrio definitivo per motivi di salute;

c) per rescissione della ferma degli uomini i quali, essendo in licenza ordinaria o straordinaria, non possono ritornare nella Colonia al termine della licenza per malattia che li renda non più atti al servizio coloniale;

d) per rescissione della ferma in seguito a motivi di disciplina o di servizio;

e) per trasferimenti alla scuola militare o a quella dei sottufficiali;

f) per passaggio alle compagnie di disciplina o condanna al carcere o alla reclusione militare;

g) per morte, per diserzione o per condanna portante cancellazione dai ruoli.

Art. 110. La cessazione dal servizio nei comandi, uffici o reparti militari della Colonia per i motivi indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, *e*, ed *f*, è ordinata dal comandante delle truppe, il quale provvede, quando sia il caso, al rimpatrio degli individui.

Il comandante delle truppe può non ordinare la cessazione

dal servizio coloniale dei condannati al carcere militare per un tempo inferiore ai tre mesi, quando la pena possa essere scontata nella Colonia.

La cessazione dal servizio nei comandi, uffici e reparti suddetti per i motivi indicati alla lettera *d*, è ordinata dal Ministero della guerra su proposta del comandante delle truppe.

La cessazione dal servizio per morte, per diserzioni o per condanna portante la cancellazione dai ruoli, ha luogo di diritto col giorno della morte, della diserzione o della condanna degli individui.

Art. 111. Possono essere concesse licenze biennali da fruirsi in una sola volta:

a) ai sottufficiali, della durata massima di giorni 85;

b) ai caporali e soldati, della durata massima di giorni 60.

Nella durata della licenza è computato il tempo occorrente pel viaggio di andata e ritorno.

La prima licenza non può essere domandata se il militare non si trovi a percorrere il 3° anno di ferma in Africa.

Il comandante delle truppe ha facoltà di ordinare la cessazione dal servizio coloniale di quei militari di truppa i quali, essendo in licenza, dovessero dalla data del ritorno nella Colonia far servizio per meno di tre mesi per ultimare la ferma in corso, e dichiarassero di non volerne assumere una nuova.

Art. 112. Per la morte di un genitore avvenuta da meno di sei mesi può essere concessa agli uomini di truppa una licenza straordinaria di mesi tre, qualunque sia il tempo passato nel servizio coloniale.

Al militare di truppa in licenza straordinaria è applicabile quanto prescrive il 4° capoverso dell'articolo precedente.

Art. 113. La concessione delle licenze così ordinarie come straordinarie è sempre subordinata alle esigenze del servizio.

Le licenze sono concesse dal comandante delle R. truppe.

Il governatore può, per ragioni politiche, sospendere al comandante delle truppe il diritto di concedere licenze, e può ordinargli di richiamare in servizio gli uomini che si trovano a fruirne, riferendo dell'uno e dell'altro provvedimento al Ministero della guerra.

Per le licenze per l'estero occorre sempre il nulla osta del governatore e del Ministro della guerra.

Art. 114. I militari di truppa in licenza ordinaria o straordinaria, i quali per motivi di salute si trovino nell'impossibilità di rientrare nella Colonia al termine della licenza o

quando ne vengano richiamati, osservano le prescrizioni del regolamento per le licenze nel R. esercito.

ART. 115. È in facoltà dei comandanti di corpo di accordare agli uomini di truppa piccole licenze di durata non maggiore di 15 giorni per l'interno della Colonia.

ART. 116. Il militare di truppa il quale, senza giustificate cause, manchi a due chiamate consecutive, o che, essendo in licenza, non rientri al termine fissato, viene considerato, per gli effetti amministrativi nei rapporti colla Colonia, come assente senza licenza, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali cui l'assenza può dar luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

C) TRUPPA INDIGENA.

ART. 117. Le norme per il reclutamento degli indigeni occorrenti a costituire i reparti di truppa indigena e così pure quelle relative ai loro obblighi di servizio, alle promozioni, alle licenze, alla cessazione dal servizio, alle gratificazioni e pensioni loro spettanti, ecc., sono contenute nel regolamento di disciplina per dette truppe e negli allegati al regolamento stesso.

PARTE III.

Competenze spettanti ai personali impiegati ai servizi civili ed alle guardie di finanza.

ART. 118. *Quadro delle competenze spettanti ai personali impiegati in servizi civili.*

a) *Assegno spettante al Governatore.*

	Assegno mensile
Se con grado di ufficiale generale	L. 2292
In ogni altro caso	» 2175

b) *Assegni spettanti alle cariche normalmente coperte da ufficiali coloniali, ovvero da ufficiali del R. esercito e della R. marina, o da impiegati civili dello Stato.*

	Assegno mensile
Segretario particolare del Governatore	L. 435
Capo dell'ufficio politico-militare	» 600
Addetto all'ufficio politico-militare.	» 435
Capo dell'ufficio centrale amministrativo	» 600

	Assegno mensile
Addetti all'ufficio centrale amministrativo	L. 435
Contabile dell'ufficio centrale amministrativo	» 345
Cassiere centrale	» 510
Controllore della cassa centrale	» 450
Capo dell'ufficio affari civili	» 600
Addetto all'ufficio affari civili	» 375
Capo dell'ufficio demanio	» 600
Addetto all'ufficio demanio	» 435
RR commissari ad Asmara, Cheren ed Assab	» 720
Segretari dei RR. commissariati di Asmara e Cheren	» 540
Residenti (col grado di capitano o simile)	» 540
Residenti (col grado di tenente o simile)	« 450
Ricevitore della dogana di Massaua (ff. di capitano di porto)	» 480
Commissario alle visite della dogana suddetta	» 480
Capo dell'ufficio postale e telegrafico di Massaua	» 480
Controllore dell'ufficio suddetto	» 390
Ufficiali postali dell'ufficio suddetto	» 375
Primo telegrafista	» 375
Capo dell'ufficio telegrafico e postale di Assab	» 390
Titolari degli uffici postali di Asmara e Cheren (non commessi)	» 375
Addetto al deposito della Colonia di Napoli (1)	» 270

c) *Assegni spettanti alle cariche normalmente coperte da commessi coloniali ed eccezionalmente da impiegati d'ordine delle varie amministrazioni dello Stato.*

		Assegno mensile
Aiuto contabile all'ufficio centrale amministrativo		L. 300
Disegnatore e scrivano all'ufficio demanio		» 300
Usciere del tribunale		» 210
Scrivani ai commissariati civili di Asmara e Cheren		» 270
Addetto al commissariato civile di Assab		» 270
Cassiere della dogana		» 270
Nocchiero della capitaneria di porto		» 210
Assistente disegnatore all'ufficio tecnico		» 300
Telegrafisti a Massaua ed Assab	se commessi coloniali di 1ª classe	» 315
	» » di 2ª classe	» 300
	» » di 3ª classe	» 285
	» » di 4ª classe	» 255
	» » di 5ª classe	» 240
	» » di 6ª classe	» 210
Titolari degli uffici postali di Asmara e Cheren (commessi)		» 300
Assegno comune per gli scrivani e per gli altri impieghi d'ordine non specificati nella presente tabella	se commessi coloniali di 1ª classe	» 300
	» » di 2ª classe	» 285
	» » di 3ª classe	» 270
	» » di 4ª classe	» 240
	» » di 5ª classe	» 225
	» » di 6ª classe	» 195
Addetti al deposito della Colonia a Napoli (1)		» 120

(1) L'ufficiale col commessi coloniali addetti al deposito della Colonia a Napoli, quando abbiano stipendio d'organico rispettivamente superiore a L. 3240 ed a L. 1440, percepiranno mensilmente lo stipendio che loro spetti al netto delle ritenute.

d) *Assegni spettanti alle guardie di finanza.*

	Assegno mensile
Brigadiere	L. 165 —
Sotto brigadiere	» 135 —
Guardia scelta di 1ª ferma	» 112 50
Guardia scelta di 2ª ferma	» 120 —
Guardia comune di 1ª ferma	» 105 —
Guardia comune di 2ª ferma	» 112 50

ANNOTAZIONI.

1ª Per il computo degli assegni tutti i mesi vengono considerati come aventi 30 giorni.

2ª Gli assegni fissati dalla presente tabella sono dai titolari percepiti integralmente e tengono luogo dello stipendio d'organico e di qualsiasi altro assegno inerente alla loro posizione di ufficiali e commessi coloniali, al loro grado militare o alle loro qualità di impiegati dello Stato o di guardia di finanza. I versamenti che debbono esser fatti a favore del tesoro dello Stato per ritenute da dedurre dagli stipendi di organico a titolo di tasse di ricchezza mobile o di quota pensione, sono a carico della Colonia. S'intende che per coloro che cessano dal servizio mentre fruiscono degli assegni coloniali, la pensione eventualmente spettante viene liquidata sullo stipendio d'organico, indipendentemente dallo assegno coloniale percepito.

Gli aumenti periodici di stipendio che spettino a tenore di legge alle varie categorie di funzionari per anzianità in uno stesso grado o in una stessa classe, verranno egualmente accordati, ma non influiranno sullo assegno coloniale.

3ª Gli ufficiali coloniali, gli ufficiali del R. esercito e della R. marina e gli impiegati dello Stato che sieno chiamati a coprire cariche, il cui assegno non sia previsto nella presente tabella, ricevono quell'altro assegno che per decreto Reale viene stabilito all'atto dell'istituzione della carica.

Quando dopo il 1° luglio 1894 sia riconosciuto necessario di istituire qualche nuova carica da coprire con commessi coloniali, per la quale si creda opportuno di stabilire un assegno differente da quello fissato per gli scrivani e per gli altri impieghi d'ordine, è in facoltà del Ministro degli affari esteri di stabilire un nuovo assegno, nel limite massimo di L. 315 mensili.

4ª Agli ufficiali ed ai commessi coloniali ed agli ufficiali dell'esercito e della R. marina ed impiegati dello Stato che rivestono cariche di ufficiali e commessi, i quali dalla Colonia debbano recarsi in missione all'estero, il governo coloniale, sul criterio delle maggiori spese cui gli impiegati vadano incontro, determina volta per volta gli assegni speciali cui abbiano diritto in aggiunta agli assegni ordinari.

Il personale addetto al deposito della Colonia in Napoli, nelle missioni in Italia ha diritto, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ad una diaria in ragione di L. 6 l'ufficiale coloniale, e di L. 3 i commessi, o chi tenga il loro posto.

Il personale che fa servizio nella Colonia non ha diritto ad alcuna diaria nelle missioni in Italia, e riceve soltanto il rimborso delle spese di trasporto.

5° Dopo i primi quattro anni di permanenza in una stessa carica od in cariche diverse, per le quali siano stabiliti assegni eguali, spetta agli ufficiali coloniali, agli ufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli impiegati dello Stato che coprono cariche di ufficiali coloniali, un aumento di L. 540 annue per gli assegni di L. 5000 o più, e di L. 360 annue per gli assegni inferiori alle L. 5000. — Altro aumento in misura uguale spetta, verificandosi la circostanza suaccennata, dopo altri 4 anni.

I suddetti aumenti non competono a chi abbia stipendio di L. 9000, o più.

All'ufficiale coloniale addetto al deposito della Colonia in Napoli, spettano i suddetti aumenti dopo quattro anni od otto anni di permanenza in tale impiego.

6° A coloro che coprono cariche normalmente destinate a commessi coloniali, quando durante quattro anni, restando nella stessa carica od anche avendo coperte cariche diverse, non abbiano avuto aumento d'assegno, spetta un premio di L. 144 annue.

Il detto premio spetta anche a coloro che sono addetti come scrivani al deposito della Colonia in Napoli, dopo quattro anni di permanenza in tale impiego.

7° Alle guardie di finanza non competono aumenti di paga per anzianità di servizio nello stesso grado.

8° L'assegno spettante ai titolari delle varie cariche proprie di ufficiali o di commessi coloniali è sospeso o ridotto nei casi seguenti:

a) Gli assenti senza licenza e coloro che si trovano o sono da considerarsi in licenza straordinaria od in aspettativa per affari privati perdono l'intero assegno. Nondimeno coloro che siano in attesa di giudizio o detenuti per espiazione di pena, percepiscono un assegno di mantenimento di L. 3,50 al giorno. Quando il giudizio non sia seguito da condanna si farà luogo al reintegro della differenza fra l'assegno spettante e la quota di mantenimento corrisposta durante la detenzione;

b) L'impiegato in licenza straordinaria per malattia non dipendente da cause di servizio, o da considerarsi tali, perde metà dell'assegno;

c) L'impiegato in licenza straordinaria per malattia dipendente da cause di servizio, o da considerarsi tali, perde un terzo dell'assegno;

d) L'ufficiale o commesso coloniale sospeso dall'impiego, perde due terzi dell'assegno;

e) L'ufficiale o commesso coloniale in aspettativa per malattia non dipendente da cause di servizio, o da considerarsi tali, perde due terzi dell'assegno;

f) L'ufficiale o commesso coloniale in aspettativa per malattia dipendente da cause di servizio, o da considerarsi tali, perde metà dell'assegno;

g) L'ufficiale o commesso coloniale in aspettativa per riduzione d'organico perde due terzi dell'assegno inerente all'ultima carica da lui coperta.

I personali addetti al deposito della Colonia di Napoli, nei casi previsti dalle lettere *c*) ed *f*) dell'articolo precedente non sono sottoposti

ad alcuna ritenuta; nel caso previsto alla lettera *b*) la ritenuta è soltanto di un terzo; nel caso previsto alla lettera *d*) la ritenuta è soltanto di metà dell'assegno; nei casi previsti dalle lettere *e*) e *g*) la ritenuta è di due quinti.

9ª L'assegno delle guardie di finanza è ridotto alla metà durante le licenze straordinarie ed è sospeso durante la detenzione alle carceri tanto per attesa di giudizio quanto per espiazione di pena. Se però il giudizio non sia seguito da condanna, la metà ritenuta vien bonificata.

10ª Fatta eccezione pel Governatore e pei Regi commissari, nessuno ha diritto all'alloggio gratuito.

Il governo della Colonia però, quando abbia locali demaniali disponibili, li concede di preferenza in affitto ai funzionari civili.

Ogni impiegato riceve una razione giornaliera di acqua potabile di litri dieci per sè, e di litri cinque per ogni persona della sua famiglia.

Le spese di viaggio a tariffa ridotta sono sempre a carico dello impiegato, meno nei casi di destinazione nella Colonia o di rimpatrio definitivo, ed in quelli di servizio comandato.

Nei viaggi sulle ferrovie e sui laghi ed in quelli sui piroscafi, gli ufficiali ed i commessi coloniali e le loro famiglie hanno diritto alle stesse facilitazioni accordate agli impiegati delle amministrazioni provinciali del Regno.

Nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo ed in quelli di servizio, gli ufficiali coloniali o chi copra carica propria di ufficiale coloniale, hanno posto in 1ª classe. I commessi coloniali, o chi copra carica propria di commesso coloniale, hanno posto in 2ª classe.

Le famiglie viaggiano sempre a carico dell'impiegato.

11ª Le guardie di finanza sono accasermate a spesa della Colonia, ricevono una razione giornaliera di acqua potabile di litri dieci al minimo: le spese di viaggio a tariffa ridotta per recarsi in licenza o per tornarne sono a loro carico.

Nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo ed in quelli di servizio hanno posto in 3ª classe, con trattamento di vitto speciale per i brigadieri e sotto brigadieri: in caso di malattia nella Colonia sono ricoverati allo spedale, contro pagamento di una retta giornaliera di L. 2,00 pei sott'ufficiali e di L. 1,50 per le guardie.

PARTE IV.

Competenze spettanti ai personali costituenti il corpo di truppa coloniale.

ART. 119. *Quadro delle competenze spettanti agli ufficiali ed agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, facenti parte degli organici militari.*

	Assegno mensile	Razioni foraggi
Colonnello comandante delle R. truppe.	L. 1050	3
Tenente colonnello id.	» 915	3
Tenente colonnello comandante il battagl. cacciatori	» 600	2
Maggiore id.	» 570	2

		Assegno mensile	Razioni foraggio
Maggiore comandante il battaglione indigeni		L. 600	2
Maggiore comandante locale di artiglieria		» 570	1
Maggiore id. del genio		» 570	1
Maggiore medico direttore di sanità		» 570	1
Maggiore commissario direttore di commissariato		» 540	1
Capitano comandante la compagnia reali carabinieri		» 570	2
Capitano comandante di squadrone o batteria		» 495	2
Capitano comandante di compagnia fanteria indigena		» 465	1
Capitano direttore dei conti		» 435	—
Capitano ufficiale istruttore		» 435	—
Capitani di stato maggiore, cavalleria, artiglieria, genio, medico e treno		» 450	1
Capitani di fanteria		» 420	1
Capitani commissari, contabili o veterinari		» 420	—
Tenenti dei carabinieri Reali		» 420	2
Tenenti dello squadrone cavalleria		» 390	2
Tenenti della batteria d'artiglieria		» 390	2
Tenenti di cavalleria		» 360	2
Tenenti d'artiglieria, del genio e del treno (1)		» 360	1
Tenenti di fanteria a disposizione del comando		» 330	1
Tenenti medici dei battaglioni indigeni (2)		» 375	1
Tenenti medici (2)		» 330	—
Tenenti di fanteria addetti a reparti indigeni		» 360	1
Tenente di fanteria ufficiale istruttore		» 330	—
Tenente dei cacciatori (aiut. maggiore)		» 330	1
Tenente dei cacciatori		» 315	—
Tenenti commissari, contabili e veterinari		» 315	—
Tenente contabile direttore dei conti		» 360	—
Sottotenente dei carabinieri Reali		» 375	2
Sottotenente di cavalleria		» 330	2
Sottotenente d'artiglieria, del genio e del treno (1)		330	1
Sottotenenti di fanteria addetti a reparti indigeni		330	1
Sottotenenti medici (2)		300	—
Sottotenente di fanteria a disposizione del comando		300	1
Sottotenenti dei cacciatori		285	—
Sottotenenti commissari, contabili e veterinari		285	—
Addetti al deposito della colonia di Napoli.	Tenente colonnello comandante	480	1
	Maggiore id.	420	1
	Capitani	270	—
	Tenente	195	—
	Sottotenente	165	—
Avvocato fiscale militare		510	—
Sostituto segretario del tribunale militare.	se di 1ª classe	345	—
	se di 2ª »	300	—

(1) Agli ufficiali del genio addetti ai lavori stradali e a quelli catastali spetta una indennità mensile di lire 45, per il tempo durante il quale rimangono impiegati in tali lavori.

La stessa indennità è dovuta anche agli ufficiali di altre armi (esclusi quelli addetti ai reparti indigeni).

(2) Agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario civile a Massaua, Asmara, Cheren, Ghinda ed Assab spetta un'indennità mensile di lire 60.

	Assegno mensile	Razioni foraggo
Farmacisti di 1ª classe . . . . . L.	390	—
Id. 2ª »	345	—
Id. 3ª »	300	—
Ragionieri e ragionieri geometri principali di 3ª classe	390	—
Ragionieri e ragionieri geometri di 1ª classe	345	—
Id. id. id. di 2ª »	300	—
Aiutante ragioniere e aiutante ragioniere geometra .	270	—
Capi tecnici d'artiglieria e genio di 1ª classe	390	—
Id. id. id. di 2ª »	345	—
Id. id. id. di 3ª »	300	—
Assistenti locali del genio di 1ª classe.	300	—
Id. id. id. di 2ª »	270	—
Id. id. id di 3ª »	240	—

ANNOTAZIONI

1ª. Per il computo degli assegni tutti i mesi vengono considerati come aventi trenta giorni.

2ª. Gli assegni fissati dalla presente tabella sono dagli ufficiali ed impiegati percepiti integralmente e tengono luogo altresì dello stipendio d'organico e di qualsiasi altro assegno inerente alla posizione di ufficiale o d'impiegato civile. I versamenti che debbono essere fatti a favore del tesoro dello Stato per ritenute sugli stipendi d'organico a titolo di tassa per ricchezza mobile o di quota pensioni, sono a carico della colonia. S'intende che per coloro che cessano dal servizio attivo mentre fruiscono degli assegni coloniali, la pensione eventualmente spettante viene liquidata sullo stipendio d'organico indipendentemente dallo assegno coloniale percepito. Gli aumenti sessennali di stipendio che spettino a tenor di legge verranno egualmente accordati, ma non influiranno sullo assegno coloniale.

3.ª Gli ufficiali che rivestano cariche, per le quali non sia previsto nella presente tabella un assegno speciale, percepiscono l'assegno comune stabilito dal precedente quadro pel loro grado effettivo, a meno che per decreto Reale non venga stabilito l'assegno spettante alla nuova carica

4.ª Agli ufficiali ed agli impiegati civili che siano destinati in missioni all'estero, il governo coloniale, sul criterio delle maggiori spese cui gli ufficiali e gl'impiegati vadano incontro, fissa volta per volta gli assegni speciali cui abbiano diritto in aggiunta agli assegni ordinari.

Il personale addetto al deposito della colonia in Napoli nelle missioni in Italia ha diritto, oltre al rimborso per le spese di trasporto, ad una diaria uguale a quella che loro spetta secondo i regolamenti militari.

Il personale che fa servizio nella colonia non ha diritto ad alcuna diaria nelle missioni in Italia e riceve soltanto il rimborso delle spese di trasporto.

5.ª Gli ufficiali hanno in massima l'obbligo di tenersi provvisti a proprie spese di quadrupedi riconosciuti atti al servizio in numero corrispondente a quello delle razioni foraggio cui hanno diritto. Il

comando delle truppe può, con distribuzioni periodiche od eventuali, concedere in agevolezza quadrupedi di servizio (cavalli o muletti) agli ufficiali che debbono montarsi.

Le razioni foraggio sono sempre date in natura per i cavalli effettivamente posseduti dall'ufficiale nel limite delle assegnazioni fatte. Quando per qualsiasi motivo l'ufficiale, pur possedendo i cavalli, non prelevi le razioni dovutegli, il loro importo va a beneficio della colonia. Il comandante delle truppe può nondimeno, nei casi di servizio isolato o di malattia dei quadrupedi, accordare all'ufficiale il rimborso della spesa pel loro mantenimento.

6.ª L'ufficiale il quale per quattro anni consecutivi abbia percepito lo stesso assegno, ha diritto ad un aumento di lire 540 annue per gli assegni di lire 5000 e più, e di lire 360 annue per gli assegni inferiori a lire 5000. Altro aumento in misura eguale spetta verificandosi la circostanza suaccennata, dopo altri quattro anni.

I suddetti aumenti non competono al comandante delle truppe.

Agli ufficiali addetti al deposito della colonia in Napoli spettano i suddetti aumenti dopo quattro od otto anni di permanenza in tale impiego senza avere avuto aumento di assegno per effetto di promozione.

7.ª L'assegno è sospeso o ridotto nei casi seguenti:

a) Gli assenti senza licenza e coloro che si trovano o sono da considerarsi in licenza straordinaria per affari privati perdono l'intero assegno. Tuttavia coloro che siano in attesa di giudizio o detenuti per espiazione di pena, percepiscono un assegno di mantenimento di lire 3,50 al giorno. Quando il giudizio non sia seguito da condanna si farà luogo al reintegro della differenza tra l'assegno spettante e la quota di mantenimento corrisposta durante la detenzione;

b) Durante la licenza straordinaria per malattia non dipendente da cause di servizio l'assegno è ridotto alla metà;

c) Durante le licenze straordinarie per malattie dipendenti da cause di servizio o da considerarsi tali, l'assegno è ridotto a due terzi.

I personali addetti al deposito della colonia in Napoli nei casi previsti dalla lettera *b*) perdono soltanto un terzo, e nei casi previsti dalla lettera *c*) non sono sottoposti ad alcuna ritenuta.

8.ª Agli ufficiali ed agli impiegati civili destinati a far servizio negli organici militari coloniali, meno a quelli assegnati al deposito della colonia in Napoli, è dovuta una indennità di equipaggiamento nella misura seguente:

Comandante delle truppe		Lire 1000
Tenente colonnello o maggiore	od assimilati a tali gradi.	» 600
Capitano		» 400
Tenente o sottotenente		» 300

Non spetta differenza di indennità di equipaggiamento a coloro che, essendo già in servizio coloniale, siano promossi ed accettino col nuovo grado di rimanere nella colonia.

Il diritto all'indennità s'intende acquisito all'atto della partenza da Napoli; epperciò che, avendo percepita la indennità non debba o non possa altrimenti partire è tenuto a restituirla.

Se tuttavia la partenza non avviene per cause dipendenti dall'ufficiale o dall'impiegato ha luogo solamente la restituzione della metà della somma percetta.

All'ufficiale, che per comprovate cause immediate di servizio o per malattie infettive causate dall'influenza del clima tropicale, perda il

quadrupede di sua proprietà o le relative bardature e sellerie, ha diritto, quando per detto quadrupede gli era dovuta la razione foraggio, al risarcimento del danno, consistente nel rimborso delle spese di acquisto, nel limite massimo di lire 1600 per gli ufficiali di cavalleria, e di lire 1200 per tutti gli altri.

All'ufficiale od all'impiegato civile che perda il bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dal servizio, od anche per causa d'incendio dei locali usufruiti come alloggio militare, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle robe perdute nel limite massimo:

pel comandante delle truppe . . . . . L. 900
pei tenenti-colonnelli o maggiori e per gli assimilati a tale grado . . . . . » 700
per gli ufficiali inferiori e per gli assimilati . . . . » 400

9.ª Il comandante delle truppe ha diritto a due attendenti, che sceglie colle norme vigenti tra i soldati italiani o tra gli ascari effettivi ai reparti di truppa.

Gli ufficiali effettivi ai reparti di truppa hanno diritto ciascuno ad un attendente, che scelgono colle norme vigenti nel reparto cui appartengono.

Tutti gli altri ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi vari, non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece un'indennità mensile di L. 25, per far fronte alla spesa di un domestico.

Gli ufficiali dei Reali carabinieri non hanno diritto, nè all'attendente, nè all'indennità.

10.ª Agli ufficiali ed agli impiegati civili in servizio nella colonia vien dato l'alloggio gratuito in locali militari (caserme, baracche, ecc). con l'arredamento stabilito dal consiglio d'amministrazione delle truppe.

Ogni ufficiale od impiegato riceve una razione giornaliera di acqua potabile per sè e per ciascuna persona della sua famiglia.

Le spese di viaggio a tariffa ridotta sono sempre a carico dell'ufficiale od impiegato, meno nei casi di destinazione nella colonia o di rimpatrio definitivo, in quelli di servizio comandato o per licenza straordinaria per malattia dipendente da cause di servizio o da considerarsi tali.

In caso di malattia nella colonia detti personali sono ricoverati all'ospedale, contro pagamento delle rette seguenti:

L. 3,50 al giorno per i subalterni od assimilati a grado subalterno
» 4,50 » per i capitani od assimilati
» 5,50 » per gli ufficiali superiori od assimilati
» 7,50 » per il comandante delle truppe.

Nei viaggi per destinazione nella colonia o per rimpatrio definitivo, ed in quelli di servizio, gli ufficiali e gli impiegati hanno normalmente posto in 1ª classe; nondimeno i subalterni e gli assimilati ai gradi di subalterni possono essere allogati in cabine di 2ª, ricevendo sempre il trattamento vitto di 1ª classe.

Le famiglie viaggiano sempre a carico degli ufficiali o degli impiegati cui appartengono.

ART. 120. — *Quadro delle competenze dovute ai militari di truppa italiana.*

a) Assegni dovuti in contanti.

ADDETTI AI VARI REPARTI NELLA COLONIA	QUOTA soldo giornaliero da pagarsi dalle compagnie	QUOTA DI SOLDO ANNUALE DA PAGARSI DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE							
		per il 1° anno		per il 2° anno		per il 3° anno		per il 4° e per gli anni successivi	
		Addetti a reparti di truppa italiana	Addetti a reparti di truppa indigena	Addetti a reparti di truppa italiana	Addetti a reparti di truppa indigena	Addetti a reparti di truppa italiana	Addetti a reparti di truppa indigena	Addetti a reparti di truppa italiana	Addetti a reparti di truppa indigena
Furiere maggiore	2 00	200 75	565 75	273 75	638 75	365 00	730 00	456 25	821 25
Furiere	1 50	182 50	547 50	255 50	620 50	346 75	711 75	438 00	803 00
Sergente trombettiere (1)	1 50	146 00	511 00	219 00	584 00	310 25	675 25	401 50	766 50
Sergente	1 20	182 50	547 50	255 50	620 50	346 75	711 75	438 00	803 00
Caporale maggiore	0 65	127 75	310 25	200 75	383 25	292 00	474 50	383 25	565 75
Caporale trombettiere	0 65	91 25	273 75	164 25	346 75	255 50	438 00	346 75	529 25
Caporale	0 45	127 75	310 25	200 75	383 25	292 00	474 50	383 25	565 75
Trombettiere	0 45	146 00	328 50	219 00	401 50	310 25	492 75	401 50	584 00
Zappatore	0 35	127 75	310 25	200 75	383 25	292 00	474 50	383 25	565 75
Soldato	0 35	109 50	292 00	182 50	365 00	273 75	456 25	365 00	547 50
ADDETTI ALLA COMPAGNIA RR. CARABINIERI (*Ferma triennale*)									
Maresciallo d'alloggio capo	2 50	657 00		730 00		821 25		912 50	
Maresciallo d'alloggio ordinario	2 50	438 00		511 00		602 25		693 50	
Brigadiere	1 70	565 75		638 75		730 00		821 25	
Vice Brigadiere	1 70	438 00		511 00		602 25		693 50	
Carabiniere	1 20	273 75		346 75		438 00		529 25	

(1) Nel caso il sottufficiale trombettiere, anzichè sergente, sia furiere o furier maggiore, avrà l'assegno stabilito per questi ultimi gradi

ADDETTI al deposito della Colonia Eritrea in Napoli	Soldo giornaliero	Osservazioni
Furiere maggiore	2 15	Questo personale non ha diritto ad alcuna quota di soldo annuale.
Furiere.	1 60	
Sergente	1 30	
Caporale maggiore . . .	— 60	
Caporale	— 35	
Trombettiere.	— 25	
Soldato	— 15	

ANNOTAZIONI.

1.ª Oltre gli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi ecc. stabiliti dal presente regolamento, gli uomini di truppa continuano ad avere diritto ai premi e soprassoldi di ferma che loro competono a tenore delle leggi 17 agosto 1882, N. 956, 8 luglio 1883 N. 1470 e 6 agosto 1888 N. 5655.

2.ª La quota di soldo giornaliero da pagarsi dalle Compagnie viene corrisposta a periodi di cinque giorni decorrenti dal 1° di ciascun mese; l'ultimo pagamento mensile viene fatto in ragione del numero effettivo di giorni compresi nel relativo periodo.

3.ª La quota di soldo annuale da pagare dal Consiglio d'amministrazione viene corrisposto all'atto della cessazione del servizio. Tuttavia a decorrere dal terzo mese dalla destinazione in Africa, i militari di truppa possono eseguire prelevamenti trimestrali sul credito del soldo annuale, in misura non maggiore della metà di quanto sia loro dovuto, sempre che i comandanti di reparto esprimano in proposito parere favorevole.

4.ª La quota di soldo giornaliero da pagare dalle Compagnie è dovuta agli uomini di truppa integralmente in ogni circostanza, meno durante le licenze ordinarie o straordinarie, durante la permanenza nei luoghi di cura (ospedale ed infermerie presidiarie), durante la detenzione alla sala di disciplina di rigore, alla prigione di rigore od alle carceri in attesa di giudizio: in questo ultimo caso, se il giudizio non è seguito da condanna, si bonifica il soldo non corrisposto.

5.ª La quota di soldo annuale non è dovuta per le giornate passate dal militare di truppa in licenza ordinaria o straordinaria, alla sala di disciplina di rigore, alla prigione di rigore od alle carceri in attesa di giudizio; salvo a concedere il risarcimento nel caso previsto dall'annotazione precedente; e neppure è dovuta durante la detenzione alle carceri per espiazione di pena.

6.ª Sulla quota di soldo annuale viene fatto l'addebito di L. 2,00 al giorno pei marescialli dei RR. carabinieri, di L 1,50 al giorno per tutti gli altri sottufficiali, di L. 0,50 al giorno per i caporali e di L. 0,30 al giorno per i soldati, durante le traversate sul mare per destinazione in Africa, per rimpatrio e pei viaggi di servizio.

7.ª Gli uomini di truppa destinati ai servizi infraindicati nella colonia hanno diritto allo speciale soprassoldo giornaliero notato per ciascun caso:

a) Telegrafisti addetti a stazioni telegrafiche		L. 1,00
b) Telegrafisti addetti a stazioni telegrafiche in località dove non risiedano reparti di truppa italiana, e non possano rifornirsi di viveri dai magazzini militari		» 1,50
c) Guardafili telegrafici		» 0,75
d) Macchinisti ferroviari		» 2,00
e) Fuochisti ferroviari		» 1,50
f) Personale addetto al servizio delle ferrovie, esclusi i macchinisti e fuochisti	sottufficiali	» 2,00
	caporali	» 1,50
	soldati	» 1,00
g) Macchinisti e fuochisti in genere	macchinisti	» 1,00
	fuochisti	» 0,50
h) Guardabatteria e guardasellería		» 0,25
i) Cuochi agli ospedali militari ed alle infermerie presidiarie		» 1,00
l) Comandati come conducenti o di scorta a carovane, in traduzione di detenuti, come corrieri, od in servizi isolati non altrimenti retribuiti		» 0,30
m) Impiegati come operai o manovali in servizi pei quali non sia fissato un soprassoldo speciale, purchè impiegati almeno per quattro ore al giorno di lavoro.	operai.	» 0,40
	manovali	» 0,15
n) Uomini effettivi ed aggregati alla sezione sussistenze:		
Sorvegliauti ai servizi varii	sottufficiali	» 0,50
	caporali	» 0,35
Capisquadra ai forni ed al macello		» 0,50
Panettieri, macellai e cantinieri		» 0,40
Addetti ad altri servizi di magazzino		» 0,30
o) Uomini della sezione sanità e caporali maggiori o caporale aiutante di sanità presso i reparti di truppa		» 0,20
p) Sellai nei riparti di truppa a cavallo	sellaio	» 1,00
	allievo sellaio.	» 0,30

8.ª Il soprassoldo speciale di L. 0,30 per i servizi isolati prescritto dalla lettera *l* dell'annotazione precedente è concesso per i servizi d'indole eventuale, che determina il comandante delle truppe.

Quello di cui alla lettera *m* viene concesso per i lavori importanti speciali fatiche o disagi, nei casi che determina il Consiglio di amministrazione delle truppe.

9.ª Gli uomini di truppa impiegati nei reparti come maniscalchi, sarti e calzolai sono compensati da speciali tariffe, che stabilisce il Consiglio d'amministrazione delle truppe.

Gli operai d'artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro fissate dai regolamenti speciali dell'arma.

10.ª Quando uomini di truppa vengano comandati isolati od al seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo colo-

niale fissa volta per volta in aggiunta agli assegni ordinari un compenso alle maggiori spese cui vadano contro.

11.ª Il personale addetto al deposito della Colonia in Napoli, nelle missioni in Italia continua a ricevere il soldo giornaliero ed ha diritto, ad un supplemento soldo di L. 1,10 al giorno, qualunque sia il grado, oltre al trasporto in ferrovia, sui laghi o per mare.

Il personale che fa servizio nella Colonia, nelle missioni in Italia, come pure i congedati o rinviati ai corpi durante il viaggio dal deposito della Colonia in Napoli al luogo dove sono diretti, continuano a ricevere il soldo giornaliero e ad aver diritto alla quota soldo annuale, e ricevono un supplemento soldo di L. 1,10 al giorno, qualunque sia il grado, oltre al trasporto in ferrovia, sui laghi o per mare. Durante le traversate viene però fatta sulla quota soldo annuale, la ritenuta prescritta dall'annotazione 6.ª.

b) *Assegni dovuti in natura.*

	DENOMINAZIONE degli assegni	Importo degli assegni	
Militari di truppa italiana di ogni grado, corpo od arma effettivi a reparti di truppa nella Colonia.	Assegno vitto	1 05	al giorno
	» vestiario-1° corredo	90 —	
	Assegno vestiario-manutenzione del corredo	— 12	al giorno
	Assegno per bisogni vari (V. annotazione N. 6) .	— 14	»
Militari di truppa italiana di ogni grado, corpo ed arma effettivi al deposito della Colonia in Napoli.	Assegno vitto	— 65	»
	» vestiario-manutenzione del corredo . .	— 12	»
	Assegno per bisogni vari (Vedi annotazione 6ª) .	— 14	»

ANNOTAZIONI.

1.ª Il vitto, il vestiario ed i mezzi per provvedere agli altri bisogni varii specificati nell'annotazione 6, sono provveduti agli uomini di truppa cogli assegni suindicati.

2.ª La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidi della Colonia è normalmente così composta: pane grammi 750 (o galletta

grammi 600); carne fresca grammi 400 (oppure in conserva grammi 200); pasta fina o riso grammi 200 (o galletta per fare la zuppa grammi 200); olio o formaggio o lardo gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 22; vino centilitri 25 (oppure rhum centilitri 6).

Oltre a ciò fanno parte della razione-viveri il sale, i legumi ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti varii, secondo che viene stabilito dal Consiglio di amministrazione delle truppe, badando che, salvo casi eccezionali, il costo della razione-viveri non deve oltrepassare l'assegno stabilito per il vitto.

In circostanze ordinarie la razione-viveri viene somministrata in due pasti.

3.ª Quando la razione-viveri non sia per qualsiasi motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 1,00 al giorno: L. 0,20 per il pane e L. 0,80 per il resto della razione.

Agli uomini che, per ragioni di servizio, non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposti in contanti L. 0,40.

4.ª Il Consiglio d'amministrazione delle truppe può autorizzare la istituzione di mense sott'ufficiali, quando essi si trovino riuniti in numero reputato conveniente.

I conviventi alle mense sottufficiali ricevono in contanti l'importo della razione-viveri nella misura indicata nell'annotazione precedente.

Il Consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense, come pure la sovvenzione annua che verrà corrisposta alla mensa a titolo di concorso nella spesa di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria ecc.

5.ª I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, secondo le norme in vigore nel R. esercito.

6.ª L'assegno stabilito pei bisogni vari è destinato a far fronte a tutte le spese d'indole generale riguardanti direttamente od indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno quindi il Consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti vari d'uso comune, alla liscivatura della biancheria da letto e degli oggetti di vestiario, all'illuminazione dei locali, all'arredamento delle sale di convegno e degli uffici, al servizio di barbiere ecc.

7.ª Per gli uomini addetti al deposito della Colonia in Napoli la razione viveri si compone come quella fissata per gli uomini di truppa nel R. Esercito e in circostanze ordinarie viene somministrata in due pasti.

Quando per qualsiasi motivo la razione viveri non sia corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 0,60 al giorno, e cioè L. 0,20 pel pane e L. 0,40 pel resto della razione.

Agli uomini i quali, per motivi di servizio, non possono partecipare ad uno dei due pasti vengono corrisposti in contanti L. 0.40.

L'impianto della mensa dei sottufficiali presso il Deposito della Colonia in Napoli è regolato colle norme indicate nell'annotazione 4ª, colla differenza che la razione viveri in contanti viene pagata in ragione di L. 0,60 al giorno.

8.ª I militari di truppa nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo, ed in quelli per servizio comandato e per andare in licenza o per tornarne, hanno posto in 3ª classe.

I sottufficiali nella traversata da Napoli alla Colonia e viceversa hanno diritto ad un trattamento di vitto speciale.

I marescialli dei Reali carabinieri hanno posto in 2ª classe.

L'importo del viaggio pei militari che vanno in licenza o che ne tornano è a carico della Colonia.

9.ª Ai militari di truppa italiana addetti ai reparti di fanteria indigena è assegnato un quadrupede di servizio.

ART. 121.

Quadro degli assegni spettanti ai militari di truppa indigena.

GRADI	PAGA GIORNALIERA			
	Paga comune	Paga dopo una permanenza nello stesso grado		
		di anni 2	di anni 5	di anni 10
Ius-Basci	5 —	—	—	6 —
Buluc-Basci	2 70	—	3 50	4 10
Muntaz	2 20	2 35	2 50	—
Trombettiere	1 70	1 95	2 20	—
Ascari	1 50	1 75	2 —	—
Zaptié	1 60	1 85	2 10	—

ANNOTAZIONI.

1.ª Agli Ius-basci, meno a quello della compagnia RR. carabinieri, spetta una indennità annua di L. 273,75 (L. 0,75 per giornata), in corrispettivo dell'obbligo imposto loro di tenersi provvisti di un quadrupede di servizio.

Tale indennità non è percepita dagli Ius-basci che eventualmente siano sprovvisti di quadrupede.

2.ª Pei militari indigeni effettivi allo squadrone e alla batteria, la paga è aumentata di L. 0,10 al giorno.

3.ª All'atto dell'arruolamento spetta ai nuovi ammessi un'indennità di L. 25, a titolo di assegno del 1° corredo.

Ai promossi al grado di Buluc-basci spetta un supplemento assegno di 1° corredo di L. 15; — ai promossi al grado di Ius-basci spetta un supplemento assegno del 1° corredo di L. 100.

4.ª Colla paga e cogli assegni onde è parola nelle tre note precedenti, gli uomini debbono provvedere al loro sostentamento, alle spese di acquisto e di manutenzione del loro corredo, a quelle occorrenti

per la costruzione dei propri ricoveri, e, quanto agli Ius-basci, allo acquisto e mantenimento del quadrupede di servizio.

5.° I militari indigeni ammalati; quando per la qualità della malattia o per altri motivi non possano rimanere nel loro alloggio, vengono ricoverati all'ospedale od alle infermerie presidiarie e sono sottoposti ad una ritenuta sulla paga in ragione di L. 2 per gli Ius-basci, di L. 0,75 per il Buluc-basci ed il Muntaz, e di L. 0,50 per gli altri.

La ritenuta non ha luogo quando l'infermità o la malattia provenga da cause di servizio.

6.° Nelle marcie, nelle escursioni, nei servizi di P. S. e nei servizi isolati che obblighino il passaggio della notte fuori della sede ordinaria, può essere distribuita gratuitamente ai militari indigeni una giornaliera razione di viveri di gr. 400 di galletta, oppure di gr. 600 di farina di grano, oppure di gr. 1000 di *dura*.

La distribuzione gratuita di dette razioni viveri viene regolata volta per volta dal comandante delle truppe.

Non hanno diritto alla razione viveri gratuita i militari indigeni della compagnia carabinieri (Zaptié), nè quelli delle compagnie specialisti e zappatori del genio.

7.° I militari indigeni detenuti alle carceri in attesa di giudizio ricevono, oltre al trattamento di detenuti, la metà della loro paga: se il giudizio non è seguito da condanna, l'altra metà viene reintegrata agli individui.

I militari indigeni detenuti alle carceri per espiazione di pena, anche quando dopo espiata la pena debbano essere riammessi nel corpo, perdono tutta la paga e ricevono il solo trattamento di detenuti.

8.° I militari indigeni assenti senza licenza perdono la intiera paga.

9.° Gli Ius-basci alle carceri per espiazione di pena o assenti senza licenza perdono il diritto all'indennità per il quadrupede (vedi nota 1ª).

TITOLO III.

Norme amministrative e contabili pei vari servizi della colonie.

PARTE I.

Contabilità generale

ART. 122. La gestione amministrativa coloniale è condotta secondo le norme fissate dal presente regolamento e nei limiti degli stanziamenti che in ogni anno finanziario sono fatti nel bilancio di previsione.

ART. 123. Il progetto di bilancio, preparato come è detto negli art. 15 e 16 del Titolo I, viene dal Governatore trasmesso,

entro il mese di settembre di ogni anno, al Ministero degli affari esteri, il quale lo esamina, vi apporta le modificazioni che reputa necessarie, e lo trasmette al Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, perchè a norma dell'art. 4 della legge 1° luglio 1890, N. 7003 (serie 3ª), sia presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa pel Ministero degli affari esteri.

Art. 124. Quando il bilancio di previsione sia approvato, il Ministero degli affari esteri ne dà notizia al Governatore.

Se tale notizia non è pervenuta nella colonia al principio dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce, il Governatore ordina in conto del nuovo esercizio:

a) la riscossione delle entrate secondo le prescrizioni in vigore;

b) il pagamento delle spese di carattere fisso e di quelle relative a lavori che non possono interrompersi o a servizi che devono continuare a funzionare.

Il Governatore durante l'esercizio provvisorio non può incominciare l'esecuzione dei lavori nuovi e non può assumere impegni se non per provvedere all'ordinario andamento dei vari servizi.

Art. 125. Pervenuta la notizia della approvazione del bilancio, l'ufficio centrale amministrativo partecipa agli uffici civili interessati ed al consiglio di amministrazione delle truppe quali sono gli stanziamenti singoli, affinchè ciascuno per la parte di propria competenza provveda all'esazione delle entrate e regoli la gestione delle spese.

In tale occasione il Governatore, per mezzo dell'ufficio centrale amministrativo, dà ai vari uffici ed al consiglio di amministrazione delle truppe le norme generali direttive che stima opportune per la regolare gestione del nuovo bilancio.

Art. 126. Il conto generale relativo alla gestione del bilancio coloniale è reso mensilmente in tre esemplari al Ministero degli affari esteri dal Governatore della colonia.

Il Ministero degli affari esteri lo sottopone a revisione contabile ed amministrativa, e quindi ne trasmette due esemplari al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro, che ne invia uno alla corte dei conti.

Art. 127. Il *conto generale mensile* dimostra separatamente:

a) in entrate accertate nell'esercizio in corso, le riscossioni e i versamenti eseguiti in conto delle medesime durante il mese;

b) le entrate rimaste a riscuotere dagli esercizi precedenti,

le riscossioni e i versamenti eseguiti nel mese in conto delle medesime;

c) le spese accertate nell'esercizio, le spese pagate durante il mese in conto delle medesime;

d) le spese rimaste a pagare negli esercizi precedenti e quelle effettivamente pagate durante il mese in conto delle stesse.

Al conto generale è unito il conto della cassa centrale, nel quale figurano anche i pagamenti e le riscossioni fatte durante il mese per partite extra bilancio, a debito o a credito della colonia.

Art. 128. L'ufficio centrale amministrativo mensilmente compila una dimostrazione sommaria dello stato nel quale si trovano i vari articoli del bilancio, dopo fatta l'applicazione delle entrate e delle spese figuranti nel conto della cassa centrale, e la allega al conto generale onde è parola all'articolo precedente.

Art. 129. Quando le entrate si verifichino in complesso in somma maggiore di quella prevista, il governatore non può disporre dell'eccedenza senza preventiva autorizzazione del Ministero degli affari esteri.

Quando invece le entrate si verifichino in somma inferiore alle previsioni, il Governatore deve limitare le spese in guisa da potervi far fronte colle entrate accertate.

Art. 130. Il Governatore cura di mantenere le spese effettive nei limiti degli stanziamenti dei singoli articoli. Quando alcuno degli stanziamenti risulti superiore ai bisogni ed invece alcun altro deficiente, il Governatore propone al Ministero degli affari esteri il passaggio da uno ad altro articolo della somma necessaria.

Quando avvenga che lo stanziamento di un articolo sia oltrepassato senza la preventiva autorizzazione del Ministero, il Governatore deve subito riferirne al Ministero stesso indicando le cause delle maggiori spese.

Il Ministero, in seguito alle proposte od alle partecipazioni del Governatore, provvede agli storni necessari con speciale decreto, del quale trasmette due esemplari al Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, che presane nota in relazione al bilancio di previsione, ne spedisce un esemplare alla direzione generale del tesoro e l'altro alla Corte dei conti.

Art. 131. Terminato l'esercizio finanziario e chiusi i conti relativi, l'ufficio centrale amministrativo compila il *resoconto annuale consuntivo*, sulla base dei conti mensili già trasmessi al Ministero.

Tale resoconto, rispetto agli stanziamenti fatti nel bilancio di previsione, dimostra:

a) le entrate effettivamente riscosse durante l'esercizio;

b) le entrate di competenza dell'esercizio rimaste da riscuotere;

c) il totale delle entrate;

d) le spese effettivamente pagate durante l'esercizio;

e) le spese di competenza dell'esercizio rimaste da pagare;

f) il totale delle spese.

Nel resoconto sono indicati in modo sommario i motivi delle differenze tra gli stanziamenti e le entrate e spese effettivamente verificatesi.

Una identica dimostrazione deve farsi rispetto ai residui degli anni precedenti.

Art. 132. Al resoconto consuntivo viene allegato il *conto generale di cassa*, dal quale deve risultare:

a) la rimanenza di cassa alla fine dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare degli introiti dell'esercizio in conto del bilancio;

c) l'ammontare degli introiti per partite non riguardanti il bilancio;

d) il totale dell'entrata;

e) l'ammontare dei pagamenti dell'esercizio in conto del bilancio;

f) l'ammontare dei pagamenti dell'esercizio per partite non riguardanti il bilancio;

g) il totale dell'uscita;

h) la rimanenza alla fine dell'esercizio.

Art. 133. Per l'ammontare delle partite indicate alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo precedente, le quali costituirono debito o credito per l'amministrazione coloniale, l'ufficio centrale amministrativo compila annualmente ed allega al conto di cassa una *dimostrazione dei movimenti nei crediti o nei debiti della colonia*, la quale deve contenere:

a) le note dei crediti o dei debiti della colonia al principio dell'esercizio;

b) le note delle riscossioni e dei pagamenti fatti durante l'esercizio in conto o a saldo dei debiti o dei crediti preesistenti;

c) le note delle partite in entrata ed in uscita che durante l'esercizio formarono debito o credito per la colonia, ma che in tutto od in parte si compensarono durante l'esercizio stesso;

d) la nota delle partite in entrata ed in uscita che durante l'esercizio formarono debito o credito per la colonia, e che in tutto od in parte non si compensarono durante l'esercizio;

e) le note dei crediti e dei debiti della colonia al termine dell'esercizio coll'indicazione dello stato delle singole partite, dei motivi delle pendenze o delle pratiche in corso per sistemarle. Per ciascun credito e per ciascun debito viene indicato quali sono i documenti giustificativi che si conservano presso l'ufficio centrale amministrativo.

Art. 134. Il resoconto annuale consuntivo, col conto generale di cassa e colla dimostrazione dei movimenti nei crediti e nei debiti della colonia è dal Governatore, entro il mese di settembre di ogni anno, trasmesso in tre esemplari al Ministero degli affari esteri il quale, dopo averlo sottoposto a revisione, ne comunica due esemplari al Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, che ne spedisce un esemplare alla direzione generale del tesoro e unisce l'altro in allegato al conto consuntivo della spesa pel Ministero degli affari esteri, da trasmettere alla Corte dei conti perchè sia presentato al Parlamento, nei modi e termini stabiliti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e dall'art. 4 della legge 1° luglio 1890, N. 7003.

Art. 135. I documenti relativi alle entrate ed alle spese applicate a bilancio, i bollettari delle quietanze emesse dalla cassa centrale, gli ordini di pagamento soddisfatti dalla cassa stessa e le contro-matrici relative, sono mensilmente allegati al conto generale indicato nell'art. 132 e col conto stesso trasmessi alla Corte dei conti pel tramite del Ministero degli affari esteri e del tesoro.

Art. 136. L'ufficio centrale amministrativo tiene:

a) un *registro annuale degli stanziamenti in bilancio*, sul quale prende nota delle applicazioni delle entrate e delle spese singole, risultanti dai conti della cassa centrale;

b) un *registro annuale dei creditori e dei debitori della colonia*, sul quale prende nota, dandone credito o debito a chi spetta, dei pagamenti e delle riscossioni di partite extra bilancio per parte della cassa centrale.

Art. 137. I conti generali del patrimonio mobiliare ed immobiliare della colonia sono dall'ufficio centrale amministrativo allegati al resoconto annuale consuntivo.

Art. 138. Il *conto del patrimonio mobiliare* si compone:

a) del prospetto riepilogativo prescritto dall'art. 239 cor-

redato dalle dimostrazioni trimestrali che i vari uffici e servizi civili compilano per dar ragione degli aumenti e delle diminuzioni nei generi e materiali in caricamento;

b) del prospetto riepilogativo prescritto dall'art. 306, corredato delle contabilità mensili o trimestrali che i vari magazzini e stabilimenti militari compilano per lo scopo suindicato.

Tanto alle dimostrazioni trimestrali come alle contabilità mensili e trimestrali predette sono allegati tutti i documenti giustificativi dei movimenti in aumento e in diminuzione.

Art. 139. Il *conto del patrimonio immobiliare unico* è compilato dall'ufficio centrale amministrativo in base agli elementi fornitigli dall'ufficio del demanio quanto ai terreni, e dall'ufficio tecnico quanto ai fabbricati, e dimostra il movimento avvenuto nell'esercizio nel valore delle proprietà stabili coloniali.

PARTE II.

Servizio di cassa.

Art. 140. Il servizio di cassa per conto dell'amministrazione coloniale è fatto dalla cassa centrale e dalle casse succursali di Asmara, Cheren, Assab e Napoli. Le riscossioni ed i pagamenti per parte delle casse succursali sono fatti per conto della cassa centrale.

Art. 141. La cassa centrale e le casse succursali, nei modi che vengono stabiliti in appresso, ricevono direttamente dai debitori o dai vari agenti di riscossione, i versamenti delle somme che vanno a favore del bilancio coloniale, pagano direttamente ai creditori o a chi sia delegato di riscuotere, le somme loro dovute dalla colonia e rimborsano ai capi di servizio o d'ufficio ed ai comandanti di riparti di truppa le spese che, a norma del presente regolamento, siano state da essi soddisfatte con fondi permanenti o comunque anticipate.

Art. 142. Le casse predette inoltre riscuotono e pagano, come viene stabilito in appresso, anche le somme che non si riferiscano al bilancio coloniale e che perciò formino debito o credito per l'amministrazione, o rappresentino riscossioni di crediti o pagamenti di debiti preesistenti.

Art. 143. I versamenti nella cassa centrale e nelle casse succursali devono essere autorizzati rispettivamente dall'uf-

ficio centrale amministrativo, dai RR. commissari e dal comandante del deposito della colonia in Napoli.

L'autorizzazione è posta sulle fatture di versamento.

Quando le Casse devono emettere quitanze in commutazione di ordini di pagamento, l'annotazione di commutazione posta sugli ordini vale come autorizzazione di versamento.

Art. 144. Per ogni riscossione i cassieri distaccano una quietanza dall'apposito bollettario.

I bollettari si compongono di venti quietanze bollate dall'Ufficio centrale amministrativo, e sono in consegna a ciascun cassiere, il quale ne dà ragione trimestralmente mediante apposito conto.

Le bollette che rimangono in bianco nel bollettario in corso alla fine di ciascun mese, vengono annullate dai cassieri ed il bollettario è considerato consunto.

Art. 145. I pagamenti sono sempre ordinati alla Cassa centrale ed alle Casse succursali rispettivamente dalle autorità sopraindicate.

È fatta solo eccezione per gli assegni agli impiegati ed agli ufficiali, i quali possono essere pagati dalle varie Casse contro la semplice presentazione del libretto personale, colle norme indicate in appresso.

Art. 146. Gli ordini di pagamento sono staccati da appositi registri contenenti venti ordini bollati dall'ufficio centrale amministrativo. Ciascun ordine consta di una matrice, di una figlia e di una contro matrice, la quale serve di avviso al cassiere. In nessun caso i cassieri fanno i pagamenti senza aver ricevuto la contromatrice dell'ordine relativo.

Art. 147. La Cassa centrale e le Casse succursali tengono il *Registro di Cassa* sul quale prendono nota volta per volta degli introiti e delle uscite che si verificano per qualsiasi titolo.

Il registro è numerato e bollato in ciascuna pagina dall'ufficio centrale amministrativo e viene rinnovato ogni anno e quando sia tutto scritto.

Art. 148. Il governatore, per mezzo dell'ufficio centrale amministrativo, provvede al rifornimento dei fondi occorrenti pel servizio di cassa inviando al Ministero degli affari esteri *richieste di acconto sul contributo dello Stato*, ed indicando quale parte della somma sia da spedire a Massaua, e quale altra parte sia da pagare al cassiere centrale delle Poste in Roma, in rimborso dei versamenti fatti nelle Casse coloniali dagli uffici postali, come è detto al seguente articolo 166.

Art. 149. Ricevendo tali richieste, il Ministero degli affari esteri, mediante prelevamento di fondi a titolo di acconti sul contributo dello Stato, provvede alla materiale spedizione dei fondi occorrenti alla Colonia, facendo all'uopo le pratiche che possano occorrere col Ministero del tesoro; e quanto alle somme da pagare al cassiere centrale delle Poste in Roma provvede perchè siano emessi a suo favore mandati, imputabili pure al contributo predetto.

Art. 150. I fondi occorrenti al deposito della Colonia in Napoli pel servizio della Cassa succursale sono richiesti a misura dei bisogni dal comandante del deposito stesso al Ministero degli affari esteri, il quale provvede al rifornimento mediante mandati o vaglia del Tesoro pagabili dalla Tesoreria di Napoli.

Art. 151. Per far fronte alle spese a carico del bilancio coloniale che convenga di pagare a Roma, il Ministero degli affari esteri tiene provvisto il proprio cassiere di un fondo che preleva con mandati imputabili al contributo dello Stato.

L'importo di tali mandati, viene inscritto in entrata sul registro della Cassa succursale di Napoli, verso la quale il Ministero degli affari esteri si dà debito della somma in conto corrente, come è detto al seguente articolo 162.

Art. 152. Mensilmente il Ministero degli affari esteri comunica al governatore della Colonia la nota dei mandati tratti nel mese sul contributo dello Stato, indicando il numero dei mandati, la persona cui vennero intestati, quella delegata a riscuoterli e quietanzarli, e la tesoreria sulla quale furono emessi.

Art. 153. L'ufficio centrale amministrativo, in base alla comunicazione accennata al precedente articolo, mediante ordine di pagamento da addebbitare al Cassiere centrale delle Poste e da convertire in quietanza a titolo di contributo dello Stato, dà carico e scarico contemporaneo alla Cassa centrale dei mandati riscossi dal cassiere centrale suddetto, e si assicura poi che l'importo degli altri mandati sia stato portato in entrata, o dalla Cassa centrale o da quella succursale di Napoli.

Art. 154. Le Casse succursali di Asmara, Cheren ed Assab, quando non possono far fronte al servizio dei pagamenti colle sole somme che riscuotono, fanno richiesta all'ufficio centrale amministrativo dei fondi che loro possano occorrere.

L'ufficio centrale amministrativo emette un ordine di pagamento sulla Cassa centrale, la quale provvede alla spedi-

zione dei fondi o alla consegna dei fondi stessi alle persone incaricate di ritirarli.

L'importare dell'ordine di pagamento viene considerato come partita extra-bilancio, ed è addebitato al cassiere succursale.

Art. 155. Alla fine di ogni mese il cassiere centrale ed i cassieri succursali fanno, sul registro onde è parola all'articolo 147, le somme dell'entrata e dell'uscita e stabiliscono la rimanenza del fondo di Cassa.

La chiusura mensile del registro della Cassa centrale è vidimata dal capo dell'ufficio centrale amministrativo, il quale in tale occasione ha l'obbligo di verificare i conti e di accertare l'esistenza del fondo redigendo apposito verbale.

La chiusura mensile dei registri delle Casse succursali è vidimata dai regi commissari o dal comandante del deposito della Colonia in Napoli; i quali pure hanno l'obbligo della verificazione e dello accertamento sopra accennati nonchè della redazione del verbale apposito.

Art. 156. Fatta la chiusura mensile la Cassa centrale e le Casse succursali trasmettono all'ufficio centrale amministrativo, in doppio originale, il *Rendiconto di Cassa* del mese, allegandovi tutti gli ordini pagati con le relative contromatrici, le quietanze degli assegni corrisposti ad impiegati e ad ufficiali, i bollettari consunti nel mese, le fatture di versamento ed una nota degli ordini rimasti da pagare alla fine del mese, secondo le contromatrici ricevute.

La trasmissione del rendiconto per parte delle Casse succursali è fatta pel tramite dei regi commissari o del comandante il deposito della Colonia a Napoli, i quali allegano al rendiconto un esemplare del verbale di verificazione di Cassa e tutti i documenti giustificativi delle entrate fatte riscuotere e delle spese fatte pagare durante il mese.

Art. 157. Ricevendo i rendiconti l'ufficio centrale amministrativo, li verifica sommariamente e manda a ciascun cassiere la *Dichiarazione di regolarità* per la parte contabile.

Art. 158. L'ufficio centrale amministrativo inoltre ricevendo il rendiconto della Cassa centrale provvede:

a) ad iscrivere sul registro indicato alla lettera *a*) dell'art. 136, le partite di entrata e di spesa che debbono applicarsi al bilancio coloniale;

b) ad iscrivere sul registro indicato alla lettera *b*) dell'articolo predetto, le partite di entrata e di spesa che non vanno a favore o a carico del bilancio coloniale, dandone credito o debito cui spetta;

c) a compilare la dimostrazione indicata all'art. 128, trasmettendone uno stralcio ai vari uffici civili interessati e al consiglio d'amministrazione delle truppe;

d) a compilare il rendiconto generale mensile indicato all'art. 127, per trasmetterlo poi al Ministero degli affari esteri cogli allegati prescritti.

Art. 159. Man mano che pervengono i rendiconti delle Casse succursali, l'ufficio centrale amministrativo:

a) emette un ordine di pagamento sulla Cassa centrale per l'importo totale delle partite in entrata, da addebitare ai cassieri singoli e fa convertire detti ordini in quietanze per partite di bilancio o extra-bilancio a seconda dei casi, avvertendo di non emettere ordini per l'ammontare dei fondi spediti ai cassieri succursali durante il mese e dai cassieri stessi assunti in carico;

b) emette ordini di pagamento sulla Cassa centrale per l'importo totale delle partite in uscita da applicare a bilancio o da addebitare a terzi, secondo i casi, e far convertire detti ordini in una quietanza di partita extra-bilancio, a credito dei cassieri singoli.

Art. 160. L'ufficio centrale amministrativo mensilmente compila e trasmette ai vari uffici civili del governo ed al consiglio d'amministrazione delle truppe, a ciascuno per la parte di sua competenza, una nota descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti fatti nel mese dalla Cassa centrale e da quelle succursali per le entrate o spese di bilancio relative ai rami di servizio rispettivi, nello scopo di metterli in grado di fare i riscontri di lor competenza.

Art. 161. Ove da tali riscontri risulti, che siano state per qualsiasi motivo riscosse o pagate indebitamente od erroneamente somme a favore od a carico del bilancio, gli uffici civili ed il consiglio d'amministrazione delle truppe, ne danno immediato avviso all'ufficio centrale amministrativo, il quale accredita od addebita cui spetta, giusta le indicazioni contenute nell'avviso, l'ammontare delle somme indebitamente od erroneamente percette o pagate, applicando al bilancio coloniale le sole partite o la parte di esse che sia stata regolarmente riscossa o pagata.

Se l'applicazione a bilancio già sia stata fatta, l'ufficio centrale amministrativo provvede alle necessarie rettifiche sul registro ond'è parola alla lettera *a*) dell'art. 136.

I documenti relativi a partite erroneamente percette o pagate sono stralciati o rettificati, a seconda dei casi.

Riguardo alla regolarizzazione dei pagamenti e delle riscossioni indebitamente eseguite e per determinare le relative responsabilità degli agenti verranno emanate opportune istruzioni dal Ministero degli affari esteri d'accordo colla direzione generale del tesoro.

ART. 162. Il Ministero degli affari esteri tiene col deposito della Colonia in Napoli un conto corrente nel quale si dà debito:

a) dell'importo dei mandati che riscuote, giusta quanto è detto all'art. 151;

b) dell'importo delle somme che riscuote per qualsiasi titolo per conto dell'amministrazione coloniale;

c) dell'importo delle somme che devono essere pagate dalle Casse della Colonia così nell'Eritrea come a Napoli per conto di terzi.

Formano partite di credito in conto corrente:

a) le spese che il Ministero paghi a Roma per qualsiasi titolo per conto della Colonia;

b) le somme che il Ministero paghi a Roma per altrettante versate da terzi nelle Casse coloniali.

ART. 163. Mensilmente il Ministero manda al deposito della Colonia in Napoli una situazione del conto corrente colle note delle partite di credito e di debito formatesi durante il mese e coi documenti giustificativi.

Il Deposito della Colonia in Napoli riporta integralmente nel proprio conto di Cassa tutte le partite di credito e di debito come se fossero state riscosse e pagate direttamente dalla Cassa del deposito.

Il credito o debito di conto corrente del Ministero degli affari esteri, verso il deposito della Colonia in Napoli, costituisce debito o credito della Cassa del deposito stesso, nella quale a giustificare la eccedenza o la mancanza del numerario, viene conservato un originale dell'ultimo stralcio di conto corrente, controfirmato dal comandante del deposito e dal cassiere.

ART. 164. Il cassiere centrale compila giornalmente la *Nota delle riscossioni e dei pagamenti* eseguiti e la trasmette all'ufficio centrale amministrativo per tenerlo informato dello ammontare del fondo esistente in Cassa alla fine della giornata.

Per norma poi di detto ufficio, nel richiedere le specie di valute che possano occorrere pel servizio di cassa, il cassiere centrale compila ad ogni fine di decade una *Dimostrazione delle valute esistenti in Cassa* e la trasmette all'ufficio

predetto insieme alla nota giornaliera delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 165. Mensilmente la Cassa centrale e le Casse succursali trasmettono all'ufficio centrale amministrativo un resoconto dei fondi in oro ed in scudi della lega latina per dimostrare il movimento avvenuto in tali valute e la rimanenza alla fine del mese.

Art. 166 Gli uffici postali della Colonia versano nelle rispettive località nella Cassa centrale o nelle Casse succursali le somme provenienti dal servizio dei vaglia, le quali somme sono poi fatte pagare al cassiere centrale delle Poste in Roma a cura dell'ufficio centrale amministrativo, nel modo indicato negli articoli 148 e 149.

Le quietanze che la Cassa centrale e le Casse succursali rilasciano per ogni versamento, sono allegate dagli uffici postali alla contabilità del servizio vaglia, e formano titolo di credito per il cassiere centrale delle Poste, fino a che non gli sia dato il rimborso relativo.

Art. 167. Quando gli uffici abbisognino di sovvenzioni per far fronte al pagamento di vaglia o di rimborsi di somme depositate come risparmi, le richiedono rispettivamente all'ufficio centrale amministrativo, o ai RR. Commissariati, a favore dei quali emettono vaglia di somma corrispondente, che ritirano non appena sia loro possibile.

Le sovvenzioni sono date dalla Cassa centrale e dalle Casse succursali, le quali non fanno alcuna scritturazione sui registri e conservano i vaglia come denaro in cassa, fino a che siano ritirati.

Art. 168. Le somme che gli uffici postali versino in oro od in scudi della lega latina, perchè provenienti dal rilascio di vaglia internazionali, sono conservate nella cassa per fornirle agli uffici stessi quando loro occorra di far pagamenti di vaglia che debbano essere soddisfatti in oro.

La Cassa centrale e le Casse succursali di Asmara, Cheren ed Assab partecipano trimestralmente all'ufficio centrale amministrativo la nota dei versamenti ricevuti in oro od in scudi della lega latina dagli uffici postali e quella dei prelevamenti fatti dagli uffici stessi in tale valuta.

L'ufficio centrale amministrativo riepiloga le note e trasmette il riepilogo al cassiere centrale delle Poste in Roma.

La differenza fra l'oro versato e quello prelevato viene riportata da un riepilogo all'altro.

Art. 169. La Cassa centrale di Massaua, per conto del Ministero del Tesoro:

a) soddisfa le richieste di fondi che nei modi prescritti siano presentate al governo della Colonia dalle navi di stazione nel Mar Rosso;

b) eseguisce pagamenti di spese per conto del bilancio dello Stato, secondo le richieste che il Ministero del tesoro trasmette al governo della Colonia, pel tramite del Ministero degli affari esteri;

c) fa il servizio del debito pubblico e quello delle pensioni, nei limiti e colle modalità che siano concordate tra il Ministero del tesoro e quello degli affari esteri.

Art. 170. Il Ministero del tesoro provvede, con norme speciali da convenire col Ministero degli affari esteri, al rimborso a favore dell'amministrazione coloniale, delle somme pagate pei motivi indicati all'articolo precedente.

Art. 171. Oltre alle verifiche ordinarie di cassa, come è detto all'articolo 155, il capo dell'ufficio centrale amministrativo, i RR. commissari, ed il comandante del deposito della Colonia in Napoli procedono, almeno una volta ogni trimestre e sempre quando credono, a verifiche straordinarie di cassa.

Il capo dell'ufficio centrale amministrativo, avutone il consenso del governatore, può, personalmente o per mezzo d'un funzionario del proprio ufficio, assistere alle verifiche delle Casse succursali, specialmente nello scopo di accertare la regolarità dei conti di cassa.

Art. 172. La Cassa centrale ha una Cassa di riserva ed una corrente.

Le chiavi della Cassa di riserva sono tre e vengono tenute: una dal capo dell'ufficio centrale amministrativo, una dal cassiere centrale, ed una dal controllore.

La cassa corrente ha due chiavi, che vengono tenute una dal cassiere e l'altra dal controllore.

I fondi depositati nella Cassa di riserva sono descritti sopra apposito registro in doppio originale, chiuso e firmato dai tre tenutari delle chiavi ad ogni estrazione od introduzioni di fondi. Un originale del registro è conservato nella Cassa di riserva, l'altro è tenuto nella Cassa corrente.

Le Casse succursali hanno due chiavi, tenute una dal R. commissario o dal comandante del deposito della Colonia in Napoli e l'altra dal cassiere.

Art. 173. La Cassa centrale e le Casse succursali funzionano colle norme generali stabilite per le tesorerie del Regno

dalle disposizioni vigenti, in quanto non siano modificate dal presente regolamento.

Le operazioni tutte della Cassa centrale sono fatte col concorso del controllore, il quale tiene per proprio conto un registro per annotarvi le riscossioni ed i pagamenti singoli fatti dal cassiere e per tenere in evidenza il fondo esistente in cassa dopo ogni movimento.

PARTE III.

Gestione del bilancio.

a) Entrate.

Art. 174. I vari uffici civili ed il consiglio di amministrazione delle truppe provvedono, ciascuno secondo la propria competenza, alla riscossione delle entrate coloniali, nella misura e colle norme fissate dalle disposizioni che regolano i singoli servizi.

Art. 175. Le entrate coloniali in parte sono riscosse o conteggiate direttamente dalla Cassa centrale o dalle Casse succursali, ed in parte vengono esatte dai vari uffici, che a loro volta le versano integralmente nelle casse suddette.

Art. 176. Le entrate che i contribuenti non versano direttamente nelle casse coloniali sono:

i diritti doganali, marittimi e sanitari, e le tasse di consumo, di privativa e di pedaggio, riscosse a cura della Dogana;

i diritti postali e le tasse sui telegrammi (cavo sottomarino), riscosse dagli uffici postali e telegrafici;

i diritti giudiziari, ipotecari e notarili, riscossi dal tribunale civile e penale;

i proventi delle ferrovie e dei telegrafi (rete interna), riscossi dal comando locale del genio militare;

la tassa sui fabbricati e quella sui commercianti, negozianti, esercenti, professionisti ecc., riscosse dai RR. commissariati di Asmara e Cheren;

i canoni per affitto di terreni a scopo di coltivazione, riscossi dall'ufficio del demanio.

Art. 177. Tutti gli altri proventi, vale a dire: le multe e ammende inflitte dalle autorità giudiziarie, i diritti pel rilascio di licenze d'esercizio pubblico, le tasse sui passaporti, le multe di P. S., le multe a gente di mare, i canoni d'af-

fitto di locali demaniali, i tributi, l'importo di generi o materiali ceduti a pagamento, gli altri proventi vari e quelli eventuali, sono in massima direttamente versati nella Cassa centrale o nelle Casse succursali.

Art. 178. Nondimeno è in facoltà del governatore, quando lo reputi conveniente nell'interesse della speditezza del servizio, di autorizzare i capi d'ufficio, di servizio ed i RR. commissari, ad esigere o fare esigere taluno dei proventi suaccennati, per farne poi periodicamente il versamento nelle casse predette.

Quando i tributi vengano in tutto od in parte corrisposti in natura, spetta all'ufficio politico militare od ai RR. commissariati di provvedere a realizzare l'importo del tributo, prendendo all'uopo accordi coll'ufficio centrale amministrativo, e di seguire poi il regolare versamento delle somme in denaro nelle Casse coloniali.

Art. 179. Fatta solo eccezione per i proventi postali e per quelli delle ferrovie, che vengono esatti nei modi indicati agli articoli 181 e 182, per tutti gli altri proventi gli uffici incaricati della esazione rilasciano ricevute da bollettari appositi, che in seguito a richiesta distribuisce l'ufficio centrale amministrativo, e dei quali i vari uffici rendono conto trimestralmente.

La Dogana richiede e riceve i bollettari pel tramite dall'ufficio affari civili.

Art. 180. I bollettari sono di vario modello, secondochè servono per la riscossione:

a) dei proventi doganali;
b) dei diritti marittimi e sanitari;
c) dei diritti di privativa;
d) dei diritti di pedaggio;
e) dei diritti giudiziari, ipotecari e notarili;
f) dei proventi telegrafici;
g) della tassa sui fabbricati e di quella sui commercianti, negozianti ecc.;
h) dei canoni per affitto di terreni a scopo di coltivazione.

Ogni bollettario si compone di quaranta bollette riunite in un fascicolo, numerate e bollate dall'ufficio centrale amministrativo.

Art. 181. I proventi postali sono esatti mediante la vendita o l'annullamento delle carte-valori, che l'ufficio centrale amministrativo dà in consegna all'ufficio postale e telegrafico

di Massaua, il quale a sua volta ne rifornisce i vari uffici della Colonia, contro pagamento immediato.

L'ufficio postale di Massaua richiede e riceve le somministrazioni di carte-valori pel tramite dell'ufficio degli affari civili.

Art. 182. I proventi delle ferrovie sono riscossi mediante la distribuzione di biglietti, se trattasi di trasporti di persone, o l'annullamento di appositi segnatasse da applicarsi sulle bollette speciali, se trattasi di trasporti di merci o di altri servizi.

I biglietti e i segnatasse sono dati in consegna all'ufficio centrale amministrativo, al comando locale del genio, che li richiede e li riceve per il tramite del consiglio di amministrazione delle truppe.

Art. 183. I versamenti nelle Casse coloniali delle somme riscosse dagli uffici incaricati di esazione sono fatti normalmente ogni dieci giorni: tuttavia i capi d'ufficio regoleranno i versamenti in guisa che il fondo in cassa non superi mai la somma di L. 10000 per la Dogana e di L. 5000 per gli altri uffici.

Art. 184. Alla fine di ogni mese gli uffici incaricati di esazioni compilano e trasmettono all'ufficio centrale amministrativo, in tre esemplari, il *Conto delle riscossioni e dei versamenti* fatti nel mese, redatto sopra gli appositi modelli.

Al conto dei proventi postali l'ufficio postale e telegrafico di Massaua allega una dimostrazione dell'importo delle carte-valori esistenti in Cassa alla fine del mese.

Al conto dei proventi ferroviari il comando locale del genio allega una dimostrazione dei biglietti e dei segnatasse esistenti pure alla fine del mese.

Agli altri conti sono allegati dai vari uffici i fascicoli dei bollettari consunti nel mese, avvertendo che siano annullate le quietanze non distaccate dall'ultimo fascicolo.

A tutti i conti poi sono allegate le quietanze ritirate dalla Cassa centrale o da quelle succursali per versamenti fatti nel mese.

La trasmissione del conto della Dogana e di quello degli uffici postali e telegrafici di Massaua e di Assab è fatta pel tramite dell'ufficio affari civili.

Art. 185. L'ufficio centrale amministrativo verifica i conti e, trovatili regolari, ne restituisce un esemplare col visto di approvazione per discarico degli uffici di riscossione.

Art. 186. I capi d'ufficio o di servizio od i RR. commis-

sari i quali a tenore del 1° capoverso dell'art. 178 abbiano facoltà di esigere o fare esigere taluno dei proventi che dovrebbero essere versati direttamente dai contribuenti nelle Casse coloniali, hanno l'obbligo di fare ogni 15 giorni il versamento delle somme riscosse, trasmettendo la quietanza all'ufficio centrale amministrativo insieme ad una nota delle singole riscossioni eseguite.

Art. 187. Per tali riscossioni i predetti capi di ufficio o di servizio e RR. commissari rilasciano ai contribuenti ricevute da un apposito bollettario permanente, che viene loro fornito dall'ufficio centrale amministrativo, e che si rinnova solo quando sia tutto scritto, o alla fine di ogni esercizio finanziario.

I capi di ufficio o di servizio ed i RR. commissari che abbiano avuta la facoltà onde è cenno al 1° capoverso predetto fanno subito domanda del bollettario.

È proibito rilasciare quietanze non distaccate da bollettari regolari, tranne nel caso previsto al 2° capoverso del suindicato art. 178.

Art. 188. I contribuenti che debbono eseguire versamenti diretti nelle Casse coloniali sono dai vari uffici civili indirizzati alle casse stesse, muniti di apposita richiesta per l'accettazione del versamento, dalla quale risulti il motivo del versamento stesso e la somma da riscuotere.

In base a tale richiesta chi dirige il servizio di Cassa appone sulla distinta di versamento, redatta a tergo della richiesta, il visto prescritto per l'autorizzazione.

Art. 189. I comandi, uffici o reparti cui dal consiglio d'amministrazione delle truppe pervengano addebiti per importo di generi o materiali prelevati dai magazzini militari a pagamento diretto, debbono entro il più breve termine mandare alla cassa indicata nella nota di addebito ad eseguire il versamento.

Art. 190. Gli uffici che hanno la direzione di servizi civili, sono responsabili che i debitori a scadenze fisse per affitti di locali, tributi, concessioni qualsiansi ecc., adempiano a tempo ai loro obblighi, ed ove ciò non avvenga, debbono fare gli atti occorrenti per la realizzazione del credito.

Art. 191. Quando si procede a vendite di materiali fuori d'uso, di quadrupedi riformati ecc., l'autorità che fa la vendita riscuote l'ammontare delle cose vendute e ne eseguisce subito il versamento nelle casse coloniali, presentando copia del verbale di vendita all'ufficio centrale amministrativo o ai

RR. commissari, nello scopo di ottenere le necessarie autorizzazioni.

ART. 192. Il contributo dello Stato nelle spese dell'Eritrea è conteggiato dalla Cassa centrale nei modi indicati nella parte seconda del presente titolo.

Prima della scadenza dell'ultimo mese dell'esercizio, l'ufficio centrale amministrativo emette sulla Cassa centrale un ordine di pagamento per la somma non ancora conteggiata a saldo del contributo dovuto per l'esercizio giusta la cifra inscritta in bilancio.

Tale ordine viene dal cassiere centrale convertito in quietanza a saldo del contributo.

L'ufficio centrale amministrativo addebita l'ammontare di detto ordine di pagamento al Ministero degli affari esteri, cui viene in seguito accreditato l'importo dei vari mandati tratti in giugno sul contributo dello Stato.

Il Ministero degli affari esteri cura che prima dello scadere dell'esercizio il contributo sia prelevato per intero.

ART. 193. I proventi municipali di Massaua, i quali sono dati in amministrazione alla commissione municipale di Massaua e che a tenore del R. D. 26 febbraio 1893, debbono essere portati in entrata sul bilancio coloniale, vengono considerati alla fine dell'esercizio come rimasti da riscuotere.

Allorchè la commissione municipale presenta il proprio conto consuntivo, l'ufficio centrale amministrativo emette sulla cassa centrale un ordine di pagamento per l'ammontare complessivo delle spese municipali, il quale ordine viene convertito in quietanza fino alla concorrenza dello ammontare dei proventi effettivamente verificatisi.

Se le spese siano inferiori ai proventi, la commissione municipale versa nella cassa coloniale la differenza a saldo dei proventi, della quale poi il governatore dispone a tenore del R. decreto predetto.

Quando invece le spese siano superiori ai proventi, l'ufficio centrale amministrativo accerta che la differenza tra la spesa ed il provento non sia maggiore di quella ammessa dal bilancio di previsione. Quando fosse maggiore, la parte eccedente viene addebitata alla commissione municipale in conto dell'assegno per le spese dell'esercizio successivo.

Spetta in tal caso al governatore, in seguito a rapporto del capo dell'ufficio centrale amministrativo, di prendere o proporre al Ministero i provvedimenti che stimi necessari per regolare la gestione amministrativa municipale dell'esercizio successivo.

Art. 194. Ogni mese l'ufficio centrale amministrativo, fatta l'applicazione a bilancio delle varie entrate, compila una *Dimostrazione dei proventi effettivi* verificatisi nel mese.

Da tale dimostrazione risultano:

a) i proventi riscossi durante il mese dai vari uffici incaricati di esazioni; i versamenti fatti nelle casse coloniali da detti uffici e le somme rimaste da versare alla fine del mese, desumendo i dati dai conti mensili prescritti dall'articolo 184;

b) i proventi riscossi o conteggiati durante il mese dalla cassa centrale per esazioni dirette dai contribuenti o per esazioni fatte nel modo indicato all'articolo 186;

c) i proventi esatti dalla commissione municipale, conteggiati dalla cassa centrale secondo il prescritto dall'articolo 193;

d) le quote di contributo riscosse o conteggiate dalla cassa centrale durante il mese.

Detta dimostrazione è trasmessa in tre esemplari al Ministero degli affari esteri insieme al rendiconto mensile.

Art. 195. L'ufficio centrale amministrativo, scaduto l'esercizio finanziario, desumendo i dati dai resoconti della cassa centrale, e valendosi delle indicazioni che si procura dai vari capi d'ufficio, compila per ciascun articolo di bilancio un prospetto, dal quale risultino:

a) le somme riscosse per entrate di competenza dell'esercizio in corso;

b) le somme riscosse in conto dei residui degli anni precedenti;

c) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio;

d) le ragioni delle differenze tra le previsioni fatte e le entrate riscosse e non riscosse.

Un esemplare dei prospetti particolareggiati è trasmesso al governatore a titolo di *Relazione sull'andamento della gestione del bilancio* (*entrate*). Un altro esemplare è allegato al conto consuntivo generale.

b) Spese di carattere civile.

Art. 196. Le somme stanziate nel bilancio di previsione pei diversi servizî civili, meno quelle notate al seguente articolo 200, sono amministrate a cura dei varî uffici del governo della colonia, ciascuno nei limiti delle competenze rispettive e nei modi indicati dal presente regolamento.

ART. 197. Per la parte di spese amministrate direttamente dall'ufficio centrale amministrativo, il capo dell'ufficio è responsabile verso il governatore che gli stanziamenti non siano oltrepassati e riescano sufficienti ai bisogni normali.

Per le spese amministrate dagli altri uffici del governo, tale responsabilità spetta ai capi degli uffici singoli, e l'ufficio centrale amministrativo esercita, per mandato del governatore, il controllo diretto sulle loro gestioni.

ART. 198. L'ufficio centrale amministrativo ha la gestione:

a) degli assegni del personale civile;

b) degli assegni dell'orta interna e della guardia di Assab;

c) delle pensioni e delle gratificazioni ad indigeni;

d) delle spese generali e casuali;

e) delle annualità passive e delle spese pel servizio telegrafico internazionale.

ART. 199. L'ufficio politico, l'ufficio degli affari civili, l'ufficio di sicurezza pubblica, l'ufficio del demanio e l'ufficio tecnico, hanno rispettivamente la gestione delle spese relative ai servizî di loro competenza.

ART. 200. L'assegno pei lavori pubblici è amministrato secondo gli ordini diretti del governatore dal comando locale del genio militare.

Quello per gli esperimenti di agricoltura e colonizzazione, dalla persona che ha l'incarico degli esperimenti stessi.

L'assegno per le spese municipali di Massaua è amministrato dalla commissione municipale.

ART. 201. Per la gestione degli assegni al personale civile l'ufficio centrale amministrativo tiene il ruolo amministrativo prescritto dall'articolo 21 del titolo I del presente regolamento.

Sono inscritti nel ruolo amministrativo tutti i personali i cui assegni sono pagati col relativo stanziamento di bilancio, vale a dire:

a) il governatore;

b) gli ufficiali e commessi coloniali e gli altri personali che ne tengono il posto (esclusi quelli a disposizione diretta del Ministero degli affari esteri);

c) gl'interpreti e gli altri personali addetti ai varî servizî civili;

d) le guardie di finanza.

ART. 202. La prima iscrizione sul ruolo è fatta in base ai decreti di nomina alle varie cariche pei personali fissi, agli atti di assunzione in servizio pei personali avventizi, e alle

disposizioni di destinazione nella colonia per le guardie di finanza.

Per ciascuno viene indicato lo assegno normale cui ha diritto e la posizione al giorno dell'impianto del ruolo.

Art. 203. Il ruolo è tenuto in corrente in base alle variazioni che sono comunicate all'ufficio centrale amministrativo dall'ufficio del governatore e, per le guardie di finanza, dall'ufficio degli affari civili.

Debbono essere comunicate tutte le variazioni che determinano la decorrenza o la cessazione dell'assegno, che danno luogo a ritenute, o che, senza pure influire sull'assegno, cambiano la posizione rispettiva dei vari personali o la loro destinazione.

Art. 204. Oltre il ruolo suindicato, l'ufficio centrale amministrativo tiene un registro annuale di conto corrente, sul quale mensilmente nota per ogni stipendiato i pagamenti che dalle varie casse vengono fatti durante l'esercizio a titolo di assegni.

L'ufficio centrale amministrativo, colla scorta del ruolo, stabilisce sul registro predetto il dovuto a ciascun stipendiato, secondo l'assegno spettantegli e le variazioni occorse, e fa il confronto del dovuto col pagato, provvedendo a porre in regola le eventuali differenze a favore o a carico dello stipendiato.

Le differenze a favore sono fatte pagare per cura dell'ufl'ufficio stesso ai creditori.

Art. 205. L'ufficio centrale amministrativo trasmette al principio di ogni esercizio alla cassa centrale o alle casse succursali una nota degli stipendiati inscritti sul ruolo amministrativo, con indicazione dell'assegno normale spettante a ciascuno, e comunica successivamente alle casse stesse le note degli assegni normali da aggiungere o da cancellare, e quelli ai quali occorra di apportare variazioni.

La nota comprende per ciascuna cassa gli stipendiati che debbono normalmente da quella ricevere i loro assegni.

Art. 206. Ognuno degli stipendiati inscritti sul ruolo riceve dall'ufficio centrale amministrativo un libretto contenente il certificato d'inscrizione sul ruolo stesso ed un fascicolo di scontrini per la riscossione dell'assegno. Sul libretto è indicata la cassa presso la quale deve farsi la esazione.

Art. 207. In massima le casse non eseguiscono pagamenti di assegno se non a chi è inscritto sulla nota.

Quando occorra far pagare assegni da una cassa diversa

da quella presso la quale è in nota il creditore, il capo dell'ufficio centrale amministrativo, i RR. commissari ed il comandante il deposito della colonia di Napoli, hanno facoltà di ordinare alla cassa rispettiva di eseguire il pagamento; ma debbono subito dare notizia delle somme pagate alla cassa che normalmente avrebbe dovuto corrisponderli, mediante apposito avviso.

Art. 208. Le norme relative ai pagamenti degli assegni agli stipendiati formeranno oggetto di speciali istruzioni da emanarsi dal Ministero degli affari esteri d'accordo con quello del tesoro.

Art. 209. L'assegno di un mese s'intende maturato, e può essere pagato dalle casse a datare dal giorno 27 del mese a cui si riferisce.

Quando l'assegno del mese debba essere pagato prima di tale data, o quando debbano essere pagati in anticipazione assegni di mesi avvenire, i cassieri devono ricevere speciale autorizzazione.

Tale autorizzazione può essere data dai capi degli uffici del governo, dai RR. commissari o dal comandante il deposito della colonia in Napoli, secondo la dipendenza rispettiva degli impiegati, ai quali il pagamento anticipato può essere concesso solo per circostanze straordinarie e nel limite massimo di due mesate oltre quella in corso.

Art. 210. Dalle autorità predette possono in circostanze straordinarie essere pure accordate agli stipendiati anticipazioni di somme equivalenti ad un mese di assegno, da restituirsi a rate mediante versamenti a favore dell'amministrazione all'atto della riscossione degli stipendi mensili.

Per le anticipazioni di somme maggiori, fino ad un massimo equivalente a tre mesi di assegno, occorre sempre l'autorizzazione del governatore.

I versamenti a sconto dei debiti contratti per effetto delle predette anticipazioni sono fatti in misura non inferiore al quinto dell'assegno.

Art. 211. I cassieri, all'atto del pagamento di assegni mensili a personali inscritti sulla nota degli stipendiati loro trasmessa a tenore dell'art. 205, registrano i pagamenti nella apposita colonna della nota stessa.

Eguali registrazioni fanno, all'atto in cui ricevono gli avvisi prescritti dal 2° capoverso dell'art. 207, per i pagamenti eseguiti da altre casse ai personali inscritti nella suddetta nota.

Art. 212. Un mese dopo scaduto l'esercizio i cassieri trasmettono le note dell'esercizio precedente all'ufficio centrale amministrativo, il quale confronta le note stesse col registro indicato all'art. 204, nello scopo di accertare la esattezza delle differenze a credito o a debito sul conto di ciascun impiegato.

Art. 213. L'assegno di mantenimento ai funzionari detenuti in attesa di giudizio od in espiazione di pena, come anche la differenza fra tale assegno e quello loro spettante in ragione della carica quando il giudizio non sia seguito da condanna, sono fatti pagare agli aventi diritto per cura dell'ufficio centrale amministrativo.

Art. 214. L'ufficio centrale amministrativo provvede annualmente al versamento nella tesoreria provinciale di Roma a favore del tesoro dello Stato, delle quote rappresentanti le ritenute sugli stipendi d'organico degli impiegati e guardie di finanza, facienti parte degli organici co on compilando un apposito prospetto che trasmette al Ministero del tesoro, insieme alle quietanze di versamento separate per tassa sulla ricchezza mobile e per tassa proporzionale per la pensione.

Art. 215. Le gratificazioni per licenziamenti o per servizi speciali, i sussidi e le spese varie eventuali pel personale civile, si pagano o si rimborsano dalle varie casse in seguito ad ordine di pagamento che emettono le autorità competenti, dopo avere ottenuta autorizzazione dal governatore, da allegarsi in copia all'ordine stesso.

Art. 216. Per l'amministrazione degli assegni dell'orta interna e della guardia dancala d'Assab, l'ufficio centrale amministrativo tiene un ruolo nel quale sono descritti i singoli componenti dei due reparti e i rispettivi assegni.

Il ruolo è tenuto in corrente colle variazioni che a detto ufficio sono comunicate per mezzo dei fogli paga quindicinali.

Art. 217. L'orta interna è amministrata direttamente dalla dogana, sebbene gli uomini facciano in parte servizio altrove.

La guardia di Assab è amministrata dal R. commissariato in tale località.

La dogana per l'orta interna e il R. commissariato per la guardia di Assab compilano il giorno 15 e l'ultimo di ogni mese il foglio paga per la quindicina scaduta, annotandovi le variazioni occorse.

La dogana trasmette il foglio paga pel tramite dell'ufficio

affari civili all'ufficio centrale amministrativo, che emette un ordine di pagamento sulla cassa centrale, a favore del ricevitore della dogana.

Il R. commissariato d'Assab emette per l'importo del foglio paga un ordine di pagamento sulla cassa succursale a favore dell'addetto al proprio ufficio.

Il ricevitore della dogana e l'addetto al commissariato di Assab eseguiscono i pagamenti ai singoli individui creditori.

Art. 218. Per le pensioni agli indigeni ex militari, ed alle loro vedove e per le gratificazioni da pagare a militari indigeni riformati, l'ufficio centrale amministrativo tiene apposito registro dove sono trascritti i decreti governatoriali per le concessioni di pensioni, per variazioni eventuali delle pensioni stesse, per la loro cessazione e per la concessione di gratificazioni.

Gli atti relativi a liquidazioni di pensioni o di gratificazioni sono dal consiglio d'amministrazione delle truppe trasmessi all'ufficio centrale amministrativo, che estende il decreto da sottoporre alla firma del Governatore, e quando sia firmato ne trasmette copia al consiglio predetto, perchè sia consegnato all'interessato.

I pensionati sono provvisti dall'ufficio centrale amministrativo di apposito libretto.

Art. 219. Per le gratificazioni l'ufficio centrale amministrativo, a seconda delle località dove debbano essere pagate, emette un ordine sulla cassa centrale o avverte i RR. commissariati perchè possano emetterlo sulle casse succursali.

Art. 220. Le pensioni concesse sono annotate sopra apposito registro.

I pensionati sono dall'ufficio centrale amministrativo dati in nota alle varie casse secondo la località dove intendono percepire la pensione.

Il giorno 15 d'ogni mese le autorità delegate alla emissione degli ordini di pagamento sulle varie casse, consegnano al cassiere l'ordine di pagamento per le pensioni del mese e per quelle non riscosse nel mese precedente.

I pensionati possono presentarsi alle casse a riscuotere dal 15 al 25 d'ogni mese, esibendo il proprio libretto.

Il cassiere eseguisce il pagamento, ritira quietanza sull'ordine ed annota sul libretto il pagamento eseguito.

Il giorno 26 l'ordine è portato dal cassiere in spesa per la somma effettivamente pagata.

Art. 221. Il capo dell'ufficio centrale amministrativo ed i

RR. commissari si accertano frequentemente, a mezzo dei capi indigeni, che i pensionati siano viventi e che le vedove non abbiano perduto il diritto alla pensione.

Almeno una volta l'anno richiedono i capi suddetti di presenziare i pagamenti per accertare l'identità dei pensionati.

Art. 222. Mensilmente l'ufficio centrale amministrativo annota sul registro prescritto dall'art. 220 i pagamenti rispettivamente loro fatti, secondo risulta dalle quietanze rilasciate sugli ordini di pagamento portati in spesa dai cassieri.

Art. 223. Gli atti relativi a variazioni che dovessero esser fatte nelle pensioni già liquidate e gli avvisi riferentisi alla morte di pensionati o alle cessazioni del diritto a pensioni alle vedove che si rimaritino, sono dalle varie autorità e dai capi indigeni trasmessi all'ufficio centrale amministrativo, che estende i decreti di varianti o di cessazione dalla pensione e li sottopone alla firma del Governatore, facendo poi le necessarie correzioni o cancellazioni sul registro predetto.

Art. 224. Le spese generali e casuali, distintamente previste nell'apposito articolo del bilancio, sono fatte a misura dei bisogni e secondo le istruzioni o disposizioni permanenti od eventuali che impartisce il Governatore dai vari uffici della colonia, dai RR. commissari e dal deposito della colonia in Napoli.

Art. 225. I documenti di spesa da soddisfare o le domande di rimborso corredate dai documenti quietanzati sono dai capi dei vari uffici trasmesse all'ufficio centrale amministrativo, che emette l'ordine di pagamento a favore dei creditori o a favore del capo d'ufficio che le abbia anticipate.

I RR. commissariati ed il capo dell'ufficio staccato di Napoli emettono per le spese generali e casuali ordini di pagamento sulle rispettive casse succursali in base a regolari mandati d'anticipazione emessi a loro favore dall'ufficio centrale amministrativo.

Art. 226. L'ufficio centrale amministrativo riferisce al Governatore circa le spese generali o casuali che non fossero fatte conformemente alle istruzioni o alle disposizioni da lui impartite.

Art. 227. Le annualità passive e le spese pel servizio telegrafico internazionale sono pagate in base ai conti che, per tali annualità e spese presentano i creditori.

Art. 228. I lavori pubblici nella colonia sono ordinati dal Governatore ed eseguiti ad appalto o ad economia, per cura del comando locale del genio, il quale risponde verso il Go-

vernatore stesso del regolare impiego dei fondi a ciascun lavoro assegnati.

I conti relativi alla esecuzione dei lavori pubblici ad appalto sono compilati per cura del comando locale del genio, che li trasmette all'ufficio centrale amministrativo per la emissione dei mandati a favore degli appaltatori.

Per la esecuzione dei lavori pubblici ad economia, possono essere emessi sulla cassa centrale o sulle casse succursali mandati di anticipazione a favore del comando locale del genio.

Art. 229. Le somme riscosse in seguito a mandati di anticipazione sono dall'ufficio centrale amministrativo considerate come partite extra-bilancio a debito del comando locale del genio.

Mensilmente il comando ora detto compila, distintamente per ogni lavoro ad economia, le note delle spese soddisfatte, per l'importo delle quali l'ufficio centrale amministrativo emette mandati sulla cassa centrale, da convertirsi in quietanze di versamento applicando l'importo del mandato all'articolo di bilancio cui la spesa si riferisce, e considerando l'importo della quietanza come partita extra-bilancio a credito del comando locale del genio.

Nelle istruzioni di cui agli art. 161, 170 e 208 si procurerà di sostituire agli espedienti delle partite *extra-bilancio* e dei *fondi permanenti* enunciati negli art. 229, 231, 234, 235, 237, 243, 285 ed in altri del presente regolamento, dei sistemi più conformi alle norme di contabilità seguite nel Regno. Tali articoli saranno in tal caso surrogati dalle istruzioni predette.

Art. 230. Pei lavori ad impresa e per quelli ad economia, il comando locale del genio compila i conti secondo le prescrizioni dei regolamenti dell'arma colle varianti che la specialità dei luoghi richiede e che, su proposta del comandante locale, siano approvate dal Governatore.

Art. 231. L'ufficio politico, l'ufficio degli affari civili, l'ufficio di sicurezza pubblica, l'ufficio del demanio e l'ufficio tecnico provvedono in massima al pagamento delle spese inerenti ai servizi rispettivi:

a) trasmettendo all'ufficio centrale amministrativo richieste di ordini di pagamento a favore dei creditori, corredate dai necessari documenti giustificativi di spese;

b) trasmettendo a detto ufficio richieste di rimborso delle spese che avessero anticipate col fondo permanente che hanno in consegna a tenore dell'art 234.

Art. 232. L'ufficio politico, per il pagamento degli assegni fissi a capi e notabili indigeni, trasmette al principio dell'esercizio all'ufficio centrale amministrativo e ai RR. commissariati le note degli assegni stessi, giusta le fissazioni fatte dal Governatore e partecipa le successive varianti.

In ciascuna nota sono rispettivamente indicati gli assegni da pagare dalla cassa centrale e quelli da pagare dalle casse succursali.

L'ufficio centrale amministrativo ed i RR. commissari mensilmente consegnano al cassiere l'ordine di pagamento delle somme da pagare a capi e notabili indigeni per assegni del mese in corso e per arretrati.

Presentandosi i capi, i cassieri durante il mese eseguiscono i pagamenti, ritirando quietanza sull'ordine. Alla fine del mese portano in ispesa la somma effettivamente pagata.

Quando avvenga che, per ordine del capo dell'ufficio politico militare, una cassa paghi assegni fissi a capi e notabili indigeni che debbano normalmente percepirlo da un'altra, la cassa che ha eseguito il pagamento ne dà notizia a quella che ha in nota l'assegno.

Normalmente l'assegno del mese in corso non si paga se non nella seconda quindicina.

Se deve essere pagato in precedenza occorre l'autorizzazione dell'ufficio politico e dei RR. commissari.

Art. 233. I RR. commissari di Asmara, Cheren ed Assab, attenendosi alle prescrizioni di massima od eventuali del Governatore, hanno facoltà di provvedere alle spese che, nel territorio della zona rispettiva, occorrano per l'ordinario andamento dei servizi di competenza dell'ufficio politico, dell'ufficio affari civili e dell'ufficio tecnico, ordinandone il pagamento diretto ai creditori, o rimborsandosene quando le avessero anticipate col fondo permanente, che hanno in consegna a tenore dell'articolo seguente.

Art. 234. I capi degli uffici politico, affari civili, sicurezza pubblica, demanio e tecnico, e i RR. commissari di Asmara, Cheren ed Assab, hanno ciascuno in consegna un fondo permanente per pagare le spese occorrenti ai vari servizi, per le quali non sia agevole il pagamento diretto ai creditori.

I fondi permanenti sono accordati dal Governatore nei limiti strettamente necessari e per i bisogni di non più di quindici giorni e sono tenuti in consegna dagli addetti agli uffici od ai RR. commissariati sotto la sorveglianza diretta dei capi d'ufficio e dei RR. commissari.

Detti capi d'ufficio e RR. commissari, hanno facoltà di assegnare, a loro volta, parte del proprio fondo agli esecutori dei servizi, ritirandone ricevuta.

Chiunque ha in consegna fondi permanenti o direttamente dalle casse coloniali, o indirettamente dai capi d'ufficio e dai RR. commissari è obbligato a tenere un registro nel quale nota in entrata il fondo permanente ed i rimborsi successivi, ed in uscita le spese che giornalmente soddisfa.

Il Governatore ordina, almeno una volta l'anno, visite improvvise ai fondi permanenti in consegna ai RR. commissariati ed agli uffici predetti.

I RR. commissari e capi d'ufficio, a loro volta, fanno visite inopinate ai fondi permanenti assegnati agli esecutori dei servizi.

Art. 235. Il comandante del deposito della colonia in Napoli non paga spese di competenza degli uffici citati dall'art. 231, se non in seguito a richieste dei capi degli uffici stessi, pel tramite dell'ufficio centrale amministrativo.

Art. 236. I capi dell'ufficio politico, degli affari civili, di sicurezza pubblica, del demanio e tecnico, ricevendo mensilmente dall'ufficio centrale amministrativo la partecipazione prescritta dall'art. 160, esaminano le spese pagate dalle casse succursali per i servizi di rispettiva competenza, e provocano dal Governatore le disposizioni che fossero necessarie in conseguenza della responsabilità loro assegnata dal secondo capoverso dell'art. 197.

Art. 237. Le spese per gli esperimenti di colonizzazione sono fatte pagare da chi dirige gli esperimenti, mediante richieste di ordini di pagamento a favore dei creditori, corredate dai documenti giustificativi.

Le richieste sono dirette al capo dell'ufficio centrale amministrativo, ai RR. commissari, al comandante il deposito della colonia in Napoli, secondochè i pagamenti debbano eseguirsi dalla cassa centrale o da una delle casse succursali.

Gli ordini di pagamento possono essere anche richiesti a favore del direttore degli esperimenti, a titolo di anticipazione pel pagamento di spese; ma l'importo di tali ordini è dall'ufficio centrale amministrativo considerato come partita extrabilancio e addebitato al direttore stesso.

Quando questi trasmette le note delle spese soddisfatte coi fondi ricevuti, l'ufficio centrale amministrativo emette un ordine di pagamento, da convertirsi in quietanza. L'importo dell'ordine è applicato a bilancio; l'importo della quietanza è

considerato come partita extra-bilancio a credito del direttore suddetto.

Art. 238. Il Ministero degli affari esteri, di propria iniziativa, o in seguito a richieste che gli pervengano dal governo della colonia, fa pagare dal proprio cassiere le spese di ogni genere che si riferiscono a servizi di carattere civile coloniale, qualunque sia l'articolo di bilancio al quale debbano essere applicate.

Il cassiere eseguisce tali pagamenti col fondo che ha in consegna, giusta quanto è detto all'art. 151, e se ne dà credito in conto corrente verso il deposito della colonia in Napoli, come prescrive il successivo art. 162.

Art. 239. Mensilmente l'ufficio centrale amministrativo, facendo lo spoglio delle partite conteggiate dalla cassa centrale ed applicabili ai vari articoli relativi a spese di carattere civile, dà carico ai vari uffici e servizi civili, mediante apposite note, dei generi e materiali d'ogni specie che risultino acquistati.

Inoltre, in base a comunicazioni analoghe che i capi dei vari uffici o servizi civili sono in obbligo di dare all'ufficio centrale amministrativo, l'ufficio stesso dà carico agli uffici e servizi suddetti dei generi e materiali comunque acquisiti al patrimonio mobiliare, senza che abbia avuto luogo spesa di sorta.

L'ufficio centrale amministrativo tiene un registro pel caricamento generale di detti generi e materiali.

I vari uffici e servizi civili tengono un registro pel caricamento rispettivo, e trimestralmente trasmettono allo ufficio centrale amministrativo una dimostrazione del caricamento stesso, colle variazioni avvenute nel trimestre.

L'ufficio centrale amministrativo, in base a tali dimostrazioni, compila un prospetto riepilogativo, dal quale risulti:

a) il valore totale dei generi e materiali in carico al 1° del trimestre;

b) il valore dei generi e materiali aumentati o diminuiti nel carico durante il trimestre;

c) il valore totale dei generi e materiali in fondo alla fine del trimestre.

Art. 240. L'ufficio centrale amministrativo, scaduto l'esercizio finanziario, desumendo i dati dai rendiconti della cassa centrale, e valendosi delle indicazioni che si procura dai vari capi d'ufficio, compila per ciascun articolo di bilancio un prospetto dal quale risultino:

a) le somme pagate per le spese di competenza dell'esercizio in corso e per quelle di competenze degli esercizi precedenti;

b) le somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio;

c) le ragioni della differenza tra le previsioni fatte e le spese accertate (pagate e non pagate).

Un esemplare di prospetti particolareggiati è trasmesso al Governatore a titolo di *Relazione sull'andamento della gestione del bilancio* (*Spese di carattere civile*); un altro esemplare è allegato al conto consuntivo generale.

c) Spese per il corpo di truppe coloniali.

Art. 241. Le somme stanziate in bilancio per il corpo di truppe coloniali sono amministrate sotto l'alta sorveglianza del Governatore dal consiglio d'amministrazione delle truppe, composto nel modo indicato dall'art. 55 del titolo I del presente regolamento.

Il consiglio d'amministrazione delle truppe è responsabile verso il Governatore che gli stanziamenti non siano oltrepassati e riescano sufficienti ai bisogni normali.

La gestione delle spese riferentisi ai servizi di artiglieria, del genio, di sanità, di sussistenze, dei trasporti, e del vestiario arredamento ed equipaggiamento spetta ai singoli capi dei servizi rispettivi, che agiscono alla dipendenza immediata e sotto la direzione del consiglio d'amministrazione.

Art. 242. Quando avvenga che alcuno degli stanziamenti sia insufficiente ai bisogni, perchè la forza effettiva dei componenti il corpo abbia superato le quantità che servirono di base alla formazione del bilancio o per qualsiasi altro motivo, il consiglio ne dà notizia al Governatore per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 243. Tutte le spese applicabili agli articoli di bilancio amministrati dal consiglio predetto, s'intendono fatte in via definitiva e sono applicabili al bilancio solo quando il consiglio abbia richiesto all'ufficio centrale amministrativo la emissione dei relativi ordini di pagamento.

Epperciò le somme che la cassa centrale o le casse succursali, giusta le prescrizioni del presente regolamento pagano agli ufficiali ed impiegati del corpo coloniale, agli interpreti addetti a reparti, uffici o servizi militari, ai comandanti di reparto, ai capi di servizio ed a tutti gli altri creditori per titoli inerenti a spese di carattere militare, sono dall'ufficio

centrale amministrativo considerate, ogni qualvolta i pagamenti relativi non siano stati richiesti dal consiglio di amministrazione, come partite extra bilancio a debito del consiglio stesso, al quale, mese per mese, l'ufficio centrale amministrativo partecipa l'ammontare delle somme suddette, trasmettendogli i relativi documenti di spesa.

Art. 244. Il consiglio d'amministrazione, ricevuti i documenti di spesa, li passa all'ufficio di amministrazione e di contabilità, il quale li verifica, si accerta che i prelevamenti di assegni in contanti siano stati fatti nella misura prescritta e che le spese tutte siano convenientemente giustificate e prende nota delle spese relative ad approvvigionamento di generi e materiali d'ogni specie, per assicurarsi che i vari consegnatari se ne diano carico nei conti rispettivi.

Ciò fatto raggruppa le varie spese a seconda degli articoli di bilancio cui si riferiscono, e compila altrettante richieste di ordini di pagamento.

Tali richieste, firmate dal consiglio, sono trasmesse all'ufficio centrale amministrativo, il quale emette gli ordini di pagamento, ne applica l'ammontare ai vari articoli di bilancio, e li fa convertire in quietanze a credito del consiglio stesso.

Art. 245. L'ufficio di amministrazione e contabilità provvede direttamente al pagamento degli assegni spettanti agli ufficiali ed impiegati del corpo coloniale pel loro grado e per la loro carica e degli assegni agli interpreti addetti a reparti, uffici e servizi militari.

Tali assegni sono dal predetto ufficio fatti pagare dalle casse coloniali con norme identiche a quelle relative agli impiegati civili.

Il ruolo amministrativo dei predetti personali è tenuto dall'ufficio di amministrazione e contabilità, al quale il comando delle truppe dà comunicazione quindicina per quindicina delle variazioni che avvengono.

Il predetto ufficio tiene anche il registro di conto corrente, sul quale prende nota mese per mese dei pagamenti fatti a ciascun inscritto nel ruolo desumendoli dai documenti che il consiglio riceve a tenore dell'art. 244.

Le note prescritte dall'art. 205 sono trasmesse alla cassa centrale od alle casse succursali dall'ufficio di amministrazione e contabilità e dall'ufficio stesso sono comunicate le successive variazioni.

I libretti sono distribuiti agli ufficiali ed impiegati dall'ufficio predetto.

L'autorizzazione di prelevare in anticipazione l'assegno del mese in corso è data dall'autorità che ha mansioni disciplinari di comandante di corpo. Quella per prelevare in anticipazione stipendi di mesi futuri fino al limite massimo di due mesi oltre quello in corso, è data dal comandante delle truppe.

Le anticipazioni di somme da restituirsi a rate mediante versamenti all'atto della riscossione dell'assegno mensile sono concesse dal comandante delle truppe.

I predetti pagamenti di anticipazioni, come anche le anticipazioni di somme da restituire a rate si fanno solo in circostanze eccezionali, come è detto per gl'impiegati civili.

L'assegno di mantenimento agli ufficiali detenuti in attesa di giudizio od in espiazione di pena, come anche la differenza fra tale assegno e quello loro spettante in ragione del grado o della carica, quando il giudizio non sia seguito da condanna, sono fatti pagare agli aventi diritto per cura dell'ufficio di amministrazione e contabilità.

Art. 246. L'indennità di equipaggiamento agli ufficiali ed impiegati destinati nella Colonia è pagata agli aventi diritto dalla cassa succursale di Napoli per ordine del comandante del deposito della Colonia. Può anche essere pagata dalle casse dei corpi del R. esercito, dai quali provengono gli ufficiali od impiegati destinati nella Colonia, ed i corpi stessi ne sono rimborsati a carico del bilancio coloniale, nel modo che sarà determinato dal Ministero della guerra.

Art. 247. L'indennità per la perdita di quadrupedi di servizio è accordata per deliberazione del consiglio ed è pagata da qualsiasi cassa in seguito a richiesta dell'ufficio d'amministrazione e contabilità.

Lo stesso dicasi della indennità per la perdita del bagaglio.

Art. 248. L'assegno agli ufficiali che non hanno diritto all'attendente è pagato dalla cassa centrale o da quelle succursali in base a note che il capo dell'ufficio d'amministrazione e contabilità trasmette a ciascuna cassa il giorno 20 d'ogni mese.

Il pagamento è fatto dal giorno 20 fino all'ultimo giorno del mese, nel quale il cassiere porta in spesa l'ordine per la somma effettivamente pagata.

L'ufficio d'amministrazione e contabilità comprende nelle note dei mesi successivi le quote non riscosse nei mesi precedenti, delle quali ciascun cassiere ha l'obbligo di trasmettergli notizia.

Salvo casi speciali, nei quali l'ufficio d'amministrazione e

contabilità fa separate richieste di ordini di pagamento, gli ufficiali che nel mese non possono percepire per un motivo qualsiasi l'assegno suddetto, lo percepiscono insieme a quello del mese successivo.

Art. 249. L'ufficio centrale amministrativo tiene un registro, sul quale mese per mese, desumendo i dati dai documenti che il consiglio riceve a tenore dell'art. 244, prende nota delle somme pagate dalle varie casse pei motivi indicati ai tre articoli precedenti.

Art. 250. Alla fine dell'esercizio l'ufficio di amministrazione e contabilità compila un prospetto delle somme da versare al tesoro per tassa proporzionale e per tassa di ricchezza mobile sugli stipendi d'organico degli ufficiali ed impiegati del corpo coloniale.

Il consiglio d'amministrazione delle truppe trasmette tale prospetto all'ufficio centrale amministrativo, con richiesta di provvedere al versamento delle somme a favore del tesoro.

Art. 251. La truppa italiana ed indigena è amministrata per compagnie (squadroni o batterie) dai respettivi comandanti colle norme generali stabilite dal regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del R. esercito e con quelle speciali fissate dal presente regolamento.

La truppa degli stati maggiori del battaglione cacciatori e dei battaglioni indigeni è considerata come facente parte di una delle compagnie del battaglione.

Gli uomini della sezione operai d'artiglieria, della sezione di sanità, della sezione di sussistenza e del deposito della Colonia in Napoli sono amministrati come altrettante compagnie dagli ufficiali, che vengono rispettivamente incaricati dal comandante locale d'artiglieria, dal direttore di sanità, dal direttore di commissariato e dal comandante il deposito suddetto.

Gli uomini di truppa addetti al comando delle R. truppe, alla direzione d'artiglieria (esclusa la sezione operai), al comando locale del genio, alla direzione di commissariato (esclusa la sezione sussistenze), all'infermeria cavalli, all'ufficio di amministrazione e contabilità ed al tribunale militare, sono amministrati come una compagnia da un ufficiale dell'ufficio amministrativo contabile di ciò incaricato dal capo d'ufficio, e costituiscono il « *Reparto misto* ».

Art. 252. Gli uomini di truppa dei vari corpi destinati alle truppe coloniali passano effettivi a queste il giorno successivo a quello del loro arrivo a Napoli, e al loro rimpatrio

ripassano poi in forza ai corpi primitivi o ad altri corpi il giorno successivo a quello del loro arrivo ai corpi medesimi, oppure, se trattasi di congedandi, dal giorno successivo a quello dell'invio in congedo.

La stessa regola sarà pure osservata per gli uomini assegnati al deposito della Colonia.

Art. 253. Per tener conto della forza della truppa e delle variazioni che in essa succedono e per gli altri scopi che risulteranno in appresso, i comandanti di reparto sono provvisti di un libretto mensile in due esemplari, dei quali uno è tenuto dai comandanti stessi, e l'altro dall'ufficiale che segue immediatamente in grado il comandante.

I libretti della sezione operai d'artiglieria, della sezione di sanità, della sezione di sussistenza, del deposito della Colonia in Napoli e del reparto misto, sono tenuti, uno dall'ufficiale incaricato dall'amministrazione e l'altro dal sottufficiale contabile.

Alla fine del mese i due libretti vengono chiusi in ogni loro parte: quello tenuto dal comandante del reparto viene trasmesso all'ufficio di amministrazione e contabilità e l'altro rimane presso il reparto durante due anni, dopo i quali viene pure trasmesso all'ufficio suddetto.

Art. 254. L'ufficio di amministrazione e contabilità tiene il ruolo amministrativo dei militari di truppa italiana effettiva ai reparti del corpo coloniale e vi nota tutte le variazioni che in essi succedono e che mensilmente risultano dai libretti dei vari reparti.

Art. 255. Il soldo giornaliero della truppa italiana, compresa quella addetta ai reparti indigeni, è pagato agli aventi diritto nei giorni 1, 6, 11, 16, 21 e 26 d'ogni mese a cura dei comandanti o degli ufficiali incaricati dell'amministrazione del reparto.

Per procurarsi i fondi necessari all'uopo, i comandanti di reparto nel giorno precedente a quello in cui il soldo dev'essere corrisposto, presentano all'ufficio centrale amministrativo od ai RR. commissari il conto relativo, per l'ammontare del quale le predette autorità emettono il relativo ordine di pagamento sulla cassa centrale o su quelle succursali.

Art. 256. I pagamenti del soldo sono eseguiti dal sottufficiale che nel reparto ha le funzioni contabili, in presenza del comandante di reparto o dell'ufficiale da lui delegato.

Delle somme pagate ai singoli militari vien tenuto conto sopra apposita nota, che alla fine di ogni mese è trasmessa all'ufficio di amministrazione e contabilità, unitamente al libretto prescritto dall'articolo 253.

Il comandante di reparto o l'ufficiale da lui delegato, vidima colla propria firma i pagamenti fatti nel giorno prescritto per la corresponsione della paga, e quelli fatti nei giorni successivi, agli uomini che non erano stati pagati per qualsiasi motivo nel giorno prescritto.

Le somme che rimangono da pagarsi alla fine del mese ad alcuno dei militari di truppa, sono portate a loro credito sulla nota del mese successivo.

Per le somme che i Comandanti di reparto non possano altrimenti pagare ai creditori per qualsiasi motivo, l'ufficio di amministrazione e contabilità dà disposizioni volta per volta.

Art. 257. Il soldo annuale alla truppa italiana, compresa quella addetta ai reparti indigeni, è accreditato ai singoli individui una volta al mese dall'ufficio di amministrazione e contabilità sopra apposito *registro del conto individuale del soldo annuale*, sul quale è aperta una partita per ciascun individuo di truppa destinato nella Colonia.

In base alle variazioni che gli vengono comunicate dai reparti colla trasmissione dei libretti mensili, l'ufficio suddetto sospende gli accrediti del soldo annuale a coloro che non vi abbiano diritto; addebita al conto di ciascuno le somme stabilite a titolo di ritenuta durante le traversate sul mare, e bonifica le quote di soldo non accreditate agli individui sotto giudizio, quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Art. 258. Trimestralmente i vari reparti trasmettono per via gerarchica al comando delle truppe la nota degli individui che domandano di prelevare acconti sul proprio credito per soldo annuale.

Il comando delle truppe trasmette la nota degli individui cui intende accordare il prelevamento di acconti, all'ufficio centrale amministrativo od ai RR. commissariati, richiedendo la emissione di ordini di pagamento a favore dei creditori, con quietanza dei comandanti di reparto.

I comandanti di reparto eseguiscono il pagamento e trasmettono le quietanze dei singoli individui all'ufficio di amministrazione e contabilità, che le conserva a corredo del registro prescritto dal precedente articolo. Per le somme che i comandanti di reparto non possano altrimenti pagare ai creditori, l'ufficio di amministrazione e contabilità dà disposizioni volta per volta.

Art. 259. Il credito per soldo annuale a coloro che cessarono dal servizio coloniale vien fatto pagare a cura dell'ufficio di amministrazione e contabilità dalla cassa succursale in

Napoli, o dai distretti militari del Regno, che ne sono rimborsati a carico del bilancio coloniale, nel modo che verrà determinato dal Ministero della guerra, facendo pervenire le ricevute dei creditori all'ufficio di amministrazione e contabilità, che le mette pure a corredo del registro suindicato.

Art. 260. L'ufficio di amministrazione e contabilità tiene il ruolo amministrativo dei militari di truppa indigena effettivi ai reparti coloniali, e vi nota tutte le variazioni che in essi succedono, e che gli vengono comunicate dai reparti colla trasmissione dei libretti mensili.

Art. 261. La paga ai militari indigeni, l'aumento paga a quelli effettivi allo squadrone ed alla batteria, l'indennità agli jus-basci per il quadrupede di servizio e gli assegni di primo corredo spettanti agli uomini nuovi ammessi nei reparti ed ai promossi al grado di jus-basci o buluc-basci, sono corrisposti dai comandanti di reparti il 1° ed il 16 d'ogni mese.

Art. 262. Per procurarsi i fondi necessari all'uopo i comandanti di reparto, il giorno precedente a quello in cui le competenze debbono essere corrisposte, presentano allo ufficio centrale amministrativo od ai RR. commissariati il conto relativo, per l'ammontare del quale dette autorità emettono il relativo ordine di pagamento sulla cassa centrale o sulle casse succursali.

Art. 263. La corresponsione delle competenze alla truppa indigena è fatta dal sottufficiale che nel riparto ha le funzioni contabili, in presenza del comandante di reparto o dell'ufficiale da lui delegato e degli jus-basci effettivi al reparto.

Delle somme pagate ai singoli militari viene tenuto conto sopra apposita nota, che alla fine d'ogni mese è trasmessa all'ufficio di amministrazione e contabilità, unitamente al libretto prescritto dall'articolo 260.

Il comandante del reparto, o l'ufficiale da lui delegato, vidima colla propria firma i pagamenti fatti nel giorno prescritto per la corresponsione della paga, e quelli fatti nei giorni successivi agli uomini che non erano stati pagati per qualsiasi motivo nel giorno prescritto.

Le somme che rimangono da pagare alla fine del mese sono portate a credito degli aventi diritto sulla nota del mese successivo.

Per le somme che i comandanti di reparto non possano altrimenti pagare ai creditori per qualsiasi motivo, l'ufficio di amministrazione e contabilità dà disposizioni volta per volta.

Art. 264. Il comando delle truppe dà notizia all'ufficio di

amministrazione e contabilità della assunzione o chiamata in servizio di bande assoldate e degli assegni fissi d'ogni genere spettanti a coloro che le compongono.

In base a tali notizie l'ufficio suddetto inscrive numericamente le singole bande sopra apposito registro, e vi nota gli assegni cui hanno diritto i capi, i sottocapi ed i gregari.

Gli ufficiali che dal comando delle truppe siano incaricati dell' amministrazione delle bande, partecipano mensilmente all' ufficio di amministrazione e contabilità le variazioni che in ciascuna di esse succedono, per aumento o diminuzione nei componenti delle bande stesse.

Art. 265. Gli assegni alle bande sono corrisposti dagli ufficiali suddetti con fondi che si procurano, presentando o trasmettendo, nei giorni 15 ed ultimo d'ogni mese, allo ufficio centrale amministrativo od ai RR. commissariati, il conto degli assegni da pagarsi per la quindicina trascorsa, per l'ammontare del quale l'ufficio centrale amministrativo od i RR. commissariati emettono il relativo ordine di pagamento sulla cassa dipendente.

Art. 266. Colle norme speciali che il Consiglio stabilisce, i reparti, mediante il fondo permanente che hanno in consegna a tenore dell' articolo 285, fanno fronte a tutte le spese che debbono soddisfare, all'infuori del soldo alla truppa italiana e degli assegni alla truppa indigena, vale a dire:

a) pagamento delle razioni viveri in contanti, eventuale acquisto di generi per la razione viveri della truppa e pagamento dei sussidî alle mense sottufficiali;

b) pagamento dello importo delle riparazioni al corredo della truppa;

c) pagamento delle spese d'illuminazione, liscivatura di oggetti pertinenti alla truppa, barbiere, cancelleria ecc.;

d) premi e soprassoldi di ferma spettanti ai sottufficiali a tenore delle leggi vigenti, e soprassoldi di medaglie al valore militare ad ufficiali e ad uomini di truppa;

e) ferratura dei quadrupedi;

f) assegni al basso personale;

g) pagamento dei soprassoldi previsti dall'annotazione 7ª al quadro degli assegni in contanti alla truppa (vedi art. 120), in quanto non debbano essere pagati coi fondi permanenti in consegna ai varî capi di servizio, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione;

h) eventuale acquisto dal commercio di viveri da distribuirsi alle truppe indigene;

i) pagamento di spese casuali varie.

Art 267. Ogni 15 giorni, o più spesso se occorre, i reparti compilano la nota delle spese soddisfatte col fondo permanente, allegandovi i documenti giustificativi e la trasmettono al capo dell'ufficio centrale amministrativo, ai RR. commissari o al comandante il deposito della colonia in Napoli, i quali ordinano alle casse dipendenti il pagamento dello importo della nota stessa.

Art. 268. Gli ufficiali incaricati dell' amministrazione delle bande, anticipano pure col fondo permanente, di cui siano eventualmente provvisti a tenore dell' art. 285, le spese che dovessero soddisfare all' infuori della paga ai componenti le bande e si regolano pel rimborso nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 269. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi capi di servizio, delibera come ed in quale misura debbasi provvedere allo approvvigionamento dei generi e dei materiali che occorrano per tutti i bisogni.

Tale approvvigionamento può farsi:

a) con prelevamento dai magazzini militari d'Italia;
b) con acquisto per mezzo di appalti;
c) con acquisti diretti dal commercio;
d) con costruzioni nei laboratorî militari;
e) con risorse locali.

Art. 270. Giusta le deliberazioni prese a tenore dell'articolo precedente i singoli capi di servizio provvedono in conseguenza.

Art. 271. Per i prelevamenti dai magazzini militari d'Italia, il comando delle truppe trasmette le richieste dei capi servizio al Ministero della guerra, il quale ordina le cessioni dei generi e dei materiali all'amministrazione coloniale, facendole dare addebito del loro costo e delle eventuali spese fino a bordo del piroscafo che deve trasportarli.

I pagamenti relativi sono fatti dalla cassa succursale presso il deposito della Colonia in Napoli.

Secondo gli ordini del Ministero della guerra i materiali ed i generi sono spediti direttamente nella Colonia o vi sono mandati dal deposito.

Art. 272. Per gli approvvigionamenti da farsi per mezzo di appalti, i capi servizio compilano i relativi progetti di capitolati d'oneri da sottoporsi all' approvazione del governatore, e, quando i progetti siano approvati, se gli appalti debbano farsi alla Colonia, procedono agli incombenti relativi, se invece debbano farsi a Napoli, trasmettono i progetti stessi, per

mezzo del comando delle truppe, al comandante del deposito della Colonia, il quale provvede a quanto occorra.

I pagamenti di forniture dipendenti da appalti sono fatti dalla cassa centrale e da quelle succursali in base a deconti liquidati dall'ufficio competente.

Il comando del deposito cura la spedizione nella Colonia dei generi o materiali ricevuti dai fornitori.

Art. 273. Gli acquisti diretti dal commercio sono fatti nella Colonia dai capi di servizio, ed in Italia dal comandante il deposito della Colonia, in seguito a richiesta fattagli per mezzo del comando delle truppe.

In base alle fatture debitamente liquidate le casse coloniali eseguiscono i pagamenti relativi.

Quando occorra, il Consiglio provvede alle emissioni di mandati di anticipazione a favore dei capi di servizio che dovessero fare acquisti diretti a pagamento immediato.

L'importo di tali mandati è dall'ufficio centrale amministrativo considerato come partita extra bilancio a debito del capo di servizio, che ne viene scaricato colla trasmissione alla cassa centrale delle note degli acquisti fatti.

Art. 274. Per i materiali da costruirsi nei laboratori militari, i capi servizio danno gli ordini relativi e anticipano le spese col fondo permanente che hanno in consegna a tenore dell'art. 285. All'ultima nota di spesa allegano un prospetto descrittivo dei materiali costruiti.

Art. 275. Quando si tratti di approvvigionare generi o materiali ricorrendo alle risorse locali (taglio del fieno, della legna, di pali per usi vari, ecc.) i capi di servizio si valgono dei mezzi che loro siano indicati dal consiglio, ed anticipano pure le spese col fondo permanente suddetto. All'ultima nota di spesa allegano un prospetto descrittivo dei generi o materiali approvvigionati.

Art. 276. I comandanti locali di artiglieria e del genio, i direttori dei servizi di sanità e di commissariato, il capo dell'ufficio di amministrazione e contabilità ed il direttore di veterinaria anticipano pure col fondo permanente le spese che occorrono per il normale andamento dei servizi rispettivi in tutta la Colonia.

All'uopo ripartiscono il fondo tra gli ufficiali ed impiegati alla loro dipendenza, distaccati nelle varie località nella Colonia, o preposti alla direzione di servizi fuori della sede, a magazzini, laboratori, infermerie, ecc.

Art. 277. Una volta al mese, o più spesso se occorre, i

capi di servizio suddetti compilano la nota delle spese soddisfatte col fondo permanente, allegandovi i documenti giustificativi, e la trasmettano al capo dell'ufficio centrale amministrativo, il quale ordina alla cassa centrale il pagamento dello importo della nota stessa.

ART. 278. Per far fronte alle spese inerenti a costruzioni di nuove opere, per le quali il fondo permanente fosse insufficiente, il Consiglio d'amministrazione delle truppe può richiedere all'ufficio centrale amministrativo od ai RR. commissariati l'emissione di mandati di anticipazione a favore del comando locale del genio.

L'ufficio centrale amministrativo considera l'importo di tali mandati come partite extra bilancio a debito del comando locale predetto, il quale ne viene poi scaricato a mano a mano che presenta le note delle spese fatte.

ART. 279. Le spese derivanti dai trasporti sul mare, e da quelli dell'interno della colonia per eventuale insufficienza del treno militare, sono pagate dalla cassa centrale o da quella succursale di Napoli in base ai deconti debitamente liquidati dagli uffici competenti.

ART. 280. L'ufficio di amministrazione e contabilità facendo mensilmente la verificazione delle spese prescritte dall'articolo 244, accredita od addebita cui spetta le somme che risultassero non percette o percette in più o non convenientemente giustificate, facendo opportunamente rettificare i documenti, restituendoli ai comandanti di reparto od ai capi di servizio quando siano inammissibili in contabilità o provvedendo in altri modi a seconda dei casi.

Degli accrediti o degli addebiti prende nota sopra apposito memoriale.

Le somme accreditate sono dai comandanti di reparto o capi di servizio riscosse, inscrivendole tra le spese che soddisfano col fondo permanente.

Le somme addebitate sono versate nelle casse coloniali a credito del Consiglio d'amministrazione delle truppe.

ART. 281. I vari capi di servizio, per norma nel regolare le spese e nel proporre i rifornimenti, sono tenuti in corrente mensilmente dall'ufficio di amministrazione e di contabilità delle somme che vengono applicate agli articoli di bilancio relativi al servizio rispettivo.

ART. 282. Alla fine dell'esercizio l'ufficio d'amministrazione e contabilità compila e trasmette all'ufficio centrale amministrativo in due esemplari:

a) un prospetto generale delle competenze dovute agli ufficiali, agli impiegati ed agli interpreti;

b) un prospetto generale del soldo giornaliero dovuto alla truppa italiana;

c) un prospetto generale degli assegni dovuti alle truppe indigene;

d) un prospetto generale degli assegni dovuti alle bande, confrontando in ciascun prospetto il dovuto per l'esercizio e per gli esercizi precedenti con quanto sia stato effettivamente pagato e conteggiato dalla cassa centrale.

Inoltre per tutte le altre spese di carattere militare, compila un prospetto indicante per ciascuna spesa:

a) le somme pagate e conteggiate dalla cassa centrale durante l'esercizio per spese di competenza dell'esercizio e per quelle di competenza degli esercizi precedenti;

b) le somme rimaste da pagare o da conteggiare alla fine dell'esercizio;

ART. 283. I prospetti prescritti dall'articolo precedente sono accompagnati da una dimostrazione, pure in due esemplari, delle differenze tra le somme previste in bilancio e le somme accertate.

ART. 284. Un esemplare della dimostrazione e dei prospetti è trasmesso al governatore a titolo di *relazione sull'andamento della gestione del bilancio* (*spese di carattere militare*) e l'altro è allegato al conto consuntivo generale.

ART. 285. Ai comandanti ed agli ufficiali incaricati dell'amministrazione di reparti, ai capi di servizio militare ed eventualmente agli ufficiali incaricati dell'amministrazione delle bande assoldate, il Consiglio d'amministrazione delle truppe assegna fondi permanenti che loro fa pagare dalla cassa centrale o da quelle succursali.

L'ufficio centrale amministrativo considera i fondi permanenti come partite extra-bilancio e ne dà debito al Consiglio di amministrazione delle truppe, al quale spetta d'invigilare sulla conservazione e sul regolare impiego dei fondi stessi.

I comandanti di reparto ed i capi di servizio che facciano parte del fondo permanente rispettivo ai comandanti di frazione di reparto distaccati ed agli ufficiali od impiegati preposti a servizi fuori della sede, a magazzini, laboratori, stabilimenti ecc., ne ritirano ricevute, che conservano come denaro in cassa.

Chiunque ha in consegna un fondo permanente, prelevato direttamente dalla cassa coloniale, o ricevuto dai comandanti

di reparto o capi di servizio, è obbligato a tenere un registro, dal quale apparisca costantemente la situazione di cassa.

All'uopo debbono figurare in entrata il fondo, gli aumenti di fondo ed i rimborsi ricevuti, ed in uscita le spese che man mano vengono soddisfatte e le restituzioni di parte del fondo.

Le spese cui fanno fronte gli ufficiali ed impiegati che hanno ricevuto il fondo in consegna dal comandante di reparto o dal capo di servizio, sono loro rimborsate direttamente dai comandanti o capi di servizio oradetti, i quali le inscrivono nel proprio registro come se da essi stessi fossero state pagate.

Art. 286. I reparti prelevano con buoni dai magazzini delle sussistenze i viveri occorrenti per gli uomini di truppa italiana nella misura fissata dal Consiglio e prendono nota dei prelevamenti sul libretto mensile, sul quale, alla fine del mese, fanno il conto delle razioni dovute, in base alla forza che vi ha diritto e di quelle effettivamente prelevate.

Le razioni non prelevate alla fine del mese rimangono a favore dell'amministrazione e quelle prelevate in più debbono essere compensate nel mese successivo. Alla fine dell'esercizio, quando il prelevato in più superi senza giustificato motivo il 2 % della forza dell'ultimo mese, l'ufficio di amministrazione e contabilità addebita tutte le razioni prelevate in più al comandante od all'ufficiale incaricato dell'amministrazione del reparto.

L'ufficio di amministrazione e contabilità mensilmente confronta la quantità delle razioni annotate sul libretto di ciascun reparto coi buoni portati in scarico nei conti dai magazzini delle sussistenze.

I viveri di riserva sono prelevati dai magazzini sussistenze e tenuti in consegna per conto dei magazzini stessi.

Art. 287. L'amministrazione del vestiario della truppa italiana è dai reparti tenuta colle norme comuni in vigore pel R. esercito e la responsabilità di tale amministrazione spetta ai comandanti di reparto.

I militari dell'arma dei RR. carabinieri, durante il tempo in cui sono effettivi ai reparti coloniali, sono equiparati, quanto all'amministrazione del vestiario, ai militari delle altre armi. Il conto delle loro masse individuali rimane in sospeso presso le legioni dei RR. carabinieri, alle quali il deposito della colonia accredita l'importo degli oggetti di corredo che posseggono all'atto della destinazione nella colonia,

ed addebita l'importo di quelli loro lasciati all'atto del rimpatrio definitivo.

La composizione del primo corredo per gli uomini dei vari reparti è stabilita dal Consiglio di amministrazione delle truppe.

Similmente dal consiglio stesso sono stabilite le tariffe per le riparazioni occorrenti.

Le dotazioni di vestiario di riserva presso i reparti sono prelevate dal magazzino vestiario e tenute in consegna per conto del magazzino stesso.

Art. 288. Gli oggetti di arredamento, di equipaggiamento e di servizio generale, occorrenti ai vari reparti sono prelevati, nella misura che il consiglio assegna pei rispettivi bisogni, dal magazzino relativo e per conto del magazzino stesso sono tenuti in consegna.

Gli assegni per la illuminazione delle caserme, per la liscivatura degli oggetti di pertinenza della truppa, per il servizio del barbiere, per la cancelleria ecc. vengono fissati dal consiglio in proporzione della forza.

Art. 289. I reparti tengono in forza sui libretti rispettivi i quadrupedi di truppa e prendono nota delle variazioni che in essi succedono.

Sui libretti predetti sono pure rappresentati i quadrupedi degli ufficiali addetti ai vari reparti.

I foraggi spettanti alle singole specie di quadrupedi, giusta le assegnazioni fatte dal consiglio, sono prelevati con buoni dai magazzini delle sussistenze, ed i prelevamenti sono annotati sui libretti mensili.

Alla fine del mese i reparti fanno sui libretti il conto delle razioni dovute in base alla forza che vi ha diritto, e di quelle effettivamente prelevate.

Per le razioni foraggio che risultino non prelevate o prelevate in più alla fine del mese, vale quanto è stabilito dall'articolo 286 per le razioni viveri.

L'ufficio di amministrazione e contabilità mensilmente confronta le quantità delle razioni annotate sul libretto di ciascun reparto coi buoni portati in scarico nei conti dei magazzini delle sussistenze.

Art. 290. I medicinali che occorrono pel servizio giornaliero presso i reparti sono prelevati con buoni dalla farmacia presso l'ospedale misto o da quelle succursali.

I materiali pel servizio sanitario da campo per le dotazioni dei reparti sono prelevati dai magazzini della direzione

di sanità e tenuti in consegna per conto dei magazzini stessi.

Gli uomini ammalati sono ricoverati nell'ospedale militare misto o nelle infermerie presidiarie colle norme comuni.

Art. 291. I materiali di artiglieria e del genio occorrenti ai reparti per le dotazioni rispettive sono prelevati dai magazzini d'artiglieria e del genio, e per conto dei magazzini stessi tenuti in consegna.

Art. 292. Mensilmente i reparti trasmettono ai comandi locali di artiglieria e del genio, alle direzioni di sanità e di commissariato ed all'ufficio di amministrazione e contabilità rispettivamente le note dei movimenti in aumento od in diminuzione avvenute:

a) nei materiali d'artiglieria;

b) nei materiali del genio;

c) nel materiale sanitario da campo;

d) nei viveri di riserva;

e) nelle dotazioni vestiario di riserva, allegando alle note i documenti giustificativi che siano necessari.

Art. 293. I servizi delle sussistenze militari funzionano alla dipendenza della direzione dei servizi di commissariato colle norme generali in vigore nel R. esercito.

Il solo magazzino principale delle sussistenze di Massaua rende i propri conti al Consiglio d'amministrazione delle truppe. I conti sono separati per ciascuno dei servizi *pane, viveri, viveri di riserva, foraggi* e *attrezzi per il servizio delle sussistenze*.

I magazzini succursali ed i depositi temporanei rendono invece i conti al magazzino principale, che tiene il caricamento generale di tutti i generi e degli attrezzi pel servizio delle sussistenze, compresi i viveri di riserva in dotazione ai reparti.

Art. 294. Il servizio del vestiario, e quello dei materiali di arruolamento, equipaggiamento e servizio generale funzionano alla dipendenza dell'ufficio d'amministrazione e contabilità, colle norme generali in vigore nel Regio esercito.

Il solo magazzino principale di Massaua rende i propri conti al Consiglio d'amministrazione. I conti del *vestiario* sono separati da quelli delle *altre specie di materiali*.

I magazzini succursali rendono invece i conti al magazzino principale, che tiene il caricamento generale del vestiario e dei materiali suddetti, anche se siano in distribuzione ai reparti a titolo di dotazione.

Art. 295. Il servizio sanitario funziona alla dipendenza della direzione di sanità, colle norme generali in vigore nel R. esercito.

Il solo ospedale militare misto a Massaua rende al Consiglio d'amministrazione i conti del *materiale speciale d'ospedale*, del *materiale sanitario da campo* e del *materiale farmaceutico*.

I conti sono separati per le tre categorie di materiali.

Le infermerie presidiarie e le farmacie annesse, rendono invece i conti all'ospedale militare misto, che tiene il caricamento generale dei materiali suddetti, compresi quelli in distribuzione ai reparti a titolo di dotazione.

Art. 296. Il Consiglio d'amministrazione fissa la razione normale per gli ammalati che non abbiano bisogno di vitto speciale, e determina in qual modo i generi componenti la razione debbano approvvigionarsi nelle varie località.

I generi di vitto speciale sono provveduti a cura dei direttori di ospedale e di infermeria colle norme che siano dettate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 297. Nell'ospedale militare misto sono curati gli ammalati appartenenti alla R. marina, l'amministrazione coloniale subentrando a tale riguardo agli obblighi assunti dall'amministrazione militare allorchè fu soppresso l'ospedale della R. marina a Massaua.

Art. 298. Il servizio di artiglieria funziona alla dipendenza del comando locale d'artiglieria colle norme comuni in vigore pel R. esercito.

Il magazzino principale di *materiale d'artiglieria* presso il comando locale rende i propri conti al Consiglio di amministrazione.

Gli altri magazzini li rendono invece al magazzino principale, il quale ha il caricamento generale dei materiali d'ogni specie propri esclusivamente al servizio d'artiglieria, compresi quelli in consegna ai reparti a titolo di dotazioni.

Sono materiali d'artiglieria le artiglierie, le armi, le munizioni, il carreggio, le bardature, gli oggetti di scuderia e altri materiali che giusta le disposizioni del Consiglio non siano da tenersi in consegna dal magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune.

Art. 299. I servizi del genio funzionano alla dipendenza del comando locale del genio, colle norme comuni in vigore pel R. esercito.

Il magazzino principale di *materiali del genio* presso il

comando locale rende i propri conti al consiglio di amministrazione.

Gli altri magazzini li rendono invece al magazzino principale, il quale ha il caricamento generale dei materiali d'ogni specie propri esclusivamente ai servizi del genio, compresi quelli in consegna ai reparti a titolo di dotazione.

Sono materiali del genio gli strumenti da zappatore, il materiale ferroviario, quello telegrafico e gli altri materiali che, giusta le disposizioni del consiglio, non siano da tenersi in consegna dal magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune.

ART. 300. Il consiglio di amministrazione delle truppe, al principio di ogni esercizio finanziario stabilisce quale parte della somma stanziata in bilancio pei servizi del genio occorra per sopperire all'ordinario andamento dei servizi propri del genio e quale possa destinarsi a nuove costruzioni.

Delibera inoltre quali siano le nuove costruzioni da farsi e sottopone la deliberazione al governatore per la sua approvazione.

Le costruzioni deliberate ed approvate sono affidate ad imprese od eseguite ad economia secondo il consiglio dispone.

ART. 301. Il servizio dei trasporti funziona alla dipendenza della direzione dei servizi di Commissariato.

La direzione stessa in Massaua ed il comando del deposito della Colonia in Napoli rilasciano le richieste d'imbarco pei personali che debbano viaggiare a spese della Colonia, e le richieste di riduzione per quelli che debbano viaggiare a spese proprie, e compilano le polizze di carico pei materiali da trasportarsi per conto della Colonia.

Le polizze di carico pei materiali, che dall'Italia vengono fatti spedire direttamente nella Colonia a cura del Ministero della guerra, sono rilasciate dall'autorità incaricata della spedizione, la quale richiede la tariffa speciale accordata alla Colonia.

Le società di navigazione trasmettono i propri conti documentati alla direzione suddetta, che ne eseguisce la liquidazione.

Pei trasporti nell'interno i capi di servizio od i comandanti di reparto dirigono le loro richieste alla direzione dei servizi di commissariato, la quale affida l'esecuzione dei trasporti alla compagnia del treno, o li fa eseguire ad impresa o ad economia, quando il treno non possa sopperirvi.

Nei luoghi di tappa, dove la direzione dei servizi di commissariato non sia rappresentata, i comandanti di tappa provvedono al servizio dei trasporti e mensilmente informano la direzione suddetta dei servizi fatti eseguire con mezzi locali per insufficienza del treno, trasmettendole i documenti relativi.

Art. 302. Il servizio di veterinaria funziona alla dipendenza della direzione di veterinaria colle norme generali in vigore nel R. esercito.

I medicinali occorrenti pei quadrupedi sono prelevati dalla farmacia presso l'ospedale militare misto o dalle farmacie succursali.

I materiali speciali pel servizio di veterinaria sono tenuti in caricamento dal magazzino principale di materiali di artiglieria, al quale gli ufficiali veterinari che li abbiano in consegna rendono conto

Art. 303. Le contabilità pei servizi del pane, dei viveri e dei foraggi, quella per il servizio del vestiario e quella per i materiali farmaceutici, sono mensili.

Le contabilità dei materiali d'artiglieria, dei materiali del genio, dei materiali d'arredamento, equipaggiamento e servizio generale, del materiale d'ospedale, del materiale sanitario da campo e degli attrezzi pel servizio delle sussistenze sono trimestrali.

Art. 304. I comandanti locali di artiglieria e del genio, i direttori di sanità e di commissariato ed il capo dell'ufficio di amministrazione e contabilità hanno l'obbligo di dare in caricamento ai consegnatari dei magazzini e degli stabilimenti da ciascuno rispettivamente dipendenti, i generi e materiali approvvigionati a spese della Colonia, nelle quantità e per il valore stesso risultante dai documenti di spesa, redigendo appositi verbali ed ordini di carico.

Per le differenze tra le quantità od il valore risultante dai documenti di spesa e la ricognizione dei generi o materiali all'atto in cui vengono dati in caricamento, i predetti capi servizio danno carico e scarico con verbali od ordini appositi.

Gli aumenti e le diminuzioni nel carico per qualsiasi altro motivo, oltre quelli specificati nei due capiverso precedenti debbono pure risultare da verbali ed ordini di carico e scarico, in quanto non siano giustificati da buoni di distribuzione.

I verbali e gli ordini di carico e scarico hanno numero progressivo per tutto un esercizio finanziario e sono registrati dai capi di servizio sopra apposito registro

Un esemplare dei verbali od ordini di carico e scarico è volta per volta trasmesso al consiglio d'amministrazione.

Art. 305. Il consiglio d'amministrazione ricevendo le contabilità mensili o trimestrali dei vari magazzini e stabilimenti, preventivamente verificate dai rispettivi capi di servizio procede alle seguenti operazioni:

a) quanto al pane ed ai viveri distribuiti come razioni vitto alla truppa ed ai foraggi distribuiti pei quadrupedi, si assicura che i buoni relativi siano stati dai comandanti di reparto esattamente registrati sui libretti mensili;

b) quanto al vestiario distribuito per formazione del primo corredo alla truppa italiana o per gli ordinari rifornimenti alle truppe stesse, si assicura che dei buoni relativi sia stato tenuto conto nei documenti che i reparti sono obbligati a produrre per dar ragione della gestione del vestiario;

c) quanto ai generi e materiali d'ogni specie ceduti a pagamento, verifica, di concerto con l'ufficio centrale amministrativo, che il relativo importo sia stato versato nelle Casse coloniali;

d) quanto ai generi e materiali d'ogni specie diminuiti dal carico per consumi o distribuzioni che non debbono gravare nell'articolo del bilancio cui è accollata la spesa d'approvvigionamento dei generi e materiali singoli, prende nota dei loro valore sopra apposito registro, agli effetti del seguente articolo 307.

Art. 306. Compiute le operazioni prescritte dal precedente articolo, il consiglio d'amministrazione trasmette trimestralmente le contabilità all'ufficio centrale amministrativo, con un prospetto riepilogativo, dal quale risulti:

a) il valore totale dei generi e materiali in carico al 1° del trimestre;

b) il valore dei generi e materiali aumentati o diminuiti nel carico durante il trimestre;

c) il valore totale dei generi e materiali in fondo alla fine del trimestre.

Art. 307. Dopo eseguite le operazioni prescritte dall'articolo 305 per la contabilità di tutto l'esercizio, il consiglio, desumendo i dati dal registro prescritto dal capoverso *d*) dell'articolo stesso, compila una dimostrazione dei passaggi di di somme da farsi da uno ad altro articolo di bilancio e la trasmette all'ufficio centrale amministrativo che fa le necessarie variazioni all'applicazione delle spese sul registro prescritto dal capoverso *a*) dell'articolo 136.

Art. 308. Alla dipendenza dell'ufficio amministrativo contabile funziona il magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune, per i bisogni che di tali materiali possono avere i comandanti locali dell'artiglieria e del genio ed eventualmente le altre direzioni di servizi militari e qualsiasi ufficio militare o civile.

Oltre i materiali da costruzione e di consumo d'uso comune (calce, cemento, legnami, colori, vernici, arnesi da lavoro ecc.) il magazzino può essere provvisto di oggetti di cancelleria e di altro genere, che il consiglio d'amministrazione reputasse conveniente di acquistare all'ingrosso pei consumi della truppa o che il governatore intendesse fare acquistare pei consumi degli uffici e servizi civili della Colonia

Gli approvvigionamenti per detto magazzino sono deliberati dal consiglio in seguito alle proposte dei singoli membri, ciascuno dei quali fa presenti i probabili bisogni, oppure in seguito a richiesta del governatore (ufficio centrale amministrativo) e sono fatti nei modi stessi indicati all'articolo 269 e seguenti pei rifornimenti dei vari magazzini. Le deliberazioni di approvvigionamento sono sottoposte all'approvazione del governatore.

Le spese derivanti dagli approvvigionamenti in parola sono dall'ufficio centrale amministrativo considerate come partite extra-bilancio, a debito del consegnatario.

Art. 309. Il consegnatario del magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune:

a) distribuisce contro buoni i materiali che servono ai vari servizi ed uffici, in quanto il loro importo debba essere applicato ai vari articoli di bilancio;

b) distribuisce contro buoni a pagamento i materiali ed oggetti occorrenti ai vari uffici o servizi, in quanto il loro importo debba gravare su fondi o contabilità speciali, o in quanto servano ad usi privati;

c) viene scaricato mensilmente dall'ufficio di amministrazione e contabilità de' materiali ed oggetti diminuiti per cali o consumi naturali, per avaria, ecc.

Art. 310. Nei primi cinque giorni d'ogni mese, il consegnatario compila le note de' materiali ed oggetti distribuiti o dei quali abbia avuto scarico e le trasmette coi buoni e coi verbali relativi all'ufficio centrale amministrativo, il quale mediante ordini di pagamento applicabili a bilancio e da convertirsi in quietanze, scarica il consegnatario del valore dei materiali ed oggetti distribuiti contro buoni ordinari o ammessi in iscarico con verbali. Quanto ai materiali ed oggetti

ceduti contro buoni a pagamento, l'ufficio centrale amministrativo emette un ordine di pagamento, che addebita a coloro che eseguirono i prelevamenti, e che converte pure in quietanza a scarico del consegnatario.

Colle note suddette il consegnatario trasmette all'ufficio centrale amministrativo la situazione de' materiali in fondo alla fine del mese. Copia di tale situazione manda pure all'ufficio d'amministrazione e contabilità, per norma del consiglio nell'ordinare i rifornimenti.

Art. 311. Le cessioni a pagamento di generi, materiali ed oggetti per parte dei magazzini militari, sono regolate dal consiglio coi seguenti criteri di massima:

a) che i buoni siano sempre rilasciati dai comandi, uffici (civili o militari) e reparti, e mai da individui singoli;

b) che il pagamento dell'importo dei generi, materiali ed oggetti, sia versato nelle Casse coloniali dai comandi uffici o reparti suddetti;

c) che gli addebiti siano dai consegnatari mandati almeno una volta ogni quindici giorni ai singoli debitori e, che degli addebiti siano avvertite le Casse che rispettivamente debbano esigerli.

Art. 312. Per l'amministrazione degli uomini effettivi al deposito della Colonia in Napoli valgono tutte le norme generali dettate dal presente Regolamento per gli altri reparti del corpo coloniale.

L'importo dei viveri e dei foraggi che il deposito della Colonia in Napoli prelevi dai magazzini dell'amministrazione militare, come anche l'importo delle rette per gli uomini che debbano essere ricoverati all'Ospedale, sono dall'amministrazione militare stessa addebitate all'amministrazione coloniale, mediante la trasmissione delle relative note di addebito al comando del deposito, che le soddisfa.

I materiali d'ogni specie, per uso del deposito, sono compresi nel caricamento dei magazzini coloniali e tenuti dal deposito in semplice consegna.

Art. 313. Il consiglio d'amministrazione eventuale presso il deposito della Colonia ha la sola attribuzione della stipulazione dei contratti per gli acquisti da farsi ad appalto per conto della Colonia e si compone del comandante (Presidente), dei due capitani (Membri), e dell'ufficiale subalterno contabile (Segretario).

Art. 314. Il deposito della Colonia tiene un conto corrente coll'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, secondo le norme in vigore nei corpi del R. esercito.

Il conto corrente dovrà servire per i pagamenti e le riscossioni che debbono essere fatte in Italia per conto delle truppe coloniali.

Al termine di ogni esercizio finanziario la rimanenza del conto corrente sarà liquidata, se a debito del deposito della Colonia, mediante un corrispondente vaglia del tesoro a favore dell'ufficio dei personali militari vari; se a credito, riscuotendo il saldo all'ufficio medesimo collo stesso mezzo.

Disposizioni transitorie.

Art. 315. Con decreti del R. Ministero degli affari esteri e del governatore della Colonia in data 30 giugno 1894, saranno rispettivamente destinati i vari personali civili, attualmente in servizio nella Colonia, alle cariche proprie di ufficiali e commessi coloniali quali sono designate nel quadro organico N. 1 ed in conseguenza s'intenderanno costituiti i vari uffici fissati dal quadro stesso.

Il governatore della Colonia determinerà, colla data suddetta, la quantità degli interpreti ed altri personali europei od indigeni da adibire in servizi che non siano propri di ufficiali o commessi coloniali, fissandone gli obblighi di servizio e le competenze nei limiti del bilancio.

Art. 316. Il comando delle R. truppe d'Africa, secondo le istruzioni del Governatore e gli ordini del Ministero della guerra, provvederà in guisa che pel 1° luglio siano costituiti i comandi, uffici e reparti militari quali sono stabiliti dal quadro organico N. 2.

Il consiglio d'amministrazione delle truppe determinerà, appena costituito, la quantità degli interpreti pei comandi, uffici e reparti, fissandone gli obblighi di servizio e le competenze nei limiti del bilancio.

Art. 317. L'ufficio centrale amministrativo, il consiglio di amministrazione delle truppe, l'ufficio di amministrazione e contabilità ed il deposito della colonia in Napoli, potranno intendersi costituiti e funzionare fino dal 1° maggio 1894, se ciò reputi necessario il Governatore, che disporrà in proposito.

Per contro gli attuali uffici finanze e ragioneria, ed il deposito centrale delle truppe d'Africa funzioneranno fino a che rispettivamente abbiano chiusi i conti relativi alla gestione 1893-94.

Art. 318. Agli ufficiali ed ai commessi coloniali in servizio al 30 giugno 1894 che, passando alle cariche del nuovo organico nella colonia, vengano ad aver diritto ad un assegno

inferiore a quanto in complesso percepivano alla data suddetta, sarà concesso il pagamento della differenza fino a che, cambiando carica, non acquistino diritto ad un assegno almeno pari a quello che godevano.

Tale differenza sarà stabilita al 30 giugno 1894 per decreto del Governatore, e verrà fatta corrispondere a coloro che vi abbiano diritto a cura dell'ufficio centrale amministrativo.

La differenza di assegno andrà soggetta alle riduzioni e sospensioni stesse alle quali a tenore del presente regolamento va nei vari casi soggetto l'assegno.

Art. 319. Gli ufficiali del R esercito o della R. marina, gli impiegati dello Stato e le RR. guardie di finanza in servizio della colonia, e gli ufficiali ed impiegati facienti parte delle R. truppe d'Africa al 30 giugno 1894, passando nei nuovi organici coloniali non incontrano obbligo di permanere nella colonia per un periodo di tempo determinato, e possono domandare il rimpatrio, purchè siano liberi dagli obblighi di servizio assunti prima del 30 giugno.

Coloro che al 30 giugno siano ancora obbligati al servizio nella colonia e che, nella carica dei nuovi organici, vengano a percepire un assegno minore di quello di cui erano provvisti alla data suddetta, avranno diritto alla differenza tra l'assegno vecchio ed il nuovo, fino a che siano liberi dall'obbligo del servizio nella colonia.

Tale differenza sarà stabilita al 30 giugno 1894 per decreto del Governatore, verrà fatta corrispondere a coloro che vi abbiano diritto a cura dell'ufficio di amministrazione e contabilità e andrà soggetta alle riduzioni stesse cui va soggetto l'assegno nei vari casi previsti dal presente regolamento.

Art. 320. I quattro anni di tempo, dopo i quali gli ufficiali ed impiegati, giusta le annotazioni 5ª e 6ª dell'art. 118 e 6ª dell'art. 119, hanno diritto ad aumenti di assegno, cominceranno per tutti indistintamente a decorrere dal 1° luglio 1894.

Art. 321. Per gli uomini di truppa italiana nella colonia al 30 giugno 1894 continueranno ad aver vigore fino al loro termine le ferme alle quali siano rispettivamente obbligati.

L'amministrazione militare liquiderà al 30 giugno 1894 la quota di premio annuale spettante a ciascuno pel servizio prestato a tutto il 30 giugno e tale quota sarà passata all'amministrazione coloniale, che l'accrediterà al conto del soldo annuale di ciascun militare di truppa.

Fino a che le ferme in corso non scadranno, l'amministrazione coloniale accrediterà nel conto del soldo annuale di

ciascun militare di truppa la differenza tra il complesso degli assegni fissi in contanti che detti militari percepiscono al 30 giugno, e il complesso di quelli cui avranno diritto al 30 giugno in poi.

ART. 322. La diminuzione di paga agli zaptiè in servizio al 30 giugno avrà effetto dal giorno in cui per ognuno scade la ferma in corso.

ART. 323. L'amministrazione coloniale unica si assumerà il fondo di cassa, i debiti e i crediti, residui attivi e passivi di bilancio dell'attuale amministrazione coloniale, secondo la situazione al 30 giugno 1894, subentrando a tutti gli obblighi e diritti dell'amministrazione stessa.

ART. 324. Il fondo esistente nella tesoreria coloniale di Massaua al 30 giugno 1894 per conto del tesoro sarà assunto in consegna dal cassiere centrale.

Il Ministero degli affari esteri provvederà alla emissione di mandati sul contributo dell'esercizio 1894-95 per l'importo del fondo stesso, che l'attuale tesoreria coloniale nei conti a tutto giugno considererà come rimesso al tesoriere centrale, e che la tesoreria centrale scritturerà in entrata ed in uscita nei conti dell'esercizio 1894-95.

ART. 325. I generi, materiali ed oggetti in fondo nei magazzini e stabilimenti militari al 30 giugno 1894 od in distribuzione ai comandi, uffici o reparti militari, siano essi stati acquistati a carico del bilancio dello Stato od a carico delle masse del deposito centrale per le truppe d'Africa, passeranno tutti all'amministrazione unica coloniale secondo la situazione alla data predetta e colle norme particolari che saranno concertate tra il Ministero della guerra ed il Ministero degli affari esteri.

In conseguenza di tale passaggio l'amministrazione militare si darà scarico definitivo dei generi e materiali sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà del corpo, allegando alle contabilità dei materiali singoli i verbali di passaggio.

ART. 326. L'amministrazione coloniale, assunte le consegne, risponderà allo Stato dei materiali ricevuti, dandone carico ai consegnatari dei magazzini e stabilimenti vari come prima partita nei loro conti mensili o trimestrali.

ART. 327. L'amministrazione unica coloniale sarà tenuta a mantenere il proprio patrimonio mobiliare di un valore non inferiore a quello che avranno in complesso i generi e materiali d'ogni specie che assumerà in consegna al 30 giugno, sia dall'attuale amministrazione coloniale come da quella militare.

Quando risulti che tale valore sia diminuito, l'amministrazione unica coloniale sarà obbligata sui fondi del proprio bilancio a reintegrarne lo Stato.

Il valore del materiale in consegna attualmente all'amministrazione coloniale sarà fissato con apposita stima. Parimenti con stima sarà fissato quello in consegna all'amministrazione militare di proprietà della massa generale uomini.

Il valore del materiale di proprietà dello Stato in consegna all'amministrazione militare sarà quale risulterà dai conti al 30 giugno 1894.

Art. 328. Gli immobili coloniali o militari esistenti al 30 giugno passeranno pure in consegna all'amministrazione unica coloniale.

Art. 329. Gli immobili suddetti passeranno a far parte del demanio coloniale e verranno amministrati dall'ufficio tecnico o dall'ufficio del demanio secondochè saranno fabbricati o terreni.

Art. 330. Per la istituzione del magazzino di materiali da costruzione e di consumo d'uso comune, il consiglio di amministrazione delle truppe compilerà la nota dei materiali e generi di cui dovrà essere provvisto, e toglierà tali generi e materiali dal caricamento degli altri magazzini, passandoli come prima partita nei conti di quello di cui trattasi.

Non sarà indispensabile passare materialmente al nuovo magazzino i generi o materiali depositati in altri, quando se ne possa prevedere il consumo in breve volger di tempo.

Art. 331. Per quanto riguarda la colonizzazione sarà provveduto con apposito R. Decreto allorquando si tratterà di procedere alla organizzazione definitiva di tale servizio.

Per ora nulla viene innovato riguardo all'attuale funzionamento del servizio stesso.

Roma, 18 febbraio 1894.

Visto:
d'ordine di Sua Maestà

A. Blanc
Mocenni
Crispi
P. Boselli
G. Saracco
V. Calenda
E. Morin
G. Baccelli
Ferrari
Sidney Sonnino

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo

MARZO 4. — R. Decreto N. 95 per la sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 259.

» 11. — R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria e costituita la direzione delle esperienze a Cirié, con proprio consiglio amministrativo, *pag.* 260.

» 27. — Amministrazione del personale permanente e del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 261.

» 27. — Aggiunte al regolamento sul servizio dei trasporti, *pag.* 261.

» 28. — Abolizione del frontale di bufalo della grande bardatura di cavalleria, *pag.* 262.

» 30. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale, *pag.* 261.

» 30. — Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie, *pag.* 262.

Atto N. 50. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 95 per la sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 4° marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi 4 dicembre 1879 N. 5168; 2 marzo 1884 N. 1958; 28 giugno 1891 N. 391;

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880 N. 5246 e 5247;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Cavalletto comm. ing. Alberto, senatore del Regno, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, 2 marzo 1884 e 28 giugno 1891 suddette, in sostituzione del senatore Verga comm. Carlo, defunto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.
MOCENNI.
E. MORIN.

N. **51**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria e costituita la direzione delle esperienze a Ciriè, con proprio consiglio amministrativo**. — 11 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 30 e 58 della legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887, che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. Decreto 24 giugno 1888, che istituisce la scuola centrale di tiro d'artiglieria;

Visto il R. Decreto 20 ottobre 1888, che istituisce un consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria;

Visto il R. Decreto 27 settembre 1863 circa la istituzione dei consigli amministrativi presso le direzioni di artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso il consiglio d'amministrazione permanente presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria, ed è costituita, alla dipendenza dell'ispettore delle commissioni d'esperienze e comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria, la direzione delle esperienze in Ciriè, con proprio consiglio d'amministrazione permanente.

Art. 2.

Il personale della direzione sarà tratto da quello compreso nelle tabelle organiche degli ufficiali ed impiegati d'artiglieria.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° aprile 1894.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1894.

UMBERTO. MOCENNI.

N. **52**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione del personale permanente e del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria**. — 27 marzo.

Visto il R. decreto in data 11 marzo 1894 col quale è soppresso, dal 1° aprile successivo, il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria, e costituita contemporaneamente la direzione delle esperienze a Curiè con proprio consiglio amministrativo, determino che dal predetto giorno 1° aprile il personale permanente della mentovata scuola venga amministrato dalla direzione territoriale d'artiglieria di Roma, la quale dovrà pure provvedere per l'amministrazione del materiale messo a disposizione della scuola stessa.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **53**. — TRASPORTI MILITARI. — **Aggiunte al regolamento sul servizio dei trasporti**. — 27 marzo.

Il regolamento pei trasporti militari in ferrovia prescrive che i militari di truppa e le loro famiglie e così pure gli operai stabili delle officine e degli stabilimenti militari e marittimi e i capi operai addetti ai corpi, se smarriscono il biglietto ferroviario, sono tenuti a pagare l'importo di un biglietto militare della classe in cui hanno viaggiato, a meno che non possano giustificare, in qualche modo, di averne regolarmente fatto acquisto alla stazione di partenza.

Perchè si possa desumere dai documenti, di cui è munito il militare in viaggio, che il biglietto fu rilasciato, e in quale stazione, si è stabilito, d'accordo con le Società ferroviarie, che sui documenti ora detti i bigliettari debbano, all'atto in cui rilasciano il biglietto, apporre il bollo della stazione.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **54**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione del frontale di bufalo della grande bardatura di cavalleria**. — 28 marzo.

Il frontale di bufalo di briglia da cavalleria, della grande bardatura (8ª 376), è abolito.

Tutti i frontali di bufalo, che i corpi di cavalleria hanno in carico, saranno passati sul registro delle masserizie di proprietà del corpo, senza versarne il relativo importo, utilizzandoli nel modo che si reputerà più opportuno.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **55**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale**. — 30 marzo.

I fregi dei berretti e dei chepì per gli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale, adottati coll'*Atto* N. 46 del corrente anno, dovranno avere: quello del berretto, il disco della granata senza numero e completamente ricamato in oro; quello del chepì, il disco della granata pieno senza numero.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **56**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie**. — 30 marzo.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per conto proprio degli impiegati civili dello Stato sono state apportate le seguenti modificazioni:

1° N. 17. Porre una virgola nella quinta linea dopo le parole « indicazione del viaggio » e aggiungere di seguito l'inciso: « da farsi sempre con la menzione delle *stazioni ferroviarie* di partenza e di arrivo anche se il viaggiatore è diretto ad una località oltre la ferrovia ».

2° N. 25. Il comma *d*) viene modificato come segue:

« *d*) quando il viaggiatore sia diretto ad una località « oltre la ferrovia e trovi conveniente di incominciare il ri-

« torno da una stazione diversa da quella che fu d'arrivo « nell'andata, nel qual caso, oltre gli estremi del percorso « ferroviario, deve indicarsi, sulla dichiarazione e sul primo « scontrino di andata, anche la località dove è diretto il « viaggiatore, mediante la seguente annotazione: « Il viag- « giatore è diretto a . . . . . ».

3° N. 29. Nella nota della concesione *E*, a seguito del primo capoverso che termina con le parole « o del viaggio di ritorno », porre una virgola ed aggiungere: « semprechè — in quest'ultimo caso — sia già stato effettuato, ed a tempo debito secondo quanto precede, il viaggio di andata ».

4° N. 31. Modificare la nota di questo numero nel modo seguente:

« Il servizio cumulativo colle amministrazioni indicate nel- « l'allegato N. 2 *a*) non è ammesso pei viaggi *in transito* sulle « linee delle amministrazioni medesime. È quindi vietato « l'uso di un solo scontrino comprendente un percorso misto « quando il tratto sulle linee stesse sia semplicemente *di* « *transito*.

« Avvertesi inoltre che pei viaggi in servizio cumulativo « con talune delle amministrazioni suddette esistono dispo- « sizioni particolari per tutti indistintamente i viaggiatori, « alle quali debbono pure uniformarsi gli impiegati dello « Stato, rivolgendosi ai capi stazione per gli eventuali schia- « rimenti ».

— Allegato N. 7 alle norme: alla tabella N. 2 dello elenco del Ministero della guerra aggiungere quanto segue:

Straordinari

D	—	9	Aspiranti aiutanti topografi straordinari.

A schiarimento della disposizione contenuta nel N. 32 si riporta il seguente elenco dei tratti di linea che possono esser percorsi seguendo una via diversa da quella chilometricamente più breve, dietro rilascio di un solo scontrino, con la indicazione delle deviazioni ammesse.

Tratti di linea da	a (o viceversa)	Deviazione ammessa	Chilometri di maggior percorso	*Osservazioni*
		Rete Adriatica		
Brescia	Como	Via Milano	16	
Brescia	Modena	Via Verona-Mantova	20	
Termoli	Benevento	Via Foggia	17	
Campobasso	Foggia	Via Benevento	12	
Albacina	Porto-Civitanova	Via Ancona	18	
Mestre	Casarsa	Via Treviso	11	
Rimini	Ferrara	Via Bologna	34	
Modena	Piadena	Via Mantova	4	
Bergamo	Milano	Via Treviglio	3	
Terontola	Terni	Via Orte	4	
Treviglio	Parma	Via Milano	25	
Ferrara	Roma	Via Firenze	1	
Faenza	Firenze	Via Bologna	81	
Faenza	Orte	Via Falconara	15	
Monselice	Milano	Via Padova	19	
Monselice	Piacenza	Via Bologna	60	
		Rete Mediterranea		
Gallarate	Laveno	Via Sesto Calende	8	
Mortara	Asti	Via Alessandria	4	
Mortara	Castagnole	Via Ales. S. Stefano B.	3	
Milano-Centrale	Bra	Via Nov.-Torino	23	
Novara	Pavia	Via Milano	22	
Chivasso	Mortara	Via Novara	19	
Casale	Torino P. N.	Via Vercelli / Via Asti	24	
Torino P. N.	Saluzzo	Via Cavallermaggiore	7	
Torino P. N.	Savona	Via Alessandria-S. Pier d'Arena	56	

N.B. — La deviazione è ammessa soltanto allorchè si voglia abbandonare *per intero* uno dei tratti esposti nello elenco suindicato; conseguentemente tale facoltà non è concessa nei casi di viaggi *da o per stazioni intermedie dei tratti suddetti.*

Pavia	Alessandria	Via Voghera	1	
Livorno	Colle Salvetti	Via Pisa	18	
Cancello	Nocera	Via Napoli	—	I viaggiatori provvisti di biglietti da stazioni al nord di *Cancello* per stazioni al sud di *Nocera*, o viceversa, possono liberamente seguire la via di Napoli invece di quella più breve di Nola, senza alcun aumento di prezzo.
Reti Adriatica e Mediterranea				
Genova	Verona	Via Milano	9	
Rete Sicula				
S. Caterina	Roccapalumba	Via Caldare	64	

AVVERTENZE.

Con riferimento al secondo capoverso del N. 17 delle norme, avvertesi che, secondo è richiesto dal modello delle dichiarazioni, il motivo del viaggio non deve essere indicato sulla parte centrale delle medesime, bastando che esso figuri nel primo scontrino di andata.

Per tutti i viaggi che hanno luogo in servizio cumulativo colle strade ferrate della Sicilia (rete principale e ferrovie occidentali) per la via normale dello Stretto di Messina, questo va considerato come un tronco di strada ferrata aggiunto alla rete delle strade ferrate della Sicilia, e quindi alle distanze dalle stazioni Adriatiche, Mediterranee e Sicule computate fino all'estremo limite di approdo, cioè, rispettivamente, Reggio Calabria porto-transito o Messina porto, deve essere aggiunta quella di chilometri quindici (15) per la traversata dello Stretto, formando così per l'applicazione dei prezzi un percorso unico cumulato fra le stazioni di partenza e quelle d'arrivo.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 14ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 aprile

APRILE 1° — Certificati d'iscrizione ai ruoli, *pag.* 267.
» 1° — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 268.
» 6 — Viaggi del personale inferiore dei depositi di allevamento cavalli, *pag.* 268.

Atto N. **57.** — RECLUTAMENTO. — **Certificati d'inscrizione ai ruoli.** — 1° aprile.

È stata fatta la ristampa del mod. N. 34 del regolamento sul reclutamento, allo scopo principalmente di porlo in armonia colle modificazioni apportate dal R. Decreto dell'8 giugno 1893 N. 277 al § 432 del regolamento medesimo, per effetto delle quali il certificato d'inscrizione ai ruoli deve ora essere rilasciato non solo per gli ufficiali e militari di 1ª categoria ascritti o considerati come appartenenti all'esercito permanente, ma anche per quelli già passati alla milizia mobile o alla milizia territoriale, tanto se di 1ª come di 2ª categoria.

I comandi dei distretti e dei corpi dovranno subito procurarsi un sufficiente numero di esemplari di detto modello, così da poterne far uso fin dal principio della prossima leva sulla classe 1874, tralasciando senz'altro di servirsi del modello fin'ora usato.

Per eliminare poi qualsiasi dubbio circa il rilascio di tali certificati, si avverte che di fronte alla citata nuova disposizione del § 432 del regolamento sul reclutamento, non è più il caso di tener conto dell'ultima parte del precedente § 415, che accenna al divieto di rilasciare i certificati d'inscrizione ai ruoli pei militari ascritti alla milizia mobile o alla milizia territoriale e per quelli di 2ª categoria.

Lo stesso § 415, che si riferisce soltanto ai militari dai quali deriva direttamente agli inscritti di leva il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, rimane però pienamente in vigore per quanto riguarda il divieto di rilasciare i certificati d'inscrizione ai ruoli di militari già defunti, di quelli di 1ª categoria dell'esercito permanente che si trovano in alcuno dei casi indicati nel § 412, e di quelli di 3ª categoria.

Per assicurarsi che i militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, pei quali chiedonsi

i certificati di inscrizione ai ruoli, non siano defunti, i comandanti dei distretti dovranno provvedere nel modo indicato dal § 417 del citato regolamento relativamente ai semestri trascorsi, e per quanto riguarda il semestre in cui è fatta la richiesta dovranno accertarsi per mezzo dei sindaci se i militari stessi siano tuttora in vita.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **58**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria**. — 1° aprile.

È stato stampato un fascicoletto che contiene la 2ª serie di aggiunte e varianti al volume V, titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Manopere di forza per le artiglierie d'assedio); la 3ª serie al volume VIII, titolo III (Istruzione sui palloni); e la 1ª serie all'Istruzione sul servizio d'artiglieria nelle fortezze.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle loro occorrenti, per poter apportare le necessarie modificazioni a tutti gli esemplari delle istruzioni precitate, che essi hanno rispettivamente in caricamento.

Le relative richieste saranno, come di consueto, rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte, si richiederanno poi le copie del fascicolo che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **59**. — TRASPORTI MILITARI. — **Viaggi del personale inferiore dei depositi di allevamento cavalli**. — 6 aprile.

Alla nota (1) al comma g) del § 7 del Regolamento per l'applicazione della Convenzione in data 28 settembre 1882, sotto la denominazione di operai sarà compreso anche il *personale inferiore dei depositi di allevamento cavalli*, il quale viene così ammesso al godimento della tariffa militare nei viaggi per servizio a carico dello Stato.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

Pastrano da sottufficiali di artiglieria
e truppe del genio



Visto di fronte

Scala di 1 : 20

Pastrano da sottufficiali di artiglieria
e truppe del genio



Visto di dietro

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

DISPENSA 15ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 aprile

APRILE 8. — Pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio, *pag.* 269.
» 8. — Modificazioni alle tose di tela color bronzo chiaro, *pag.* 275.
» 8. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 278.
» 10. — Trasporti militari in ferrovia, *pag.* 279.
» 10. — Aggiunta all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 279.
» 11. — Norme e programmi per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe ed a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe, *pag.* 280.
» 11. — Varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 287.
» 12. — Statura minima dei cavalli, *pag.* 288.
» 13. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Roccaravindola-Isernia, *pag.* 288.

Atto N. **60**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio**. — 8 aprile.

Nelle dotazioni di mobilitazione sono compresi, in ragione del 5 °/₀ circa, dei pastrani senza cintolo per i sottufficiali di artiglieria e del treno del genio richiamati dal congedo. Detti pastrani, di panno comune e delle taglie regolamentari, non potendo essere distribuiti ai sottufficiali in servizio permanente cui era finora consentito l'allestimento di detto capo su misura e di panno fine, nè ai caporali e soldati a cagione della differente foggia, vanno soggetti ad inevitabile deperimento, minimo essendo il loro consumo nelle chiamate di classi per istruzione.

A rimuovere siffatto inconveniente, questo Ministero ha determinato di adottare per i sottufficiali di artiglieria e del treno del genio, sia in servizio permanente che richiamati, un nuovo modello di pastrano senza cintolo, di panno comune e delle taglie indicate nell'unito specchio, rimanendo così vietato, per detto capo, l'allestimento su misura e l'impiego del panno fine.

Nel nuovo modello di pastrano sono state introdotte alcune modificazioni per renderlo comodo ed adatto alla persona, le

quali, oltre a qualche variante nel taglio, consistono principalmente nell'aggiunta di una martingala, di un'apertura sul fianco destro per la pistola, di due tasche e di due taschini.

Descrizione del pastrano da sottufficiali di artiglieria e del treno del genio.

È a doppio petto, ampio, con lunghe falde e mantellina, ed allestito con panno bigio da vestiario per truppa alto m. 1,30.

Le sue parti sono: *un corpo, un bavero, una mantellina, due maniche, una martingala, due tasche e due taschini.*

Il *corpo*, la cui metà superiore costituisce il busto e la metà inferiore le falde, si divide in due parti, *anteriore* e *posteriore*.

La parte *anteriore*, tanto a destra che a sinistra, è fornita di cinque occhielli e di 5 bottoni di metallo grandi per sottufficiali di artiglieria o del genio. I bottoni sono equidistanti ed attaccati in modo che quelli di un lato corrispondano agli occhielli dell'altro, ed il primo si trovi a mm. 40 circa di distanza dall'orlo superiore del busto e l'ultimo all'altezza della cintola. Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e degli occhielli fino al fondo delle falde è posta una lista di panno, la quale va restringendosi dalla cintola in giù. Al fondo delle falde, ove queste si uniscono alla parte posteriore del corpo, sono poste due giunte di grandezza e lunghezza variabile.

Lateralmente al fondo delle falde, lungo le cuciture, sono praticati due sparati della lunghezza di mm. 540 a 550. Ogni sparato ha cinque bottoni piccoli di ferro verniciato in nero sulla parte anteriore e 5 occhielli sulla parte posteriore praticati sopra una lista di panno di riporto rinforzata con tela di cotone basino.

Il *bavero* ha le punte leggermente arrotondate, è foderato con panno della stessa qualità del pastrano e chiudesi mediante un gangherino e corrispondente maglietta.

Ciascuna delle punte del bavero è ornata da una stelletta metallica di divisa posta sulla bisettrice della punta ed a mm. 30 circa da quest'ultima.

La *mantellina* è in due pezzi fermata sotto il bavero mediante cucitura. Nella parte destra ha cinque bottoni piccoli di metallo per sottufficiali di artiglieria o del genio, e nella parte sinistra cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni. Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli è cucita una stri-

scia di panno come rinforzo. Sopra le estremità inferiori delle striscie di rinforzo sono cucite due linguette di panno; delle quali, quella di destra è munita di bottone mezzano d'osso annerito e quella di sinistra di occhiello.

Le *maniche* hanno le manopole foggiate a punta verso le spalle e filettate di panno turchino da vestiario.

La *martingala* è posta nella parte posteriore del corpo alquanto al disopra della cintura. Essa è divisa in due parti; quella di destra è fornita di due bottoni grandi e quella di sinistra dei corrispondenti occhielli.

Lateralmente alla parte anteriore del corpo, tanto a destra che a sinistra e sotto alla cintura è praticata un'apertura della lunghezza di mm. 240 a 250 per il passaggio dell'impugnatura della sciabola e della pistola; internamente alle aperture sono praticate le tasche

Sia a destra che a sinistra del davanti della parte anteriore del corpo è praticata, quasi in corrispondenza all'altezza del terzo bottone, un'apertura pei *taschini*, i quali si chiudono mediante un bottone piccolo e corrispondente occhiello.

Le tasche, i taschini, la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela cotone, basino, colorata in bigio.

I pastrani sono di tre dimenzioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure dei pastrani da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Meta larghezza della parte posteriore			Lunghezza della manica alla parte esterna	Meta larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla meta del bavero al fondo	Meta larghezza della parte anteriore			Lunghezza della mantellina			Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole		Annotazioni
	Sino alla taglia	Totale	Alla spalla	Alla taglia	Al fondo		Superiormente	Al gomito	Al polso		Del torace al 2° occhiello	Alla taglia	Al fondo	Sul davanti	Alla spalla	Sul dietro		Sul davanti	Sul dietro	Dalla parte superiore fino alla punta	Dalla parte inferiore	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1ª	460	1240	260	370	580	630	270	240	170	1400	340	510	800	570	660	600	520	100	100	100	70	
2ª	450	1200	260	370	580	610	270	240	170	1360	340	510	800	560	650	590	520	100	100	100	70	
3ª	440	1160	260	370	580	590	270	240	170	1320	340	510	800	550	640	580	520	100	100	100	70	

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la costruzione dei pastrani da sottufficiali di artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	Quantità di stoffa occorrente per ogni capo	QUANTITÀ da costruirsi su 100	QUANTITÀ di stoffa per ciascuna taglia		Annotazioni
1ª	4,42	20	88	40	
2ª	4,31	60	258	60	
2ª	4,20	20	84	00	
Totali. . .		100	431	00	
Media. . .			4	31	

CONTO *di costruzione del pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario per truppa alto m. 1,30	M	4,310	6 90	29 739
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30	»	0,015	9 50	» 143
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62. . .	»	3,210	» 60	1 926
Bottoni grandi per sottufficiali d'artiglieria o del genio	%	N. 12	12 »	1 440
Bottoni piccoli per sottufficiali d'artiglieria o del genio	%	» 7	8 »	» 560
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	— —	3 750
Prezzo di costo. . .			L.	37 558
Prezzo di conteggio. . .			L.	37 60

(1) Nella fornitura sono compresi dieci bottoni piccoli di ferro verniciato, un gancherino in ottone colla rispettiva maglietta ed un bottone mezzano d'osso annerito.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

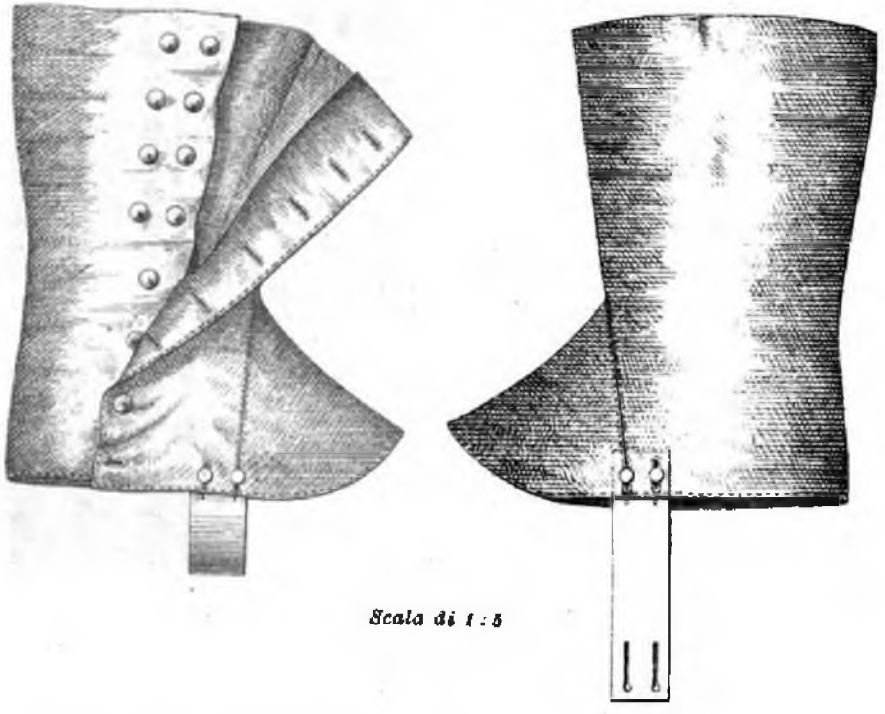
1ª | 326 | Pastrani da sottufficiali d'artiglieria . . L. 37 60.
1ª | 329 | Pastrani da sottufficiali del treno del genio. » 37 60.

Per cura dell'opificio arredi militari verrà somministrato ai reggimenti interessati il nuovo campione del pastrano coi relativi modelli (patrons) e tavole grafiche.

I pastrani senza cintolo (tanto di panno fine che comune) attualmente esistenti in magazzino verranno anch'essi inventariati al nuovo prezzo ed i dipendenti movimenti saranno effettuati con la data del 30 andante mese, riservandosi il Ministero di impartire disposizioni per la riduzione sia dei medesimi che di quelli in distribuzione.

Il Ministro — MOCENNI.

Uose di tela color bronzo chiaro



Scala di 1 : 5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto N. 61 del 1894

N. **61**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle uose di tela color bronzo chiaro**. — 8 aprile.

L'altezza delle uose di tela color bronzo chiaro viene diminuita di 50 mm., e quindi all'attuale descrizione delle uose in parola sarà sostituita la seguente:

Descrizione delle uose di tela color bronzo chiaro.

Le uose di tela in cotone color bronzo chiaro sono appaiate e tagliate in modo che l'una s'adatti al piede destro e l'altra al piede sinistro. La parte anteriore ha inferiormente uno sparato lungo da mm. 125 a 130, a seconda delle taglie, praticato in modo da corrispondere al collo del piede, e due occhielli per parte pei bottoni gemelli dei sottopiedi. A questo sparato sono attaccati due settori uniti fra loro ed ai lembi dello sparato stesso mediante cucitura. Lungo il fianco esterno della parte anteriore sono praticati otto occhielli equidistanti fra loro e in modo che il primo si trovi a 15 mm. circa di distanza dall'orlo superiore e l'ultimo ad egual distanza da quello inferiore.

La parte posteriore è unita a quella anteriore mediante cucitura ed ha sul fianco esterno dodici bottoni mezzani di frutto, otto dei quali sono situati in corrispondenza degli otto occhielli della parte anteriore, e quattro alquanto più addentro sulla stessa linea dei quattro primi, per servire ad allargare le uose, quando si voglia introdurre in esse il pantalone.

Ciascuna uosa è inoltre fornita di quattro bottoni gemelli di ottone e di un sottopiede di cuoio.

Internamente lungo la linea dei bottoni, degli occhielli e del fondo sono cucite, come rinforzo, strisce della stessa tela.

Le uose sono di quattro dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure delle uose di tela.*

TAGLIE	ALTEZZA					LARGHEZZA DELLA UOSA PIEGATA			
	Dalla parte posteriore	Dal fianco misurata sulla linea degli occhielli	Dalla estremità superiore della uosa alla punta del settore	Dallo sparato	Dal settore misurata al centro	Superiormente	All'estremità superiore del settore	All'estremità inferiore della uosa non compreso il settore	All'estremità inferiore del settore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	300	310	180	130	145	180	140	145	120
2ª	290	300	170	130	140	175	140	145	120
3ª	280	290	165	125	135	170	135	140	115
4ª	270	280	155	125	130	165	135	140	115

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura delle uose di tela.*

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per cadaun capo	LAVORAZIONI GENERALI		*Annotazioni*
		Quantità		
		da costruirsi su 100	di stoffa per cadauna taglia	
	metri		metri	
1ª	0,85	2	1 70	I distretti ed i corpi che costruiscono uose, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le disposizioni della circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 (direzione generale dei servizi amministrativi).
2ª	0,80	24	19 20	
3ª	0,76	56	42 56	
4ª	0,72	18	12 96	
Totali . . .		100	76 42	
Media . . .		»	76	

CONTO *delle uose di tela complete.*

QUANTITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità		Valore	
Tela in cotone color bronzo chiaro alta m. 0,68 a 0,69	1 00	»	76	0	760
Bottoni di frutto piccoli .	1 32 %	N°	24	0	317
Bottoni gemelli d'ottone .	3 00 %	»	8	0	240
Sottopiedi da uose . . .	» 12	P	1	0	120
Manodopera (1)				0	580
	Prezzo di costo . . L.			2	017
	Prezzo di conteggio »			2	10

(1) Nella mano d'opera è compreso il refe di canapa e quello di cotone e l'unione alle uose dei sottopiedi e dei bottoni gemelli.

Per cura dell'opificio di arredi militari sarà somministrato il nuovo campione di uose ai distretti e corpi, che ne fanno uso, ed i relativi *patrons* alle amministrazioni interessate.

Le uose attualmente in magazzino saranno anch'esse inventariate al nuovo numero e prezzo, effettuando i relativi movimenti con la data del 30 corrente.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **62**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi** (Edizione 1879). — 8 aprile.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I				
272	Giubbe di tela spinata senza sparati	N.	3 80	Variante
406	Strisce di pelle per fissare l'estrattore alla giberna (1)	»	0 04	Abolito
431	Uose di tela spinata complete . .	P.	1 70	Variante
434	Uose di tela spinata senza sottopiedi e senza bottoni gemelli . .	»	1 40	Id.
625	Giubbe di tela color bronzo chiaro senza sparati	N.	4 30	Id.
627	Uose di tela color bronzo chiaro complete per truppe d'Africa . .	P.	2 30	Id.
635	Giubbe di tela spinata con sparati.	N.	4 20	Id.
648	Giubbe di tela color bronzo chiaro con sparati	»	4 70	Id.
688	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli per truppe d'Africa . .	P.	2 00	Id.
709	Sciabole da marescialli d'alloggio a cavallo	N.	25 00	Aggiunta
710	Coregge per pastrano da cavalleria	»	0 35	Id.
711	Uose di tela color bronzo chiaro complete	P.	2 10	Id.
712	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza sottopiedi e senza bottoni gemelli . .	»	1 70	Id.

N.B. Le attuali coregge per pastrani da cavalleria saranno anche esse inventariate al nuovo prezzo e numero categorico, effettuando i relativi movimenti con la data del 30 andante mese.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **63**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti militari in ferrovia**. — 10 aprile.

In vista della scarsità di locali atti al ricovero di truppe nella località di Viareggio, le autorità militari, cui occorre far transitare militari di truppa isolati od in drappello sulla linea Spezia-Viareggio-Lucca-Pistoia, si asterranno dall'assegnare la detta località come sito di pernottazione.

Epperò, se in dipendenza delle località di provenienza ed in base ai treni dell'orario in vigore, non sarà possibile fissare gli itinerari in modo che i militari isolati od i drappelli giungendo a Viareggio trovino il treno coincidente pel proseguimento del viaggio, questo dovrà interrompersi a Massa, qualunque sia la direzione del viaggio.

Si avverte però che si troveranno sempre coincidenze di treni coll'orario attualmente in vigore sia per le provenienze da Lucca, sia per quelle da Spezia, purchè si scelgano opportunamente i treni di partenza.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **64**. — RECLUTAMENTO. — **Aggiunta all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. esercito**. — 10 aprile.

All'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, in data 20 agosto 1890, è aggiunto il seguente paragrafo:

§ 158bis. Gli inscritti che mancarono alla chiamata alle armi per causa di malattia dovranno, quando si presentano al distretto militare, essere, se confermati idonei, subito assegnati ed avviati ad un corpo secondo le norme ordinarie.

Quelli mancanti perchè detenuti in espiazione di pena od in attesa di giudizio seguito da condanna, qualora sieno posti in libertà dopo trascorso un periodo di tempo maggiore di 150 giorni, a decorrere dal giorno ultimo stabilito per la chiamata alle armi della loro classe, dovranno, appena si presentano al distretto, essere inviati in licenza straordinaria, con obbligo di ripresentarsi alle armi con la classe cui, in seguito all'avvenuta interruzione di servizio, vengono trasferiti per compiere la loro ferma.

Dovranno invece essere subito assegnati ed avviati ad un corpo gli inscritti mancanti alla chiamata perchè detenuti in espiazione di pena, i quali sieno posti in libertà prima che

sia trascorso il detto periodo di tempo di 150 giorni, ed anche quelli che trovavansi in carcere in attesa di giudizio e sono stati poi assolti, non considerandosi per questi ultimi, a senso del § 862 del Regolamento sul reclutamento, interruzione di servizio il ritardo alla venuta alle armi, semprechè si presentino al distretto appena lasciati in libertà.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 65. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe ed a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe.** — 11 aprile.

Disposizioni generali.

1. A mente del R. Decreto 3 luglio 1885 i ragionieri d'artiglieria proposti per l'avanzamento al grado di ragioniere principale di 3ª classe e gli aiutanti ragionieri d'artiglieria proposti per l'avanzamento al grado di ragioniere di 2ª classe dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

2. Gli aspiranti saranno chiamati agli esami mediante inserzione nel *Bollettino Ufficiale delle nomine*.

3. Gli esami degli aspiranti a ragioniere principale di 3ª classe saranno dati in Firenze presso l'ufficio di revisione delle contabilità militari (IV riparto) e quelli degli aspiranti a ragioniere di 2ª classe presso i singoli comandi di artiglieria da fortezza. Le commissioni esaminatrici saranno nominate dal Ministero, composte e ripartite in sottocommissioni come viene indicato al N. 12.

4. Agli ufficiali ed impiegati esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle disposizioni in vigore per tali circostanze.

5. Di mano in mano che i candidati avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunziarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Trasmissione delle proposte.

6. Il Ministero determina volta per volta i limiti di anzianità entro cui debbono essere compresi i ragionieri e gli aiutanti ragionieri da chiamarsi agli esami d'idoneità all'avanzamento.

7. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza ragionieri od aiutanti ragionieri che si trovino nelle condizioni di anzianità di cui è cenno nel numero precedente, ne compileranno gli *elenchi nominativi* corredandoli da altrettanti *elenchi di proposta* quanti sono i detti candidati.

I ragionieri e gli aiutanti ragionieri che già per due volte complessivamente fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, di presentarvisi, saranno esclusi dagli esami, e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

8. Gli *elenchi di proposta* di cui al numero precedente dovranno essere fatti per deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici e verranno corredati dai relativi verbali.

Nell'elenco di proposta dovrà essere indicato se l'impiegato si giudica meritevole, o non meritevole, di concorrere all'avanzamento, tenendo presente il disposto dell'articolo 4, comma 2°, del succitato R. Decreto 3 luglio 1885, o se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

Per quelli non giudicati meritevoli, si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio; e per quelli che rinunciano agli esami, il motivo di tale rinuncia.

9. Gli elenchi di cui ai numeri precedenti saranno trasmessi al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio) pel tramite delle autorità cui compete annotare gli specchi caratteristici (*Atto* N. 121 del 1890), le quali vi apporranno il visto ed, ove occorra, il loro parere.

10. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente sull'ammissione agli esami dei candidati proposti.

Materie d'esami.

11. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione in gruppi distinti come è qui sotto indicato.

Aspiranti ragionieri principali di 3ª classe.

	Coefficienti di importanza
1° *Gruppo.* — Lavoro in iscritto	50
2° *Gruppo.* — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed altri Regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma	25
3° *Gruppo.* — Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato . . . / Leggi, decreti e regolamenti militari e civili	25

I programmi sono i seguenti:

1° *Gruppo* (durata sei ore): *lavoro in iscritto.*

Consisterà nella trattazione di un affare amministrativo sopra un argomento che rifletta il servizio delle direzioni e del materiale d'artiglieria. In tale trattazione, che dovrà essere abbastanza semplice e suscettiva di breve svolgimento, i candidati dovranno essenzialmente dar prova di saper esprimere le proprie idee con ordine e correttezza e di possedere cognizioni chiare e precise sullo spirito delle leggi, regolamenti ed istruzioni riflettenti il servizio contabile d'artiglieria. I candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti.

2° *Gruppo* (durata 30 minuti circa): *esame orale.*

Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma.

Regolamento 1° maggio 1891 e rispettivi allegati.

Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Regolamento sulle indennità eventuali pel R. esercito.

Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.

Disposizioni circa le indennità da concedersi agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra in viaggio per servizio.

Istruzione per la contabilità dei lavori.

Istruzione relativa alla contabilità della massa generale.

3° *Gruppo* (durata 30 minuti circa): *esame orale.*

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

1. Del patrimonio dello Stato e dei contratti. — 2. Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato. — 3. Delle spese dello Stato. — 4. Del movimento dei fondi e dei vaglia del tesoro. — 5. Dei buoni del tesoro. — 6. Dei depositi. — 7. Delle riscossioni dei crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei Conti a carico dei pubblici funzionari e degli agenti contabili dello Stato.

Leggi, decreti e regolamenti militari e civili.

1. Nozioni generali sulle attribuzioni dell'amministrazione centrale. — 2. Nozioni generali sulla formazione organica dei corpi, stabilimenti, uffici ed istituti militari. — 3. Nozioni generali sulla circoscrizione militare territoriale. — 4. Gradi, classi, stipendi, assimilazione di rango, avanzamento e punizioni disciplinari del personale ragionieri d'artiglieria. — 5. Della disponibilità, aspettativa, congedo e giubilazione degli impiegati civili. — 6. Legge sulle pensioni per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — 7. Regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa e per la presentazione delle domande di pensione e di assegno (applicabile agli operai borghesi).

Aspiranti ragionieri di 2ª classe.

1° *Gruppo.* — Nozioni di fortificazione — Materiale d'artiglieria.
2° *Gruppo.* — Leggi e regolamenti.

I programmi sono i seguenti:

1° *Gruppo* (durata 30 minuti circa): *esame orale.*
Nozioni di fortificazione e materiale d'artiglieria.

Fortificazione campale.

Nomenclatura delle varie parti del profilo ordinario — Profili speditivi.

Definizione e tracciato delle opere aperte (linea retta, dente, lunetta). Definizione delle opere chiuse (ridotte, fortini, blokaus).

Definizione delle linee trincerate (continue e ad intervalli).

Fortificazione permanente.

Nomenclatura delle parti di un fronte bastionato e poligonale.

Batterie e torri corazzate.

Vie di comunicazione fra le opere di una piazza.

Materiale d'artiglieria.

Riparto in categorie delle varie specie di materiali che possono trovarsi nei magazzini d'artiglieria.

Nomenclatura dei singoli oggetti, loro forma, uso e carattere distintivo.

Metodo di procedere alle ricognizioni ed agli inventari dei magazzini d'artiglieria.

Norme per la conservazione del materiale di artiglieria.

Calcolo delle cataste di proietti.

2° *Gruppo* (durata 30 minuti circa): *esame orale.*

Leggi e regolamenti.

Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria 1° maggio 1891 e relativi allegati.

Regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nella parte riflettente i contratti ed i servizi del tesoro.

Leggi e regolamenti sulla disponibilità, aspettativa e giubilazione degli impiegati civili.

Organici relativi all'arma d'artiglieria.

Commissioni, votazione e classificazione.

12. La Commissione esaminatrice degli aspiranti a ragioniere principale di 3ª classe sarà così composta e ripartita:

Un presidente;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie del 1° e 2° gruppo;

Una sottocommissone (1 presidente e 2 membri) per le materie del 3° gruppo.

Le Commissioni esaminatrici degli aspiranti a ragioniere di 2ª classe saranno composte e ripartite come segue:

Un presidente;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie del 1° gruppo.

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie del 2° gruppo.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

13. Per ciascun gruppo di materie la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *si* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità e la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnandone dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i voti divisa pel numero dei votanti costituirà il punto medio ottenuto per ciascun gruppo di materie.

14. Il punto di classificazione per gli aspiranti a ragioniere principale di 3ª classe si otterrà addizionando i punti ottenuti nei singoli gruppi, moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficenti, vale a dire per cento.

Per gli aspiranti a ragioniere di 2ª classe tale punto si ricaverà facendo la media dei punti ottenuti in ciascun gruppo d'esame.

15. Saranno dichiarati promovibili i candidati che in ogni gruppo di materie avranno conseguita la idoneità, ed anche coloro i quali essendo rimasti deficienti in un gruppo, abbiano ottenuto un punto non inferiore ad 8 nel gruppo stesso e non minore di 12 nella classificazione generale.

16. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio):

1° Uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dai singoli candidati, disposti per ordine d'anzianità, e la media generale di classificazione.

2° Due distinti elenchi, l'uno dei candidati giudicati idonei e l'altro dei candidati giudicati non idonei.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione, ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame.

Avanzamento a scelta dei ragionieri.

17. I ragionieri aspiranti all'avanzamento a ragioniere principale di 3ª classe saranno dalla Commissione esaminatrice dichiarati promovibili a scelta, se otterranno la idoneità nei singoli gruppi ed un punto di classificazione generale non inferiore a 16; essi saranno compresi in un elenco a parte da trasmettersi unitamente a quelli indicati al precedente N. 16.

18. Pei ragionieri che verranno a trovarsi in tale condizione, il Ministero prima di ammetterli all'avanzamento per turno di scelta, richiederà alle competenti commissioni compilatrici degli specchi caratteristici di dichiarare se li ritengono meritevoli di simile favore.

Tale dichiarazione sarà trasmessa al Ministero nel modo indicato al N. 9.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **66**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi** (edizione 1879). — 11 aprile.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
11	36	Trombe (mod. 1884) per corpi di cavalleria, artiglieria da campagna e a cavallo	N.	10	»	Variante
»	37	Trombe ad un pistone (mod. 1884) senza canneggio da basso, per corpi dell'arma di fanteria	»	14	»	Id.
»	40	Trombe ad un pistone (mod. 1893) con canneggio e bocchino da flicorno basso, puntina mobile, pompa di ricambio e bocchino da flicorno, per corpi dell'arma di fanteria. .	»	19	50	Id.
»	54	Trombe ad un pistone (mod. 1889) senza canneggio da basso, per corpi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	»	15	»	Id.
»	56	Trombe a tre pistoni (mod. 1889) per corpi di artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	»	29	»	Id.
»	57	Trombe a tre pistoni (mod. 1889) senza canneggio da basso, per corpi dell'arma di fanteria.	»	27	»	Id.
»	58	Trombe a tre pistoni (mod. 1893) con canneggio e bocchino da basso, puntina mobile, tre pompe di ricambio e bocchino da tromba per corpi di fanteria	»	35	»	Id.
»	75	Trombe ad un pistone (mod. 1893) con canneggio e bocchino da basso, puntina mobile, pompa di ricambio e bocchino da tromba per corpi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio.	»	21	25	Id.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **67**. — CAVALLI. — **Statura minima**. — 12 aprile.

Questo Ministero ha determinato di portare a m. 1,45 la statura minima dei cavalli di truppa per i reggimenti cavalleggeri.

Conseguentemente viene portata alla stessa misura la statura minima prescritta dal N. 6 dell'*Atto* 156 del 1889 per i cavalli di agevolezza di 1ª categoria-cavalleggeri.

La statura minima dei cavalli da acquistarsi direttamente dal commercio, per parte degli ufficiali di qualunque arma, con mezzi propri e da inscriversi di servizio, ai termini del § 1260 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, dovrà essere pure non inferiore a m. 1,45.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **68**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Roccaravindola-Isernia**. — 13 aprile.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario Roccaravindola-Isernia della linea Caianello Vairano-Isernia (rete Mediterranea), comprendente le stazioni di Monteroduni-Macchia, S. Agapito Longano e Isernia, le quali sono abilitate a tutti i trasporti viaggiatori, bagagli, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame in servizio cumulativo italiano.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del nuovo tronco ferroviario risultano dalla seguente tabella poliometrica:

Caianello Vairano						
7	Presenzano					
16	9	Capriati a Volturno				
21	14	6	Venafro			
28	22	13	8	Roccaravindola		
33	26	18	13	5	Monteroduni-Macchia	
39	33	24	19	12	7	S. Agapito Longano
46	39	31	26	18	13	7 Isernia

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 aprile

APRILE 15. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 289.

» 15. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 290.

» 17. — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio, *pag.* 290.

» 18. — Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale, *pag.* 291.

» 18. — Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari, *pag.* 292.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **69** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 15 aprile.

E' stata pubblicata la 7ª serie di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, che saranno anche riprodotte in apposita nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, a norma dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 10.

Il Ministro — MOCENNI.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 67, pagina 288. — Nella quinta riga *invece di:* alla stessa misura, *leggasi:* alla misura di m. 1,49.

N. 70 — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — 15 aprile.

E' stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, che saranno anche riprodotte in apposita nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, a norma dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 15.

Il Ministro. — MOCENNI.

N. 71. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio.** — 17 aprile.

È stata pubblicata una nuova *Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio*, la quale sostituisce:

L'Istruzione (litografata) sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1892);

L'Istruzione provvisoria (litografata) per la formazione degli osservatori nei riparti d'artiglieria da fortezza (edizione 1892); e le seguenti Istruzioni che ancora erano in vigore per le specialità da fortezza e da costa:

Istruzione sulla stima e misura delle distanze (volume VII, titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria);

Nozioni generali sul tiro delle artiglierie da campagna e d'assedio (volume VII, titolo 2°);

Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro (volume VII, titolo 3°).

Tutte le suaccennate Istruzioni sono per conseguenza definitivamente abolite.

Del nuovo volume, i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie che era stabilito per il soppresso volume VII, titolo 3°, dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali ed i comandi locali autonomi d'artiglieria ne acquisteranno tante copie quante loro occorrono per dotarne convenientemente i servizi ai quali essi debbono provvedere.

I comandi, uffici ed istituti sottoindicati ne preleveranno almeno il seguente numero di copie:

Comando del corpo di stato maggiore.	N.	4	copie
Ispettorati d'artiglieria	»	4	»
Scuola centrale di tiro d'artiglieria .	»	10	»
Comandi territoriali del genio . . .	»	2	»
Direzioni territoriali del genio . . .	»	2	»
Comandi di corpo d'armata e di divisione	»	2	»
Comandi d'artiglieria da campagna .	»	2	»
Comandi d'artiglieria da fortezza . .	»	4	»
Accademia militare e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	20	»
Scuola dei sottufficiali	»	10	»
Scuola militare e collegi militari . .	»	4	»

Le richieste della nuova Istruzione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di cent. 80.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **72**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale** — 19 aprile.

Per porre in armonia la divisa degli ufficiali di fanteria di linea di milizia territoriale con quella della truppa dei rispettivi reparti, il Ministero determina che i n. 363 e 364 della *Raccolta delle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito* che fa seguito all'*Atto* N. 9 del 1891 sieno sostituiti dai seguenti:

363. « Il fregio del berretto consiste nel numero del battaglione sormontato dalla corona reale, entrambi in ricamo d'argento e delle stesse dimensioni, che per gli ufficiali dell'esercito permanente (fig. 33).

364. « Il fregio del chepi consiste in una stella a cinque punte in metallo argentato identica a quella degli ufficiali dell'esercito permanente (fig. 42). Nell'interno del disco posto al centro della stella è intagliato in smalto nero il numero del battaglione. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **73**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari**. — 18 aprile.

1. Allo scopo di mettere in armonia l'ordinamento dei riparti presidiari colla situazione della forza a ruolo ascritta ai riparti stessi, questo Ministero ha determinato di sostituire l'unito specchio a quello che andava annesso all'*Atto* N. 7 del 10 gennaio 1887.

2. I distretti dovranno disporre senz'altro per la sistemazione dei ruolini, mentre questo Ministero provvederà per la sistemazione degli ufficiali e delle dotazioni varie di mobilitazione.

Il Ministro — MOCENNI.

ORDINAMENTO *delle compagnie presidiarie e degli stati maggiori di battaglione presidiario.*

N. d'ordine delle compagnie	Distretti di formazione delle compagnie e numero di plotoni forniti per ogni compagnia		Distretti che forniscono gli altri plotoni		Stati maggiori di battaglione e distretti presso i quali si costituiscono
1ª	Alessandria	2	Ivrea	2	1° Alessandria
2ª	Piacenza	4	. . .	—	2° Piacenza
3ª	Bari	4	. . .	—	3° Bari.
4ª	Foggia	4	. . .	—	. . .
5ª	Lecce	4	. . .	—	. . .
6ª	Bologna	4	. . .	—	4° Bologna.
8ª	Ravenna	4	. . .	—	. . .
9ª	Chieti	4	. . .	—	5° Chieti.
10ª	Teramo	4	. . .	—	. . .
11ª	Firenze	4	. . .	—	6° Firenze.
12ª	Siena	3	Lucca	1	. . .
13ª	Livorno	4	. . .	—	. . .
16ª	Genova	4	. . .	—	. . .
18ª	Catania	4	. . .	—	. . .
19ª	Catanzaro	4	. . .	—	7° Catanzaro.
20ª	Messina	4	. . .	—	8° Messina.
21ª	Reggio Calabr.	4	. . .	—	. . .
22ª	Como	2	Varese	2	. . .
23ª	Milano	4	. . .	—	9° Milano.
24ª	Novara	4	. . .	—	. . .
26ª	Caserta	4	. . .	—	. . .
27ª	Napoli	4	. . .	—	10° Napoli.
28ª	Treviso	4	. . .	—	. . .
29ª	Padova	4	. . .	—	11° Padova.
30ª	Udine	4	. . .	—	. . .
31ª	Caltanissetta	4	. . .	—	. . .
32ª	Trapani	4	. . .	—	. . .
33ª	Palermo	4	. . .	—	12° Palermo.
34ª	Ancona	2	Macerata	2	13° Ancona.
34ª bis	Ancona	2	Ascoli Piceno	2	. . .
35ª	Perugia	2	Arezzo	2	. . .
36ª	Roma	4	. . .	—	14° Roma.
37ª e 37ª bis	Cosenza	8	. . .	—	. . .
38ª	Potenza	4	. . .	—	. . .
39ª	Salerno	4	. . .	—	15° Salerno.
40ª	Cuneo	4	. . .	—	. . .
41ª	Torino	4	. . .	—	16° Torino.
42ª	Bergamo	3	Lecco	1	. . .
43ª	Brescia	3	Monza	1	. . .
44ª	Cremona	2	Lodi	2	. . .
45ª	Verona	4	. . .	—	17° Verona.

46ª	Campobasso	4			—
47ª	Modena	2	Parma	2	
48ª	Aquila	4			—
50ª e 50ª bis	Avellino	8			—
51ª	Venezia	4			—
54ª	Pavia	4			—
55ª	Ferrara	2	Rovigo	2	
56ª	Forlì	2	Pesaro	2	
57ª	Reggio Emilia	2	Pistoia	2	
59ª e 59ª bis	Siracusa	8			—
60ª	Girgenti	4			—
61ª	Mantova	4			—
62ª	Vicenza	3	Belluno	1	
66ª	Barletta	4			—
72ª	Spoleto	2	Orvieto	2	
74ª	Voghera	2	Savona	2	
75ª	Vercelli	3	Pinerolo	1	
78ª	Taranto	4			—
79ª	Mondovì	4			—
80ª	Nola	4			—
81ª	Campagna	2	Benevento	1	
			Gaeta	1	
82ª	Castrovillari	4			—
83ª	Massa	4			—
85ª	Frosinone	4			—
86ª	Casale	4			—
87ª	Cefalù	4			—

Totale { 70 compagnie.
17 stati maggiori di battaglione.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 aprile

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

MARZO 4. — R. Decreto N. 124 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino da polvere di Oltre Mella nella piazza di Brescia, *pag.* 295.
APRILE 23. — Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile Mod. 1891, *pag.* 296.
» 26. — Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio, *pag.* 296.
» 26. — Adozione di un nuovo tipo di pacchetto da medicazione, *pag.* 297.

Atto N. **74.** — SERVIZIO DEL GENIO — **R. Decreto N. 124 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino da polvere di Oltre Mella nella piazza di Brescia.** — 4 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;
Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;
Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;
Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al nuovo magazzino da polvere di Oltre Mella, nella piazza di Brescia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **75**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile mod. 1891**. — 23 aprile.

È pubblicata l'*Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile mod. 1891*, la quale sostituisce pei detti corpi l'Istruzione sulle armi per la fanteria pubblicata il **24** maggio **1891**, tranne il § 6 (sciabole e daga), e l'Istruzione sul tiro per la fanteria del 1° marzo **1892**.

Detta Istruzione andrà subito in vigore per i reggimenti alpini, ai quali il nuovo fucile è già stato distribuito, e che dovranno provvederne, a spese della massa generale, una copia per ciascun loro ufficio, due copie per ogni comando di battaglione e quattro copie per ciascuna compagnia.

Inoltre ciascun comando, ispettorato, corpo od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria o della massa generale di almeno una copia di questa Istruzione.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del **1893**.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 65.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **76**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio** — 26 aprile.

È pubblicata l'*Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio*, la quale costituisce l'appendice al volume I della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

Con questa pubblicazione vengono abolite:

l'Istruzione sull'affardellamento per la truppa a piedi dei reggimenti del genio, edizione 1881;

l'Istruzione sui fornimenti speciali degli uomini di truppa delle compagnie zappatori del genio, edizione 1886.

I comandi, i reparti di truppa, le scuole e le direzioni qui sotto designate si provvederanno del numero di esemplari dell'istruzione medesima per ciascuno indicati:

Comando di corpo di stato maggiore, ispettore generale ed ispettori del genio . . . . . N. 3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio. . . » 1
Comandi di reggimento del genio . . . . . » 3
Comandi di brigata del genio . . . . . » 1
Compagnie delle specialità zappatori e zappatori-minatori dei reggimenti del genio » 8
Compagnie delle altre specialità e depositi . . . . . » 4
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti dei reggimenti del genio . . . . . » 10
Scuola di applicazione di artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali. . . . . » 5

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 35.

Il Ministro — Mocenni.

N. 77. — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione d'un nuovo tipo di pacchetto da medicazione.** — 26 aprile.

1. È adottato un nuovo tipo di pacchetto da medicazione (mod. 1894) in sostituzione di quello ora esistente, tanto per le dotazioni sanitarie di mobilitazione, quanto per l'equipaggiamento del soldato in campagna.

Il nuovo pacchetto è composto:

a) di due compresse di mussolo idrofilo con bicloruro di mercurio, arrotolate, ciascuna delle dimensioni di centimetri 31 × 40;

b) di una fascia di cambric idrofilo con bicloruro di mercurio, di metri 3 × 0,05 arrotolata e collocata accanto alle compresse;

c) di due spilli nichelati in carta pergamenata;

d) di un involucro di carta pergamenata, nel quale i detti oggetti sono avvolti;

e) di un involucro esterno di tela impermeabile, sul quale è incollata un' etichetta stampata, indicante il modo di servirsi del pacchetto da medicazione.

Le dimensioni di questo pacchetto da medicazione (mod. 1894) sono di millimetri 65 × 60 × 15. Il prezzo di cent. 30.

2. I pacchetti da medicazione, destinati a far parte dell'equipaggiamento individuale del soldato in campagna, saranno, in tempo di pace, conservati nel magazzino del corpo, per essere poi distribuiti all'atto della mobilitazione, nel qual caso il pacchetto viene collocato nella taschina, all'uopo praticata nelle giubbe di panno e nei cappotti.

3. Per norma delle amministrazioni, si rammenta che, in conformità dell'*Atto* 183 del 1892, il pacchetto da medicazione (mod. 1894) è inventariato al N. 400 della categoria V del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.

4. Il Ministero provvederà in seguito per la somministrazione dell'occorrente quantità di pacchetti.

Il Ministro — Mocenni.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 18ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio

APRILE 26. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica N. 1 di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi, *pag.* 299.
MAGGIO 1. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 301.
» 1. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria, *pag.* 301.

Atto N. 78. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica N. 1 di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi**. — 26 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con Nostro Decreto in data 14 luglio 1887;

Vista la legge 18 febbraio 1892, N. 47, che modifica il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro Decreto in data 3 luglio 1887, col quale abbiamo determinato le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto l'altro Nostro Decreto 3 dicembre 1891, di modificazione alle tabelle predette;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 1 di formazione della Nostra Casa militare e di quelle dei Reali Principi, unita al Nostro Decreto in data 3 dicembre 1891, è sostituita la tabella annessa al presente Decreto, la quale sarà firmata per ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1894.

UMBERTO. Mocenni.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **Case militari di S. M. il Re e dei R. R. Principi.**

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito o tenente generale).
4	Aiutanti di campo generali (3 tenenti generali o maggiori generali). (1 *vice ammiraglio* o *contr'ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo (8 ufficiali superiori del R. esercito) (*). (2 *ufficiali superiori della R. marina*).
15	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario.
1	Primo aiutante di campo (tenente generale o maggiore generale).
2	Aiutanti di campo (ufficiali superiori) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (capitani) (*).
5	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.
1	Primo aiutante di campo (colonnello del R. esercito, o *capitano di vascello*) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore del R. esercito, o *capitano di fregata*) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito, o *della R. marina*) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino.
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
1	Ufficiale d'ordinanza (ufficiale inferiore) (*).
2	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito, o *della R. marina*) (*).

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 26 aprile 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI

N. **79.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — 1° maggio.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la 1ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (edizione 24 maggio 1893).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole, acquisteranno tante copie del nuovo fascicoletto, quante sono quelle della corrispondente Istruzione cui le predette aggiunte e varianti si riferiscono.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte, si richiederanno poi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 15.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **80.** — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria.** — 1° maggio.

§ 1. — **Disposizioni generali.**

1. I tenenti dell'arma d'artiglieria che non hanno frequentato il corso della scuola d'applicazione e sono proposti per l'avanzamento al grado di capitano dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

2. Detti tenenti potranno concorrere per l'avanzamento in una delle specialità: *fortezza* (comprendente anche la *costa*), *campagna* (comprendente anche le specialità *montagna* ed *a cavallo*) e treno.

3. Gli esami verranno dati presso l'Ispettorato generale di artiglieria, ad eccezione di quelli pratici, di cui al successivo N. 16, i quali avranno luogo presso un poligono da destinarsi.

4. I tenenti chiamati all'esame non potranno condurre seco i propri cavalli e neppure il rispettivo attendente.

5. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

6. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi.

§ 2. — Invio delle proposte.

7. Il Ministero determina i limiti d'anzianità entro cui devono essere compresi i tenenti d'artiglieria per poter concorrere agli esami di idoneità all'avanzamento.

8. I capi di corpo o d'ufficio che hanno alla loro dipendenza tenenti d'artiglieria i quali si trovino nelle condizioni di anzianità di cui nel numero precedente, ne trasmetteranno l'*Elenco nominativo* al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio), corredandolo di altrettanti *elenchi di proposta* quanti sono detti tenenti.

9. I tenenti che già hanno superato gli esami di avanzamento saranno indicati nell'elenco nominativo con apposita annotazione da cui risulti tale circostanza.

10. Saranno esclusi dall'esame, indicandone però il motivo nell'elenco nominativo, i tenenti che nella ultima compilazione delle note caratteristiche fossero stati giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento e quelli che già per due volte, complessivamente, fossero risultati deficienti in esami precedenti, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, a presentarvisi; per essi, quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

11. Gli elenchi dovranno essere compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici degli specchi caratteristici; e ciascuno corredato dal relativo verbale. Per ognuno dei tenenti dovrà indicarsi nel rispettivo elenco: la specialità per la quale concorre; se è giudicato meritevole, o non, di aspirare all'avanzamento; oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

12. Per i tenenti giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente, i motivi, informandone i singoli interessati per loro norma.

13. Per i tenenti che volontariamente rinunciano a presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia; quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia esistente o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

14. Tutti gli elenchi di proposta dei quali si tratta, saranno inviati al Ministero pel tramite stesso stabilito per gli specchi caratteristici e le autorità militari per cui passano li correderanno del loro visto e, ove occorra, del loro parere.

15. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti. Gli ammessi saranno chiamati agli esami mediante inscrizione nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

§ 3. — **Materie e programmi d'esame.**

16. Gli esami comprenderanno una prova per iscritto e varie prove orali, differenti a seconda della specialità a cui il candidato concorre.

Gli aspiranti al grado di capitano d'artiglieria da fortezza o da campagna, daranno inoltre un esame pratico sull' impiego, puntamento e tiro delle artiglierie.

17. L'esame in iscritto consisterà nello sviluppo di un tema d'argomento militare, o relativo a materie di coltura generale.

I temi verranno fatti preparare dal Ministero e rimessi riservatamente al presidente della commissione esaminatrice. I candidati potranno disporre di 4 ore di tempo.

18. Gli esami orali e pratici verseranno sulle seguenti materie:

Per la specialità artiglieria da fortezza.

A) Materiale d'artiglieria d'assedio e da costa.

B) Fortificazione; impiego dell'artiglieria nella guerra d'assedio.

C) Teoria sul tiro delle artiglierie d'assedio e da costa.

D) Ordinamento e mobilitazione dell'artiglieria da fortezza.

E) Puntamento e tiro pratico delle artiglierie d'assedio.

Per la specialità artiglieria da campagna.

A) Materiale d'artiglieria da campagna e da montagna.

B) Impiego dell'artiglieria da campagna.

C) Teoria sul tiro dei cannoni da campagna e da montagna.

D) Ordinamento e mobilitazione dell'artiglieria da campagna e da montagna.

E) Impiego pratico delle batterie nel tiro tattico.

Per la specialità treno.

A) Materiale del treno.

B) Ordinamento e mobilitazione del treno d'artiglieria.

19. I membri delle commissioni esaminatrici hanno facoltà di rivolgere domande ai candidati su qualsiasi punto dei programmi indicati in appresso per le singole materie. In massima, questi programmi trovano svolgimento nel *Manuale di artiglieria* e nella *Istruzione sulle munizioni* in quanto riflette le sostanze esplosive e gli artifizi da guerra.

Per gli aspiranti alla specialità artiglieria da fortezza.

20 *A*) Esame orale della durata di 30 minuti.

MATERIALE D'ARTIGLIERIA D'ASSEDIO E DA COSTA.

Sostanze esplosive.

1. Polveri da guerra. — Composizione. — Dosamento. — Accensione. — Effetti. — Granitura. — Lisciamento-ingrafitamento. — Infiammazione e combustione. — Considerazioni generali sull'impiego delle polveri. — Caratteri generali di una buona polvere. — Specie di polvere in uso per l'esercito. Recipienti per polvere. — Magazzini a polvere. — Trasporti per via ordinaria. — Trasporti per ferrovia.

2. Balistite e filite. — Conservazione e caratteri. — Impiego. — Recipienti per balistite.

3. Fulmicotone. — Composizione e caratteri. — Suo impiego. — Conservazione. — Trasporti.

4. Gelatina esplosiva. — Composizione e caratteri. — Suo impiego, modo di inescare e fare esplodere le cariche di gelatina. — Attrezzamento delle squadre che devono impiegare la gelatina per rottura dei proietti carichi. — Procedimento per rompere i proietti carichi. — Conservazione. — Trasporti. — Avvertenze da aversi nel maneggio della gelatina.

5. Fulminanti ed esplosivi speciali.

Artifizi da guerra.

6. Scopo e composizione dei razzi da segnali. — Modo di lanciare i razzi.

7. Scopo e composizione delle cartuccie per pistola Very.

— Modo di lanciare le cartucce Very. — Avvertenze circa l'uso della pistola Very.

8. Castagnole. — Castagnole per l'osservazione dei punti di scoppio dei proietti sul suolo. — Castagnole per l'osservazione del punto di scoppio degli shrapnels. — Castagnole di varia forma. — Materie occorrenti pel confezionamento delle castagnole regolamentari. — Modo di fare scoppiare le castagnole.

9. Cilindretti incendiari. — Cilindretti di roccafuoco. — Torce a vento.

Bocche da fuoco.

10. Specie delle bocche da fuoco. — Cannoni a retrocarica. — Obici a retrocarica. — Mortai. — Artiglierie ad avancarica. — Cannoni a caricamento rapido. — Metragliatrici. — Alzi ed aste di mira; indicatori delle elevazioni. — Mire di direzione. — Visite delle bocche da fuoco.

Munizioni.

11. Proietti. — Spolette. — Cannelli. — Sacchetti. — Cartocci. — Caricamento dei proietti. — Scaricamento dei proietti. — Preparazione dei cartocci. — Conservazione delle munizioni. — Trasporto delle munizioni.

Affusti e mezzi di trasporto.

12. Affusti e sott'affusti in servizio: affusti d'assedio, da campagna ridotti, da difesa; sott'affusti da barbetta e da casamatta. — Congegni d'abboccamento. — Verricelli di sott'affusti. — Affusti per mortai. — Affusti da difesa per cannoni per batteria in cannoniera minima. — Affusto per cannone a sfera. — Affusto da difesa idropneumatico per obice da 28 GRC Ret. — Affusto corazzato per cannoni da 12 ARC Ret. — Affusti per cannoni a caricamento rapido. — Sostegno a treppiedi per metragliatrici. — Conservazione degli affusti.

13. Avantreni, carri, carrette in servizio. — Avantreni d'assedio. — Avantreni da difesa. — Carri da parco. — Carri da trasporto. — Carri matti. — Carrette. — Slitte. — Traino degli affusti d'assedio. — Traino degli affusti da difesa. — Traino dei sott'affusti. — Trasporto degli affusti e sott'affusti per mortai. — Trasporto delle mitragliatrici.

Armamenti ed accessori di batteria.

14. Cenni sui principali armamenti, attrezzi ed accessori di batteria. — Cofani e casse da imballo per otturatori. — Cofanetti da affusti. — Strumenti da zappatori.

Paiuoli.

15. Specie ed impiego dei paiuoli. — Paiuoli d'assedio. — Paiuoli occasionali. — Paiuoli da difesa. — Paiuoli da casamatta. — Paiuoli da barbetta. — Paiuoli accoppiati. — Installazione dei mortai.

21 *B*) Esame orale della durata di 20 minuti.

FORTIFICAZIONE; IMPIEGO DELL'ARTIGLIERIA NELLA GUERRA D'ASSEDIO.

Fortificazione permanente.

1. Scopo della fortificazione permanente. — Specie di piazze forti. — Forti distaccati. — Seconda linea, o linea interna di forti. — Batterie intermedie ed annesse. — Locali necessari. — Installazione delle artiglierie (allo scoperto; in casamatta ordinaria; in casamatta a scudo; in casamatta corazzata; in torre girevole). — Fortificazioni costiere.

Difesa ed attacco delle fortezze.

2. Idee generali sulla guerra d'assedio.

3. Difesa. — Preparativi in tempo di pace. — Armamento. — Truppe per il servizio d'artiglieria. — Passaggio allo stato di guerra. — Operazioni contro l'investimento. — Operazioni contro le batterie d'assedio. — Contro l'assalto. — Ultime difese. — Forti di sbarramento. — Batterie occasionali. — Ordinamento dei rampari.

4. Distinzione degli attacchi. — Blocco. — Sorpresa. — Bombardamento. — Attacco di viva forza. — Attacco dei forti di montagna.

5. Attacco regolare. — Parco d'assedio d'artiglieria. — Personale e servizio. — Investimento. — Fronte d'attacco e progetto d'assedio. — Batterie preparatorie. — Batterie contro le grandi sortite. — Batterie di seconda posizione. — Assalto.

6. Specie dei lavori d'assedio. — Appostamenti. — Approcci. — Costruzione delle trincee. — Batterie normali d'assedio. —

Depositi di batteria. — Tracciamento delle batterie e del magazzino da polvere. — Costruzione delle batterie d'assedio. — Batterie in condizioni speciali.

22 *C*). Esame orale della durata di 20 minuti.

Teoria sul tiro delle artiglierie d'assedio e da costa.

1. Puntamento dei cannoni e degli obici. — Definizioni ed avvertenze. — Puntamento pel primo colpo (puntamento normale e puntamenti vari). — Puntamento indiretto pei colpi successivi al primo (artiglierie dotate dell'apposito apparecchio regolamentare; artiglierie che ne sono sprovviste). — Inclinazione dell'asse degli orecchioni.

2. Puntamento dei mortai. — Puntamento pel primo colpo. Puntamento pei colpi successivi.

3. Correzioni del tiro. — Generalità. — Correzioni del tiro di guerra

4. Classificazioni dei tiri in base ai caratteri della traiettoria. — Specie dei tiri in ordine allo scopo prefisso. — Massime distanze del tiro (effettiva ed utile). — Tiro di lancio. — Tiri curvi ed indiretti. — Ricerca della carica. — Tiri di demolizione e di infilata. — Tiro a shrapnels. — Tiro a metraglia. — Tiro a palla.

5. Tavole di tiro. — Avvertenze. — Dati contenuti nelle tavole di tiro.

6. Impiego ed effetti dei tiri delle varie bocche da fuoco.

7. Puntamento dei cannoni ed obici da costa. — Strumenti e congegni di puntamento; loro funzioni. — Puntamento individuale. — Puntamento preparato diretto. — Puntamento preparato indiretto.

8. Rilevamento dei risultati dei tiri a mare. — Correzioni del tiro.

23 *D*). Esame orale della durata di 15 minuti.

Ordinamento e mobilitazione dell'artiglieria da fortezza.

1. Ordinamento del R. esercito italiano. — Reclutamento della truppa. — Reclutamento degli ufficiali. — Ordinamento generale. — Formazione sommaria di pace dei reggimenti di fanteria, cavalleria e genio. — Ordinamento speciale dell'artiglieria. — Mobilitazione, formazione di guerra.

2. Parchi d'assedio. — Generalità. — Formazione sommaria delle batterie. — Colonne di proietti. — Colonne di materiali e veicoli diversi. — Depositi. — Servizi e trasporti.

3. Dotazioni di materiali per cannoni ed obici nelle fortezze. — Batterie di sortita. — Munizionamento — Suo riparto. — Proietti e cartocci da conservare carichi nelle fortificazioni.

PUNTAMENTO E TIRO PRATICO DELLE ARTIGLIERIE D'ASSEDIO.

24 *E*). Il candidato dovrà dar prova, nell'esecuzione pratica di tre differenti esercizi di tiro, di conoscere tutte le prescrizioni sul tiro delle artiglierie di medio calibro e l'impiego dei grafometri e delle carte di batteria e di gruppo.

Si faranno due esercizi a granata, di cui uno seguendo le norme prescritte pel tiro preparato, ed un esercizio a shrapnel contro bersaglio coperto o contro bersaglio in moto. — La durata dell'esame è illimitata.

Per gli aspiranti alla specialità artiglieria da campagna.

25 *A*). Esame orale della durata di 30 minuti.

MATERIALE D'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA E DA MONTAGNA.

Sostanze esplosive

1. 2. 3. 4. 5. Come pel programma *A* per gli aspiranti alla specialità artiglieria da fortezza.

Artifizi da guerra.

6. 7. 8. 9. Come pel programma *A* per gli aspiranti alla specialità artiglieria da fortezza.

Bocche da fuoco.

10. Bocche da fuoco regolamentari per l'artiglieria da campagna e da montagna. — Caratteri principali che le distinguono. — Proietti e cariche impiegate. — Alzi. — Visite delle bocche da fuoco in servizio. — Cure da aversi per la conservazione e il buon funzionamento. — Modo di renderle inservibili.

Munizioni.

11. Proietti. — Spalmatura dei proietti. — Caricamento delle granate. — Caricamento e scaricamento degli shrapnels. — Sacchetti e cartocci. — Cannello fulminante. — Conservazione delle munizioni.

Affusti e carreggio.

12. Affusti in servizio per l'artiglieria da campagna e da montagna.

13. Avantreni da campagna. — Retrotreni per carri da munizioni. — Carri da trasporto. — Fucina. — Cofani da montagna pel someggio.

14. Carri per cartucce. — Carretta per munizioni. — Carretta per cartucce. — Carretta da battaglione.

Armamenti ed accessori.

15. Cenno sui principali. — Norme di conservazione.

26 *B*). Esame orale della durata di 20 minuti.

IMPIEGO DELL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA.

1. Compiti dell'artiglieria nella guerra campale. — Caratteristiche dell'artiglieria.

2. Formazione normale dei riparti. — Posizioni di combattimento per le batterie. — Occupazione delle posizioni. — Esecuzione del fuoco. — Misure di sicurezza. — Contegno dell'artiglieria quando è attaccata. — Servizio — Ricambi e contegno delle batterie durante il combattimento. — Rifornimento delle munizioni. — Cambiamenti di posizione. — Servizio e scaglionamento dei parchi. — L'artiglieria dopo il combattimento.

3. Marce tattiche. — Distribuzione dell'artiglieria nelle colonne di marcia.

4. Ripari da campagna. — Ripari continui e ad intervalli.

5. Formazione della fanteria. — Fuochi della fanteria. — Combattimento della fanteria.

6. Formazione della cavalleria. — Combattimento della cavalleria. — Cavalleria appiedata.

27. *C*) Esame orale durata di 20 minuti.

TEORIA SUL TIRO DEI CANNONI DA CAMPAGNA E DA MONTAGNA.

1. Dati pratici per l'esecuzione del tiro. — Tavole di tiro. — Massima distanza utile.

2. Stima delle distanze a vista. — Misura delle distanze per mezzo della velocità del suono. — Misura delle distanze per mezzo del telemetro Gauthier e dello squadro-prisma.

3. Condotta del fuoco. — Tiro di una batteria contro bersaglio fermo e contro bersaglio in moto. — Tiro di un gruppo di batterie.

4. Tiro a puntamento indiretto. — Operazioni preliminari necessarie. — Determinare la direzione del tiro. — Piantare le paline. — Puntare i pezzi e regolare la posizione dei falsi scopi — Esecuzione del tiro.

5. Caso in cui si debba tirare sopra le proprie truppe, — Ripieghi contro gli effetti del fumo.

6. Effetti dei proietti - Granate - Shrapnels - Scatole a metraglia.

28. *D*) Esame orale della durata di 15 minuti.

ORDINAMENTO E MOBILITAZIONE DELL'ARTIGLIERIA DI CAMPAGNA E DA MONTAGNA.

1. Ordinamento del R. esercito italiano. — Reclutamento della truppa. — Idem degli Ufficiali. — Ordinamento generale. — Formazione sommaria di pace dei reggimenti di fanteria, cavalleria e genio. — Ordinamento speciale dell'artiglieria. — Mobilitazione. — Formazione di guerra.

2. Ripartizione dei servizi fra i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Assegnazione del personale. — Relazioni di servizio fra i vari comandi e le divisioni d'artiglieria.

3. Formazione e servizi dell'artiglieria da montagna. — Batterie trasformabili.

IMPIEGO PRATICO DELLE BATTERIE NEL TIRO TATTICO.

29. *E*). Il candidato dovrà dar prova nell'esecuzione pratica di tre differenti esercizi di tiro, stabiliti in base a determinate situazioni tattiche, di conoscere l'impiego della batteria, la condotta del fuoco, l'uso del telemetro e dello squadro prisma.

Si farà un esercizio contro bersaglio fermo; uno contro bersaglio invisibile dai pezzi e uno contro bersaglio in moto.
La durata dell'esame è illimitata.

Per gli aspiranti alla specialità treno.

30. *A*) Esame orale della durata di 20 minuti.

MATERIALE DEL TRENO.

Carreggio dei parchi d'artiglieria.

1. Carro modello 1863-44 per cartucce. — Carro modello 1863-50 per cartucce. —Carretta per munizioni. — Carretta coperta per cartucce. — Carretta da battaglione. — Fucina da campagna per parchi e servizi generali.

Carreggio pei servizi del treno d'artiglieria.

2. Carro dello stato maggiore. — Carro di sanità. — Carro per casse forti M° 1876. — Carro per feriti gravi. — Carro per malati. — Carro per pane. — Carretta di sanità. — Fucina di cavalleria. — Vettura da posta.

31 *B*) Esame orale della durata di 15 minuti.

ORDINAMENTO E MOBILITAZIONE DEL TRENO D'ARTIGLIERIA.

1. Ordinamento del R° esercito italiano. — Reclutamento della truppa. — Id. degli ufficiali. — Ordinamento generale. — Formazione sommaria di pace dei reggimenti di fanteria, cavalleria e genio. — Ordinamento speciale dell' artiglieria. — Mobilitazione formazione di guerra.
2. Ripartizione dei servizi fra i reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Assegnazione del personale.
3. Formazione e servizi del treno d'artiglieria.

§ 4. Commissione esaminatrice.

32. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero e composta nel modo seguente:
Un Presidente.
Una sotto commissione (un presidente e due membri) per gli esami in scritto, per le materie *D* degli aspiranti alla spe-

cialità fortezza e campagna e per la materia *B* degli aspiranti alla specialità treno.

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per gli esami di cui alle lettere *A B* e *C* delle specialità artiglieria da fortezza e da campagna, e *A* per la specialità treno.

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per l'esame pratico *E* della specialità da fortezza.

Una sottocommissione (un presidente e due membri) per l'esame pratico *E* della specialità artiglieria da campagna.

33. Presso la commissione esaminatrice sarà destinato, per le funzioni di segretario, un capitano d'artiglieria ed in ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno elevato in grado.

§ 5. Votazioni e rapporti.

34. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni: una *per sì* e *per no*, la quale determinerà, a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei e da 0 a 9 a quelli non idonei. — La media dei voti degli esaminatori costituirà il punto medio di ciascun esame speciale.

35. Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno riportata l'idoneità, cioè un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia.

36. Ultimati gli esami il presidente invierà al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio) i risultati in appositi specchi conformi all'unito modello.

37. I candidati che otterranno l'idoneità come è indicato al N° 35 saranno ammessi a conseguire l'avanzamento al grado di capitano.

38. Il risultato finale degli esami sarà fatto conoscere ai candidati dal Ministero.

39. I candidati per la specialità artiglieria da fortezza o da campagna, non idonei per risultati deficienti nelle materie *A B C* o *E*, potranno conseguire la promozione nella specialità treno, sempre quando ne facciano apposita domanda all'epoca in cui verrà loro comunicato l'esito finale degli esami.

Il Ministro — Mocenni.

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria aspiranti alla specialità* . . . . . .

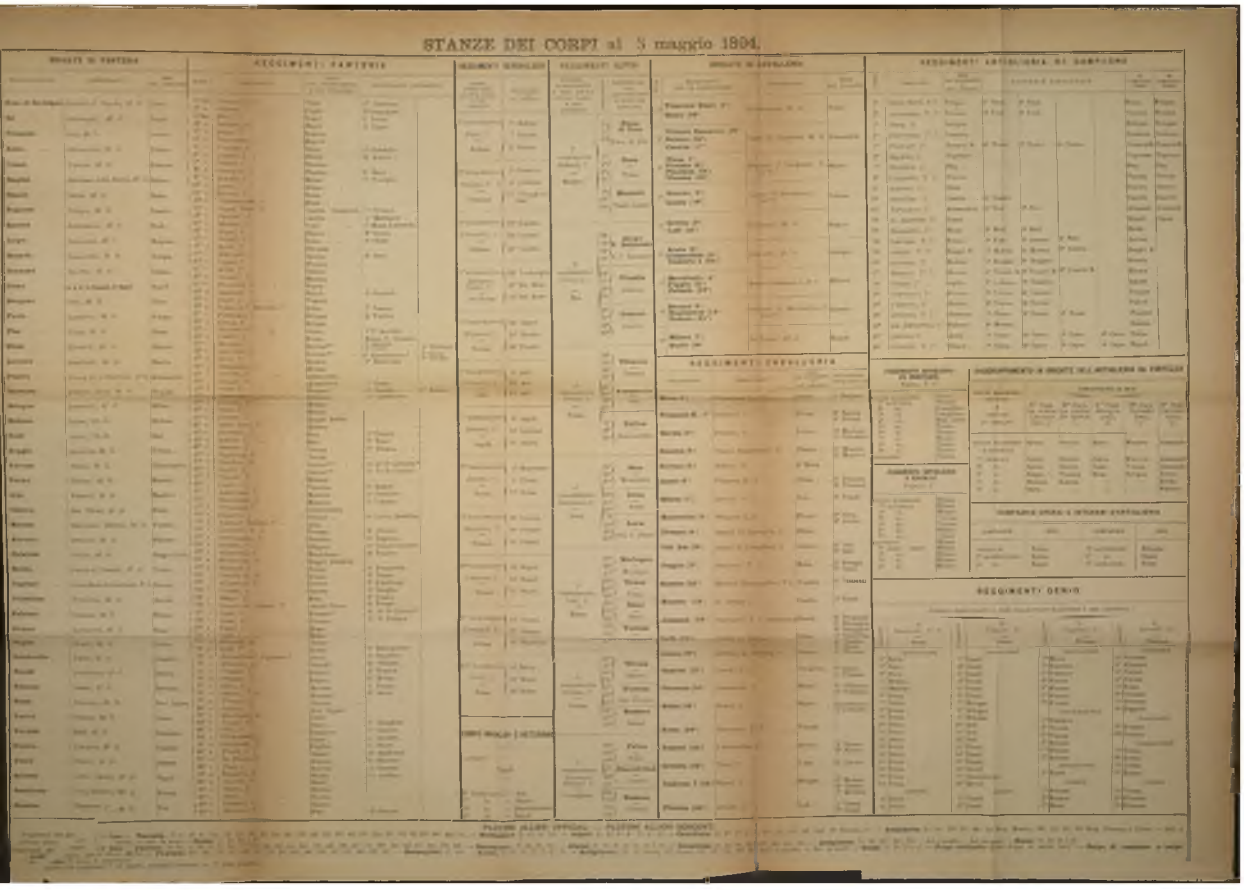
Numero d'ordine	Corpo	COGNOME E NOME	Punto medio di merito nell'esame						Indicazione di idoneità o non idoneità	*Annotazioni*
			In scritto	A	B	C	D	E		

Roma, addì . . . . . *189*. .

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

STANZE DEI CORPI al 5 maggio 1894.





di d

I A L E ZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO DI SANITÀ MILITARE

TRETTI M; mpresi nel te di direzione	OSPEDALI succursali	DEPOSITI di convalescenza	INFERMERIE di presidio	INFERMERIE SPECIALI di istituti militari	INFERMERIE SPECIALI di compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena
Pinerolo - Nov	—	Moncalieri	Exilles - Fenestrelle - Moncenisio - Pinerolo - Venaria R.	Torino	—
- Cefalu - Tra Bassetta - Me usa	—	—	Bard.	—	—

. . . . .	Ispettore capo	— Cipolla, M. G. medico. . .	Roma.
. . . . .	Direttore	— Rosselli, M. G.	Firenze.
. . . . .	Id.	— Volpi, M. G. commissario .	Firenze.
. . . . .	Comandante	— Turcotti, C.	Napoli.
. . . . .	Direttore	— Mola, C.	Roma.
. . . . .	Id.	— Manfredi, C.	Torino.
. . . . .	Id.	— Filippi, Chimico farmacista.	Torino.

SCUOLE ED ISTITUTI MILITARI

Scuola di guerra	Comand.	- Pedotti, M. G.	Torino
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	Id.	- Malaspina, M. G.	Torino
Accademia militare	Id.	- Rogier, M. G.	Torino
Scuola militare	Id.	- Pezzoli, M. G.	Modena
Scuola dei sottufficiali	Id.	- Malacria, M. G.	Caserta
Scuola d'applicazione di sanità militare	Direttore	- Tosi, C.	Firenze
Collegio milit. di Napoli	Comand.	- Cellario, C.	Napoli
Id. di Firenze	Id.	- Leitenitz, C.	Firenze
Id. di Milano	Id.	- Toselli, C.	Milano
Id. di Roma	Id.	- Chiula, C.	Roma
Id. di Messina	Id.	- Mirandoli, T. C.	Messina
Scuola centrale di tiro di fanteria	Id.	- (Ferraris, C.) (inc.to)	Parma
Scuola di cavalleria	Id.	- Berta, C.	Pinerolo
Scuola centrale di tiro d'artiglieria	Id.	- Galleani de Saint-Ambroise, T. G.	Nettuno
Scuola magist. di scherma			Roma

RTIGLIERIA

ccamenti).
amenti).
che hanno s

che hanno s

che hanno se

che hanno se

TIPOGRAFIA ... ROMA



DISPENSA 19ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 maggio

APRILE 29. — Legge 29 aprile 1894 N. 164, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1874, *pag.* 315.
MAGGIO 7. — Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale, *pag.* 315.
» 9. — Varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 316.
» — Decisione di massima, *pag.* 316.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **84**. — RECLUTAMENTO. — **Legge 29 aprile 1894 N. 164, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1874.** — 29 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1892 N. 174 relative alla leva sulla classe 1872, state estese agli inscritti della leva sulla classe 1873 con la legge 24 dicembre 1893, N. 679, saranno applicate anche agli inscritti della leva sulla classe 1874.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1894.

UMBERTO. MOCENNI.

N. **82**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale**. — 7 maggio.

Alla *Raccolta delle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali del R. esercito*, che fa seguito all'*Atto* N. 9 del 1891, è aggiunto dopo il N. 364 il seguente:

15 MAG 94

364bis. Per gli ufficiali indisponibili al servizio per ragioni d'impiego, a termini della Istruzione 16 maggio 1889, e che non sono perciò assegnati ad un battaglione, ma effettivi ai distretti, il fregio consiste:

pel berretto, nel numero del distretto sormontato dalla corona reale, entrambi in ricamo d'oro e delle stesse dimensioni che per gli ufficiali dei distretti dell'esercito permanente (fig. 34);

pel chepì, in una stella a cinque punte di metallo dorato, con il numero del distretto intagliato nel disco della stella stessa, analogamente agli ufficiali dei distretti dell'esercito permanente (fig. 42).

Il Ministro — MOCENNI.

N. **88**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento sull'uniforme**. — 9 maggio.

Al regolamento sull'uniforme (allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare) è fatta la seguente variante:

Dopo il primo capoverso del n. 31, sostituire all'aggiunta fatta con l'*Atto* N. 49 del 1892, la seguente:

« I sottufficiali, caporali e soldati alpini e del reggimento « di artiglieria da montagna portano sempre, in qualunque « uniforme, il pantalone entro lo stivaletto ».

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

N. 3.

Cessioni di medicinali dalla amministrazione militare a quella della marina e viceversa. — In seguito ad accordi intervenuti col Ministero della marina, si è stabilito che, in analogia al disposto dal secondo comma del § 2635 del Regolamento d'amministrazione, i medicinali eventualmente richiesti dalle RR. navi alle farmacie degli ospedali militari per il servizio degli ospedali di bordo ven-

gano ceduti a prezzo di tariffa, senza l'aumento del 25 per cento fissato per le ordinarie somministrazioni ai corpi ed agli ufficiali; e che alle stesse condizioni siano del pari ceduti, per reciprocità, i medicinali che talvolta possa occorrere ai corpi e reparti dell'esercito di prelevare dagli ospedali marittimi per il servizio delle infermerie di presidio e degli stabilimenti militari di pena (*Div. assegni*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 maggio

MAGGIO 17. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Messina e Patti, *pag.* 319.
» 17. — Prezzo della bicicletta modello 1891 (modificato) e sua scomposizione, *pag.* 319.
» 17. — Istruzioni sulle armi e sul tiro per le truppe del genio, *pag.* 321.
» 17. — Nuove norme per il rilascio del foglio di congedo illimitato, *pag.* 321.
» 18. — Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari, *pag.* 323.
» 18. — Razione viveri per le truppe in tempo di pace, *pag.* 324.

ROMA PUBBLICO EMANUELE

Atto N. **84.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Messina e Patti.** — 17 maggio.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Massa, Messina e Patti:

COMPAGNIA DI MASSA.

Tenenza di Carrara: aggiungere la stazione di: « Gragnana ».

COMPAGNIA DI MESSINA.

Tenenza di Messina: invece di: « Galati » leggasi: « Galati Mamertino ».

COMPAGNIA DI PATTI.

Tenenza di Patti: invece di: « Galati Mamertino » leggasi: « Galati di Tortorici ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **85.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo della bicicletta modello 1891 (modificato) e sua scomposizione.** — 17 maggio.

Il Ministro ha determinato di ridurre il prezzo della bicicletta modello 1891 (modificato) con la relativa custodia ed

accessori, da L. 400 a L. 360, corrispondentemente all'economia ottenuta sul costo di produzione, dalle officine del genio militare in Pavia, cui ne è affidata la fabbricazione.

Il Ministero autorizza inoltre le predette officine a distribuire ai corpi contro pagamento, anche biciclette senza accessori, o parti di biciclette occorrenti per le riparazioni di quelle che hanno in caricamento, in base ai prezzi indicati dal seguente specchio:

Telaio	L.	60	»	Compreso il tendi catena, il predellino ed il parafango della catena.
Forcellone	»	19	»	Compreso la fasciatura ferma manubrio.
Ruota motrice	»	30	»	Compreso l'asse, i coni, le palline ed i dadi e senza cerchione di gomma.
» di sterzo	»	28	»	
Cerchione di gomma della motrice	»	32	»	
Cerchione di gomma della ruota di sterzo	»	25	»	
Asse del movimento motore	»	15	»	Compreso la ruota dentata, gli anelli e le palline.
Padivelle paio	»	10	»	Comprese le relative chiavette.
Pedali paio	»	15	»	
Catena	»	20	»	
Porta sella	»	5	»	
Sella	»	12	»	
Manubrio	»	12	»	
Freno	»	17	»	Comprende il manubrio, l'asta, la suola, due fasce e la molla.
Portazaino	»	10	»	
Portafucile	»	8	»	
Portafanale	»	1	»	
Fanale	»	10	»	
Campanello	»	5	»	
Borsetta	»	3	»	
Chiave inglese	»	4	»	
» lamiera	»	»	50	
Oliatore	»	1	50	
Custodia	»	17	»	
		360	»	Prezzo dell'intera bicicletta con custodia ed accessori.

Le disposizioni dianzi accennate andranno in vigore dal 1° luglio 1894.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **86**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni sulle armi e sul tiro per le truppe del genio.** — 17 maggio 1894.

È pubblicato il volume delle *Istruzioni sulle armi e sul tiro per le truppe del genio* il quale costituisce il titolo II al volume I della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

Con questa pubblicazione viene abolito il titolo II al volume suddetto di edizione 1878 (*Istruzioni sulle armi portatili*).

I comandi, i riparti di truppa, le scuole e le direzioni qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari dell'istruzione medesima per ciascuno indicati.

Comando del corpo di stato maggiore, ispettore generale ed ispettore del genio	N.	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriale del genio	»	1
Direzioni e comandi locali del genio	»	1
Comandi di reggimento del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Compagnie del genio delle varie specialità	»	8
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti dei reggimenti del genio	»	10
Scuola di applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali	»	5

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* n. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,75.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **87**. — RECLUTAMENTO. — **Nuove norme per il rilascio del foglio di congedo illimitato.** — 17 maggio.

In relazione all'articolo 325 del codice penale per l'esercito fu stabilito nel capo XXVIII del regolamento sul reclutamento che i militari di truppa inviati in congedo illimitato si dovessero presentare al sindaco per ricevere il foglio di congedo illimitato, già compilato e trasmesso loro dalle autorità militari competenti, e che soltanto da quel momento s'intendessero prosciolti dalla giurisdizione militare, deponendo le stellette.

Ora avendo l'esperienza dimostrato che questo sistema pro-

duce vari inconvenienti, e principalmente quello che in molti casi il foglio medesimo non è consegnato ai titolari; e d'altra parte bastando per ottemperare al disposto del suaccennato articolo del codice penale che i militari congedati, si presentino al sindaco del comune di residenza per far vistare il foglio di congedo che sia stato loro consegnato dalle autorità militari e depongano da quel momento le stellette, così questo Ministero, anche nell'intento di risparmiare ai corpi ed ai distretti un lavoro non lieve di scritturazione, ha determinato di adottare un sistema più semplice per la consegna del foglio di congedo, prescrivendo quanto appresso:

1° I militari inviati direttamente in congedo illimitato dai corpi, senza passare per i distretti, ricevono personalmente il foglio di congedo dai propri corpi.

2° I militari inviati dai corpi ai distretti per il congedamento ricevono il foglio di congedo illimitato dai distretti. A tal uopo i comandanti dei corpi trasmettono abbastanza in tempo ai distretti i fogli di congedo dopo aver, beninteso, spedito loro l'elenco-avviso modello n. 44, di cui al § 521 dell'istruzione complementare quale fu modificato dall'*Atto* 198 del 1891.

3° I fogli di congedo servono pure agli individui come fogli di viaggio per recarsi dal corpo o dal distretto alle case loro.

4° I militari congedati, appena giunti al comune nel quale prendono domicilio, devono presentare al sindaco il foglio di congedo pel *visto*, e deporre le stellette, rimanendo dopo ciò prosciolti dalla giurisdizione militare. Di questi obblighi devono i militari essere espressamente avvertiti all'atto del congedamento.

5° I sindaci, a cui vengono presentati per essere vistati i fogli di congedo illimitato, appongono al *visto* la data del giorno della presentazione, prendendone nota, quando il comune sia quello di leva, sui ruoli matricolari modello n. 84 nella colonna annotazioni, colle parole: *Vistato il foglio di congedo illimitato, addì* . . . . . .

6° I fogli di congedo illimitato che occorra rilasciare ai militari in licenza sia ordinaria che straordinaria, saranno spediti, con semplice elenco nominativo di trasmissione, direttamente agli interessati per mezzo dell'arma dei carabinieri. Ricevuto per tal modo il foglio di congedo, detti militari dovranno presentarsi al sindaco pel *visto*, giuste le prescrizioni del n. 4.

7° Nulla è innovato circa al disposto dal § 949 del regolamento sul reclutamento pel cambio del foglio di congedo ai militari che mentre si trovano in congedo illimitato sono trasferiti alla 3ª categoria; così pure dovranno seguirsi, in quanto non siano contrarie alle presenti, le disposizioni contenute nel § 523 dell'Istruzione complementare al regolamento predetto per i militari da inviarsi in congedo mentre sono aggregati ad altri corpi o ricoverati negli ospedali militari o civili.

8° Sono abolite tutte le disposizioni contrarie alla presente e sono anche aboliti:

a) il foglio di viaggio (modello n. 35 del catalogo) di cui al § 936 del regolamento sul reclutamento;

b) l'elenco nominativo (modello n. 36 del catalogo) di cui al § 945 del regolamento suddetto;

c) la lettera di partecipazione ai sindaci di cui allo stesso § 945.

9° I comandanti dei distretti sono incaricati di dare comunicazione delle presenti disposizioni ai sindaci dei comuni compresi nel territorio della loro circoscrizione.

Il Ministro — Mocenni.

N. 88. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari**. — 18 maggio.

Con R. Decreto in data 22 aprile ultimo è stato approvato il regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari il quale entrerà in vigore il 1° luglio p. v.

Da detta data saranno abolite le « Norme amministrative e contabili per la gestione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari 1° luglio 1889 » e tutte le altre disposizioni successive contrarie al regolamento stesso.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di una copia di questo regolamento; però le direzioni territoriali di commissariato militare ne provvederanno, nell'egual modo, cinque copie, le sezioni staccate tre e gli uffici locali due; i panifici militari alle sedi di corpo d'armata tre; i magazzini militari di distribuzione viveri autonomi una; tutti gli altri stabilimenti delle sussistenze due.

I reggimenti ed i distretti militari ne provvederanno una copia a carico della rispettiva massa generale ed una pure le compagnie di sussistenza, a carico della massa generale di dette compagnie.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 55.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **89**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Razione viveri per le truppe in tempo di pace**. — 18 maggio.

Dal 1° giugno prossimo venturo la razione vino sarà equivalente ad una di caffè e le distribuzioni di caffè che i corpi potranno ancora fare fino al 31 dicembre sulle 300 annuali consentite dalle vigenti disposizioni (400 per i pontieri) potranno essere indifferentemente di caffè o vino come i comandanti di corpo ravviseranno più opportuno.

In conseguenza il § 1414 del regolamento di amministrazione è modificato come segue:

§ 1414. Nel corso dell'anno si faranno alla truppa 300 distribuzioni di caffè o vino; ai pontieri se ne faranno 400.

Sarà però data la preferenza al caffè sul vino.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

218

DISPENSA 21ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 maggio

MARZO 11. — R. Decreto N. 142 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte Scrima della piazza di Ancona, *pag.* 325.
MAGGIO 24. — Varianti ed aggiunte alle Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 326.
» 24. — Trasporti militari in ferrovia, *pag.* 327.
——— Decisione di massima, *pag.* 328.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **90**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 142 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte Scrima della piazza di Ancona.** — 11 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;
Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;
Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;
Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Viene affrancato dall'onere delle servitù militari della piazza di Ancona il tratto di terreno a nord del forte Scrima lungo la strada litoranea, tinteggiato in rosso nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Roma, addì 11 marzo 1894.

UMBERTO. Mocenni.

N. **91**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti ed aggiunte alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore**. — 24 maggio.

Alle vigenti « Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore » sono apportate le varianti ed aggiunte che seguono:

§ 6. N. 16 e 17 aboliti e sostituiti così:

« 16. Nel mese di novembre di ogni anno un certo numero « di ufficiali, scelti fra coloro che nell'anno compirono con « buon esito il corso della scuola di guerra, è comandato « per determinazione ministeriale a prestare, in esperimento, « servizio di stato maggiore.

« Questo servizio dura un anno ed è prestato per i primi « sei mesi negli uffici del comando del corpo e per gli altri « sei mesi negli stati maggiori dei comandi territoriali ».

« 17. Compiuto l'anno d'esperimento, i capi di stato mag- « giore dei comandi territoriali, che ebbero ufficiali in espe- « rimento, redigono per ciascuno di questi un rapporto sulla « prova fatta, pronunciandosi in modo esplicito sulla idoneità « al servizio di stato maggiore.

« Tali rapporti, colle annotazioni del comandante del corpo « d'armata, o della divisione, vengono poi trasmessi al capo « di stato maggiore dell'esercito.

« Questi, ricevuti tutti i rapporti, convoca e presiede una « commissione composta dei capi-riparto e dei capi-ufficio « (meno quello dell'ufficio contabilità) per giudicare se gli « ufficiali che furono in esperimento meritino d'essere dichia- « rati idonei pel servizio di stato maggiore e successivamente « trasferiti nel corpo.

« Il risultato di tale giudizio è trasmesso al Ministero della « guerra ».

§ 12. N. 30 abolito e sostituito dal seguente:

« 30. Le proposte relative all'avanzamento a scelta dei ca- « pitani del corpo di stato maggiore sono compilate, in se- « guito a speciale ordine ministeriale, da una commissione « presieduta dal comandante del corpo di stato maggiore e « composta dei capi-riparto e dei capi-ufficio (meno quello « dell'ufficio di contabilità).

« Le proposte relative al richiamo nel corpo dei maggiori « transitati nelle altre armi sono compilate dalla stessa com- « missione, mano mano che i maggiori stessi stanno per « compiere un anno di servizio presso le dette armi.

« Le proposte relative al richiamo dei colonnelli sono com-

« pilate da una commissione composta dal comandante del « corpo di stato maggiore e dei due capi-riparto, mano mano « che i colonnelli di cui si tratta stanno per compiere due « anni di comando di reggimento ».

Aggiungere il seguente numero:

« 33. Ai maggiori ed ai colonnelli giudicati riammissibili « nel corpo di stato maggiore è rilasciato un certificato di « idoneità compilato dal comando del corpo per ordine del « Ministero della guerra e vidimato da questo.

« Questo certificato non costituisce affidamento al richiamo « per ordine di anzianità. Il richiamo viene invece subordi- « nato esclusivamente alle esigenze di servizio, le quali, come « talvolta possono richiedere di anticiparlo per taluno cui « non spetterebbe per suo turno, così possono altre volte « consigliare di non distogliere dal comando di truppe quegli « cui spetterebbe per turno d'essere richiamato nel corpo « di stato maggiore ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **92.** — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti militari in ferrovia.** — 24 maggio.

Per le condizioni speciali della stazione ferroviaria di Pescara il Ministero stabilisce quanto segue per le truppe in viaggio sulla linea Adriatica, che devono pernottare in detta località:

1° I reparti di truppa ed i drappelli superiori a 10 individui, diretti da Ancona verso Foggia e Solmona, scenderanno a Castellamare Adriatico, si recheranno a Pescara per pernottarvi e quindi ritorneranno a piedi a Castellamare Adriatico per riprendere il viaggio;

2° I reparti ed i drappelli superiori a 10 individui diretti da Foggia e da Solmona verso Ancona, scenderanno a Pescara per pernottarvi e si recheranno a piedi a Castellamare Adriatico per riprendere il viaggio;

3° I militari isolati ed i piccoli drappelli non superiori a 10 uomini, diretti verso Foggia e Solmona, potranno scendere a Castellamare Adriatico per riprendere il viaggio a Pescara dopo avervi pernottato; e quelli diretti verso Ancona potranno scendere a Pescara e recarsi a piedi a Castellamare per riprendere il viaggio.

Nei casi di cui ai N. 2 e 3 sono validi per il prosegui-

mento del viaggio in ferrovia gli stessi documenti rilasciati dalle stazioni all'inizio del viaggio.

Per fruire di tali facilitazioni i militari isolati ed i capi drappello dovranno far apporre a tergo dello scontrino di viaggio, dal capo della stazione in cui ha luogo l'interruzione del viaggio, l'annotazione:

Vale per riprendere alla stazione di . . . . . il viaggio interrotto a . . . . . .

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

N. 4.

Razioni pane supplementari. — Per l'esatta applicazione del § 936 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero dichiara che i supplementi di pane per maggior nutrimento del soldato non sono dovuti, in ogni caso, quando i militari cui sono concessi abbiano da ricevere la razione pane ordinaria in contanti, anzichè in natura (*Div. Assegni*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

273

DISPENSA 22ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 giugno

MAGGIO 26. — Istruzioni sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria, *pag.* 329.
» 31. — Abolizione delle cartucce da esercitazione per pistole Mod. 1874 e Mod. 1889, *pag.* 330.
» 31. — Pantaloni di panno da artiglieria da montagna, *pag.* 330.
» 31. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 335.
» 31. — Apertura della linea Roma-Viterbo e della diramazione Capranica-Rondeglione (Rete Mediterranea). Cambiamento di nome della stazione di Ragusa Superiore (Rete Sicula), *pag.* 336.
GIUGNO 1. — Modificazione allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Sassari e Nuoro, *pag.* 338.
» 1. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 339.

BIBLIOTECA MIL. CENTRALE ROMA

Atto N **93**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria**. — 26 maggio.

È pubblicata la nuova *Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria* in sostituzione delle *Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria* pubblicate il 4° febbraio 1886, delle quali rimangono però in vigore il § 3 della parte I (Lancia da cavalleria), il § 4 della stessa parte I (Sciabola da cavalleria mod. 1871), il § 3 della parte III (Pulitura delle armi bianche), nonchè il § 4 della stessa parte III (Norme comuni per la pulitura delle armi).

Detta Istruzione andrà subito in vigore ed i reggimenti di cavalleria dovranno provvederne, a spese della massa generale, una copia per ciascun loro ufficio, due copie per ogni comando di mezzo reggimento e quattro copie per ciascun squadrone.

Inoltre ogni comando, ispettorato, corpo od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria o della massa generale di almeno una copia di questa Istruzione.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 55.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **94**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Abolizione delle cartucce da esercitazione per pistole modello 1874 e mod. 1889**. — 31 maggio.

Il Ministero ha determinato di abolire le cartucce da esercitazione, per pistole mod. 1874 e mod. 1889, essendosi riconosciuto che il loro impiego non è necessario.

Le cartucce di detta specie che i corpi hanno in carico saranno passate, senza rimborso, sul registro delle masserizie di proprietà del corpo, e poscia utilizzate nel modo ritenuto più conveniente. *Il Ministro* — Mocenni.

N. **95**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantaloni di panno da artiglieria da montagna**. — 31 maggio.

In dipendenza dell'*Atto* 83 del corrente anno, questo Ministero ha riconosciuto opportuno di modificare i pantaloni di panno in uso per l'artiglieria da montagna, in guisa che le estremità dei gambali possano più agevolmente essere portate dentro gli stivaletti.

Ciò posto, all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fatta la seguente aggiunta:

Pantaloni di panno da artiglieria da montagna. — I pantaloni da artiglieria da montagna (fig. 1ª e 2ª) sono di panno turchino e si compongono delle seguenti parti:

Una cintura;

Due gambali (ciascuno dei quali suddiviso in parti anteriore e posteriore);

Due tasche.

La cintura ha esternamente due bottoni mezzani d'osso annerito nella parte destra e due occhielli corrispondenti nella parte sinistra. Un bottone mezzano d'osso annerito è pure cucito internamente sulla parte sinistra sopra l'unione della cintura col gambale. Lo sparato della parte anteriore è fornito di due liste di panno; quello di destra ha 3 piccoli bottoni d'osso annerito ed un occhiello alla sua punta; quello di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni della lista di destra. Lo sparato della parte posteriore è chiuso da una striscia di panno a forma di cuneo.

Ciascun gambale è guarnito da una filettatura di panno giallo della larghezza non minore di mm. 4, nè maggiore di 6 nella parte esterna visibile, cucita lateralmente, lungo la quale ed a mm. 50 dalla cintura è praticata un'apertura per la tasca. All'estremità inferiore d'ogni gambale è cucita una

Fig. 1ª
davanti



Fig. 2ª
di dietro



lista di tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera della lunghezza di 10 centimetri, aperta lateralmente e munita di due nastri di filo di lino o canape colorate in turchino.

Al punto d'unione della lista di tela di ciascun gambale e dalla parte della filettatura è cucito un gangherello di ferro verniciato in nero, con corrispondente maglietta in filo di lino nero.

Tre passanti di panno lunghi mm. 50, cuciti con un'estremità sulla cintura e l'altra sui gambali dànno passaggio alla coreggia di cuoio.

Posteriormente fra la cintura ed i gambali sono poste come rialzo due striscie di panno.

Lungo la cucitura, allo sparato anteriore ed all'inforcatura sono poste come rinforzo striscie di tela cotone basino.

Le tasche sono di tela cotone bianca (basino) colorata in bigio.

I pantaloni di panno da artiglieria da montagna sono di cinque diverse taglie, ed ogni taglia si divide in due grossezze.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da artiglieria da montagna.*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	Lunghezza			Altezza complessiva del davanti e del didietro	Metà grossezza			Larghezza totale della lista di tela cotone basino	Altezza della cintura		
		esterna del gambale di panno	interna dalla inforcatura del gambale di panno	della lista di tela cotone basino		della cintura	della coscia	del ginocchio		sul davanti	sul fianco	sul dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	1040	750	100	780	450	390	270	300	80	70	60
	2ª	1040	750	100	760	430	380	260	300	80	70	60
2ª	1ª	1010	725	100	770	440	380	265	300	80	70	60
	2ª	1010	725	100	750	420	370	255	300	80	70	60
3ª	1ª	980	700	100	760	430	375	265	300	80	70	60
	2ª	980	700	100	740	410	365	255	300	80	70	60
4ª	1ª	950	675	100	750	420	370	260	300	80	70	60
	2ª	950	675	100	730	400	360	250	300	80	70	60
5ª	1ª	920	650	100	730	410	360	260	300	80	70	60
	2ª	920	650	100	710	390	350	250	300	80	70	60

DIMOSTRAZIONE *della quantità di panno occorrente per i pantaloni da artiglieria da montagna.*

TAGLIE	Suddivisioni	QUANTITA' di panno per ciascun capo (metri)		da costruirsi su 100	di panno per ogni taglia (metri)		*Annotazioni*
1ª	1ª	1	15	8	9	20	Per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie saranno tenute presenti le disposizioni della circolare litografata del 10 marzo 1892 N. 8/2588 Direzione generale dei servizi amministrativi.
	2ª	1	11	7	7	77	
2ª	1ª	1	09	15	16	35	
	2ª	1	08	15	16	20	
3ª	1ª	1	06	15	15	90	
	2ª	1	05	15	15	75	
4ª	1ª	1	02	8	8	16	
	2ª	1	01	7	7	07	
5ª	1ª	0	98	5	4	90	
	2ª	0	97	5	4	85	
	Totali . .			100	106	15	
	Media . .				1	06	

CONTO *dei pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	9	50	1	06	10	070
Panno giallo carico da mostreggiature alto m. 1,30.	9	50	0	031	0	295
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62	0	60	1	000	0	600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	—	2	250
Prezzo di costo. . . L.					13	215
Prezzo di conteggio . . L.					13	30

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani, 3 bottoni piccoli di osso annerito e m. 1,30 di nastro di filo tinto in turchino.

CONTO *dei pantaloni di panno da caporali e soldati d'artiglieria da montagna.*

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30.	9 50	1 06	10 070
Panno giallo carico da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	0 031	0 295
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alta m. 0,62.	0 60	1 »	0 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	— —	— —	1 250
Prezzo di costo. . . L.			12 215
Prezzo di conteggio. . . L.			12 30

(1) Nella fornitura sono compresi N. 3 bottoni mezzani, 3 bottoni piccoli d'osso annerito e m. 1,40 di nastro in filo tinto in turchino.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

1ª	713	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna	L. 13,30
1ª	714	Pantaloni di panno da caporali e soldati d'artiglieria da montagna	» 12,30

N.B. — Nessuna modificazione sarà portata ai pantaloni di panno in distribuzione ed a quelli in magazzino, i quali continueranno ad essere inventariati, fino ad esaurimento, all'attuale prezzo e numero categorico.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **96**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento di amministrazione**. — 31 maggio.

Al Regolamento d'amministrazione pei corpi, 1° maggio 1885, sono fatte le seguenti modificazioni e aggiunte:

§ 193 (*Atto* 149-1886). Al primo comma è sostituito il seguente:

« § 193. La razione pane è aumentata di un terzo (di due settimi se di galletta, cioè di grammi 160) per gli alpini e gli uomini dell'artiglieria da montagna durante le escursioni, e per gli uomini dell'artiglieria da fortezza e delle compagnie zappatori, minatori e telegrafisti del genio impiegati in lavori ed esercitazioni ai forti di sbarramento. Lo stesso aumento di pane (o galletta) potrà inoltre dal Ministero essere concesso alle truppe di altre armi che prendano parte alle escursioni con gli alpini o destinate a manovre di campagna od a campi mobili nell'alta montagna. In tutti questi casi l'aumento s'intende dato a carico del bilancio, e perciò i corpi dovranno darsi debito della sola razione ordinaria ».

§ 594. Dopo « per copia, le disposizioni ministeriali speciali » è aggiunto: « ed in originale i processi verbali...» ecc.

§ 1162. Dopo il 2° comma, inserire il seguente nuovo comma:

« I versamenti in tesoreria delle somme ricavate dalla vendita di materiali di proprietà dello Stato dichiarati fuori servizio saranno eseguiti separatamente per ciascuno dei gruppi nei quali i materiali sono ripartiti (§ 387) ».

All'ultimo comma dello stesso paragrafo è sostituito il seguente:

« Il Ministero, presa nota delle quietanze, le restituisce ai corpi, i quali ne uniscono copia al correlativo *Ordine di pagamento* mod. 243 e mettono poi gli originali a corredo delle contabilità cui si riferiscono (§ 594) ».

§ 1520. Nel comma *a*) in luogo di « lire 8 » e « lire 10 » mettere rispettivamente: « lire 5 » e « lire 7 »; e così pure nel comma *b*) invece di « lire 10 » e « lire 12 » mettere: « lire 7 » e « lire 9 ».

La riduzione dell'indennità ai furieri in questa misura avrà effetto a cominciare dal 1° dell'entrante mese di giugno.

§ 1930. Nell'ultimo comma togliere la parola « competente » e dopo le parole: « ufficio di revisione » aggiungere.....» o alla direzione di commissariato di Roma, secondo che trattisi di trasporto a carico del bilancio o a carico dei corpi ».

§ 1948. Al comma *c*) sostituire il seguente:

« *c*) i trasporti di derrate e materiali delle sussistenze militari, compresi i vuoti di ritorno (sacchi, casse da imballaggio, ecc.), i trasporti di materiali dei magazzini centrali, che siano fatti passare dall'uno all'altro magazzino, ed i trasporti di materiali di qualunque specie che si prelevano o si versano presso le varie amministrazioni per corpi, uffici e stabilimenti non aventi masse proprie ».

§ 2541. Al secondo comma è aggiunto: «...o l'altro ufficiale medico presente, purchè non inferiore al grado di capitano, che il direttore dell'ospedale sia per designare «.

§ 2751. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 2751bis. A tutela della loro responsabilità, i comandanti di compagnia hanno facoltà di depositare il fondo permanente, di cui sono forniti, nella cassa del rispettivo panificio militare, prelevando poi da essa cassa le somme che di mano in mano abbisognano pel servizio del riparto.

« Ciò avvenendo, il consegnatario del panificio tiene conto delle somme che ritira o restituisce in apposite colonne del registro di cassa mod. 813, rilasciando o ritirando corrispondenti ricevute ».

§ 3207. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« I manufatti commessi pei servizi dipendenti dalla *Direzione generale dei servizi amministrativi*, compresi i campioni, sono pure spediti ai corpi secondo gli ordini del Ministero ». *Il Ministro* — MOCENNI.

N. **97**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura della linea *Roma-Viterbo* e della diramazione *Capranica-Ronciglione* (Rete Mediterranea). Cambiamento di nome della stazione di *Ragusa-Superiore* (Rete Sicula.** — 31 maggio.

Si fa noto che dal 30 aprile p. p. è stata aperta all'esercizio la linea *Roma-Viterbo* e la diramazione *Capranica-Ronciglione*, appartenenti alla Rete Mediterranea.

La linea *Roma-Viterbo* comprende le stazioni di *Bracciano*, *Manziana*, *Oriolo*, *Bassano di Sutri*, *Vetralla*, *S. Martino al Cimino* e *Viterbo Porta Romana*, le quali sono abilitate a tutti i trasporti, e quelle di *Roma S. Pietro*, *S. Onofrio*, *La Storta Formello*, *Cesano*, *Anguillara*, *Crocicchie*, *Capranica* e *Barbarano*, abilitate ai soli trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non superanti ciascuna il peso di kg. 50.

Sulla diramazione *Capranica-Ronciglione* si trovano la cantoniera della *Madonna del Piano*, abilitata al servizio viaggiatori per le sole destinazioni di *Capranica* e *Ronciglione* e la stazione di *Ronciglione* abilitata a tutti i trasporti.

La linea *Roma-Viterbo* (compresa la diramazione da *Capranica* a *Ronciglione*) è ammessa al servizio cumulativo colle stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica per i trasporti di merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria.

Agli effetti della tassazione non è ammesso per nessun trasporto il cumulo delle distanze fra la linea *Roma-Viterbo* e le grandi Reti.

Le distanze chilometriche fra le stazioni della nuova linea risultano dalla seguente tavola poliometrica.

Roma Trastevere																
5	Roma S. Pietro															
11	7	S. Onofrio														
19	15	9	La Storta Formello													
28	24	18	9	Cesano												
31	27	21	12	4	Anguillara											
36	32	26	17	9	6	Crocicchie										
44	40	34	25	17	14	8	Bracciano									
49	45	39	30	21	18	13	5	Manziana								
54	50	43	35	26	23	18	10	5	Oriolo							
59	55	49	40	32	29	23	16	11	6	Bassano di Sutri						
63	59	53	44	36	33	27	19	15	10	4	Capranica					
66	62	56	47	39	36	30	22	18	13	7	3	Madonna del Piano (fermata)				
71	67	61	52	44	41	35	27	23	18	12	8	6	Ronciglione			
68	64	58	50	41	38	33	25	20	15	10	6	8	13	Barbarano		
74	69	63	55	46	43	38	30	25	20	15	11	13	18	6	Vetralla	
83	79	73	64	55	52	47	39	34	30	24	20	22	28	15	10	S. Martino al Cimino
87	82	76	68	59	56	51	43	38	33	28	24	26	31	19	14	4 Viterbo P. Romana
89	84	78	70	61	58	53	45	40	35	30	26	28	33	21	16	6 2 Viterbo P. Fiorentina

N. B. — Sul binario di collegamento delle due stazioni di Viterbo P. Romana e di Viterbo P. Fiorentina, lungo 2 chilometri, è soltanto ammesso il trasporto in servizio cumulativo delle merci, dei veicoli del bestiame e del numerario.

Le partenze da Roma per le stazioni della nuova linea Roma Viterbo e diramazioni, hanno luogo solo dalla stazione di Roma Trastevere.

Cambiamento di nome della stazione di **Ragusa Superiore.**

Dal 1° maggio corrente, la stazione di *Ragusa Superiore*, della linea *Siracusa Licata* (rete Sicula), ha cambiato la propria denominazione in quella di *Ragusa*.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **98.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Sassari e Nuoro.** — 1° giugno.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di *Sassari* e *Nuoro*.

COMPAGNIA DI SASSARI.

Depennare il comando di tenenza di Ozieri e tutte le stazioni dipendenti da detto comando.

COMPAGNIA DI NUORO.

Aggiungere:

Tenenza di Ozieri { Ozieri — Mores — Oschieri — Monti — Pattada — Alà dei Sardi — Buddusò — Bono — Illorai — Benetutti — Bultei.

Tutti gli altri comandi delle suddette compagnie rimangono invariati.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **99**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia.** — 1° giugno.

In seguito ad accordi intervenuti con le tre grandi Reti ferroviarie del Regno essendosi stabilito che le figlie e le sorelle del militare rimaste vedove e tornate a convivere stabilmente con esso ed a suo carico siano considerate come facenti parte della sua famiglia, il primo periodo del § 9 del Regolamento pei trasporti militari dopo le parole: « purchè « conviventi ed a carico del militare » sarà completato con le seguenti: « nonchè le figlie e le sorelle vedove tornate a « convivere stabilmente con esso, sempre quando risulti spe- « cialmente comprovato che rimangono a totale suo carico ».

Inoltre a senso del secondo alinea del N. 55 dell'istruzione per la mobilitazione (Tomo III) essendo consentito anche agli ufficiali richiamati di poter viaggiare in abito borghese, le parole: « in divisa » del § 128 del citato Regolamento saranno precedute da queste altre: « siano o non siano ».

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 giugno

GIUGNO 1. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887, *pag.* 341.

» 7. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, *pag.* 342.

» 8. — Apertura del tronco *Ricadi-Pizzo* (Rete Mediterranea). Cambiamento [illegible] della stazione di *Casalicchio* di *Cilento* (Rete Mediterranea), *pag.* 343.

VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA

Atto N. **100**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887.** — 1 giugno

Nella vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti.

Al § 17 si aggiunga il seguente comma:

« I capitoli d'onere che, in seguito a concerti presi colla « intendenza di finanza, fossero già stampati su carta libera, « vanno compresi fra gli atti contemplati dall'art. 20 n. 30 « della legge 13 settembre 1874 suindicata e quindi ai me- « desimi non è applicabile la limitazione del numero delle « righe fissata dall'art. 27 della legge stessa ».

Il § 164 viene modificato come appresso:

« Il deposito, di regola, deve esser fatto nelle tesorerie del « regno debitamente autorizzate a riceverlo, ed indicate nel- « l'avviso d'asta, ovvero nella cassa del consiglio d'ammini- « strazione presso il quale ha luogo l'asta, o nelle casse dei « consigli d'amministrazione autorizzati a riceverli. Però le « direzioni e gli uffici di artiglieria e del genio non potranno « accettare detto deposito che nel caso soltanto in cui taluno « dei concorrenti, per plausibili ragioni, non avesse potuto « fare il versamento in tesoreria e non fosse più in tempo « per eseguirvelo, ed a condizione che il concorrente si ob- « blighi di farne un altro in tesoreria, qualora rimanesse de- « liberatario, e di presentare la ricevuta del nuovo deposito « per ottenere la restituzione del primo ».

« Resta ferma l'eccezione portata dal § 109 ».

Al primo comma del § 203 dopo le parole « il consiglio

d'amministrazione e l'autorità appaltante » si aggiunga: « nel « giorno e nell'ora indicata nella lettera d'invito ».

Al n. 3 del 4° comma del modello n. 21 che fa seguito all'istruzione precitata alle parole « e che a suo tempo » si sostituisca: « nelle quali ».

A migliore intelligenza dell'aggiunta fatta al § 17, si riproduce altro estratto dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874 n. 2077, da sostituire a quello pubblicato a pagina 28 della preindicata istruzione.

Art. 20.

§ 5. Saranno soggetti alla tassa di L. 1, senza riguardo alle dimensioni della carta:

. . . . . .

30. Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'art. 29 della presente legge;

. . . . . .

§ 8. Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell'art. 10:

cioè:

fino a decimetri quadrati 14. . .	L. 0,50
da 14 a 20	» 1 —
da 20 a 30	» 2 —
per ogni maggiore dimensione . .	» 4 —

40. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

41. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **101**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni.** — 7 giugno.

E' stata stampata, in apposito fascicoletto, la 5ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni (vol. VI, tit. IV delle istruzioni pratiche d'artiglieria).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle

da essi rispettivamente possedute della corrispondente *Istruzione* cui il fascicolo si riferisce.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte si richiederanno le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 25.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **162**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco *Ricadi-Pizzo* (Rete Mediterranea), cambiamento di nome della stazione di *Casalicchio di Cilento* (Rete Mediterranea).** — 8 giugno.

Si fa noto che dal 6 giugno corrente è stato aperto all'esercizio il tronco *Ricadi-Pizzo* della linea Battipaglia-Reggio Calabria, appartenente alla Rete Mediterranea. Detto tronco comprende le stazioni di *Tropea, Parghelia, Briatico, Monteleone Porto S. Venere* e *Pizzo Maierato*, le quali sono abilitate a tutti i trasporti.

Le distanze chilometriche fra le dette nuove stazioni risultano dalla seguente tavola poliometrica.

Ricadi				
8	Tropea			
11	4	Parghelia		
22	15	11	Briatico	
30	23	20	9	Monteleone P. S. Venere
34	26	23	12	4 Pizzo Maierato

Si fa pure noto che la stazione di *Casalicchio* di *Cilento*, della linea Battipaglia-Reggio Calabria (Rete Mediterranea), ha cambiato la propria denominazione in quella di *Casal Velino*.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno

MAGGIO 22. — R. Decreto N. 211, col quale si danno istruzioni ai sindaci dei comuni pel rilascio degli scontrini ferroviari ai militari che debbono recarsi alle armi, *pag.* 345.
GIUGNO 13. — Varianti alle norme pel servizio postale, *pag.* 357.
» 13. — Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e di Ischia, *pag.* 358.
» 14. — Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 362.
» 15. — Prezzo della pistola per gli ufficiali, *pag.* 363.
» 15. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari, *pag.* 363.
——— Decisione di massima, *pag.* 364.

Atto N. **103** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto N. 211, col quale si danno istruzioni ai sindaci dei comuni pel rilascio degli scontrini ferroviari ai militari che debbono recarsi alle armi.** — 22 maggio (1).

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Considerato che le disposizioni date col R. Decreto 18 agosto 1873 n. 962, sulla somministrazione dei mezzi di viaggio ai sottufficiali, caporali e soldati che dai comuni debbono recarsi al distretto militare o al corpo, più non rispondono interamente ai mutati ordinamenti ed alle mutate esigenze del servizio del regio esercito;

Sulla proposta dei nostri Ministri della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sindaci dei comuni, che non sono sede di distretto militare, sono incaricati di rilasciare, per conto dell'amministrazione militare, gli scontrini che occorrono pel viaggio sulle

(1) Decreto ed Istruzioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dell'11 giugno 1894 n. 136.

ferrovie e sui piroscafi agli inscritti della leva di terra, ai militari del regio esercito in congedo illimitato richiamati alle armi e ai sottufficiali, caporali e soldati in licenza od altrimenti isolati per recarsi dal comune di residenza al distretto militare, od al corpo cui appartengono o presso il quale sono chiamati.

In caso di mobilitazione dell'esercito, gli stessi scontrini possono pur essere rilasciati, per lo stesso scopo, agli ufficiali in congedo richiamati alle armi.

Art. 2.

Gli assegni di viaggio (indennità di trasferta e rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare), spettanti agli inscritti di leva ed ai militari di truppa sopra indicati, saranno loro corrisposti solo a viaggio compiuto, per cura del distretto o corpo cui si presentano.

I sindaci dei comuni potranno tuttavia, a coloro che ne facciano richiesta e ne dimostrino il bisogno, anticipare una giornata d'indennità di trasferta da soldato (lire 1,20), o due (lire 2,40) se la distanza tra il comune e il luogo di destinazione richieda più di trenta ore di viaggio, domandandone poi rimborso al distretto o corpo cui hanno avviato gli uomini.

In tempo di pace, potranno pure, se ve ne sia il bisogno, anticipare l'assegno per il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi.

Art. 3.

I nostri Ministri della guerra e dell'interno stabiliranno, di comune accordo, le istruzioni per la esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore dal 1° luglio 1894.

Da questa data le disposizioni contenute nel citato regio decreto 18 agosto 1872 n. 962 si intenderanno abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 22 maggio 1894.

UMBERTO

MOCENNI
CRISPI.

ISTRUZIONI per l'eseguimento del R. Decreto 22 maggio 1894 sul rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni a militari del regio esercito per recarsi alle armi.

Art. 1. — *Militari cui devono essere rilasciati gli scontrini.*

§ 1. Gli uomini di truppa del regio esercito, ai quali i comuni, che non sono sede del comando di un distretto militare, debbono provvedere, quando occorra, gli scontrini acciocchè possano fare il viaggio sulle ferrovie o sui piroscafi a tariffa militare, sono:

a) gli inscritti arruolati dai consigli di leva, nella occasione che debbono presentarsi al distretto militare per assumere il servizio od essere sottoposti a visita sanitaria;

b) gli uomini delle classi in congedo richiamati alle armi per istruzione, per ragioni d'ordine interno o per mobilitazione;

c) i volontari di un anno, che si debbono presentare al corpo o al distretto per imprendere il servizio, gli uomini in congedo che debbono essere sottoposti a rassegna, e gli inscritti arruolati per essere ammessi nei plotoni allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, nei carabinieri reali o come musicanti in un corpo;

d) i sottufficiali, caporali e soldati, che, trovandosi alle case loro in licenza od uscendo da ospedali civili, debbono rientrare al corpo.

§ 2. Oltre che agli uomini di truppa, in caso di mobilitazione dell'esercito i sindaci, se richiesti, rilasciano gli scontrini di viaggio anche agli ufficiali in congedo chiamati alle armi.

Intendonsi per ufficiali in congedo, a questo effetto, gli ufficiali della posizione ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della milizia mobile e territoriale e gli ufficiali di riserva.

Art. 2. — *Invio degli inscritti di leva e degli uomini delle classi richiamate alle armi.*

§ 3. Gli inscritti di leva vanno mandati, tutti indistintamente, alla sede del distretto militare nella cui circoscrizione si trova il comune e muniti ciascuno del proprio foglio provvisorio di congedo illimitato.

Gli inscritti, che partono nella stessa mattinata, vi saranno avviati riuniti in un solo drappello.

§ 4. I militari delle classi richiamate alle armi per istruzione, o per ragioni di ordine interno, debbono essere avviati al distretto militare, ovvero direttamente a corpi o riparti di corpo (1), secondo che è indicato nel correlativo manifesto di chiamata.

Per quelli da avviarsi al distretto si formerà un solo drappello; per gli altri, si formeranno tanti distinti drappelli quanti sono i diversi corpi o riparti ai quali gli uomini debbono essere mandati.

§ 5. I militari delle classi chiamate alle armi per la mobilitazione dell'esercito debbono essere avviati al distretto militare, o direttamente a corpi o riparti di corpo (1), secondo che è indicato sul foglio di congedo e nella *Tabella di destinazione* stata ad ogni comune rimessa, fin dal tempo di pace, dal comando del distretto militare a senso del § 1003 del Regolamento sul reclutamento.

Tutti gli uomini partenti per il distretto con uno stesso treno saranno riuniti in un solo drappello; quelli diretti ai corpi o riparti di corpo saranno ripartiti in tanti drappelli quanti sono i corpi o riparti di corpo cui sono diretti.

§ 6. I sindaci possono rilasciare gli scontrini occorrenti anche agli inscritti di leva e ai richiamati alle armi per istruzione, per servizio o per mobilitazione appartenenti ad altri comuni, i quali, al momento della chiamata, si trovino nel comune da essi sindaci amministrato; semprechè presentino il loro foglio di congedo illimitato, siano noti o provino la loro identità personale, e appartengano alla classe e categoria chiamata.

Se si tratta di inscritti di leva, saranno mandati al distretto

---

(1) Corpo è il *Reggimento*; sono riparti di corpo, per le armi di artiglieria e genio, le *Brigate*; per gli alpini i *Magazzini di Battaglione*.

militare da cui dipende il comune, insieme con quelli del comune stesso.

Se si tratta di richiamati:

a) quelli che appartengono a comuni di uno dei circondari compresi nel territorio del distretto militare, da cui dipende lo stesso comune di presentazione, saranno mandati a destino colle medesime norme che sono stabilite per gli uomini di esso comune;

b) quelli che appartengono a comuni dipendenti da altro distretto, saranno mandati tutti indistintamente al distretto militare nella cui circoscrizione si trova il comune di partenza, qualunque sia l'arma cui sono ascritti; e il distretto penserà esso a dirigerli dove debbono essere diretti.

In tutti questi casi, i sindaci sono tenuti ad apporre sul foglio di congedo degli inscritti o richiamati appartenenti ad altro comune la dichiarazione di *Visto per la partenza dal comune di*..... (1), firmata dal sindaco e munita del bollo d'ufficio comunale, affinchè essi inscritti o richiamati possano poi ripetere dal distretto il pagamento delle indennità di viaggio cui abbiano diritto.

§ 7. Gli inscritti e richiamati di altri comuni, che fossero *sprovvisti del foglio di congedo*, potranno essere provveduti degli scontrini nello stesso modo che gli altri, purchè sia ben certa la loro identità personale.

Questi inscritti e richiamati dovranno però essere avviati tutti al distretto, e alla mancanza del foglio di congedo sarà dai sindaci stessi supplito col munirli di un foglio di riconoscimento che dia di ciascuno tutte le maggiori indicazioni possibili e contenga la dichiarazione voluta dall'ultimo comma del paragrafo precedente.

§ 8. Ad ogni drappello sarà dal sindaco assegnato un capo drappello.

Pei drappelli d'inscritti di leva verrà all'uopo designato l'inscritto che sarà dal sindaco ritenuto più idoneo a questa funzione; pei drappelli di richiamati sarà a ciò destinato il più elevato in grado, o, in mancanza di graduati, il soldato che il sindaco stesso stimerà più adatto.

§ 9. I drappelli d'inscritti di leva dei comuni, che distano dal capoluogo del distretto di venticinque o più chilometri, debbono essere avviati al distretto per ferrovia, se questa esiste.

---

(1) Indicare chiaramente il comune.

Quelli dei comuni posti ad una distanza minore di venticinque chilometri vi debbono essere avviati per via ordinaria, ancorchè vi sia strada ferrata.

§ 10. I drappelli dei militari in congedo chiamati alle armi per istruzione o per servizio in tempo di pace saranno avviati al distretto o corpo, al quale sono diretti, con norme analoghe a quelle indicate nel paragrafo precedente pei drappelli d'inscritti; cioè per ferrovia o per via ordinaria secondo che la distanza dal comune al luogo di destino sia maggiore o minore di venticinque chilometri.

§ 11. I drappelli delle classi chiamate alle armi per mobilitazione, se la distanza per raggiungere la loro destinazione può essere percorsa in una o due tappe (1), verranno avviati a destino per via ordinaria, esista o non esista la ferrovia. Se la distanza è maggiore, vi saranno avviati per ferrovia.

A quest'uopo ogni sindaco riceverà, fin dal tempo di pace, una apposita *Tabella itineraria* indicante quali drappelli debbono raggiungere la rispettiva loro destinazione per via ordinaria, quali per ferrovia e di quali treni debbono valersi, ed in quale ora i richiamati sono tenuti a presentarsi al comando cui sono diretti.

Copia di questa tabella dovrà rimanere costantemente affissa, in modo visibile, nel locale dell'ufficio comunale, e sarà cura dei distretti di indicare in tempo ai sindaci le varianti che occorressero in seguito negli itinerari.

§ 12. Per le traversate dalle isole al continente si rilasciano sempre gli scontrini, qualunque siano le distanze da percorrersi sui piroscafi.

Art. 3. — *Invio dei volontari di un anno, degli ammessi a rassegna e degli arruolati nei plotoni allievi, nei carabinieri o come musicanti.*

§ 13. Ai volontari di un anno sono rilasciati gli scontrini, se ne facciano domanda, quando debbono presentarsi sotto le

(1) Ogni tappa deve normalmente comprendere una percorrenza da 25 a 30 chilometri, ma non di più. Nei casi di distanze da percorrersi in due tappe, si avvertiranno i capi-drappello che, dopo la prima tappa, dovranno rivolgersi al sindaco del comune di sosta perchè provveda l'occorrente, a tenore dei regolamenti militari, per potervi pernottare.

armi (ciò che ordinariamente avviene, salvo espressa disposizione in contrario, pel primo aprile e primo novembre di ogni anno) per imprendere regolare servizio.

Essi saranno avviati alla sede del distretto o del corpo in cui sono arruolati, secondo che dal loro foglio di congedo risulta che debbano presentarsi all'uno o all'altro.

§ 14. I congedati richiamati alle armi per essere sottoposti a rassegna saranno dai sindaci avviati alla sede del distretto pel giorno che verrà loro indicato.

Gli inscritti arruolati dai consigli di leva per entrare in un plotone allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, od essere ammessi nell'arma dei carabinieri reali, o in un corpo di truppa come musicanti, saranno avviati al distretto od al corpo interessato secondo le comunicazioni che verranno fatte dal comando dello stesso distretto o corpo.

Art. 4. — *Invio dei militari isolati.*

§ 15. Lo scontrino ai sottufficiali, caporali e soldati, che al termine della licenza si presentano al sindaco per rientrare al corpo, sarà rilasciato sino alla sede del corpo o distaccamento al quale i militari appartengono, secondo le indicazioni che risultano dal biglietto di licenza, di cui essi sono muniti e che debbono esibire.

§ 16. I sottufficiali, caporali e soldati, che escano da un ospedale civile del luogo, dovranno essere diretti al loro corpo o distaccamento nel modo indicato nel paragrafo precedente, se vi siano entrati mentre si trovavano in licenza.

Se siano entrati all'ospedale mentre erano in viaggio, o altrimenti isolati, saranno diretti al corpo o distaccamento cui erano avviati od al quale dovevano restituirsi prima di entrare nel luogo di cura, secondo che risulta dal foglio di viaggio di cui sono muniti

Per gli uscenti da ospedali, l'invio a destinazione sarà fatto per ferrovia, dove questa esista, anche se la distanza della strada da percorrersi sia minore di 25 chilometri.

§ 17. Nel caso che, per gli uomini in licenza o ricoverati in ospedali civili, il comune venga dalla autorità militare avvisato che dovranno rientrare ad una sede diversa da quella che appare dal foglio di licenza o di viaggio, sarà cura dei sindaci di dirigerli alla nuova destinazione, secondo le indicazioni che saranno loro date nell'avviso stesso.

§ 18. Il militare isolato, che si presentasse al sindaco dichiarando di aver smarrito il biglietto di licenza o il foglio di viaggio, dovrà essere avviato al comando del distretto militare, munito di una dichiarazione dello stesso sindaco constatante il fatto, ma senza il rilascio di alcuno scontrino di viaggio.

Se il militare dichiarasse di non avere i mezzi per recarsi al distretto, verrà dal sindaco indirizzato al comandante della stazione dei carabinieri reali più prossima, il quale disporrà perchè venga colà tradotto per essere ulteriormente provveduto.

Art. 5. — *Rilascio di scontrini ferroviari ad ufficiali in congedo.*

§ 19. Agli ufficiali in congedo gli scontrini per viaggiare sulle ferrovie e sui piroscafi possono essere rilasciati, da parte dei sindaci, solo quando sono chiamati alle armi in seguito alla decretata mobilitazione dell'esercito.

In questo caso possono essere rilasciati gli scontrini, oltre che agli ufficiali abitualmente residenti nel comune, anche a quelli che, al momento della chiamata, si trovano nel comune solo occasionalmente.

§ 20. Lo scontrino agli ufficiali suddetti sarà rilasciato, sia che si presentino in uniforme, sia che si presentino in abito borghese.

I sindaci sono però tenuti ad esigere che esibiscano il loro decreto di nomina od altro analogo documento che faccia riconoscere la loro qualità di ufficiale, prendendo e conservando nota dell'uno e dell'altro, salvo per quelli che siano da loro personalmente conosciuti.

§ 21. Gli ufficiali saranno diretti alla sede del comando, corpo od ufficio che verrà da essi stessi indicato.

Coloro che, al momento della chiamata, si trovino nel comune solo occasionalmente, potranno anche essere diretti, se così richiedano, al comune della loro abituale residenza, onde possano prendervi il loro equipaggiamento militare.

Art. 6. — *Scontrini ferroviari, loro specie, distribuzione ed uso.*

§ 22. Gli scontrini da rilasciarsi dai comuni, denominati *Scontrini ferroviari* mod. 198 (o modello *F*), sono stampati su carta color bianco e su carta color rosa, e valgono tanto pei viaggi sulle ferrovie quanto per le traversate sui piroscafi.

Gli scontrini color bianco servono pel tempo di pace.

Gli scontrini color rosa servono esclusivamente pel tempo di guerra, cioè dal giorno che è indetta la mobilitazione dell'esercito fino al ritorno di questo sul piede di pace (1).

§ 23. Coll'uso degli scontrini color rosa non occorre alcun pagamento da parte dei militari per ottenere il trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; ma basta il semplice rilascio dello scontrino.

§ 24. Per gli scontrini color bianco è assegnato ad ogni comune, non sede di distretto militare, un registro da 100 scontrini (o da 50 scontrini, pei comuni più piccoli), ed è loro fornito dal comando del distretto militare nella cui circoscrizione i comuni si trovano.

Quando il registro sia prossimo ad essere esaurito, i comuni ne chiederanno altro rivolgendosi al comando del distretto militare, al quale dovranno poi trasmettere, in piego raccomandato, la matrice di quello esaurito.

§ 25. Per gli scontrini color rosa è assegnato ad ogni comune un registro da 50 scontrini, che verrà loro rimesso per mezzo dell'arma dei carabinieri reali al momento della mobilitazione.

Quando questo sia vicino ad essere esaurito, i sindaci dovranno tosto, e per tempo, informarne direttamente il comando del distretto militare, dal quale ne riceveranno altro di venticinque scontrini.

Allo stesso distretto dovranno poi spedire, in piego raccomandato, la matrice dei registri di mano in mano che vengono ad essere esauriti.

§ 26. Gli scontrini dovranno essere rilasciati dal punto di partenza sino al luogo di destinazione.

Pei viaggi in ferrovia, le stazioni di partenza e di arrivo saranno quelle più prossime al comune di partenza ed al luogo di destinazione, o che, tenuto conto della direzione del viaggio e dell'orario dei treni, offrano modo di giungere a destinazione nel modo più celere.

Nei casi in cui l'intero percorso debba esser fatto parte in ferrovia e parte per mare, si rilascieranno, pel tragitto per mare, scontrini separati.

---

(1) L'ordine di mobilitazione è dai prefetti e sottoprefetti comunicato anche ai sindaci dei comuni, telegraficamente, o per espresso se non vi sarà comunicazione telegrafica (V. § 999 del Regolamento sul reclutamento).

§ 27. Per gli inscritti di leva e per le classi richiamate alle armi per istruzione o per servizio in tempo di pace, le partenze debbono normalmente aver luogo nelle prime ore del mattino, cioè col primo treno omnibus o misto che parte o passa dalla stazione.

Pei drappelli di richiamati alle armi per mobilitazione, le partenze saranno regolate secondo la *tabella itineraria* di cui al § 11.

§ 28. Per gli uomini di truppa, il posto da assegnarsi è quello di 3ª classe nei viaggi sulle ferrovie e per mare, di 2ª classe per le traversate sui laghi.

§ 29. Per gli inscritti di leva e pei richiamati alle armi si rilascierà un solo scontrino collettivo per tutti quelli che partono in drappello con uno stesso treno o piroscafo e sono diretti ad uno stesso luogo (cioè ad uno stesso corpo o distretto), qualunque sia il loro numero.

Lo scontrino di ciascun drappello sarà dal sindaco consegnato al capo drappello, per essere da questo rimesso al bigliettario od alla agenzia della stazione di partenza.

§ 30. Agli ufficiali in congedo chiamati alle armi (§ 2 e 19) si rilasciano gli stessi scontrini mod. 198 (color rosa), che servono per gli uomini di truppa.

La classe sarà lasciato vi sia indicata dagli stessi ufficiali, avvertendoli però:

a) che possono fare il viaggio con tutti i treni ordinari, diretti, omnibus o misti, fatta eccezione dei treni composti di sole vetture di 1ª classe e di quelli destinati al trasporto della valigia indiana o ad altro servizio speciale;

b) che nei treni diretti sono ammessi a viaggiare in 1ª classe, collo scontrino militare, soltanto gli ufficiali superiori ed i capitani.

Gli scontrini servono solo pel trasporto personale degli ufficiali, non per le loro famiglie.

Art. 7 — *Eventuali anticipazioni a uomini di truppa e rimborsi.*

§ 31. Gli inscritti di leva, i volontari di un anno, i congedati richiamati alle armi per istruzione, per rassegna, per servizio o per mobilitazione, e i militari reduci di licenza o altrimenti isolati, ricevono normalmente dal sindaco del comune di partenza soltanto gli scontrini ferroviari per poter fare il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare.

Alla sussistenza durante il viaggio, e al pagamento del prezzo

del trasporto in tempo di pace, debbono sopperire con mezzi propri, salvo a ricevere le indennità loro dovute, a termini dei regolamenti militari, appena giunti presso il distretto o corpo cui debbono presentarsi.

§ 32. Quando qualche inscritto di leva o militare di truppa si trovasse, per qualche speciale circostanza, sprovvisto di qualsiasi mezzo, i sindaci potranno anticipargli una giornata di indennità di trasferta da soldato (lire 1,20), od anche due (lire 2,40) nel caso che la distanza tra il comune e il luogo di destinazione richiedesse più di trenta ore di viaggio.

In tempo di pace, ove ne riconoscano l'assoluta necessità, potranno i sindaci anticipare altresì, insieme colla indennità di trasferta, i fondi per il pagamento del trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare, cioè una somma corrispondente a circa un quarto della spesa che importerebbe un posto di 3ª classe a tariffa ordinaria su treni omnibus o misti.

Le anticipazioni per le dette spese di trasporto potranno però esser fatte soltanto: nei casi nei quali, a tenore dei § 9 e 10, sia prescritto l' invio a destinazione per ferrovia; nel caso accennato al § 12, nel quale il tragitto deve necessariamente esser fatto sui piroscafi; e nel caso previsto al § 16 per gli usceuti da ospedali.

In tempo di guerra, non occorreranno mai anticipazioni per spese di trasporto; giacchè, com'è detto al § 23, non debbono allora i militari fare per questo alcun pagamento.

§ 33. Concedendosi qualche anticipazione a senso del paragrafo precedente, dovranno i sindaci darne immediato avviso al distretto o corpo al quale avviano gli uomini, affinchè possa farne la ritenuta nell'atto che, al giungere di questi, dovrà loro corrispondere le indennità dovute a norma dei regolamenti militari.

Se si tratta di inscritti di leva o di uomini delle classi in congedo richiamate alle armi, l'avviso sarà dato consegnando al capo-drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto o corpo, appena giunto a destinazione) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma ad ognuno anticipata.

Se si tratta di individui isolati, l'avviso sarà dato facendone oggetto di nota sullo stesso documento di viaggio di cui gli individui sono forniti (foglio di congedo, biglietto di licenza, o foglio di viaggio).

§ 34. Delle anticipazioni accordate i sindaci chiederanno

rimborso al distretto o corpo, per conto del quale le hanno corrisposte, trasmettendo loro un elenco nominativo degli individui cui le somme furono corrisposte.

Il rimborso potrà essere richiesto subito od anche in appresso; ma, in ogni caso, non più tardi di un mese dopo.

Art. 8. — *Disposizioni generali.*

§ 35. Gli scontrini per i trasporti sulle ferrovie possono dai sindaci essere rilasciati, se richiesti, anche quando il comune disti dal luogo di destinazione meno di venticinque chilometri.

L'acquisto del biglietto sarà però a tutta spesa del richiedente; giacchè dai corpi e distretti gli assegni di rimborso agli individui non sono dati se non quando la distanza suddetta non sia minore di venticinque chilometri (1).

In questi casi si rilascieranno sempre scontrini color bianco, cioè anche in tempo di guerra.

§ 36. Nel caso che il sindaco manchi o sia impedito, rimane incaricato dell'eseguimento delle disposizioni contenute nella presente Istruzione il consigliere che per legge lo rappresenta.

Il sindaco, o chi lo rappresenta, può anche, in caso di necessità e sotto la sua personale responsabilità, delegare questo incarico al segretario comunale.

Il Ministro dell'interno — CRISPI

Il Ministro della guerra — MOCENNI

---

(1) § 508 *Regolamento sul reclutamento.*

N. **104**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti alle norme pel servizio postale.** — 13 giugno.

Presi gli opportuni accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi, all'*Atto* 60 del 1892 sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

§ 8 delle *Norme esecutive*. Nel primo comma, 3ª riga, alle parole « altri uffici governativi » sostituire: « uffici non governativi ». Nel secondo comma togliere le parole « raccomandati od . . . . . »

Aggiungere, come terzo comma, la disposizione seguente:

« Per contro, le corrispondenze dirette ad uffici non governativi, istituti e corpi morali, coi quali non competa esenzione, od a privati, possono pure essere spedite *in raccomandazione* colla relativa tassa a carico dei destinatari; e per tali corrispondenze le amministrazioni mittenti possono anche richiedere, quando abbisognino della prova della fatta comunicazione, la *ricevuta di ritorno*, che sarà rilasciata dagli uffici postali senza tassa, come per le corrispondenze aventi corso in franchigia (§ 7bis) ».

§ 24. Dopo questo paragrafo aggiungere il seguente:

§ 24bis. I comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari faranno uso di pacchi postali, in massima, per le spedizioni di tutte le robe che possono essere inviate con questo mezzo, tranne soltanto quando esigenze di servizio od altre speciali ragioni, non escluse quelle della maggiore economia, consiglino di valersi di altro mezzo (1).

---

(1) Col 1° settembre 1893 il peso dei pacchi venne elevato a 5 chilogrammi.

Per norma dei corpi, si riportano qui appresso le principali disposizioni date al riguardo col Regio Decreto 23 luglio 1893, N. 433:

« Art. 1. — Con effetto dal 1° settembre 1893 saranno ammessi a circolare per mezzo della posta, tanto nell'interno del Regno, quanto nei rapporti coll'estero, pacchi che non eccedano il peso di 5 chilogrammi ciascuno; ferme rimanendo per tutti i pacchi in genere le dimensioni attualmente consentite.

« Art. 2. — La tassa di spedizione dei pacchi interni rimane invariata nella misura di cent. 60 per gli ordinari e di cent. 90 per gli ingombranti, non eccedenti il peso di 3 chilogrammi, ed è elevata ad una lira per gli ordinari ed a lire 1,50 per gli ingombranti da 3 a 5 chilogrammi, nei sensi dell'articolo 22 della legge del 12 giugno 1890, N. 6889, e dell'art. 75 del testo unico delle leggi postali approvato con Regio Decreto del 20 giugno 1889, N. 6151.

Sono pareggiati agli ingombranti quei pacchi i quali, pur non ec-

« Per le spedizioni di libri e stampati continueranno ad essere osservate le disposizioni contenute nell'*Atto* 217 della *Raccolta del Giornale Militare* ».

Allegato A (*Tabella delle esenzioni dalle tasse postali*) A pag. 156, nella rubrica « Comandi di presidio » aggiungere, alla 2ª colonna: « più gli Ispettori e sotto-ispettori forestali »:

« A pag. 158, nelle rubriche « Comandi locali del genio » e « Comandi locali d'artiglieria », aggiungere, alla 2ª colonna:

« Sindaci dei comuni.

« Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle a cavalli) e di navigazione marittima e sui laghi ».

« A pag. 175, all'annotazione apposta (a piè di pagina) alla rubrica « Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato », sostituire la seguente:

« (1) Sotto questa denominazione sono compresi tutti gli uffici minori dipendenti dalle direzioni territoriali d'artiglieria, genio e commissariato non specificatamente indicati nella tabella, siano retti da ufficiali o siano retti da impiegati civili (compresi i casermieri); come pure le opere staccate di artiglieria e genio, anche se affidate a sottufficiali ».

Nell'*Atto* 217 della *Raccolta*, togliere il primo periodo dell'ultimo comma del N. 3, e cioè dalle parole « Quanto alle dimensioni dei pacchi . . . . . » alle parole « peso di tre chilogrammi per cadun pacco ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **105.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e di Ischia.** — 6 giugno.

1. Agli stabilimenti balneari di Acqui ed Ischia, dipendenti rispettivamente dagli ospedali militari principali di Alessandria e Napoli, è assegnato apposito personale pel servizio di fangarolo, composto:

presso lo stabilimento di Acqui, di *1 capo fangarolo* e *18 fangaroli* e *allievi fangaroli*;

---

cedendo le dimensioni normali, richiedono nel trasporto precauzioni speciali, cioè quelli che constino di piante, arbusti, gabbie, anche vuote, ceste contenenti animali vivi, mobili, giardiniere e simili.

« Nei rapporti coll'estero rimangono in vigore le tasse sancite colla convenzione del 4 luglio 1891, approvata con legge del 28 giugno 1892, N. 297, applicate a seconda dei paesi di destinazione ».

presso lo stabilimento di Ischia, di *1 capo fangarolo* e *6 fangaroli* e *allievi fangaroli*;

2. Il *capo fangarolo* sarà scelto tra i fangaroli, tenendo specialmente conto della capacità, dello zelo e della condotta; l'anzianità prevarrà solo quando vi sia parità di merito.

La promozione sarà fatta dal consiglio d'amministrazione dell'ospedale militare principale, dal quale dipende lo stabilimento, su proposta del direttore di questo.

I *fangaroli* sono presi dagli allievi fangaroli e nominati man mano che abbiano prestato cinque anni di servizio come allievi.

3. Gli *allievi fangaroli* sono assunti in servizio dal consiglio d'amministrazione dell'ospedale militare principale e verranno scelti fra gli individui che ne facciano domanda e che all'atto della ammissione non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

Sarà data la preferenza, in massima, a quelli che appartengano a famiglie di fangaroli.

4. Le domande per l'ammissione ad allievo fangarolo debbono essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 20° e non oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato medico comprovante che l'aspirante è di costituzione robusta ed idoneo al servizio di fangarolo;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco e vidimato dal prefetto;

d) certificato penale rilasciato dalla competente autorità giudiziaria.

Le domande possono essere presentate in qualunque tempo, ma se l'ammissione viene decisa dopo trascorsi sei mesi dalla presentazione, gli aspiranti dovranno rinnovare, prima che l'ammissione abbia corso, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

5. Sarà cura degli ospedali militari interessati di notare gli aspiranti allievi fangaroli in apposito ruolo, man mano che vengono accettate le domande di ammissione.

Gli aspiranti che raggiungano il 35° anno di età saranno cancellati dal ruolo.

6. Per il personale assegnato ad ogni stabilimento pel servizio di fangarolo, le amministrazioni degli ospedali terranno apposito ruolo matricolare, sul quale saranno registrate tutte le variazioni che in esso avvengono.

Un doppio del ruolo sarà pure tenuto, durante la stagione balnearia, presso la direzione degli stabilimenti.

7. Il direttore di ogni stabilimento determinerà in apposito ordine del giorno, da approvarsi dal direttore dell'ospedale militare principale, i doveri dei fangaroli, il riparto del personale e tutte quelle altre prescrizioni che saranno credute opportune nell'interesse del servizio e dei balneanti.

8. In ogni stabilimento il capo fangarolo, i fangaroli e gli allievi sono alla diretta dipendenza del direttore e devono rispetto e deferenza anche agli altri ufficiali addetti allo stabilimento, nonchè agli ufficiali (in uniforme od in abito borghese) ed agli impiegati civili ammessi in cura.

I fangaroli e gli allievi obbediranno inoltre al capo fangarolo, per quanto riguarda la prestazione della speciale opera loro.

9. Nell'interno degli stabilimenti i fangaroli vestiranno una *blouse* uniforme di tela e un berretto pure di tela della speciale foggia che ogni amministrazione stabilirà per il proprio personale. Sul davanti del berretto sarà posta la leggenda di — *Capo fangarolo militare* — *Fangarolo militare* — *Allievo fangarolo militare* — secondo la qualità di ognuno.

La provvista della *blouse* e del berretto sarà fatta a spese degli individui. Potranno però le amministrazioni degli ospedali militari principali anticipar loro la somma necessaria, risarcendosi poi mediante congrue ritenute sulla paga.

10. La paga giornaliera dei fangaroli è stabilita come in appresso:

Capo fangarolo	lire 2,40;
Fangarolo	» 2,00;
Allievo fangarolo.	» 1,50;

Dopo otto anni di servizio continuato nella stessa qualità e paga, avranno ragione ad un aumento giornaliero di paga:

il capo fangarolo di	lire 0,40;
il fangarolo di	» 0,25.

La paga è dovuta per ogni giornata di servizio durante il periodo della bagnatura; è sospesa durante le assenze per cause indipendenti dal servizio, e cessa col terminare della ultima muta.

11. I fangaroli e gli allievi, che vengano chiamati a prestar l'opera loro nel corso dell'anno per la preventiva preparazione dei fanghi, saranno in obbligo di recarsi tosto allo stabilimento e godranno, pel tempo che vi rimangono per tale operazione, della comune retribuzione giornaliera di lire 1,75.

È però fatta facoltà ai consigli d'amministrazione degli ospedali di assegnare, per siffatta operazione, una somma fissa da ripartirsi tra gli uomini chiamati in servizio; ma in

questo caso la somma non potrà eccedere le lire 200 per Acqui e lire 70 per Ischia.

12. Gli uomini del personale dei fangaroli potranno essere puniti disciplinarmente, secondo la maggiore o minore gravità delle mancanze:

a) con semplice ammonizione;
b) con multe;
c) coll'espulsione.

Le multe potranno estendersi dalla ritenuta giornaliera di centesimi 25 a quella della metà della paga, e da 3 fino a 15 giorni.

Colui che sia già stato punito tre volte colla multa massima potrà, meritandola una quarta, essere proposto per l'espulsione.

Le punizioni saranno inflitte dal direttore dello stabilimento, tranne l'espulsione, la quale verrà pronunciata dal consiglio d'amministrazione dello spedale militare principale, da cui lo stabilimento dipende, in seguito a rapporto del direttore dello stabilimento stesso.

13. Del prodotto delle multe sarà tenuto da ogni stabilimento apposito conto, ed i fondi esistenti alla chiusura della stagione saranno ripartiti a titolo di premio tra i fangaroli (escluso il capo fangarolo) e gli allievi che avranno dimostrato maggior zelo e attività nel servizio.

Il riparto verrà fatta dal direttore dello stabilimento, colla approvazione del rispettivo consiglio d'amministrazione.

14. È assolutamente vietato ai fangaroli di chiedere e di accettare mance da chicchessia.

Le mance, che gli ufficiali e gli impiegati civili ammessi in cura offrano, nel lasciare lo stabilimento, pei fangaroli, attendenti e soldati di fatica, saranno tenute in deposito dal direttore dello stabilimento sino al termine della stagione e quindi divise in due parti eguali — una pei fangaroli e l'altra pei soldati — e pagate secondo questo riparto.

15. Avvenendo che durante la stagione balnearia, o per aumento del numero dei balneanti o per altre circostanze, i fangaroli abbiano prestato un servizio straordinario, pel quale tutti o parte di essi siano ritenuti meritevoli di una gratificazione, la proposta ne sarà fatta, dal direttore dello stabilimento, al consiglio d'amministrazione dell'ospedale, il quale la trasmetterà al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) per l'approvazione.

16. I fangaroli che avranno prestato 30 anni di servizio continuato, compreso il tempo passato come allievi, o che siansi resi incapaci di continuarlo per cause dipendenti dal servizio, potranno essere proposti per un sussidio vitalizio dalle lire 80 alle lire 150. La concessione verrà fatta dai rispettivi consigli d'amministrazione, previa l'autorizzazione del Ministero.

17. Verificandosi durante la bagnatura l'assenza temporanea di fangaroli ed allievi fangaroli, gli assenti verrano provvisoriamente sostituiti, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, con aspiranti allievi fangaroli, che abbiano fatta la domanda di cui al precedente n. 3, ai quali verrà corrisposta, per la durata del servizio, la retribuzione giornaliera di lire 1.

Il servizio così prestato non conferirà alcun diritto per l'aspirante allievo, nè sarà computato come servizio utile per gli effetti del sussidio vitalizio di cui al numero precedente: potrà soltanto essere considerato come un maggior titolo per la nomina ad allievo fangarolo.

18. Le spese per le paghe, retribuzioni, gratificazioni e sussidi agli uomini che fanno il servizio di fangarolo sono a carico della massa d'ospedale.

L'*Atto* 483 della *Raccolta* è abolito.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **106** — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia.** — 14 giugno

D'accordo con le tre grandi Reti ferroviarie del Regno sono state stabilite speciali facilitazioni per il trasporto in ferrovia dei cavalli della scuola di cavalleria e di quelli destinati al corso complementare di equitazione di campagna di *Tor di Quinto*.

In conseguenza di ciò, il 5° capoverso del § 22 del Regolamento pei trasporti militari, dovrà incominciare come appresso:

« Pei cavalli della scuola di cavalleria, per quelli destinati « al corso complementare di equitazione di campagna a *Tor*

« *di Quinto*, quando risulti espressamente dai documenti di « trasporto presentati, e pei cavalli degli ufficiali . . . . . .

Allo stesso paragrafo sarà inoltre aggiunto un alinea del tenore seguente:

« Potranno essere trasportati in vagone scuderia anche quei « cavalli, pei quali tale modo di trasporto sia constatato in- « dispensabile, semprechè ne sia fatta regolare domanda e lo « consentano le esigenze del servizio, applicando la tariffa a « *G. V.* di cui all'allegato 1 del presente Regolamento ferma « per altro l'esclusione di tali trasporti dai treni diretti, salvo « quanto è in proposito disposto dal comma precedente ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **107**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Prezzo della pistola per gli ufficiali**. — 15 giugno.

A modificazione del comma *a*) dell'*Atto* N. 100 del 1891 e dell'*Atto* N. 69 del 1892, la pistola a rotazione Mod. 1889, munita della molla di sicurezza, adottata coll'*Atto* N. 40 del corrente anno, sarà ceduta agli ufficiali al prezzo di L. 30,57, ripartito come segue:

Pistola abbrunata.	L. 27,89
Cacciaviti	» 0,30
Manico di cacciaviti	» 0,38
Fondina	» 2,00
Totale . .	L. 30,57

Il Ministro — MOCENNI.

N. **108**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari**. — 15 giugno.

Si avvertono le autorità militari che è ripristinato il comando della sezione di Bonorva, rimanendo soppresso quello di Santa Teresa Gallura.

In conseguenza sono fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Sassari:

COMPAGNIA DI SASSARI

Tenenza di Alghero	Alghero-Pozzomaggiore-Villanova-Monteleone.
Sezione di Bonorva	Bonorva-Cossoine-Tiesi-Torralba.
Tenenza di Tempio Pausania	Tempio Pausania-Aggius-Bortigiadas-Calangianus-Luras-Terranova Pausania Golfo degli Aranci-S. Teresa Gallura-La Maddalena-Luogosanto.

Lo scompartimento territoriale dei rimanenti comandi della compagnia resta inalterato.

Il Ministro — Mocenni.

DECISIONI DI MASSIMA

N. 5

In seguito a dubbi sorti circa la tenuta del Registro *delle punizioni degli ufficiali* mod. 91 e le modalità nella compilazione degli *estratti delle punizioni*, mod. 92, il Ministero rammenta:

1° che il registro delle punizioni disciplinari degli ufficiali deve essere tenuto secondo è stabilito dal § 229 del regolamento di disciplina militare;

2° che negli estratti delle punizioni degli ufficiali, da trasmettersi in occasione di cambi di corpo o in altre circostanze, non dovranno essere annotate che le punizioni incorse negli ultimi dieci anni, colle norme indicate nell'*Atto* 92 della *Raccolta* (*Div. Stato Maggiore*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 giugno

GIUGNO 10. — Legge 10 giugno 1894 N. 233, per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95, *pag.* 365.

» 18. — R. Decreto N. 209 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia, *pag.* [illegible]

» 21. — Regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 387.

» 21. — Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati, *pag.* [illegible]

Atto N. **109**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 10 giugno 1894 N. 233 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95**. — 10 giugno.

UMBERTO I, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95 la somma di L. 12,200,000, da ripartirsi e da stanziarsi nei capitoli del bilancio come è qui di seguito indicato:

Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporto dei medesimi . . .	L.	8,000,000
Carta topografica generale d'Italia . . .	»	200,000
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi . .	»	500,000
Fabbricazione d'artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relative	»	500,000
Lavori, strade, ferrovie ed opere militari .	»	480,000
Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato	»	350,000
A riportarsi . . .	L.	10,030,000

Riporto . . .	L.	10,030,000
Espropriazioni e lavori per poligoni d'artiglieria e fanteria, costruzione di magazzini, sale d'armi, e cavallerizze . . .	»	470,000
Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativi trasporti.	»	1,200,000
Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativi trasporti	»	500,000
Totale . .	L.	12,200,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **110**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 209 che determina le zone di servitù militari attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia** — 18 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione, denominate Forte S. Pietro, Batteria da costa

S. Pietro, Forte S Pietro in Volta e Forte S. Stefano della piazza di Venezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 14 maggio 1894.

UMBERTO. MOCENNI.

N. **111**. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per la scuola di guerra**. — 21 giugno.

In conseguenza del R. Decreto 11 settembre 1893, col quale venne modificato l'ordinamento della scuola di guerra, e giusta il disposto dall'articolo 3 del R. Decreto stesso, è pubblicato un nuovo *Regolamento per la scuola di guerra* in data 8 giugno 1894 in sostituzione di quello in data 1° marzo 1888, il quale rimane perciò abrogato, salvo l'eccezione di cui all'articolo 4 del succitato R. Decreto.

Ogni comando, corpo od ufficio dovrà provvedersi almeno di una copia di detto nuovo regolamento, imputandone l'importo rispettivamente alle spese di cancelleria o alla massa generale.

Detta copia, unitamente a quelle che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, dovranno a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione, essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 45.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **112**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati**. — 21 giugno.

Alle norme in vigore per la compilazione dei Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati Mod. 84 e relativi elenchi Mod. 85 (1) (*Atto* 171 1891), da trasmettersi periodicamente alle varie autorità militari, è aggiunto il seguente formulario di variazioni, restando abolito quello ora inserto a pag. 140 del volume I del Regolamento di servizio territoriale.

---

(1) Già mod. 84-A.

Formulario delle variazioni da inscriversi nel Ruolino e nell'elenco per designare la posizione degli ufficiali ed impiegati.

1. Nuove nomine e promozioni.	Avuto in questo dai . . . . . (grado) . . . . . del . . . . . (corpo), ... nominato o promosso al grado di . . . . con R. D. del . . . . .
2. Richiamati dalla disponibilità od aspettativa.	Avuto in questo dagli ufficiali in disponibilità (od aspettativa) per R. D. del . . . . .
3. Trasferimenti d'arma o di corpo.	Avuto in questo dai . . . (grado) . . . del . . . (corpo) . . . per determinazione ministeriale in data . . . . . (o con R. D. del . . .)
4. Non giunti.	Variazione indicata ai precedenti numeri, secondo i casi, colla seguente aggiunta: Non giunto per . . . (indicare il motivo) . . .
5. Nomine a cariche e impieghi speciali.	Nominato alla carica di . . . per determinazione ministeriale (o del comandante del corpo) in data . . . . .
6. Esonerazioni da cariche ed impieghi speciali e passaggi ad altre cariche.	Esonerato dalla carica di . . . per determinazione ministeriale (o del comandante del corpo) in data . . . . Se contemporaneamente sia fatta la nomina ad altra carica si aggiungerà: e contemporaneamente nominato alla carica di . . . .
7. Assegnazione ai reparti del corpo.	Assegnato (o passato) alla . . . . (compagnia, squadrone o batteria) dal . . .
8. Ricoverati in ospedali o manicomi.	All'ospedale . . . (o manicomio) di . . . (località) . . . . dal dì . . . . affetto da . . . . .
9. Ammessi in stabilimenti balneari militari.	Ai bagni . . . . (genere) . . . di . . . . (località) . . . dal . . . per disposizione del . . . (autorità).
10. Ammalati in casa.	Ammalato nella propria abitazione dal . . . . .

11. In licenza ordinaria.	In licenza ordinaria di giorni . . . . . a . . . . (località) . . . dal . . . . .
12. In licenza straordinaria.	In licenza straordinaria di giorni . . . . a . . . dal . . . per . . . (accennare ai motivi).
13. In licenza per esercitare i diritti politici.	In licenza di giorni . . . . per esercitare i diritti politici a . . . dal . . .
14. In licenza per esercitare le funzioni politiche.	In licenza per esercitare le funzioni politiche dal . . . .
15. In piccola licenza.	In piccola licenza di giorni . . . a . . . dal . . . . .
16. In licenza con proroghe.	Già in licenza (ordinaria, straordinaria, per esercitare i diritti politici, o in piccola licenza) di giorni . . . a . . . dal . . . . ottenne una proroga (o licenza (specie) di giorni . . . (ovvero spedì N. . . . fedi mediche da valutarsi come licenza (specie) . . . . .).
17. Comandati fuori del proprio corpo.	Comandato al Ministero della guerra (od altro Ministero) per determinazione ministeriale in data del . . . . .
	Addetto al comando del . . . corpo d'armata (o della divisione militare di . . . . . (. . .)) in qualità di comandato dal . . . per determinazione ministeriale del . . . . .
	Comandato in esperimento al . . . (indicare il corpo, l'ufficio, l'istituto, ecc.) dal . . . . per determinazione ministeriale ed . . . . .
	Comandato a . . . (località) . . . quale ufficiale d'ordinanza del . . . generale (nome dell'ufficiale generale) comandante del . . . dal . . . . per determinazione ministeriale del . . . . .
	Comandato alla scuola centrale di tiro di . . . (arma) dal . . . . per . . . . (motivo) . . . in seguito a determinazione ministeriale del . . . . .

Comandato alla scuola militare (scuola dei sottufficiali, accademia militare, scuola di applicazione, collegio militare di . . .) per determinazione ministeriale del . . . in qualità di . . . (accennare all'impiego).

Comandato alla scuola di guerra per frequentare il (1°, 2° o 3°) corso . . . . dal . . . .

Comandato al tribunale militare di . . . quale sostituto istruttore aggiunto (o per altro motivo) dal . . . . .

Comandato al distretto militare di . . . per determinazione ministeriale in data . . . . .

Comandato al consiglio di leva di . . . (luogo) per l'esame degli inscritti di leva dal . . . . .

Comandato a . . . (luogo) . . . quale delegato in (1ª o 2ª) al consiglio di leva dal . . . . .

Comandato al . . . (corpo) . . . in esperimento per la carica di . . . per determinazione ministeriale del . . . . .

Comandato alla fabbrica d'armi in . . . (luogo) . . . per . . . (accennare i motivi) dal . . . .

Comandato al (comando, corpo, stabilimento, direzione, ufficio, ecc.) per . . . (accennare il motivo) . . . dal . . . per determinazione ministeriale (o per disposizione del . . . (autorità) . . . . in data . . . .).

Comandato al panificio militare di . . . (luogo) . . . per disposizione del . . . (autorità) . . . dal . . .

Chiamato alla sede del comando . . . . (autorità) . . . . . per determinazione ministeriale in data . . . per gli esami d'idoneità (o per gli esperimenti al grado di . . . . (o per gli esami d'avanzamento a scelta al grado di . . .).

18. Distaccati.	In distaccamento (ordinario, eventuale) a . . . (luogo) . . . dal . . . per disposizione del . . . . (autorità) . . . .
19. In punizione o sottoposti a giudizio.	Agli arresti di rigore (in quartiere, nella propria abitazione, nella fortezza di . . . (luogo) per . . . giorni dal . . . in seguito ad ordine del . . . . (autorità) . . .
	Condannato per . . . giorni al confine . . . (località) . . . dal . . . per sentenza del tribunale . . . . . di . . . . (luogo) . . . in data . . .
20. Effettivi od aggregati presenti (alla data della compilazione del ruolino) al corpo, comando, direzione, ufficio, scuola, ecc., presso cui prestano servizio	Presente.
21. Presenti al corpo, comando, direzione, ufficio, ecc., all'epoca della compilazione del ruolino, ma che dettero luogo a variazioni durante il mese cui il ruolino si riferisce.	Già in piccola licenza (o in licenza ordinaria, straordinaria, ecc.), a . . . . di giorni . . . dal . . . — Presente.
	Già all'ospedale . . . di (luogo) . . . . dal . . . uscitone il . . . — Presente.
	Già comandato a . . . . (luogo o corpo) per . . . (accennare ai motivi) dal . . . il . . . rientrato al corpo — Presente.
22. Ufficiali in posizione di servizio ausiliario, di complemento all'esercito permanente od alla milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva.	In congedo illimitato a . . . (comune, distretto militare, via, numero) dal . . .
	Sotto le armi presso il . . . . dal . . . in seguito a Decreto (reale o ministeriale) o determinazione ministeriale del . . . . .
	Residente all'estero, (indicare il luogo di residenza dell'ufficiale ed il recapito della persona lasciata in patria per le eventuali comunicazioni dell'autorità militare).

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 26ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 giugno

GIUGNO 22. — Norme stabilite dalla Corte dei conti circa i conti giudiziali già sottoposti al suo esame, *pag.* 373.
» 26. — Distintivo per osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 374.
» 28. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 375.
» 28. — Trasferimento della sezione del genio di Siracusa a Caltanissetta, *pag.* 375.
» 28. — Materiali d'artiglieria che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali, *pag.* 375.
» 28 — Tavole di tiro del cannone da 15 G.R.C. Ret., *pag.* 379.

Atto N. **113**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme stabilite dalla Corte dei conti circa i conti giudiziali già sottoposti al suo esame**. — 22 giugno 1894.

La Corte dei conti ha stabilito le seguenti norme in ordine ai conti giudiziali e agli annessivi documenti, già trasmessile pel suo esame.

1° Non è consentita la restituzione dei conti giudiziali, se non nei casi in cui essi mancassero di qualche formalità estrinseca e necessaria, come sarebbero la firma del contabile, e la parificazione con le scritture dell'Amministrazione centrale; giacchè la eseguita presentazione del conto, costituendo il primo atto del giudizio, che si inizia avanti la Corte, importa che il conto stesso debba rimanere nella sua integrità senza alcuna materiale alterazione.

2° Nei casi in cui, o in seguito ad osservazione del ragioniere relatore o per altri motivi, si ravvisasse la necessità di apportare modificazioni ai conti giudiziali, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere, mediante appositi fogli di variazioni o rettifica, omogenei ai conti, cioè muniti di tutte le formalità e di tutte le firme di cui i medesimi sono rivestiti, prevenendo la Corte dell'invio di tali fogli, affinchè essa sospenda il suo giudizio, fino a tanto che non le pervengano i fogli predetti, onde possa tener ragione di tali modifiche nell'esame e giudizio del conto.

3° Ove sorgesse il bisogno di aver copia di atti uniti a corredo dei conti giudiziali, o di prender visione degli stessi, potrà all'uopo esser rivolta domanda alla segreteria della 3ª sezione della predetta Corte, o delegare un impiegato a prenderne visione negli uffici della segreteria stessa.

Questo Ministero, nel portare a conoscenza delle Amministrazioni militari le norme suddette, determina che l'invio dei fogli di variazione o rettifica ai conti giudiziali, che trovansi presso la Corte dei conti, che occorresse di compilare, sia in seguito ad osservazioni del ragioniere relatore, sia per errori riconosciuti direttamente dall'Amministrazione interessata, venga fatto nel modo stesso stabilito dai vigenti regolamenti per la trasmissione dei conti giudiziali.

Nel secondo dei suindicati casi, quando per circostanze eccezionali, la compilazione e l'invio del foglio di variazione o rettifica non potessero aver luogo appena riconosciuto l'errore, l'amministrazione interessata dovrà riferirne nel modo suavvertito, affinchè il Ministero possa invitare la Corte a voler sospendere il suo giudizio, fino a che non le sia stato trasmesso il foglio predetto per tener ragione delle modifiche nell'esame e giudizio del conto.

Occorrendo infine di richiedere documenti posti a corredo dei conti giudiziali o di avere schiarimenti sui medesimi, la domanda dovrà essere rivolta nel modo preaccennato a questo Ministero.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **114**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo per osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza**. — 26 giugno.

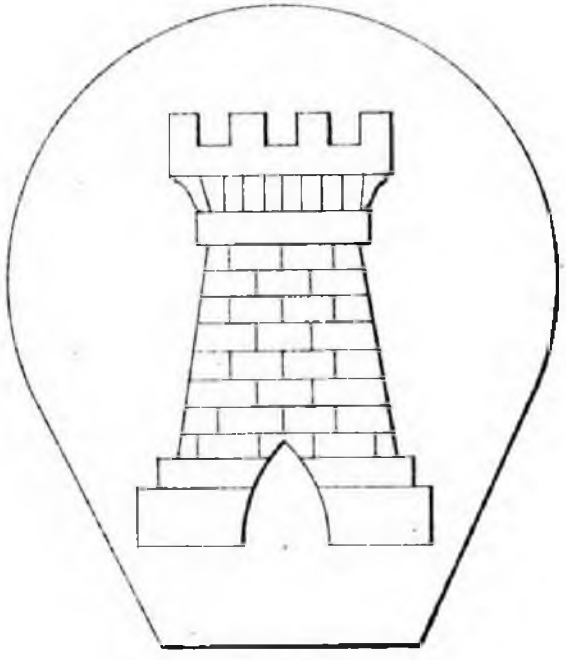
È adottato per gli osservatori scelti nei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, uno speciale distintivo da portarsi sulla manica sinistra delle giubbe di panno.

Esso consiste, come dall'annesso disegno, in una torre merlata, di panno giallo, a bugne rappresentate da fili di seta nera, su panno turchino da vestiario rinforzato con tela cotone bigia.

Il campione di tale distintivo sarà distribuito ai reggimenti interessati a cura dell'opificio di arredi militari.

Il Ministro — MOCENNI.

Distintivo per Osservatori scelti d'Artiglieria da costa e da fortezza



Scala di 1 : 1

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N **115**. — EQUIPAGGIAMENTO — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 25 giugno.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I	715	Distintivo per osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza	N.	»	40	Aggiunta
VI	185	Travicelli ferrati per caricare e scaricare botti dai carri . . .	N.	18	»	Variante
»	299	Mastelli di lamiera con coperchio di legno chiuso a lucchetto . .	N.	25	»	Id.
VII	71	Carne bovina fresca	kg.	1	25	Aggiunta

Il Ministro — MOCENNI.

N. **116**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento della sezione del genio di Siracusa a Caltanissetta**. — 28 giugno.

Con la data del 16 luglio 1894 la sezione staccata di Siracusa, dipendente dalla direzione territoriale del genio di Messina, viene trasferita a Caltanissetta.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **117**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Materiali d'artiglieria, che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali**. — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 28 giugno.

§ 1. I materiali d'artiglieria, che si cedono a pagamento alle società ed alle amministrazioni sopra specificate, sono descritti nello specchio, che fa seguito al presente *Atto*, e la loro cessione è regolata dalle norme sottoindicate.

§ 2. I materiali da cedersi debbono essere in buono stato di servizio, e dei modelli prescritti.

La loro distribuzione sarà eseguita senza tener conto dello stabilimento, che li ha allestiti, fatta eccezione per le cartucce, che vengono richieste dalle società di tiro a segno, le quali dovranno essere scelte in massima fra quelle fabbricate nel laboratorio pirotecnico di Bologna.

§ 3. L'importo della cessione sarà fatto, per le amministrazioni centrali, a pagamento non immediato; per le altre amministrazioni e per le società di tiro a segno, a pagamento immediato, salvo speciali disposizioni, che fossero emanate al riguardo.

§ 4. Le armi M. 1870-87 saranno somministrate colle parti di mira non modificate, ed esclusivamente dalle direzioni territoriali d'artiglieria, o dalle fabbriche d'armi.

Le pistole M. 1874, e loro parti saranno somministrate esclusivamente dalle direzioni territoriali.

§ 5. Gli ordini, per le cessioni di materiali a tutte le amministrazioni, escluse le società di tiro a segno, sono emanati dal Ministero della guerra, a cui dovranno pervenire le relative richieste pel tramite del Ministero da cui dipendono le amministrazioni richiedenti, se governative, e dei prefetti delle rispettive provincie, se provinciali o comunali. In questo ultimo caso, i prefetti, nel trasmettere le domande, vi dovranno apporre il loro visto col nulla osta.

Per le società di tiro a segno, provvedono le norme stabilite dai §§ 349, 350, 351 del compendio di istruzioni militari per dette società.

§ 6. Per quanto concerne la distribuzione di materiali non contemplati nel seguente specchio, il Ministero si riserva di stabilire, volta per volta, le condizioni della cessione.

§ 7. Le società e le amministrazioni, indicate nel presente *Atto*, sono autorizzate a versare alle direzioni territoriali d'artiglieria, od ai laboratori pirotecnici, i bossoli delle cartucce sparate, contro pagamento di L. 0,60 al chilogramma e franchi di porto.

Le direzioni considereranno detti bossoli come rottame.

§ 8. Le parti d'armi, ed i materiali d'imballaggio saranno ceduti ai prezzi del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio. I materiali d'imballaggio potranno essere restituiti, mediante rimborso dei prezzi suindicati, e franchi di porto, alle amministrazioni militari, che li hanno distribuiti, purchè in buono stato di servizio.

§ 9. Le presenti disposizioni andranno in vigore col primo luglio p. v.

Categoria	Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Prezzo di cessione dell'unità
		Armi.	
VI	20	Pistole a rotazione M. 1874	30 00
»	35/295	Sciabole-baionette M. 1870 (con fodero). . .	9 00
»	36	Fucili M. 70/87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori) (1)	40 00
»	37	Moschetti da truppe speciali M. 70/87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori) (1). .	38 00
»	16 I	Moschetti da cavalleria M. 1870 con baionetta (senza accessori)	10 00
		Parti, assortimenti ed accessori.	
VI	411	Molle spirali di otturatori di armi M. 1870 e M. 70/87	0 07
»	1401	Ampollini per olio	0 20
»	1404 1420	Cacciaviti per armi M. 1870, M. 70/87 e M. 1891 con manico	0 50
»	1418	Estrattori del bossolo privo di fondello, per armi M. 1870 e M. 70/87	0 40
»	1421	Nettatoi per fucili e moschetti da truppe speciali M. 1870 e M. 70/87 ecc.	0 15
»	1424	Tubetti di cuoio per pulitura d'armi. . . .	0 10
»	1425	Turaccioli per armi M. 1870 e M. 70/87 . .	0 05
»	1431	Caricatori per armi M. 70/87	0 05
»	1432	Invogli per caricatori di armi M. 70/87 . .	0 05
»	3030	Caccia-inneschi per armi M. 1870, da tiro ridotto	0 10
»	3031	Scatolette per untume per armi M. 1870, da tiro ridotto	0 05
»	3032	Zoccoletti per caccia-inneschi per armi M. 1870 da tiro ridotto	0 15
		Buffetterie.	
VI	1528 1522	Cinghie per fucili e moschetti da truppe speciali M. 1870 e M. 70/87 con bottoni gemelli.	1 00
»	1539	Cinturini di bufalo M. 1877	3 20
»	1540	Cinturini di cuoio M. 1877	2 80
»	1607 1608 1615 1623	Cinghie da cartucciere, di cuoio naturale o di cuoio nero, con bottone d'ottone e gancio a fibbia	0 55

(1) Colle parti di mira non modificate.

VI	1616	Giberne M. 77/87	3 50
»	1617	Tasche da caricatori.	2 80
»	1562	Fondine per pistole	2 50
		Cartucce e relativi accessori.	
VII	21	Cartucce a metraglia, per armi M. 1870 e M. 70/87 (1)	0 09
»	23-279	Cartucce a pallottola, per armi M. 1870 e M. 70/87	0 03
»	24	Cartucce a pallottola, per pistole M. 1874 e M. 1889.	0 03
»	31	Cartucce da esercitazione, per armi M. 1870 e M. 70/87.	0 05
»	34-282	Cartucce da salve, per armi M. 1870 . . .	0 02
»	5082	Pallottole di legno per armi M. 1870, da tiro ridotto	0 03
»	4119	Scatole con cariche di gr. 0,2 polvere a grana fina del N. 1 per armi M. 1870, da tiro ridotto.	1 20
»	4120	Scatole con inneschi per armi M. 1870, da tiro ridotto	1 00
»	5062	Anime di bossoli di ottone per armi M. 1870 da tiro ridotto	0 02
»	5063	Bossoli di ottone per armi M. 1870, da tiro ridotto	0 10
»	5597	Cassette di legno per tiro ridotto con armi M. 1870.	2 00
»	5517	Scatole di latta per pallottole per armi M. 1870 da tiro ridotto	0 15
		Congegni per verifiche.	
XII	7174	Congegni a riflessione, con custodia, per verificare il puntamento delle armi portatili .	3 00

(1) Solo per le guardie di finanza.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **118**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro del cannone da 15 G.R.C. Ret.** — 28 giugno.

È stato pubblicato un fascicolo, contenente le nuove tavole di tiro del cannone da 15 G.R.C. Ret. destinate a sostituire quelle edite nel 1890, le quali sono conseguentemente abolite.

Di tale fascicolo i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione cannoni della predetta specie ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi ai quali esse devono provvedere.

Ciascun ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali e di stabilimento ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte a senso dell'atto N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del fascicolo è di L. 1,20.

Il Ministro — MOCENNI.

Correzioni all'Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria.

Alla riga 16ª della pagina 45, *invece di*: fianco sinistro, *leggasi*: fianco destro.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 luglio

GIUGNO 30. — Nuovo catalogo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare, *pag.* 384.

LUGLIO 4. — Regolamento pel servizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dalla amministrazione militare, *pag.* 386.

» 5. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 387.

Atto N. **119.** — DISPOSIZIONI VARIE — **Nuovo catalogo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare.** — 30 giugno.

Col 1° luglio corrente è stato pubblicato ed andrà subito in vigore un nuovo catalogo delle carte e libri vendibili dall'istituto geografico militare.

I prezzi, gli sconti, le richieste, i pagamenti e le spedizioni saranno regolate dalle seguenti norme, che sono pure premesse al catalogo suaccennato.

1° Il prezzo di vendita al pubblico è quello indicato nel presente catalogo e, generalmente, anche su ciascun foglio delle carte e sulla copertina dei libri.

2° Su detto prezzo è concesso lo sconto del 50°/₀ alle richieste provenienti:

a) da *comandi* ed *uffici* del *R. esercito* e della *R. marina*, comprese le *capitanerie di porto*, tanto se le richieste sono fatte per *uso di ufficio*, quanto se per *uso particolare di ufficiali, di personale di truppa, di allievi di istituti, scuole* e *collegi militari* e di *impiegati civili* addetti ai comandi od uffici, avvertendo però che gli ufficiali, impiegati civili, personale di truppa, ed allievi, dovranno sempre richiedere le carte ed i libri pel tramite del comando da cui dipendono, e non mai rivolgersi direttamente ed in forma privata con lettera o cartolina alla direzione dell'istituto;

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 26, *Atto* N. 115, pag. 375. Al numero d'ordine categorico « 299 » *sostituire*: « 302 ».

b) da ufficiali in congedo, allorchè sono richiamati in servizio, purchè le richieste pervengano all'istituto pel tramite del corpo cui sono addetti;

c) dalle *direzioni e vice direzioni del catasto* per carte in foglio sciolto, *per uso di schizzi*, sempre quando questa condizione risulti nella domanda controfirmata dalla presidenza della giunta superiore del catasto;

d) dalla *scuola di guerra* per carte per le campagne d'istruzione.

3° È accordato lo sconto del 30 °/₀ alle richieste provenienti:

dai Ministeri per i soli uffici delle amministrazioni centrali;

dai rettori delle R. università ed istituti a queste pareggiati;

dai presidi di licei, degli istituti tecnici e dai direttori delle scuole agrarie;

dai direttori degli osservatorii astronomici, meteorologici e geodinamici governativi;

dai direttori delle biblioteche e musei governativi;

dalle direzioni e vice direzioni del catasto;

dai collegi degli ingegneri ed architetti;

dai presidenti delle sezioni del club alpino italiano, della società alpina friulana e società unione escursionisti di Torino;

dall'ispettorato generale delle strade ferrate in Roma;

dai presidenti di sezione della Croce Rossa italiana;

dalle società nazionali del tiro a segno.

dalla presidenza dell'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato;

dall'ufficio geologico e dal corpo reale delle miniere in Roma;

dai comandi delle guardie doganali; dagli ispettori e sotto ispettori delle guardie forestali;

dai librai-editori, cartolaj e tipografi del Regno, a condizione che essi non esigano dagli acquirenti un prezzo maggiore di quello indicato nel presente catalogo. Qualora l'istituto venga a cognizione che non si osserva questo patto, non concederà ulteriormente lo sconto anzidetto.

4° Tutte le *amministrazioni governative*, *militari* o *civili* che godono della *franchigia postale*, devono fare per via di ufficio le richieste all'Istituto, anche se le pubblicazioni servono per uso privato del personale dipendente. Ogni spedi-

zione fatta dall'Istituto in seguito a queste richieste verrà accompagnata da una *nota di addebito* indicante le pubblicazioni spedite ed il relativo importo, diminuito dello sconto, quando ne è il caso, ed *aumentato di venti centesimi a titolo d'imballaggio per ogni rotolo o pacco.*

5° I privati che desiderano acquistare direttamente le pubblicazioni dell'istituto ed i librai-editori, cartolaj e tipografi del Regno, dirigeranno le loro richieste per iscritto franche di posta alla *direzione dell'istituto geografico militare in Firenze, Via della Sapienza N. 8.* **Non avranno corso le richieste indirizzate in altro modo.**

I librai-editori, cartolai e tipografi del Regno dovranno sulle richieste far risultare a mezzo di bollo o stampiglia la loro qualifica.

Nelle richieste dovrà essere indicato con chiarezza e precisione:

a) l'esatto indirizzo (casato e nome, luogo, via e numero del domicilio) della persona a cui deve essere inviata la spedizione;

b) il numero d'ordine corrispondente in questo catalogo alla pubblicazione desiderata, e per le carte, anche il numero speciale, la denominazione del foglio o dei fogli, desunti dal quadro d'unione, che si chiedono;

c) se le carte si vogliono a fogli sciolti ovvero montate su tela, ed in tal caso, se i fogli devono essere montati a stacchi, cioè ridotti in formato tascabile, o conservati a foglio intero, ovvero riuniti più fogli in un sol quadro in formato murale, o più fogli riuniti a stacchi. Avvertesi però che l'istituto, non tenendo in fondo carte montate su tela, la montatura esige sempre un dato numero di giorni, a seconda della quantità del lavoro che è in corso, e che deve essere per altro subordinato all'interesse dei lavori d'ufficio. Quando nella richiesta non è indicato in qual modo si desidera la montatura su tela, l'istituto farà incollare le carte a stacchi, cioè a formato tascabile e per ogni foglio separatamente. Non si accettano commissioni per carte in formato murale con bastoni.

6° Non è accettata la restituzione di carte e libri spediti regolarmente in conformità delle richieste, come pure non è ammesso il cambio di carte o libri, che non servissero, con altre carte o libri, anche se di valore equivalente.

7° Non è ammessa la vendita di carte e libri nell'interno dell'istituto.

8° L'importo delle richieste d'ufficio può essere pagato dopo l'arrivo della spedizione ed in base alla *nota di addebito* di cui è parola al N. 4, ma sempre nella gestione del trimestre cui la nota si riferisce.

Le *autorità militari* possono effettuare i pagamenti per mezzo di operazioni di *conto corrente*, o per mezzo di *vaglia postali* o *cartoline vaglia* intestate alla direzione dell'istituto ed anche con *biglietti di banca*, aventi corso legale, spediti entro *lettera raccomandata*.

Le *autorità civili governative* eseguiranno i pagamenti mediante *vaglia postale*, *cartolina-vaglia* o *con biglietti di banca*, aventi corso legale, spediti entro *lettera raccomandata*. I pagamenti possono esser fatti anticipatamente, o dopo ricevuta la nota di addebito di cui al N. 4.

9° Per somme, o frazioni di somma, inferiori a cinque lire, si potranno spedire francobolli postali in lettera raccomandata.

10° Tutte le altre richieste, non provenienti da autorità militari o civili governative, dovranno essere sempre accompagnate dal relativo importo anticipato, in base al prezzo del catalogo, diminuito dello sconto per quelli che sono contemplati ai numeri 2 e 3 delle presenti condizioni di vendita.

All'importo delle carte si dovranno sempre aggiungere, per spese d'imballaggio e spedizione, che l'Istituto effettua per posta affrancata o pacchi postali:

L. 0,30 per ogni rotolo o pacco, se il numero delle carte sciolte o montate su tela non oltrepassi 16 pezzi, oppure quando il complesso delle pubblicazioni da spedirsi, oltrepassando il peso di cinque chilogrammi, la spedizione dovendo esser fatta per ferrovia, con porto assegnato a carico del committente, allora l'istituto ritiene i 30 centesimi per le spese d'imballaggio e per la bolletta di spedizione;

L. 0,60 per un pacco postale ordinario fino a chilog. tre;
» 1,00 » » » cinque;
» 0,90 » di chilog. tre ingombrante;
» 1,50 » » cinque ingombrante.

I richiedenti che per minore spesa desiderassero ricevere le pubblicazioni, anzichè per ferrovia, a mezzo di vari pacchi postali, dovranno unire l'importo equivalente.

Si previene però che l'invio di somme per mezzo di lettere raccomandate od assicurate, contenenti biglietti o francobolli, sarà a tutto rischio degli speditori, poichè l'istituto non assumerà nessuna responsabilità degli errori che si potranno

riscontrare tra ciò che si dichiarerà spedito e ciò che realmente si troverà rinchiuso nelle suddette lettere.

11° Non si eseguiscono spedizioni *contro assegno*, come pure non si dà corso a richieste nelle quali non sono osservate le condizioni sopra indicate. Quando l'importo spedito dai richiedenti non è eguale al valore delle carte o dei libri, la spedizione viene ridotta nel limite della somma ricevuta, e sono restituite, volta per volta, le somme ricevute in eccedenza, colle spese a carico dei committenti, non potendosi tenere conti sospesi.

L'affrancatura delle note di addebito e delle ricevute per i richiedenti che non godono franchigia postale, è a loro carico, e quindi devono aggiungere centesimi 20 all'importo delle richieste.

12° La direzione dell'istituto farà spedire le carte della edizione corretta per ciascuna di esse indicata nel presente catalogo, o stata posteriormente notificata per mezzo del *Giornale Militare Parte seconda*: o dell'ultima edizione che ha disponibile alla data della richiesta.

A tutti i comandi, corpi ed uffici sarà inviata, gratuitamente e senza bisogno di richiesta, copia del nuovo catalogo, con preghiera di lasciarla ostensibile al personale dipendente, e per le copie che in seguito si richiedessero il prezzo è di centesimi 50.

Non sarà dato corso alle richieste di carte e libri non compresi nel nuovo catalogo nè a quelle non compilate secondo le norme sopra riportate.

Tanto ogni nuova pubblicazione di lavori cartografici, quanto le nuove edizioni di carte già pubblicate verranno notificate da questo Ministero, volta per volta, mediante appòsite circolari, e con queste notificazioni i comandi, corpi ed uffici potranno tenere successivamente al corrente il catalogo stesso.

Colla circostanza si avverte che i distaccamenti comandati da un ufficiale e le stazioni dei carabinieri reali potranno rivolgere d'ufficio le loro richieste direttamente alla direzione dell'istituto.

Per le richieste delle carte di presidio e manovre di campagna si continuerà ad osservare le norme stabilite dall'*Atto* 478 della *Raccolta*; l'*Atto* N. 476 della *Raccolta* stessa è abolito.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **130** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare.** — 4 luglio.

In ottemperanza al disposto dall'articolo 48 del regolamento approvato col R. Decreto 3 aprile 1890 N. 6793 (Serie 3ª) questo Ministero, previ accordi con quello di agricoltura, industria e commercio, ha compilato un nuovo regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dalla amministrazione militare, in sostituzione di quello citato nell'*Atto* N. 266 del 1888 ed inserto nella Nota N. 43 del *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1887.

Del detto nuovo regolamento i comandi, corpi, stabilimenti ed uffici militari interessati acquisteranno, sulle proprie spese di cancelleria, il numero di esemplari che loro possono occorrere, attenendosi alle norme contenute nell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 20.

I bolli di prova di cui all'articolo 22 del ripetuto regolamento vengono somministrati, contro pagamento, dalla R. Zecca di Roma, alla quale devono quindi essere richiesti a misura del bisogno, indicando il numero di atmosfere che ciascun bollo deve portare impresso.

Agli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento stesso, i comandi d'artiglieria da fortezza aderiranno alle domande che verranno loro fatte dalle amministrazioni militari per visite periodiche o straordinarie alle caldaie od al macchinario che esse hanno in consegna, e delegheranno a tale uopo capi tecnici delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria più vicini.

Le spese per indennità di trasferta al personale delegato a tali visite verranno pagate coi fondi stanziati pei servizi da cui dipendono le amministrazioni richiedenti; a tal fine le direzioni presso le quali trovasi addetto il personale stesso invieranno, ogni volta, alle amministrazioni medesime i relativi documenti.

È abrogato l'*Atto* N. 266 in data 30 dicembre 1888.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **121** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 5 luglio.

Sono stati pubblicati:

Il 12° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi e gli uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, a norma dell'*Atto* n. 30 del 1893.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 1,50; quello dei foglietti è di L. 1,15.

NB. Nel mese di luglio in corso verrà pubblicata la ristampa della parte 1ª del modello per gl'inventari al corrente di tutte le aggiunte e varianti comprese nel sopra indicato fascicolo.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 28ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 luglio

GIUGNO 21. — Regio decreto che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari, *pag.* 389.

LUGLIO 1. — Decreto ministeriale che approva una nuova istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari, *pag.* 391.

Atto N. **122.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Regio Decreto che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari.** — 21 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 30 gennaio 1876 sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari di presidio;

Ritenuta la convenienza di apportarvi alcune modificazioni;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero e le sedi delle biblioteche militari sono determinati dal Ministro della guerra.

Art. 2.

La gestione amministrativa di ciascuna biblioteca è affidata al consiglio d'amministrazione di uno dei corpi del presidio designato dal Ministro della guerra.

Quella della biblioteca militare centrale è affidata al consiglio d'amministrazione del corpo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 3.

La somma stanziata nel bilancio della guerra per il servizio delle biblioteche militari viene dal Ministro della guerra ri-

partita ed assegnata a ciascuna di esse, in ragione dei rispettivi bisogni, conformemente alla istruzione da emanarsi per la esecuzione del presente decreto, giusta il successivo articolo 9.

Art. 4.

Le spese per le biblioteche militari si dividono:

a) In spese di 1ª specie, cioè per acquisto e prima legatura di libri e carte, e per associazioni a pubblicazioni periodiche, ecc.; da prendersi in caricamento;

b) In spese di 2ª specie, per acquisto di mobilia e suppellettili, da prendersi pure in caricamento;

c) In spese di 3ª specie o di manutenzione, che comprendono quelle per nuova legatura di libri e carte già legate e deteriorate, per le riparazioni alla mobilia, per la provvista di oggetti di cancelleria, e per le retribuzioni del personale addettovi.

Art. 5.

I corpi di cui nel precedente articolo 2 provvedono coi fondi propri alle spese per il servizio delle biblioteche militari, osservando le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Al termine di ogni trimestre i corpi stessi ne domandano, con appositi rendiconti, il rimborso al Ministero della guerra.

Art. 6.

I materiali di ciascuna biblioteca (libri, carte, strumenti e mobili) sono per mezzo di inventari dati in consegna ad un agente responsabile, *consegnatario*, designato dal comandante del presidio.

Il consegnatario della biblioteca militare centrale è designato dal comandante del corpo di stato maggiore.

Art. 7.

Gli ufficiali consegnatari delle biblioteche sono personalmente responsabili dei materiali ricevuti in custodia, e col mezzo di apposite scritture ne tengono in evidenza gli aumenti e le diminuzioni.

Art. 8.

Al termine di ogni semestre i consegnatari medesimi trasmettono al Ministero della guerra, quale resoconto della loro gestione, i giornali degli aumenti e delle diminuzioni.

Art. 9.

Il suddetto decreto del 30 gennaio 1876 sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari di presidio è abrogato, e il Nostro Ministro della guerra è incaricato di provvedere con apposita istruzione all'esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti ed avrà effetto dal 1° luglio del corrente anno.

Dato a Roma, il 21 giugno 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **193**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che approva una nuova istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari**. — 1° luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto in data 21 giugno 1894 che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari;

Visti i decreti ministeriali 15 agosto 1879 e 2 luglio 1885 che approvano l'istruzione per il servizio e la contabilità delle biblioteche medesime e lo specchio delle loro sedi e dipendenza amministrativa, riprodotti con modificazioni nell'*Atto* 461 della *Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel Giornale militare dal 1831 a tutto l'anno 1885*;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1891 che sopprime la biblioteca del Ministero della guerra e quella amministrata dal distretto militare di Roma, ed istituisce la biblioteca militare centrale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1893 che sopprime la biblioteca dell'ispettorato di sanità militare;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'annessa istruzione per la esecuzione del citato R. decreto 21 giugno 1894, non che lo specchio delle sedi e dipendenza amministrativa delle biblioteche militari che fa seguito all'istruzione medesima.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto da oggi, rimanendo da questo stesso giorno abrogate tutte le precedenti disposizioni sulla materia.

Roma, addì 1° luglio 1894.

Il Ministro
MOCENNI.

ISTRUZIONE pel servizio e la contabilità delle biblioteche militari.

Art. 1. — *Disposizioni generali.*

§ 1. Scopo delle biblioteche militari è quello di raccogliere le principali pubblicazioni d'indole militare, o che possano interessare l'esercito, e darle in lettura agli ufficiali ed agli impiegati dell'amministrazione della guerra.

§ 2. La sede delle biblioteche, e i corpi che ne hanno l'amministrazione sono indicati nell'elenco, che fa seguito alla presente istruzione (Allegato *A*).

§ 3. Il comandante del corpo di stato maggiore, per la biblioteca militare centrale, ed i comandanti di presidio, per le altre biblioteche militari, determinano in quali ore le medesime rimangono aperte.

§ 4. Sono ammessi alla lettura nelle sale delle biblioteche e nelle ore in cui queste sono aperte, oltre agli ufficiali in in effettivo servizio dell'esercito e dell'armata, anche gli ufficiali in congedo e gli ufficiali ed impiegati a riposo, purchè

facciano risultare della loro qualità ai consegnatari delle biblioteche medesime.

§ 5. La facoltà di prendere o farsi mandare in prestito opere dalle biblioteche è riserbata agli ufficiali ed impiegati dell'esercito e dell'armata in effettivo servizio.

Quelli in congedo ed a riposo possono usufruire di tale beneficio soltanto dietro mallevaria di altro ufficiale od impiegato in attività di servizio il quale ne assuma la responsabilità agli effetti dei successivi §§ 45, 46 e 50.

§ 6. Anche gli uffici militari possono per ragioni di servizio chiedere opere in prestito, ma sono tenuti a restituirle non appena cessato il bisogno.

§ 7. Le attribuzioni di capo di servizio delle biblioteche militari di presidio sono esercitate dai comandanti dei corpi che ne hanno l'amministrazione.

Per la biblioteca militare centrale tali attribuzioni spettano al presidente della commissione di cui al susseguente § 14.

§ 8. Il capo di servizio deve accertarsi del regolare andamento del servizio e della regolare tenuta dei libri e registri della biblioteca.

Esso può in ogni tempo, personalmente o per mezzo di altro ufficiale all'uopo incaricato, assicurarsi dello stato dei materiali tutti della biblioteca, anche in confronto dei relativi inventari e giornali.

§ 9. La contabilità delle spese delle biblioteche è tenuta e resa dai consigli d'amministrazione dei prementovati corpi (art. 5 R. D. 24 giugno 1894); la contabilità del materiale dagli ufficiali destinati alle biblioteche in qualità di consegnatari (art. 6 ivi).

§ 10. I consegnatari delle biblioteche militari sono, per ognuna di esse, scelti tra gli ufficiali del corpo che ne ha l'amministrazione, o tra gli altri ufficiali del presidio.

Il consegnatario della biblioteca militare centrale è scelto fra gli ufficiali superiori, ed ha il titolo di *direttore* della biblioteca stessa.

§ 11. I consegnatari delle biblioteche, hanno stretto obbligo di curare che i materiali tutti ad essi affidati siano conservati nel miglior modo possibile.

Oltre all'incarico della contabilità in materia, i consegnatari hanno pure quello della classificazione dei libri, della tenuta dei registri, e in genere di tutti i lavori di scrittura occorrenti per il servizio loro affidato.

Perciò nelle biblioteche più importanti ed anche tempora-

neamente, quando occorra, nelle altre, essi potranno, dietro autorizzazione del comandante del presidio, e per la biblioteca centrale, del comandante del corpo di stato maggiore, essere sussidiati da qualche scrivano militare.

§ 12. L'ufficio di consegnatario presso una biblioteca militare non dispensa l'ufficiale che ne è investito dal disimpegnare le attribuzioni del proprio grado e carica presso il corpo, ufficio, o stabilimento militare cui è effettivo, salvo nelle ore in cui la biblioteca rimane aperta.

Art. 2. — *Provvista delle opere e pubblicazioni periodiche.*

§ 13. La scelta delle opere e delle pubblicazioni periodiche è fatta, per ogni biblioteca di presidio da una commissione, nominata dal comandante del presidio, e composta: di un ufficiale generale o superiore, presidente, di quattro ufficiali superiori o inferiori, e del consegnatario della biblioteca, segretario senza voto deliberativo.

§ 14. Per la biblioteca militare centrale la detta commissione è composta di un ufficiale generale, presidente, e di due ufficiali superiori del comando del corpo di stato maggiore, designati dal comandante il corpo stesso; di un impiegato superiore dell'amministrazione centrale della guerra, designato dal Ministro della guerra; di un rappresentante dell'ispettorato di sanità militare, designato dall'ispettore capo di sanità militare; del capo di stato maggiore del IX corpo d'armata; e del direttore della biblioteca stessa, che avrà le funzioni di segretario con voto deliberativo.

§ 15. Il presidente della commissione può autorizzare l'acquisto di un'opera quando ne sia riconosciuta l'urgenza, senza bisogno di convocare la commissione, ma dovrà informarne la medesima alla prima adunanza per la opportuna sanzione.

Tale facoltà non è ammessa quando si tratti di un'opera di grande importanza e valore.

§ 16. Allorquando i componenti le dette commissioni non possono per qualsiasi ragione seguitare a farne parte, sono sostituiti a cura delle autorità incaricate di designarli.

Essi possono esser surrogati anche in caso di prolungata assenza.

§ 17. Le commissioni nel deliberare, nel limite dei fondi disponibili, gli acquisti di opere e pubblicazioni, debbono esclusivamente avere in mira lo scopo per il quale sono

istituite le biblioteche militari, indicato al § 1, e tener presente i registri delle opere desiderate, e quello delle opere incomplete o difettose di cui al susseguente § 25.

§ 18. Le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza di voti, sono dal segretario trascritte su apposito registro, e firmate, seduta stante, da tutti i membri.

Per la validità delle deliberazioni basterà l'intervento e la firma di tre membri, compreso il presidente, per le commissioni delle biblioteche di presidio; e di cinque membri, compresi il presidente ed il direttore, per la commissione della biblioteca militare centrale.

§ 19. Deliberati dalla commissione gli acquisti di opere e gli abbonamenti alle pubblicazioni periodiche, l'incarico di eseguirli vien dato, per le biblioteche di presidio, al capo servizio, e per la biblioteca militare centrale al direttore della medesima.

§ 20. Gli acquisti ed abbonamenti sono fatti o direttamente presso gli editori, o per mezzo di librai, procurando di ottenere sui prezzi le maggiori facilitazioni.

Per i giornali ed altre pubblicazioni periodiche, che accettarono le condizioni stabilite dall'accordo postale di Vienna reso esecutivo nel Regno con la legge 28 giugno 1892 n. 297, l'abbonamento vien preso per mezzo degli uffici postali, a meno che si rinvenga altro mezzo più utile ed economico.

§ 21. Per facilità di conteggio gli abbonamenti ai periodici devono possibilmente esser regolati in modo che seguano lo stesso corso dell'esercizio finanziario del bilancio.

§ 22. Degli acquisti ed abbonamenti fatti deve esser subito data notizia alla commissione che li ordinò, indicando la precisa somma spesa, affinchè serva di norma per gli acquisti che intenda successivamente deliberare.

Art. 3. — *Registrazione e presa in carico delle opere e pubblicazioni diverse.*

§ 23. In ogni biblioteca militare sono tenuti due cataloghi: il *Catalogo alfabetico* mod. 506 *A* e il *Catalogo sistematico* mod. 506 *B* del catalogo d gli stampati, e in base ad essi i frequentatori delle biblioteche fanno le loro richieste.

I cataloghi sono mantenuti costantemente in corrente mercè la giornaliera registrazione delle opere che si aumentano e si tolgono dal carico.

§ 24. Le biblioteche di maggiore importanza possono tenere anche uno *schedario*.

§ 25. In ogni biblioteca sono inoltre tenuti:

a) Un *registro delle associazioni in corso*, mod. 507;

b) Un *registro delle opere date ad imprestito*, mod. 508;

c) Un *registro delle opere date in lettura nei locali della biblioteca*, formato con gli stessi stampati mod. 508;

d) Un *registro delle opere recentemente acquistate e ricevute in dono*, mod. 509, per opportuna notizia dei frequentatori della biblioteca;

e) Un *registro delle opere desiderate*, formato con gli stessi stampati mod. 509, sul quale i frequentatori della biblioteca potranno indicare le opere, delle quali desidererebbero che la medesima fosse provvista;

f) Un *registro di doppioni*, formato con stampati mod. 512-*A*;

g) Un *registro delle opere incomplete o difettose*, formato anch'esso con gli stampati, mod. 512-*A*;

h) Un *registro delle opere date a rilegare*, mod. 510.

§ 26. Ogni opera acquistata, dopo essere stata collazionata per riscontrare se vi siano mancanze o difetti, viene controsegnata con un bollo particolare portante il nome della biblioteca.

§ 27. Per ogni opera, eccezione fatta per quelle di cui al § 28, deve essere in pari tempo, dal capo di servizio dato ordine di carico al consegnatario, che l'inscriverà sul giornale degli aumenti e sul corrispondente inventario (§§ 66 e 67).

§ 28. Le pubblicazioni periodiche, e quelle che escono a fascicoli o puntate, non sono subito prese in carico (§§ 71 e 72), ma vengano segnate man mano che si ricevono sul *registro delle associazioni in corso*.

§ 29. Le opere che sono mandate in dono alle biblioteche dal Ministero, da altre autorità, o da privati sono da considerarsi come dotazione delle medesime, e devono essere registrate come tutte le altre e prese in carico pel loro valore.

Dei doni però che le biblioteche ricevono da altre autorità, o da privati deve essere volta per volta mandata una nota al Ministero (*Segretariato generale*).

§ 30. Sul registro dei doppioni sono segnati quegli esemplari di opere di cui la biblioteca ha più copie, dei quali potrà perciò, previa autorizzazione ministeriale, disporsi per la cessione ad altre biblioteche.

§ 31. I *doppioni* devono essere descritti in inventario uno per uno, dando loro però il numero stesso del primo esemplare, seguito dal numerativo *bis*, *ter*, *quater* ecc.

Alla fine di ogni anno deve spedirsi al Ministero (*Segretariato generale*) un elenco dei doppioni inscritti sul registro relativo, durante il corso dell'anno stesso.

Art. 4. — *Consultazione, prestito e restituzione delle opere.*

§ 32. Nessun'opera può essere data in lettura se prima non sia stata registrata e bollata.

§ 33. Non possono essere date in lettura, nè ad imprestito opere non legate o cucite in maniera da garantire la loro conservazione.

§ 34. I manoscritti, i libri rari o molto costosi, le enciclopedie ed altre raccolte congeneri, le raccolte ufficiali delle leggi e decreti del Regno, i dizionari, i plastici, le carte geografiche e topografiche rare o costose e gli atlanti, i cataloghi, ed infine i periodici, calendari e annuari dell'anno in corso, non possono essere dati in prestito.

§ 35. I manuali, i prontuari, i codici, i commentari, i regolamenti e le istruzioni in vigore non possono esser tenuti fuori della biblioteca più di 5 giorni.

§ 36. Gli atti parlamentari non possono essere dati ad imprestito senza speciale autorizzazione del capo servizio della biblioteca, da concedersi solo per giustificate ragioni di studi, che non possano farsi in biblioteca. Ad ogni modo non possono esser tenuti in prestito per più di un mese, e debbono esser restituiti ad ogni richiesta.

§ 37. Per norma generale le opere avute in prestito possono ritenersi per due mesi.

Questo limite può per ragioni di studi speciali, ed ove non vi siano altre domande, essere prolungato, non mai però oltre un semestre.

§ 38. Le opere avute in prestito debbono essere restituite ogni qualvolta il servizio della biblioteca lo esiga, o le opere siano richieste da uffici militari per *urgenti giustificati* bisogni del servizio.

§ 39. Le domande di prestito debbono esser fatte al consegnatario, e di ogni opera deve esser rilasciata distinta ricevuta.

§ 40. Se la richiesta non è fatta personalmente, deve farsi per iscritto, ed il consegnatario, nell'inviare o spedire le opere, le accompagnerà con moduli di ricevuta, che il richiedente gli restituirà tosto firmati.

§ 41. Le ricevute rilasciate dagli uffici militari debbono portare l'indicazione: *Per uso d'ufficio*; ed ove occorra tenere le opere oltre i due mesi, debbono essere rinnovate, come debbono essere rinnovate ogni qualvolta l'ufficio cambi titolare.

§ 42. Le richieste di opere fatte da ufficiali non dimoranti nella città in cui è stabilita la biblioteca, sono trasmesse in corrispondenza di ufficio, dal comandante del corpo o distaccamento, cui il richiedente appartiene, al comandante del corpo che amministra la biblioteca, eccetto per la biblioteca militare centrale, per la quale sono indirizzate, in franchigia postale, al direttore della medesima

La spese di trasporto delle opere vanno a carico dei richiedenti i quali assumono la responsabilità degli smarrimenti che potessero succedere.

§ 43. Le opere ricevute in lettura, od in prestito, debbono essere adoperate con la maggior cura, e non vi si può scrivere o far segni sopra, anche quando si trattasse di correggere sbagli evidenti dell'autore, od errori di stampa.

§ 44. Il registro delle opere date ad imprestito deve essere tenuto rigorosamente in pari; e le ricevute relative, sono conservate in apposita raccolta fino a restituzione completa delle opere imprestate.

§ 45. Le opere che vengono restituite debbono essere diligentemente visitate dal consegnatario, e quando vi si riconosca qualche guasto, sono fatte riparare a spese di chi le aveva in lettura.

§ 46. Ove poi le opere fossero ridotte in tale stato da non poter più servire, il ritentore è tenuto a sostituirle con altre della stessa edizione, od in legatura consimile.

Ove ciò non sia possibile, od il ritentore non intenda farlo, le opere sono ad esso addebitate al prezzo segnato in inventario.

§ 47. In tali contingenze il consegnatario deve riferirne volta per volta al capo servizio, affinchè, a seconda dei casi, promuova le disposizioni per i risarcimenti, e provveda per le riparazioni dei guasti, o per l'acquisto di nuove opere in surrogazione di quelle rese inservibili.

§ 48. Le contestazioni che sorgessero circa gli addebiti, sono decise dal comandante del presidio, eper la biblioteca militare centrale dal comandante il corpo di stato maggiore,

§ 49. Eseguita la sostituzione, od il pagamento delle opere ridotte inservibili, queste sono rilasciate all'interessato previo annullamento della segnatura e del bollo della biblioteca.

§ 50. Nel caso che qualche opera non sia restituita alla biblioteca entro il termine prefisso, il consegnatario deve sollecitarne la restituzione in corrispondenza d'ufficio, e quando ciò non sia possibile, secondo le norme stabilite pel carteggio con privati.

Quando ciò non ostante le opere non vengono restituite, sono addebitate al ritentore, osservando le norme date nei precedenti paragrafi per le opere rese inservibili.

§ 51. I capi di corpo o di servizio, che ricevono note di addebito per opere danneggiate o non restituite, le fanno comunicare all'ufficiale od impiegato interessato, e quando questi non intenda pagare direttamente le somme addebitategli, dispongono per la correlativa ritenuta sullo stipendio, applicando a questi casi speciali le disposizioni stabilite per i debiti verso le casse dei corpi (§ 1239 del Regolamento d'amministrazione dei corpi).

L'importare complessivo delle note è accreditato, mediante operazione di conto corrente, al corpo che ha l'amministrazione della biblioteca.

§ 52. Quando le opere rese inservibili o non restituite, sono sostituite con altre della stessa edizione e legatura a cura del detentore o a cura della biblioteca, coll'importo da lui pagato, non vien fatto risultare della diminuzione o dell'aumento nella contabilità in materia, nè dello incasso e della spesa nella contabilità in contanti della biblioteca.

§ 53. Se poi non fosse possibile l'acquisto di un altro esemplare della stessa edizione e formato dell'opera resa inservibile o non restituita, la somma rifusa dal detentore viene versata in tesoreria, a titolo di « reintegrazione di fondi sul bilancio » (§ 1162 del Regolamento d'amministrazione), e la biblioteca può acquistare coi propri fondi altro esemplare di edizione diversa.

In questo caso il consegnatario, si dà scarico dell'opera resa inservibile o non restituita e carico di quella che fosse stata acquistata, giustificando tali operazioni con apposito verbale del consiglio d'amministrazione del corpo da cui la biblioteca è amministrata.

Art. 5. — *Contabilità delle spese.*

§ 54. Le spese delle biblioteche sono di tre specie.

Sono di 1ª specie quelle per acquisti di opere, per la prima

legatura delle medesime, per le associazioni a pubblicazioni periodiche, e simili.

Sono di 2ª specie le spese per gli acquisti di mobili e suppellettili.

Sono di 3ª specie le spese di manutenzione, quelle per il riscaldamento dei locali, per retribuzioni speciali al personale della biblioteca, per nuova legatura di opere o carte già legate e deteriorate, per provvista di oggetti di cancelleria, registri ecc., per aggi pel pagamento delle opere acquistate, spedizioni di opere e corrispondenza relativa, e simili.

§ 55. Il Ministero assegna anno per anno, in ragione dei fondi stanziati in bilancio, la somma di cui ciascuna biblioteca può disporre per le spese di 1ª specie, e quella che può erogare per le spese di 3ª specie.

Per le spese di 2ª specie sono invece volta per volta fatti dal Ministero speciali assegni di somme, dietro domanda dei capi di servizio delle biblioteche.

§ 56. Tutte le spese per provviste e lavori d'ogni specie che non eccedano le lire 4000 sono fatte ad economia.

§ 57. Le retribuzioni speciali al personale delle biblioteche consistono nel soprassoldo giornaliero di ufficio per gli scrivani di truppa, ed in gratificazioni periodiche o eventuali per gli scrivani civili.

Le concessioni tanto del soprassoldo quanto delle gratificazioni periodiche, debbono essere previamente autorizzate dal Ministero (*Segretariato generale*).

Le concessioni di gratificazioni eventuali sono fatte dal comandante del presidio e per la biblioteca militare centrale dal comandante il corpo di stato maggiore.

§ 58. Le spese delle biblioteche sono pagate dalla cassa del corpo man mano che occorrono, sulla presentazione delle correlative note dei provveditori o degli operai, osservate, ove ne sia il caso, le disposizioni del § 1159 del Regolamento d'amministrazione.

§ 59. Le note delle spese debbono sempre portare la dichiarazione di quietanza con l'indicazione in tutte lettere della somma riscossa, ed essere munite della prescritta marca da bollo, eccetto, s'intende, nei casi di cui al secondo capoverso del § 1155*bis* del Regolamento d'amministrazione.

§ 60. Sulle note riguardanti spese di 1ª e 2ª specie, viene inscritta, a piedi, una dichiarazione, firmata dal consegnatario, da cui risulti la data ed il numero d'ordine col quale vennero assunte in carico le robe che vi sono descritte. Però per

le pubblicazioni di cui ai §§ 71 e 72 è invece dichiaratoche verranno prese in carico alla fine dell'anno finanziario, o ad opera finita, od a volumi compiuti.

Sulle note riguardanti spese per l'acquisto di opere o abbonamento a pubblicazioni periodiche ecc., è inoltre fatto cenno della deliberazione della Commissione, che autorizzò le spese (§§ 13 e 14), salvo il caso di cui al § 15 nel quale sarà accennato che l'acquisto fu eseguito d'urgenza.

§ 61. Alla fine di ogni trimestre i corpi che amministrano le biblioteche compilano, colla scorta del giornale di cassa, il *Rendiconto delle spese pel servizio delle biblioteche*, mod. 511, dimostrandovi le spese stesse distintamente per ogni specie.

Tali rendiconti sono compilati in doppio, cioè: uno in originale, firmato dal consiglio di amministrazione, e corredato delle note originali delle provviste; l'altro in copia, corredato della copia delle note delle spese di prima e seconda specie; e vengono trasmessi all'ufficio di revisione delle contabilità militari, dal quale sono poi rivolti al Ministero per il rimborso (§ 86).

§ 62. Nella contabilità interna, gl'introiti e le spese per le biblioteche militari costituiscono, pei corpi che ne hanno l'amministrazione, una distinta gestione, da dimostrarsi secondo le forme stabilite dall'art. 338 del Regolamento d'amministrazione dei corpi, pei conti relativi a servizi speciali.

§ 63. Indipendentemente dai rendiconti di cui al precedente § 61, ogni biblioteca, alla fine dell'esercizio finanziario trasmetterà al Ministero (*Segretariato generale*) un prospetto riassuntivo delle spese fatte nell'esercizio stesso, compilato secondo l'annesso modello (Allegato *B*).

Art. 6. — *Contabilità del materiale.*

§ 64. Nella gestione della contabilità in materia delle biblioteche militari saranno osservate, in massima, le norme stabilite dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

§ 65. I materiali delle biblioteche sono divisi in due categorie.

Appartengono alla prima: i libri, le carte, gli atlanti, i plastici e gli altri materiali, ecc., costituenti la dotazione scientifica e letteraria della biblioteca; appartengono alla seconda: i mobili, le masserizie, le suppellettili ad uso della biblioteca e dell'ufficio del consegnatario.

Per ogni categoria è tenuta una contabilità separata.

§ 66. In ogni biblioteca sono perciò tenuti due distinti inventari: l'*Inventario delle opere, ecc.* mod. 512-*A* nel quale sono descritti i materiali della 1ª categoria; l'*Inventario dei mobili* mod. 512-*B*, nel quale si comprendono gli oggetti ascritti alla 2ª categoria.

§ 67. La gestione in materie delle biblioteche viene, per le operazioni di controllo, dimostrata, distintamente per ogni categoria di oggetti, oltrechè con gl'inventari, con appositi *Giornali degli aumenti e delle diminuzioni*, formati con stampati degli inventari medesimi.

§ 68. Il valore del carico delle biblioteche, risultante dagli inventari e dai giornali, è riassunto e dimostrato per ciascuna categoria di materiali, in apposite *ricapitolazioni valutative* da compilarsi secondo gli annessi modelli (allegati C e D) e da unirsi ai relativi inventari, ed i cui risultati concordano con quelli del prospetto valutativo di cui al susseguente § 84.

Tali ricapitolazioni sono alla fine di ogni semestre poste al corrente dei movimenti avvenuti nel medesimo.

Durante il corso del semestre il valore del carico rimane dimostrato dalla detta ricapitolazione, modificata dalle risultanze dei giornali degli aumenti e delle diminuzioni.

§ 69. Gli aumenti e le diminuzioni nel carico delle biblioteche sono mandati ad effetto, e giustificati mercè *richieste di carico* e *richieste di scarico*, compilate in base alle disposizioni dell'articolo 68 del Regolamento d'amministrazione, sui modelli 235-A e 235-B rettificati in modo che vi si possano dimostrare i dati richiesti dal modello dei corrispondenti giornali.

Su tali richieste l'ordine di carico o scarico è vidimato dal capo servizio della biblioteca, anzichè dal relatore del corpo che l'amministra.

§ 70. I libri e le masserizie sono presi in carico, secondo il prezzo al quale si trovano in commercio, anche se il reale prezzo d'acquisto venga ad essere inferiore per effetto degli sconti che si ottengono nelle ordinazioni complessive, o per altre ragioni.

§ 71. Le opere che si pubblicano a puntate, sono prese in carico ad opera finita, o, se questa non termina nell'anno finanziario, alla fine del medesimo a volumi compiuti, indicando in questo caso che l'opera non è finita, e lasciando spazio sufficiente per annotare a suo tempo sotto quale numero d'ordine trovasene inscritto il seguito, nel registrare il quale sarà a sua volta fatto cenno dell'inscrizione precedente.

Quando alla fine dell'anno finanziario si abbia una serie di puntate, che non costituiscono un volume intero, e che perciò non sono state prese in carico, a corredo della contabilità in materie del 2° semestre (§ 84) è unita una nota di dette puntate.

§ 72. Le altre pubblicazioni periodiche come le riviste, i giornali scientifici e letterari, gli Atti del Governo e la Gazzetta ufficiale del Regno, i bollettini di varia natura, ecc., sono portati in carico al termine dell'esercizio finanziario.

§ 73. Le spese di legatura dei libri, montatura di carte, e simili aumentano il loro valore, ed il carico del consegnatario, agli effetti dei §§ 46, 50 e 80.

§ 74. Tali spese vengono per ciascun opera, segnate nell'apposita colonna dell'inventario, ed aggiunte al carico del consegnatario pel valore loro complessivo, alla fine d'ogni semestre, sul relativo giornale degli aumenti, e sulla ricapitolazione dell'inventario medesimo.

§ 75. Le spese per nuova legatura di opere o carte, già legate e deteriorate, non aumentano il carico del consegnatario essendo da considerarsi come spese di manutenzione.

§ 76. I materiali di prima categoria non possono alienarsi.

Ove però per circostanze di forza maggiore sian ridotti in istato da non poter in alcun modo servire, sono dichiarati *fuori d'uso* con verbale del consiglio amministrativo, copia del quale viene trasmessa al Ministero (*Segretariato generale*) per l'autorizzazione di scarico e di vendita.

§ 77. Nello stesso modo si procede per la dichiarazione fuori d'uso, lo scarico e la vendita dei materiali di 2ª categoria, divenuti inservibili.

§ 78. Gl'inventari dei libri, e delle masserizie sono man mano tenuti al corrente degli aumenti, e delle diminuzioni che si verificano, e che vengono inscritti nei relativi giornali.

Gli aumenti vi sono distinti per semestre, onde avere l'indicazione del giornale nel quale ogni movimento è inscritto; e per ciascuno di essi viene anche indicato il numero d'ordine delle corrispondenti richieste di carico.

Le diminuzioni si fanno risultare cancellando la relativa partita con una linea in inchiostro rosso, e indicando, nella colonna annotazioni, la data ed il numero delle richieste di scarico.

§ 79. I giornali degli aumenti e delle diminuzioni sono tenuti per semestre, e vi sono inscritti gli oggetti nell'ordine

in cui si succedono nelle correlative richieste di carico e scarico, e man mano che a queste viene dato corso, indicando in capo a ciascuna inscrizione il numero d'ordine e la data della richiesta, cui si riferisce.

§ 80. Le robe che avvenga di rinvenire in eccedenza in seguito alle visite di cui al precedente § 8, o ad altre ispezioni o ricognizioni, sono proprietà dello Stato, e per esse deve subito essere dato ordine di carico al consegnatario.

Le eccedenze non possono compensare le deficienze.

§ 81. Delle deficienze, eccezione fatta per quelle provenienti da cause di forza maggiore, è sempre tenuto responsabile il consegnatario.

A ripianarle si provvederà nel modo indicato nei §§ 52 e 53.

§ 82. Gl'inventari, ed i giornali devono essere tenuti con precisione e chiarezza, e su di essi non si possono fare raschiature o cancellature con acidi; le correzioni necessarie devono essere fatte per modo che si possa sempre leggere quello che prima era scritto.

§ 83. Gli inventari sono rinnovati solo quando dal Ministero ne sia data autorizzazione, e in tal caso copia di essi, firmata dal consegnatario, è trasmessa all'ufficio di revisione delle contabilità militari per servire al riscontro delle scritture (§§ 87 e 88).

§ 84. Alla scadenza di ogni semestre i giornali degli aumenti e delle diminuzioni, corredati delle richieste originali, di carico e di scarico e di apposito *Prospetto valutativo*, mod. 251, sono trasmessi come rendiconto della gestione in materie all'ufficio di revisione, osservando all'uopo le disposizioni dell'art. 72 del Regolamento d'amministrazione.

§ 85. Avvenendo cambiamento di consegnatario prima dello scadere del semestre, saranno chiusi i giornali sino a tutto il giorno antecedente a quello in cui dovrà aver luogo il passaggio del carico, e sulle risultanze degli inventari e delle relative ricapitolazioni, poste al corrente degli aumenti e delle diminuzioni, avrà luogo il passaggio di consegna.

Gl'inventari saranno poi sottoscritti tanto dal consegnatario cessante, quanto dal suo successore, e dal capo servizio, alla presenza del quale avrà avuto luogo la consegna.

Art. 7. — *Revisione delle contabilità.*

§ 86. Ricevendo dai corpi i rendiconti delle spese fatte per le biblioteche (§ 61), l'ufficio di revisione li esamina, ne ac-

certa la regolarità, e fa constare del riscontro con dichiarazione a' piedi dei rendiconti stessi, che trasmette quindi al Ministero (*Segretariato generale*), per l'emissione del corrispondente mandato di rimborso.

§ 87. Alla scadenza d'ogni semestre, ricevendo i giornali degli aumenti e delle diminuzioni (§ 84), l'ufficio di revisione ne fa la verificazione, assicurandosi che gli oggetti tutti ricevuti siano stati assunti in carico pel valore rispettivo.

A questo scopo il Ministero trasmette alla fine di ogni semestre all'ufficio stesso le copie delle note dei provveditori che corredavano i rendiconti delle spese, non che le note delle opere che le biblioteche avessero ricevuto in dono.

§ 88. Riportati poi gli aumenti e le diminuzioni sugli inventari, l'ufficio di revisione restituisce ai corpi le note degli acquisti e doni, e stende dichiarazione delle verificazioni fatte, sui giornali stessi che quindi trasmette al Ministero (*Segretariato generale*) insieme alle richieste di carico e scarico, trattenendo presso di sè il prospetto valotativo mod. 251.

§ 89. Fatte le verificazioni e registrazioni di sua competenza, il Ministero restituisce alle biblioteche le i giornali degli aumenti e delle diminuzioni con le richieste che li corredano, per essere conservati come documento giustificativo delle vadelle variazioni inscritte negli inventari.

§ 90. Al termine di ogni esercizio finanziario l'ufficio di revisione, con la scorta dei prospetti valutativi dei due semestri, compila e trasmette al Ministero (*Segretariato generale*), per ognuna delle due categorie di materiali, il prospetto riassuntivo delle variazioni di cui al § 726 del Regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — Mocenni.

ALLEGATO **A**

—

ELENCO DELLE BIBLIOTECHE MILITARI.

Città sedi delle biblioteche	CORPI DAI QUALI SONO AMMINISTRATE
Alessandria . . .	Distretto militare.
Ancona	Id.
Bari	Id.
Bologna	Id.
Brescia	Id.
Cagliari	Id.
Capua	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Casale	Distretto militare.
Caserta	Id.
Catanzaro	Id.
Chieti.	Id.
Cuneo	Id.
Firenze	Id.
Foligno	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Gaeta.	Distretto militare.
Genova	Id.
Livorno	Id.
Messina	Id.
Milano	Id.
Napoli	Id.
Novara	Id.
Padova	Id.
Palermo.	Id.
Parma	Scuola centrale di tiro per la fanteria.
Pavia.	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Perugia	Distretto militare.
Piacenza	Id.
Ravenna	Id.
Roma (Bibl. Milit. Centrale). . . .	Corpo di stato maggiore.
Salerno	Distretto militare.
Torino	Id.
Venaria Reale . .	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.
Venezia	Distretto militare.
Verona	Id.
Vigevano	Regg. d'artiglieria ivi di stanza.

ALLEGATO **B**

(Da tracciarsi a mano)

§ 83 dell'Istruzione
per le Biblioteche Militari

Biblioteca Militare di . . . . . .

PROSPETTO RIASSUNTIVO

delle spese fatte nell'esercizio finanziario 189. . - 9 .

INDICAZIONE DEI TRIMESTRI	SPESE di 4ª SPECIE										SPESE di 2ª specie — Acquisto di mobili e suppellettili	
	Per acquisto di Opere, carte ecc.				Per abbonamenti a pubblicazioni periodiche				Totale			
	di carattere militare		di carattere scientifico o letterario		di carattere militare		di carattere scientifico o letterario		per legatura di opere o montatura di carte ecc.			
	L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.
1° trimestre												
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre												
Totali generali per l'esercizio finanziario L.												

A . . . . . li . . . . 189 . .

Visto: *Il Relatore*

SPESE DI 3ª SPECIE										Totale delle spese per ciascun trimestre		*Annotazioni*
Per manutenzione		Per retribuzioni speciali al personale		Per stampati, registri, oggetti di cancelleria ecc.		Spese di posta ed altre		Totale				
L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.	L.	c.	

Visto. *Il Presidente*
del Consiglio d'Amministrazione

ALLEGATO C

§ 68. Istruzione per le biblioteche militari.

(Da tracciarsi a mano).

Biblioteca Militare di . . . . . .

RICAPITOLAZIONE VALUTATIVA

dell'inventario dei libri, carte, atlanti, ecc.

INDICAZIONE dei semestri	Esistenza al principio del semestre	Aumento per nuovi acquisti o doni	Aumento per legature eseguite nel semestre	Totale	Diminuzioni	Carico del consegnatario al termine del semestre
2° semestre 1893–94.						
1° id. 1894–95.						
2° id. 1894–95.						
. . . . .						
. . . . .						
. . . . .						

ALLEGATO **D**

§ 68. Istruzione per le biblioteche militari

(*Da tracciarsi a mano*)

Biblioteca Militare di . . . . . .

RICAPITOLAZIONE VALUTATIVA

dell'inventario dei mobili, ecc.

INDICAZIONE dei semestri	Esistenza al principio del semestre	Aumenti	Totale	Diminuzioni	Carico del consegnatario al termine del semestre
2° semestre 1893-94.					
1° id. 1894-95.					
2° id. 1894-95.					
. . . . .					
. . . . .					
. . . . .					

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 29ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio

LUGLIO 8. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali, *pag.* 415.
» 12. — Applicazione di una bocchetta alle cappe dei foderi di daghe d'artiglieria, *pag.* 416.
» 12. — Soppressione di un comando locale d'artiglieria, *pag.* 416.
» 12. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 416.
» 12. — Nuove norme pel servizio matricolare, *pag.* 417.
» 12. — Modificazione all'istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 22 maggio 1894 sul rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei Comuni a militari del R. esercito per recarsi alle armi, *pag.* 419.
» 12. — Apertura del tronco ferroviario Genova-Ovada della linea Asti-Ovada-Genova (rete Mediterranea), *pag.* 419.

Atto N. **124.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali**, — 8 luglio.

Agli effetti dell'allegato *A* del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari approvato con R. Decreto 22 aprile ultimo, allegato che fissa il limite massimo delle spese per acquisti e riparazioni di materiali, che possono essere autorizzati dai direttori territoriali di commissariato in cadun esercizio finanziario, il Ministero determina la classificazione di detti stabilimenti nelle seguenti quattro categorie:

di *1ª Categoria* (limite massimo L. 1500) i panifici militari di Torino — Alessandria — Verona — Roma;

di *4ª Categoria* (limite massimo L. 1000) i panifici militari di Milano — Piacenza — Bologna — Ancona — Napoli — Palermo;

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 28, *Atto* N. 123, pag. 398, § 44, penultima riga, *togliere la parola:* completa.

Pag. 400, § 57, seconda riga, *dopo la parola*: ufficio, *aggiungere le parole*: od in gratificazioni eventuali.

Pag. 403, § 73, ultima riga, *al numero* 80, *sostituire il numero* 81.

di 2ª *Categoria* (limite massimo L. 1200) i panifici militari di Genova — Foligno;

di 2ª *Categoria* (limite massimo L. 700) i panifici militari di Novara — Cuneo — Brescia — Parma — Padova — Mantova — Firenze — Lucca — Livorno — Spezia — Salerno — Messina;

di 3ª *Categoria* (limite massimo L. 600) i panifici militari di Savigliano — Forlì — Pescara — Caserta — Bari;

di 4ª *Categoria* (limite massimo L. 500) i panifici militari di Pavia — Savona — Udine — Cagliari;

di 4ª *Categoria* (limite massimo L. 400) i panifici militari di Vercelli — Cremona — Gaeta — Siracusa.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **125**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Applicazione di una bocchetta alle cappe dei foderi di daghe d'artiglieria**. — 12 luglio.

Il Ministero ha determinato, che ai foderi delle daghe di artiglieria sia applicata apposita bocchetta, avente lo scopo di impedire alle daghe stesse di sguainarsi accidentalmente.

L'applicazione di tale bocchetta sarà eseguita colle norme indicate da apposita circolare.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **126**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione di un comando locale d'artiglieria**. — 12 luglio.

Col 1° agosto p. v. verrà soppresso il comando locale di artiglieria di Ciriè. *Il Ministro* — MOCENNI.

N. **127**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito**. — 12 luglio.

Alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificata dall'*Atto* N. 27 del corrente anno, sono apportate le seguenti modificazioni:

§§ 54, 57, 66, 81, 86, 98. — Dove è detto m. 1,64 sostituire m. 1,65.

Al mod. *D* della istruzione stessa dove è detto m. 1,63 ½ sostituire m. 1,64 ½ e dove è detto m. 1,64 sostituire m. 1,65.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 128. — MATRICOLA. — **Nuove norme pel servizio matricolare.** — 12 luglio.

Questo Ministero pubblicherà una nuova Istruzione pel servizio matricolare del R. esercito.

L'ordinamento matricolare avrà per base il registro matricolare ed il foglio individuale. Il registro matricolare degli ufficiali sarà tenuto dal Ministero, quello della truppa dal distretto militare al quale gli individui appartengono per fatto di leva; il foglio individuale, sia degli ufficiali (stato di servizio) che degli uomini di truppa (foglio matricolare), sarà tenuto dal corpo cui ciascun individuo è effettivo. Dal reciproco accordo di questi due documenti, il quale sarà mantenuto mediante periodiche comunicazioni fra gli enti interessati, deriverà naturale controllo, senza che occorra l'ingerenza del Ministero.

Segue da questo concetto che anche il registro matricolare della truppa (mod. n. 57) dovrà contenere tutte le indicazioni che sono inscritte nel foglio matricolare (mod. n. 59) comprese quelle poche che ora non vi sono inscritte e ad eccezione delle note caratteristiche e disciplinari. E quindi i corpi comunicheranno, nei modi stabiliti, ai distretti tutte indistintamente le variazioni matricolari degli uomini di truppa ad essi effettivi e sotto le armi, ed altrettanto faranno i distretti verso i corpi per quelli in congedo.

Ciò premesso questo Ministero determina che a datare dal 1° del corrente luglio:

1° Cessi la tenuta da parte del Ministero stesso della matricola delle varie categorie di militari comprese nei numeri 1 ad 8 incluso del § 202 della vigente istruzione per le matricole, cioè:

dei militari del corpo invalidi e veterani;

dei militari degli stabilimenti militari di pena;

dei sottufficiali di tutti i corpi;

degli allievi dell'accademia, della scuola militare e della scuola d'applicazione di sanità militare;

degli allievi ufficiali ed allievi sergenti;

dei volontari di un anno;

dei militari di 1ª categoria sotto le armi ascritti alle compagnie permanenti del distretto al quale appartengono anche per fatto di leva;

dei militari delle truppe coloniali.

In conseguenza i corpi e distretti, mentre invieranno al

Ministero, secondo le norme vigenti, tutte le variazioni e le comunicazioni relative a tali personali pel testè scaduto 2° trimestre e a tutto il 30 giugno, si asterranno dallo spedire fogli, documenti e variazioni che si riferiscano a fatti avvenuti in detti personali dal 1° luglio in poi.

2° Cessi altresì la notificazione al Ministero da parte dei corpi delle denuncie di diserzione e l'invio della copia del foglio matricolare prescritta dal § 322 della istruzione in vigore.

Però, continuando il Ministero a tenere, se non la matricola, un registro dei disertori, i corpi, sino a che non sarà diversamente disposto con la nuova istruzione, spediranno mensilmente al Ministero uno speciale elenco delle variazioni mod. n. 62, contenente i nomi e le generalità dei disertati nel mese, e tutte le variazioni relative ai già disertori, non esclusa quella della prescrizione dell'azione penale non corredate da alcun documento. Tali elenchi si ometteranno se negativi.

Per effetto della disposizione che precede resta modificato il n. 2 dell'*Atto* 118 del 1892 ed abrogati i n. 5 e 13 dell'*Atto* stesso, ma i corpi non mancheranno di osservare il disposto dal n. 7 di quell'*Atto* per ciò che concerne le diserzioni di speciale gravità.

3° Non saranno più oltre inviati al Ministero i fogli matricolari di tutti gli arruolati volontari ordinari e di un anno, nonchè dei passati dalla 2ª o 3ª alla 1ª categoria per libera elezione, come sarebbe prescritto dai §§ 170 e 172 della su ripetuta istruzione.

4° La trasmissione al Ministero del foglio matricolare originale tenuto dalla sezione matricola di tutti i militari prosciolti dal servizio o che cessino definitivamente di appartenere al R. esercito, anzichè esser fatta volta per volta secondo i §§ 187 e 188 della vigente istruzione, sarà fatta una volta al mese con unico elenco di trasmissione, che dovrà essere spedito non più tardi del 5 del mese successivo.

5° Tutte le disposizioni contenute nella istruzione per le matricole, e sopratutto quelle che riguardano le rettificazioni riservate all'approvazione del Ministero, restano in vigore in quanto non siano contrarie alle presenti.

Il Ministro. — MOCENNI.

N. **129**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Modificazione all' Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 22 maggio 1894 sul rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei Comuni a militari del regio esercito per recarsi alle armi**. (***Atto* N. 103 del 22 maggio**). — 12 luglio.

Il primo periodo della nota (1) al § 11 della predetta Istruzione, posta in calce a pag. 350 del *Giornale Militare*, dovrà essere così modificato:

« Ogni tappa deve normalmente comprendere una percorrenza da 25 a 30 chilometri, e solo in casi affatto eccezionali, fino a 35 chilometri. »

Il Ministro. — MOCENNI.

N. **130**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario *Genova-Ovada* della linea *Asti-Ovada-Genova* (Rete Mediterranea)**. — 12 luglio.

Si fa noto che è stato aperto all'esercizio il tronco *Ovada-Genova*, il quale completa la linea *Asti Ovada-Genova*. Sul detto tronco trovansi le stazioni di *Rossiglione*, *Campoligure*, *Mela* ed *Acquasanta*, le quali sono abilitate ad effettuare e ricevere trasporti di merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano, e quelle di *Granara* e *Borzoli*, che sono ammesse ai soli trasporti, pure in servizio interno e cumulativo italiano, di merci a grande velocità limitatamente però alle spedizioni non eccedenti i 50 chilogrammi ciascuna.

Le distanze chilometriche fra le stazioni della intera linea *Asti-Ovada-Genova* risultano dall'annessa tavola polimetrica.

Asti																					
6	S. Marzanotto Rivi																				
9	4	Mongardino																			
11	6	3	Vigliano d'Asti																		
13	8	4	2	Montegrosso																	
17	12	9	7	5	Agliano Castelnuovo Calcea																
25	20	17	15	13	9	Nizza Monferrato															
29	24	21	19	17	12	4	Bazzana														
33	28	25	23	21	16	8	4	Monbaruzzo													
38	33	30	28	26	21	13	9	6	Alice Belcolle												
46	41	38	36	34	29	21	17	14	9	Acqui											
49	44	40	38	36	32	24	20	16	11	3	Visone										
53	48	45	43	41	36	28	24	21	15	7	5	Prasco Cremolino									
59	54	51	49	47	42	34	30	26	21	13	11	6	Molare								
61	56	53	51	49	44	36	32	29	23	15	13	8	3	Ovada							
69	64	61	59	57	53	44	41	37	32	24	21	17	11	9	Rossiglione						
75	70	67	65	63	58	50	46	42	37	29	27	22	17	14	6	Campoligure					
82	77	74	72	70	65	57	53	49	44	36	34	29	24	21	13	7	Mele				
86	81	78	76	74	69	61	58	54	49	41	38	34	28	26	17	12	5	Acquasanta			
92	87	84	82	80	76	67	64	60	55	47	44	40	34	32	23	18	11	7	Granara		
96	91	88	86	84	80	71	68	64	59	51	48	44	38	36	27	22	15	11	5	Bor	
101	96	93	91	89	85	76	73	69	64	56	53	49	43	41	33	27	20	16	10	6	
104	99	96	94	92	88	79	76	72	67	59	56	52	46	44	36	30	23	19	13	9	
107	102	99	97	95	91	82	79	75	70	62	59	55	49	47	39	33	26	22	16	12	
110	105	102	100	98	94	85	82	78	73	65	62	58	52	50	42	36	29	25	19	15	
104	99	96	94	92	88	79	76	72	67	59	56	52	46	44	36	30	23	19	13	9	
106	101	98	96	94	100	81	78	74	69	61	58	54	48	46	38	32	25	21	15	11	

coli				S. Pier d'Arena
4				Genova P. P.
6				S. Pier d'Arena 1ª e 2ª fermata
9	—			S. Benigno, S. Limbania, Mag. e Dars. e Genova P. C. Cal.
4	—	—		Genova P. P. e Genova P. Scalo
6	—	—	3	Genova P. C. Locale

Il Ministro — MOCENNI.

Roma 1894 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 30ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio

MAGGIO 31. — R. Decreto N. 266 pel quale la piazza di Orbetello viene radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato, *pag.* 423.

LUGLIO 16. — Spese per la bollatura delle carni nei presidi nei quali i viveri vengono distribuiti dagli stabilimenti delle sussistenze militari, *pag.* 425.

» 16. — Varianti al regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa, *pag.* 426.

» 16. — Modificazioni al regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa, *pag.* 425.

» 19. — Medaglie per le gare di tiro fra sottufficiali ed allievi dei riparti d'istruzione, *pag.* 425.

» 20. — Viaggi a tariffa militare degli inscritti di leva, *pag.* 426.

» 20. — Tende per comandanti di corpo, per ufficiali e per ufficiali alpini, *pag.* 426.

——— Decisioni di massima, *pag.* 436.

Atto N. **121**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 266 pel quale la piazza di Orbetello viene radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato** — 31 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La piazza di Orbetello cessa di essere considerata fortezza dello Stato.

Art. 2.

Le proprietà fondiarie presso la detta piazza cessano per conseguenza di essere soggette alle servitù militari.

Art. 3.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1894.

UMBERTO. MOCENNI.

N **132**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Spese per la bollatura delle carni nei presidi nei quali i viveri non sono distribuiti dagli stabilimenti delle sussistenze militari**. — 16 luglio.

Il Ministero determina che le spese per l'acquisto dei tondelli di piombo, dello spago, dei cartoncini, ecc., occorrenti per la bollatura delle carni nei presidi nei quali i viveri non sono distribuiti dagli stabilimenti delle sussistenze militari, siano comprese nelle contabilità in contanti dei magazzini militari di distribuzione viveri alle sedi di corpo d'armata.

Epperò i comandanti di detti presidi invieranno, al termine di ciascun trimestre, alle direzioni territoriali di commissariato militare le note delle spese fatte per tale titolo, corredate delle ricevute dei fornitori. Le note stesse verranno dalle direzioni passate ai magazzini predetti perchè provvedano per il relativo rimborso.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **133**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa**. — 16 luglio.

Il penultimo capoverso del § 138 del Regolamento di disci-

plina per le truppe indigene d'Africa è sostituito dal seguente:

« La ritenuta di metà paga può essere inflitta dal comandante della compagnia o da altro ufficiale a lui superiore, e la durata di tale punizione è fissata dal comandante del battaglione o del distaccamento o dall'ufficiale a lui superiore che l'abbia inflitta ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **134.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa.** — 16 luglio.

Il N. 92 del Regolamento d'esercizi per le truppe indigene d'Africa, pagina 46, riga 24 è modificato come segue:

« Se il *bulùk* è d'ala e l'attacco della cavalleria non è improvviso, esso rivolge in fuori la fronte, ritraendo... ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **135.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Medaglie per le gare di tiro fra sottufficiali ed allievi dei riparti d'istruzione.** — 19 luglio.

A complemento delle disposizioni contenute nelle nuove istruzioni sulle armi e sul tiro, (edizione 1894), il Ministero fa noto che le medaglie per le gare di tiro fra sottufficiali e fra allievi dei riparti d'istruzione sono fornite dalla regia Zecca di Roma, e che le richieste di esse dovranno dai corpi essere rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, il quale provvederà per il prelevamento e pagamento e per l'addebito alla parte richiedente.

Colla circostanza si fa noto che per le truppe armate di fucili mod. 70/87, finchè non saranno emanate nuove disposizioni in proposito, i premi per le gare di tiro si devono continuare a dare secondo le istruzioni sul tiro (1° marzo 1892) per esse vigenti.

Quanto al prezzo delle medaglie e alla imputazione della spesa di acquisto, valgono le disposizioni dell'*Atto* N. 62 del 1893.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **136**. — TRASPORTI MILITARI. — **Viaggi a tariffa militare degli inscritti di leva**. — 20 luglio.

In seguito alle pratiche già da tempo iniziate da questo Ministero colle Società esercenti le grandi reti ferroviarie del Regno, è stato testè convenuto che anche gli inscritti di leva, a cominciare da quelli della classe 1874, possano fruire della tariffa militare pel trasporto personale in ferrovia dal comune di residenza al capoluogo del rispettivo circondario per la visita e l'arruolamento innanzi al consiglio di leva.

Con apposita circolare il Ministero si riserva di far conoscere alle autorità dipendenti ed ai signori prefetti del Regno le norme e condizioni speciali che dovranno regolare i trasporti di cui si tratta, nonchè quelle tra le Società esercenti ferrovie secondarie che aderiranno ad effettuare i trasporti stessi alle norme e condizioni concordate colle Società maggiori.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **137**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tende per comandanti di corpo, per ufficiali e per ufficiali alpini** (con tavole di disegni). — 20 luglio.

In seguito alle varianti già portate in più volte ai prezzi di alcune stoffe, il Ministero stima opportuno di pubblicare col presente *Atto* le descrizioni, i disegni ed i nuovi conti di costruzione delle tende, con i relativi accessori, da comandante di corpo, e di quelle da ufficiali e da ufficiali alpini.

Tenda per comandante di corpo.

La tenda per comandante di corpo è di tela in cotone di color fulvo, e si compone di un'armatura formata da tre bastoni di legno snodati in due pezzi, e di tre teli di cui uno formante il corpo della tenda e gli altri due la parte anteriore e posteriore di essa.

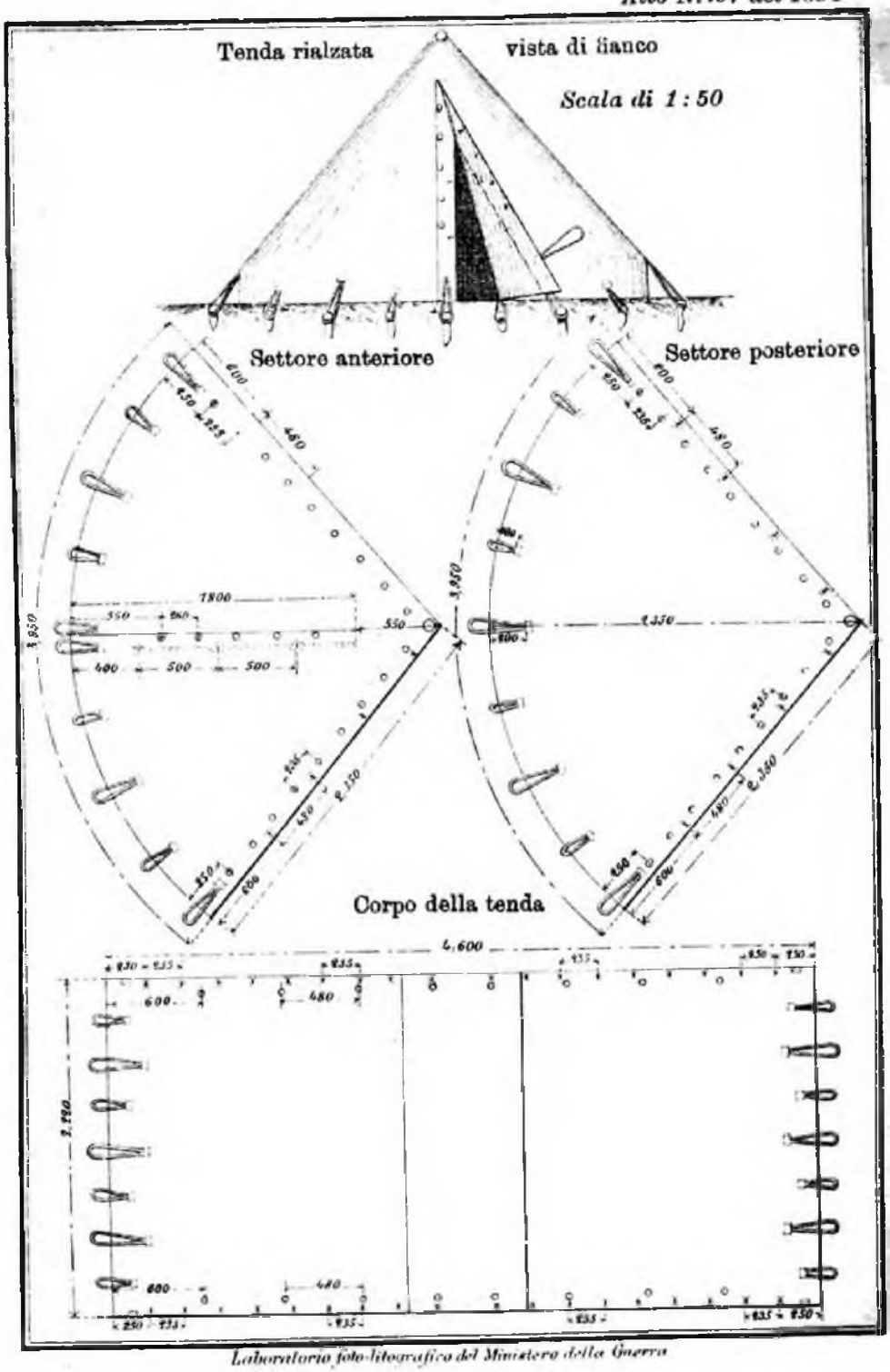
Il telo del corpo della tenda si compone di tanti teli quanti ne occorrono per formare un rettangolo avente una larghezza di m. 2,22 ed una lunghezza di m. 4,60. Sui lati lunghi del rettangolo sonvi 18 occhielli ed in corrispondenza a questi sono applicati altrettanti bottoni d'osso, e sulla sua metà è sovrapposta una lista trasversale di tela di cotone da camicie, tinta in turchino, della lunghezza di m. 0,70. All'estremità della linea

I disegni saranno trasmessi con altra dispensa



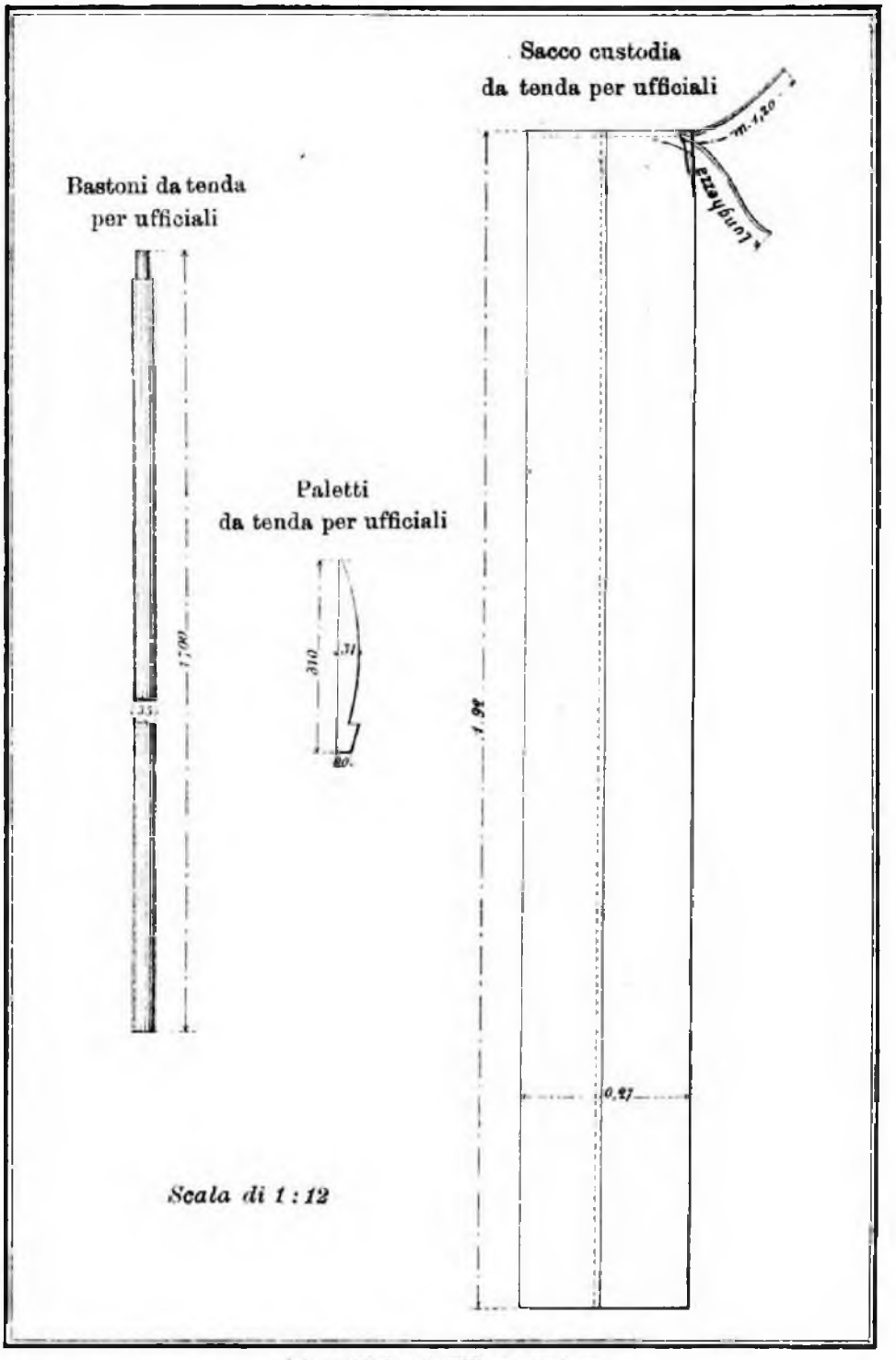
TENDA DA COMANDANTE DI CORPO

Atto N. 137 del 1894



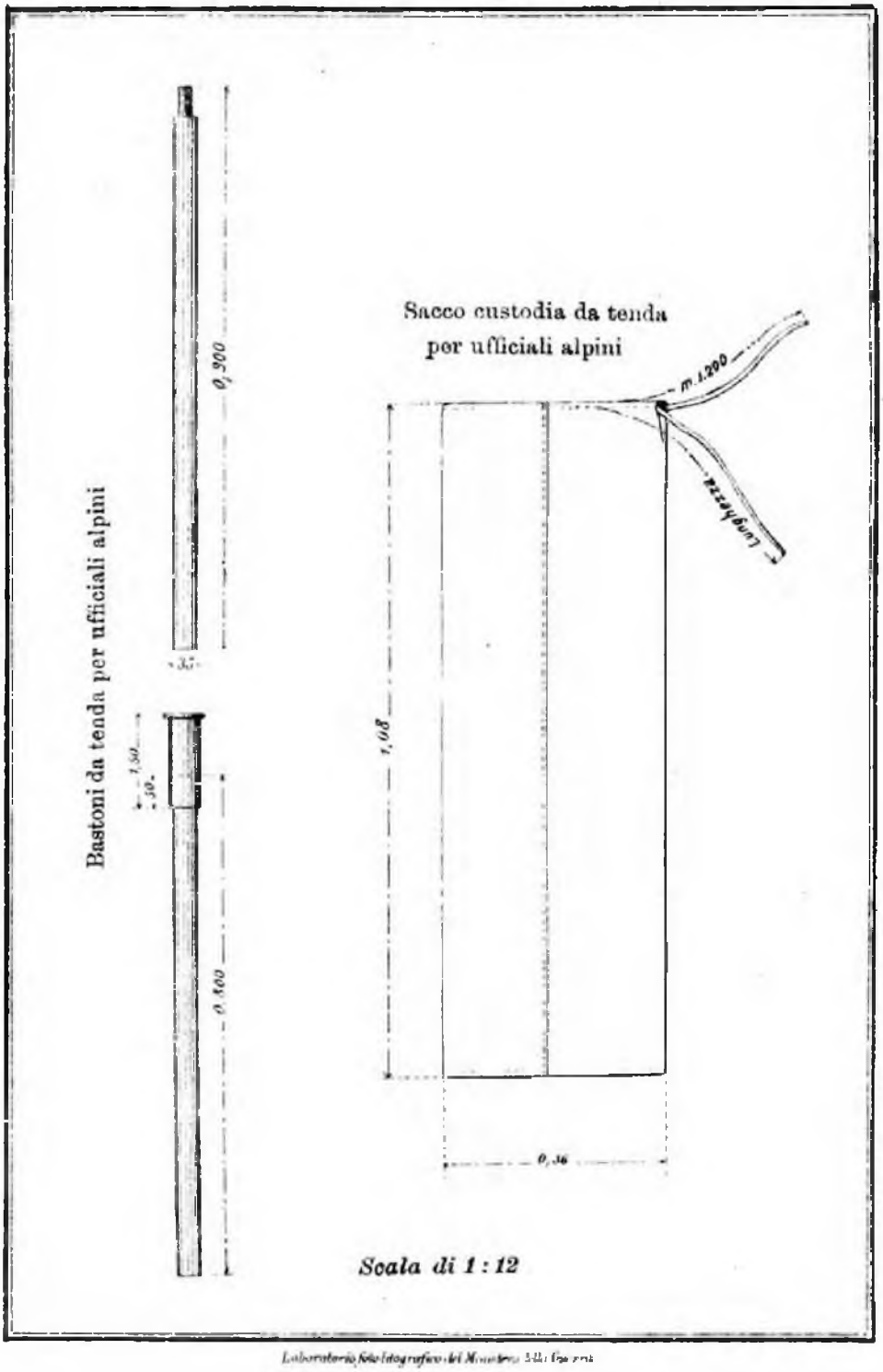
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra





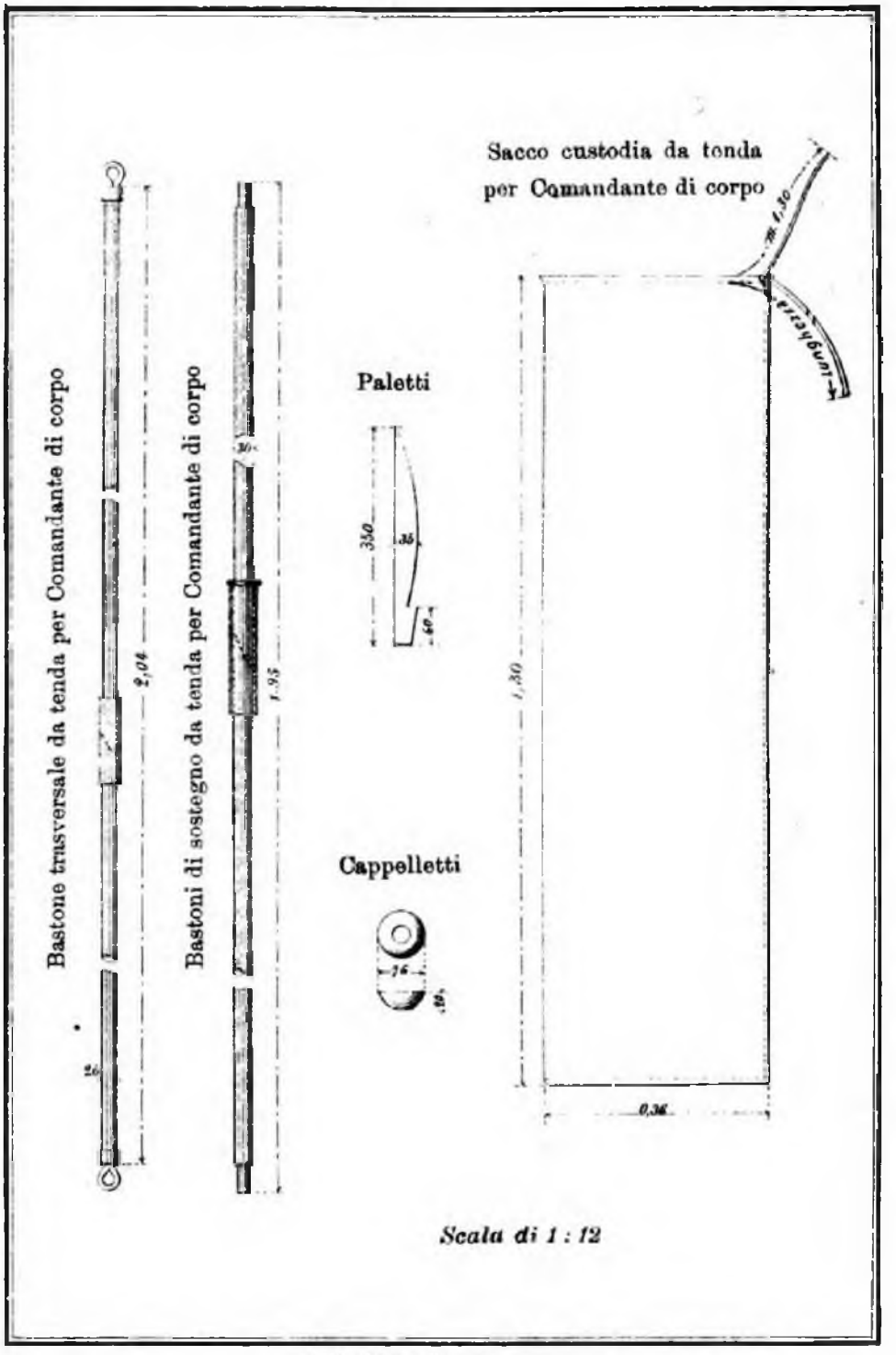
Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra





Laboratorio fotolitografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA
ROMA
CASA EMANUELE



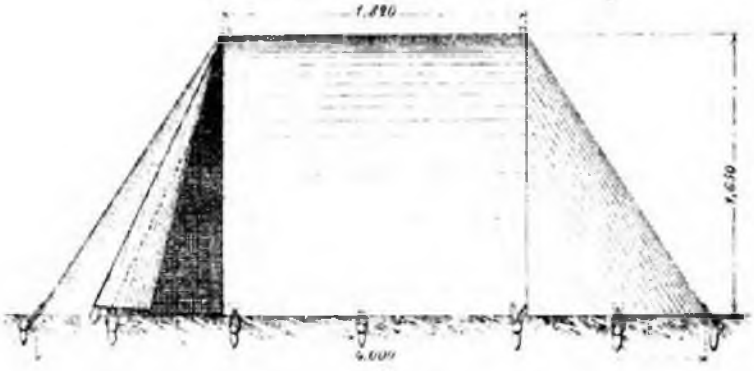
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



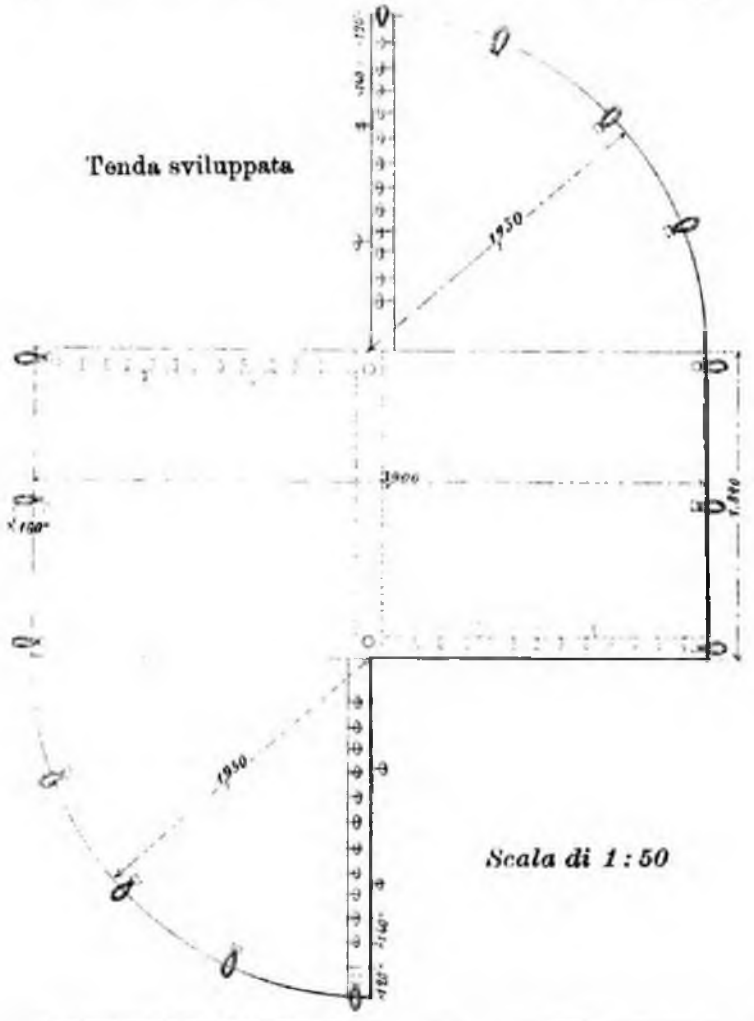
TENDA DA UFFICIALI (COMPRESI GLI ALPINI)

Atto N. 137 del 1894

Tenda rialzata vista di fianco



Tenda sviluppata



Scala di 1 : 50

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

trasversale centrale sono praticati due fori per introdurvi i bastoni di sostegno della tenda.

I due teli, anteriore e posteriore, hanno la forma di un settore di circolo di m. 2,35 di raggio e m. 3,95 di arco.

Al vertice di ciascuno di essi è praticato un foro per assicurarlo ai bastoni di sostegno, e lungo i lati sono praticati gli occhielli ed applicati i bottoni come sul telo del corpo della tenda. Uno dei due settori è diviso in due per oltre a due terzi dell'altezza. Quel taglio forma l'apertura della tenda e si chiude mediante appositi occhielli e bottoni.

I due bastoni di sostegno hanno una lunghezza di m. 1,95 e sono tenuti in sesto dal bastone trasversale lungo m. 2,04, munito all'estremità di due ghiere in ferro e di due anelli pure in ferro nei quali entrano le punte dei bastoni di sostegno. Due cappelletti in legno a forma di segmento sferico sono attaccati con una funicella ai bastoni di sostegno e si infilano alle punte dei bastoni stessi superiormente ai teli.

Due funicelle lunghe m. 3, attaccate alle punte dei bastoni di sostegno, tengono salda e a posto l'armatura, coll'assicurarla ai picchetti anteriore e posteriore della tenda.

Il telo del corpo della tenda è munito di 6 funicelle a cappio lunghe m. 0,40, e di 8 altre della lunghezza di m. 0,20. Il telo posteriore è munito di 5 funicelle a cappio, lunghe m. 0,40 e di 4 altre della lunghezza di m. 0,20. Il telo anteriore ha 6 funicelle a cappio lunghe m. 0,40 e 4 lunghe m. 0,20,

Le 4 funicelle a cappio lunghe m. 0,40 disposte agli angoli laterali dei due teli triangolari devono, nel rizzare la tenda, essere infilate nei corrispondenti buchi praticati all'estremità del telo del corpo della tenda stessa. I fori praticati sui vertici dei settori e sulla linea centrale trasversale del telo del corpo della tenda sono rinforzati da due dischi di cuoio; quelli pel passaggio delle funicelle da un pezzetto di cuoio suola o naturale.

Le funicelle sono assicurate al suolo mediante 32 paletti di legno.

Un'apposita custodia di tela in filo crudo spinata da vestiario lunga m. 1,30 e larga m. 0,36 circa, chiusa ad una estremità, e munita all'altra di una funicella lunga m. 1,32, che scorre entro una guaina, serve a contenere tutte le parti della tenda.

CONTO *di costruzione della tenda senza armatura per comandante di corpo.*

DESIGNAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
Tela in cotone color fulvo da tende, alta m. 0,88	M.	26 70	1 30	34 71
Tela in cotone color turchino da tende, alta da m. 0,72 a 0,74 .	»	2 30	1 »	2 30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	10 99
		Totale . . L.		48 00

(1) Nella fornitura sono compresi N. 60 bottoni mezzani d'osso color fulvo, grammi 500 di funicella da teli da tenda, la provvista ed applicazione delle parti di cuoio.

CONTO *di costruzione del sacco custodia da tende per comandante di corpo.*

DESIGNAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0,74.	M.	1 34	» 80	1 072
Manod'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	» 328
		Totale . . L.		1 400

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 90 di spago straforzinato del diametro di mm. 2 a 2,5.

CONTO *di costruzione dell'armatura da tende per comandante di corpo.*

DESIGNAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
Paletti da tenda per comandanti di corpo	N.	32	» 12	3 840
Bastoni da tenda	—	—	— —	4 660
		Totale . . L.		8 500

CONTO *della tenda completa*

DESIGNAZIONE		Importo
Importo della tenda senza armatura.	L.	48 00
Importo del sacco custodia	»	1 40
Importo dell'armatura	»	8 50
Totale . .	L.	57 90

Tenda per ufficiali.

La tenda per ufficiali è pure di tela in cotone di color fulvo, e si compone di due bastoni in un sol pezzo lunghi m. 1,70 e di un sol corpo di tenda.

Il corpo della tenda è costituito da una parte rettangolare lunga m. 3,90 e larga m. 1,82 rinforzata nella sua parte centrale da una traversa della stessa tela di 16 centimetri con

due fori all'estremità muniti di un cappelletto di cuoio, nei quali entra la punta dei bastoni di sostegno. Sulla metà dei lati lunghi del rettangolo, ed in direzione opposta, sono cuciti due settori circolari aventi un raggio di m. 1,95 ed un arco di m. 3,06.

Le parti libere dei settori e dei mezzi lati del rettangolo formano le due aperture della tenda e per chiuderle vi sono 14 ghiandine e 14 cappi corrispondenti. Quattordici fori rinforzati da pezzi di cuoio sono praticati nel contorno della base della tenda e muniti di funicella a cappio della lunghezza di m. 0,16, che servono ad assicurare la tenda ad altrettanti paletti.

Una funicella della lunghezza di m. 7 si avvolge intorno alle punte dei due bastoni di sostegno e colle sue estremità assicurate ai paletti anteriore e posteriore della tenda tiene salda ed a sito l'armatura della tenda stessa.

Un'apposita custodia di tela in filo crudo spinata da vestiario, lunga m. 1,92 e larga 0,27, chiusa ad una estremità e munita all'altra di una funicella, che scorre entro una guaina, serve a contenere tutte le parti della tenda.

CONTO *di costruzione della tenda senza armatura per ufficiali.*

DESIGNAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
Tela in cotone color fulvo da tende, alta m. 0,88	M.	17 00	1 30	22 10
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	8 90
			Totale . . . L.	31 00

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 920 di funicella da teli da tenda, N. 28 ghiandine in legno per tende, m. 8 di cordoncino color fulvo per tende, la provvista e l'applicazione delle varie parti di cuoio.

CONTO *di costruzione del sacco custodia da tende per ufficiali.*

DESIGNAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
Tela in filo crudo spinata da vestiario, alta m. 0,74.	M.	1 50	0 80	1 20
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 33
Prezzo di costo. . . . L.				1 53
Prezzo di conteggio. . . . »				1 55

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 20 di spago straforzinato del diametro di m.m. 2 a 2,5.

CONTO *di costruzione dell'armatura per tende da ufficiali.*

DESIGNAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
Paletti da tenda per ufficiali . .	N.	14	» 08	1 120
Bastoni da tende	—	—	— —	2 650
Prezzo di costo . . . L.				3 770
Prezzo di conteggio . L.				3 800

CONTO *della tenda completa.*

DESIGNAZIONE	Importo
Importo della tenda senza armatura . . . . . L.	31 00
Importo del sacco custodia . . . . . »	1 55
Importo dell'armatura . . . . . »	3 80
Totale L.	36 35

Tenda per ufficiali alpini.

Si compone di un corpo di tenda uguale a quello da tende per ufficiali, e di due bastoni di legno in due pezzi ciascuno, di cui quello superiore ha una lunghezza di m. 0,90, l'altro inferiore di m. 0,80.

Alla parte inferiore del bastone è applicato un tubo di lamiera di ferro, verniciato in nero, della lunghezza di mm. 150 e dello spessore di mm. 1 circa.

Il tubo contiene esattamente la parte del bastone cui è applicato, per una lunghezza di mm. 50, ed è assicurato al bastone stesso con 6 punte.

Alla parte superiore del tubo è saldato a forte un anello di filo di ferro del diametro di mm. 4 circa.

Un'apposita custodia di tela in filo crudo spinata da vestiario, lunga m. 1,08 e larga m. 0,36, chiusa ad una estremità e munita all'altra di una funicella lunga m. 1,20 che scorre entro una guaina, serve a contenere tutte le parti della tenda.

CONTO *di costruzione della tenda senza armatura per ufficiali alpini.*

Uguale a quello della tenda senza armatura per ufficiali.

CONTO *di costruzione del sacco custodia da tende per ufficiali alpini.*

DESIGNAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0,74	M.	1 120	» 80	» 896
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	» 324
			Prezzo di costo L.	1 220
			Prezzo di conteggio L.	1 250

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 20 di spago straforzinato del diametro di mm. 2 a 2,5.

CONTO *di costruzione dell'armatura da tende per ufficiali alpini.*

DESIGNAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
Paletti da tenda per ufficiali . .	N.	14	» 08	1 120
Bastoni da tenda	—	—	— —	3 000
			Prezzo di costo L.	4 120
			Prezzo di conteggio L.	4 150

CONTO *della tenda completa.*

DESIGNAZIONE		Importo	
Importo della tenda senza armatura	L.	31	00
Importo del sacco custodia	»	1	25
Importo dell'armatura	»	4	15
Totale	L.	36	40

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi si faranno le seguenti varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
II	100	Armature da tende per comandanti di corpo.	N.	8 50	Variante
»	101	Armature da tende per ufficiali .	»	3 80	»
»	118	Sacchi-custodia da tende per comandanti di corpo	»	1 40	»
»	119	Sacchi-custodia da tende per ufficiali	»	1 55	»
»	121	Tende, con armatura e sacco-custodia, per comandanti di corpo	»	57 90	»
»	122	Tende, con armatura e sacco-custodia, per ufficiali	»	36 35	»
»	123	Tende senza armatura e senza sacco-custodia per comandanti di corpo.	»	48 00	»
»	124	Tende senza armatura e senza sacco-custodia per ufficiali. .	»	31 00	»
»	137	Armature da tende per ufficiali alpini	»	4 15	»
»	138	Tende, con armatura e sacco-custodia, per ufficiali alpini. .	»	36 40	»
»	139	Sacchi-custodia da tende per ufficiali alpini	»	1 25	»
»	140	Tende senza armatura e senza sacco-custodia per ufficiali alpini	»	31 00	»

I movimenti nel carico delle suaccennate tende, per effetto del cambio di tariffa, dovranno aver luogo sotto la data del 31 luglio corrente.

Gli *Atti* 221 del 1874, 17 del 1876 e 192 del 1884, nonchè le prescrizioni relative alle tende contenute nell'*Atto* 210 del 1873, sono abrogati.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Provvista delle lettere di porto per trasporti sulle ferrovie di materiali vuoti delle sussistenze. — La provvista dei moduli per le lettere di porto occorrenti per il trasporto diretto sulle ferrovie dei materiali vuoti, che dai corpi si rimandano agli stabilimenti delle sussistenze militari, sarà sopportata dai corpi stessi che fanno le spedizioni, ed ai quali spetta perciò di compilare le dette lettere, a proprie spese (*Div. sussistenze e trasporti*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 31ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 luglio

LUGLIO 23. — Ordine del giorno per l'occupazione di Kassala, *pag.* 437.
» 21. — Modificazione al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 437.
» 22. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, *pag.* 438.
» 23. — Varianti ad istruzioni pratiche del genio, *pag.* 438.
» 23. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 440.
» 24. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie di carabinieri reali di Massa, Patti e Voghera, *pag.* 441.
» 28. — Tavole di tiro dei cannoni da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret., *pag.* 441.

Atto N. **138**. — COLONIA ERITREA. — **Ordine del giorno per l'occupazione di Kassala**. — 23 luglio.

Porto a conoscenza dell'esercito il seguente telegramma, che dovrà essere letto per tre volte consecutive alle truppe, diretto da S. M. il Re a S. E. il Governatore della colonia Eritrea il 23 luglio 1894.

Il Ministro — MOCENNI.

« Generale Baratieri. — Kassala.

« Mi felicito con lei e colle truppe. Il successo delle nostre armi è un nuovo trionfo della civiltà. Il possesso di Kassala ridà la pace alle tribù da noi protette, assicura la via del Sudan ai commerci della nostra colonia ed è un nuovo titolo di onore per l'Italia in coteste contrade.

« Tutto ciò è merito suo e dei valorosi soldati.

« Le stringo con affetto la mano.

« UMBERTO. »

N. **139**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione al regolamento per le licenze nel R. esercito**. — 21 luglio.

Al N. 94 è sostituito il seguente:

« Il militare di truppa, giunto nel luogo in cui ha dichiarato volere fruire della licenza, deve, nelle 24 ore successive al suo arrivo, presentare personalmente il biglietto di licenza al

comando del distretto militare, se vi ha sede, oppure al comando locale dei carabinieri reali, o, nei luoghi ove non esiste tale comando, al sindaco del comune.

È però dispensato dal presentare personalmente al comando dei carabinieri reali il biglietto di licenza per il visto, quando il comandante sia a lui inferiore di grado.

Il comandante del distretto, o quello dei carabinieri reali, oppure il sindaco pone il *visto* al biglietto di licenza. I primi due ne prendono inoltre nota sopra apposito registro (mod. n. 98 del catalogo) ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **140** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.** — 22 luglio.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la 3ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.

I comandi, i corpi, i distretti e gli uffici acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle della corrispondente Istruzione cui il fascicolo si riferisce, stabilite rispettivamente per ciascuno di essi dall'*Atto* N. 40 del *Giornale militare*, anno 1890.

Le relative richieste saranno, come di consueto, trasmesse all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, comprendendo in nota a parte le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 20.

Le varianti apportate coll'annunziato fascicolo ai modelli N. 4, 6, 8 e 9 annessi all'Istruzione, devonsi intendere estese anche ai modelli portanti gli stessi numeri, allegati al regolamento per la requisizione dei quadrupedi.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **141**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Varianti ad istruzioni pratiche del genio.** — 23 luglio.

Al volume XVI delle istruzioni pratiche del genio (Specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un

deposito centrale del genio) sono da apportarsi le seguenti varianti:

Pag. 68 69. Nelle tre linee corrispondenti ai numeri categorici 190-191-192 e nelle colonne qui sottoindicate si modifichino i numeri e le diciture come segue:

N. d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI		Peso medio dell'oggetto in kg.		Prezzo parziale in L.
190 (1)	Pistoletti di acciaio da mina da m. 0,50 a 1,75 kg.	da m. 0,50 a 0,90	—	—	2 00
		da m. 0,90 a 1,25	—	—	
		da m. 1,25 a 1,75	—	—	

A piè di pagina, pongasi:

(1) I pistoletti devono avere una lunghezza che si avvicini possibilmente a quella indicata come limite massimo per ciascuna delle tre specie.

Pag. 98. Alle due linee corrispondenti ai numeri categorici 190 e 191, si sostituisca:

»	190	Pistoletti d'acciaio da mina	*da m. 0,50 a 0,90*	»	2
			da m. 0,90 a 1,25	»	2

Pag. 128. Alle tre ultime linee, si sostituisca:

»	190	Pistoletti d'acciaio da mina	*da m. 0,50 a 0,90*	»	6
			da m. 0,90 a 1,25	»	6
			da m. 1,25 a 1,75	»	4

Pag. 146. Alla 5ª linea, si sostituisca:

»	190	Pistoletti d'acciaio da mina	*da m. 1,25 a 1,75*	»	4

Alle linee 12ª e 13ª, si sostituisca:

»	190	Pistoletti d'acciaio da mina	*da m. 0,50 a 0,90*	»	2
			da m. 0,90 a 1,25	»	2

Al volume XI, titolo I (Materiali degli equipaggi da ponte) sono da apportarsi le seguenti varianti:

Pag. 32-33, linea 9ª e 10ª. Nella 3ª colonna pongasi in luogo della dicitura attuale la seguente:

Pistoletti di acciaio da mina da m. 0,50 a 0,75 kg. (*da m. 0,50 a 0,90*) (2).

Nella 15ª colonna si cancelli la cifra 3,400, e nella 16ª colonna invece di 7,00, pongasi 2,00.

A piè di pagina, pongasi:

(2) I pistoletti devono avere possibilmente una lunghezza che si avvicini al m. 0,90.

Pag. 34, linee 2ª e 3ª. Nella 3ª colonna si modifichi la dicitura come segue:

Pistoletti di acciaio da mina (*da m. 0,50 a 0,90*).

Il Ministro — MOCENNI.

N. **142**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 23 luglio.

Categoria	N. d'ordine categorico	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	*Annotazioni*
X	1580	Parti di attrezzi d'acciaio, utilizzabili.	kg.	0 50	Aggiunto (1)
XVIII	101	Pistoletti da mina da m. 0,50 a 1,00	N.	5 00	Abolito
»	102	Pistoletti di acciaio da mina diversi N....	kg.	2 00	Variante
»	103	Pistoletti da mina da m. 1,00 a 1,50	N.	9 00	Abolito
»	104	Pistoletti da mina da m. 1,50 a 2,00	»	14 00	Abolito
»	105	Pistoletti di ferro da mina diversi N.....	kg.	1 20	Variante (2)
»	190	Pistoletti di acciaio da mina da m. 0,50 a 1,75 N.... . .	»	2 00	Variante (3)
»	191	Pistoletti di acciaio da mina da m. 1,25	N.	10 00	Abolito
»	192	Pistoletti di acciaio da mina da m. 1,75	»	14 00	Abolito

(1) Sotto questo numero categorico saranno inventariati i pistoletti d'acciaio da mina di lunghezza inferiore a m. 0,50.

(2) Sotto questo numero categorico saranno fra gli altri inventariati i pistoletti indicati ai N. 101, 103, 104.

(3) Sotto questo numero categorico saranno inventariati solo i pistoletti di modello regolamentare e cioè tutti quelli attualmente inventariati ai N. 190, 191 e 192.

In dipendenza di queste note si faranno le opportune varianti alla parte 2ª del modello per gli inventari.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **143**. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — **Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di *Massa*, *Patti* e *Voghera*.** — 24 luglio.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di *Massa*, *Patti* e *Voghera*.

COMPAGNIA DI MASSA.

TENENZA DIRETTA. — Aggiungere la stazione di *Montignoso*.

COMPAGNIA DI PATTI.

TENENZA DI PATTI. — Aggiungere la stazione di *Floresta*.

COMPAGNIA DI VOGHERA.

TENENZA DIRETTA. — Alla attuale denominazione della stazione di *Soriasco*, sostituire quella di *Santa Maria della Versa*.

Tutti i rimanenti comandi delle suaccennate compagnie rimangono invariati.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. BOGLIOLO

N. **144**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro dei cannoni da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret.** — 28 luglio.

È stato pubblicato un fascicolo contenente le nuove tavole di tiro dei cannoni da 12 G. R. C. ed A. R. C. Ret. destinate a sostituire quelle edite nel 1888, le quali sono conseguentemente abolite.

Di tale fascicolo i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione cannoni delle predette specie, ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi ai quali devono provvedere.

Ciascun ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,65.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. Boglietto

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

178 A 32° 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 luglio

LUGLIO 30. — Attestazione per l'elettorato politico a militari di truppa, *pag.* 443.
» 31. — Militari in congedo illimitato che si arruolano nei corpi delle guardie di finanza, di città e carcerarie, *pag.* 445.

Atto N. **145**. — RECLUTAMENTO. — **Attestazione per l'elettorato politico a militari di truppa**. — 30 luglio.

L'articolo 2 N. 5 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 stabilisce che, possedendo le condizioni generali richieste dalla legge stessa, possono essere elettori politici coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che, per il grado della loro istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale o la frequentarono con profitto.

Coll'articolo 19 della legge 11 corrente N. 286, che sostituisce l'articolo di pari numero della citata legge 24 settembre 1882, è stato stabilito che le condizioni sopra cennate debbono essere comprovate da un'espressa attestazione firmata dal comandante del corpo e rilasciata insieme col foglio di congedo.

In ottemperanza alle predette disposizioni di legge, questo Ministero prescrive:

Ai militari di truppa inviati in congedo per qualunque causa, i quali abbiano passato due anni di effettivo servizio sotto le armi e che i comandanti di corpo giudichino avere l'istruzione corrispondente a quella che s'impartiva nelle già scuole reggimentali, dev'essere rilasciata un'attestazione conforme al modello che fa seguito al presente.

Dovrà intendersi effettivo servizio agli effetti del presente, il tempo che il militare ha passato sotto le armi dal giorno del suo arrivo sino al suo congedamento, sotto deduzione del tempo non computabile normalmente nella ferma.

Dovranno ritenersi soddisfare alle condizioni d'istruzione corrispondente a quella che s'impartiva nelle già scuole reggimentali i militari che all'atto del congedo sappiano:

leggere abbastanza correntemente un libro di stampa facile ed uno scritto chiaro e ne intendano il senso;

copiare, anche lentamente, lo stampato o lo scritto facile e chiaro;

leggere e scrivere i numeri interi.

Per coloro ai quali non venisse rilasciata l'attestazione, perchè giudicati non soddisfare alle predette condizioni di istruzione, e che chiedessero non di meno il rilascio dell'attestazione stessa, potranno i corpi ammettere la prova dell'esame.

Il Ministro — MOCENNI.

---

(1) . . . . . .

Il (2) . . . . . .
figlio di . . . . . e di . . . . . .
nato in . . . . . il . . . . . .
ha prestato due anni di servizio sotto le armi e soddisfa alle condizioni d'istruzione voluta dall'articolo 2 N. 5 della legge 24 settembre 1882 per essere elettore.

. . . . . addì . . . . . 18 . . .

Il (3) . . . . . .

(bollo)

---

(1) Corpo (reggimento, distretto, direzione, ecc.).
(2) Grado, nome e cognome.
(3) Comandante del reggimento, distretto ecc.

N. **140**. — RECLUTAMENTO. — **Militari in congedo illimitato che si arruolano nei corpi delle guardie di finanza, di città e carcerarie**. — 31 luglio.

Il ministero determina quanto in appresso:

1° A datare dal 1° settembre p. v., resta abrogato il § 671 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* 50 del 1892, e conseguentemente i militari di truppa in congedo illimitato, i quali vengano ammessi nei corpi delle guardie di finanza, di città o carcerarie, anzichè essere trasferiti ai rispettivi distretti di leva, continueranno a rimanere effettivi ai corpi cui appartengono, seguendo la rotazione delle rispettive classi di leva come ogni altro militare in congedo illimitato.

2° Ferme restando tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 7, capitolo 3, della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, 16 maggio 1889, per quanto riguarda le comunicazioni fra le autorità civili e i distretti, questi ultimi non terranno più conto di quanto è prescritto nei N. 31, 33 e 39 di quell'articolo; ma, dopo aver proceduto alle verificazioni ed alle relative registrazioni di ammissione o di cessazione dal servizio nei corpi armati, sul ruolo modello n. 57 e sul registro delle dispense mod. n 73, consegneranno la relativa variazione negli ordinari elenchi, mod. n. 62, che inviano ai corpi, compresi i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri.

3° In tal senso s'intende anche modificato il § 253 della istruzione per le matricole.

4° Le formule da usarsi, e che da ora in poi sostituiranno quelle 233 e 235 della suddetta istruzione per le matricole, sono le seguenti, e cioè:

per gli ammessi: *Ammesso nel corpo delle guardie di . . . . . li . . . . . ;*

per i cessanti: *Cessò di appartenere al corpo delle guardie suddette rimanendo in congedo illimitato, li . . . . . .*

5° I corpi, ricevendo l'elenco delle variazioni, riporteranno quest'ultime nei fogli matricolari dei militari rispettivi, e nel tempo stesso apporranno opportuna annotazione sui ruolini di mobilitazione mod. N. 717, per poter tener conto di questi uomini non disponibili nelle situazioni della forza.

6° Nulla è innovato per quanto riguarda gl'*inscritti di leva che all'atto della chiamata si trovino incorporati nelle guardie di finanza*, i quali seguiteranno ad esser presi in forza nel personale permanente dei distretti, giusta il § 514 del rego-

lamento sul reclutamento, per restarvi sino a che seguiteranno ad appartenere al corpo delle guardie stesse. Quelli che cessino di farne parte, laddove non siano obbligati di venire alle armi, saranno dai distretti destinati ai reggimenti di fanteria cui somministrano la forza in congedo illimitato, giusta quanto è prescritto dal § 132 della istruzione complementare, modificato dall'*Atto* 27 del 1894.

Disposizioni transitorie.

7° Tutti i militari di qualsiasi grado, classe ed arma, che alla data del 1° settembre p. v. si troveranno effettivamente incorporati in uno dei su ripetuti corpi armati, e che per conseguenza sono ascritti al personale permanente dei distretti, resteranno definitivamente assegnati a quest'ultimo sino alla cessazione dei rispettivi obblighi di servizio militare, quando anche nel frattempo cessassero di appartenere alle guardie.

8° In questa occasione i distretti procederanno ad una accurata revisione dei loro ruoli, confrontandoli coi registri delle dispense dalle chiamate e con le comunicazioni delle Intendenze di finanza e delle Prefetture, allo scopo di assicurarsi che tutte le relative variazioni siano state regolarmente registrate, e non accada che militari, che da tempo abbiano cessato dal far parte dei suddetti corpi armati, figurino ancora tra gl'indisponibili in caso di chiamata alle armi.

Per il Ministro

Il Sottosegretario di Stato — G. Bogliolo.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 33ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 agosto

LUGLIO 30. — Modificazioni al Regolamento di amministrazione, *pag.* 447.
AGOSTO 5. — Indennità di viaggio agli inscritti di leva ed ai richiamati dal congedo. — Rilascio degli scontrini ferroviari nelle piccole licenze, *pag.* 469.

Atto N. **147**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al regolamento di amministrazione**. — 30 luglio.

Al capo III del regolamento di amministrazione pei corpi del R. esercito 1° maggio 1885, è sostituito il seguente con effetto dal 1° luglio corrente.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

CAPO III. — **Vettovaglie di riserva.**

Art. 75. — *Disposizioni generali.*

§ 613. Le vettovaglie di riserva sono le seguenti:

a) viveri di riserva (galletta e scatolette di carne di bue in conserva);

b) viveri ordinari di riserva (pasta, riso, lardo, formaggio, sale, rhum, acquavite, caffè, zucchero ecc.);

c) foraggi di riserva (fieno compresso ed avena).

§ 614. La razione viveri di riserva si compone di due gallette del peso di g. 200 ognuna e di una scatoletta di carne di bue in conserva contenente una razione di carne.

La razione di galletta per gli alpini e per l'artiglieria da montagna è però di g. 500, ossia di due gallette e mezza.

§ 615. Il Ministero determina e fa conoscere, per mezzo dei comandanti di corpo d'armata, quali corpi, magazzini ecc. debbano avere dotazioni di vettovaglie di riserva, l'entità di queste dotazioni e il servizio al quale sono destinate.

In taluni forti, magazzini ed altri punti determinati dal Ministero sono pure depositate speciali dotazioni composte di soli viveri ordinari di riserva. Alla costituzione ed al ricompletamento di tali dotazioni provvede il Ministero, al quale saranno perciò inviate, dai comandanti di corpo d'armata, le occorrenti proposte. L'acquisto di detti viveri sarà fatto

dalle direzioni di commissariato, le quali invieranno i relativi conti al Ministero che provvederà al pagamento mediante mandati diretti a favore dei fornitori.

§ 616 Le vettovaglie di riserva per le dotazioni dei parchi d'armata e di corpo d'armata, depositi centrali di vettovagliamento, forti, magazzini delle prealpi, delle isole, ecc. sono date in carico a determinati stabilimenti delle sussistenze, distretti o corpi.

§ 617. Le vettovaglie di riserva in carico agli stabilimenti delle sussistenze e depositate nei forti sono date in consegna ai comandanti dei forti stessi; quelle delle isole ai comandanti dei rispettivi distaccamenti e le rimanenti a chi sia stato designato dal Ministero o, in difetto, dal comandante del corpo d'armata.

§ 618. Quando per circostanze eccezionali, le vettovaglie di riserva depositate nei magazzini delle prealpi od altra simile località debbano essere affidate alla custodia di persona estranea all'amministrazione militare, il comandante del corpo d'armata ne riferirà al Ministero proponendogli la persona da destinarsi a tale servizio e la mercede da corrisponderle.

Art. 76. — *Somministrazioni di galletta e di scatolette di carne in conserva.*

§ 619. La galletta è fabbricata in determinati stabilimenti delle sussistenze militari (1); le scatolette di carne nel *laboratorio di Casaralta* (*Bologna*). Tanto la fabbricazione della galletta quanto la fabbricazione delle scatolette sono eseguite per ordine del Ministero.

Gli ordini per le somministrazioni ai corpi, magazzini ecc. della galletta o delle scatolette di carne sono dati agli stabilimenti delle sussistenze dal comandante del corpo d'armata nel cui territorio gli stabilimenti si trovano, per mezzo della direzione di commissariato.

§ 620. Le somministrazioni della galletta sono fatte di mano in mano che questa viene fabbricata.

I corpi, e le direzioni di commissariato per le dotazioni in carico agli stabilimenti delle sussistenze militari, appena

---

(1) Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Genova, Verona, Mantova, Bologna, Ancona, Lucca, Roma, Foligno, Cagliari, Napoli, Palermo, Messina.

ricevuta comunicazione dell'ordine del Ministero per la fabbricazione della galletta, indicano al comandante del proprio corpo d'armata la quantità di galletta abbisognevole per costituire o ricompletare le dotazioni. Il predetto comandante, avuta tale indicazione, fa conoscere nel più breve tempo al Ministero ed alla direzione di commissariato la quantità di galletta che deve essere fabbricata.

Le somministrazioni della galletta per la divisione di Bari sono fatte dal panificio di Ancona; quelle per la divisione di Catanzaro dal panificio di Messina. Il comandante dell'XI corpo d'armata deve perciò rivolgerne le richieste a quelli del VII e XII, indicando loro la quantità di galletta che deve essere fabbricata per costituire o ricompletare le dotazioni di ciascuna divisione.

Le somministrazioni delle scatolette di carne sono fatte dal laboratorio di Casarata per ordine del comandante del VI corpo d'armata, al quale gli altri comandanti di corpo d'armata devono perciò rivolgere le richieste delle scatolette occorrenti per le rispettive dotazioni. Le somministrazioni hanno luogo, normalmente, al principio di cadun trimestre ed inoltre ogni qualvolta, nel corso del trimestre, le dotazioni vengano, per circostanze eccezionali, ad essere diminuite di oltre un terzo.

I comandanti di corpo d'armata, prima di ordinare o richiedere le somministrazioni di galletta o di scatolette, si accertano che le quantità domandate concordino con le deficienze risultanti dalle situazioni mod. 355, ricevute giusta il § 679, e provvedono che le deficienze vengano, per quanto possibile, appianate colle eccedenze che risultassero nelle dotazioni di altri corpi o magazzini del corpo d'armata.

§ 621. Le somministrazioni tanto di galletta quanto di scatolette di carne ai forti, ai magazzini delle prealpi e simili sono fatte quando la stagione lo consenta; però l'indicazione delle quantità mancanti sarà data nei tempi stabiliti dal paragrafo precedente.

§ 622. Le somministrazioni di galletta e di scatolette di carne sono fatte sempre a casse complete e regolate in modo che i corpi, magazzini ecc., non abbiano mai a ricevere quantità minori di quelle segnalate bisognevoli.

Art. 77. — *Viveri di riserva in distribuzione.*

§ 623. Agli uomini di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria, genio e delle

compagnie di sanità e sussistenza sono assegnate due razioni viveri di riserva, cioè quattro gallette (cinque per gli alpini e l'artiglieria da montagna) e due scatolette di carne.

Gli uomini di truppa dei carabinieri reali ricevono le due razioni soltanto all'atto della mobilitazione; epperò in tempo di pace le loro razioni sono conservate nei magazzini delle legioni.

§ 624. La galletta è conservata (nelle rispettive casse) nei magazzini di compagnia se sono in condizioni d'assicurarne la buona conservazione, altrimenti nel magazzino del corpo o del distaccamento; ma in questo caso si terranno le casse distinte per compagnie e si prenderanno le precauzioni necessarie per rendere facile e pronta, ad ogni evenienza, la distribuzione della galletta alle compagnie ed agli individui.

§ 625. La galletta è data in consegna agli uomini, per essere da essi riposta e conservata nello zaino o nella valigia:

a) in caso di mobilitazione;

b) tutte le volte che la truppa deve muovere dalla sua residenza per servizi di pubblica sicurezza, per grandi manovre, manovre di campagna, escursioni alpine ed altre simili esercitazioni, per recarsi in distaccamento e per cambio di guarnigione;

c) in quelle altre circostanze nelle quali dai comandanti di corpo o dalle autorità superiori sarà riconosciuto opportuno che la truppa abbia con sè le due razioni viveri di riserva complete.

A quest'uopo si dovrà, nelle occasioni più opportune, insegnare agli uomini in qual modo dovranno riporre nello zaino o nella valigia le gallette quando verranno loro distribuite.

Le gallette in distribuzione agli uomini sono risposte due a due in apposito sacchetto, chiuso dagli uomini stessi mediante cucitura.

Per le truppe alpine e dell'artiglieria da montagna la quinta galletta sarà riposta in un terzo sacchetto.

§ 626. Cessati i servizi od il bisogno di lasciare, giusta il precedente paragrafo, le razioni di galletta in consegna alla truppa, le gallette vengono dalle compagnie ritirate agli uomini e quelle intiere e buone sono di nuovo riposte nelle rispettive casse per essere conservate; quelle rotte o avariate sono invece consegnate al magazzino del corpo o del distaccamento per essere cambiate con altrettante buone, salvo poi a questi magazzini di proporne la consumazione o la vendita.

§ 627. Qualora nel distribuire agli individui le gallette si

riconosca che il peso medio di esse ecceda quello prescritto di g. 200, i consigli d'amministrazione, per regolare la differenza nel carico dipendente dal conteggio a peso, ne fanno oggetto di apposito verbale, copia del quale è inviata direttamente al Ministero per l'emissione del relativo decreto di scarico.

§ 628. Le scatolette di carne sono date permanentemente in consegna agli uomini di truppa, i quali le devono conservare nello zaino o nella valigia.

§ 629. I viveri di riserva degli uomini mandati in licenza di convalescenza per oltre tre mesi, di quelli che cessano di far parte del corpo e di quelli che sono mandati aggregati alle compagnie di sussistenza sono dalle compagnie restituiti al magazzino del corpo o distaccamento.

I viveri degli uomini mandati in licenza per altri titoli o che entrano all'ospedale sono ritirati e conservati dalla compagnia per essere poi riconsegnati ai medesimi al loro ritorno.

All'atto di ritirare agli uomini i viveri di riserva, questi sono accuratamente visitati, allo scopo di riconoscere lo stato in cui si trovano e quindi provvedere, a seconda del caso, per la conservazione, la consumazione o l'addebito a chi li aveva in consegna.

§ 630. I viveri avariati, smarriti, venduti o in qualunque modo sprecati o resi inservibili per colpa degli uomini che li ebbero in consegna o consumati dai medesimi senza autorizzazione, sono loro addebitati al prezzo indicato al § 677, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari che possano essere inflitte per la commessa mancanza.

Art. 78. — *Conservazione delle vettovaglie di riserva.*

§ 631. Le vettovaglie di riserva debbono essere conservate in locali asciutti e convenientemente aereati e possibilmente non a contatto immediato dei pavimenti e dei muri.

§ 632. La galletta dev'essere conservata nelle rispettive casse le quali, nei locali di deposito, saranno disposte in pile a forma di scacchiera, perchè l'aria possa liberamente circolare fra le casse, e collocate per ordine di data di fabbricazione con la testata portante l'etichetta rivolta all'infuori, affinchè sia facile leggerne le indicazioni, avvertendo inoltre che ciascuna cassa occupi il posto indicato dal numero progressivo segnato sull'etichetta.

Le scatolette di carne saranno tolte dalle casse e disposte

sopra le casse stesse in piramidi, le quali verranno scomposte e ricomposte ogni due mesi all'incirca e dovranno essere riverniciate ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

La vernice è richiesta alle farmacie degli ospedali militari. Per eseguire la riverniciatura si lavano le scatolette con una soluzione di potassa e si asciugano con un pannolino; quindi si applica la vernice, immergendo in essa le scatolette, oppure distendendovela sopra con un pennello da verniciatore. L'essiccazione della vernice ha luogo in quattro o cinque ore.

§ 633. Per la conservazione dei viveri ordinari di riserva si avrà in ispecial modo presente:

a) che la pasta va tenuta di preferenza entro casse e il riso entro sacchi;

b) che il lardo dev'essere sospeso al soffitto in modo che l'aria possa liberamente circolare tra una mezzena e l'altra, oppure in casse di legno; in questo caso ciascun pezzo potrà pure essere avvolto nel fieno;

c) che il formaggio va tenuto in luoghi poco rischiarati e vuol essere periodicamente visitato e unto con olio;

d) che i liquidi alcoolici vanno conservati in damigiane di vetro, avvertendo che tra il livello del liquido ed il turacciolo rimanga uno spazio vuoto della capacità di un litro circa, secondo la grandezza della damigiana, per prevenire gli effetti della dilatazione;

e) che l'olio per condimento dev'essere tenuto entro recipienti di vetro o di latta.

§ 634. Il fieno dev'essere tenuto in balle compresse a macchina. Le balle non saranno aperte, a meno che vi si manifestino indizi di incipiente fermentazione.

L'avena non dev'essere tenuta insaccata, ma disposta in cumuli addossati alle pareti. Non dovrà essere palleggiata, salvo che ciò sia richiesto dalla condizione dei locali, oppure si manifestino in essa indizi di avaria, quali la fermentazione o la presenza del punteruolo o di altri insetti.

§ 635. Quando, per le condizioni dei locali, non sia conveniente conservare le vettovaglie di riserva nei modi precedentemente indicati, potranno essere usate quelle altre cautele che si ravviseranno atte ad impedire avarie.

§ 636. Spetta ai consigli d'amministrazione dei corpi e, per le dotazioni in carico ai magazzini delle sussistenze militari, alle direzioni territoriali di commissariato, di prendere tutti i provvedimenti necessari per la buona conservazione di dette vettovaglie.

Art. 79. — *Visite e constatazione delle avarie.*

§ 637. Per assicurarsi della buona conservazione delle vettovaglie di riserva, queste dovranno essere visitate di frequente colla più grande accuratezza e diligenza, massime all'approssimarsi della stagione estiva e nel corso della medesima; epperò almeno una volta in ciascuno dei mesi da aprile a settembre e due o tre volte nel corso degli altri sei mesi.

Le visite delle vettovaglie di riserva sono eseguite:

a) per le vettovaglie in dotazione ai corpi, dai consigli d'amministrazione, assistiti da un ufficiale medico, ed anche dall'ufficiale di vettovagliamento ove il consiglio lo creda;

b) per le vettovaglie in carico agli stabilimenti delle sussistenze, da una commissione nominata dal direttore di commissariato e composta di un ufficiale commissario, dell'ufficiale contabile consegnatario e di un ufficiale medico designato dal comando del presidio;

c) per le vettovaglie depositate nei forti, nei magazzini delle prealpi e simili, da una commissione nominata dal comandante del presidio, della quale dovranno pure far parte chi ha i viveri in consegna e un ufficiale medico. Quando l'interesse del servizio lo richieda, il direttore di commissariato potrà proporre al comandante del presidio che della commissione faccia parte anche un ufficiale commissario.

Le visite dei viveri di riserva in distribuzione sono eseguite dai comandanti di compagnia nell'occasione delle riviste dell'equipaggiamento individuale.

Per le visite del fieno e dell'avena farà parte della commissione un ufficiale veterinario designato, in luogo dell'ufficiale medico, dal comandante del presidio.

Nella visita delle gallette si avvertirà di toglierne dalle casse il minor numero possibile e, quando per riconoscerne internamente lo stato di conservazione non occorra di romperle, saranno rimesse nelle casse con precauzione, affinchè non si frantumino.

§ 638. *Galletta.* — Nelle gallette sono indizi sicuri di incipiente avaria la presenza di ragnatele sulla loro superficie e specialmente nei fori. In questo caso le gallette devono essere estratte dalle casse, ripulite con spazzole e quindi riposte in altre casse. Quando però trattisi d'una quantità considerevole di gallette in istato di incipiente avaria, non potendo tale operazione essere accuratamente eseguita, si promuoverà la consumazione di esse.

§ 639. *Scatolette di carne.* — Le scatolette non sempre presentano indizî esterni tali da poter giudicare in modo sicuro del loro stato di conservazione.

Più di qualsiasi norma al riguardo, può valere la pratica e la diligenza delle persone chiamate a visitarle; ond'è che non saranno mai soverchie le cure nell'eseguire tali visite.

Le scatolette delle quali può presumersi con fondamento la indefinita conservazione sono quelle che hanno il guscio metallico intatto e la latta non bucata, nè offesa da incisioni penetranti o da forti ammaccature ed il fondo ed il coperchio leggermente concavi e che non cedono se compressi fra le dita o, cedendo, rimangono nella posizione acquistata senza essere risospinti per espansione elastica dei gas entrostanti.

Nelle scatolette in cui, all'atto della compressione, un disco cede e si abbassa verso l'interno della scatoletta, mentre l'altro opposto si alza e diventa convesso, si dovrà attentamente osservare se ciò provenga per l'azione di gas sviluppatosi nell'interno della scatoletta per incipiente fermentazione della carne, oppure se derivi semplicemente dall'essere il disco troppo forzato nel corpo del guscio ed impedito perciò di mantenere la sua posizione piana naturale.

Nel primo caso le scatolette saranno aperte e consumate se buone, ed interrate se guaste (§ 653); nel secondo caso, saranno da ritenersi buone, perchè la tensione del disco non porta alcun pregiudizio alla conservazione indefinita della carne.

§ 640. La scatoletta avariata, cioè quella nella quale la carne è fermentata od in putrefazione, quando ha il guscio intatto, si presenta rigonfia coi due dischi convessi per la forza espansiva dei gas sviluppatisi nella fermentazione putrida della carne e i dischi, se compressi, non cedono alla pressione, o se cedono ritornano convessi appena cessata la pressione.

Quando invece la scatoletta ha qualche foro o dissaldatura, i dischi non sono convessi; ma l'avaria rendesi manifesta tanto per il peso minore della scatoletta in causa del sugo perduto o dell'essiccazione della carne, quanto pel cattivo odore o per le macchie prodottesi sul guscio.

§ 641. Le lesioni e le ammaccature non possono ritenersi come segni certi di avaria o di non possibile buona conservazione se dalla scatoletta non esce liquido o cattivo odore.

Non è parimente indizio di avaria la mancanza di vernice alle scatolette, nè il sentire, scuotendo la scatoletta, suono di liquido agitato o di materia solida non aderente al guscio.

È da avvertire che quando, dopo aperte alcune scatolette avariate, si prosegue la visita di altre, può avvenire che anche le persone più pratiche siano facilmente indotte a dichiarare avariate scatolette in buonissima condizione e ben conservate. Ciò proviene specialmente si dal cattivo odore che rimane nei locali nei quali scoppiarono o si aprirono scatolette avariate, sì dalla disgustosa impressione dell'odore della vernice applicata alle scatolette

Ad evitare tale inconveniente, che si verifica specialmente nella stagione calda, gioverà disporre che, operata una prima visita esterna delle scatolette, sia fatta la pronta separazione di quelle riconosciute buone dalle giudicate sospette e dalle avariate e che queste ultime siano fatte asportare immediatamente dal locale nel quale si trovano.

§ 642. Nel dichiarare scatolette sospette di avaria e non atte a conservazione indefinita si dovrà procedere con molta cautela, affinchè non avvenga che scatolette dichiarate sospette di avaria siano poi, dopo aperte, riconosciute in perfetto stato di conservazione.

§ 643. Le scatolette che si giudicano avariate saranno aperte per riconoscere lo stato in cui si trova internamente la carne.

Questa operazione deve farsi all'aperto, approntando un mastello contenente soluzione di solfato di rame o di solfato di ferro per gettarvi tosto le scatolette riconosciute avariate, le quali dovranno poi essere interrate (§ 653).

§ 644. *Verbali di visita.* — Compiuta la visita, il risultato di questa sarà inscritto su apposito *verbale di visita delle vettovaglie di riserva* mod. 354.

Il verbale è compilato da ogni corpo, distaccamento, magazzino, ecc. avente dotazioni di vettovaglie di riserva ed è continuativo per tutta la durata del trimestre.

Ad ogni visita, il verbale sarà firmato, nei vari specchi, dai membri del consiglio o della commissione che ha proceduto alla visita e dall'ufficiale medico o veterinario che avrà assistito alla medesima.

§ 645. Per le visite passate ai viveri di riserva in distribuzione i comandanti di compagnia non compilano verbali; ma, quando riscontrano viveri avariati, ne riferiscono al consiglio d'amministrazione, rimettendo al relatore due distinte dimostrazioni secondochè le avarie dipendano da incuria degli individui o da cause di forza maggiore.

Le avarie sono quindi dai corpi o distaccamenti notate sul

verbale del trimestre in corso, dimostrandole però separatamente dalle altre.

§ 646. Nei varî specchi del verbale mod. 354 sarà soltanto inscritta la quantità di vettovaglie stata sottoposta a visita e non quella in carico. Non vi devono pertanto figurare nè le vettovaglie dichiarate indistribuibili nella visita precedente e che non fossero ancora state vendute o distrutte, nè quelle deficienti per le seguenti cause:

a) calo naturale che subiscono le derrate, i liquidi, ecc. per effetto di una maggiore essiccazione o evaporazione;

b) disperdimento di derrate e di liquidi che può avvenire nei trasporti, nelle manipolazioni e nelle distribuzioni;

c) avarie prodotte da infiltrazioni d'acqua nei magazzini o da altre simili cause non dipendenti da incuria dei consegnatari;

d) danni arrecati alle derrate da animali roditori, pei quali siano riconosciuti insufficienti i consueti mezzi preservativi.

Per tali deficienze si dovranno, di volta in volta, compilare ed inviare alla direzione di commissariato del corpo d'armata appositi verbali.

§ 647. Riconoscendosi avarie, se ne specificheranno con tutta chiarezza le cause note o probabili (difetti di fabbricazione, magazzini non adatti, incuria del consegnatario, ecc.), ponendo mente, quanto alla galletta, di qualificare come indistribuibile solo quella trovata in condizione da non potere essere consumata dalla truppa e neppure dai cavalli.

§ 648. Nei primi cinque giorni del trimestre successivo, il verbale sarà inviato alla direzione di commissariato. Quando però i corpi o distaccamenti debbano cambiare di stanza, il verbale sarà chiuso e spedito prima della partenza per la nuova sede.

I verbali dei distaccamenti sono spediti alla direzione di commissariato per mezzo del comando del corpo. Quando però questo si trovi in altro corpo d'armata, i distaccamenti li spediranno essi direttamente, mandandone ad un tempo copia al loro comando.

§ 649. La direzione di commissariato, ricevuti i verbali, li manda al comandante del corpo d'armata con una lettera nella quale darà tutte quelle informazioni che crederà opportune sulle probabili cause delle avarie o deficienze state constatate ed indicando se ed a chi queste siano, a suo avviso, da addebitarsi.

§ 650. Il comandante del corpo d'armata appone sui verbali il suo parere relativamente alle cause cui la commissione che li ha compilati attribuì le avarie o le deficienze e si pronunzia sull'addebitamento o sullo scarico delle vettovaglie avariate o deficienti; quindi spedisce i verbali al Ministero per le sue risoluzioni. Quando queste saranno conformi ai pareri espressi dal comandante del corpo d'armata, verranno notificate direttamente dal Ministero ai corpi interessati, o alle direzioni di commissariato se riguardano dotazioni in carico agli stabilimenti delle sussistenze.

§ 651. Per le avarie e deficienze dipendenti da cause di forza maggiore saranno osservate le prescrizioni contenute nell'articolo 23 del presente regolamento.

Riconoscendosi avarie prodotte da causa di forza maggiore nei viveri in distribuzione, verranno poste a corredo del verbale che le constata anche le dimostrazioni dei comandanti di compagnia (§ 645).

Art. 80. — *Esito delle vettovaglie avariate.*

§ 652 Le vettovaglie riconosciute avariate, epperò non più consumabili, sono tosto alienate nel modo che sarà ravvisato più vantaggioso dai consigli di amministrazione per quelle in carico ai corpi e dalle direzioni di commissariato per quelle in carico agli stabilimenti o in consegna alle compagnie di sussistenza.

Qualora peraltro il prezzo d'estimo superi le lire cinquecento, l'alienazione deve seguire colle norme stabilite per la vendita dei materiali di proprietà dello Stato dichiarati fuori servizio.

Per le vettovaglie esistenti nei forti, magazzini delle prealpi e simili, situati fuori delle sedi degli uffici di commissariato, l'alienazione sarà fatta, per conto delle direzioni, da chi ha in consegna le vettovaglie stesse.

§ 653. Le vettovaglie riconosciute avariate per difetto di cure e addebitate a chi le aveva in carico od in consegna diventano di proprietà di questo. Però le scatolette di carne riconosciute avariate saranno tosto interrate, osservando le dovute cautele per la tutela della pubblica igiene.

Art. 81. — *Consumazione delle vettovaglie di riserva.*

§ 654. La galletta deve essere consumata ogni anno affine di rinnovarne la dotazione: quella però in carico ai corpi sarà

consumata soltanto dopo ricevuta la galletta di nuova fabbricazione. Inoltre, ad ogni visita dovrà essere consumata quella ridotta in frantumi o riconosciuta non più conservabile.

Quella però delle dotazioni individuali dei congedandi della classe anziana e dei richiamati alle armi dovrà essere fatta consumare dagli individui prima della loro partenza dal corpo.

§ 655. La consumazione per il rinnovamento annuale incomincia di regola nel mese di novembre e si fa, ordinariamente, coll'impiegare la galletta nel rancio in luogo di metà o di tutta la pasta o riso. Nel primo caso si daranno g. 100 di galletta, nel secondo g. 200.

Quando questo provvedimento sia per richiedere troppo tempo per la consumazione, la galletta potrà, una o due volte la settimana, essere anche distribuita in luogo della razione pane.

§ 656. La galletta in dotazione alle legioni carabinieri reali è fatta consumare, per ordine del comandante del presidio, dai corpi stanziati nel capoluogo della legione, ai quali sarà pertanto ceduta nelle forme prescritte dal § 670.

Lo stesso dicasi per le vettovaglie in carico ai distretti quando se ne debba fare la consumazione in larga misura.

§ 657. La galletta, prima di esser fatta consumare dalla truppa nei modi indicati dal § 655 sarà sottoposta ad una accurata visita per accertare che non presenti traccie di avaria.

La galletta rimanente, se giudicata non consumabile dagli uomini, sarà somministrata ai cavalli in ragione di 250 grammi in luogo di 500 di avena e, se assolutamente ridotta in cattivo stato, verrà alienata.

§ 658. La galletta distribuibile ai cavalli sarà data a quelli del corpo. Se però si tratta di corpi a cavallo e la quantità della galletta fosse tale da richiedere almeno dieci giorni per la sua consumazione, ne sarà avvertita l'impresa foraggio, direttamente se alla sede del corpo non siavi ufficio di commissariato, altrimenti per mezzo di esso ufficio. Qualora la consumazione richiedesse oltre un mese, ne sarà inoltre riferito al comandante del corpo d'armata, perchè vegga se sia il caso di far concorrere alla consumazione anche i cavalli di altri corpi.

Ai cavalli degli ufficiali la galletta non sarà distribuita, salvo che i proprietari ne facciano richiesta.

§ 659. Ogni qualvolta si deve addivenire per disposizione

generale alla consumazione della galletta, il comandante di corpo d'armata provvederà che la consumazione si faccia in modo che non ne venga danno nè agli uomini nè ai cavalli.

§ 660. Egualmente, ad ogni visita delle scatolette di carne, sono fatte consumare dalla truppa in sostituzione della carne fresca quelle state aperte e riconosciute in buono stato di conservazione.

Le scatolette in dotazione alle legioni carabinieri reali, state aperte e riconosciute buone, sono consumate dai militari dell'arma alla sede della legione, contro ritenuta sul soldo dello stesso prezzo (cent. 42 l'una) al quale debbono essere rimborsate allo Stato a norma del § 200.

§ 661. La carne in conserva può essere consumata nello stato in cui si trova nelle scatolette.

Immersa invece per pochi minuti in un terzo circa di litro d'acqua bollente, per ogni scatoletta, può fornire un buon brodo per inzupparvi la galletta.

§ 662. In tutte le circostanze nelle quali si debbano consumare viveri di riserva il comandante del corpo o distaccamento, nel regolare la composizione della razione viveri, avrà presente:

a) che solo quando non riesca possibile d'avere nè il pane nè alcun'altra derrata per fare il rancio, potrà essere consumata l'intiera razione viveri di riserva, cioè una scatoletta di carne e due gallette (due e mezza per gli alpini e l'artiglieria da montagna), per uomo e per giorno;

b) che, mancando nella razione viveri ordinari la carne fresca, si potrà supplirvi con una scatoletta di carne per ogni due uomini;

c) che alla mancanza del pane dovrà essere supplito con distribuzioni di galletta nella quantità stabilita ai §§ 192 e 193.

§ 663. Quando i viveri ordinari di riserva presentino indizi di non potere più oltre essere conservati, il comandante del presidio provvederà perchè vengano consumati dalla truppa.

In questi casi i generi comuni vanno distribuiti nella stessa quantità fissata nella composizione normale della razione viveri; il rhum e l'acquavite in ragione di centilitri sei per ogni razione e tien luogo di una razione caffè; l'olio in ragione di g. 20 per razione in luogo del lardo; il pepe ed il formaggio come generi di condimento.

§ 664. Il fieno e l'avena devono essere, per massima, cambiati ogni anno con altri del nuovo raccolto per disposizione del Ministero promossa dai comandanti di corpo d'armata. Ma-

nifestandosi indizi di incipiente avaria, devonsi in qualunque tempo promuovere le disposizioni per la consumazione e il rinnovamento.

§ 665. La consumazione del fieno e dell'avena per il loro rinnovamento può essere fatta in due modi: o mediante distribuzione diretta dai magazzini militari, oppure mediante consegna alle imprese per la fornitura del foraggio, osservate le prescrizioni dei capitoli d'oneri che reggono dette imprese.

§ 666. Qualora dopo le visite occorra di consumare vettovaglie di riserva delle dotazioni dei depositi centrali di vettovagliamento, parchi d'armata e di corpo d'armata, forti, magazzini delle prealpi, e simili, spetta al comandante del presidio di ordinarne la consumazione.

§ 667. Avvenendo che, per la considerevole quantità di vettovaglie di riserva da consumare in un presidio e per la forza limitata del medesimo, la consumazione dovesse protrarsi soverchiamente, il comandante del presidio ne riferirà al comandante del corpo d'armata, perchè vegga se sia il caso di far concorrere alla consumazione anche le truppe dei presidi vicini. In questo caso il riparto ordinato dal comandante del corpo d'armata sarà notificato a chi ha in carico od in consegna le vettovaglie perchè le spedisca ai corpi che dovranno consumarle.

§ 668. Salvo i casi fin qui indicati, le vettovaglie di riserva non possono essere consumate che per ordine del Ministero, oppure per necessità constatate, cioè quando la truppa, per circostanze straordinarie, non possa essere provveduta di tutti o parte dei generi componenti il vitto. In questo caso, il comandante del corpo o distaccamento determina la consumazione da farsi rendendone poi ragione nella *situazione delle vettovaglie di riserva* mod. 355 di cui al § 679.

Occorrendo di consumare scatolette di carne in conserva si dovranno sempre scegliere quelle di più vecchia fabbricazione.

Art. 82. — *Cessione delle vettovaglie fra corpo e corpo.*

§ 669. Nei cambi di guarnigione i corpi si cedono scambievolmente le vettovaglie di riserva che hanno in fondo nei magazzini, anche se la cessione debba avvenire fra corpi pei quali sia fissata una dotazione differente.

Il corpo partente, quando non sia surrogato da un altro, cederà le vettovaglie di riserva che ha in fondo in magazzino ad altro corpo del presidio e di preferenza al distretto locale.

§ 670. Per la cessione delle vettovaglie di riserva si osserveranno le norme comuni indicate nell'art. 59 del presente regolamento.

§ 671. Le deficienze e le eccedenze delle dotazioni che venissero a risultare per effetto delle cessioni sono poi fatte appianare dai comandanti di corpo d'armata; quelle delle scatolette di carne alla fine del trimestre, od appena avvenute le cessioni se la deficienza sarà di oltre un terzo; quelle della galletta in occasione della fabbricazione della medesima.

§ 672. Le cessioni di vettovaglie di riserva ad amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra devono essere autorizzate dal Ministero.

Art. 83. — *Norme di conteggio.*

§ 673. Le vettovaglie di riserva sono dai corpi, magazzini, ecc., presi in carico al prezzo stabilito dal modello per gli inventari, prezzo che, per la galletta è di cent. 50 al kg; per le scatolette di carne di cent. 80 ciascuna, e per l'avena di L. 24 al quintale.

§ 674. Delle razioni viveri di riserva consumate i corpi si danno debito sul rendiconto generale degli assegni ai prezzi stabiliti dai §§ 192, 193, 200 e 201 e nel modo indicato al § 269.

Quando vengano consumati viveri ordinari di riserva (§ 663), nei buoni di prelevamento dei viveri dalle imprese o dai magazzini delle sussistenze non si comprenderanno i generi corrispondenti, e delle razioni così composte i corpi si daranno egualmente debito secondo la tariffa normale (§ 196), dandosi debito inoltre dei generi di condimento al prezzo di carico.

Il fieno e l'avena di riserva fatti consumare mediante distribuzione diretta dai magazzini militari sono rimborsati dai corpi sul rendiconto generale al prezzo indicato nel § 204 e, in questo caso, il prezzo della corrispondente razione foraggio prelevata dalle imprese o dagli stabilimenti delle sussistenze militari è diminuito, se senza l'avena, di L. 0,60 e se senza il fieno di L. 0,40.

§ 675. Le vettovaglie di riserva spedite al Ministero, dietro suo ordine, saranno scaricate senza formare oggetto di addebito; ma citando sulle relative richieste di scarico l'ordine ricevuto.

§ 676. Dovendosi consumare galletta in sostituzione dell'avena (§ 657), il corpo, all'atto di prelevare la galletta, ri-

lascia una ricevuta provvisoria allo stabilimento delle sussistenze. Questo compila la richiesta di scarico, la quale è dall'ufficio di commissariato inviata al corpo per essere firmata per ricevuta. Il corpo restituisce la richiesta firmata e prende in carico la galletta.

Per il prelevamento della galletta dal magazzino del corpo l'ufficio di maggiorità rilascia alla sezione magazzino apposito buono mod. 277 e per il prelevamento dell'avena dalle imprese o dagli stabilimenti delle sussistenze, sul relativo buono, pure modello 277, la razione di avena dovrà essere diminuita di g. 500 per cavallo.

Esaurito il fondo di galletta, i corpi compilano un verbale da cui risulti:

a) la quantità ricevutane, con dichiarazione che la galletta, essendo stata riconosciuta non mangiabile dagli uomini ma distribuibile ai cavalli, venne somministrata a questi in ragione di g. 250 in sostituzione di g. 500 di avena;

b) la quantità che, nello sceveramento fatto prima della distribuzione, è stata trovata in condizioni da non poter essere consumata dai cavalli e che per conseguenza fu dovuta alienare.

Copia del verbale sarà allegata al rendiconto semestrale della gestione (art. 72) coi decreti di scarico rilasciati per la galletta alienata o dispersa per cause non imputabili al corpo.

Per queste sostituzioni i corpi non dovranno fare alcuna inscrizione nei conti a danaro; ma continueranno a darsi debito verso lo Stato delle razioni foraggio che prelevano in ragione di lire una ciascuna, come per le razioni complete.

§ 677. Le vettovaglie di riserva diminuite dal carico per avarie o delicienze addebitate ai consegnatari sono da questi pagate ai prezzi di carico.

I viveri di riserva ceduti agli ufficiali giusta il § 474 e quelli addebitati agli uomini di truppa che li avevano in consegna, sono rimborsati ai prezzi seguenti:

a) razione galletta (due gallette senza sacchetto)	L. 0,20
b) razione galletta per alpini e artiglieria da montagna (due gallette e mezza senza sacchetto) . . .	» 0,25
c) scatoletta di carne	» 0,80

Delle dette vettovaglie i corpi si danno debito sul rendiconto generale agli stessi prezzi ai quali vengono rimborsate.

§ 678. Le spese per la conservazione delle vettovaglie di riserva in dotazione ai corpi, comprese quelle per la verni-

ciatura delle scatolette di carne, sono a carico della massa generale.

Le spese per la conservazione delle vettovaglie di riserva in carico agli stabilimenti delle sussistenze sono conteggiate sul capitolo pane e viveri alle truppe (art. 2°) e sono dai consegnatari dei detti stabilimenti pagate colle anticipazioni ricevute; epperò essi devono comprendere nelle proprie contabilità anche le spese fatte da chi ha in consegna le vettovaglie di riserva depositate nei forti, magazzini delle prealpi, ecc.

Per ottenere il rimborso delle spese incontrate sarà, da chi ha le vettovaglie in consegna, inviata trimestralmente apposita nota documentata all'ufficio di commissariato da cui dipende lo stabilimento delle sussistenze al quale le vettovaglie sono in carico. La stessa nota verrà dal predetto ufficio passata allo stabilimento interessato perchè provveda per il relativo pagamento.

Art. 84. — *Dimostrazioni periodiche delle vettovaglie di riserva.*

§ 679. Per dimostrare i movimenti avvenuti nelle dotazioni delle vettovaglie di riserva, i corpi e, per le vettovaglie in carico agli stabilimenti delle sussistenze, le direzioni di commissariato inviano al comandante del corpo d'armata, entro cinque giorni dopo scaduto cadun trimestre, la *Situazione delle vettovaglie di riserva* mod. 355, nella quale saranno anche compresi gli aumenti e le diminuzioni avvenuti presso i distaccamenti stanziati nel corpo d'armata.

I distaccamenti di stanza in altro corpo d'armata compileranno ed invieranno essi stessi la situazione al comandante del corpo d'armata da cui dipendono, mandandone contemporaneamente copia al consiglio d'amministrazione del proprio corpo.

Avvenendo che le dotazioni risultino inferiori di un terzo alle quantità prescritte, i corpi, i distaccamenti e le direzioni di commissariato inviano al comandante del corpo d'armata altra situazione (apponendovi l'indicazione: *straordinaria*) che dimostri lo stato delle dotazioni al giorno della sua compilazione.

§ 680. Nella situazione trimestrale, oltre le vettovaglie di riserva costituenti dotazioni, saranno indicate per semplice memoria, affinchè l'ufficio di revisione possa compilare lo specchio di cui al § 682, la galletta esistente negli stabilimenti delle sussistenze prodotta dalla fabbricazione in corso;

quella rimastavi dopo ricostituite le dotazioni; e l'avena versata dalle imprese nei magazzini militari in conformità dei capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio.

§ 681. Copia della situazione trimestrale sarà ad un tempo inviata dai corpi all'ufficio di revisione, comprendendovi anche i movimenti avvenuti presso i distaccamenti stanziati in altri corpi d'armata.

Per le vettovaglie in carico agli stabilimenti delle sussistenze le direzioni di commissariato invieranno al predetto ufficio le situazioni stesse pervenute loro dagli stabilimenti.

Ricevute le situazioni, l'ufficio di revisione forma un prospetto generale delle vettovaglie di riserva esistenti presso ciascun corpo, forte, magazzino, ecc., al termine del trimestre e lo invia, in duplice esemplare, al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale il prospetto si riferisce.

§ 682. Per le vettovaglie non costituenti dotazioni di riserva di cui al § 680, l'ufficio di revisione compila apposito specchio trimestrale, in unico esemplare, che invia al Ministero unitamente al prospetto generale prescritto dal precedente paragrafo.

§ 683. Alla situazione del 4° trimestre di ogni esercizio finanziario i corpi e le direzioni di commissariato uniranno uno specchio nel quale le scatolette di carne esistenti siano indicate distinte per anno di fabbricazione.

L'ufficio di revisione ne compila a sua volta uno riassuntivo, distinto per corpo, forte, magazzino, ecc., e lo invia al Ministero unitamente al prospetto generale di cui al precedente paragrafo.

Art. 85. — *Recipienti per le vettovaglie di riserva.*

§ 684. Colle vettovaglie di riserva gli stabilimenti delle sussistenze provvedono pure le casse o gli altri recipienti che occorrono per contenerli.

I corpi o magazzini che hanno dotazioni di avena di riserva sono provvisti della quantità di sacchi occorrente per contenere tutta la dotazione nel caso che dovesse essere spedita.

I sacchi sono richiesti alla direzione di commissariato, che li fa provvedere dallo stabilimento delle sussistenze più vicino e saranno scelti fra quelli da grano e farina usati, purchè in condizione da contenere l'avena senza pericolo di disperdimento.

Quando le dotazioni di avena vengano soppresse, i sacchi saranno restituiti allo stabilimento delle sussistenze prossimiore.

§ 685. I corpi devono ritenere presso di loro soltanto i recipienti necessari per riporvi le vettovaglie da conservarsi in magazzino.

Le casse abbisognevoli ai distaccamenti per conservare la galletta non in distribuzione saranno dai distaccamenti richieste al reggimento al quale appartengono o ad altro corpo, oppure ad uno degli stabilimenti delle sussistenze che fabbricano galletta, secondochè l'uno o l'altro trovisi sul luogo o più vicino alla sede del distaccamento.

§ 686. Tutti i recipienti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di servizio, di maniera che quando vengono restituiti agli stabilimenti delle sussistenze possano servire per ulteriori spedizioni. Epperò, nell'aprire le casse, si avrà cura di non guastarle, di rimettere i coperchi a posto e di togliere col dissaltatoio i coperchi delle scatole di latta.

§ 687. Le casse da galletta esuberanti al bisogno saranno spedite per mezzo dell'impresa trasporti militari allo stabilimento delle sussistenze più vicino fra quelli che fabbricano galletta; quelle da scatolette di carne al laboratorio di Casaralta e gli altri recipienti allo stabilimento delle sussistenze dal quale furono forniti.

Qualora però lo stabilimento si trovi nella stessa sede del corpo o molto vicino, tutti i recipienti che non occorrono saranno tosto restituiti senza farne oggetto di movimento di carico o scarico.

§ 688. La spedizione dei recipienti dovrà essere limitata a quelli che da una diligente visita risulteranno in condizioni tali da francare le spese di trasporto. Tutti gli altri saranno dichiarati fuori servizio e quindi venduti nel modo più vantaggioso per l'erario, ovvero ceduti alla massa generale, attribuendo loro un conveniente prezzo d'estimo, previa approvazione del Ministero, al quale sarà perciò inviata copia del verbale compilato dal consiglio d'amministrazione del corpo, coll'indicazione del prezzo d'estimo attribuito ai recipienti.

§ 689. Le somme prodotte dalla vendita o dalla cessione saranno versate in tesoreria come proventi casuali e le relative quietanze inviate al Ministero (Segretariato generale).

§ 690. I recipienti per vettovaglie di riserva, quand'anche siano poi da restituire, sono dai corpi assunti in carico fra i materiali di proprietà dello Stato (gruppo B).

Per comprovare lo scarico dei recipienti venduti o ceduti alla massa generale, basterà che alle rispettive richieste di scarico siano allegate le copie dei verbali e le quietanze di tesoreria.

Art. 86. — *Dazio consumo.*

§ 691. Le vettovaglie di riserva sono introdotte a dazio sospeso, giusta il diritto che spetta all'amministrazione militare di istituire depositi di generi soggetti a dazio consumo senza obbligo di cauzione.

Se però si tratta di introduzioni fatte da fornitori, questi debbono pagare l'importo del dazio al corpo o al consegnatario del magazzino che riceve i generi in base alla tariffa vigente nel comune, e le somme ricevute sono accreditate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale ne darà volta per volta avviso al Ministero.

§ 692. Affinchè gli uffici daziari possano tener conto delle derrate a dazio sospeso, ogni qualvolta occorra l'introduzione in città o l'esportazione di vettovaglie di riserva, il corpo o magazzino interessato rimette all'ufficio stesso apposita richiesta staccandola dal *Registro delle richieste per l'entrata e l'uscita delle derrate* mod. 791, sulla quale sarà indicata la quantità e qualità di vettovaglie che debbono essere introdotte od esportate.

§ 693. Per le stesse ragioni i corpi e magazzini dovranno pure notificare ai predetti uffici daziari i consumi, le avarie, il passaggio di vettovaglie ad altri corpi o magazzini, le consegne alle imprese, e gli altri movimenti nel carico delle vettovaglie di mano in mano che succedono.

§ 694. Per le introduzioni, si ritireranno dall'ufficio del dazio, volta per volta, le prescritte *licenze di deposito*, e per le esportazioni i *certificati di scarico*.

§ 695. I conti del dazio consumo devono essere regolati cogli uffici daziari locali al termine di ciascun trimestre, ed eccezionalmente nel corso del medesimo se avvenga il cambio dell'appaltatore del servizio o cambio di guarnigione.

In quest'ultimo caso le amministrazioni devono compilare un conto definitivo pel comune che lasciano ed un altro pel comune di nuova residenza. Se però si tratta della sostituzione di un distaccamento ad un altro dello stesso corpo nella stessa località il conto sarà proseguito dal distaccamento subentrante.

Per il pagamento dei dazi consumo viene compilato e presentato all'ufficio daziario il *conto del dazio mod. 818*, dimostrandovi le somme dovute al comune od all'appaltatore. Per le dotazioni di fieno e di avena sarà compilato e presentato un conto separato.

I conti del dazio, dopo riconosciuti e firmati dal direttore dell'ufficio daziario, saranno altresì presentati al sindaco del comune, il quale dovrà dichiararvi il nome, il cognome e la qualità della persona che dovrà riscuotere le somme, sia come appaltatore sia come rappresentante o delegato per qualsiasi titolo.

§ 696. I conti del dazio sono compilati in quattro esemplari, dei quali: due sono trasmessi all'ufficio di revisione, uno è rilasciato all'ufficio daziario interessato e l'altro è conservato dall'amministrazione compilatrice.

Ai due esemplari da inviarsi all'ufficio di revisione devono essere uniti:

a) Tre esemplari della tariffa daziaria in vigore nel comune cui si riferisce il conto, se è la prima volta che le tasse da essa stabilite vengano corrisposte al comune, oppure è stata modificata la tassa di alcuni generi. Allorchè tali tariffe (od anche gli estratti di esse) sono manoscritte, dovranno essere convalidate col visto prefettizio, accertante anche che il comune sia « comune chiuso »;

b) Le licenze di deposito (conformi al modello n. 7 annesso alle istruzioni per l'applicazione del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvate con R. Decreto del 20 ottobre 1870) relative ai generi introdotti nel perimetro daziario nel corso del trimestre ed a quelli avuti da amministrazioni della medesima guarnigione;

c) I certificati di scarico (conformi al modello n. 6 annesso alle predette istruzioni) relativi ai generi esportati, a quelli interrati per avaria ed a quelli ceduti ad altre amministrazioni della medesima guarnigione;

d) Copia dei decreti ministeriali autorizzanti lo scarico dei generi avariati o deficienti per cali naturali che, giusta il disposto dell'articolo 22 del regolamento suddetto (R. D. 25 agosto 1870 n. 5840), il municipio o l'intendente di finanza accordano per quei soli generi che realmente vi sono soggetti e per i quali l'amministrazione militare non paga l'onere daziario;

e) Copia delle richieste di scarico mod. n. 235 B, colle quali vennero diminuiti dal registro mod. n. 237 i generi che

sul conto dazio colonna 8, risultano consumati. — Nei conti dei distaccamenti (se tali generi fossero stati compresi nell'istessa richiesta colla quale vennero scaricati quelli consumati presso la sede del corpo) in luogo delle copie di tali richieste si metterà, nella colonna 12, la seguente annotazione: *I generi consumati (colonna 8) furono diminuiti dal carico del registro mod. n. 237 con la richiesta n....., copia della quale è allegata al conto del comune di..., per l'istesso trimestre.* — Su ciascuna di dette copie di richiesta di scarico dev'essere apposta una dichiarazione, firmata dal relatore, constatante che i viveri di riserva vennero consumati nel perimetro daziario dei comuni in favore dei quali si conteggia l'onere daziario;

f) Una dichiarazione della direzione di commissariato militare, da unirsi ai soli conti del fieno e dell'avena, accertante che l'importo del dazio per questo genere, diminuito a colonna 8, non è già stato pagato alle imprese nel consegnare loro avena di proprietà dell'amministrazione.

Le licenze di deposito, i certificati di scarico e le copie delle richieste mod. n. 235 B devono essere riepilogate (numero, data e quantità) in tre distinti elenchi (ciascuno in duplice esemplare) dal primo dei quali risultino i totali dei generi portati in aumento alla colonna 3, dal secondo quelli dei generi portati in uscita alla colonna 5, e dal terzo quelli dei generi consumati, colonna 8. — Quando però questi fossero stati scaricati con una sola richiesta dalla quale risultino integralmente le quantità della colonna 8, in luogo dell'elenco predetto, si trasmette la richiesta stessa in duplice esemplare.

I documenti di cui alla lettera *a*) devono essere richiesti all'autorità municipale locale; quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) sono rilasciati dall'ufficio daziario sulla presentazione delle prescritte dichiarazioni, di mano in mano che vengono autorizzati movimenti nel carico.

I conti compilati alla sede delle amministrazioni sono vistati dal relatore; quelli dei distaccamenti dai rispettivi comandanti, e quelli degli stabilimenti e delle compagnie di sussistenza dall'ufficiale commissario incaricato.

§ 697. L'ufficio di revisione, riconosciuta la regolarità dei conti, ne trasmette un esemplare, corredato dei documenti, al Ministero, il quale provvede pel pagamento del dazio, emettendo apposito mandato a favore della persona delegata dal comune o, se si tratta di dazi già pagati dai fornitori (secondo comma del § 691), commettendone il pagamento all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

§ 698. Quando dai corpi, magazzini, stabilimenti delle sussistenze, ecc. vengano consegnati fieno e avena di riserva alle imprese del foraggio (§ 665), spetta a queste di regolarne il dazio cogli uffici daziari.

Del fieno e dell'avena consegnati, i corpi, magazzini, ecc. si daranno scarico nei propri conti del dazio ed informeranno tosto gli uffici anzidetti del movimento avvenuto nel carico.

Compiuta la consegna, sarà inviata al Ministero, per mezzo della direzione territoriale di commissariato, una nota nella quale dovrà essere indicata la quantità di fieno e di avena stati consegnati, l'onere daziario per ogni quintale secondo le tariffe in vigore nei singoli comuni ove è avvenuta la consumazione e l'importo del dazio complessivo, affinchè possa disporre pel rimborso alle imprese, per mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, delle somme da esse versate (§ 691). Nella stessa nota dovrà altresì essere indicato che l'impresa produsse le bollette daziarie.

La detta nota, per le consegne eseguite dai corpi, sarà firmata dai membri del consiglio d'amministrazione; per quelle invece fatte dai magazzini, stabilimenti delle sussistenze ecc., sarà firmata dai consegnatari.

Qualora da una stessa direzione di commissariato debbano essere inviate contemporaneamente più note, queste saranno riepilogate ed il riepilogo sarà firmato dal direttore di commissariato (1).

Il Ministro — MOCENNI.

N. **148.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indennità di viaggio agli inscritti di leva ed ai richiamati dal congedo. — Rilascio degli scontrini ferroviari nelle piccole licenze.** — 6 agosto.

A complemento delle istruzioni che fanno seguito al Regio Decreto 22 maggio 1894 (*Atto* 103), il Ministero determina quanto segue:

1° Agli inscritti di leva ed ai militari in congedo illimitato richiamati alle armi residenti nel capoluogo del distretto cui debbono presentarsi, o residenti in altro comune dello stesso

---

(1) Quanto è detto per l'avena di riserva dovrà essere osservato anche per quella indicata al § 680.

mandamento nel quale il distretto ha sede, non spettano indennità di viaggio. Ciononostante, qualora si presentino al distretto nelle ore antimeridiane del giorno *preciso* fissato per la presentazione dal manifesto di chiamata, sarà loro corrisposta, per tale giorno, metà dell'indennità di trasferta.

Questa regola è pure applicabile ai richiamati, che abbiano da presentarsi a corpi o riparti di corpo stanziati nella stessa circoscrizione del mandamento nella quale si trova il comune cui si presentano.

2° I sindaci dovranno essere avvertiti, per cura dei comandanti dei distretti, di astenersi dal concedere qualsiasi anticipazione, nell'applicazione del Regio Decreto 22 maggio scorso, tutte le volte che si tratta di inscritti di leva o di richiamati dal congedo, i quali, per recarsi al luogo di chiamata (distretto o corpo), non abbiano da uscire dalla circoscrizione del mandamento in cui si trovano all'atto della chiamata.

3° Agli uomini di truppa, che si recano in piccola licenza, gli scontrini ferroviari debbono essere rilasciati direttamente dai corpi, non solo per l'andata, ma anche pel ritorno.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. Boglietto.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

378

DISPENSA 34ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

AGOSTO 4. — Convenzione per i trasporti militari nel golfo di Napoli, *pag.* 471.

» 5. — Abolizione degli elenchi nominativi mod. n. 24 del Catalogo. Registro per le assegnazioni dei militari ai corpi, *pag.* 482.

» 5. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Spoleto, Terni, Viterbo ed Avellino, *pag.* 482.

» 6. — Modificazioni alle guaine per mannaresi da carne, ed alle lanterne da campagna per truppe a piedi, *pag.* 483.

» 8. — Adozione di un nuovo tipo di zoccoli da scuderia, *pag.* 485.

» 9. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 486.

» 10. — Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 486.

Atto N. **149**. — TRASPORTI MILITARI. — **Convenzione per i trasporti militari nel golfo di Napoli.** — 4 agosto.

Col 30 giugno 1894 essendo venuto a scadere la convenzione in data 11 giugno 1892, stipulato con la società napoletana di navigazione a vapore nel golfo di Napoli, per il trasporto degli ufficiali ed uomini di truppa del regio esercito e della regia marina; degli impiegati dei Ministeri della guerra e della marina, personali dipendenti e loro famiglie; dei quadrupedi e materiali di proprietà delle amministrazioni stesse e dei detti militari ed impiegati, fra i vari punti delle linee del golfo di Napoli esercite dalla medesima società; si è rinnovata la convenzione per un novennio, e cioè dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1903, ai patti e condizioni seguenti:

Art. 1. — La società napoletana di navigazione a vapore, è obbligata, ad ogni corsa stabilita nella tabella di cui all'art. 7, di trasportare sui piroscafi fra Napoli e Sorrento, Capri, Procida, Ischia, Casamicciola, Ponza e Ventotene:

a) gli ufficiali di ogni grado dell'esercito permanente e della regia marina, e gli impiegati tanto dell'amministrazione centrale della guerra e della marina, quanto delle amministrazioni dipendenti, in attività di servizio, viaggianti per servizio o per loro conto particolare;

b) i militari di truppa del regio esercito e della regia marina, in viaggio per servizio o per licenza;

c) gli ufficiali e i militari di truppa cessanti dal servizio, i quali si recano al domicilio eletto;

d) gli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, di riserva, che siano in servizio o si rechino alla loro destinazione in seguito a chiamata sotto le armi o di ritorno al domicilio eletto;

e) gli allievi dell'accademia e della scuola militare, della scuola dei sottufficiali e di quella di sanità militare e dell'accademia navale;

f) gli allievi dei collegi militari, viaggianti in corpo o in drappelli, col personale di servizio che li accompagna;

g) le suore di carità che prestano servizio negli stabilimenti sanitarî di terra e di mare;

h) i casermieri, uscieri, inservienti e simili, addetti ad uffici, comandi e stabilimenti militari del regio esercito e della regia marina;

i) le famiglie degli ufficiali ed impiegati, dei militari o addetti sopra indicati, siano o no accompagnati dal capo famiglia;

l) gli operai borghesi addetti ai corpi, magazzini, opifici stabilimenti militari del regio esercito o della regia marina in viaggio per motivi di servizio;

m) i bagagli degli ufficiali e impiegati, dei militari di truppa e delle famiglie, come pure dei personali avanti indicati, i materiali, i denari ed altro di appartenenza del regio esercito e della regia marina;

n) i quadrupedi, tanto di pertinenza del regio esercito, quanto degli ufficiali avanti indicati.

Art. 2. — S'intenderanno far parte della famiglia dell'ufficiale, impiegato, dei militari di truppa e simili; la moglie ed i figli e le figlie nubili, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, conviventi con essi e a loro carico e così ancora le persone di servizio, in numero di una per cadun ufficiale inferiore, di due per cadun ufficiale superiore e di tre per ciascun ufficiale generale, oltre le nutrici con bambini lattanti.

Art. 3. — Il trasporto dei militari, impiegati, delle loro famiglie e dei quadrupedi e materiali sopra accennati, sia che il viaggio abbia luogo per servizio, sia che si faccia per conto particolare, verrà eseguito in base ai prezzi risultanti dal seguente specchio, arrotondandoli però in modo che vengano ab-

bandonate dalla società, nel pagamento, le frazioni minori di 5 centesimi di lira:

VIAGGI	Per ogni ufficiale, impiegato o persona di famiglia col bagaglio di competenza	Per ogni individuo di truppa	Per ogni cavallo o veicolo
Da Napoli a Procida o viceversa . . .	2 00	1 10	16 40
Id. a Ischia e Casamicciola o vic.	2 50	1 50	16 40
Id. a Ventotene o viceversa . .	4 00	3 00	16 40
Id. a Ponza id. . .	5 00	4 00	16 40
Id. a Sorrento id. . .	2 50	1 50	16 40
Id. a Capri. id. . .	3 00	2 00	16 40
Da Procida ad Ischia e Casamicciola o viceversa	2 00	1 10	16 40
Da Procida a Ventotene e Casamicciola o viceversa	3 50	2 25	16 40
Da Procida a Ponza e Casamicciola o viceversa	4 50	3 50	16 40
Da Ischia e Casamicciola a Ventotene o viceversa	3 25	2 00	16 40
Da Ischia a Ponza o viceversa	3 75	3 25	16 40
Da Ventotene a Ponza o viceversa . .	2 50	1 75	16 40

Annotazione. — Nei prezzi suddetti sono compresi l'imbarco e sbarco delle persone col bagaglio di competenza e dei quadrupedi.

I fanciulli di età inferiore ai tre anni saranno trasportati gratuitamente, e quelli dai tre ai dieci anni inclusivi pagheranno la metà del prezzo sopra stabilito.

Art. 4. — Gli ufficiali tutti indistintamente, gli impiegati, loro famiglie, come pure le suore di carità avranno diritto a posti di 1ª classe; gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, gli impiegati loro parificati e le famiglie loro, avranno diritto a posti di cabina sul ponte, sempre che ve ne siano.

Gli individui di truppa ed altri a questi pareggiati viaggeranno in 2ª classe se isolati; se in drappelli in 3ª.

Art. 5. — Pel trasporto di quadrupedi dovrà la società provvedere a sue spese i *box* e gli adattamenti necessari ai piroscafi, quando i quadrupedi siano allogati nelle stive.

Art. 6. — Ogni ufficiale od impiegato imbarcato avrà diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio nel limite della competenza assegnatagli, cioè:

	Per trasloco kg.	Per trasferta o licenza kg.
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata . .	600	200
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione	400	150
Maggiore generale	300	100
Colonnello, tenente colonnello comandante o capo di servizio	250	50
Tenente colonnello; maggiore. . . .	200	50
Capitano	120	30
Tenente o sottotenente	100	30

Analogo trattamento è dovuto agli ufficiali della regia marina ed agli impiegati dei Ministeri della guerra e della marina e personali dipendenti, tenuto conto del grado cui sono assimilati.

I guardarmi, i carabinieri reali, i capi operai militari, i militari di truppa della regia marina, gli operai e uscieri addetti ad uffici e stabilimenti del regio esercito e della regia marina, hanno diritto al trasporto gratuito di kg. 40 di bagaglio per ogni individuo.

I sottufficiali, caporali e soldati che viaggiano isolatamente, avranno diritto al trasporto gratuito di kg. 20 di bagaglio per ciascuno.

I corpi interi ed i reparti di corpo, avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante.

Per il bagaglio eccedente la competenza di cui sopra, ovvero per quello spedito separatamente dalla persona verrà pagato, per ogni quintale divisibile in miriagrammi, qualunque sia la distanza, il prezzo di L. 3.

Il medesimo prezzo sarà pagato pei materiali di proprietà dello Stato, e pei mobili e masserizie degli ufficiali ed impiegati ed altri individui delle due amministrazioni del regio esercito e della regia marina in viaggio sui piroscafi. Ogni individuo componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito di una quantità di bagaglio, uguale a quella che compete al rispettivo capo.

Art. 7. — Le corse periodiche dei piroscafi fra i vari scali hanno luogo come segue:

LOCALITA'	Numero delle corse	*Annotazioni*
Da Napoli a Procida e viceversa	giornaliera	Il numero delle corse periodiche è stabilito qui contro; i giorni e le ore di partenza e di fermata nei vari scali sono quelli fissati all'amministrazione della società dalla direzione delle poste.
Da Napoli a Ischia e Casamicciola e viceversa	id	
Da Napoli a Ventotene e viceversa	settimanale	
Da Napoli a Ponza e viceversa.	id.	
Da Napoli a Sorrento e viceversa	2 per settimana	
Da Napoli a Capri e viceversa.	id.	
Da Procida a Ischia e Casamicciola e viceversa	giornaliera	
Da Procida a Ventotene e Casamicciola e viceversa . . .	settimanale	
Da Procida a Ponza e Casamicciola e viceversa . . .	id.	
Da Ischia a Casamicciola e Ventotene e viceversa	id.	
Da Ischia a Casamicciola e Ponza e viceversa	id.	
Da Ventotene a Ponza e viceversa	id.	

Art. 8. — Per massima questi trasporti, come costituiscono un dovere della società di navigazione napoletana, formano altresì un diritto verso le due amministrazioni anzi indicate, e quindi tutti i trasporti di cui sopra sono e saranno alla stessa esclusivamente affidati per le linee da essa esercite.

Ove però piaccia all'amministrazione della guerra e della marina servirsi di mezzi propri, la società non potrà fare alcuna eccezione.

Art. 9. — Sarà in facoltà delle predette amministrazioni di ordinare corse straordinarie speciali fra Napoli e il Porto Reale d'Ischia, e così pure fra i vari punti di approdo delle linee esercite dalla società, alla condizione, però, che il numero degl'individui da trasportarsi non sia inferiore a 150.

Parimenti, in occasione di cambi di distaccamento o d'invio per un motivo qualunque di reparti di truppa, non inferiore

ad una compagnia, la società si obbliga, ove le esigenze del servizio militare lo richiedano, di fare coi suoi piroscafi corse straordinarie fra i punti di approdo delle sue linee con l'itinerario e l'orario che le sarà stabilito dall'autorità militare.

Art. 10. — L'importare dei trasporti verrà direttamente pagato allo scalo di partenza; quando però nei movimenti dei corpi, reparti o di considerevole quantità d'individui non fosse possibile eseguire il pagamento anticipato, questo verrà senz'altro effettuato al luogo d'arrivo. In questo caso, sul documento da presentarsi allo scalo di partenza, s' indicherà, dichiarandone la causa, che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto.

Art. 11. — Per fruire dei vantaggi stabiliti dalla presente convenzione i militari, gl'impiegati e loro famiglie dovranno presentare allo scalo di partenza i documenti, di cui in appresso, stabiliti per trasporti in ferrovia, cioè:

a) Gli ufficiali e gli allievi degli istituti di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, tanto pel trasporto personale che del bagaglio per semplice trasferta: lo scontrino mod. A.

b) Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, aspettativa, disponibilità, a riposo, in riforma o che cessano in qualunque modo dal servizio, o che sono richiamati in servizio; gli ufficiali di milizia mobile, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, chiamati in servizio o che debbano muovere per ordine dell'autorità militare: lo scontrino mod. B per il loro trasporto personale.

c) Per il trasporto personale, dei bagagli, del materiale, dei cavalli, dei veicoli, dei corpi, riparti e drappelli superiori a 10 individui: la richiesta mod. C.

d) Gli ufficiali di cui alla precedente lettera *b*) e quelli di cui alla lettera *a*) nel caso di traslocazione, tanto pel trasporto del bagaglio, quanto per quello dei cavalli, delle vetture, delle masserizie e dei mobili delle loro famiglie: la dichiarazione mod. D, che varrà pure pel trasporto del bagaglio dei militari di truppa isolati, aventi diritto al trasporto stesso; dei cavalli dei carabinieri e dei cavalli e carri dei vivandieri.

e) Pel trasporto delle famiglie degli ufficiali col proprio bagaglio: la dichiarazione mod. E.

f) Per i militari viaggianti isolatamente o in drappelli non superiori a 10 individui e per le famiglie dei militari di truppa in viaggio per trasloco o per cessazione dal servizio, per gli operai fissi delle due amministrazioni: lo scontrino mod. F.

g) Le famiglie degli impiegati delle amministrazioni centrali della guerra e della marina, in viaggio per conto particolare, la dichiarazione nominativa del modello allegato n. 5 delle tariffe, norme e condizioni, per i viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato; le famiglie di tutti gl'impiegati provinciali, sia di nomina regia che ministeriale, dipendenti dai dicasteri predetti: la dichiarazione allegato n. 6.

Quest'ultima dichiarazione dovrà essere presentata anche per il trasporto degli impiegati provinciali straordinari e loro famiglie, in servizio almeno da un anno ed aventi una delle precise qualifiche seguenti: professori o preparatori di fisica e chimica presso le scuole militari e la scuola di guerra; ingegneri, disegnatori, assistenti civili ed aiutanti contabili del genio militare; scritturali avventizi degli ospedali militari marittimi, delle capitanerie e degli uffici di porto.

h) Gli impiegati tutti di ruolo, sia di nomina regia che ministeriale e gli impiegati straordinari delle amministrazioni centrali predette, sia in viaggio per conto proprio, che per servizio: lo scontrino da staccarsi dal libretto speciale di viaggio.

i) Pel trasporto degli utensili di armaiuoli o allievi armaiuoli, viaggiantii solatamente e per tutti i trasporti, di merci, vettovaglie, materiali, ecc. spediti direttamente da corpi, uffici, stabilimenti, ecc. delle due amministrazioni suddette: la richiesta mod. H.

k) Gli allievi dei collegi militari, tanto per le persone, quanto pel bagaglio: la dichiarazione mod. G.

Art. 12. — Coloro che non presentino i documenti prescritti o li esibiscano irregolari sono esclusi da qualunque beneficio e debbono pagare il trasporto in base alla tariffa ordinaria, senza diritto di reclamare il rimborso delle differenze fra la tariffa ordinaria e la ridotta.

Art. 13. — Tanto chi facesse cessione dei documenti avanti accennati, quanto chi se ne servisse illecitamente, andrà soggetto al pagamento del triplice prezzo a tariffa intera, per tutto il relativo percorso, ed alle penalità comminate dai regolamenti in vigore.

Art. 14. — Gli eventuali reclami od altro in ordine ai trasporti eseguiti in base alla presente convenzione, debbono essere rivolti alla direzione territoriale di commissariato militare del X corpo d'armata, rappresentante l'amministrazione della guerra od a quella del 2° dipartimento marittimo, rappresentante quella della regia marina.

La società è obbligata di eseguire l'imbarco e lo sbarco, in qualsiasi ora del giorno e della notte e negli scali indicati per ciascun porto, in conformità delle comunicazioni che riceverà dalle direzioni di commissariato militare o dalle autorità militari o marittime.

Art. 15. — Trattandosi di considerevoli quantità di truppe, il servizio dovrà, possibilmente, essere eseguito contemporaneamente in più scali, secondo le indicazioni e gli ordini che saranno comunicati alla società.

Art. 16. — Per l'imbarco e lo sbarco delle persone, dei cavalli, veicoli, bagagli, materiali e robe, dovranno adoperarsi barche, barcaccie, pontoni ed altri galleggianti, a seconda dei casi, e giusta la consuetudine di commercio.

Art. 17. — Per il trasporto da terra a bordo e viceversa degli ufficiali, dovranno adoperarsi barche speciali.

Art. 18. — La società ha obbligo di tenere sempre allestiti, e a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina, i mezzi necessari per effettuarne il servizio in ogni località.

Art 19. — I cavalli, però, ed i veicoli non potranno essere imbarcati che nei porti.

Art. 20. — Nei grandi movimenti di truppa il numero delle barche, barcaccie e pontoni per l'imbarco e per lo sbarco sarà provveduto secondo le disposizioni che saranno date di volta in volta dalle competenti autorità.

Art. 21. — Le barche, barcaccie e pontoni dovranno:

a) Essere di buona costruzione e presentare le maggiori possibili garanzie;

b) Essere convenientemente provvedute di tutti gli attrezzi ed ordigni necessari all'imbarco ed allo sbarco, tanto dei quadrupedi, quanto dei carri, bagaglio, ecc.;

c) Essere condotte da barcaiuoli notoriamente atti, sotto ogni riguardo, al loro mestiere, e portare un segno apparisceute sì di giorno, sì di notte, affinchè possano distinguersi dalle altre del commercio. Questo segno consisterà per il giorno in una bandiera bianca issata a poppa con sopra l'iscrizione in rosso: *trasporti militari* e per la notte in una lanterna a vetri rossi, da collocarsi in cima all'asta della bandiera.

Art. 22. — Il carico delle barche, delle barcaccie e dei pontoni dovrà sempre essere in proporzione della portata rispettiva e tale da rendere il servizio sicuro e spedito sotto ogni rapporto.

Art. 23. — Nei dubbi e nelle contestazioni circa la sicurezza dei trasporti, tanto in rapporto alla solidità ed alla costruzione dei galleggianti, quanto in rapporto al carico, come pure sull'abilità dei rematori, giudicherà inappellabilmente l'autorità superiore del porto.

Art. 24. L'imbarco degli individui isolati (ufficiali e truppa, o considerati come tali) e dei drappelli verrà effettuato sulla semplice presentazione del documento che dà diritto al passaggio a bordo senza alcun preventivo avviso, in qualsiasi ora della giornata e fino a quell'ora della notte che, secondo la stagione, sarà stabilita dalla direzione di commissariato militare o da altre autorità.

Art. 25. — L'imbarco degl'individui isolati e dei piccoli drappelli incomincierà due ore prima di quella fissata per la partenza dei piroscafi che debbono effettuarne il trasporto.

Art. 26. La società riceverà avviso preventivo nel caso soltanto che si tratti dell'imbarco di una forza equivalente o superiore a quella ordinaria di un battaglione.

Art. 27. — La società di navigazione dovrà far tenere in pronto, all'arrivo di ciascuno dei propri piroscafi, qualche barca per effettuare lo sbarco dei militari che si trovassero a bordo.

Art. 28. — Se la forza da sbarcare sarà inferiore a 50 uomini, la società provvederà, senz'altro, perchè i militari siano immediatamente trasportati a terra.

Art. 29. — Nel caso che gl'individui da sbarcare superino la cifra predetta, sarà concessa una adeguata dilazione, affinchè possano essere procurati i necessari mezzi di sbarco. Questa dilazione, però, non potrà mai eccedere lo spazio di un'ora da decorrere dal momento in cui fu fatta la comunicazione della forza da sbarcare.

Art. 30. — Mancando all'arrivo dei piroscafi le barche necessarie, o ritardandosi lo sbarco oltre il termine stabilito, i militari potranno scendere a terra con barche del commercio. L'importare della spesa relativa sarà in questo caso posta a carico della società, la quale non potrà muovere eccezioni di sorta.

Art. 31 — Qualora la società non eseguisca il servizio d'imbarco secondo gli ordini ricevuti o lo ritardi oltre il tempo prefisso, le autorità militari e marittime provvederanno in quell'altro modo che crederanno più opportuno e le spese, che ne conseguissero, saranno poste a carico della società, senza che essa abbia diritto di porgere reclamo. Inoltre le

sarà applicata una multa estensibile da L. 20 a L. 50 qualunque sia il ritardo nell'imbarco e nello sbarco.

Art. 32. — La società è tenuta responsabile dei veicoli, bagagli, materiali e robe tutte di cui eseguisce l'imbarco, il trasporto e lo sbarco. Qualunque smarrimento, danno, avaria, sarà posto a suo carico ed essa dovrà pagarne l'importo direttamente alla parte, per conto della quale si effettuerà l'imbarco e lo sbarco.

Art. 33. — Degli smarrimenti e delle avarie si fa constare mediante processo verbale da compilarsi dalle autorità militari o marittime del luogo e da firmarsi da uno degli incaricati della società.

Spetta alla parte danneggiata il promuovere lo accertamento dei fatti e la compilazione del relativo processo verbale.

L'ammontare delle somme da pagarsi per smarrimenti, danni e avarie è calcolato.

Per gli oggetti di proprietà dello Stato, dei Corpi o delle Amministrazioni: Sulle tariffe ufficiali, ed in mancanza di queste sui prezzi di acquisto se si tratta di smarrimenti; sul valore del deprezzamento se si tratta di avarie.

Per gli oggetti di particolare spettanza degli ufficiali ed impiegati e delle famiglie loro: In lire 60 per ogni baule, cassa o valigia, ed in lire 15 per ogni sacco da notte se si tratta di smarrimenti; sul valore del deprezzamento se si tratta di avarie.

L'importo del deprezzamento degli oggetti e delle robe danneggiate viene determinato dalle autorità militari o marittime del luogo, sentito, ove d'uopo, il parere di un perito richiesto alla Camera di commercio od all'autorità municipale.

Art. 34. — La società potrà far valere a suo discarico i casi di forza maggiore, ufficialmente constatati dal comando locale del porto, sia per riguardo agli smarrimenti e alle avarie, sia per ritardi ed interruzione nei servizi.

Art. 35. — Gli effetti dei corpi in grosso e minuto bagaglio, i cavalli, i veicoli, il materiale e le robe da imbarcarsi, saranno consegnati sulle banchine dei porti nelle località designate

Art. 36. — Le spese per facchinaggio o per impiego di mezzi meccanici sugli scali d'imbarco sono a carico della società.

Art. 37. — Lo sbarco non s'intenderà effettuato se non quando i cavalli, i veicoli, bagagli, materiali e tutte le robe saranno poste sulle banchine dei porti e nelle località stabi-

lite. Tutte le spese occorrenti per il caricamento sulle barche, sulle barcaccie e sui pontoni, e per lo scaricamento sulle banchine sono a carico della società.

Art. 38. — Le amministrazioni della guerra e della marina si riservano la facoltà di fare eseguire coi propri mezzi, le operazioni d'imbarco e di sbarco, senza che la società possa muovere reclami o proteste di sorta, sia che si tratti di legni della R.ª marina, sia che si tratti di legni del commercio.

Art. 39. — Nessun compenso spetta alla società nel caso in cui le amministrazioni della guerra e della marina facciano approdare i bastimenti ad una calata e che le operazioni d'imbarco e di sbarco si compiano con ponti e senza ricorrere alle barche; ma in questo caso la società non incorrerà in nessuna spesa.

Art. 40. — Sarà dato avviso in tempo alla società degli imbarchi e degli sbarchi, che verranno effettuati, nel modo suespresso, per cura delle amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 41. — La società consegnerà alla direzione di commissariato militare un elenco nominativo dei barcaiuoli alla sua dipendenza per il servizio militare in ciascun porto.

Art. 42. — Qualunque ordine comunicato ai barcaiuoli della società dovrà ritenersi come comunicato alla società medesima.

Art. 43. — I barcaiuoli sono soggetti a tutte le disposizioni che verranno date dalle autorità preposte al servizio degli imbarchi e sbarchi ed alle prescrizioni disciplinari stabilite dal comando del porto, come pure a quelle emanate dalla R.ª dogana.

Art. 44. — Le mancanze dei barcaiuoli o verso le autorità militari o marittime, o verso la truppa saranno punite con una multa da determinarsi dalla competente autorità, e, occorrendo, anche col licenziamento; e ciò senza pregiudizio di quelle maggiori pene disciplinari che credesse di infliggere il comando del porto per la loro qualità di barcaiuoli.

Art. 45. — I barcaiuoli licenziati per qualsiasi motivo dovranno essere subito surrogati.

La predetta convenzione, stipulata addì 27 giugno 1894 in Napoli, è stata approvata dai Ministri della guerra e della marina con decreto ministeriale N. 5, in data 28 luglio 1894, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto d.°, registro 122, Bilancio guerra, fog. 366.

Si avvisano le autorità militari che questa nuova convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1894.

Il Ministro — Mocenni.

N. **150**. — RECLUTAMENTO. — **Abolizione degli elenchi nominativi mod. N 21 del catalogo. — Registro per le assegnazioni dei militari ai corpi.** — 5 agosto.

Questo Ministero ha determinato di esonerare i comandanti dei distretti militari dalla compilazione degli elenchi nominativi mod. N. 21 del catalogo, di cui è parola nel § 551 del regolamento sul reclutamento.

Gli elenchi oradetti devonsi perciò ritenere fin d'ora aboliti.

Però, affinchè non venga meno presso i distretti il modo di rendere conto delle operazioni relative alle assegnazioni ai corpi degli inscritti di 1ª categoria di ciascuna classe di leva, d'or'innanzi la registrazione dei dati di cui al § 133 dell'istruzione complementare al citato regolamento sarà fatta in modo uniforme su apposito registro.

Tale registro sarà conforme al modello N. 23 del catalogo, del quale modello il Ministero ha disposto la stampa presso il reclusorio militare di Savona.

Nella compilazione del registro di cui trattasi i comandanti dei distretti militari si atterranno alle avvertenze poste nella prima pagina del mod. N. 23.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato. — G. Bogliolo.

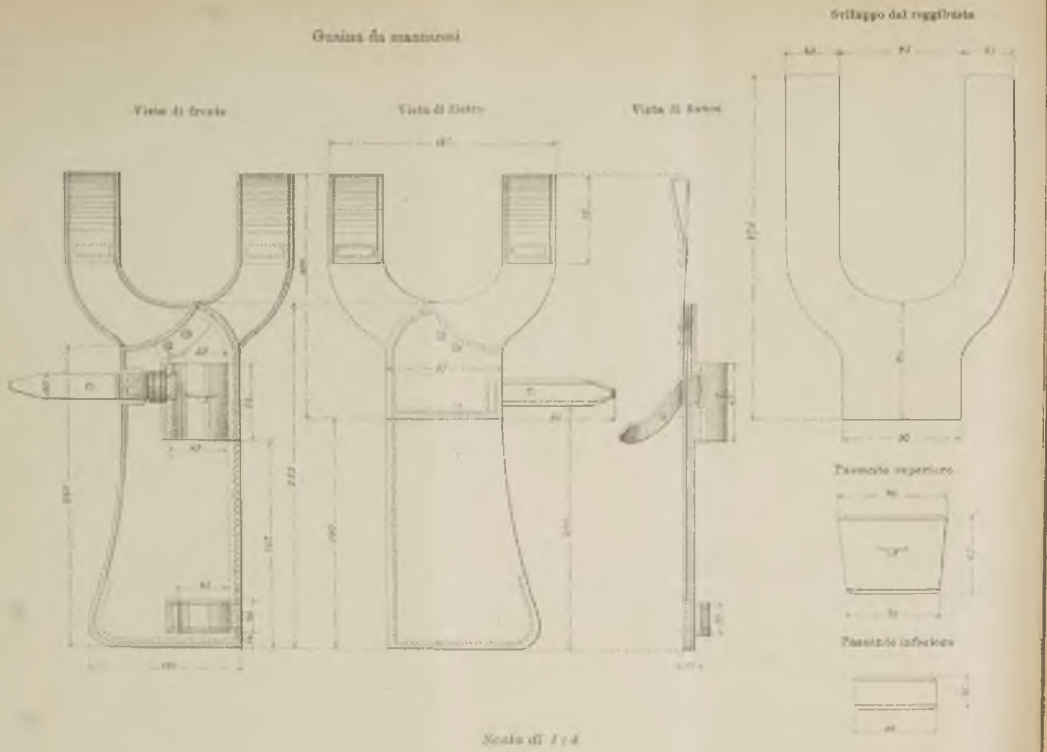
N. **151**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazione allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di *Spoleto*, *Terni*, *Viterbo* ed *Avellino*.** — 5 agosto.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Spoleto, Terni e Viterbo.

COMPAGNIA DI SPOLETO.

Tenenza di Foligno. — Depennare la stazione di Cannara.

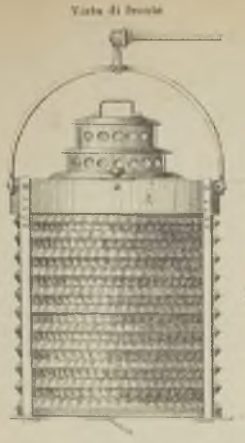
Guaina da mannoni



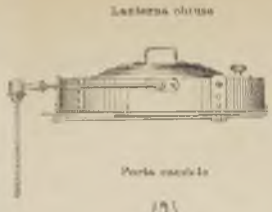
Scala di 1:4

Litografia del Ministero della Guerra

Lanterna da campagna per truppe a piedi

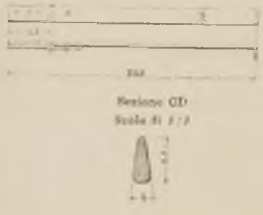












Scala di 1 : 5

COMPAGNIA DI TERNI.

TENENZA DI RIETI. — Depennare la stazione di Monte S. Giovanni in Sabina.

COMPAGNIA DI VITERBO.

TENENZA DIRETTA. — Aggiungere la stazione « *Le Farine* ».

COMPAGNIA DI AVELLINO.

TENENZA DIRETTA. — Aggiungere la stazione « *Salza Irpina* ».

Tutti i rimanenti comandi delle suaccennate compagnie rimangono invariati.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato. — G. BOGLIOLO.

N. **152**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle guaine per mannaresi da carne, ed alle lanterne da campagna per truppe a piedi (con tavole di disegni)**. — 6 agosto.

Al fine di adattare convenientemente la nuova sciabola-baionetta alla guaina per mannarese da carne e l'asticciuola della lanterna da campagna per truppe a piedi alla bocca del fucile mod. 1891, e di migliorare ad un tempo in alcune parti tanto la guaina quanto la lanterna, il Ministero ha determinato quanto segue:

Guaine per mannaresi da carne.

Ridurre le dimensioni delle due camere di sostegno, ed abolire la falda e la linguetta della camera superiore; tagliare perfettamente uguali in ogni loro parte le due bande sovrapposte, ed applicarvi al punto indicato nella tavola 1ª una coreggia divisa, fornita di fibbia di ferro stagnato, con tubicino girevole e passante fisso, per tenere assicurato il mannarese nella guaina.

I corpi già armati del nuovo fucile disporranno subito per la riduzione delle due camere di sostegno della guaina, e successivamente gli altri, quando verrà loro cambiato l'armamento, conteggiando la spesa a carico dello Stato sul rendiconto 357.

Invece la modificazione relativa all'abolizione della falda e corrispondente linguetta non verrà attuata nelle guaine attualmente in carico, ma se ne dovrà tener conto solo nelle future provviste.

Conto di riduzione della guaina per mannarese da carne.

Tagliare la camera di sostegno superiore in modo che la distanza tra l'origine dell'occhiello e l'orlo d'imboccatura della camera stessa risulti di mm. 28 circa, avvertendo però di non asportare i lembi cuciti;

Scucire il tratto inferiore della guaina compreso fra l'origine della falda di chiusura ed il lato posteriore, praticare una nuova cucitura nella camera di sostegno inferiore dalla parte posteriore in maniera da ridurne lo sviluppo interno a mm. 40 circa, e ricucire la guaina;

Importo per ciascuna guaina così modificata, compresa ogni fornitura, L. 0,15.

Lanterne da campagna per truppe a piedi.

Ridurre il diametro dell'asticciuola di ferro tondo foderata di panno; sostituire all'attuale un nuovo porta-candela a quattro molle e spina, ed aggiungere sul prolungamento delle camerelle di lamiera fissate al fondo tre nottolini ferma-guide (tavola 2ª); alleggerire di grammi 165 circa le parti in ferro.

La riduzione del diametro dell'asticciuola verrà dai corpi eseguita con le stesse norme date qui sopra per la modificazione delle camere di sostegno nelle guaine per mannaresi da carne. Tutte le altre modificazioni, tendenti solo a migliorare la lanterna, dovranno soltanto essere tenute presenti negli acquisti avvenire.

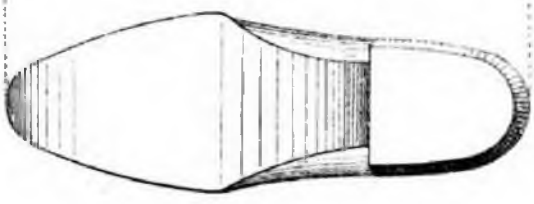
Conto di riduzione della lanterna da campagna per truppe a piedi.

Mano d'opera per togliere l'attuale asticciuola . .	L. 0,02
Provvista di una nuova asticciuola di ferro tondo ricoperta di panno e di tale diametro da potersi agevolmente adattare nella bocca del fucile mod. 1891, nonchè di una ghiera di ferro da applicarsi all'estremità dell'asta, che si impernia nell'occhio del gambo girevole posto alla sommità del manico della lanterna, saldatura a forte della rosetta di ferro situata al di sotto di quella di legno, mano d'opera ed ogni altra fornitura	» 0,22
Importo di ciascuna lanterna così modificata	L. 0,24

Vista di fianco



Vista di sotto



Scala di 1 : 5

I reggimenti di fanteria di linea, granatieri, alpini, bersaglieri, d'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna, e del genio ed i distretti riceveranno a suo tempo dall'opificio arredi militari una guaina per mannarese da carne ed una lanterna da campagna per truppe a piedi, entrambe modificate come sopra è detto, da servire loro di norma nelle venture provviste con la scorta dei nuovi capitoli d'oneri di prossima ristampa.

Ricevuti siffatti oggetti, i detti corpi li passeranno subito tra le robe in fondo di riserva sul registro 422, contro rimborso del loro valore di tariffa sul rendiconto 357.

Occorrendo alle legioni territoriali di carabinieri reali, alle compagnie di sanità ed a quelle di sussistenza di dover rifornirsi dal commercio dei suaccennati oggetti, si rivolgeranno al distretto viciniore per avere visione dei nuovi modelli.

Il Ministero provvederà in seguito per la lanterna da campagna in dotazione ai reggimenti di cavalleria.

Pel il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. Bogliolo.

N. **153**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di zoccoli da scuderia (con tavola di disegni)**. — 6 agosto.

È adottato un nuovo tipo di zoccoli da scuderia, avente i ceppi più ampi, a punta arrotondata e privi di chiodi, allo scopo di renderne più facile e comodo l'uso.

Zoccoli da scuderia.

Gli zoccoli sono appaiati e costrutti sopra una sola forma di piede e si compongono delle seguenti parti:

a) tomaio,
b) ceppi.

Il tomaio è di pelle di vacchetta lavorata al naturale e senza giunte; è orlato al collo del piede da una striscia di pelle di montone o di capra.

I ceppi sono di legno salice o pioppo, ben stagionato, privo di nodi difettosi, incavati nel mezzo giusta la conformazione del piede ed hanno un'intagliatura all'intorno sul davanti, per assestarvi il tomaio mediante una piccola striscia di pelle di vacchetta e N. 30 a 35 punte di ferro.

Gli zoccoli sono di tre taglie, le cui dimensioni principali appariscono dal seguente specchio:

TAGLIE	Lunghezza interna della pianta	Larghezza massima della pianta	Sviluppo del tomaio sul collo del piede	Lunghezza del tomaio dalla punta al margine superiore del calo del piede	Sviluppo completo del tomaio misurato intorno al ceppo.
1ª	320	110	250	155	490
2ª	300	105	240	145	460
3ª	280	100	230	135	430

Per cura dell'opificio d'arredi militari verrà somministrato a tutti i corpi delle armi a cavallo il nuovo campione di zoccoli.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. Bogliolo.

N. **154**. — RECLUTAMENTO — **Modificazioni all' Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento**. — 9 agosto.

Sono soppressi il § 708 ed il secondo capoverso del § 710, che furono aggiunti all' Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento coll'*Atto* 498 del 1891.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. Bogliolo.

N. **155**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie**. — 10 agosto.

Stante le variazioni portate dai nuovi contratti di appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso nel servizio sanitario militare, ed essendosi per di più riconosciuto opportuno di fare alcune aggiunte e varianti all'elenco

generale e tariffa di dette sostanze, in vigore per gli *Atti* n. 183 del 1892 e n. 156 del 1893, il Ministero ha determinato che in esso elenco siano eseguite a datare dal 1° ottobre prossimo le aggiunte e varianti indicate nel prospetto annesso al presente *Atto*.

La farmacia centrale eseguirà, colla prefissa data del 1° ottobre, i movimenti di carico e di scarico prescritti dal § 542 del vigente regolamento di amministrazione e di contabilità dei corpi, nonchè l'aggiunta sul registro mod. 237 dei nuovi preparati stati introdotti nel suaccennato elenco generale e tariffa.

Il Ministero, considerato che nei casi di preparazioni fatte in grande, si possono ottenere prodotti superiori a quelli *minimi* notati per le preparazioni comprese nel *Manuale dei medicamenti*, 16 luglio 1893, prescrive che le quantità effettivamente ottenute in simili casi, siano prese integralmente in carico.

Per le aggiunte contenute nel presente *Atto*, resta abrogato l'*Atto* 194 del 1890.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. Bogliolo.

PROSPETTO *delle aggiunte e delle varianti da farsi nell' Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie per l'anno 1894-95.*

N. categorico	DESIGNAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Prezzo per unità di misura — Lire	Prezzo per unità di misura — Centesimi	*Annotazioni*
1	Acetanilide (*antifebbrina*) . .	kg.	8	20	
6	Acetato neutro di piombo . .	»	1	20	
10	Acido acetico concentrato . .	»	3	70	
11	Acido benzoico (*del benzoino*).	»	12	60	
13	Acido citrico	»	4	50	
19	Acido ossalico.	»	1	20	
20	Acido salicilico	»	15	»	
41	Alcool assoluto	»	6	»	
42	Alcool commerciale	»	3	»	
43	Alcool rettificato	»	3	»	
46	Amianto	»	7	50	
52	Antipirina	»	97	»	Varianti di prezzo.
55	Argento di coppella	»	129	70	
60	Atropina	»	593	»	
68	Balsamo peruviano	»	18	60	
77	Bicloridrato di chinina (*amorfo*).	»	110	»	
82	Bismuto	»	22	30	
83	Bisolfato di chinina (*amorfo*) .	»	57	»	
86	Bromuro di potassio	»	5	»	
91	Caffeina	»	30	40	
98	Canfora	»	5	»	
100	Cantaridi.	»	9	»	
104	Carbonato di litio	»	23	»	
113	Carta pergamenata bianca . .	»	2	10	*Nota.* Si cancelli l'annotazione « alla m. 1 », e si metta il kg. come unità di misura.
124	China (*cortecce*)	»	3	20	
127	Citrato di ferro ammoniacale .	»	16	»	
128	Cloralio idrato.	»	10	40	
130	Clorato di potassio	»	2	40	
133	Cloridrato di morfina	»	260	»	
135	Cloridrato di pilocarpina . . .	g.	3	50	
137	Cloroformio puro (*dal cloralio*)	kg.	22	30	Varianti di prezzo.
145	Cloruro ferrico secco	»	2	30	
148	Codeina	»	593	»	
151	Colla d'ossa (*1ª qualità marca oro*)	»	5	20	

169	Cambric idrofilo, in fasce di m. 3, alte cm. 5.	n.	»	07		
170	Id. id., id di m. 5, alte cm. 6.	»	»	15	*Aggiunta*: di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare.	
171	Id. id., id. di m. 8, alte cm. 7.	»	»	25		
172	Id. id., in pacchi di 2 fasce da m. 3.	pacco	»	16		
173	Id. id., id. di 4 fasce da m. 3.	»	»	32	*Id.*: di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare.	
174	Id. id., id. di 2 fasce da m. 5	»	»	32		
175	Id. id., id. di 2 fasce da m. 8.	»	»	52		
176	Id. id. in fasce a T. .	n.	»	15	*Id.*: di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale milit.	
177	Id. id. id. TT . .	»	»	18		
193	Essenza di anice.	kg.	25	20		
202	Estratto di china acquoso . .	»	25	»		
206	Estratto di felce maschio etereo	»	22	30		
219	Etere	»	5	»		
232	Fenato di chinina	»	90	»	Varianti di prezzo.	
262	Gomma arabica	»	3	»		
263	Gomma elastica (*caoutchou*), naturale e recente	»	16	30		
270	Gutta perca in fogli sottili . .	»	15	»		
278	Inchiostro zincografico . .	n	4	»	Caduna boccetta di g. 30 in astuccio. — *Aggiunta:* da prelevarsi dalla farmacia centrale.	
281	Jodio	kg.	37	10		
282	Jodoformio	»	44	50		
284	Joduro di potassio	»	33	40		
304	Linimento di sapone con canfora (*balsamo opodeldoch*) .	»	5	»		
320	Mercurio (*commerciale*) . . .	»	4	90		
332	Morfina	»	296	40		
374	Olio di fegato di merluzzo . .	»	1	20		
375	Olio di fegato di merluzzo bianco	»	1	50	Varianti di prezzo.	
384	Oppio	»	37	10		
441	Salicilato di chinina	»	100	»		
443	Salicilato di sodio	»	16	40		
449	Santonina	»	18	60		
475	Solfato di chinina	»	60	»		
481	Solfato di stricnina.	»	120	»		
513	Stricnina.	»	111	20		
514	Succino	»	2	60		
516	Solvente idroglicerinico . . .	»	0	80	*Aggiunta*: da prepararsi sul luogo di sede degli ospedali militari.	
539	Tiglio (*fiori e brattee*). . . .	»	1	70	Varianti di prezzo.	
542	Tintura alcoolica d'arnica . .	»	4	»		

549	Tintura alcoolica di china, composta	kg.	5	»		
556	Tintura alcoolica tonico-amara.	»	4	»		
557	Tintura alcoolica vulneratio aromatica	»	4	»	Varianti al prezzo.	
561	Tintura alcoolica di oppio composta (*laudano alcoolico*) .	»	16	»		
579	Valerianato di chinina. . . .	»	75	»		
593	Zafferano	»	70	40		
595	Zucchero raffinato	»	1	65		

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 agosto

AGOSTO 4. — R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo del deposito allevamento cavalli di Scordia, *pag.* 491.
» 13. — Preavviso da darsi alle autorità di P. S. pei trasporti di polveri o di altri esplosivi, *pag.* 492.
» 20. — Trasporto sul mare del bagaglio nei movimenti collettivi di truppa, *pag.* 492.
» 90. — Nuova edizione del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, Parte 1ª, *pag.* 493.
— ——— Decisioni di massima, *pag.* 493.

Atto N. **156**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo del deposito allevamento cavalli di Scordia.** — 4 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 28 della legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. decreto 3 luglio 1887 che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 10 aprile 1881 che approva il regolamento per l'amministrazione, la contabilità ed il servizio interno dei depositi allevamento cavalli;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1883 che istituisce il deposito allevamento cavalli di Scordia;

Vista la legge 10 giugno 1894 N. 222 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso il consiglio d'amministrazione permanente del deposito allevamento cavalli di Scordia, ed il deposito stesso

per gli effetti amministrativi e contabili è considerato come sezione staccata alla dipendenza del consiglio di amministrazione permanente del deposito allevamento cavalli di Persano.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° ottobre 1894.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 4 agosto 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **157**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Preavviso da darsi alle autorità di P. S. pei trasporti di polveri o di altri esplosivi**. — 13 agosto.

Allorquando i reggimenti, le direzioni territoriali e di stabilimento d'artiglieria, e le altre amministrazioni militari, debbano effettuare movimenti di importanza di polveri o d'altri esplosivi (sia pure nell'interno del presidio), dovranno avvisarne la locale autorità di P. S., abbastanza in tempo perchè questa possa prendere i provvedimenti che crede opportuni a tutela dell'ordine pubblico.

In tale preavviso dovrà essere chiaramente indicata la quantità di materie esplosive da trasportare, la località donde saranno prelevate, dove verranno dirette, i mezzi impiegati pel loro trasporto, e le strade che percorreranno i convogli.

Per il Ministro

Il Sottosegretario di Stato — G. BOGLIOLO.

N. **158**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporto sul mare del bagaglio nei movimenti collettivi di truppa**. — 20 agosto.

Si avvertono le amministrazioni che, ogni qualvolta nei viaggi di corpi o reparti di corpi sul mare, non è effettuato il pagamento del trasporto allo scalo di partenza, è necessario che sul documento da presentarsi al momento dell'imbarco venga sempre distinta la quantità di bagaglio che, a norma della tabella che fa seguito all'*Atto* 155 della *Raccolta*,

dev'essere trasportato gratuitamente, da quello pel quale la società di navigazione ha diritto al pagamento del trasporto perchè in più della competenza fissata.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. Bogliolo.

N. **159**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuova edizione del Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio** (Parte 1ª). — 20 agosto.

Si sono pubblicate: la ristampa del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª); e la ristampa dell'Estratto del modello stesso colle aggiunte e varianti e correzioni a tutto il 1° semestre dell'anno in corso. I fascicoli semestrali di aggiunte e varianti che verranno d'ora innanzi pubblicati si riferiranno a queste nuove edizioni, dimodochè le precedenti edizioni dell'anno 1888 e 1883 devono intendersi abolite.

I comandi, le direzioni, i corpi, le scuole, ecc. ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle delle edizioni abolite, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria o della massa generale.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie del Modello per gli inventari e dell'Estratto che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averle a proprie spese.

Il prezzo di ciascuna copia del Modello per gl'inventari è di L. 6,90; quello dell'Estratto è di L. 1,50.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — G. Bogliolo.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Indennità di trasferta pei sottufficiali che non optarono per la legge 8 luglio 1883. — Per effetto dell'articolo 16 (*disposizioni transitorie*) del testo unico delle leggi

sugli assegni, 27 agosto 1887, la paga ordinaria dei sottufficiali riassoldati con premio o assoldati anziani, che non hanno optato per l'applicazione della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, è diminuita di L. 0,30.

Siccome per gli uomini di truppa *comandati altrove isolatamente* la paga ordinaria è costituita, a norma del § 15 dell'*Atto* 407-1892, dalla indennità di trasferta (di 1ª o di 2ª categoria secondo i casi) ne viene di conseguenza che quando i predetti sottufficiali si trovano in tale posizione, l'indennità loro dovuta deve essere diminuita della stessa quota di centesimi 30.

Nessuna riduzione per contro dovrà esser fatta sull'indennità di trasferta quando è data come assegno eventuale nei viaggi per servizio (*Div. Assegni*).

8.

Razioni pane supplementari per gli aggregati. — La spesa dei supplementi di pane a titolo di maggiore nutrimento (§ 936 del regolamento d'amministrazione), dovuti ad aggregati d'altri corpi, è a carico del corpo che ha gli uomini in aggregazione, sia che la concessione del supplemento sia stata fatta dal consiglio d'amministrazione del corpo stesso, oppure da quello del corpo cui gli uomini sono effettivi (*Div. Assegni*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

273

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre

LUGLIO 12. — R. Decreto N. 362 che modifica le zone di servitù militari attorno l'opera Cittadella della piazza di Ancona, *pag.* 495.

AGOSTO 11. — R. Decreto che porta modificazioni alla Istruzione sulle disposizioni sulle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo, *pag.* 496.

» 26. — Trattamento degl'impiegati nei viaggi per servizio, *pag.* 497.

» 28. — Tavole di tiro dell'obice da 15 GR Ret. e dell'obice [illegible], *pag.* 498.

» 29. — Modificazione al cuscino di selle da cavalleria, *pag.* 498.

» 29. — Istruzione sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti per cavallerie e sulle distruzioni parziali di strade ferrate, *pag.* 499.

» 30. — Modificazione all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 499.

» 30 — Apertura all'esercizio di linee e tronchi ferroviari — Cambiamento nei nomi delle stazioni di Cambiano e Osimo, *pag.* 500.

— Decisioni di massima, *pag.* 505.

Atto N. **160**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 362 che modifica le zone di servitù militari attorno l'opera *Cittadella* della piazza di Ancona**. — 12 luglio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 20 novembre 1864 N. 1439, che stabilisce le servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Ancona;

Visti i RR. Decreti 6 maggio 1886 N. 1757 e 19 settembre 1884 N. 2693, coi quali vennero modificate le servitù anzidette;

Visto il R. Decreto 31 agosto 1886 N. 4090 (serie 3ª) col quale venne radiato dal novero delle opere di fortificazione il muro di cinta verso il porto di Ancona;

Visto il R. Decreto 16 ottobre 1892 N. 816, che completa le anzidette servitù militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le zone di servitù militari, stabilite col precitato decreto 16 ottobre 1892, attorno l'opera *Cittadella* della piazza di Ancona, vengono modificate come è indicato nel piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **161**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto che porta modificazioni alla Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo**. — 11 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto del 16 maggio 1889, che approva l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato;

Visti i Nostri Decreti del 10 aprile 1890 ed 11 giugno 1893, che approvano alcune modificazioni all'Istruzione precitata;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e di quello della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvate, a datare dal 1° settembre 1894, le annesse aggiunte all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra e da quello della marina.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 11 agosto 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.
E. MORIN.

AGGIUNTE *alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo.*

Ai numeri 14 e 25 aggiungere:

i) siano commessi o disegnatori a ruolo organico dell'amministrazione della Marina (2).

---

(2) I commessi o disegnatori a ruolo organico della marina che alla promulgazione delle presenti aggiunte fossero rivestiti del grado di ufficiale, saranno considerati come disponibili a meno che domandino l'applicazione della presente disposizione.

Roma, addì 11 agosto 1894.

V. d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra MOCENNI. — *Il Ministro della marina* E. MORIN.

N. **102**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Trattamento degli impiegati nei viaggi per servizio**. — 26 agosto.

Al N. 3 dell'*Atto* 75 del 1892, relativo al trattamento spettante agli impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra nei viaggi per servizio, è sostituito il seguente:

« 3° I trasferimenti di impiegati in seguito a domanda, « che importano la esclusione dal diritto alle indennità di « tramutamento, sono riportati sul *Bollettino delle nomine* « colla speciale indicazione: *a sua domanda.* »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **103**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro dell'obice da 15 GR Ret. e dell'obice da 21 GRC ret RE.** — 28 agosto.

Sono state pubblicate, in appositi fascicoletti, le nuove tavole di tiro dell'obice da 15 GR. Ret. e dell'obice da 21 GRC Ret. a rigatura elicoidale, destinate a sostituire rispettivamente quelle edite nel 1890 e nel 1888, le quali sono conseguentemente abolite.

Di ciascuno di tali fascicoletti i reggimenti di artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione bocche da fuoco della predetta specie, ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi ai quali esse devono provvedere.

Ciascun ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del fascicoletto relativo all'obice da 15 GR Ret. è di cent. 25; il prezzo di quello relativo all'obice da 21 GRC Ret. R. E. è di cent. 65.

Il Ministro. — MOCENNI.

N. **104**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al cuscino di selle da cavalleria.** — 29 agosto.

All'attuale fodera di pelle di montone naturale del *cuscino di selle da cavalleria* (VIII^{a} 373) è sostituita quella di pelle di vacchetta conciata al naturale.

Il prezzo del cuscino, così modificato, sarà di L. 18,00.

La sostituzione dei nuovi cuscini si effettuerà a misura che quelli attualmente in servizio verranno dichiarati fuori uso.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **165**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie e sulle distruzioni parziali di strade ferrate**. — 29 agosto.

È pubblicata l'*Istruzione sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie e sulle distruzioni parziali di strade ferrate*, la quale costituisce il titolo II del volume XXI della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, riparti di truppa, direzioni e scuole si provvederanno del numero di esemplari dell' Istruzione medesima per ciascuno indicati.

Comando del corpo di stato maggiore	N. 5
Ispettore generale ed ispettori del genio. . . .	» 3
Comandi di corpo d'armata, comando militare di Sardegna, comandi di divisione, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio	» 1
Comandi di reggimento del genio.	» 3
Comandi di brigate del genio	» 1
Compagnie ferrovieri	» 15
Compagnie delle specialità zappatori, zappatori minatori e zappatori telegrafisti	» 2
Compagnie specialisti, pontieri e lagunari . . .	» 1
Deposito dei reggimenti del genio.	» 2
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti dei reggimenti del genio	» 5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali	» 5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di cent. 85.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **166**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento**. — 30 agosto.

All'oggetto di rendere più semplice e quindi più sollecita la procedura da seguirsi per la concessione delle rafferme di un anno senza premio ai militari dell'arma dei carabinieri

reali, il Ministero determina che alla predetta istruzione siano apportate le seguenti modificazioni;

Al § 538 sia sostituito il seguente:

« Per i militari dell'arma dei carabinieri reali, le rafferme « di un anno senza premio sono tutte concesse dai coman- « danti di legione, previa visita medica e sentito il parere « del consiglio di amministrazione ».

Al § 541 dopo le parole: « dell'arma stessa » siano aggiunte le seguenti: « e che i comandanti di legione non credessero il caso di assecondare ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **167** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio di linee e tronchi ferroviari. — Cambiamento nei nomi delle stazioni di Cambiano e Osimo** — 30 agosto.

Si fa noto che venne aperta all'esercizio la linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio, esercita dalla Società per le strade ferrate del Mediterraneo. Su detta linea trovansi le stazioni di Induno-Olona-Arcisate-Brenno-Bisuschio-Viggiù e Porto Ceresio, abilitate a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, merci a grande ed a piccola velocità ordinaria ed accelerata, compresi i veicoli ed il bestiame, tanto in servizio interno, quanto in servizio cumulativo italiano.

Furono pure aperti all'esercizio i tronchi ferroviari seguenti:

Pisciotta-Praja-Ajeta, della linea Battipaglia-Reggio (Rete Mediterranea) il quale comprende le stazioni di S. Mauro la Bruca, Centola, Celle-Bulgheria-Roccagloriosa, Torre Orsaia, Policastro del Golfo, Vibonati, Sapri, Acquafredda, Maratea e Praja Ajeta, abilitate a tutti indistintamente i trasporti dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno della rete e cumulativo italiano. Sul detto tronco trovasi inoltre la fermata di Capitello, la quale è ammessa pure in servizio interno e cumulativo italiano, al trasporto dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti ciascuna il peso di 50 chilogrammi;

Borgotaro-Pontremoli, che completa la linea Parma-Spezia (Rete Mediterranea) e che comprende la stazione di Grondola-Guinadi, abilitata al trasporto dei viaggiatori, bagagli, cani e

delle merci a grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti ciascuna i 100 chilogrammi.

Con l'apertura dell'intera linea Parma-Spezia venne ammesso il servizio di transito a Vezzano per i viaggiatori, bagagli e cani dalle stazioni della detta linea e da oltre, a quelle in direzione di Pisa ed oltre, e viceversa. Questo servizio è però limitato ai treni ascendenti e discendenti delle linee Parma-Spezia e Spezia-Pisa, che fanno servizio pubblico a Vezzano e che ivi sono tra loro in diretta coincidenza. In tal caso i prezzi di trasporto sono computati per la percorrenza effettiva in transito a Vezzano

I viaggiatori che, muniti di biglietti per la via Vezzano, percorrono la linea Pisa-Spezia con treni che non fanno servizio viaggiatori a Vezzano, sono obbligati al pagamento del doppio percorso Vezzano-Spezia;

Bosco Redole-Boiano, appartenente alla linea Isernia-Campobasso (Rete Adriatica) comprende le stazioni di Guardiaregia, S. Polo Matese e Boiano e le fermate di Bosco Redole e Campochiaro.

La stazione di Boiano è abilitata a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità e piccola velocità accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame; la fermata di Bosco Redole è esclusivamente di servizio e non è per ora abilitata ad alcun trasporto; le altre stazioni e la fermata di Campochiaro sono abilitate ai soli trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità limitatamente al peso di kg. 50 per ogni spedizione.

Le stazioni e la fermata del nuovo tronco vengono ammesse al servizio cumulativo colle stazioni delle Reti Mediterranea e Sicula per i medesimi trasporti cui sono abilitate in servizio interno; e così pure (esclusi i viaggiatori, bagagli e cani) colle stazioni e con gli scali delle altre Amministrazioni ferroviarie e lacuali, ammessi al servizio diretto con la Rete Adriatica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni in vigore pei rispettivi servizi cumulativi;

Bellano-Colico che completa la linea Lecco-Colico (Rete Adriatica). Questo tronco comprende la stazione di Dervio, abilitata a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria, veicoli e bestiame; e le fermate di Dorio e Fiona che eseguiscono soltanto trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità in spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50.

Le stazioni e le fermate del nuovo tronco vengono ammesse anche al servizio cumulativo colle stazioni delle Reti Mediterranea e Sicula, per i medesimi trasporti cui sono abilitate in servizio interno, e così pure (esclusi i viaggiatori, bagagli e cani) colle stazioni e scali delle altre Amministrazioni ferroviarie e lacuali, ammessi al servizio diretto con la Rete Adriatica.

Le distanze fra le stazioni o fermate dei nuovi tronchi risultano dalle tavole polimetriche che seguono:

Linea Varese-Porto Ceresio.

Varese				
4	Induno Olona			
7	3	Arcisate Brenno		
10	7	4	Bisuschio Viggiù	
15	11	9	5	Porto Ceresio

Linea Pisciotta-Praja-Ajeta

Pisciotta										
8	S. Mauro La Bruca									
12	5	Centola								
17	10	5	Celle Bulgheria Roccagloriosa							
25	17	13	8	Torre Orsaia						
29	22	18	13	5	Policastro del Golfo					
32	24	20	15	8	3	Capitello				
35	28	24	19	11	7	4	Vibonati			
39	31	27	22	14	10	7	4	Sapri		
45	38	33	29	21	16	14	10	7	Acquafredda	
51	44	40	35	27	23	20	17	13	7	Maratea
63	56	52	47	39	35	32	29	25	19	13	Praja Ajeta

Linea Parma-Spezia

Parma																			
12	Collecchio																		
19	8	Ozzano Taro																	
23	12	5	Fornovo																
32	21	14	9	Citerna Taro															
35	23	16	12	3	Lesignano di Palmia														
37	26	19	14	6	3	Solignano													
42	31	24	20	11	8	6	Valmozzola												
46	34	27	23	14	11	9	4	Bercelo											
54	42	35	31	22	20	17	12	9	Ostia										
61	49	42	38	29	27	24	19	16	8	Borgotaro									
70	58	51	47	38	35	33	28	25	16	9	Grondola Guinadi								
79	67	60	56	47	45	42	37	34	26	18	10	Pontremoli							
86	74	67	63	54	51	49	44	41	32	25	16	7	Filattiera						
90	78	71	67	58	56	53	48	45	37	29	21	12	5	Villafranca Bagnone					
97	86	79	74	66	63	60	55	52	44	37	28	19	12	8	Licciana Terrarossa				
100	88	81	77	68	66	63	58	55	47	40	31	22	15	11	3	Aulla			
106	94	87	83	74	72	69	64	61	53	45	37	27	21	16	9	6	Caprigliola Albiano		
108	96	89	85	76	74	71	66	63	54	47	39	29	23	18	11	8	2	S. Stefano di Magra	
112	101	94	89	81	78	76	70	67	59	52	43	34	27	23	16	13	7	5	Vezzano
120	108	101	97	88	86	83	78	75	67	60	51	42	35	31	23	21	15	13	8	Spezia

Tronco Campobasso-Bosco Redole-Boiano.

Campobasso							
9	Baranello						
13	5	Vinchiaturo					
18	10	6	Bosco Redole				
22	14	10	4	Guardiaregia			
24	16	11	6	2	Campochiaro		
26	18	13	8	4	3	S. Polo Matese	
30	22	18	12	9	7	5	Boiano

Linea Lecco-Bellano.

Lecco										
7	Abbadia									
10	3	Mandello-Tonzanico								
13	6	3	Olcio							
16	9	6	3	Lierna						
20	13	11	8	5	Fiumelatte					
22	15	13	10	7	2	Perledo-Varenna				
25	18	16	13	10	6	4	Bellano			
30	23	21	18	15	10	8	5	Dervio		
33	26	24	21	18	13	12	8	4	Dorio	
37	30	28	25	22	17	15	12	8	4	Piona
39	32	30	27	24	20	18	15	10	7	3	Colico

Si porta pure a conoscenza delle autorità militari che le stazioni di Cambiano (linea Torino-Genova) e Osimo (linea Ancona-Foggia) hanno cambiata la propria denominazione rispettivamente in quelle di Cambiano Santena e Osimo Castelfidardo.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

9.

Contabilità per le spese di telegrammi di Stato. — Per accordi intervenuti col Ministero dell'interno, a carico del cui bilancio sono le spese dei telegrammi di Stato spediti dai comandanti di truppe in servizio di pubblica sicurezza, più non occorre di unire le copie dei telegrammi alle relative contabilità trimestrali, come prescriverebbe ora il § 348 del regolamento d'amministrazione.

Rimane perciò stabilito che le contabilità predette debbono essere d'ora in avanti rappresentate semplicemente da un elenco descrittivo, in doppia copia, delle ricevute dei telegrammi spediti corredato dalle ricevute stesse, le quali saranno riunite in tanti gruppi per quanti sono gli uffici telegrafici speditori, ma verranno però trascritte sull'elenco con un numero unico progressivo (*Div. Assegni*).

Roma, 1894. — Tip. Z. Voghera

278

DISPENSA 37ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 settembre

AGOSTO 30. — Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 507.
SETTEMBRE 1. — Varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 516.
» 1. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali dei carabinieri reali quando sono a cavallo, *pag.* 516.
» 1. — Varianti al 12° fascicolo delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 516.
» 4. — Corso di istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie, *pag.* 517.
» 4. — Pistola per gli ufficiali di cavalleria, *pag.* 518.

Atto N. **168**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia.** — 30 agosto.

Per effetto di trattative intervenute fra il Ministero e le società esercenti le tre grandi reti ferroviarie del Regno, le quali hanno finalmente acceduto alle insistenti premure del Ministero stesso, si è convenuto:

1° Unitamente al grosso bagaglio del corpo verrà d'ora innanzi ammesso, senza contestazioni, al trasporto colla tariffa militare della piccola velocità anche il bagaglio degli ufficiali, insieme spedito.

2° Nei trasporti di cavalli e muli si è ottenuto l'aumento di kg. 40, oltre i 400 km. di percorso, sulla quantità di foraggio e degli oggetti di scuderia che possono essere trasportati gratuitamente insieme a ciascun quadrupede.

3° Analogamente alla concessione già in vigore per i viaggi degli impiegati civili è stato stabilito che anche i militari possono seguire, per comodità di orario, la via chilometricamente più lunga nei percorsi tassativamente indicati in apposita tabella, allegato IV *ter* al regolamento.

4° Agli allievi che hanno compiuto l'ultimo anno di corso negli istituti superiori militari, e trovansi in attesa della nomina ad ufficiale, è fatta facoltà di viaggiare anche in borghese.

5° Ai capi musica, in attività di servizio, è stato concesso l'uso del libretto scontrini mod. A con le conseguenti facilitazioni di viaggio anche per le famiglie.

In conseguenza vengono ad essere ai medesimi applicabili le norme dell'*Atto* 144 della *Raccolta*.

6° Mediante apposita annotazione al § 7 comma *h*) del regolamento per l'applicazione della convenzione in data 28 settembre 1882, sono stati indicati i casi nei quali i viaggi per motivi di servizio s'intendono compiuti a carico dello Stato, e ciò ad evitare contestazioni con le società ferroviarie ed erronea interpretazione del regolamento stesso nell'applicazione, in simili casi, della tariffa militare.

7° Con le varianti al § 78 è stato specificato quando ed in quali circostanze i militari di truppa possono viaggiare coi treni diretti, in terza classe, ed in mancanza di questa anche in seconda.

8° I militari di truppa che possono viaggiare in abito borghese sono stati tassativamente indicati in un apposito elenco, allegato IV *bis* al regolamento, ed è stato inoltre stabilito che essi debbono servirsi di uno speciale scontrino mod. P *bis* stampato su carta bleù, sull'uso e rilascio del quale il Ministero si riserva di emanare ulteriormente precise e particolareggiate disposizioni.

Conseguentemente al suesposto, dovranno essere apportate le seguenti varianti ed aggiunte al regolamento dianzi citato.

§ 2, primo alinea, alle parole « del Mediterraneo e dell'Adriatico » sostituire le altre « Mediterranee, Adriatiche e Sicule ».

§ 3, togliere le parole « o quella per la quale fra gli stessi due punti è stabilito l'istradamento dei trasporti ordinari », e aggiungere, come secondo capoverso, le seguenti:

« pei viaggi fra le stazioni di cui all'allegato IV *ter* è ammesso che possa essere seguita la via più lunga nello stesso allegato indicata, colla consegna di un solo documento e col pagamento beninteso della tariffa militare per la percorrenza effettiva ».

§ 7, il comma *a*) è modificato come segue:

« Gli ufficiali di ogni grado ed i capi musica in attività di servizio, siano essi in uniforme od in abito borghese, in viaggio per conto del Governo ovvero per conto loro particolare, come pure gli allievi dell'accademia militare, dell'accademia navale, della scuola militare di Modena e della scuola di applicazione di sanità militare, purchè viaggino in uniforme, eccezione fatta per gli allievi che abbiano compiuto l'ultimo anno di corso e si trovino in attesa della nomina ad ufficiale, i quali potranno anche viaggiare in abito borghese ».

In conseguenza di che, a tergo del biglietto fisso a cartoncino dei rispettivi libretti Mod. A dovrà essere scritta la seguente variazione:

« Ha compiuto l'ultimo anno di corso e trovasi in attesa della nomina ad ufficiale ».

§ 7, comma *f*), completare colle seguenti parole:

« anche per recarsi al domicilio eletto in seguito al loro collocamento a riposo ».

§ 7, comma *g*), completare colle seguenti parole:

« Nonchè il personale inferiore (butteri) dei depositi di allevamento cavalli.

§ 7, comma *h*). Dopo le parole: « a carico dello Stato » aggiungere il richiamo (3) colla seguente nota a piè di pagina:

« (3) I viaggi per motivi di servizio sono quelli che si effettuano nei casi seguenti:

a) per incarichi di servizio;

b) per trasloco non in seguito a domanda;

c) per recarsi al domicilio eletto in seguito a collocamento in aspettativa, per motivi di salute o di famiglia, in disponibilità per soppressione di posto o riduzione di organico;

d) perchè richiamati dall'aspettativa per motivi di salute, o dalla disponibilità per soppressione di posto o riduzione d'organico, oppure dalla posizione di riposo, per servizio temporaneo;

e) perchè richiamati dall'aspettativa per motivi di famiglia o dalla sospensione dall'impiego, quando siano destinati ad una sede diversa da quella nella quale trovavansi al momento in cui abbandonarono il servizio ».

§ 8 - 1° e 2° — Dopo le parole: le famiglie degli ufficiali » aggiungere: « e dei capi musica ».

§ 8 - 2° Dopo le parole: « dei rispettivi capi » aggiungere il richiamo (1) da riportarsi a piè di pagina colla seguente nota:

« (1) Fra le cause di cessazione di servizio è beninteso compreso il decesso del capo famiglia ».

§ 9. Il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« Sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, purchè conviventi ed a carico del militare, nonchè le figlie e le sorelle vedove tornate a convivere stabilmente con esso, sempre quando risulti specialmente comprovato che ri-

mangono a totale suo carico. I figliastri minorenni e le figliastre nubili pei quali si faccia risultare alla amministrazione cui appartiene il militare, che sono conviventi ed a suo carico, vengono considerati come figli e come tali possono fruire della consentita riduzione sul prezzo di trasporto. Sono esclusi dalla riduzione i patrigni, le matrigne, i fratellastri, le sorellastre, i suoceri e le suocere, e tutte le persone aventi col militare gradi di parentela non tassativamente nominati nel presente paragrafo fra quelli che danno titolo alla concessione ».

§ 9. In fine del secondo capoverso, dopo le parole « Ufficiali generali » porre il richiamo (1) da riportarsi a piè di pagina colla seguente annotazione:

« (1) Le persone di servizio (le quali sono soltanto quelle che prestano opera manuale) possono essere indifferentemente inscritte nelle dichiarazioni colle denominazioni comunemente adoperate di cameriere o cameriera, governante, bambinaia, domestica o domestico, fantesca, serva e simili, escluse quindi le istitutrici, i precettori e simili che non possono essere compresi fra le persone di servizio ».

§ 12. Al secondo comma dopo le parole « il bagaglio degli ufficiali » aggiungere « dei capi musica ».

§ 15. Dopo il comma *e*) aggiungere il seguente:

« *f*) gli operai stabili addetti agli stabilimenti militari marittimi, in ragione di Kg. 25 per persona ».

§§ 17 e 18. Dopo le parole « famiglie degli ufficiali » aggiungere « dei capi musica ».

§ 22. Fra il sesto e l'ultimo capoverso inserire il seguente:

« I trasporti dei cavalli eseguiti a G. V., pei quali sia richiesto l'inoltro coi treni accelerati, sono tassati per l'intero percorso coll'aumento del 25 per cento sulla tariffa militare ».

§ 28. Sostituirlo completamente col seguente:

« Nei vagoni, insieme ai cavalli e muli, è ammesso il trasporto gratuito delle bardature e degli oggetti di scuderia, nonchè dei foraggi per la durata del viaggio:

a) in Kg. 30, complessivamente per ogni cavallo o mulo, fino a 400 Km. di percorso;

b) in Kg. 40, complessivamente per ogni cavallo o mulo, oltre i 400 Km. di percorso.

I foraggi, le bardature e gli oggetti di scuderia debbono essere specificati dal mittente sulle ordinarie note di spedizione, di cui al § 43 da presentarsi per il trasporto dei cavalli e muli.

Qualora il mittente non sia in grado di determinare il peso degli oggetti di cui sopra, è in sua facoltà di richiedere la pesatura d'ufficio, verso il pagamento della relativa tassa normale.

Quando i foraggi, le bardature, ecc., eccedano i pesi dianzi fissati, per l'eccedenza devesi pagare alla stazione di partenza la tassa a tariffa ordinaria generale, ovvero a tariffa speciale se richiesta.

La normale utilizzazione dei vagoni coll'intero numero dei capi prescritto a seconda della portata dei vagoni stessi non deve essere in alcun caso impedita dal carico delle bardature, degli oggetti di scuderia e dei foraggi.

Gli agenti ferroviari hanno diritto di visitare in ogni caso le casse e i sacchi in cui sono riposti gli oggetti di cui sopra, e di applicare le penalità stabilite dalla tariffa generale vigente pei trasporti ordinari, qualora riscontrino eccedenza od esistenza di altri oggetti non dichiarati sui documenti di trasporto od anche gabbie, scimmie, cani, gatti, capre, ecc. In tali casi, e quando non siasi richiesta la pesatura d'ufficio, è implicita la piena responsabilità diretta dello speditore, il quale non potrà in conseguenza richiedere per alcun motivo lo esonero od il rimborso delle tasse e sovratasse dovute ».

§ 40. 1° Dopo le parole: « dagli ufficiali » aggiungere: « dai capi musica ».

§ 40. 3° Dopo le parole: « dai militari di truppa » aggiungere « in divisa », e completare il capoverso, dopo le parole: « a mente del § 15 » colle seguenti: « dai militari di truppa viaggianti in abito borghese, lo scontrino modello F^{bis} di colore bleu ».

§ 40. 3° seconda parte, sostituire alle parole: « dal capoluogo di mandamento » le seguenti: « dal comune di residenza ».

§ 40. 11° Dopo le parole: « dalle famiglie degli ufficiali » aggiungere: « e dei capi musica ».

§ 41. Al quarto capoverso dopo « modello F » aggiungere: « e modello F^{bis} ».

Pag. 30. La intestazione della pagina va completata come segue:

« e scontrino mod. F^{bis} bleu, speciale per i militari di truppa e personali autorizzati a viaggiare in abito borghese ».

§ 60. Deve essere completamente sostituito dal testo seguente:

« i militari devono sempre viaggiare in divisa, fatta eccezione

di quelli specificati alla tabella allegato IVbis. In questo caso, ferme restando tutte le altre prescrizioni di cui ai precedenti §§ 57, 58 e 59, si farà uso dello scontrino speciale F^{bis} di colore bleu ».

§§ 65 e 66. Dopo le parole: « gli ufficiali » aggiungere: « i capi musica ».

§ 70. Al primo capoverso, dopo le parole: « le famiglie degli ufficiali » aggiungere: « e dei capi musica ».

§ 72. Dopo le parole: « gli ufficiali di qualunque grado » aggiungere: « ed i capi musica ».

§ 78. I tre primi capoversi sono annullati e sostituiti dal testo seguente:

« I sottufficiali, caporali e soldati che viaggiano isolatamente muniti di documento personale, possono, eccezionalmente, essere ammessi nei treni diretti (esclusi i direttissimi) in terza classe, e, quando questa non vi sia, anche in seconda, mediante il pagamento della relativa tariffa militare, ferma però l'osservanza del § 68:

a) nei casi di urgenza, sia che il viaggio si compia per servizio o per conto particolare;

b) quando si trovano in accompagnamento di ufficiali generali e superiori in viaggio per ragioni di servizio, e (se loro attendenti) anche nel caso di viaggio particolare degli stessi ufficiali generali o superiori;

c) quando si trovano in accompagnamento di ufficiali inferiori che per motivi di salute abbisognano di essere assistiti durante il viaggio;

d) nel trasporto di ammalati o convalescenti, nel quale caso i medesimi potranno prendere posto in seconda classe quand'anche i treni stessi abbiano vetture di terza, purchè si tratti di viaggi con percorso effettivo di almeno 300 chilometri.

La facoltà di valersi di detta eccezionale concessione deve sempre farsi risultare con espressa dichiarazione sul foglio di viaggio e sullo scontrino mod. F o F^{bis} da consegnarsi al bigliettario della stazione di partenza, ed essere autenticato colla firma di chi rilascia tali documenti.

Nei casi però di cui alle lettere *a*) e *d*) il militare dovrà inoltre essere munito di una lettera del comandante del corpo, capo d'ufficio o stabilimento militare che autorizza il trasporto, diretta al capo della stazione di partenza.

La concessione di cui al presente paragrafo è limitata ai soli militari che si trovano nelle condizioni quivi specificate, escluse quindi le rispettive famiglie ».

§ 79. Dopo le parole: « gli ufficiali », aggiungere: « e dei capi musica ».

§ 81. Dopo le parole: « le famiglie degli ufficiali » aggiungere: « dei capi musica ».

§ 101:

al comma *a*) dopo le parole: « gli ufficiali » aggiungere: « e i capi musica ».

al comma *c*) dopo le parole: « le famiglie degli ufficiali » aggiungere: « dei capi musica ».

§ 107. Dopo le parole:.... « grosso bagaglio » aggiungere: « compresovi, se spedito insieme, il bagaglio degli ufficiali secondo la specificazione del § 12 del presente regolamento ».

§ 113. Al terzo capoverso, dopo le parole: « nei viaggi sul lago di Garda gli ufficiali di qualunque grado » aggiungere: « i capi musica ».

§ 119 alinea 2°. Cancellare le parole: « dei capiluogo di mandamento ».

§ 122. Dopo la parola: « sindaco » aggiungere: « del comune di residenza », annullando tutto il resto del paragrafo.

All'allegato III, sotto la qualifica di « sottotenente » aggiungere: (capo musica) ».

ALLEGATO N. IVbis

ELENCO *dei militari di truppa e personali che possono essere autorizzati a viaggiare vestendo l'abito borghese con diritto di essere trasportati ai prezzi della tariffa militare.*

1	Sotto capi musica (marina).
2	Capi-fanfara dei reggimenti di cavalleria.
3	Capi armaiuoli.
4	Sottufficiali e carabinieri congedati per recarsi al domicilio.
5	Sottufficiali musicanti e musicanti.
6	Maniscalchi.
7	Militari di truppa diretti all'estero.
8	Militari del corpo invalidi e veterani comandati pel servizio di scrivano e di ordinanza.
9	Vivandieri.
10	Attendenti autorizzati a vestire l'abito borghese.
11	Militari in congedo richiamati alle armi.
12	Reclute di qualunque categoria.
13	Tutti gli ascritti alle milizie non provvisti di uniforme.

ALLEGATO N. IV*ter*

ELENCO *dei tratti di linea che possono esser percorsi seguendo una via diversa da quella chilometricamente più breve, coll'indicazione delle deviazioni ammesse.*

Tratti di linea da	a	o viceversa	Deviazione ammessa	Chilometri di maggior percorso
			Rete Mediterranea	
Gallarate	Laveno		via Sesto Calende	8
Mortara	Asti		via Alessandria	4
Mortara	Castagnole		via Alessandria – S. Stefano B.	3
Milano Cen.	Bra		via Novara-Torino	23
Novara	Pavia		via Milano	22
Chivasso	Mortara		via Novara	19
Casale	Torino P. N.		via Vercelli via Asti	24
Torino P. N.	Saluzzo		via Cavallermaggiore	7
Torino P. N.	Savona		via Alessandria-Sampierdarena.	56
Pavia	Alessandria		via Voghera	1
Livorno	Colle Salvetti		via Pisa	18
Cancello	Nocera		via Napoli	18
Sampierdarena	Asti		via Alessandria	6
			Rete Adriatica	
Brescia	Como		via Milano	16
Brescia	Modena		via Verona-Mantova	20
Termoli	Benevento		via Foggia	17
Campobasso	Foggia		via Benevento	12
Albacina	Porto Civitan.		via Ancona	18
Mestre	Casarsa		via Treviso	11
Rimini	Ferrara		via Bologna	34
Modena	Piadena		via Mantova	4
Bergamo	Milano		via Treviglio	3
Terontola	Terni		via Orte	4
Treviglio	Parma		via Milano	25
Ferrara	Roma		via Firenze	1
Faenza	Firenze		via Bologna	81
Faenza	Orte		via Falconara	15
Monselice	Milano		via Padova	19
Monselice	Piacenza		via Bologna	60

Reti Adriatica e Mediterranea			
Genova	Verona	via Milano	9
Rete Sicula			
S. Caterina	Rocca Palumba	via Caldare	64

Il Ministro — MOCENNI.

N. **169**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme.** — 1° settembre.

Al secondo capoverso del N. 94 del *Regolamento sull'uniforme* (*allegato N. 1 al regolamento di disciplina militare*) è sostituito il seguente:

« La *bardatura di marcia* si compone di sella d'ordinanza completa con bisacce e tasche, briglia nera, copritasche di bardatura di marcia, copertina sottosella di panno turchino, sopraffascia.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **170**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modo di portare la sciabola dagli ufficiali dei carabinieri reali quando sono a cavallo.** — 1° settembre.

D'ora innanzi gli ufficiali dei carabinieri reali porteranno a cavallo la sciabola appesa alla sella, com'è prescritto per i militari di truppa dell'arma dal N. 131 del *Regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per l'arma dei carabinieri reali*.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **171**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al 12° fascicolo delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 1° settembre.

Al 12° fascicolo delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, saranno apportate le seguenti varianti:

VI. CATEGORIA. — **Buffetterie.**

Pagina	N. d'ordine	Titolo della colonna	Linea	VARIANTI
194	1673	Particolarità	14ª	Dopo la parola « baionetta » cancellare « ed » sostituendovi un punto e virgola.
»	1673	Id.	16ª	Dopo le parole « di bufalo » si aggiunga « ed 1 bottone gemello piccolo ».
»	1674	Id.	17ª, 18ª	Dopo la parola « baionetta » cancellare « ed » sostituendovi un punto e virgola.
»	1674	Id.	19ª	Dopo le parole « di cuoio nero » aggiungere « ed 1 bottone gemello piccolo ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. 172. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie.** — 4 settembre.

Il Ministero, allo scopo di assicurare il conseguimento del certificato di abilitazione a fuochista di locomotive ferroviarie ai militari che frequentano con successo il corso d'istruzione stabilito dall'*Atto* 177 del 1892, determina che alle condizioni prescritte dal N. 4 per essere ammessi al corso stesso, sia aggiunta pei caporali e soldati quella di essere vincolati per la ferma di tre anni.

Perciò il comma *d*) del citato N. 4 è sostituito dal seguente:

« *d*) se sottufficiali, siano stati nominati tali nell'anno; « se caporali e soldati, siano della classe di leva meno anziana o volontari ordinari dell'anno, sian vincolati per fatto « di leva o per libera elezione alla ferma di tre anni, e risultino abbastanza istruiti come soldati ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. 173. — ARMI E MUNIZIONI. — **Pistola per gli ufficiali di cavalleria.** — 4 settembre.

A modificazione di quanto venne prescritto dall'*Atto* N. 100 del 1891, gli ufficiali dell'arma di cavalleria, tanto in servizio attivo, che in congedo, saranno armati di pistola a rotazione Mod. 1889 da ufficiali, con relativa fondina, in sostituzione di quella Mod. 1874 abbrunata.

Con apposita circolare saranno impartite le norme per la distribuzione delle nuove pistole e per il ritiro di quelle Mod. 1874.

Il Ministro — MOCENNI

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 38ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 settembre

SETTEMBRE 10. — Concessioni *D* ed *E*. Prolungamento di percorso e reclami per rimborso di biglietti ferroviari, *pag.* 519.

» 13. — Infermerie di presidio, *pag.* 520.

» 14. — Nomine e trasferimenti di caporali maniscalchi, *pag.* 520.

———— Decisioni di massima, *pag.* 521.

Atto N. **174.** — TRASPORTI MILITARI. — **Concessioni *D* ed *E*.** — **Prolungamento di percorso e reclami per rimborso di biglietti ferroviari.** — 10 settembre.

A parziale modificazione di quanto venne stabilito con l'*Atto* N. 16 del 1893 si partecipa che, previ accordi con le società ferroviarie, si è convenuto che nei casi di prolungamento di percorso, nei viaggi degli impiegati e delle loro famiglie munite di dichiarazione, gli interessati si rivolgano direttamente alle Direzioni generali delle predette società trasmettendo alle medesime la dichiarazione, nella quale si desidera far cambiare la destinazione del viaggio.

Le Direzioni generali suindicate cureranno poi di restituire direttamente ai richiedenti il documento vidimato.

Si è avuto inoltre campo di osservare che nei reclami fatti dagli impiegati civili dello Stato, per rimborso parziale o totale di biglietti ferroviari, non sempre a corredo dei reclami stessi s'inviano i biglietti di cui è chiesto il rimborso. Ad evitare quindi che, per tale fatto, le società ferroviarie siano obbligate a rivolgersi agli uffici governativi per accertare il giorno ed il treno in cui ha avuto luogo il viaggio a tariffa intera, la qual cosa ritarda anche la soluzione del reclamo, questo Ministero ritiene opportuno di richiamare l'attenzione degli uffici militari dipendenti sul disposto dell'art. 38 delle vigenti norme, col quale si prescrive che ai reclami suindicati debbano andare sempre uniti i biglietti di cui si chiede il rimborso, i quali perciò dovranno essere trattenuti dagli interessati a viaggio terminato.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **175**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Infermerie di presidio**. — 13 settembre.

A datare dal 1° del p. v ottobre è instituita in Cesana Torinese un'infermeria di presidio di 4ª classe, amministrata dal distretto militare di Pinerolo.

Rimane soppressa l'infermeria presidiaria di Rocca d'Anfo.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **176**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Nomine e trasferimenti di caporali maniscalchi.** — 14 settembre.

Allo scopo di regolare in modo più semplice, chiaro e preciso le nomine e i trasferimenti d'arma dei caporali maniscalchi, questo Ministero determina quanto segue:

1° Alle vacanze nell'impiego di caporale maniscalco si provvede in via normale:

nei reggimenti d'artiglieria e del genio, colla nomina di allievi tuttora alle armi, che abbiano compiuto il corso di mascalcia presso la scuola di cavalleria e vi sieno stati dichiarati idonei;

nei reggimenti di cavalleria, con trasferimenti dai reggimenti d'artiglieria di caporali maniscalchi che ne abbiano fatto domanda.

2° Il comandante della scuola di cavalleria terrà in nota, classificati per ordine di merito, gli allievi stati dichiarati idonei al termine d'ogni corso di mascalcia.

Allo stesso comandante della scuola dovranno trasmettersi, corredate da copia del foglio matricolare e caratteristico modello N. 59, le domande di trasferimento nell'arma di cavalleria dei caporali maniscalchi dei reggimenti d'artiglieria e del genio.

Per poter presentare simili domande i caporali maniscalchi dovranno aver esercitato per almeno due anni il loro impiego, nè potranno aver corso le domande di quelli che non tengano buona condotta o sieno deficienti della necessaria abilità professionale.

3° Quando un allievo maniscalco od uno dei caporali maniscalchi d'artiglieria che fecero domanda pel passaggio in cavalleria, cessi dal prestar servizio sotto le armi, ovvero si renda immeritevole di conseguire la nomina o il passaggio, il comandante del reggimento dovrà tosto avvertirne il coman-

dante della scuola, il quale lo cancellerà dalla nota degli allievi disponibili, o da quella dei caporali maniscalchi aspiranti a trasferimento.

4° Verificandosi una vacanza di caporale maniscalco in un reggimento d'artiglieria o del genio, il comandante del reggimento s'informa dal comandante della scuola di cavalleria del nome e del corpo dell'allievo cui spetta la nomina secondo l'ordine di merito e ne chiede quindi il trasferimento al comandante del corpo d'armata, dal quale dipende il reggimento cui l'allievo appartiene, conferendogli poi, giunto al corpo, la nomina al grado e all'impiego di caporale maniscalco.

Nello stesso modo si procede, quando la vacanza si verifica in un reggimento di cavalleria, per conoscere il nome e il corpo del caporale maniscalco più anziano di grado tra quelli che presentarono domanda di trasferimento, e per ottenerne poi il trasferimento dal comandante di corpo d'armata.

5° Nel caso non vi siano domande di trasferimento di caporali maniscalchi, si provvederà anche alle vacanze nei reggimenti di cavalleria con allievi del corso di mascalcia seguendo sempre l'ordine di classificazione.

6° Il N. 9 dell'*Atto* N. 419 della Raccolta delle disposizioni in vigore del *Giornale militare* è abrogato.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

10.

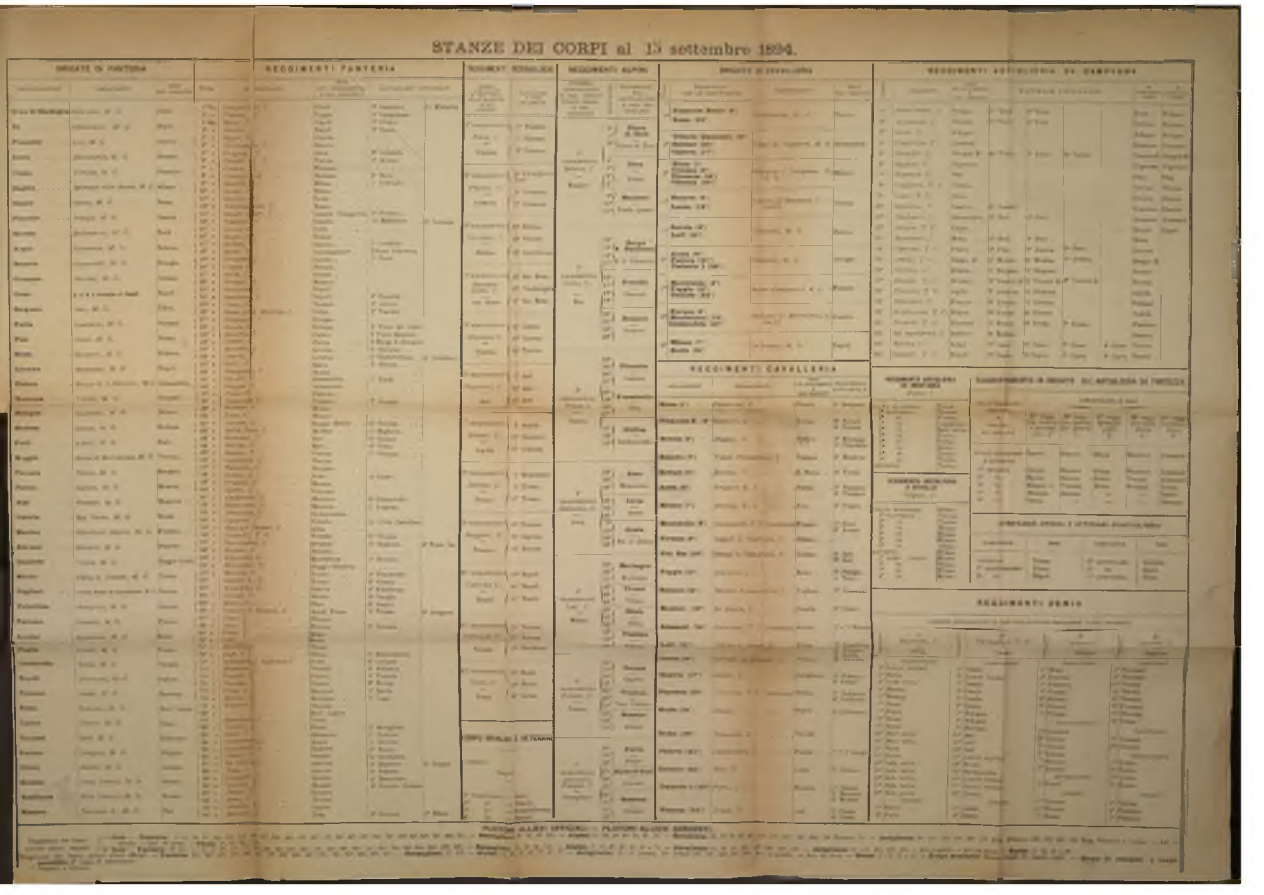
Indennità di viaggio pei congedandi. — A scioglimento di dubbi stati sollevati per l'applicazione dell'*Atto* 103, 1894, si avverte che nei rinvii da sotto le armi, per qualsiasi motivo, gli uomini debbono essere provvisti di indennità di viaggio dai distretti o dai corpi secondo i casi, sino al comune di domicilio e non più sino al capoluogo del mandamento.

S'intende poi che per coloro, che hanno da recarsi in comuni compresi nello stesso mandamento in cui ha sede il distretto o il corpo, è applicabile la regola di cui al N. 1 dell'*Atto* 148, 1894, e cioè non spetta loro alcuna indennità (*Div. assegni*).

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

STANZE DEI CORPI al 15 settembre 1894.



DISPENSA 39ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre

AGOSTO 11. — R. Decreto N. 403 per modificazione delle zone di servitù militari attorno al nuovo magazzino da polveri in territorio di Gorle (Bergamo), *pag.* 523.

SETTEMBRE 20. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 524.

» 20. — Modificazioni alla capra di ginnastica, *pag.* 524.

» 20. — Aggiunte e varianti alla parte II del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 525

» 22. — Autorizzazione pel rilascio di passaporti ai militari in congedo, *pag.* 525.

Atto N. **177.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 403 che determina le zone di servitù militari attorno al nuovo magazzino da polveri costruito in territorio di Gorle (Bergamo).** — 11 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da stabilirsi attorno al nuovo magazzino da polveri costruito in territorio di Gorle, presso Bergamo, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 agosto 1894.

UMBERTO. MOCENNI.

N. **138**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi** (Edizione 1879) — 20 settembre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	290	Mantelline da bersaglieri (vecchio modello).	N.	12 60	Abolito
»	376	Sottopiedi con fibbie da pantaloni	P.	0 45	»
»	638	Sacchetto da cartucce per cavalleria	N.	0 09	»
»	662	Cappelli di palma Beilul . . .	»	0 50	»
VII	343	Flanella color bronzo chiaro alta m. 1,34	M.	3 50	»
»	346	Stoffa da zanzariere	»	0 40	»

Il Ministro — MOCENNI.

N. **139**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Modificazioni alla capra da ginnastica**. — 20 settembre.

Allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti, che si verificano nel maneggio della capra da ginnastica, il Ministero ha determinato che alle due gambe, che vengono fissate al cappelletto prima di drizzare la capra, sia aggiunto un coreggiuolo semplice, ed alla terza gamba, che vien fissata dopo il drizzamento della capra, sia aggiunto un coreggiuolo con fibbia e passante, secondo l'annesso disegno.

Le capre da ginnastica esistenti nei magazzini del genio, od in distribuzione provvisoria ai corpi, saranno, per cura delle direzioni del genio che le hanno in caricamento, provviste dei coreggiuoli nel modo sopraindicato, conteggiando il relativo costo sull'assegno delle minute spese.

Il Ministro — MOCENNI.

Il disegno sarà trasmesso con altra dispensa.

Dettagli della capra da ginnastica

Fig. 1ª
Sistema di collegamento fissato
mentre la gamba è a terra

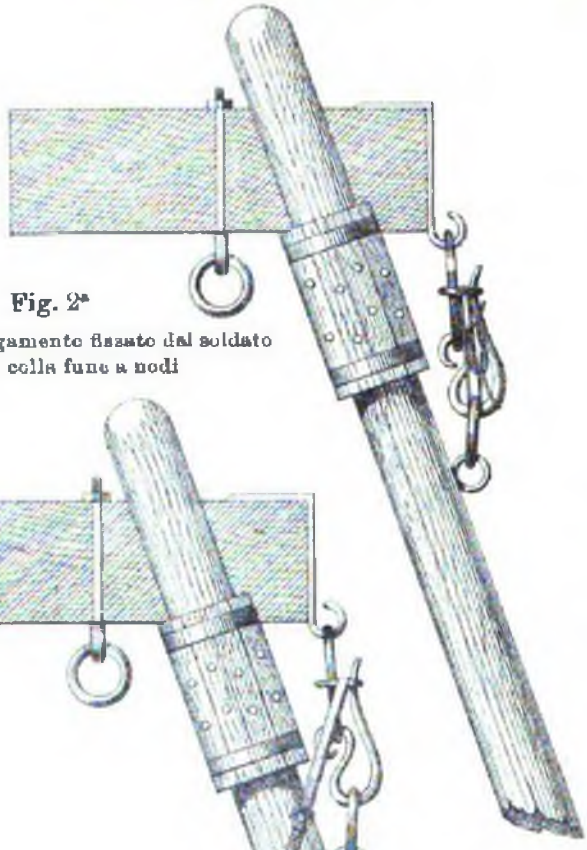
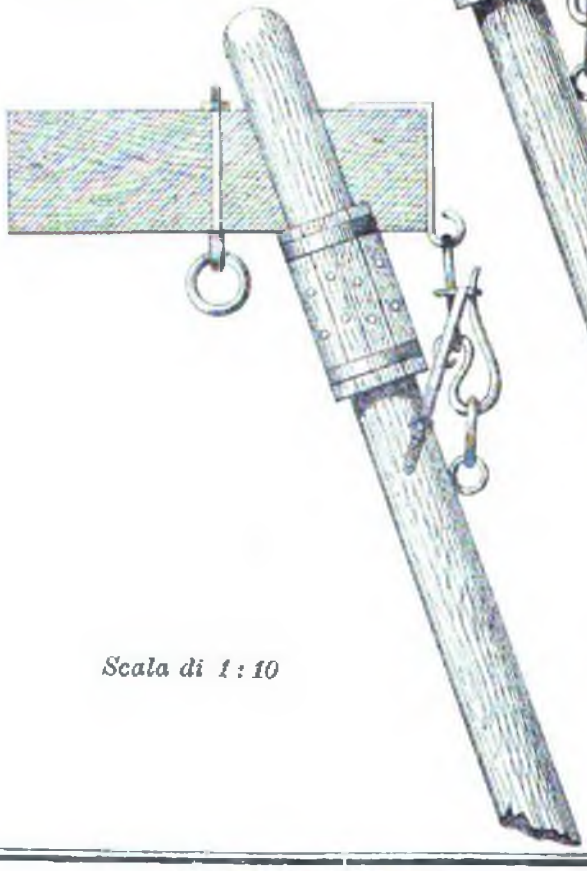


Fig. 2ª
Sistema di collegamento fissato dal soldato
sospeso colla fune a nodi



Scala di 1 : 10

Laboratorio foto litografico del Ministero della Guerra

N. **180.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti alla parte II del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio.** — 20 settembre.

Pagina 1128 (vecchia edizione) N. 59 d'ordine, colonna 6ª (particolarità); dopo le parole: « gancio di ferro »; aggiungasi: « È munita di 1 coreggiuolo semplice, oppure di 1 coreggiuolo con fibbia e passante ».

Pagina 1135 (vecchia edizione) N. 22 d'ordine, colonna 2ª (avvertenze); dopo le parole: « 3 gambe di capra »; si inserisca: « delle quali due munite di coreggiuolo semplice ed una di coreggiuolo con fibbia e passante. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **181.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Autorizzazione pel rilascio di passaporti a militari in congedo.** — 22 settembre.

Il § 678 del regolamento sul reclutamento stabilisce che quando i motivi per cui i militari in congedo illimitato chiedono l'autorizzazione di recarsi all'estero non sieno precisamente quelli specificati nel paragrafo precedente dello stesso regolamento, ma abbiano con essi qualche analogia, i comandanti dei distretti debbano riferirne al Ministero per le sue decisioni.

Ravvisando opportuno, a scopo di semplificazione, di delegare in questi casi ai comandanti di distretto la stessa facoltà già loro deferita nei casi normali, ho determinato che d'ora in poi i comandanti medesimi sieno autorizzati ad accordare direttamente il *nulla osta* al rilascio del passaporto anche ai militari in congedo che intendono recarsi all'estero per i motivi accennati nel suddetto § 678.

Nella concessione di simili permessi i comandanti di distretto cureranno sotto la loro responsabilità che i documenti che si presentano a corredo delle domande rispondano sempre alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 40ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 settembre

SETTEMBRE 24. — Nuove norme per la concessione delle rafferme, *pag.* 527.
» 26. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 528.

Atto N. **182**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Nuove norme per la concessione delle rafferme**. — 24 settembre.

Allo scopo di rendere più semplice e quindi più spedito il servizio delle rafferme, ho determinato di delegare ai comandanti di corpo d'armata e al comandante delle truppe coloniali la facoltà di concederle, e prescrivo quanto appresso:

Rafferme con soprassoldo.

1° Le domande e le proposte di rafferma che, secondo le disposizioni fino ad ora in vigore, dovevano essere inviate al Ministero saranno invece d'ora innanzi inviate con le stesse norme ai rispettivi comandanti di corpo d'armata e per le truppe coloniali al comandante di quelle truppe, entro la seconda quindicina di ottobre di ogni anno.

2° I comandanti di corpo d'armata, ricevute tutte le proposte inviano al Ministero (Direzione generale leve e truppa), entro la prima quindicina di novembre, un elenco numerico suddiviso per specie di rafferma e per arma dei militari che giudicano meritevoli di ottenere la rafferma, ed il Ministero in base a questi elenchi ripartisce il numero delle rafferme da concedere.

3° Il numero delle rafferme così fissato non potrà normalmente essere oltrepassato. Tuttavia i comandanti di corpo d'armata potranno per ragioni speciali chiedere al Ministero di oltrepassarlo, indicandone i motivi e determinando l'ulteriore numero di rafferme che riterrebbero necessario.

4° Entro la prima quindicina del mese di dicembre i comandanti di corpo d'armata trasmettono al Ministero gli elenchi nominativi dei militari che, nei suddetti limiti, hanno giudicato meritevoli della rafferma, suddivisi per specie di rafferma

e per arma, unendovi copia del foglio matricolare (mod. n. 59) di ciascuno, affinchè il Ministero stesso provveda pei relativi decreti.

Rafferme con premio ed ammissioni al soprassoldo di L. 365.

5° Le proposte di rafferma con premio e quelle per ammissione al soprassoldo di L. 365 debbono anche essere trasmesse con le attuali norme ai comandanti di corpo d'armata e per le truppe coloniali al comandante di quelle truppe, i quali decidono in proposito e trasmettono al Ministero gli elenchi nominativi delle concessioni, divisi per specie di rafferma e per arma, corredati dai rispettivi fogli matricolari, entro la seconda decade del mese precedente alla decorrenza delle rafferme e dei soprassoldi.

6° Nulla è innovato circa la trasmissione al Ministero delle domande per ottenere le indennità varie e la capitalizzazione dei premi di rafferma e così pure nulla è innovato circa la concessione delle rafferme ai militari dell'arma dei carabinieri reali.

Nulla è altresì innovato per tutto ciò che si riferisce alle domande, alle concessioni ed alle rinuncie degli impieghi dei sottufficiali.

Mi riservo di dare ulteriori istruzioni ai comandanti di corpo d'armata per la pratica attuazione delle presenti disposizioni.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **183**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito**. — 26 settembre.

I capi X e XI dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito, 20 agosto 1890, sono abrogati.

Ad essi ed alle modificazioni successivamente introdottevi sono sostituiti i seguenti capi.

Il Ministero si riserva di pubblicare gli allegati ivi citati.

Le presenti disposizioni, oltre che agli allievi nuovi ammessi in quest'anno, sono applicabili anche agli allievi sergenti che comincieranno il 2° corso coll'anno p. v°

Il Ministro — MOCENNI.

CAPO X.

Allievi ufficiali di complemento.

a) *Disposizioni generali.*

§ 177. All'istruzione dei militari di truppa i quali aspirano alla nomina di sottotenente di complemento a senso del prescritto dei comma *b* e *d* dell'art. 4 della legge 29 giugno 1882, n. 830, ed alla loro educazione militarmente robusta, si provvede con corsi di allievi ufficiali di complemento.

§ 178. Ogni anno il Ministero indica i reggimenti nei quali possono essere costituiti corsi di allievi ufficiali.

I comandanti di corpo d'armata in base a questa indicazione provvedono per la costituzione dei corsi, ne conservano l'alta direzione ed esercitano su di essi la loro sorveglianza sia direttamente, sia per mezzo delle dipendenti autorità militari.

Qualora gli allievi così riuniti in un reggimento raggiungano il numero di 12 o più, il comandante del reggimento stesso ne forma un plotone in forza alla compagnia deposito.

Ai corsi di allievi ufficiali di complemento medici, commissari, contabili e veterinari provvedono le speciali disposizioni per essi stabilite nel presente capo.

b) *Ammissioni.*

§ 179. Al 1° ottobre di ogni anno si aprono le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali e si chiudono col 30 del successivo mese di novembre.

Al 1° settembre i comandanti dei distretti pubblicano alla sede del comando e nelle città principali della loro circoscrizione apposito manifesto indicando le norme che gli aspiranti debbono seguire, il tempo utile per la presentazione delle domande ed i reggimenti presso i quali sono istituiti i corsi.

Nel mese di dicembre dovranno essere compiute tutte le pratiche all'uopo necessarie, affinchè negli ultimi giorni del mese stesso possa definitivamente aver luogo la presentazione in servizio degli aspiranti che conseguano l'ammissione.

§ 180. Possono essere ammessi:

a) gli inscritti di leva di 1ª categoria chiamati alle armi;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio a' termini dell'art. 120 della legge, come studenti di università;

c) i giovani che non hanno ancora concorso alla leva, e che, compiuti i 18 anni, contraggono l'arruolamento volontario ordinario;

d) i caporali maggiori, caporali e soldati che trovansi alle armi da non oltre un anno;

e) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superano l'età di anni 26 e chiedono la riammissione in servizio o il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria;

f) i volontari di un anno, siano o no ritardatari.

Gli aspiranti, a qualunque delle accennate categorie appartengano, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Per la *fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria e treno* avere compiuto il 1° anno di corso e conseguita l'ammissione al 2° in un liceo od istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero provare, mediante appositi esami, di avere un grado di istruzione generale corrispondente;

— pei *reggimenti d'artiglieria*, eccettuato il treno, essere ascritti agli studi di matematica, di ingegneria o di architettura nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti governativi o pareggiati, od anche avere conseguito il diploma di istituto tecnico in qualunque sezione o compiuto con successo uno o più anni di corso nella sezione fisico-matematica negli istituti tecnici;

— pei *reggimenti del genio*, eccettuato il treno, essere laureati in ingegneria ed architettura.

2° Avere l'attitudine fisica stabilita per gli inscritti di leva per l'arma o la specialità nella quale chiedono di prestar servizio, senza tener conto della speciale statura.

§ 181. Le domande debbono esser presentate dagli aspiranti stessi ai comandanti di distretto, fatta eccezione pei militari alle armi che le presenteranno invece al rispettivo comandante di corpo.

Tali domande, redatte su carta da bollo da 50 centesimi, devono indicare in quale reggimento l'aspirante desideri compiere il corso e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco di ciascun comune in cui l'aspirante ebbe domicilio negli ultimi 12 mesi, vidimata dal rispettivo prefetto o sottoprefetto;

b) certificato di passaggio (pagella) dal 1° al 2° anno di corso di liceo o di istituto tecnico governativo (vedi allegati n. 16 e 17) o pareggiato, oppure certificato relativo a corsi di studi superiori compiuti. Per gli istituti pareggiati sarà aggiunta sul certificato una dichiarazione del provveditore agli studi della provincia, da cui risulti che l'istituto era in quell'anno pareggiato a quelli governativi;

c) autorizzazione del Ministero della guerra per gli aspiranti che compirono gli studi all'estero.

Coloro che non posseggono alcuno degli accennati titoli di studio e che aspirino all'ammissione in fanteria, bersaglieri, alpini, cavalleria e treno dichiareranno invece nella istanza di assoggettarsi al prescritto esame di coltura generale.

I volontari ordinari, i militari in congedo che chiedono la riammissione in servizio e quelli che domandano il passaggio in 1ª categoria per libera elezione presentano inoltre quei documenti che sono in tali casi prescritti dal regolamento sul reclutamento.

§ 182. I comandanti dei distretti si assicurano della validità e regolarità dei documenti presentati e sottopongono a visita medica gli aspiranti per riconoscere se possiedono la voluta idoneità fisica, dopo di che li licenziano, avvertendoli che riceveranno comunicazione dell'esito della domanda.

Coloro peraltro che sieno stati dichiarati inabili, se non ancora arruolati saranno senz'altro licenziati; se già arruolati, saranno sottoposti a rassegna speciale o di rimando, per decidere sulla loro definitiva idoneità.

§ 183. Quando taluno dei documenti presentati dagli aspiranti a corredo della rispettiva domanda manchi o non sia riconosciuto regolare, i comandanti di distretto o di reggimento inviteranno gli aspiranti a procurarsi senza indugio il documento mancante o regolare da sostituire, e frattanto daranno corso egualmente alle altre pratiche per l'ammissione.

L'incorporazione come allievo ufficiale non avrà però luogo ove, anteriormente al tempo a ciò stabilito, non siano i documenti stati completati o regolarizzati.

§ 184. I comandanti dei distretti trasmettono le domande, i documenti ed i certificati medici ai reggimenti aventi corso di allievi ufficiali pei quali è domandata l'ammissione. Analogamente si regolano i comandanti dei corpi per gli aspiranti che si trovino alle armi, omettendo la visita medica dei medesimi.

§ 185. I comandanti dei reggimenti designati per il corso allievi ufficiali assumono per mezzo degli ufficiali dei cara-

binieri reali comandanti di compagnia o di tenenza, e con quegli altri mezzi che ravvisano opportuni, riservate informazioni dirette a constatare se la moralità e la posizione sociale dei richiedenti siano in piena relazione col decoro del grado cui aspirano.

Avute tali informazioni convocano la commissione d'avanzamento perchè, in base ad esse, pronunzi il proprio parere sulla ammissibilità dei singoli aspiranti.

Compilano poi a loro volta un elenco nominativo dei richiedenti, vi uniscono le domande e i documenti ricevuti, i rapporti dei carabinieri e i verbali della commissione d'avanzamento, e lo inviano al comandante del proprio corpo d'armata.

§ 186. Il comandante del corpo d'armata, esaminate le domande e i documenti relativi, decide sull'ammissibilità degli aspiranti e comunica loro tali decisioni per mezzo dei comandanti di corpo o di distretto che inoltrarono le domande, e indica, per quelli che debbono subire gli esami di coltura generale, il giorno in cui debbono presentarsi alla sede del corpo d'armata, e, per gli ammessi per titoli di studio, il giorno in cui si debbono presentare al corpo per imprendere il servizio come allievi ufficiali di complemento.

Provvede pure perchè siano ai citati restituiti i documenti rimessi a corredo delle proprie domande.

§ 187. Gli esami di coltura generale sono dati innanzi ad una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata fra gli ufficiali dipendenti e composta di un colonnello o tenente colonnello *presidente*, di due maggiori o capitani *membri*, e di un ufficiale subalterno *segretario*.

§ 188. Gli esami di coltura generale saranno in iscritto ed orali, secondo i programmi contenuti nell'allegato N. 18 della presente istruzione.

Le materie contenute nei programmi saranno riunite in tre gruppi, cioè: 1° esame in iscritto, 2° storia e geografia, 3° aritmetica, algebra e geometria.

Per ciascuno dei gruppi la commissione procederà ad una sola votazione d'idoneità per *sì* e per *no*. Per essere dichiarati idonei occorre avere ottenuta l'idoneità in ciascun gruppo d'esame.

§ 189. Il comandante del corpo d'armata, ultimati gli esami, dispone perchè gli aspiranti siano informati dell'esito ottenuto, e perchè gl'idonei vengano inviati ai reggimenti loro assegnati ed i non idonei lasciati in libertà o rinviati al proprio corpo se sieno militari alle armi.

Invia in pari tempo ai comandanti dei reggimenti ove è istituito il corso di allievi ufficiali un elenco degli aspiranti dichiarati idonei.

§ 190. Compiute tutte le operazioni di ammissione i comandanti di corpo d'armata trasmettono al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) una situazione numerica degli allievi stati ammessi nei vari corpi conforme al *modello F* della presente istruzione.

c) *Servizio, disciplina e trattamento.*

§ 191. Presi gli ordini del comandante del corpo d'armata, il comandante del reggimento dove è istituito un corso d'allievi stabilirà per questi il riparto d'istruzione in relazione ai programmi da svolgersi, ed il regime educativo che meglio possa condurre a fare di tali allievi anzitutto dei veri soldati e successivamente dei buoni graduati.

§ 192. Gli allievi ufficiali non devono in nessun modo essere impiegati in servizi speciali, e in massima sono esenti dagli ordinari servizi di quartiere e di piazza che non dovessero compiere a scopo d'istruzione.

§ 193. In caso di cambio di guarnigione gli allievi ufficiali non seguono nella nuova sede i rispettivi reggimenti. I comandanti di corpo d'armata dispongono a quale reggimento devono far passaggio.

§ 194. Sono incaricati della istruzione degli allievi un capitano, un ufficiale subalterno e uno o due sergenti scelti dal comandante del reggimento, nel quale è istituito il corso; questi ultimi s'intendono in sopra numero all'organico.

Oltre al personale predetto il comandante del reggimento ha facoltà di incaricare temporaneamente altri ufficiali di taluna particolare istruzione da farsi agli allievi.

§ 195. Gli allievi ufficiali durante le manovre, le escursioni, le scuole di tiro d'artiglieria e le manovre del genio vengono suddivisi tra le compagnie, le batterie e gli squadroni che vi prendono parte.

§ 196. Gli allievi che si trovino già rivestiti del grado di caporale o caporale maggiore conservano il grado stesso, ma devono cominciare il corso d'istruzione sin da principio come ogni altro allievo.

§ 197. Agli allievi ufficiali di complemento sono in tutto applicabili le consuete norme disciplinari.

La retrocessione dal grado però dei caporali è pronunciata

dal comandante del corpo d'armata, dietro parere affermativo d'una commissione di disciplina convocata dal comandante del corpo, la quale si comporrà e procederà in modo analogo a quello prescritto pei sottufficiali.

Il caporale retrocesso cessa dalla qualità di allievo ufficiale.

§ 198. Ove talun allievo non tenga buona condotta o commetta qualche azione o mancanza che possa renderlo comunque immeritevole del grado cui aspira, ma non tale, se caporale, di renderlo passibile della retrocessione, od anche se per motivi indipendenti dalla sua volontà non dia più affidamento di poter conseguire il grado di ufficiale, il comandante del corpo convoca la commissione di avanzamento, la quale delibera se l'allievo sia o no ancora meritevole di aspirare alla detta nomina.

Tale deliberazione, unitamente ai relativi rapporti ed alla copia del foglio matricolare e caratteristico, sarà inviata coll'esplicito parere delle autorità gerarchiche trasmettenti, al comandante del corpo d'armata, al quale è riservata la decisione.

L'allievo ufficiale, escluso dalla nomina a sottotenente di complemento, cessa dalla qualità di allievo ufficiale.

§ 199. Gli esclusi dagli allievi ufficiali per le cause accennate nei due precedenti paragrafi sono dal comandante del corpo d'armata trasferiti in altro corpo della propria arma per compiervi la ferma contratta nè possono più ripetere il corso.

§ 200. Di massima nessuno può cessare volontariamente dalla qualità di allievo ufficiale. Tuttavia quando taluno allievo per speciali e valide ragioni ne faccia domanda, questa può essere accolta dal comandante del corpo d'armata, avvertendo che ove si tratti d'un allievo già dichiarato idoneo al grado di sottotenente di complemento, dovrà darsene avviso al Ministero (Direzione generale leve e truppa) perchè lo cancelli dalla lista dei candidati a tale nomina.

L'allievo ufficiale, a cui venga concesso di cessare dietro sua domanda da tale qualità, deve continuare col grado che riveste, la ferma a cui è vincolato.

Il sergente già allievo ufficiale può al termine della sua ferma ottenere di continuare in servizio col suo grado passando alla ferma di cinque anni.

§ 201. I volontari ordinari e i trasferiti in 1ª categoria per libera elezione, i quali per qualsiasi ragione cessano dalla qualità di allievi, possono, in seguito a loro domanda, essere rispettivamente prosciolti da ogni obbligo di servizio, o ricol-

locati nella categoria cui erano ascritti, salvo pei primi l'obbligo di concorrere alla leva colla propria classe.

Il proscioglimento è però subordinato, pei volontari, alla produzione del *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, e, pei trasferiti in 1ª categoria per libera elezione, alla circostanza che non abbiano procurato il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello.

d) *Durata del corso. Sua divisione in periodi. Esami e promozioni.*

§ 202. Il corso normale d'istruzione degli allievi ufficiali ha la durata di nove mesi, cioè dal 1° gennaio al 30 settembre.

È diviso in due periodi di circa quattro mesi e mezzo ciascuno, compresa la durata degli esami da darsi al termine di ogni periodo.

§ 203. Le istruzioni pratiche agli allievi ufficiali volgeranno:

nel 1° periodo, su tutto quello che, secondo il regolamento d'istruzione e di servizio interno dell'arma rispettiva, deve essere conosciuto dal soldato e dal caporale;

nel 2° periodo, su tutto quello che secondo il regolamento ora detto, deve essere conosciuto dal sergente.

§ 204. Complessivamente poi fra 1° e 2° periodo dovranno svolgersi agli allievi ufficiali i programmi A, B, C e D dell'allegato n. 19 alla presente istruzione.

Agli allievi ufficiali dei reggimenti d'artiglieria e del genio, si svolgeranno inoltre i programmi della rispettiva arma segnati colle lettere E ed F nel detto allegato. Si dovrà perciò per questi limitare convenientemente lo sviluppo di quelle parti dei primi quattro programmi le quali siano meno indicate per l'arma. Agli allievi della specialità treno si svolgerà soltanto quella parte dei programmi E ed F che tratta del servizio del treno.

§ 205. Al termine del primo periodo d'istruzione, cioè nella prima quindicina del mese di maggio, gli allievi ufficiali sono sottoposti all'esame di idoneità per la nomina a caporale.

§ 206. Tale esame sarà dato da una commissione nominata dal comandante del corpo e composta di un ufficiale superiore, *presidente*, un capitano, ed il capitano specialmente incaricato dell'istruzione degli allievi, *membri*.

Faranno parte della commissione, con parere consultivo, l'ufficiale permanentemente addetto agli allievi e gli ufficiali insegnanti di cui al § 194, i quali ultimi potranno essere

adoperati quali esaminatori per le singole materie da essi insegnate.

§ 207. L'esame consterà di due esperimenti, uno pratico e l'altro teorico, i quali verseranno sulle esercitazioni e sulle materie d'insegnamento svolte agli allievi nel primo periodo del corso d'istruzione.

Per ciascuno dei due esperimenti si farà una distinta votazione, d'idoneità per *sì* e per *no*,

Per essere dichiarato promovibile al grado di caporale, l'allievo dovrà ottenere l'idoneità in ambedue gli esperimenti.

§ 208. Gli allievi che fossero già rivestiti del grado di caporale o caporale maggiore, subiranno egualmente gli esperimenti pratico e teorico di cui nel paragrafo precedente, dovendo gli esperimenti stessi servire per constatare la loro idoneità a rimanere ascritti al corso allievi ufficiali.

§ 209. Gli allievi dichiarati idonei in detto esame sono nominati caporali nello stesso giorno in cui ciascuno di essi compie *sei* mesi di effettivo servizio valevole all' avanzamento.

Quelli di essi che all'atto dell'ammissione nei plotoni erano già militari alle armi, saranno nominati caporali con la data del giorno precedente a quello in cui tale nomina sarà conseguita dagli altri allievi primi venuti alle armi.

Per gli allievi già rivestiti del grado di caporale o caporale maggiore non occorrerà alcuna variazione matricolare; ma agli effetti della promozione a sergente saranno considerati come nominati caporali con la data del giorno precedente a quello in cui fu nominato a tal grado il primo degli altri allievi, sopra indicati.

§ 210 Gli allievi dichiarati non idonei a caporale e quelli che non vi poterono concorrere, continuano il corso regolare, ma dopo due mesi sono ammessi ad un esame suppletivo dato con le stesse norme dell'esame ordinario.

§ 211. I dichiarati idonei negli esami suppletivi sono promossi caporali con le stesse avvertenze di cui al § 209 nel giorno in cui compiono *otto* mesi di servizio valevole all'avanzamento. Pei volontari di un anno però la data di promozione sarà riportata a quella in cui compirono i sei mesi di servizio, affinchè al termine dell'anno di volontariato possano, se idonei, conseguire la promozione a sergente.

§ 212. I dichiarati non idonei negli esami suppletivi e quelli che, non avendo potuto accedere al primo esame, non potessero, per qualunque cagione, accedere neppure al secondo,

cessano dalla qualità di allievi ufficiali e sono assegnati ad una compagnia del reggimento per compiere la loro ferma, salvo ad essi la facoltà di ricominciare il corso come allievi ufficiali nell'anno successivo.

§ 213. Alla fine del secondo periodo del corso d'istruzione, cioè nella seconda quindicina del mese di settembre, i caporali allievi ufficiali sono sottoposti all'esame d'idoneità alla promozione a sergente.

§ 214. Tale esame è dato innanzi ad una commissione composta come è detto al § 206, e con norme analoghe a quelle indicate nel paragrafo stesso e seguenti per l'esame d'idoneità a caporale.

L'esame consta parimenti di due esperimenti, uno pratico e l'altro teorico, su tutte le materie svolte teoricamente e praticamente nei due periodi del corso d'istruzione.

§ 215. Per gli allievi risultati idonei negli esami a sergente, la dichiarazione di promovibilità al grado è pronunciata dalla commissione d'avanzamento, tenuto conto della condotta, del carattere e dell'attitudine di ciascun aspirante.

§ 216. Gli allievi dichiarati promovibili sono promossi sergenti con la data del giorno in cui compiono i sei mesi d'anzianità nel grado di caporale, tenuto conto, per quelli che già rivestivano il grado di caporale all'epoca dell'ammissione al corso, dell'avvertenza di cui al § 209.

Di tali promozioni il reggimento darà tosto avviso al comandante del corpo d'armata, il quale destinerà i promossi nei dipendenti reggimenti dell'arma per compiervi altri sei mesi di ferma come sergenti, eccettuati ben inteso i provenienti dai volontari di un anno che sono mandati in congedo illimitato all'atto stesso della promozione a sergente.

§ 217. I dichiarati non idonei negli esami a sergente e quelli che non avessero potuto concorrervi sono ripartiti fra le compagnie del reggimento per prestarvi l'ordinario servizio del loro grado. Trascorsi però due mesi, gli uni e gli altri sono sottoposti ad un esame suppletivo, con le stesse norme dell'esame ordinario.

A questi esami possono essere ammessi, se vi si presentano a proprie spese, i volontari di un anno riusciti deficienti negli esami precedenti, o che non poterono concorrervi per giustificati motivi, e perciò inviati da caporali in congedo illimitato.

§ 218. I dichiarati idonei negli esami suppletivi a sergente sono sottoposti al giudizio della commissione d'avanzamento

come è detto al § 215 e, se da questa dichiarati promovibili, sono promossi sergenti alla data che compiono otto mesi d'anzianità di caporale: i provenienti dai volontari di un anno sono rilasciati in libertà, gli altri dal comando del corpo d'armata sono destinati ad un corpo dell'arma.

§ 219. I dichiarati non idonei e quelli che per qualsiasi causa non avessero potuto concorrere nè agli esami ordinari nè a quelli suppletivi, sono assegnati alle compagnie del reggimento per compiervi la ferma d'obbligo col loro grado, salvo sempre la facoltà di ricominciare il corso come allievi ufficiali nell'anno successivo.

§ 220. Non potranno mai ripetere nè l'esame nè il corso, gli allievi dichiarati non promovibili a sergente dalla commissione d'avanzamento.

§ 221. Compiuti gli esami suppletivi a sergente degli allievi ufficiali, i reggimenti trasmettono al comando del corpo d'armata, insieme ad una breve relazione sull'andamento dell'intero corso, un elenco nominativo nel quale saranno compresi tutti gli allievi ammessi all'inizio del corso e il risultato da ciascuno di essi conseguito.

e) *Esame d'idoneità alla nomina di sottotenente di complemento.*

§ 222. Ogni anno, nel mese di decembre, alla sede dei comandi di corpo d'armata sono aperti gli esami per conseguire il grado di sottotenente di complemento nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I comandanti di corpo d'armata possono ammettere a tali esami dietro domanda:

a) i dichiarati promovibili a sergente nel corso degli allievi ufficiali dell'anno stesso;

b) i dichiarati promovibili a sergente nel corso degli allievi di anni precedenti che per circostanze indipendenti dalla loro volontà non poterono a tempo debito subire tale esame;

c) i volontari di un anno che furono dichiarati promovibili a sergente da non più di due anni.

§ 223. Le domande di cui al paragrafo precedente, in carta da bollo di cent. 50, devono essere rivolte al comandante del corpo d'armata per mezzo del comandante del proprio corpo se il concorrente è sotto le armi, o per mezzo del comandante del distretto militare di residenza, se in congedo illimitato, e presentate non più tardi del 1° decembre.

I concorrenti in congedo illimitato devono unire alla domanda il certificato di nomina a sottufficiale o quello d'idoneità a sergente. I già volontari di un anno che non seguirono un corso di allievi ufficiali devono inoltre unire alla domanda il titolo di studio per questi richiesto come è detto al § 181.

I corpi e i distretti trasmettono tali domande sollecitamente e direttamente al comandante del corpo d'armata, unendovi il foglio matricolare e caratteristico dei concorrenti sotto le armi.

§ 224. I comandanti di corpo d'armata completano le domande dei volontari di un anno in congedo illimitato chiedendo ai corpi o distretti cui sono ascritti il rispettivo foglio matricolare e caratteristico, e si procurano per quelli che non hanno seguito un corso di allievi ufficiali le necessarie informazioni sulla loro condotta, moralità e posizione sociale di fronte al grado cui aspirano.

Decidono quindi sull'ammissibilità dei singoli concorrenti, e fanno loro conoscere tali decisioni per mezzo degli stessi comandanti di corpo o di distretto che inoltrarono le domande.

Nella stessa comunicazione indicheranno il giorno in cui dovranno presentarsi alla sede del comando di corpo d'armata per subirvi gli esami.

§ 225. Intanto, e possibilmente non oltre la prima quindicina di decembre, i comandanti di corpo d'armata nominano fra gli ufficiali dipendenti la commissione d'esame, la quale sarà composta di un maggior generale o colonnello *presidente* e di due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori) e quattro capitani *membri*; uno dei capitani funzionerà da segretario.

§ 226. L'esame consta di una prova scritta su tema dato dal comandante del corpo d'armata, di una prova orale sulle materie dei programmi A, B, C dell'allegato n. 19 e di una prova pure orale sulle materie del programma D dell'allegato stesso.

Gli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nell'artiglieria o nel genio devono inoltre subire un'altra prova orale sulle materie dei programmi che rispettivamente riguardano tali armi E ed F del ripetuto allegato, tenuto presente per gli allievi della specialità treno l'avvertenza di cui al § 204.

Gli aspiranti al grado di sottotenenti in cavalleria, i quali

si trovano in congedo, debbono subire anche una prova di equitazione.

§ 227. La carta e gli oggetti di scrittoio occorrenti per gli esami scritti sono forniti dal locale distretto militare o da quell'altro corpo che ne avrà incarico dal comando del corpo d'armata. I fogli di carta distribuiti agli esaminandi saranno controsegnati dalla firma di uno dei membri della commissione.

§ 228. Per l'esame in iscritto giudica la commissione riunita. Per gli esami orali comuni giudicano due sottocommissioni composte ciascuna di un ufficiale superiore e due capitani, una cioè pei programmi A, B e C e l'altra pel programma D. Per l'esame speciale dei programmi E ed F giudica una sottocommissione composta anch'essa di un ufficiale superiore e due capitani tratti sempre dai membri della commissione.

§ 229. In ciascun esame la commissione, o le sottocommissioni voteranno per *si* o per *no* ed a maggioranza di voti, per la idoneità e quindi assegneranno ad ogni candidato un punto di merito da 10 a 20 per gli idonei, e da 0 a 9 per i non idonei.

Per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà aver conseguito l'idoneità in ognuna parte di esame.

§ 230. Ove taluno degli aspiranti a sottotenente di complemento d'artiglieria o del genio rimanesse deficiente solamente nell'esame speciale della rispettiva arma, o rinunciasse a subirlo, può chiedere di rimanere ascritto al treno delle armi stesse.

§ 231. Ultimati gli esami, il presidente della commissione ne comunica il risultato ai candidati e trasmette al comandante del corpo d'armata, in duplice copia, un elenco nominativo conforme al mod. G. Pei risultati idonei è posta in tali elenchi l'indicazione, di tre corpi in ordine di preferenza ai quali bramano di essere assegnati per prestare il servizio come sottotenenti di complemento, avvertendo che in tale designazione non dovranno essere compresi i corpi ai quali abbiano appartenuto come militari di truppa. Negli elenchi medesimi è indicato anche il domicilio per gli aspiranti in congedo illimitato.

Quindi i concorrenti sono lasciati in libertà facendo rientrare ai propri corpi quelli ancora sotto le armi.

§ 232. In nessun caso può essere ripetuto l'esame per sottotenente di complemento.

§ 233. I sergenti sotto le armi dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento sono in soprannumero dell'organico del corpo cui sono effettivi. I dichiarati non idonei continuano la loro ferma di leva.

§ 234. Dall'elenco mod. G, i comandanti di corpo d'armata desumono i risultati d'esame ottenuti dagli aspiranti sotto le armi e li comunicano, unendovi i certificati d'idoneità mod. N. 48 del catalogo, ai rispettivi comandanti di corpo. I risultati degli aspiranti in congedo illimitato sono comunicati insieme ai certificati d'idoneità ai comandanti di distretto di residenza.

Una copia degli elenchi stessi è trasmessa al Ministero della guerra unendovi i fogli matricolari e caratteristici di ciascun esaminato.

§ 235. Nella stessa occasione i comandanti di corpo d'armata faranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) una succinta relazione nella quale, con le loro osservazioni e proposte renderanno conto di tutti i corsi d'allievi ufficiali di complemento compiuti nell'anno, trasmettendo pure uno specchio statistico conforme al mod. H.

f) *Nomina a sottotenente di complemento*

§ 236. Al termine dei sei mesi di servizio come sergente dei dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento, il comandante del reggimento convoca la commissione d'avanzamento perchè dichiari se, per la condotta serbata, gli aspiranti meritino tuttora di conseguire il grado di ufficiale, e comunica al comandante del corpo d'armata i relativi pareri.

Il comandante del corpo d'armata decide, e comunica le sue decisioni al Ministero (Direzione generale leve e truppa) ed al comandante del reggimento, il quale invia in licenza illimitata in attesa della nomina a sottotenente di complemento i sergenti riconosciuti meritevoli. I non meritevoli continuano col loro grado gli obblighi di servizio inerenti alla ferma cui sono vincolati.

§ 237. Il Ministero nel pubblicare col mezzo del *Bollettino* la nomina dei sottotenenti di complemento e la destinazione loro data, indica il giorno in cui debbono presentarsi al corpo cui furono assegnati.

I sottotenenti provenienti dai volontari di un anno debbono compiere tre mesi di effettivo servizio come ufficiali.

Quelli non provenienti dai volontari di un anno debbono in massima compiere la loro ferma di leva in qualità di uf-

ficiali; ma non sono in ogni caso congedati prima di avere prestato almeno tre mesi di effettivo servizio nella qualità anzidetta.

§ 238. Appena pubblicate le nomine a sottotenente di complemento nel *Bollettino*, gli interessati ne vengono avvisati se si trovano in licenza illimitata dal reggimento presso cui prestarono l'ultimo servizio, e se sono in congedo, dal distretto di residenza. Il reggimento o il distretto spediscono loro, se occorra, gli scontrini per il trasporto ferroviario e il certificato di viaggio.

g) *Allievi ufficiali medici di complemento.*

§ 239. I militari di 1ª categoria e i volontari di un anno laureati in medicina e chirurgia possono essere ammessi al corso di ufficiali medici di complemento nella scuola d'applicazione di sanità militare.

§ 240. L'ammissione, il corso d'istruzione e gli obblighi di servizio di tali allievi sono stabiliti dal *Regolamento per la Scuola di sanità militare* e dalla legge 28 giugno 1882 n. 830 sul *reclutamento e obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale* nonchè dalla legge 25 gennaio 1888 *relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.*

§ 241. I militari di 2ª e di 3ª categoria laureati in medicina e chirurgia, all'epoca della chiamata per istruzione della propria classe o di altra classe della propria categoria, possono chiedere al comando del distretto militare di residenza, unendo alla domanda l'originale titolo di laurea, di essere ammessi come allievi ufficiali medici di complemento.

Questi allievi sono avviati alla direzione dell'ospedale militare alla sede del comando di corpo d'armata, la quale li prende in forza alla compagnia di sanità, e ne forma uno speciale plotone se il loro numero è almeno di dodici.

§ 242. I corsi di cui al paragrafo precedente hanno la durata per la quale la classe con cui si presentano i giovani laureati rimane sotto le armi.

Le materie d'insegnamento, ristrette alla parte indispensabile in ragione della durata del corso, sono:

a) elementi d'istruzione militare;

b) codice penale per l'esercito e regolamenti di servizio interno, di disciplina militare, di servizio d'ospedale e di servizio sanitario in guerra;

c) principii generali e speciali più importanti di medicina legale militare;

d) principii generali d'igiene militare;

e) esercizio pratico di servizio sanitario.

§ 243. Al termine del corso d'istruzione il direttore dell'ospedale militare, in seguito a sommaria prova d'esami e sentito il parere della commissione degli ufficiali superiori medici dell'ospedale, rilascia a coloro che ne siano giudicati meritevoli, un certificato d'idoneità al grado di sottotenente medico di complemento. Trasmetterà pure un elenco dei giudicati idonei, unendovi i fogli matricolari e caratteristici, al Ministero della guerra (Segretariato generale).

§ 244. Salvo le speciali disposizioni ora citate, sono nel resto applicabili agli allievi ufficiali medici di complemento le norme stabilite nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* del presente capo.

h) *Allievi ufficiali commissari e contabili di complemento.*

§ 245. I giovani muniti di licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studî superiori nelle materie stesse possono essere ammessi al corso allievi ufficiali commissari e contabili di complemento nella direzione territoriale di commissariato dell'VIII corpo d'armata, la quale li prende in forza alla compagnia sussistenza e ne forma uno speciale plotone se il loro numero è almeno di dodici.

§ 246. Le domande e i documenti relativi sono dai comandanti di distretto o di corpo cui vengono presentate inviate al comandante dell'VIII corpo d'armata, il quale regola le ammissioni in modo che siano destinati al corso non più di ventiquattro allievi, dei quali dodici per la specialità commissari e dodici per la specialità contabili.

§ 247. Gli allievi ricevono l'istruzione militare elementare in due mesi presso uno dei corpi del presidio, secondo le disposizioni che verranno date dal comandante del corpo d'armata.

I programmi d'insegnamento sono quelli indicati nell'allegato n. 20 e debbono, nella 1ª parte, essere svolti a tutti gli allievi del corso, nelle altre parti solamente a quelli delle specialità cui si riferiscono.

Occorrendo che l'istruzione sia diretta in modo da ottenere ufficiali di complemento abili sia nella parte teorica che nella parte pratica del servizio, il direttore territoriale di commissariato dell'VIII corpo d'armata cui spetta, sotto l'alta sor-

veglianza del comandante del corpo d'armata, la direzione del corso, provvederà perchè, pur proseguendo lo svolgimento dei programmi d'insegnamento, vengano gli allievi addetti per un conveniente periodo di tempo ad uno degli uffici della direzione di commissariato per acquistarvi pratica del servizio.

§ 248. Tanto gli esami per la idoneità a caporale ed a sergente, quanto quelli per la idoneità a sottotenente sono dati innanzi alla commissione degli ufficiali superiori della direzione di commissariato, e constano di un esame scritto su tema approvato dal comandante del corpo d'armata e di due esami orali, di cui uno per le materie contenute nella parte generale del programma d'insegnamento e l'altro per quello contenuto nella parte speciale.

§ 249. Gli allievi riconosciuti non idonei ai gradi di caporale, di sergente o di sottotenente di complemento sono dal comandante dell'VIII corpo d'armata trasferiti nelle compagnie di sussistenza, ripartendoli in proporzioni eguali tra ciascuna di esse.

§ 250. Salve le speciali disposizioni di cui sopra, sono nel resto applicabili agli allievi ufficiali commissari e contabili di complemento le norme stabilite nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* del presente capo.

i) *Allievi ufficiali veterinari di complemento.*

§ 251. Presso la scuola di cavalleria in Pinerolo è aperto ogni anno un corso di allievi ufficiali veterinari di complemento.

Possono essere ammessi a tale corso militari di 1ª categoria ed i volontari di un anno muniti di diploma in zooiatria. Le domande ed i documenti sono inviati dai distretti e corpi al comandante del I corpo d'armata il quale decide sull'ammissione.

§ 252. Il corso d'istruzione ha la durata di nove mesi e le materie d'insegnamento sono:

a) elementi d'istruzione militare ed equitazione;

b) leggi e regolamenti militari di maggiore importanza;

c) istruzione teorico pratica di veterinaria militare.

§ 253. Tanto gli esami per la idoneità a caporale ed a sergente, quanto quelli per la idoneità a sottotenente di complemento sono dati innanzi alla commissione composta dell'ufficiale superiore addetto alla scuola, dal maggiore veterinario addetto al I corpo d'armata e dal capitano veterinario della scuola.

§ 254. I militari di 2ª e di 3ª categoria muniti di diploma in zooiatria, all'epoca della chiamata per istruzione della propria classe o di altra classe della propria categoria, possono chiedere al distretto di residenza, unendo alla domanda l'originale diploma in zooiatria, di essere ammessi come allievi ufficiali veterinari di complemento in uno dei reggimenti di cavalleria o di artiglieria da campagna.

§ 255. Il corso d'istruzione ha la durata per la quale la classe con cui si presentano gli aspiranti rimane in servizio, e consta delle materie indicate nel § 252 ristretto alla parte indispensabile in ragione della durata del corso.

§ 256. Al termine del corso e dopo sommaria prova data innanzi ad una commissione composta degli ufficiali superiori del corpo e del capitano veterinario, il comandante del corpo rilascia a coloro che ne sono giudicati meritevoli un certificato di idoneità al grado di sottotenente veterinario di complemento. Trasmette pure un elenco dei giudicati idonei, unendovi i fogli matricolari e caratteristici, al Ministero della guerra (Direzione generale di fanteria e cavalleria).

§ 257. Salvo le speciali disposizioni ora citate, sono nel resto applicabili agli allievi ufficiali di complemento le norme stabilite nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* del presente capo.

CAPO XI.

Allievi sergenti.

a) *Disposizioni generali.*

§ 258. Per facilitare il reclutamento dei sottufficiali sono istituiti corsi di allievi sergenti. Scopo di questi corsi è di formare buoni sergenti, sufficientemente istruiti e solidamente educati ad elevati sentimenti militari.

§ 259. Ogni anno il Ministero indica i reggimenti presso i quali possono essere costituiti corsi di allievi sergenti.

I comandanti di corpo d'armata, in base a questa indicazione provvedono per la costituzione dei corsi e pur conservandone l'alta direzione, ne affidano la superiore vigilanza ai dipendenti comandanti di divisione militare.

§ 260. Quando in ambedue le divisioni d'uno stesso corpo d'armata esistono reggimenti della medesima specialità, ed in uno di essi il numero degli allievi concorrenti fosse per riuscire

troppo esiguo, il comandante del corpo d'armata potrà riunire in un solo ambedue i corsi o distribuire in parti uguali gli allievi dei due reggimenti.

Qualora in un reggimento gli allievi sergenti siano almeno nel numero di 12, il reggimento stesso ne forma un plotone in forza alla compagnia deposito.

§ 261. È applicabile agli allievi sergenti quanto è disposto per gli allievi ufficiali di complemento alla lettera *c*) del precedente capo X. Nel caso, di cui al § 199 gli allievi sergenti esclusi dal corso potranno chiedere al comandante del corpo d'armata la commutazione della ferma di 5 anni in quella dell'arma rispettiva.

b) *Ammissioni.*

§ 262. Al 1° di ottobre di ogni anno si aprono le ammissioni ai corsi di allievi sergenti e si chiudono col 15 del successivo mese di decembre.

Al 1° settembre i comandanti dei distretti con apposito manifesto indicano le norme da seguirsi dagli aspiranti, il tempo utile per la presentazione delle domande ed i reggimenti presso i quali sono istituiti i corsi.

Nella seconda quindicina di dicembre debbono essere compiute tutte le pratiche all'uopo necessarie affinchè negli ultimi giorni dello stesso mese possa aver luogo la definitiva incorporazione degli aspiranti che posseggono i titoli prescritti.

§ 263. Possono essere ammessi nei corsi allievi sergenti, i giovani di cui al § 180, i quali soddisfino alle seguenti condizioni:

1° Diano prova di saper leggere e scrivere con sufficiente facilità e correttezza e, se chiedono di prestar servizio nei reggimenti del genio, di conoscere le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica sui numeri interi e decimali.

2° Abbiano la speciale attitudine fisica e la statura stabilita per gli inscritti di leva per l'arma o specialità cui domandano di venire destinati. Oltre a ciò è necessario che gli aspiranti posseggano quelle qualità esteriori che si richieggono per il prestigio del grado cui aspirano ed il complesso delle quali costituisce la prestanza militare.

§ 264. Le domande degli aspiranti alla ammissione come allievi sergenti, redatte in carta da bollo da 50 centesimi, debbono essere presentate ai comandanti di distretto o di corpo, secondo quanto è indicato nel § 181 per gli allievi ufficiali.

In tali domande gli aspiranti debbono indicare il reggimento nel quale aspirano ad essere ammessi ed unire i documenti stabiliti dal regolamento sul reclutamento, secondo la posizione di ciascuno di fronte agli obblighi del servizio militare, salvo pei militari alle armi ai quali non è necessario alcun documento.

Tutti indistintamente gli aspiranti debbono inoltre presentare un certificato del sindaco da cui risulti che non sono ammogliati nè vedovi con prole.

§ 265. I comandanti di distretto e di corpo fanno luogo alle pratiche stabilite dal § 182, e si assicurano inoltre che i richiedenti posseggano i voluti requisiti di coltura, facendo loro eseguire un saggio di scritturazione e, se aspiranti al genio, anche di operazioni aritmetiche, dopo di che li licenziano, qualora non si tratti di militari alle armi, avvertendoli che riceveranno poi comunicazioni dell'esito della domanda.

Coloro che lo chiedono possono però essere presi in sussistenza dal distretto, a partire dal 16 dicembre.

Per gli inabili si osserverà il disposto del § 182.

Le domande con i relativi documenti sono poi direttamente inviate dai distretti e dai corpi ai reggimenti dove sono istituiti i corsi.

§ 266. I reggimenti ricevute le domande convocano la commissione d'avanzamento per decidere sulla loro ammissione ed indicano ai comandanti dei distretti e dei corpi quali degli aspiranti siano stati ammessi.

Questi sono poi avvertiti ed avviati a destinazione per cura delle autorità alle quali presentarono la domanda. Contemporaneamente i reggimenti che costituiscono il corso di allievi sergenti invieranno al comando del corpo d'armata un elenco numerico degli ammessi, per i provvedimenti di cui ai precedenti §§ 190 e 260.

c) *Durata del corso, esami e promozioni.*

§ 267. Il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti ha la durata di 18 mesi, cioè dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

§ 268. I programmi d'insegnamento sono quelli indicati nell'allegato N. 21 della presente istruzione, e nello svolgimento di essi deve tenersi conto principalmente dello scopo cui sono indirizzati i corsi allievi sergenti.

§ 269. Nella seconda quindicina di giugno gli allievi sono sottoposti all'esame di idoneità a caporale.

Tanto l'esame quanto la promozione dei dichiarati idonei hanno luogo colle norme stabilite nei §§ 206, 207, 208, 209 per gli allievi ufficiali.

§ 270. I non idonei e quelli che non poterono concorrere all'esame di caporale per giustificato motivo sono ammessi dopo due mesi ad un esame suppletivo.

Le norme da seguirsi per tale esame e per gli allievi che vi concorrono sono analoghe a quelle dei §§ 210, 211 e 212.

§ 271. I caporali allievi che per condotta, capacità, studio e autorevolezza se ne rendano meritevoli possono, dopo 9 mesi di servizio in qualità di allievi, essere nominati caporali maggiori, nella proporzione massima di *uno* su *otto* allievi del corso.

§ 272. Alla fine del corso, cioè nella seconda quindicina del mese di giugno del secondo anno, gli allievi sono sottoposti ad un esame finale per constatare la loro idoneità al grado di sergente colle norme fissate nei §§ 214 e 215.

§ 273. I dichiarati promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiono come allievi 12 mesi di anzianità nel grado di caporale, tenuto conto, per quelli che già rivestivano tale grado all'epoca della ammissione al corso, dell'avvertenza di cui al § 211.

§ 274. Compiuto l'esame, i reggimenti inviano subito al comando del corpo d'armata un elenco numerico dei promovibili.

Il comandante del corpo d'armata ricevuti gli elenchi da tutti i reggimenti aventi il corso, trasmette al Ministero (direzione generale leve e truppa) un elenco numerico complessivo diviso per armi e specialità.

Il Ministero fa poi conoscere ai comandanti di corpo d'armata il numero dei sergenti che possono assegnare ai reggimenti dipendenti e quello che debbono mettere a disposizione di altri corpi d'armata.

§ 275. I dichiarati non idonei e quelli che non poterono prender parte agli esami di sergente sono ripartiti fra le compagnie del reggimento per prestarvi servizio col loro grado; ma, trascorsi tre mesi, sono sottoposti ad un esame suppletivo colle stesse norme di quello ordinario.

§ 276. I dichiarati idonei nell'esame suppletivo sono promossi sergenti nel giorno in cui compiono come allievi 15 mesi di anzianità nel grado di caporale e sono segnalati al comandante del corpo d'armata per la destinazione ad un reggimento del corpo d'armata.

§ 277. Ai dichiarati non idonei ed a quelli che non poterono concorrere nè agli esami ordinari nè a quelli suppletivi, sono applicate le disposizioni stabilite coi §§ 219, 220 per gli allievi ufficiali.

§ 278. Compiuti gli esami suppletivi a sergente degli allievi sergenti i comandanti dei reggimenti trasmettono al comandante del corpo d'armata, insieme ad un breve rapporto sull'andamento dell'intiero corso, un elenco nominativo nel quale sono compresi tutti gli allievi ammessi all'inizio del corso ed il risultato da essi conseguito.

I comandanti di corpo d'armata, fanno poi al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) una succinta relazione nella quale rendono conto di tutti i corsi allievi sergenti ultimati nell'anno con le loro osservazioni e proposte, trasmettendo pure uno specchio statistico conforme al modello H.

MODELLO **F** §§ 190 e 266 dell'Istruz. — *Atto* 183 del 1894)

. . . . . CORPO D'ARMATA

SITUAZIONE *numerica degli allievi . . . . ammessi nei corsi aventi principio col 1° gennaio 18 . . .*

Corpi nei quali furono ammessi	Allievi ammessi distinti per provenienza								Osservazioni
	inscritti di leva	Studenti ritardatari	Volontari ordinari	Militari alle armi	Militari di 1ª categoria in congedo	Militari di 2ª e 3ª categoria passati per libera elezione in 1ª categoria	Volontari di un anno	Totale	

A . . . . . li . . . . . 18 . .

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA

MODELLO G (§ 231 dell'Istruzione, *Atto* 483 del 1894)

. . . . . CORPO D'ARMATA

RISULTATO *degli esami di idoneità alla nomina ad ufficiale di complemento.*

Corpo cui appartengono gli aspiranti al momento per gli esami	COGNOME E NOME degli aspiranti	Provenienza (§ 180 dell'Istruzione complementare)	Punto medio di esame per i risultati idonei	Corpi cui desiderano essere assegnati come sottotenenti di complemento	Domicilio eletto	*Osservazioni*

A . . . . . li . . . . . 18 . .

LA COMMISSIONE

MODELLO H

(§§ 235 e 278 dell'Istruzione, *Atto* 182 del 1894)

. . . . . CORPO D'ARMATA

SPECCHIO *statistico del risultato dei corsi allievi . . . . . aperti nel 1° gennaio 18 . .*

Armi e specialità di servizio	Numero degli ammessi	Diminuiti per le seguenti cause													Idonei a sottotenenti di complemento od a sergenti	*Osservazioni*
		Inviati in licenza di convalescenza	Mandati rivedibili	Assegnati a 3ª categoria	Congedati per ragioni di famiglia	Espulsi	Per volontaria domanda	Morti	Riconosciuti non idonei negli esami di: caporale	sergente	sottotenente	Per cause varie	Totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ARMA DI															

A . . . . . li 18

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 41ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 ottobre

SETTEMBRE 3. — R. Decreto che porta modificazioni al regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, e al regolamento di disciplina, *pag.* 553.
» 16. — Passaggio di militari dell'arma dei carabinieri reali ad altri corpi, *pag.* 555.
» 24. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret (RP), *pag.* 555.
» 25. — Errata-corrige al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 556.
» 28. — Caporali maggiori e caporali del personale permanente dei distretti militari, *pag.* 556.
OTTOBRE 1. — Inserzione sugli ordini del giorno della concessione delle ricompense al valore, *pag.* 557.
» 1. — Denominazione di opere di fortificazione nella Colonia Eritrea, *pag.* 557.
» 1. — Prontuario pel calcolo delle ritenute sugli assegni, *pag.* 558.
——— Decisioni di massima, *pag.* 558.

Atto N. **184.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. Decreto che porta modificazioni al regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali, e al regolamento di disciplina.** — 2 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il regolamento organico per l'arma dei RR. carabinieri, approvato con Nostro decreto 1° maggio 1892;

Visto il regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri Reali approvato con Nostro decreto 1° maggio 1892;

Visto il R. decreto del 1° dicembre 1872 con cui si approva il regolamento di disciplina militare;

Su proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali è aggiunto il seguente articolo:

19bis Il carabiniere che per menomata idoneità fisica o per altre cause estranee alla disciplina dimostri di non essere adatto al servizio speciale dell'arma, deve far passaggio col suo grado nell'arma di fanteria, se appartiene ai carabinieri

a piedi, o nell'arma di cavalleria se appartiene ai carabinieri a cavallo, ed assumerne la ferma.

Tale passaggio, per richiesta motivata dal comandante generale dell'arma, è ordinato dal comandante del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il comando della legione a cui il carabiniere appartiene.

Art. 2.

Ai N. 565, 566 e 567 del Regolamento di istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri sono sostituiti i seguenti:

565. Il carabiniere che, per mancanze commesse o per altra causa d'indole disciplinare, diviene incompatibile con lo speciale servizio dell'arma, è trasferito nelle compagnie di disciplina dietro parere affermativo d'una commissione di disciplina, convocata alla sede del comando della legione e formata come quella di cui al § 691 del regolamento di disciplina militare.

La commissione procede come è detto al § 752 del regolamento stesso, e sul suo parere decide il comandante generale dell'arma.

566. Quando un carabiniere in congedo illimitato sia ritenuto immeritevole di continuare ad appartenere all'arma per condanna riportata o per azioni disdicevoli, indecorose od avverse alle istituzioni nazionali, sarà cura dei comandanti di legione ragguagliarne il comando generale, trasmettendogli copia del foglio matricolare.

567. Il comando generale, oltre al provvedimento di cui al § 213 sullo stato dei sottufficiali, potrà ordinare che i militari di cui al numero precedente, pur continuando a figurare sui ruoli dei militari dell'arma, siano, in caso di chiamata alle armi, assegnati ad una compagnia di disciplina di punizione ed ascritti alla 1ª classe.

Art. 3.

Nel § 767 del Regolamento di disciplina militare sono soppresse le parole « *o ad altra arma.* »

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, il 2 settembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.
MOCENNI.
CALENDA.
E. MORIN.

N. 185. — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio di militari dell'arma dei carabinieri reali ad altri corpi.** — 24 settembre.

In conseguenza del R. decreto 2 settembre 1894 (*Atto* N. 184) che modifica le norme per il passaggio dei militari dell'arma dei carabinieri reali ad altri corpi, deve intendersi abrogato nella nota A del regolamento per le compagnie di disciplina quanto si riferisce ai militari di detta arma, per i quali si seguiranno d'ora in poi le norme seguenti:

I militari dell'arma dei carabinieri reali all'uscita dalle compagnie di disciplina saranno nuovamente iscritti nei ruoli dell'arma; ma in caso di richiamo alle armi dovranno essere, a cura del corpo cui si presentano, avviati alla compagnia di disciplina di punizione più prossima al luogo di presentazione ed ivi ascritti alla 1ª classe.

I militari della stessa arma che all'uscita dagli stabilimenti militari di pena debbono rimanere ancora qualche tempo sotto le armi, dovranno essere assegnati ad una compagnia di disciplina di punizione (1ª classe), semprechè per la natura del reato non debbano far passaggio ad una compagnia speciale; al loro invio in congedo saranno ripassati all'arma di provenienza coll'annotazione che in caso di chiamata alle armi dovranno essere avviati ad una compagnia di disciplina di punizione, com'è detto al precedente comma.

Quando un militare dell'arma dei carabinieri esce da uno stabilimento militare di pena o da una compagnia di disciplina per recarsi in congedo, ovvero, trovandosi in congedo, viene dichiarato immeritevole di continuare ad appartenere all'arma, sarà fatto risultare a cura del corpo cui spetta e mediante variazione matricolare, che il medesimo in caso di richiamo alle armi dovrà essere avviato ad una compagnia di disciplina di punizione ed ascritto alla 1ª classe.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 186. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. (RP).** — 24 settembre.

Sono state pubblicate, in apposito fascicolo, le nuove tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. (RP) d'assedio, destinate a sostituire quelle edite nel 1889, le quali sono conseguentemente abolite.

Di tale fascicolo i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel

numero di copie ch'è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione obici della predetta specie ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi ai quali esse devono provvedere.

Ciascun ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali e di stabilimento ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

L'ispettorato di esperienze ne acquisterà inoltre 20 copie per far fronte alle esigenze della scuola centrale di tiro di artiglieria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1890.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,75.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **187**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Errata-corrige al Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio**. — (Edizione 1894). — 25 settembre.

Pagina	N. d'ordine	Titolo della colonna	Linea	ERRATA-CORRIGE			
209	1432	Prezzo	19	Invece di:	0,05;	pongasi:	0,10
333	241	Id.	terz'ultima	»	9,70;	»	9,00
»	242	Id.	penultima	»	5,00;	»	5,70
504	432	Id.	31	»	45,00;	»	50,00

Il Ministro — MOCENNI.

N. **188**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Caporali maggiori e caporali del personale permanente dei distretti militari.** — 28 settembre.

In conseguenza delle minori assegnazioni fatte nelle ultime due leve al personale permanente dei distretti militari ve-

nendo per molti di essi nel periodo normale, durante cioè la permanenza di tre classi sotto le armi, a risultare esuberante il numero di caporali maggiori e di caporali di compagnia stabilito dallo specchio di riparto organico annesso alla circolare N. 159 del 1887, questo Ministero determina che in ogni caso nei distretti il numero dei graduati predetti non possa essere complessivamente maggiore di sette per ciascuna compagnia permanente.

È però in facoltà dei comandanti di corpo d'armata, qualora speciali e comprovate circostanze lo richieggano, di autorizzare qualche aumento nella quantità strettamente necessaria.

Nulla è rinnovato a quanto è stabilito, per il periodo della forza minima, dal § 534 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* N. 204 del 1892).

Il Ministro — MOCENNI.

N. **189**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Inserzione negli ordini del giorno della concessione delle ricompense al valore**. — 1° ottobre.

Perchè più solenni siano le onoranze rese ai valorosi e perchè al loro esempio si inspiri tutto l'esercito, emulandone le doti di coraggio e di abnegazione e le virtù militari e civili, d'ora innanzi qualunque ricompensa al valore militare e civile concessa ad ufficiali e militari di truppa del R. esercito e pubblicata sul Bollettino ufficiale delle nomine, dovrà essere portata all'ordine del giorno di tutti i corpi, comandi ed uffici militari.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **190**. — COLONIA ERITREA. — **Denominazione di opere di fortificazione nella colonia Eritrea**. — 1° ottobre.

S. M. il Re nel conferire a S. E. il Governatore dell'Eritrea la meritata onorificenza per la presa di Cassala, ha altresì ordinato che a memoria ed onore del generale, che condusse a compimento l'importante operazione, il forte testè ivi eretto sia intitolato al suo nome.

Porto a conoscenza di tutti la Sovrana determinazione, comunicando che il forte di Cassala assumerà il nome di

« FORTE BARATIERI ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **191**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Prontuario pel calcolo delle ritenute sugli assegni.** — 1° ottobre.

È stato provveduto per la pubblicazione di un Prontuario pel calcolo della ritenuta delle tasse sugli assegni.

Ogni corpo dovrà acquistarne due copie a carico della massa generale.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuna copia è di lire 1,20.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

11.

Perdita di cavalli di ufficiali per cause di servizio. — A schiarimento del 5° comma del § 457 del Regolamento sulle indennità eventuali, si avverte:

1° che quando la perdita dei cavalli risulti prodotta da cause evidenti di servizio, come ad es. caduta dell'animale in un burrone, asfissia per annegamento ecc. sarà sufficiente l'invio al Ministero della sola dichiarazione dell'ufficiale o dei testimoni presenti al fatto;

2° che, quando vi sia stato abbattimento del cavallo in seguito a fratture incurabili, oltre la dichiarazione di cui al numero precedente, dovrà essere trasmessa la proposta di abbattimento del veterinario militare o civile che riconobbe la frattura;

3° che in tutti gli altri casi di morte od abbattimento è necessario altresì unire una succinta relazione veterinaria della malattia o lesione, col reperto di accurata autopsia dell'animale.

Dall'atto deliberativo del consiglio d'amministrazione dovrà poi risultare sempre l'età raggiunta dal cavallo al momento della sua morte od abbattimento, desumendo i dati relativi dal registro dei cavalli di servizio, ed avendo per norma, nel computo degli anni, le prescrizioni della *decisione di massima* 154-1892 (*Div. Cavalleria*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 42ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 ottobre

OTTOBRE 3. — Istruzione sulle colombaie militari, *pag.* 559.
» 5. — Adozione di un sottomaterasso di crine vegetale per i letti in ferro da ammalati, *pag.* 559.
» 5. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari dei fabbricati pei servizi amministrativi, *pag.* 561.

Atto N. **193**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione sulle colombaie militari**. — 3 ottobre.

È pubblicata l'*Istruzione sulle colombaie militari* la quale sostituisce quella di edizione 1890 che rimane pertanto abolita.

I comandi, riparti di truppa, direzioni e scuole si provvederanno del numero di esemplari dell'istruzione medesima per ciascuno indicati:

Comando del corpo di stato maggiore	N. 3
Ispettore generale ed ispettori del genio. . . .	» 5
Comandi di corpo d'armata, comando militare di Sardegna, e comandi di divisione	» 1
Comandi territoriali, direzioni e comandi locali del genio	» 3
Comandi di reggimento del genio	» 3
Comandi di brigata del genio	» 1

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo di ciascuno esemplare è di cent. 15.

Il Ministro — MOCENNI

N. **195**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione di un sottomaterasso di crine vegetale per i letti in ferro da ammalati**. — 5 ottobre.

Dagli esperimenti fatti per trovare quale fosse la sostanza più adatta per riempitura dei sottomaterassi da usare negli ospedali e nelle infermerie di presidio per le lettiere con ela-

8 OTT 04

stico fisso e per i letti a rete metallica, è risultato preferibile il crine vegetale.

Viene in conseguenza adottato un *sottomaterasso di crine vegetale* costituito da una fodera da sottomaterassi (III-291) riempita con 12 C. g. di crine vegetale e trapuntata con 3 file di punti come i materassi di lana ai quali va sottoposto.

Le amministrazioni quindi che attualmente hanno in carico le fodere separate dal crine eseguiranno sui registri i movimenti necessari per inscrivere nel carico i sottomaterassi completi.

Gli esistenti materassi o sottomaterassi di stoppa o di zostera marina o di altra sostanza, continueranno ad essere usati e conteggiati, come pel passato, sino a consumazione, facendone in seguito la riempitura con crine vegetale man mano che se ne rendesse necessaria la sostituzione, ed assumendoli allora in carico come sottomaterassi di crine vegetale mediante le necessarie operazioni contabili.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **104**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)**. — 5 ottobre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
III^a^	92	Camicie di tela cruda per scabbiosi e venerei.	N.	3 50	Abolito
»	168	Lenzuola da letti per venerei e scabbiosi	»	7 20	»
»	253	Vesti per farmacisti	»	8 10	Variante
»	331	Treppiedi di ferro per caldaie, grandi da ospedale da campo	Cg.	» 90	»
»	332	Treppiedi di ferro per caldaie, mezzane da ospedale da campo.	»	» 90	»
»	335	Comodini semplici da notte, di ferro con piano di vetro. . . .	N.	20 00	Aggiunta
»	336	Sottomaterassi di crine vegetale per lettiere e letti in ferro . .	»	10 50	»
»	337	Tavolette-desco, modello Guida.	»	4 00	»
»	338	Vesti di stoffa scura (mista di lana e cotone) per ufficiali medici .	»	14 60	»
IV^a^	71	Cassetta d'amputazione a fondo doppio, senza imbottitura, con strumenti a manico metallico .	»	300 00	Variante
»	534	Fascie di flanella altezza cm. 7.	M.L.	» 30	»
»	599	Scatole di latta ovali per compressori.	N.	» 50	»
»	698	Borse da ghiaccio in seta impermeabile con boccola metallica a vite, assortite	»	1 30	»
»	807	Compressori per emostasia con fascia di flanella	»	7 00	»
»	836	Fascie di flanella di m. 8 alta cm. 8 tagliata obliquamente per compressori	»	3 00	Aggiunta
»	837	Tubi di gomma nera del diametro di mm. 18 lunghi m. 1.	»	3 50	»
»	1009	Casselle per amputazione a fondo doppio, complete.	»	193 50	»
V^a^	1621	Provetta di cristallo, o vetro, graduata, a piede, con o senza iscrizione, di 30 c. c.	»	2 25	»
»	1622	Provetta periforme di cristallo chiusa a tappo smerigliato graduata sino a 50 gr. della soluzione 20: 100 di sublimato corrosivo	»	4 00	»

V^a^	1623	Provetta di cristallo per l'acido fenico, graduata 60/12	N.	2	00	Aggiunta
»	1624	Provetta di vetro con piede, graduata a 10 cm. c.	»	»	50	»
»	1625	Cucchiaio doppio di corno colla scritta: *iodoformio*	»	1	30	»
»	1626	Cucchiaio d'osso bianco per iodoformio.	»	»	35	»
VII.	502	Crine vegetale	Cg.	»	20	»

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 43ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 ottobre

OTTOBRE 8. — Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio ed assistenti locali del genio, *pag.* 563.
» 8. — Varianti all'*Atto* 60 del 1892, relativo alla corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico, *pag.* 563.
» 8. — Tavole di tiro dei mortai da 15 A. R. Ret e da 9. B. R. Ret., *pag.* 565.
» 11. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 566.
» 11. — Modificazioni alle condizioni di vendita delle carte e libri premesso al catalogo luglio 1894 dell'Istituto geografico militare, *pag.* 566.

ATTO N. **195**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO. — **Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio ed assistenti locali del genio**. — 8 ottobre.

All'Istruzione suddetta in data 21 giugno 1890 sono apportate le seguenti varianti:

Il primo e secondo capoverso della lettera *b*) del N. 7 sono così modificate:

Il relatore del consiglio concorrerà egli pure nella compilazione delle note caratteristiche di tutti gli impiegati ragionieri.

I comandanti locali ed i capi sezione concorreranno nella compilazione delle note caratteristiche degli impiegati addetti al rispettivo comando locale ed alla rispettiva sezione.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **196**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti all'*Atto* 60 del 1892**. — 8 ottobre.

Presi gli opportuni accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi, all'*Atto* 60 del 1892 sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

ERRATA-CORRIGE.

All'articolo 74, linea 2ª, del *Regolamento per la scuola di guerra* (8 giugno 1894) pubblicato con l'*Atto* N. 111 del corrente anno, *prima delle parole:* di fanteria, *aggiungasi:* subalterni.

Atto N. 194, pag. 561, riga 28ª, *invece di:* seta, *pongasi*: tela.

Norme esecutive. — Dopo il § 10 aggiungere:

« § 10 *bis*. Quando si tratta di affari d'importanza, pei quali siano necessarie maggiori guarentigie di ricapito e si richieda sollecito e sicuro riscontro, o si tratta della consegna di sunti di decreti o di altri documenti dei quali debbasi ritirare ricevuta, le comunicazioni di servizio agli ufficiali in congedo, aventi dimora in città di distretto militare, potranno essere fatte per mezzo dei comandi dei distretti di residenza, anche se si conosca con precisione l'indirizzo dei destinatari.

Le autorità, alle quali occorra fare le comunicazioni, ne incaricheranno i comandi dei distretti, con lettera ad essi diretta, tranne per quelle d'indole riservata, che si invieranno in piego chiuso per essere dai comandi medesimi rimesse agli interessati. Nell'uno e nell'altro caso, i distretti riceventi faranno recapitare le comunicazioni di cui si tratta per mezzo dei propri piantoni.

Per gli ufficiali in congedo non residenti nel capoluogo del distretto, le comunicazioni suddette si faranno, nel modo sopra indicato, per mezzo del comandante della compagnia o tenenza dei carabinieri reali, o, dove non esistano questi comandi, per mezzo dei sindaci.

In ogni caso, si avvertirà di indicare altresì, ogniqualvolta sia possibile, l'abitazione dell'ufficiale o l'ufficio che riveste ».

Allegato A (tabella delle esenzioni dalle tasse postali) — A pag. 149, dopo la rubrica riguardante il carteggio dell'avvocato generale nel tribunale supremo di guerra e marina, aggiungere la seguente nuova rubrica:

Biblioteca centrale militare in Roma.	Ministeri ed amministrazioni centrali. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente rubrica. Biblioteche governative. Istituti governativi d'istruzione ed accademie ed istituti scientifici, compresi nella prima colonna della tabella del Ministero dell'istruzione pubblica e di quelle di tutti gli altri ministeri. Prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali. Sindaci dei comuni.	LC-PC.

A pag. 152, nella rubrica: « Comandi compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi » ed a pag. 159, nella rubrica: « Comando degli stabilimenti militari di pena, » ag-

giungere, alla seconda colonna: « Ispettori divisionali e ispettori capi di circolo della guardia di finanza ».

A pag. 157, nella rubrica: « Comandi di reggimento, » aggiungere, alla seconda colonna: « Ispettori divisionali, ispettori capi di circolo della guardia di finanza, e comandanti dei depositi d'istruzione degli allievi guardie di finanza. »

A pag. 165, nella prima colonna, dopo le parole: « Direzioni di ospedali militari principali e succursali, » aggiungere; « (compresi gli stabilimenti balneari militari) ».

Nella seconda colonna, l'aggiunta fattavi con l'*Atto* 78-1893 è sostituita dalla seguente: « Ispettori divisionali, ispettori capi di circolo della guardia di finanza, e comandanti dei depositi d'istruzione degli allievi guardie di finanza ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **197**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro del mortai da 15. A. R. Ret. a da 9. B. R. Ret.** — 8 ottobre.

Sono state pubblicate, in due appositi fascicoletti, le nuove tavole di tiro del mortaio da 15 AR Ret. e del mortaio da 9 B. R. Ret. destinate a sostituire quelle corrispondenti edite nel 1889, le quali sono conseguentemente abolite.

Di ciascuno di tali fascicoletti i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione bocche da fuoco delle predette specie, acquisteranno, delle nuove tavole, il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi ai quali esse devono provvedere.

Ciascuno ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

L'ispettorato d'esperienze ne preleverà inoltre 20 copie per uso della scuola centrale di tiro.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* n. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo di ciascuno dei due predetti fascicoli è di L. 0,25.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **198**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - **Errata-corrige al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (parte I)**. — 11 ottobre.

Pagina	N. d'ordine	Titolo della colonna	Linea	ERRATA-CORRIGE
24	621	Prezzo	Ultima	*Invece di*: 4,00, *pongasi*: 5,00.
108	1405	Id.	Id.	*Id.* : 10,00, *id.* : 20,00.
184	50	Id.	14ª	*Id.* : 8,00, *id.* : 8,50.
»	54	Id.	16ª	*Id.* : 8,80, *id.* : 8,00.
506	169	Id.	1ª	*Id.* : 8,00, *id.* : 5,00.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **199**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modificazioni alle condizioni di vendita delle carte e libri premesse al catalogo luglio 1894 dell'Istituto geografico militare**. — 11 ottobre.

A modificazione delle norme per lo smercio delle pubblicazioni dell'istituto geografico militare inserte nell'*Atto* 119 del 30 giugno 1894, e che sono pure premesse al catalogo edizione luglio 1894 del detto istituto, è abolito lo sconto del 50 e del 30 % che si concedeva alle autorità ed ai privati indicati ai numeri 2° e 3° delle norme predette, per quanto riguarda il prezzo della montatura su tela, intendendosi concesso tale sconto per le sole carte sciolte cioè non montate su tela.

Il prezzo della montatura su tela è quindi per tutti indistintamente quello indicato nel catalogo, senza alcun sconto.

In conseguenza è anche abolito lo sconto del 20 % per la montatura su tela che si concedeva per le carte segnate ai numeri 1, 2 e 3 del citato catalogo luglio 1894.

Questa disposizione andrà in vigore dalla data della pubblicazione del presente *Atto*.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

2183

DISPENSA 44ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 ottobre

OTTOBRE 17. — Allegati alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento relativi ai corsi degli allievi ufficiali e degli allievi sergenti, *pag.* 567.
» 18. — Modificazione al regolamento d'amministrazione, *pag.* 590.
» 19. — Tavole di tiro del mortaio da 24 A.R. Ret., *pag.* 590.
» 20. — Distribuzione di libretti di viaggio. Fotografie dei libretti ritirati, *pag.* 591. Decisione di massima, *pag.* 591.

Atto N. **200**. — RECLUTAMENTO. — **Allegati alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento relativi ai corsi degli allievi ufficiali e degli allievi sergenti.** — 17 ottobre.

Sciogliendo la riserva contenuta nell'*Atto* N. 183 del corrente anno, il Ministero pubblica gli allegati alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento relativi ai corsi degli allievi ufficiali di complemento e degli allievi sergenti.

Allegato N. 16. — Elenco dei licei governativi.
» N. 17. — Elenco degli istituti tecnici governativi.
» N. 18. — Programmi degli esami di cultura generale per l'ammissione ai corsi di allievi ufficiali.
» N. 19. — Programmi d'insegnamento e di esame per la nomina ad ufficiale di complemento.
» N. 20. — Id. per gli allievi ufficiali commissari e contabili.
» N. 21. — Programmi d'insegnamento e di esame per la nomina a sergente.

Il Ministro
MOCENNI.

ELENCO *dei licei governativi.*

SEDE DEL LICEO	DENOMINAZIONI
Acireale	Gulli e Pennisi.
Alba	Govone.
Alessandria	Plana.
Ancona	Rinaldini.
Aosta	—
Aquila	Cotugno.
Arezzo	Petrarca.
Arpino	Tulliano.
Ascoli Piceno	Francesco Stabili.
Avellino	Colletta.
Bari	Cirillo.
Belluno	Tiziano.
Benevento	Giannone.
Bergamo	Sarpi.
Bologna	Galvani.
Brescia	Arnaldo.
Cagliari	Dettori.
Caltagirone	Secusio.
Caltanissetta	Ruggiero Settimo.
Campobasso	M. Pagano.
Carmagnola	—
Casale	Balbo.
Catania	Spedalieri.
Catanzaro	Galluppi.
Cesena	Monti.
Chieti	G. B. Vico.
Como	Volta.
Correggio	Rinaldo Corso.
Cosenza	Telesio.
Cremona	Manin.
Cuneo	Pellico.
Faenza	Torricelli.
Fano	Nolfi.
Fermo	Annibal Caro.
Ferrara	Ariosto.
Firenze	Dante.
Firenze	Galilei.
Foggia	Lanza.
Forlì	—
Genova	Cristoforo Colombo.
Genova	A. Doria.
Girgenti	Scinà.

SEDE DEL LICEO	DENOMINAZIONI
Ivrea	Botta.
Lecce	Palmieri.
Livorno	Niccolini.
Lodi	Verri.
Lucca	Macchiavelli.
Lucera	Broggia.
Macerata	Leopardi.
Maddaloni	Giordano Bruno.
Mantova	Virgilio.
Massa	P. Rossi.
Matera	Duni.
Messina	Maurolico.
Milano	Beccaria.
Milano	Parini.
Milano	Manzoni
Modena	Muratori.
Modica	Campailla.
Mondovì	G. B. Beccaria.
Monteleone	Filangieri.
Napoli	Vittorio Emanuele.
Napoli	Umberto I.
Napoli	Genovesi.
Napoli	—
Novara	Carlo Alberto.
Padova	Tito Livio.
Palermo	Vittorio Emanuele.
Palermo	Umberto I.
Palermo	Garibaldi.
Parma	Romagnosi.
Pavia	Foscolo.
Pesaro	Mamiani della Rovere.
Piacenza	Gioja.
Pisa	Galilei.
Pistoia	Forteguerri.
Potenza	Salvator Rosa.
Prato	Cicognini.
Reggio Calabria	Campanella.
Reggio Emilia	Spallanzani.
Rieti	—
Roma	F. Q. Visconti.
Roma	Umberto I.
Roma	Mamiani.
Rovigo	Celio.
Salerno	Tasso.
San Remo	Cassini.
Santa Maria Capua Vetere	Principe Tommaso di Savoia.
Sassari	Azuni.

SEDE DEL LICEO	DENOMINAZIONI
Savona	Chiabrera.
Sessa Aurunca	—
Siena	Guicciardini.
Sinigaglia	Perticari.
Siracusa	Gargallo.
Sondrio	Piazzi.
Spezia	Lorenzo Costa.
Spoleto	Pontano.
Taranto	—
Teramo	Melchiorre Delfico.
Torino	Cavour.
Torino	Gioberti.
Torino	D'Azeglio.
Trani	Davanzati.
Trapani	Ximenes.
Treviso	Canova.
Udine	Stellini.
Urbino	Raffaello.
Venezia	Foscarini.
Venezia	M. Polo.
Vercelli	Lagrangia.
Verona	Maffei.
Vicenza	Pigafetta
Vigevano	—
Voghera	—

ELENCO *degli istituti tecnici governativi.*

SEDE DELL'ISTITUTO	DENOMINAZIONI
Alessandria	Leonardo da Vinci.
Ancona	Benincasa Grazioso.
Aquila	Ottavio Colecchi.
Arezzo	Michelangelo Buonarroti.
Assisi	Principe di Napoli.
Bari	Pitagora.
Bergamo	Vittorio Emanuele II.
Bologna	Pier Crescenzio
Brescia	Nicolò Tartaglia.
Cagliari	Pietro Martini.
Caserta	Giuseppe Garibaldi.
Catania	Carlo Gemmellaro.
Chieti	Ferdinando Galliani.
Como	Caio Plinio Secondo.
Cremona	Leon Battista Alberti.
Cuneo	Franco Andrea Bonelli.
Firenze	Galileo Galilei.
Foggia	Pietro Giannone.
Forlì	Carlo Matteucci.
Genova	Vittorio Emanuele II.
Girgenti	Michele Foderà.
Iesi	Pietro Cuppari.
Livorno	Amerigo Vespucci.
Lodi	—
Macera	Alberico Gentili.
Mantova	Alberto Pitentino.
Melfi	Guglielmo Gasparini.
Messina	Anton Mario Iaci.
Milano	Carlo Cattaneo.
Modena	Iacopo Barozzi.
Modica	Archimede.
Mondovì	Giuseppe Baruffi.
Napoli	Giovan Battista Della Porta
Padova	Giovan Battista Belzoni.
Palermo	Filippo Parlatore.
Parma	Macedonio Melloni.
Pavia	Antonio Bordoni.
Perugia	Vittorio Emanuele II.
Pesaro	Bramante.
Piacenza	Giovan Domenico Romagnosi.
Porto Maurizio	Giovanni Ruffini.

SEDE DELL'ISTITUTO	DENOMINAZIONI
Reggio Calabria	Raffaele Piria.
Reggio Emilia.	Angelo Secchi.
Roma	Leonardo da Vinci.
Sassari	Alberto Lamarmora.
Savona	Leon Pancaldo.
Sondrio	Alberto De Simoni.
Teramo	Vincenzo Comi.
Terni	Cornelio Tacito.
Torino	Germano Sommeiller.
Trapani	Salvatore Calvino.
Udine	Antonio Zanon.
Venezia	Paolo Sarpi.
Viterbo	Paolo Savi.

Allegato N. 18. § 188 dell'Istruzione complementare.

PROGRAMMI

degli esami di cultura generale per l'ammissione ai corsi di allievi ufficiali di complemento.

1° Gruppo.

Esame in iscritto.

Durata dell'esame: 4 ore.

Svolgimento di un tema dato dal comandante del corpo d'armata in relazione al corso di studi richiesti per ottenere l'ammissione senza esami. Il candidato dovrà dimostrare di saper svolgere le sue idee con ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio.

2° Gruppo.

Storia

1. Brevi cenni della storia e della civiltà dei popoli, che fiorirono in Oriente prima della conquista persiana. — L'impero persiano.

2. Storia primitiva e leggende eroiche della Grecia. — Sparta e Licurgo. — Atene e Solone. — Le guerre persiane. — Pericle; caratteri della civiltà greca. — La guerra del Peloponneso. — Egemonia di Sparta. — Egemonia tebana. — La Macedonia e la Grecia ai tempi di Filippo II e di Alessandro Magno. — Conquista di Alessandro Magno in Oriente. — Smembramento dell'impero macedonico.

3. I primitivi abitatori d'Italia. — Storia primitiva e leggende del Lazio. — Fondazione di Roma. — I re di Roma. — La repubblica romana e le sue lotte interne per ottenere l'eguaglianza politica e civile fra patrizi e plebei. — Conquista dell'Italia. — Guerre e conquiste dei romani in Oriente ed in Occidente. — Guerre civili in Roma. — Giulio Cesare. — Ottaviano.

4. L'impero romano da Augusto. — Teodosio: cenno delle sue principali vicende. — I popoli della Germania; loro storia

e civiltà. — Il Cristianesimo. — La chiesa cristiana e l'impero. — Divisione definitiva dell'impero romano. — L'impero romano d'Occidente dalla morte di Teodosio alla deposizione di Romolo Augustolo.

5. Odoacre. — Teodorico e la dominazione ostrogota in Italia. — Clodoveo e i franchi nella Gallia. — Giustiniano. — La conquista greca.

6. I Longobardi prima di venire in Italia. — Conquista longobarda dell'Italia. — I Longobardi ed i Papi. — I maestri di palazzo dei re franchi. — Carlo Martello e Pipino il Breve.

7. Maometto e gli Arabi. — L'islamismo. — Storia dello impero arabo dalla morte di Maometto alla battaglia di Poitiers. — Carattere della civiltà araba.

8. Le conquiste di Carlo Magno. — Rinnovamento dell'impero — Ordinamenti politici e militari dell'impero franco — Il vassallaggio. — I successori di Carlo Magno. — I Saraceni nella Sicilia e nell'Italia meridionale. — Smembramento dell'impero carolingio.

Geografia.

1. Nozioni generali di geografia matematica.

2. Elementi di geografia fisica generale.

3. L'Europa: sua configurazione interna ed esterna ; sue divisioni politiche.

4. Descrizione geografica delle regioni iberica, francese, germanica, carpatica, russa, balcanica e brittannica.

5. Descrizione particolare dell'Italia sotto l'aspetto geografico, politico ed amministrativo.

3° Gruppo.

Aritmetica.

1. Definizioni. — Numerazione. — Le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica sui numeri interi e decimali. — Problemi relativi.

2. Frazioni ordinarie. — Le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica sulle frzioni ordinarie. — Problemi relativi. — Riduzione e trasformazione delle frazioni.

3. Sistema metrico e decimale.

4. Rapporto o ragione di due grandezze omogenee. — Rapporto aritmetico. — Rapporto geometrico. — Proprietà dei rapporti.

5. Regola del tre semplice e composta. — Metodo di riduzione all'unità. — Metodo delle proporzioni. — Regola di interesse semplice. — Regola di sconto. — Problemi relativi.

6. Divisione di un numero in parti proporzionali a numeri dati. Regola di società. Problemi relativi.

Algebra.

1. Notazioni adottate nell'algebra. — Espressioni algebriche e loro riduzioni in numeri. — Quantità positive e negative. — Riduzione dei termini simili. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei monomii. — Esponente zero. — Esponenti negativi.

2. Ordinamento dei polinomii. — Addizione e sottrazione dei polinomii. — Moltiplicazione di due polinomii i cui termini siano tutti positivi. — Moltiplicazione di due binomii i cui secondi termini siano negativi. — Regola dei segni nella moltiplicazione. — Moltiplicazione di due polinomii qualunque. — Massimo numero dei termini nel prodotto. — Quadrato e cubo di un binomio. — Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. — Divisione di due polinomii fra loro. — Regola dei segni nella divisione. — Quoziente di $a^m - b^m$ per $a-b$. Quoziente di $a^m + b^m$ per $a+b$ quando m è impari.

3. Frazioni algebriche. — Riduzione alla loro più semplice espressione. — Riduzione di più frazioni allo stesso dominatore, — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione delle frazioni algebriche.

4. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una sola incognita. — Problemi relativi. — Equazioni del primo grado a due incognite. — Eliminazione delle incognite coi metodi dell'addizione e sottrazione, e della sostituzione.

5. Formole generali per la risoluzione d'un sistema d'equazioni del primo grado a due incognite.

Problemi di primo grado a due incognite. — Affinchè un problema a due incognite sia determinato, occorrono due condizioni, esprimibili con due equazioni distinte. — Interpretazione dei valori negativi delle incognite.

Geometria.

1. Definizioni: il punto — la linea — la linea retta — la superficie — la superficie piana — l'angolo piano rettilineo e le

sue varie specie — rette oblique fra loro — rette perpendicolari. — Qualunque retta che ne incontri un'altra fa con essa due angoli adiacenti la cui somma eguaglia due angoli retti. — Se due angoli adiacenti presi insieme eguagliano due angoli retti, i due lati non comuni formeranno una sola linea retta. — Due rette che si tagliano fanno gli angoli opposti al vertice uguali tra loro. — La somma di quattro angoli formati da due rette che si tagliano equivale a quattro angoli retti.

2. Triangolo. — Denominazioni delle varie specie di triangoli. — Condizioni di uguaglianza dei triangoli.

3. Relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo. — Perpendicolari ed oblique condotte da un punto ad una retta.

4. Denominazione degli angoli formati da due rette intersecate da una terza. — Due rette essendo intersecate da una terza, se sussiste una delle seguenti relazioni: 1° che due angoli corrispondenti siano uguali; 2° che due angoli interni alterni siano eguali; 3° che due angoli esterni sieno uguali; 4° che due angoli interni da una stessa parte siano supplementari; 5° che due angoli da una stessa parte siano supplementari anche le altre relazioni sussisteranno in conseguenza. — Se due rette tagliate da una terza fanno con questa gli angoli interni da una parte minori e per conseguenza dall'altra parte maggiori di due rette, queste due rette prolungate bastantemente s'incontrano dalla parte ove la somma degli angoli interni è minore. — Se due rette traversate da una terza soddisfano ad una qualunque delle cinque predette condizioni, esse saranno parallele. — Se due rette sono parallele, intersecate da una terza fanno con essa angoli corrispondenti uguali, ecc. — Due rette parallele ad una terza sono parallele fra loro. — Due parallele hanno le perpendicolari comuni. — Se due angoli hanno i lati rispettivamente paralleli, sono eguali, o supplementari. — Se due angoli hanno i lati rispettivamente perpendicolari, sono eguali o supplementari. — In ogni triangolo la somma dei tre angoli interni è eguale a due angoli retti ed un angolo esterno è eguale alla somma dei due interni non adiacenti.

5. Quadrilateri. — Parallelogrammo. — Rettangolo. — Rombo. — Quadrato. — Trapezio. — Diagonali. — In ogni quadrilatero la somma dei 4 angoli interni eguaglia sempre 4 angoli retti. — In ogni parallelogrammo; 1° i lati opposti sono eguali; 2° gli angoli opposti sono eguali; 3° ciascuna diagonale lo divide in due triangoli eguali; 4° le due diagonali

si dividono a vicenda in parti uguali. — Un quadrilatero è parallelogrammo se sussiste una delle predette condizioni. — Nel rettangolo le due diagonali sono uguali. — Nel rombo le due diagonali si tagliano ad angolo retto e dividono gli angoli in parti eguali. — Nel quadrato le diagonali sono eguali si tagliano ad angolo retto e dividono gli angoli in parti eguali.

6. Definizioni relative ai poligoni. — La somma degli angoli interni di un poligono convesso è uguale a tante volte due angoli retti quanti sono i lati, meno quattro angoli retti. — Prolungando nello stesso verso tutti i lati di un poligono convesso, la somma degli angoli esterni è uguale a 4 retti.

Supponendo che due poligoni abbiano tutti i lati e gli angoli ordinatamente uguali, tranne: 1° o due lati consecutivi e l'angolo compreso fra essi; 2° o due angoli consecutivi e il lato comune ad essi; 3° o tre angoli consecutivi; anche i lati ed angoli eccettuati saranno rispettivamente uguali ed i poligoni sono eguali.

7. Definizioni relative al circolo. — Un diametro è maggiore d'ogni altra corda e divide la circonferenza ed il cerchio in due parti eguali. — Il diametro perpendicolare ad una corda divide in due parti eguali questa corda e gli archi che essa sottende. — Nello stesso cerchio o in cerchi eguali: 1° gli archi eguali hanno corde eguali; 2° queste corde sono egualmente distanti dal centro; 3° gli angoli al centro opposti a queste corde sono eguali.

8. Una secante ad una circonferenza ha due punti comuni con essa. — Una tangente ha un solo punto comune con la circonferenza ed è perpendicolare al raggio condotto pel punto di contatto. — Ogni perpendicolare all'estremità di un raggio è tangente al circolo. — Gli archi compresi fra le rette parallele sono eguali. — Due circonferenze sono esterne l'una all'altra se la distanza dei loro centri è maggiore della somma dei loro raggi; sono tangenti esteriormente se la detta distanza è eguale alla somma dei loro raggi; sono secanti se tale distanza è minore della somma dei raggi e maggiore della loro differenza; sono tangenti internamente se la distanza dei centri è eguale alla differenza dei raggi; sono interne l'una all'altra se questa distanza è minore della differenza dei raggi.

9. Da un punto dato sopra una retta data o fuori di essa condurre la perpendicolare alla medesima. — In un punto di una retta data costruire un angolo eguale ad un angolo dato. — Da un punto dato condurre la parallela ad una retta data.

— Da un punto dato fuori di una retta data condurre una retta che faccia colla prima un angolo dato. — Dividere in due parti eguali un segmento di retta dato — Dividere in in due parti eguali un dato arco di circolo. — Dividere in due parti eguali un angolo dato.

10. Dati due angoli di un triangolo trovare il terzo. — Descrivere un triangolo essendo dati: 1° due lati e l'angolo compreso; 2° ovvero un lato e due angoli; 3° o i tre lati; 4° oppure due lati e l'angolo opposto ad uno di essi. — Dati due lati adiacenti di un parallelogrammo e l'angolo da essi formato, descrivere il parallelogrammo — Date le diagonali di un parallelogrammo e la loro mutua inclinazione descrivere il parallelogrammo. — Costruire un trapezio di cui sono dati i lati, sapendo quali fra questi devono risultare paralleli. — Date le basi parallele e le diagonali di un trapezio, costruire un trapezio. — Costruire un poligono, dati ordinatamente i lati e gli angoli, eccetto: 1° due lati consecutivi e l'angolo compreso fra essi: 2° o due angoli consecutivi e il lato cocomune ad essi; 3° o tre lati consecutivi.

11. Nello stesso cerchio o in cerchi uguali, il rapporto di due archi è uguale a quello dei due angoli al centro che intercettano questi archi. — L'angolo al centro è misurato dall'arco che esso intercetta sulla circonferenza. — Graduazione della circonferenza. — Un angolo inscritto è uguale alla metà dell'angolo al centro compreso tra i suoi lati. — L'angolo formato da una tangente ed una corda condotta pel punto di contatto ha per misura la metà dell'arco sotteso dalla corda e compreso fra la corda stessa e la parte di tangente che si considera. — L'angolo formato da due secanti che s'incontrano dentro il cerchio ha per misura la semisomma degli archi compresi tra i suoi lati ed i loro prolungamenti. — L'angolo formato da due secanti che s'incontrano fuori del cerchio ha per misura la semidifferenza degli archi compresi tra i suoi lati.

12. Il luogo geometrico dei centri delle circonferenze che passano per due punti è la perpendicolare alla retta che unisce i due punti, condotta pel suo punto medio. — Per tre punti non situati in linea retta passa una circonferenza, e una sola. — Se un quadrilatero convesso è inscritto in una circonferenza, gli angoli opposti sono supplementari. — Il luogo dei centri delle circonferenze tangenti a due rette che si tagliano è il sistema delle bisettrici degli angoli di tali rette. — De-

nominazioni relative ai poligoni regolari. — A un poligono regolare si può inscrivere e circoscrivere una circonferenza.

13. Sopra un dato segmento di retta descrivere un arco di cerchio capace di un angolo dato. — Condurre la tangente ad una circonferenza, essendo dato il punto di tangenza. — Per un punto dato esternamente condurre una retta tangente ad una circonferenza data. — Innalzare la perpendicolare all'estremità di una retta che non si può prolungare.

14. Descrivere una circonferenza che passi per tre punti dati, ossia circoscrivere ad una circonferenza un triangolo. — Iscrivere ed ex-iscrivere una circonferenza ad un triangolo.

15. Descrivere una circonferenza: 1° che passi per un punto dato e tocchi una retta o una circonferenza in un punto dato; 2° che passi per due punti dati ed abbia il centro in una linea qualunque data, ovvero ne sia dato il raggio.

16. Figure equivalenti. — Base ed altezza nei triangoli, parallelogrammi e trapezii. — Due parallelogrammi di egual base ed uguale altezza sono equivalenti. — Il triangolo è la metà di un parallelogramma di eguale base ed eguale altezza. Ogni parallelogramma si può trasformare in due triangoli equivalenti di egual base ed egual altezza. — Trasformare un poligono qualunque in un triangolo equivalente.

17. Il quadrato della somma delle due rette è eguale alla somma dei quadrati delle medesime, aumentata di due volte il loro rettangolo. — Il quadrato della differenza di due rette è eguale alla somma dei quadrati delle medesime diminuita di due volte il loro rettangolo. — In ogni triangolo rettangolo il quadrato fatto sull'ipotenusa è eguale alla somma dei quadrati fatti sopra due cateti. — Costruire un quadrato equivalente alla somma di più quadrati, o alla differenza di due quadrati dati.

18. In un triangolo qualunque il quadrato di un lato opposto ad un angolo acuto è eguale alla somma dei quadrati degli altri due lati, diminuita di due volte il rettangolo di uno di questi lati per la proiezione del secondo sul primo. — In un triangolo ottusangolo il quadrato del lato opposto all'angolo ottuso è eguale alla somma dei quadrati degli altri due lati aumentata di due volte il rettangolo di uno di questi per la proiezione del secondo sul primo. — La somma dei quadrati di due lati di un triangolo è eguale a due volte la somma dei quadrati della metà del terzo lato e della sua mediana.

19. Unità di misura delle aree. — Il rapporto di due ret-

tangoli aventi la stessa altezza è eguale a quello delle loro basi. — Due rettangoli qualunque stanno fra loro come i prodotti delle loro basi per le rispettive altezze. — L'area di un rettangolo è eguale al prodotto della sua base per l'altezza. — L'area di un parallelogramma è eguale al prodotto della base per la sua altezza. — L'area di un triangolo è eguale alla metà del prodotto della sua base per la sua altezza. — L'area di un trapezio è eguale al prodotto nella sua altezza per la semisomma delle sue basi.

20. Inscrivere in una circonferenza un quadrato, un ottagono regolare, un esagono regolare, un triangolo equilatero, un decagono, un pentagono, un pentadecagono regolari. — L'area di un poligono regolare è eguale al prodotto del suo perimetro per la metà del suo apotema.

21. Definizioni relative ai volumi geometrici. — Prisma. — Parallelepidedo. — Piramide. — Loro superfice e volume.

27. Cilindro. — Cono. — Sfera. — Poliedri regolari. — Loro superfice e volume

PROGRAMMI

d'insegnamento per i corsi degli allievi ufficiali e di esame per la nomina a sottotenente di complemento.

Insegnamento.

PROGRAMMA A.

Nozioni elementari d'arte militare.

1. Definizioni dell'arte militare. — Definizioni e principii generali della strategia e della tattica.
2. Tattica della fanteria. — Cenno sul suo armamento.
3. Tattica della cavalleria. — Cenno sul suo armamento.
4. Tattica dell'artiglieria. — Cenni sul suo armamento.
5. Combinazione delle varie armi.
6. Delle marcie.
7. Degli avamposti.
8. Influenza del terreno sulle operazioni tattiche.
9. Delle operazioni di piccola tattica.

PROGRAMMA B.

Nozioni elementari di fortificazione.

1. Trincee di battaglia e buche da tiratori.
2. Profili e tracciati di opere elementari diverse.
3. Linee ad intervalli e continue. — Teste di ponte.
4. Tracciamento, defilamento e costruzione di opere campali.
5. Rivestimenti.
6. Difese accessorie.
7. Ordinamento difensivo delle località e d'un villaggio in particolare.

8. Attacco e difesa delle opere campali, e distruzione degli ostacoli relativi.

9. Cenno di fortificazione permanente.

PROGRAMMA C.

Elementi di topografia.

1. Generalità sulla topografia.
2. Proiezioni. — Scale. — Orientamento.
3. Cenno sulle levate regolari, speditive ed a vista.
4. Lettura delle carte.
5. Riduzione di carte ad altra scala.
6. Memorie descrittive. — Ricognizioni. — Itinerari.

PROGRAMMA D.

Leggi e regolamenti militari

1. Regolamento di disciplina militare.
2. Codice penale per l'esercito.
3. Regolamento pel servizio interno dell'arma rispettiva.
4. Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe.
5. Nozioni sulle armi e sul tiro.
6. Nozioni sulle principali istruzioni pratiche pei zappatori.
7. Legge sullo stato dei sottufficiali.
8. Legge sullo stato degli ufficiali.
9. Nozioni sul reclutamento, sull'avanzamento, sulle pensioni e sulle ricompense militari.
10. Nozioni sull'ordinamento dell'esercito permanente e delle milizie.
11. Amministrazione militare.
12. Nozioni elementari sulla contabilità di compagnia e di distaccamento.
13. Servizi tecnici ed amministrativi.
14. Nozioni compendiose sulla mobilitazione dell'esercito.
15. Cenni sommarii sull'ordinamento dei principali eserciti europei.

PROGRAMMA E.

Specialità dell'arma d'artiglieria.

1. Polveri, munizioni e artifizi da guerra.
2. Armi portatili, bocche da fuoco, affusti, carreggio.
3. Servizio d'artiglieria in guerra.
4. Tiro e puntamento delle armi da fuoco.
5. Costruzione delle batterie.
6. Servizio del treno.

PROGRAMMA F.

Specialità dell'arma del genio.

1. Impiego delle truppe del genio nelle operazioni campali.
2. Attacco e difesa delle fortificazioni.
3. Costruzioni di ponti militari.
4. Servizio telegrafico militare.
5. Servizio dei ferrovieri.
6. Servizio del treno.

Esami.

a) *Esame scritto.*

Durata dell'esame: 4 ore.

Svolgimento di un tema dato dal comando del corpo di armata.

Il tema dovrà essere svolto in forma di rapporto o di relazione e si aggirerà su argomento di servizio militare e sarà beninteso proporzionato ai programmi d'insegnamento pei plotoni allievi ufficiali ed alle cognizioni necessarie per coprire il grado di sottotenente nell'arma rispettiva. Nella trattazione del tema il candidato dovrà dar prova di saper svolgere le sue idee con ordine, chiarezza, concisione e proprietà di linguaggio.

b) *Esami orali.*

Ciascuno esame avrà la durata di 20 minuti.

(*Materie comuni a tutti i candidati*).

1° un esame sulle materie dei programmi A, B, C del presente allegato;

2° un esame sulle materie del programma D del presente allegato.

Materie speciali pei candidati a sottotenente di complemento delle armi di artiglieria e genio.

3° esame su materia relativa alla specialità della propria arma, secondo i programmi E ed F del presente allegato.

AVVERTENZA.

In ciascuno dei detti esami orali, piuttostochè esigere l'intera e minuta conoscenza delle materie di esame, gli esaminatori dovranno assicurarsi che il candidato abbia penetrato lo spirito della materia stessa e possegga in complesso un corredo di cognizioni militari tale da doverlo considerare atto a disimpegnare nelle varie contingenze le attribuzioni del grado di sottotenente nell'arma rispettiva.

PROGRAMMA

d'insegnamento per il corso degli allievi ufficiali commissari e contabili.

1. Regolamento di disciplina militare.
2. Codice penale per l'esercito.
3. Nozioni sul testo unico delle leggi sul reclutamento.
4. Ordinamento del R. esercito.
5. Formazione di guerra del R. esercito (tomo I delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra).
6. Disposizioni principali della legge sullo stato degli ufficiali.
7. Disposizioni principali della legge sullo stato dei sottufficiali.
8. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello stato per le sole parti riguardanti i contratti, il bilancio, gli agenti dell'amministrazione, le spese e i conti giudiziali.
9. Amministrazione militare.
10. Nozioni sulla contabilità di compagnia e di distaccamento e sulla contabilità tra corpo e stato.
11. Regolamento di servizio in guerra e più specialmente la 2ª parte pel servizio delle intendenze.
12. Particolari contenuti nelle istruzioni sulla mobilitazione e formazione di guerra (tomi I, II e III) per quanto ha tratto al servizio del corpo di commissariato e contabile.
13. Lettura delle carte.
14. Modo di eseguire una ricognizione amministrativa.
15. Modo di compilare un itinerario.

PROGRAMMI

D'insegnamento e di esami per la nomina a caporale e sergente nei corsi degli allievi sergenti.

CAPORALI.

Insegnamento.

Lingua italiana. — Letture di brani di autore facile e spiegazione delle cose lette. — Componimenti brevi e facili di argomento militare, specialmente rapporti sul servizio delle guardie.

Letture militari e morali.

Aritmetica. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri interi e decimali.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Regolamento di disciplina militare. — Del giuramento. — Della disciplina militare. — Della subordinazione. — Mancanze contro la subordinazione. — Della istruzione. — Dello spirito di corpo. — Dell'ordine. — Doveri morali di ogni militare. — Della bandiera. — Della divisa. — Avvertenze intorno al culto della persona. — Segni di lutto. — Assenze e licenze in generale. — Lingua da usarsi in servizio. — Doveri dei superiori. — Norme di tratto con gli inferiori. — Doveri propri degli inferiori. — Obbligo del saluto. — Modo di salutare per parte dei militari isolati. — Doveri del soldato. — Cura del corredo, delle armi e dei corami. — Soldato comandato per recare dispacci o rapporti. — Doveri del soldato in sentinella o nelle file. — Segni di rispetto. — Doveri tra uguali. — Del caporale. — Del soldato. — Caporali e soldati di compagnia applicati ad impieghi speciali. — Militari ammalati. — Norme generali circa l'applicazione delle punizioni. — Punizioni dei caporali e soldati. — Ricompense militari pei caporali e soldati.

Regolamento sull'uniforme; sulle licenze; sull'igiene. — Pre-

scrizioni circa l'uso delle diverse uniformi per la truppa. — Licenze ai caporali e soldati. — Disciplina in licenza. — Presentazioni. — Militari ammalati in licenza. — Prescrizioni igieniche più importanti.

Regolamento d'istruzione e di servizio interno. — Servizio di caserma. — Guardia alla caserma. — Doveri del caporale di cucina e dei rancieri. — Doveri del caporale di giornata, dei capicamerata e dei piantoni alle camerate. — Modo di ricevere gli ufficiali nelle camerate.

Regolamento sul servizio territoriale. — Doveri delle sentinelle. — Doveri dei militari di guardia. — Cambio della guardia. — Doveri del comandante della guardia; del caporale di consegna e del caporale di muta. — Modo di ricevere l'ispezione alle guardie. — Saluto delle guardie di presidio. — Pattuglie in servizio d'ordine e di sicurezza pubblica.

Regolamento di servizio in guerra. — Contegno e doveri nel combattimento. — Servizio di sicurezza delle truppe in campagna. — Pattuglie: scopo, forza, come provvedono alla loro sicurezza, come si regolano incontrando il nemico. — Vedette. — Avanguardia. — Retroguardia. — Avamposti, piccoli posti, gran guardie, riserva d'avamposti. — Compito dei piccoli posti, loro forze e come si collocano. — Doveri del comandante. — Contegno del piccolo posto all'avvicinarsi del nemico. — Prescrizioni disciplinari.

Codice penale militare. — Delle pene, dal N. 4 al N. 47 incluso. — Dei reati in servizio, dal N. 91 al 103 e dal 108 al 111. — Della disobbidienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, dal N. 112 al 136. — Della diserzione, dal N. 137 al 145, dal 152 al 157 e 159 — Della vendita, pegno ed alienazione di effetti militari, N. 212 e 213. — Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite, dal N. 214 al 266.

Regolamenti varii. — Dei varii regolamenti speciali a ciascuna arma, quelle parti necessarie per disimpegnare bene le attribuzioni del grado di caporale.

Esami.

L'esame di lingua italiana, consiste nel saper leggere correttamente e nel saper spiegare ciò che si è letto; nello eseguire un componimento facile, come un rapporto sul servizio di guardia o su di altro servizio militare.

Gli esami di aritmetica, consistono in esercizi pratici sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Gli esami delle altre materie, sono dati mediante interrogazioni sui punti accennati nel programma d'insegnamento.

Sergenti.

Insegnamento.

Lingua italiana. — Lo stesso programma per la nomina a caporale, ma più ampiamente svolto.

Le letture volgeranno preferibilmente su argomenti militari e di storia contemporanea, scelti tra quelli che meglio possono sviluppare un alto sentimento dell'onore militare.

Lettere familiari e rapporti su argomenti militari; qualche descrizione d'indole militare, tratta da osservazioni dal vero.

Aritmetica. — Sistema metrico decimale. — Risoluzione di problemi semplici con numeri concreti. — Disegno e nomenclatura delle principali figure geometriche.

Alcune nozioni di storia italiana. — Principali fatti della storia d'Italia dal 1848 sino al 1870.

Alcune nozioni di geografia. — Della terra. — Sua forma. — Moto di rotazione e di rivoluzione.

Configurazione generale della superficie del globo. — Oceani. — Mari. — Golfi. — Canali. — Stretti. — Continenti. — Isole. — Penisole. — Istmi. — Monti. — Valli. — Pianure. — Fiumi. — Laghi. — Continente antico. — Continente nuovo. — Continente australe.

Europa. — Confini. — Catene e fiumi principali. — Principali Stati europei.

Italia. — Suoi confini. — Sua configurazione. — Monti. — Fiumi e laghi. — Isole. — Popolazione. — Divisioni politiche. — Ripartizione amministrativa. — Circoscrizione militare del regno.

Lettura delle carte. — Rappresentazione del terreno. — Carta geografica e carta topografica. — Segni convenzionali principali. — Orientamento di una carta. — Idea elementare delle scale. — Misure delle distanze sulla carta. — Modo di percorrere il terreno servendosi di una carta.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Regolamento di disciplina militare. — Ripetizione del pro-

gramma per la nomina a caporale, svolto più ampiamente e con l'aggiunta dei: Doveri generali dei sottufficiali. — Doveri del sergente e del caporale maggiore di compagnia. — Punizioni dei sottufficiali. — Ricompense ai sottufficiali. — Graduati di truppa comandanti di distaccamento.

Regolamento sull'uniforme; sulle licenze; sull'igiene. — Principali prescrizioni.

Regolamento d'istruzione e di servizio interno. — Doveri del sergente d'ispezione, del caporale maggiore di cucina e del sergente di giornata. — Operazioni ordinarie di caserma. — Ingresso in caserma di persone non militari. — Mensa e sala di convegno pei sottufficiali. — Ripartizione della compagnia.

Regolamento sul servizio territoriale. — Ispezioni alle guardie. — Scorte di prigionieri o di materiali da guerra. — Accompagnamento di drappelli. — Servizi di vigilanza alle stazioni ferroviarie, ai luoghi d'imbarco e sbarco e ad altri luoghi pubblici. — Saluto dei reparti di truppa. — Truppa in servizio di pubblica sicurezza.

Regolamento sul servizio in guerra. — Disciplina e punizioni in guerra. — Servizio delle truppe. — Marce (disciplina della marcia). — Servizio di sicurezza in marcia. — Avanguardia, suo còmpito e sua forza. — Fiancheggiamento. — Retroguardia, suo còmpito e sua forza. — Avamposti, còmpito, forza e collocamento. — Gran guardie. — Posti d'avviso. — Posti di riconoscimento. — Parlamentari, disertori, individui isolati, drappelli. — Pattuglie di scoperta. — Ronde. — Cambio degli avamposti. — Avamposti di marcia.

Regolamento sullo stato dei sottufficiali. — Conoscere le principali disposizioni.

Codice penale militare. — Si svolgerà più ampiamente il programma stabilito per la nomina a caporale.

Regolamenti vari. — Dei vari regolamenti speciali a ciascuna arma, quelle parti necessarie per disimpegnare bene le attribuzioni del grado di sergente.

Esami.

L'esame di lingua italiana, consiste nel saper leggere correttamente e nel saper spiegar bene ciò che si è letto. Nel comporre con chiarezza e concisione una lettera familiare,

od un breve racconto o rapporto su di un argomento militare.

Per l'aritmetica, l'esame consiste nell'eseguire esercizi pratici intorno a quanto è detto nel programma d'insegnamento.

Per le altre materie, l'esame consiste in interrogazioni sui punti indicati dal programma d'insegnamento.

N. **201**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione al regolamento d'amministrazione**. — 18 ottobre.

Al § 1939 del regolamento d'amministrazione per i corpi del R. esercito 1° maggio 1885, modificato coll'*Atto* 37 del 1893, sono aggiunte le parole seguenti: *nella quale s'indicherà la data della consegna delle robe stesse da parte dell'impresa, quale fu apposta sulla lettera di vettura.*

Il Ministro. — MOCENNI.

N. **202**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro del mortaio da 24 A.R. Ret.** — 19 ottobre.

Sono state pubblicate, in apposito fascicoletto, le nuove tavole di tiro del mortaio da 24 A.R. Ret. destinate a sostituire quelle corrispondenti, edite nel 1889, le quali sono conseguentemente abolite.

Di tale fascicolo, i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione bocche da fuoco della predetta specie, ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi ai quali esse devono provvedere.

Ciascuno ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

L'ispettorato d'esperienze ne preleverà inoltre 20 copie per uso della scuola centrale di tiro.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto

a proprie spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del predetto fascicolo è di L. 0,25.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **903**. — TRASPORTI MILITARI. — **Distribuzione di libretti di viaggio. — Fotografie dei libretti ritirati**. — 20 ottobre

Nel soddisfare le richieste di distribuzione dei libretti di viaggio per gli ufficiali, il Ministero ha da qualche tempo adottato il sistema di intestare esso i libretti col nome dei rispettivi titolari e perciò è venuta meno la necessità che gli siano trasmessi gli elenchi nominativi di distribuzione di tali documenti.

I comandi, corpi ed uffici dipendenti, dovranno pertanto limitarsi a restituire al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi) la sola nota di addebitamento da staccarsi dall'elenco di distribuzione come per gli altri documenti di viaggio che vengono forniti colle medesime norme.

Innanzi poi di restituire al Ministero per lo annullamento i libretti degli ufficiali che per qualsiasi cagione cessano definitivamente dal servizio, dovrà da ogni libretto essere ritirata la fotografia e riconsegnata al titolare o trasmessa alla famiglia.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

12.

Bagaglio degli ufficiali nei movimenti collettivi. — Nel bagaglio degli ufficiali, che nelle marce e nei viaggi in ferrovia e sui piroscafi viene trasportato col bagaglio del corpo, a senso dei regolamenti di servizio interno delle varie

armi (appendice relativa al servizio in marcia), debbono essere comprese soltanto robe d'uso personale. Ne sono quindi esclusi gli effetti letterecci, la biancheria e gli altri arnesi da tavola e da cucina, il mobilio, e, in genere, tutto quanto ha attinenza coll'arredamento della Casa. (*Divisione sussistenza e trasporti*).

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

OTTOBRE 29. — Cassa modello 1894 per scatolette di carne di bue in conserva, *pag.* 593
» 29. — Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893, *pag.* 593.
NOVEMBRE 2. — Varianti all'atto N. 147 del corrente anno, *pag.* 595
» 2. — Esame di coltura generale per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale, *pag.* 596.

ATTO N. **204**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Cassa modello 1894 per scatolette di carne di bue in conserva**. — 29 ottobre.

Per le scatolette di carne di bue in conserva è adottata una nuova cassa, la quale si denominerà: *Cassa, modello 1894, per scatolette di carne di bue in conserva*, e sarà inscritta nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sotto il n. 309 della categoria VI, al prezzo di L. 2,30.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **205**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale Militare* dal 1831 al 1893**. — 29 ottobre.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di pubblicare una nuova *Raccolta delle disposizioni inserte nel Giornale militare*, la quale comprenda le disposizioni della raccolta attuale dal 1831 al 1885 e le altre contenute nella parte prima del *Giornale militare* dal 1886 a tutto il 1893, che continuano a rimanere in vigore.

La nuova raccolta consta, come la precedente, di due volumi ed è ripartita nei seguenti capitoli:

I. Amministrazione centrale ed impiegati civili;
II. Amministrazione e contabilità;
III. Arma dei carabinieri reali;
IV. Armi, munizioni e bufetterie;
V. Associazione italiana della Croce Rossa;

VI. Avanzamento;
VII. Cavalli;
VIII. Circoscrizione territoriale militare;
IX. Colonia Eritrea;
X. Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico.
XI. Disciplina militare;
XII. Disposizioni varie;
XIII. Equipaggiamento;
XIV. Giubilazioni e pensioni;
XV. Giustizia militare;
XVI. Istruzioni ed esercitazioni militari;
XVII. Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato;
XVIII. Militari di truppa;
XIX. Milizie;
XX. Mobilitazione e formazione di guerra;
XXI. Onorificenze;
XXII. Ordinamento del regio esercito;
XXIII. Reclutamento e matricola;
XXIV. Scuole militari;
XXV. Servizio d'artiglieria e genio;
XXVI. Servizio sanitario;
XXVII. Servizio territoriale;
XXVIII. Servizio veterinario;
XXIX. Stato degli ufficiali;
XXX. Stipendi, assegni ed indennità;
XXXI. Servizio di commissariato;
XXXII. Tiro a segno nazionale;
XXXIII. Trasporti militari;
XXXIV. Ufficiali in congedo.

Nella *Raccolta* i singoli *Atti* hanno una sola numerazione progressiva che continua da un capitolo all'altro; cosicchè, ogni volta occorrerà di riferirsi a qualche disposizione in essa inserta, basterà indicare l'*Atto* in cui quella disposizione è contenuta, usando la formula: *Atto* n. della *Raccolta*.

Al termine della raccolta sono pure riprodotte, in distinta rubrica, le *Decisioni di massima* pubblicate sino a tutto il 1893 tuttora in vigore, le quali hanno una numerazione a sè e saranno citate, quando occorra, come segue: *Decisione* n. della *Raccolta*.

Le varie disposizioni furono riportate nella *Raccolta* colle varianti ed aggiunte fattevi direttamente, o dipendenti da altre

disposizioni successive, sino al 31 dicembre 1893. In questo lavoro, piuttosto complesso, potendo però essere sfuggito qualche cosa, i corpi ed uffici che rilevassero inesattezze od omissioni dovranno riferirne al Ministero (Segretariato generale) che provvederà per le necessarie correzioni.

Giova inoltre avvertire che anche nella nuova *Raccolta* non furono comprese le varianti tassativamente portate ai regolamenti ed alle Istruzioni non inserte nel *Giornale militare,* nel concetto che esse debbono essere fatte sugli stessi regolamenti e sulle stesse istruzioni cui riguardano, per cura dei comandi, corpi ed uffici.

I due volumi della *Raccolta* saranno pubblicati successivamente e la pubblicazione di ciascuno verrà annunciata con apposito *Atto* nel *Giornale militare.*

Colla pubblicazione del volume secondo la *Raccolta* del *Giornale militare* dal 1831 al 1885, ora in vigore a senso dell'*Atto* 104-1886, e il *Giornale militare* dal 1886 a tutto il 1893 si intenderanno aboliti, riservandosi il Ministero di disporre circa le serie complete di tali pubblicazioni che resteranno disponibili.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **206.** — ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE. — **Varianti all'*Atto* N. 117 del corrente anno.** — 2 novembre.

Il § 5 dell'*Atto* 117 del corrente anno è abolito, e sostituito dal seguente:

§ 5. La cessione dei materiali alle società di tiro a segno sarà regolata dalle norme stabilite dai §§ 349, 350 e 351 del compendio di istruzioni militari per dette società. Per le cessioni alle amministrazioni governative, provinciali e comunali si osserveranno, invece, le norme seguenti:

a) le richieste di armi saranno indirizzate al Ministero della guerra; quelle di buffetterie, parti ed accessori d'armi munizioni e relativi accessori, al comandante del corpo d'armata, nella cui circoscrizione l'amministrazione richiedente risiede;

b) le amministrazioni governative trasmetteranno le richieste, indirizzate al Ministero della guerra, pel tramite del Ministero da cui esse dipendono; e quelle indirizzate ai comandanti di corpo d'armata pel tramite della rispettiva suprema autorità di provincia, o di circolo, o di circondario, ecc.;

c) le amministrazioni provinciali e comunali trasmetteranno

le richieste tanto al Ministero della guerra, quanto ai comandanti di corpo d'armata, pel tramite dei prefetti delle rispettive provincie i quali dovranno apporvi il loro visto, col nulla osta.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **207.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Esame di coltura generale per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale**. — 2 novembre.

Con l'*Atto* n. 42 del 1891 venne stabilito che l'esame di coltura generale per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale sforniti del richiesto titolo di studio versasse su determinate parti del programma di cui all'allegato n. 16 alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Ora che, con l'*Atto* n. 200 del corrente anno, all'allegato n. 16 della istruzione stessa è stato sostituito l'allegato n. 18, il Ministero determina che l'esame sopra accennato abbia luogo sopra il programma riportato in quest'ultimo allegato, limitatamente alle seguenti parti:

I. *Esame scritto*. Un componimento in lingua italiana, in relazione al corso di studi richiesti, per ottenere la nomina senza esame.

II. *Esame orale*. *a*) storia;
b) geografia;
c) aritmetica.

L'*Atto* n. 42 del 1891 è abolito.

Resta fermo il disposto dall'*Atto* n. 140 del 1892, che stabilisce le modalità dell'esame di cui trattasi, intendendosi sostituito al § 260 ivi citato il § 225 che vi corrisponde per effetto dell'*Atto* n. 183 del corrente anno.

Il Ministro — MOCENNI

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

278

DISPENSA 46ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 novembre

NOVEMBRE 3. — R. Decreto N. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne di Africa, *pag.* 597.
» 7. — Rassegne speciali e di rimando. — Modificazioni all'ordinamento complementare sul reclutamento del regio esercito, *pag.* 600.
» 9. — Errata-corrige al modello per gli inventari del materiale [illegible] e genio, *pag.* 601.

Atto N. **208**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto N. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne di Africa.** — 3 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato, degli esteri, della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita una medaglia a ricordo delle campagne di Africa.

Art. 2.

La medaglia, conforme al modello qui annesso, (1) sarà in bronzo, avrà il diametro di millimetri 32 e porterà da un lato la Nostra effigie e dall'altro la leggenda « Campagne d'Africa. »

Art. 3.

La medaglia si porterà al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro di seta di color rosso cupo, coll'orlo azzurro della larghezza di mill. 33.

Art. 4.

Il nastro non potrà portarsi senza la medaglia.

(1) Sarà inserto in una prossima dispensa del *Giornale militare*.

Art. 5.

Saranno autorizzati a fregiarsi della medaglia quei militari dell'esercito e dell'armata che potranno comprovare di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) Aver ottenuto il riconoscimento di una o più campagne d'Africa, oppure aver servito nella zona d'influenza italiana in Africa per un periodo di tempo continuato di almeno un anno;

b) Aver esercitato la carica di:

Governatore;
Comandante superiore delle truppe;
Comandante in secondo;
Comandante marittimo;

c) Aver appartenuto alla spedizione del 1887;

d) Aver preso parte ad una delle spedizioni per la occupazione di:

Cheren (giugno 1889);
Asmara (agosto 1889);
Adua (gennaio 1890);

e) Aver preso parte ad uno dei seguenti fatti d'armi:

Saati, 25 gennaio 1887;
Dogali, 26 gennaio 1887;
Saganeiti, 5 agosto 1888;
Agordat I, 27 giugno 1890;
Halai, 22 febbraio 1891;
Serobeti, 16 giugno 1892;
Agordat II, 21 dicembre 1893;
Kassala, 17 luglio 1894.

Per l'avvenire sarà provveduto con decreti Reali.

Art. 6.

Gli indigeni delle truppe coloniali e delle bande assoldate, potranno ottenere di fregiarsi della medaglia soltanto ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5° lettera *e*).

In tal caso è loro esteso il disposto del successivo art. 7° per ciò che si riferisce al distintivo delle fascette.

Art. 7.

Coloro che hanno preso parte ad uno o più dei fatti d'armi di cui alla lettera *e*) dell'art. 5°, avranno diritto a portare sul nastro altrettante fascette d'argento, con incisavi l'indicazione del fatto d'arme ed altrettanto potranno fare coloro

che presero parte ad una delle imprese di cui alle lettere *c*) e *d*) del citato art. 5°.

Art. 8.

Avranno pure diritto alla medaglia d'Africa i militari dell'esercito e dell'armata, i funzionari del Governo centrale e coloniale ed i cittadini italiani che siano stati inviati come residenti in un territorio che trovasi nella nostra zona d'influenza in Africa, o vi abbiano eseguite esplorazioni, o ricognizioni, o missioni riconosciute importanti per i nostri interessi e pel buon funzionamento dei servizi coloniali.

Art. 9.

Saranno diramate apposite istruzioni intorno al modo da seguirsi per chiedere l'autorizzazione di fregiarsi della medaglia.

Art. 10.

Sono applicabili a questa medaglia le disposizioni dell'articolo 22 del R. decreto 28 settembre 1855, sul riordinamento dell'Ordine Militare di Savoia, relativamente ai casi in cui si perde od è sospeso il diritto di fregiarsene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1894.

UMBERTO

BLANC
MOCENNI
MORIN.

N. **209**. — RECLUTAMENTO. — **Rassegne speciali e di rimando. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito**. — 7 novembre.

Allo scopo di rendere più semplice e spedito il servizio delle rassegne sia speciali che di rimando, ho determinato che gli atti relativi alle rassegne stesse non vengano più trasmessi al Ministero, ad eccezione dei casi in cui trattisi di militari affetti da infermità ritenute provenienti da cause di

servizio, in relazione a quanto è stabilito dal regolamento approvato col R. Decreto 24 novembre 1889 n. 6568 (serie 3ª) e dei casi in cui, a senso dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito, occorra sentire il parere dell'ispettorato di sanità militare.

Nulla è però innovato per ciò che riguarda le comunicazioni di cui ai §§ 406, 471, 498 e 499, secondo comma, della precitata istruzione complementare.

La preindicata determinazione avrà esecuzione fin d'ora per quanto riguarda le rassegne speciali e dal 1° gennaio 1895 per le rassegne di rimando.

In conseguenza della determinazione stessa sono arrecate le seguenti modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito:

§§ 397 e 404, alle parole « triplice esemplare o tre fogli » sostituire « duplice esemplare o due fogli ».

§ 404, aggiungere al penultimo comma « il cui comandante ne darà a sua volta comunicazione al prefetto o sotto prefetto del rispettivo circondario per le conseguenti annotazioni sulle liste di leva e di estrazione ».

L'ultimo comma del detto § 404 è soppresso.

§ 408, nel comma *c* (quale fu modificato dall'*Atto* n. 13 del 1894) alle parole « ne riferiranno al Ministero » sostituire: « ne riferiranno al comandante del corpo d'armata ».

Al § 411 è sostituito il seguente:

« Negli ultimi giorni di ogni leva i comandanti di divisione militare si affretteranno a d· finire le rassegne speciali d'inscritti, che fossero tuttora in corso ed a farne conoscere l'esito ai comandanti dei distretti o dei corpi che hanno proposto la rassegna, perchè possano effettuare subito le comunicazioni di cui al penultimo comma del § 404.

Il § 413 è soppresso.

§§ 474 e 475, alle parole: « triplice copia », sostituire: « duplice copia. »

§ 487, 1° comma, soppresse le parole: « la quale unitamente agli altri documenti relativi alla rassegna dovrà pervenire al Ministero ».

Al § 488 è aggiunto il seguente comma:

« I comandanti di divisione si asterranno pure dal decidere e comunicheranno gli atti al Ministero quando trattisi di militari giudicati inabili in modo assoluto per infermità indipendenti dal servizio, i quali contino oltre 17 anni di servizio ».

§ 502, alle parole: « saranno proposti al Ministero della guerra » sostituire « saranno proposti al comandante del corpo d'armata ».

Al § 504, sostituire il seguente:

« La determinazione dei comandanti di divisione militare sarà trascritta nella colonna 5ª di tutte e due le copie del foglio di proposta modello 41 del catalogo e munita della loro firma.

Di queste due copie, una corredata di tutti i documenti di cui ai §§ 478 e 490, sarà conservata negli archivi della divisione e l'altra, senza documento alcuno, verrà trasmessa al comandante del corpo o del distretto per l'esecuzione della determinazione stessa ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **210**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Errata-corrige al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** (Edizione 1894). — 9 novembre.

Pagina	N. d'ordine	Titolo della colonna	Linea	ERRATA-CORRIGE
62	214	Prezzo	—	In corrispondenza alla nomenclatura degli affusti d'assedio ridotti per obici da 21, *pongasi il prezzo di*: L. 3600,00.
»	215	»	1	*Invece di*: 3600,00, *pongasi*: 1000,00.
»	218	»	4	*Id.* 1000,00, *id.* 7000,00.
»	219	»	3	*Id.* 7000,00, *id.* 500,00.
90	957	»	19-20	*Si cancelli*: 40,00, *ed invece di*: 45,00, *pongasi*: 40,00.
184	43	»	9	*Invece di*: 1,90, *pongasi*: 1,80.
346	2133	»	5	*Id.* 0,10, *id.* 0,30.
416	557	»	11	*Id.* 3,90, *id.* 3,00.
514	454	»	10	*Id.* 15,00, *id.* 20,00.
532	42	»	17	*Id.* 100,00, *id.* 20,00.
»	43	»	18	*Id.* 130,00, *id.* 35,00.
658	3766	»	16	*Id.* 20,00, *id.* 35,00.
871	2127	»	2	*Id.* 1,25, *id.* 1,20.
947	64	»	1	*Id.* 1,00, *id.* 4,00.
281	2132	»	6	*Id.* 285,00, *id.* 170,00.
»	2133	»	7	*Id.* 380,00, *id.* 230,00.
»	2134	»	8	*Id.* 500,00, *id.* 290,00.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

BIBLIOTECA NAZIONALE
27

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 novembre

NOVEMBRE 5. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 603.

Atto N. **211**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi** (edizione 1879). — 5 novembre.

Il Ministero ha determinato di modificare in parte i prezzi di tariffa delle stoffe e degli oggetti di corredo e di riordinare l'intera categoria I (vestiario e piccolo arredo) e la categoria VII nelle voci: *tessuti, cordoni, galloni, nastri e trecciole*, del Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) che per conseguenza vengono abrogate e sostituite con quelle di cui negli allegati A e B al presente *Atto*.

Inoltre alle categorie II e III del Modello suddetto sono recate le varianti contenute nei successivi allegati C e D.

I nuovi prezzi, le nuove nomenclature ed i nuovi numeri dovranno andare in vigore dal 1° dicembre p. v. epperciò i dipendenti movimenti nel carico saranno effettuati impreteribilmente con la data del 30 andante mese.

Il Ministro — MOCENNI.

16 NOV. 01

ALLEGATO **A**

Spiegazione dei numeri apposti a taluni oggetti.

(1) Oggetti speciali per carabinieri.
(2) Compreso il fregio.
(3) Senza cordoncino, bottoni, soggolo e fregio.
(4) Senza fregio.
(5) Indicare la materia e l'uso.
(6) Indicare il colore.
(7) Compreso il soggolo, coccarda, trecciuola, fregio, penna e nappina.
(8) Compreso soggolo, coccarda, fregio e pennacchietto.
(9) Compreso bordo, soggolo, coccarda, cappetto e fregio.
(10) Senza gli ornamenti indicati al N. 7.
(11) Senza gli ornamenti indicati al N. 8.
(12) Compreso il bordo e soggolo.
(13) Compreso la coccarda, cordoncino, trecciuola, bottoni e soggolo.
(14) Senza gli ornamenti indicati alla nota N. 13 e servono per tutti i corpi.
(15) Compreso il soggolo, la coccarda e gli scudetti.
(16) Senza gli ornamenti indicati alla nota N. 15.
(17) Indicare le specialità.
(18) Non vi è compreso il frontale di grande bardatura, ne la coreggia da cavezza.
(19) Indicare l'arma.
(20) Contabilizzarle distinte.
(21) Indicare il colore della nappina, del numero o del fondo, o se sono interamente elissoidali.
(22) Senza bottoni gemelli.
(23) Quello da carabinieri ha i denti fitti da ambo le parti.
(24) Senza la guarnitura e non compresa la spesa di mano d'opera per l'attaccatura della medesima

CATEGORIA I. — Vestiario e piccolo arredo.

Numero d'ordine categorico Vecchio	Numero d'ordine categorico Nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
440	1	Abiti di grande uniforme (1-24) .	N.	26 60	
441	2	Abiti di piccola uniforme (1-24) .	»	25 50	
8	3	Alamari in argento da granatieri.	»	1 40	
9	4	Alamari in filo da granatieri . .	»	0 25	
1	5	Alamari per colletto da abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi) (1)	»	2 60	
4	6	Alamari per colletto da abiti di grande uniforme per musicanti (1)	P.	10 90	
3	7	Alamari per colletto da abiti di piccola uniforme (1)	»	2 20	
6	8	Alamari per colletto da abiti di piccola uniforme per musicanti (1)	»	6 00	
7	9	Alamari per colletto da carabinieri aggiunti.	»	1 05	
2	10	Alamari per manopole da abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi) (1)	N.	2 10	
5	11	Alamari per manopole da abiti di grande uniforme per musicanti (1)	P.	10 80	
657	12	Anelli quadri con tubicino per zaini da milizia territoriale	N.	0 03	
249	13	Anelli rettangolari con gancio per zaini.	»	0 03	
658	14	Anelli schinciati con archiglione per zaini	»	0 03	
11	15	Anellini per zaini	»	0 02	
596	16	Arcioni ferrati per selle da carabinieri (Mod. 1884)	»	12 00	
12	17	Asciugatoi	»	0 60	
13	18	Assicelle di pioppo per zaini da milizia territoriale.	»	0 05	
14	19	Astucci per pennacchi per cappelli da carabinieri	»	0 45	
553	20	Astucci porta banderuola con nichiappatura e striscie (1) . . .	»	1 00	

N. B. *I vecchi numeri categorici sono stati riportati per agevolare il lavoro dei corpi.*

	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
16	31	Bandoliere complete per giberne da brigadieri e carabinieri. . .	N.	3	40
15	32	Bandoliere complete per giberne da marescialli d'alloggio . . .	»	12	80
18	33	Berretti completi da casermieri del genio (2).	»	2	50
19	34	Berretti comuni (3)	»	1	60
678	35	Berretti comuni da sottufficiali. .	»	1	80
23	36	Berretti (feltz) con fiocco da bersaglieri.	»	1	90
659	37	Berretti (feltz) senza fiocco . . .	»	1	60
21	38	Berretti guarniti con soggolo (4) .	»	1	80
20	39	Berretti guarniti da carabinieri (4)	»	2	60
537bis	40	Berretti guarniti da marescialli di alloggio dei carabinieri. . . .	»	3	90
679	41	Berretti guarniti da sottufficiali di artiglieria e del genio	»	2	30
680	42	Berretti guarniti da sottufficiali di cavalleria	»	2	10
681	43	Berretti guarniti da sottufficiali di fanteria.	»	1	90
22	44	Berretti guarniti senza soggolo (4)	»	1	70
24	45	Berretti vari (5)	»	»	»
25	46	Berrettini per scuderia.	»	0	90
26	47	Bisacce di tela olona coperte di pelo di vitello (1)	P.	17	20
27	48	Bordi di seta nera per cappelli (1)	N.	2	00
29	49	Borracce con coreggia.	»	1	30
28	50	Borracce senza coreggia. . . .	»	0	60
30bis	51	Borse a doppio attacco per sciabola (1)	»	1	50
32	52	Borse complete per pulizia . . .	»	1	60
597	53	Borse porta dispacci (1)	»	4	30
33	54	Borse vuote per pulizia	»	0	30
632	55	Bottoni di frutto grandi	%	1	60
633	56	Bottoni di frutto piccoli	»	1	60
538	57	Bottoni di metallo bianco a vite con dado	P.	0	30
54	58	Bottoni di metallo traforati . . .	%	0	30
53	59	Bottoni d'osso bianco per camicie	»	0	12

60	60	Bottoni d'osso e di frutto per borse da pulizia (serie di N. 28 assortiti)	N.	0	16
564	61	Bottoni gemelli di pakfond per briglia (1)	»	0	20
55	62	Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni	%	4	00
57	63	Bottoni gemelli d'ottone per uose	»	2	50
35	64	Bottoni grandi d'artiglieria	»	1	20
39	65	Bottoni grandi da bersaglieri	»	1	20
44	66	Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	»	1	15
47	67	Bottoni grandi da genio	»	1	20
46	68	Bottoni grandi da sottufficiali del genio	»	10	00
34	69	Bottoni grandi da sottufficiali di artiglieria	»	10	00
38	70	Bottoni grandi da sottufficiali bersaglieri	»	10	00
42	71	Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria, cavalleria e da carabinieri	»	2	50
50	72	Bottoni grandi d'osso (6)	»	0	30
51	73	Bottoni mezzani d'osso (6)	»	0	20
37	74	Bottoni piccoli da artiglieria	»	0	75
41	75	Bottoni piccoli da bersaglieri	»	0	75
45	76	Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	»	0	75
49	77	Bottoni piccoli da genio	»	0	75
48	78	Bottoni piccoli da sottufficiali del genio	»	6	50
36	79	Bottoni piccoli da sottufficiali di artiglieria	»	6	50
40	80	Bottoni piccoli da sottufficiali bersaglieri	»	6	50
43	81	Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria, cavalleria e da carabinieri	»	1	20
52	82	Bottoni piccoli d'osso (6)	»	0	15
59	83	Bottoni vari ed assortiti (5)	N.	»	»
61	84	Bretelle (straccali) per pantaloni (1)	P.	1	40
62	85	Briglie a cavezza con redini, filetto e morso (1-18)	N.	20	00
63	86	Brusche d'erica pel governo dei cavalli (1)	»	0	70
64	87	Brusche di setole pel governo dei cavalli (1)	»	1	90
	88				
	89				
	90				
	91				
	92				
	93				
	94				

	95				
	96				
	97				
65,66	98	Camicie di colone.	N.	2	10
563	99	Camicie di flanella da carabinieri	»	7	00
68	100	Camicie varie (5).	»	»	»
»	101		»	»	»
660	102	Campanelle mezzo tonde reggi cinghie e per carluccere	»	0	02
70	103	Campanelle per soggoli da chepi e colbacchi	»	0	01
10	104	Campanelle per zaini	»	0	03
72	105	Cappelletti per gualdrappe da brigadieri e carabinieri.	P.	6	50
71	106	Cappelletti per gualdrappe da marescialli d'alloggio.	»	13	00
73	107	Cappelli completi da alpini, esercito permanente e milizia mobile (7)	N.	4	60
73bis	108	Cappelli completi da alpini, milizia territoriale (7)	»	4	20
74	109	Cappelli completi da bersaglieri (8)	»	6	80
661	110	Cappelli di tela completi da milizia territoriale	»	1	80
641	111	Cappelli di tela sguarniti da milizia territoriale	»	1	50
75	112	Cappelli guarniti da carabinieri (9).	»	13	50
76	113	Cappelli sguarniti da alpini (10). .	»	3	00
77	114	Cappelli sguarniti da bersaglieri (11)	»	3	40
78	115	Cappelli sguarniti da carabinieri (12)	»	8	80
79	116	Cappelli vari (5)	»	»	»
80	117	Cappietti per cappelli da carabinieri	»	3	00
693	118	Cappietti per elmetti da carabinieri in Africa	»	2	20
81	119	Cappotti da artiglieria	»	23	00
82	120	Cappotti da carabinieri (senza fermaglio).	»	52	30
83	121	Cappotti da fanteria.	»	22	10
85	122	Cappotti da genio	»	22	00
84	123	Cappotti da granatieri	»	24	30
86	124	Cappotti vari (5)	»	»	»
493	125	Cappotti da sottufficiali dei granatieri	»	27	10
494	126	Cappotti da sottufficiali del genio.	»	26	40
492	127	Cappotti da sottufficiali di fanteria	»	25	10
695	128	Cappucci di lana da alpini . . .	»	2	50
87	129	Cassette per equipaggio da carabinieri	»	16	00
622	130	Cavezze da stalla (1)	»	5	50
89	131	Chepi comuni (14)	»	2	00
682	132	Chepi comuni da sottufficiali . .	»	3	00
90	133	Chepi guarniti (13)	»	2	50

683	134	Chepi guarniti da sottufficiali di artiglieria e genio	N.	3	60
684	135	Chepi guarniti da sottufficiali di fanteria	»	3	50
91	136	Chepi vari (5)	»	»	»
93	137	Cinghie di corda con 4 fibbie (1)	»	4	00
92	138	Cinghie per moschetti con bottoni gemelli (1)	»	1	20
555	139	Cinturini senza fermaglio da carabinieri a cavallo	»	3	20
94	140	Cinturini senza fermaglio da marescialli d'alloggio	»	3	80
618	141	Coccarde con fregio per elmetti da truppe d'Africa (19)	»	0	30
96	142	Coccarde per cappelli da bersaglieri	»	0	18
97	143	Coccarde per cappelli da carabinieri	»	0	30
98	144	Coccarde per chepi, colbacchi e cappelli alpini	»	0	10
99	145	Coccarde per elmi	»	0	12
694	146	Coccarde per elmetti da carabinieri in Africa	»	0	22
616	147	Coccarde senza fregio per elmetti da truppe d'Africa	»	0	10
100	148	Coccarde varie (5)	»	»	»
101	149	Colbacchi guarniti (15)	»	7	00
102	150	Colbacchi sguarniti (16)	»	6	50
537	151	Colbacchi vari	»	»	»
644	152	Controspalline di panno colorato per giubbe di tela da milizia territoriale	P.	0	17
539	153	Controspalline in cordone d'argento e seta da marescialli d'alloggio dei carabinieri	»	0	65
639	154	Controspalline di tela color bronzo chiaro	»	0	23
664	155	Controspallini di panno colorato da sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi e di artiglieria e genio della milizia territoriale	»	1	20
663	156	Controspallini di panno colorato da sottufficiali di fanteria, compagnie costiere, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale	»	1	00
598	157	Copertine sottosella (1)	N.	10	00
103	158	Coperture con coprinuca per berretti (1)	»	0	48
109	159	Coperture di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri	»	0	70
615	160	Coperture di tela impermeabile per elmetti	»	0	70

104	161	Coperture per cappelli alpini . .	N.	0	40
105	162	Coperture per cappelli da bersaglieri	»	0	46
106	163	Coperture di tela cerata per cappelli da carabinieri	»	0	80
107	164	Coperture per chepi.	»	0	26
108	165	Coperture per colbacchi	»	0	34
110	166	Coperture varie per berretti, cappelli e chepi (5).	»	»	»
111	167	Coprinuca per colbacchi	»	0	35
113	168	Corde per cavezze da stalla (1) .	»	0	30
654	169	Corde per foraggio con anello (1).	»	0	50
114	170	Cordelline (senza puntali) da marescialli d'alloggio.	»	26	20
115	171	Cordelline (senza puntali) da brigadieri e vice brigadieri . . .	»	24	20
116	172	Cordelline (senza puntali) da carabinieri	»	1	40
117	173	Cordelline (senza puntali) da musicanti carabinieri	»	20	00
118	174	Cordoncini per spalline da marescialli d'alloggio	P.	7	00
119	175	Cordoncini per spalline da brigadieri	»	5	30
120	176	Cordoni da bersaglieri.	N.	1	90
599	177	Cordoni per pistole (1).	»	0	40
121	178	Cordoni vari (5)	»	»	»
125	179	Coregge di cuoio nero per mantello (1)	»	0	26
122	180	Coregge per borracce	»	0	70
556	181	Coregge per cavezze di briglia (1).	»	1	70
600	182	Coregge per mantello (1). . . .	»	0	40
126	183	Coregge per pantaloni.	»	0	45
127	184	Coregge per pastrani	»	0	35
710	185	Coregge per pastrano da cavalleria	»	0	35
128	186	Coregge per tasche da pane . .	»	0	50
129	187	Coregge porta gavetta e valigia .	»	0	80
131	188	Coregge porta valigia da artiglieria e treno.	»	1	90
601	189	Coregge reggi-gavetta (1) . . .	»	0	40
132	190	Coregge reggi-moschetto (1) . .	»	0	50
133	191	Coregge varie (5).	»	»	»
665	192	Coreggiuole per arrotolare la mantellina da truppe d'Africa. . .	»	0	18
134	193	Coreggiuole per speroni	P.	0	20
645	194	Coreggiuole per zaini da alpini. .	N.	0	25
602	195	Corpi di sella (Mod. 1884) (1) . .	»	49	00
136	196	Cravatte per collo	»	0	19
138	197	Cravatte varie per collo (5). . .	»	»	»
140	198	Cucchiai di composizione (1) . .	»	0	50
141	199	Cucchiai di ferro.	»	0	05

655	200	Curasnette per il governo dei quadrupedi.	N.	0	50
603	201	Cuscinetti sottobanda (1)	»	6	50
	202				
	203				
	204				
	205				
	206				
	207				
	208				
	209				
	210				
	211				
	212				
	213				
	214				
628	215	Dischi per nappine da elmetti . .	N.	0	05
620	216	Dischi per stella da elmetti da truppe d'Africa.	»	0	10
144	217	Distintivi da musicanti.	»	1	10
145	218	Distintivi da allievi musicanti . .	»	0	25
146	219	Distintivi da capi operai (17) . .	»	0	10
147	220	Distintivi da operai (17)	»	0	10
148	221	Distintivi da sellai	»	0	07
149	222	Distintivi da allievi operai (17). .	»	0	07
150	223	Distintivi da puntatori scelti. . .	»	0	20
151	224	Distintivi da tiratori scelti . . .	»	0	30
152	225	Distintivi da trombettieri . . .	»	0	15
153	226	Distintivi da zappatori	»	0	35
155	227	Distintivi da allievi della scuola magistrale militare di scherma.	»	1	00
156	228	Distintivi in argento da istruttori di scherma	»	1	80
708	229	Distintivi in argento da istruttori d'equitazione.	»	2	00
705	230	Distintivi in oro da istruttori di scherma	»	2	40
707	231	Distintivi in oro da istruttori d'equitazione.	»	2	40
715	232	Distintivi da osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza.	»	0	40
562	233	Distintivi in argento da sottufficiali cavalieri scelti	»	0	90
706	234	Distintivi in lana da cavalieri scelti (caporali e soldati)	»	0	40
666	235	Distintivi da telemetristi	»	0	60
677	236	Distintivi da aiutanti telemetristi .	»	0	10
594	237	Distintivi in oro da sottufficiali barcaiuoli scelti	»	1	00
595	238	Distintivi in panno da barcaiuoli scelti	»	0	35
580	239	Distintivi da carabinieri addetti alle sezioni incaricate del servizio di guida in campagna	»	0	50

582	240	Distintivi in argento da sottufficiali trombettieri	N	0	80	
583	241	Distintivi in argento da sottufficiali zappatori	»	1	20	
584	242	Distintivi in oro da sottufficiali trombettieri	»	1	00	
585	243	Distintivi in oro da sottufficiali zappatori	»	1	50	
531	244	Distintivi in argento da tiratori scelti	»	1	00	
532	245	Distintivi in oro da tiratori scelti	»	1	00	
533	246	Distintivi da sottufficiali puntatori scelti	»	1	00	
154	247	Distintivi vari ed assortiti (5)	»	»	»	
452	248	Distintivi in oro per cappotto da furiere maggiore	»	3	30	
453	249	Distintivi in oro per cappotto da furiere	»	2	70	
454	250	Distintivi in oro per cappotto da sergente	»	2	10	
455	251	Distintivi in oro per giubba di panno da furiere maggiore	»	3	20	
456	252	Distintivi in oro per giubba di panno da furiere	»	2	60	
457	253	Distintivi in oro per giubba di panno da sergente	»	2	00	
458	254	Distintivi in oro per cappotto o pastrano da furiere maggiore	»	3	50	
459	255	Distintivi in oro per cappotto o pastrano da furiere	»	2	80	
460	256	Distintivi in oro per cappotto o pastrano da sergente	»	2	20	
461	257	Distintivi in oro per giubba di tela da furiere maggiore	»	3	50	
462	258	Distintivi in oro per giubba di tela da furiere	»	2	90	
463	259	Distintivi in oro per giubba di tela da sergente	»	2	30	
464	260	Distintivi in argento per cappotto da furiere maggiore	»	2	70	
465	261	Distintivi in argento per cappotto da furiere	»	2	20	
466	262	Distintivi in argento per cappotto da sergente	»	1	70	
467	263	Distintivi in argento per giubba di panno da furiere maggiore	»	2	50	
468	264	Distintivi in argento per giubba di panno da furiere	»	2	10	
469	265	Distintivi in argento per giubba di panno da sergente	»	1	60	
470	266	Distintivi in argento per pastrano da furiere maggiore	»	2	80	

Richiamati dal congedo

471	267	Distintivi in argento per pastrano da furiere.	N.	2	30	
472	268	Distintivi in argento per pastrano da sergente. . . .	»	1	80	
473	269	Distintivi in argento per giubba di tela da furiere maggiore .	»	2	90	
474	270	Distintivi in argento per giubba di tela da furiere	»	2	40	
475	271	Distintivi in argento per giubba di tela da sergente	»	1	90	
476	272	Distintivi in lana per cappotto da caporale maggiore . .	»	0	29	
478	273	Distintivi in lana per cappotto da caporale	»	0	19	
479	274	Distintivi in lana per cappotto d'appuntato	»	0	14	
480	275	Distintivi in lana per giubba di panno da caporale maggiore	»	0	28	Richiamati dal congedo
482	276	Distintivi in lana per giubba di panno da caporale . .	»	0	18	
483	277	Distintivi in lana per giubba di panno da appuntato . .	»	0	14	
484	278	Distintivi in lana per cappotto o pastrano da caporale maggiore	»	0	30	
486	279	Distintivi in lana per cappotto o pastrano da caporale. . .	»	0	19	
487	280	Distintivi in lana per cappotto o pastrano da appuntato. .	»	0	15	
488	281	Distintivi in filo per giubba di tela da caporale maggiore .	»	0	25	
490	282	Distintivi in filo per giubba di tela da caporale	»	0	15	
491	283	Distintivi in filo per giubba di tela da appuntato	»	0	10	
157	284	Ditali	»	0	04	
163	285	Dragone da marescialli d'alloggio.	»	7	10	
164	286	Dragone da brigadieri e vice brigadieri	»	4	40	
165	287	Dragone da carabinieri	»	1	70	
166	288	Dragone da musicanti dei carabinieri	»	4	30	
	289					
	290					
	291					
	292					
	293					
	294					
	295					
	296					
	297					
	298					

	299				
	300				
	301				
	302				
	303				
	304				
	305				
	306				
	307				
	308				
	309				
	310				
614	311	Elmetti guarniti da truppe d'Africa.	N.	2	00
168	312	Elmi	»	16	00
	313				
	314				
	315				
	316				
	317				
	318				
	319				
169	320	Farsetti a maglia	N.	3	50
170	321	Farsetti a maglia da carabinieri .	»	6	30
610	322	Farsetti di cotone a maglia alla marinara	»	1	20
695	323	Farsetti di cotone a maglia da carabinieri in Africa	»	1	80
171	324	Farsetti vari (5)	»	»	»
172	325	Fasce di alluda per berretti. . .	»	0	15
173	326	Fasce di alluda per chepi . .	»	0	20
174	327	Fasce di alluda per colbacchi . .	»	0	20
175	328	Fasce per cinturini (1).	»	2	20
176	329	Fasce di lana	»	1	20
703	330	Fasce di panno per chepi . . .	»	0	35
177	331	Fazzoletti	»	0	30
178	332	Fermagli per mantelli, mantelline e cappotti (1)	»	4	70
179	333	Fermagli per cinturini da brigadieri e carabinieri.	»	3	70
180	334	Fermagli per cinturini da marescialli d'alloggio	»	3	30
181	335	Fibbie per zaini	»	0	03
182	336	Fibbie per coregge da pantaloni .	»	0	03
183	337	Fibbie per coregge da borracce .	»	0	03
667	338	Fibbie con tubicino per zaini da milizia territoriale	»	0	05
184	339	Fibbie varie ed assortite (5) . .	»	»	»
185	340	Filetti abbeveratoi completi (1). .	»	6	40
186	341	Filetti di ferro per briglia (1) . .	»	2	50
187	342	Fiocchi per berretti (feltz) da bersaglieri	»	0	30
188	343	Fiocchi diversi ed assortiti (5) . .	»	»	»
190	344	Fondine per pistole (Mod. 1889) da carabinieri a piedi	»	1	50

190	345	Fondine per pistole (Mod. 1874) da carabinieri a cavallo.	N.	3	00
191	346	Forbici d'acciaio	»	0	18
192	347	Forbici pel governo dei cavalli (1).	»	0	80
193	348	Forchette di composizione (1) . .	»	0	50
194	349	Frange per spalline da marescialli d'alloggio	P.	12	60
195	350	Frange per spalline da brigadieri.	»	8	80
196	351	Frange per spalline da vice-brigadieri e carabinieri.	»	1	00
197	352	Frange per spalline da musicanti dei carabinieri	»	14	80
543	353	Fregi d'ancore per chepi. . . .	N.	0	45
544	354	Fregi d'ancore per berretti . . .	»	0	30
545	355	Fregi d'ancore per berretti da sottufficiali	»	1	80
546	356	Fregi d'ancore per coperture da chepi	»	0	08
547	357	Fregi d'ancore per controspalline da giubbe del genio (pontieri) .	»	0	25
198	358	Fregi d'appie per chepi	»	0	45
199	359	Fregi d'appie per berretti . . .	»	0	30
200	360	Fregi d'appie per berretti da sottufficiali	»	1	70
201	361	Fregi d'appie per coperture da chepi	»	0	08
202	362	Fregi d'arnesi da zappatore per controspalline da giubbe del genio	»	0	25
203	363	Fregi di cannoni per chepi . . .	»	0	45
204	364	Fregi di cannoni per berretti . .	»	0	30
205	365	Fregi di cannoni per berretti da sottufficiali	»	1	70
206	366	Fregi di cannoni per copertura da chepi	»	0	08
207	367	Fregi di cannoni per controspalline da giubbe d'artiglieria	»	0	25
548	368	Fregi di cannoni e cornetta per chepi.	»	0	45
549	369	Fregi di cannoni e cornetta per berretti.	»	0	30
550	370	Fregi di cannoni e cornetta per berretti da sottufficiali	»	2	30
551	371	Fregi di cannoni e cornetta per coperture da chepi	»	0	08
564	372	Fregi di cannoni e sciabole per chepi	»	0	45
565	373	Fregi di cannoni e sciabole per berretti	»	0	30
566	374	Fregi di cannoni e sciabole per berretti da sottufficiali	»	2	30
567	375	Fregi di cannoni e sciabole per coperture da chepi	»	0	08

208	376	Fregi di cetra grande (fioroni) per abiti di grande uniforme da musicanti dei carabinieri	N.	4 60
209	377	Fregi di cetra per abiti da musicanti dei carabinieri	»	1 20
210	378	Fregi di cornetta con disco per cappelli da bersaglieri	»	0 45
211	379	Fregi di cornetta senza disco per cappelli da bersaglieri	»	0 35
212	380	Fregi di cornetta per colbacchi .	»	0 45
213	381	Fregi di cornetta per controspalline per giubbe	»	0 20
214	382	Fregi di cornetta per berretti . .	»	0 40
215	383	Fregi di cornetta per berretti da sottufficiali	»	1 30
216	384	Fregi di cornetta per copertura da colbacchi	»	0 08
217	385	Fregi di croce nera per copertura da chepi e colbacchi.	»	0 05
218	386	Fregi di croce rossa per copertura da chepi	»	0 05
219	387	Fregi di dischi per cornette per cappelli da bersaglieri . . .	»	0 08
220	388	Fregi di dischi per stelle da chepi e colbacchi	»	0 08
221	389	Fregi di dischi per stelle da berretti (19)	»	0 09
519	390	Fregi di dischi di metallo bianco o giallo per cappelli da alpini . .	»	0 10
222	391	Fregi di granata per berretti da carabinieri	»	1 40
223	392	Fregi di granata per cappelli da carabinieri	»	1 40
224	393	Fregi di granata per gualdrappe da marescialli d'alloggio . . .	»	4 00
225	394	Fregi di granata per gualdrappe da brigadieri e carabinieri . .	»	0 60
226	395	Fregi di granata per controspalline da giubbe	»	0 25
227	396	Fregi di granata per giberne da carabinieri	»	0 25
228	397	Fregi di granata per berretti . .	»	0 40
229	398	Fregi di granata per berretti da sottufficiali	»	1 20
230	399	Fregi di granata per abiti (serie di 4 pezzi (1).	»	2 00
231	400	Fregi di granata per copertura da chepi	»	0 08
696	401	Fregi di granata per elmetti da carabinieri in Africa.	»	1 40
232	402	Fregi di lance per colbacchi. . .	»	0 45
233	403	Fregi di lance per controspalline da giubbe	»	0 20
234	404	Fregi di lance per berretti . . .	»	0 40

235	405	Fregi di lauco per berretti da sottufficiali	N.	1 30
236	406	Fregi di lance per coperture da colbacchi	»	0 08
517	407	Fregi di metallo bianco o giallo senza disco per cappelli da alpini	»	0 60
518	408	Fregi di metallo bianco o giallo con disco per cappelli da alpini	»	0 70
642	409	Fregi di metallo per cappelli da milizia territoriale	»	0 22
237	410	Fregi di numeri per coperture da chepi e cappelli	»	0 05
631	411	Fregi di numeri in metallo per elmetti da cacciatori d'Africa	»	0 10
239	412	Fregi di stella senza disco per chepi e colbacchi	»	0 20
240	413	Fregi di stella con disco per chepi e colbacchi	»	0 30
241	414	Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali (19)	»	1 00
242	415	Fregi di stella in oro per berretti da sottufficiali (19)	»	1 30
243	416	Fregi di stella in oro ed argento per berretti da sottufficiali (19)	»	1 20
244	417	Fregi di stella con disco per berretti (19)	»	0 20
245	418	Fregi di stella senza disco per berretti (6)	»	0 10
513	419	Fregi di stella per berretti da caporali e soldati della milizia comunale	»	0 18
568	420	Fregi di stella per chepi da compagnie di sussistenza	»	0 30
581	421	Fregi di stella per coperture da chepì delle compagnie di sussistenza	»	0 08
637	422	Fregi di stella per cappello da milizia territoriale alpina	»	0 35
668	423	Fregi di stella per berretti da treno d'artiglieria a cavallo	»	0 15
669	424	Fregi di stella in oro per berretti da sottufficiali del treno d'artiglieria a cavallo	»	0 80
674	425	Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali della milizia territoriale alpina	»	1 00
675	426	Fregi di stella in panno verde per berretti da caporali e soldati della milizia territoriale alpina	»	0 15
689	427	Fregi di stella per coperture da chepi della milizia mobile d'artiglieria da montagna	»	0 10

246	428	Fregi di stemma reale per berretti da casermieri del genio . . .	N.	0	60
511	429	Fregi d'argento per berretti da sottufficiali della milizia comunale	»	1	30
515	430	Fregi per berretti da sottufficiali alpini	»	2	00
516	431	Fregi per berretti da caporali e soldati alpini	»	0	90
617	432	Fregi per elmetti da truppe d'Africa (19)	»	0	20
238	433	Fregi per spalline (*) (6)	P.	0	04
247	434	Fregi vari in metallo (5)	N.	»	»
248	435	Fregi vari ricamati (5)	»	»	»
557	436	Frontali di briglia con bottoni gemelli (1)	»	1	00
558	437	Frontali di briglia di grande bardatura (1)	»	0	70
	438				
	439				
	440				
	441				
	442				
	443				
	444				
	445				
	446				
	447				
	448				
	449				
	450				
	451				
	452				
	453				
	454				
	455				
	456				
	457				
	458				
	459				
590	460	Gambali di cuoio (22) (Mod. Ardito)	P.	9	50
634	461	Gambali di tela da cavalleria e treno del corpo speciale d'Africa. . .	»	2	00
697	462	Gambali di tela completi da carabinieri a cavallo in Africa . .	»	2	70
250	463	Gangherelli assortiti di ferro . .	kg.	3	90
251	464	Gangherelli assortiti d'ottone . .	»	7	90
252	465	Gavette di lamiera grandi . . .	N.	1	00
623	466	Gavette di lamiera piccole . . .	»	0	80
254	467	Gavette varie (5)	»	»	»
255	468	Giberne con fregio da marescialli d'alloggio	»	4	60
256	469	Giberne con fregio da carabinieri	»	3	00

(*) Numeri o granate o SM. (*Mlo* 424-4878).

257	470	Ginocchielli	N.	0	20
569	471	Giubbe di panno da alpini . . .	»	16	20
258	472	Giubbe di panno da artiglieria da campagna, a cavallo e treno. .	»	15	00
259	473	Giubbe di panno da artiglieria da fortezza e da montagna . . .	»	15	70
260	474	Giubbe di panno da bersaglieri .	»	16	00
261	475	Giubbe di panno da fanteria. . .	»	15	50
262	476	Giubbe di panno da genio e treno	»	15	30
263	477	Giubbe di panno da granatieri. .	»	17	40
264	478	Giubbe di panno pel 1°, 2°, e 4° reggimenti cavalleria, scuola di cavalleria, depositi di allevamento e di cavalli stalloni (20) . . .	»	14	50
265	479	Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria	»	17	10
266	480	Giubbe di panno pel 5°, 6°, 7°, 9° e 10° reggimenti cavalleria (20) .	»	15	90
267	481	Giubbe di panno pell'11° reggimento cavalleria	»	15	20
268	482	Giubbe di panno pel 12°, 13°, 14°, 17°, 18°, e 20° reggimenti cavalleria (20)	»	17	30
269	483	Giubbe di panno pel 15° e 16° reggimenti cavalleria (20)	»	16	50
270	484	Giubbe di panno pel 19° reggimento cavalleria	»	14	80
571	485	Giubbe di panno per l'8° reggimento cavalleria	»	14	70
572	486	Giubbe di panno pel 21° e 22° reggimenti cavalleria.	»	16	70
670	487	Giubbe di panno pel 23° e 24° reggimenti cavalleria (20)	»	14	90
520	488	Giubbe di panno comuni da cavalleria	»	12	40
570	489	Giubbe di panno da sottufficiali alpini	»	19	90
495	490	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo e treno	»	19	60
496	491	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da fortezza e da montagna.	»	20	60
497	492	Giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri	»	20	80
498	493	Giubbe di panno da sottufficiali di fanteria.	»	19	90
499	494	Giubbe di panno da sottufficiali del genio e treno	»	20	10
500	495	Giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri.	»	21	30
501	496	Giubbe di panno da sottufficiali del 1°, 2° e 4° reggimenti cavalleria,			

		per la scuola di cavalleria, depositi di allevamento e di cavalli stalloni (20)	N	18	20
502	497	Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria . . .	»	20	70
503	498	Giubbe di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 9° e 10°, reggimenti cavalleria (20)	»	19	50
504	499	Giubbe di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria . .	»	18	80
505	500	Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20° reggimenti cavalleria (20)	»	21	00
506	501	Giubbe di panno da sottufficiali del 15° e 16° reggimenti cavalleria (20)	»	20	20
507	502	Giubbe di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria . . .	»	18	50
573	503	Giubbe di panno da sottufficiali dell'8° reggimento cavalleria . . .	»	18	30
574	504	Giubbe di panno da sottufficiali del 21° e 22° reggimento cavalleria .	»	20	30
671	505	Giubbe di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimenti cavalleria .	»	18	50
271	506	Giubbe varie di panno (5) . . .	»	»	»
651	507	Giubbe di tela color bronzo chiaro da carabinieri	»	3	00
698	508	Giubbe di tela color bronzo chiaro da carabinieri in Africa . . .	»	3	70
647	509	Giubbe di tela color bronzo chiaro da truppe d'Africa.	»	3	40
648	510	Giubbe di tela color bronzo chiaro con sparati	»	3	70
625	511	Giubbe di tela color bronzo chiaro senza sparati	»	3	40
	512				
635	513	Giubbe di tela spinata con sparati.	»	3	30
272	514	Giubbe di tela spinata senza sparati	»	3	00
274	515	Giubbe varie di tela (5)	»	»	»
275	516	Giubboni da carabinieri	»	14	50
276	517	Giunchi per chepì	»	0	62
277	518	Groppiere per sella (1).	»	2	10
278	519	Gualdrappe da marescialli di alloggio	»	34	00
279	520	Gualdrappe da brigadieri e carabinieri	»	13	30
699	521	Guanti di cotone a maglia da carabinieri in Africa.	P.	0	65
280	522	Guanti di cotone bianco	»	0	30
606	523	Guanti di flanella (alphetik) . . .	»	0	90
281	524	Guanti di pelle scamosciata bianca	»	1	10
282	525	Guanti di pelle scamosciata nera.	»	»	20
283	526	Guanti diversi (5).	»	»	»

521	527	Guarnizioni per giubbe del 1°, 2° e 4° reggimenti cavalleria . . .	N.	2	20
522	528	Guarnizioni per giubbe del 3° reggimento cavalleria	»	4	70
523	529	Guarnizioni per giubbe del 5°, 6°, 7°, 9° e 10° reggimenti cavalleria	»	3	50
524	530	Guarnizioni per giubbe dell'11° reggimento cavalleria.	»	2	80
525	531	Guarnizioni per giubbe del 12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20° reggimenti cavalleria	»	5	00
526	532	Guarnizioni per giubbe del 15° e 16° reggimenti cavalleria . . .	»	4	20
527	533	Guarnizioni per giubbe del 19° reggimento cavalleria	»	2	50
575	534	Guarnizioni per giubbe dell'8° reggimento cavalleria	»	2	30
576	535	Guarnizioni per giubbe del 21° e 22° reggimenti cavalleria . . .	»	4	30
	536	Guarnizioni per giubbe del 23° e 24° reggimenti cavalleria . . .	»	2	50
	537				
	538				
	539				
	540				
	541				
	542				
	543				
	544				
	545				
	546				
	547				
	548				
	549				
	550				
	551				
	552				
	553				
	554				
	555				
	556				
	557				
	558				
	559				
	560				
	561				
	562				
	563				
	564				
285	565	Lustrini (1)	»	0	04
	566				
	567				
	568				

	569				
	570				
	571				
	572				
	573				
	574				
287	575	Mantelli senza fermaglio da carabinieri	N.	64	40
577	576	Mantelline da alpini	»	20	00
280	577	Mantelline da bersaglieri	»	19	60
578	578	Mantelline da sottufficiali alpini	»	22	10
508	579	Mantelline da sottufficiali dei bersaglieri	»	21	70
288	580	Mantelline senza fermaglio da carabinieri	»	42	30
291	581	Morsi con barbazzale (1)	»	5	20
293	582	Mutande di cotone a maglia	»	1	70
292	583	Mutande di tela (basino)	»	1	80
294	584	Mutande varie (5)	»	»	»
	585				
	586				
	587				
	588				
	589				
	590				
528	591	Nappine per cappelli da alpini (6)	N.	0	24
552	592	Nappine di lana per chepi e colbacchi (21)	»	0	24
621	593	Nappine di lana per elmetti da truppe in Africa (19)	»	0	15
302	594	Nappine varie (5)	»	»	»
	595				
	596				
	597				
	598				
	599				
303	600	Occhielli di metallo per chepi e colbacchi	N.	0	01
	601				
	602				
	603				
	604				
305	605	Paletti per teli da tenda	N.	0	05
307	606	Panciotti	»	2	10
306	607	Panciotti da granatieri	»	2	40
308	608	Pantaloni di panno da artiglieria (batterie e treno)	»	13	20
309	609	Pantaloni di panno da artiglieria da fortezza, operai e veterani	»	12	10
310	610	Pantaloni di panno da bersaglieri e genio	»	11	50
312	611	Pantaloni di panno da fanteria	»	8	50
313	612	Pantaloni di panno da granatieri	»	9	60

314	613	Pantaloni di panno da treno del genio	N.	13	00
591	614	Pantaloni di panno da cavalleria (Mod. Ardito)	»	9	60
692	615	Pantaloni di panno da alpini	»	8	40
714	616	Pantaloni di panno da artiglieria da montagna.	»	11	50
601	617	Pantaloni di panno da sottufficiali alpini	»	10	60
	618	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria (batterie e treno)	»	15	00
	619	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da fortezza, operai e veterani	»	13	90
713	620	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna	»	13	40
	621	Pantaloni di panno da sottufficiali dei bersaglieri e genio	»	13	20
	622	Pantaloni di panno da sottufficiali di cavalleria (Mod. Ardito)	»	11	90
	623	Pantaloni di panno da sottufficiali di fanteria	»	10	90
	624	Pantaloni di panno da sottufficiali dei granatieri	»	12	20
	625	Pantaloni di panno da sottufficiali del treno del genio	»	14	80
315	626	Pantaloni di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo	»	12	60
316	627	Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo.	»	11	10
317	628	Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo.	»	18	00
318	629	Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo	»	15	90
319	630	Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a piedi	»	16	10
320	631	Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi	»	14	80
321	642	Pantaloni vari di panno (5)	»	»	»
626	633	Pantaloni di tela color bronzo chiaro	»	2	80
652	634	Pantaloni di tela color bronzo chiaro da carabinieri	»	2	80
322	635	Pantaloni di tela spinata	»	3	70
323	636	Pantaloni vari di tela (5)	»	»	»
17	637	Parti di bastone per teli da tenda.	»	0	20
324	638	Parti di colbacco di pelle di foca.	»	4	60
325	639	Pastrani con cintolo da artiglieria.	»	28	60
328	640	Pastrani con cintolo da treno del genio.	»	28	60
327	641	Pastrani da cavalleria	»	30	10
326	642	Pastrani da sottufficiali d'artiglieria	»	35	80
500	643	Pastrani da sottufficiali di cavalleria	»	38	10

329	644	Pastrani da sottufficiali del treno del genio	N.	35	80
330	645	Pastrani vari di panno (5)	»	»	»
331	646	Pendagli corti con ganci e bottone per cinturini da musicanti (1)	»	0	70
332	647	Pendagli lunghi con bottone per cinturini da musicanti (1)	»	0	60
333	648	Pennacchi per cappelli da carabinieri	»	5	90
334	649	Pennacchi per cappelli da musicanti dei carabinieri	»	6	00
579	650	Pennacchi per chepi da artiglieria a cavallo	»	1	30
700	651	Pennacchi per elmetti da carabinieri in Africa	»	5	00
335	652	Pennacchietti per cappelli da bersaglieri	»	2	50
336	653	Pennacchietti per chepi d'artiglieria e genio	»	0	80
629	654	Pennacchietti per elmetti da bersaglieri	»	2	50
630	655	Pennacchietti per elmetti da cacciatori d'Africa	»	2	50
337	656	Pennacchietti vari (5)	»	»	»
650	657	Penne per cappelli da alpini	»	0	25
649	658	Penne per cappelli di tela da milizia territoriale	»	0	08
338	659	Penne per colbacchi	»	0	05
672	660	Penne per elmetti da cacciatori a cavallo d'Africa	»	0	06
339	661	Pettini a doppia dentiera (23)	»	0	12
340	662	Pettini lunghi da carabinieri	»	0	36
341	663	Pettini di ferro pel governo dei cavalli (1)	»	0	70
342	664	Pettorali per sella	»	2	50
343	665	Pezzuole per piedi	P.	0	28
541	666	Piastrini di riconoscimento	N.	0	01
346	667	Porta moschetto di cuoio con astuccio (1)	»	2	00
347	668	Puntali per cordelline (1)	P	4	60
	669				
	670				
	671				
	672				
	673				
	674				
	675				
	676				
	677				
	678				
	679				
	680				
	681				
	682				

	683				
	684				
	685				
	686				
	687				
	688				
	689				
	690				
348	691	Redini di filetto (1)	P.	2	40
349	692	Redini di morso (1)	»	2	40
350	693	Rocchetti completi	N.	0	20
	694				
	695				
	696				
	697				
	698				
	699				
	700				
352	701	Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	»	0	53
609	702	Sacchetti per cartucce per truppe d'Africa	»	0	70
353	703	Sacchetti per cartuccere da zaini da fanteria e carabinieri. . . .	»	0	15
354	704	Sacchetti per cartuccere da zaini d'artiglieria e genio	»	0	08
351	705	Sacchetti per galletta	»	0	11
624	706	Sacchetti per le razioni di sale .	»	0	03
355	707	Sacchetti di tela vari ed assortiti (5).	»	»	»
608	708	Sacchi da vestiario per truppe d'Africa	»	4	30
357	709	Sacchi per vestiario e per biada .	»	1	90
358	710	Sacchi di tela vari ed assortiti (5).	»	»	»
359	711	Scarpe	P.	5	50
360	712	Scarpe varie (5)	»	»	»
361	713	Scatolette per nero da scarpe . .	N.	0	08
362	714	Scheletri per zaini d'artiglieria e genio senza rivestimento di tela.	»	0	20
363	715	Scheletri per zaini da carabinieri senza rivestimento di tela . . .	»	0	42
364	716	Scheletri per zaini di fanteria senza rivestimento di tela	»	0	28
709	717	Sciabole da marescialli d'alloggio a cavallo	»	25	00
365	718	Sciabole per marescialli d'alloggio a piedi	»	21	50
366	719	Scudetti di pakfond con gancio per colbacchi	»	0	10
367	720	Soggoli per berretti	»	0	10
368	721	Soggoli per cappelli da alpini e da bersaglieri	»	0	20
370	722	Soggoli per cappelli (1)	»	0	15
371	723	Soggoli per chepi	»	0	16
372	724	Soggoli per colbacchi	»	0	16

673	725	Soggoli per elmetti	N.	0	25
374	726	Soggoli vari (5)	»	»	»
374	727	Sopraffasce per chepi	»	0	15
375	728	Sopraffasce di tessuto con fibbie per sella (1)	»	3	10
559	729	Sottogola di briglia (1)	»	0	80
701	730	Sottopiedi di cuoio per gambali di tela da carabinieri a cavallo d'Africa	P.	0	12
377	731	Sottopiedi per pantaloni	»	0	20
378	732	Sottopiedi per uose	»	0	10
379	733	Sottopiedi vari (5)	»	»	»
381	734	Spallini in argento senza frange (1)	»	12	40
382	735	Spallini vari (5)	»	»	»
383	736	Spazzole per fango	N.	0	20
384	737	Spazzole per scarpe	»	0	25
385	738	Spazzole per vestimenta	»	0	20
386	739	Spazzole per lucido (1)	»	1	00
387	740	Spazzole per ottone (1)	»	0	22
388	741	Spazzole per scarpe (1)	»	0	27
389	742	Spazzole per testa (1)	»	0	70
390	743	Spazzole per vestimenta (1)	»	1	00
391	744	Spazzole varie (5)	»	»	»
392	745	Specchietti (1)	»	0	20
592	746	Speroni da cavalleria (Mod. Ardito)	P.	0	60
393	747	Speroni con coreggiuole da artiglieria, treno e carabinieri	»	0	80
394	748	Speroni senza coreggiuole da artiglieria, treno e carabinieri	»	0	65
395	749	Sougne per il governo dei cavalli (1)	N.	0	40
396	750	Staffe in ferro (1)	P.	2	50
397	751	Staffili per sella (1)	»	3	40
398	752	Staffili (Martinetti) (1)	N.	0	50
619	753	Stelle senza disco per fregi da elmetti di truppe d'Africa	»	0	10
399	754	Stellette di divisa in panno da truppe d'Africa	P.	0	08
400	755	Stellette di divisa in seta da truppe d'Africa	»	0	40
607	756	Stellette metalliche di divisa	N.	0	05
676	757	Stellette metalliche di divisa con avvitamento (1)	»	0	20
401	758	Stivali (1)	P.	12	50
402	759	Stivali vari (5)	»	»	»
530	760	Stivaletti da truppa del genio (pontieri, lagunari, treno e ferrovieri)	»	10	20
536	761	Stivaletti per montagna	»	11	00
403	762	Stivalini da artiglieria e carabinieri	»	7	00
593	763	Stivalini da cavalleria (Mod. Ardito)	»	7	00
685	764	Stivalini da sottufficiali e da musicanti	»	12	00
404	765	Stivalini vari (5)	»	»	»
405	766	Striglie (1)	N.	1	00

407	767	Striscie di cuoio per pastrani da artiglieria.	N.	0	10
	768				
	769				
	770				
	771				
	772				
	773				
	774				
	775				
	776				
	777				
	778				
	779				
	780				
	781				
	782				
	783				
	784				
	785				
	786				
	787				
	788				
	789				
604	790	Tasche di cuoio per sella (1). . .	P.	10	00
408	791	Tasche per pane con coreggia . .	N.	1	40
409	792	Tasche per pane senza coreggia .	»	0	90
410	793	Tasche varie per pane (5) . . .	»	»	»
411	794	Tasche complete pel governo dei cavalli (1)	»	7	40
412	795	Tasche vuote pel governo dei cavalli (1).	»	1	60
413	796	Taschette complete per pulizia (1).	»	6	60
656	797	Taschette per biada.	»	1	07
414	798	Taschette vuote per pulizia (1) . .	»	0	50
415	799	Tazze di latta	»	0	12
416	800	Teli per tenda	»	4	50
417	801	Teli per tenda (antico modello) . .	»	4	60
560	802	Testiere di cavezza con museruola e ciappa (1)	»	4	70
561	803	Testiere di morso (1)	»	1	00
420	804	Tondini per berretti (1).	»	0	10
421	805	Tondini per chepi	»	0	14
422	806	Tondini per colbacchi	»	0	14
423	807	Tondini vari di tela o pelle (5) . .	»	»	»
424	808	Trecce per chepì da caporali e soldati (19).	»	0	20
425	809	Trecce per chepi da sottufficiali (19)	»	1	80
426	810	Trecce per colbacchi (6)	»	0	60
427	811	Trecce varie (5)	»	»	»
428	812	Tubi di feltro (scheletri) per chepi.	»	0	60
429	813	Tubi di feltro (scheletri) per colbacchi	»	1	00
430	814	Tubi (scheletri) vari (5).	»	»	»

	815				
	816				
	817				
	818				
	819				
	820				
	821				
	822				
	823				
	824				
702	825	Uose complete di tela color bronzo chiaro da carabinieri in Africa .	P.	1	90
711	826	Uose di tela color bronzo chiaro complete	»	1	70
627	827	Uose di tela color bronzo chiaro complete da truppe d'Africa . .	»	1	90
712	828	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli	»	1	40
688	829	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli da truppe d'Africa . . .	»	1	60
431	830	Uose di tela spinata complete . .	»	1	50
434	831	Uose di tela spinata senza sottopiedi e senza bottoni gemelli . .	»	1	20
435	832	Uose varie (5)	»	»	»
	833				
	834				
	835				
	836				
	837				
	838				
	839				
	840				
436	841	Valigie da artiglieria e treno . .	N.	6	90
439	842	Valigie varie (5)	»	»	»
442	843	Visiere per berretti	»	0	20
540	844	Visiere per berretti da marescialli d'alloggio dei carabinieri . . .	»	0	35
443	845	Visiere per chepi e colbacchi . .	»	0	25
444	846	Visiere varie (5)	»	»	»
	847				
	848				
	849				
	850				
445	851	Zaini da artiglieria	»	10	20
446	852	Zaini da bersaglieri.	»	11	00
447	853	Zaini da carabinieri	»	13	00
448	854	Zaini da fanteria di linea ed alpini.	»	10	00
449	855	Zaini da genio	»	9	60
643	856	Zaini di tela olona impermeabile da milizia territoriale.	»	4	30
450	857	Zaini vari (5)	»	»	»

451	858	Zoccoli per scuderia	P. 1	10	
	859				
	860				
	861				
	862				
	863				
	864				
	865				
	866				
	867				
	868				
	869				
	870				

ALLEGATO **B**

CATEGORIA VII. — **Materiali e generi diversi.**

Numero d'ordine categorico Vecchio	Numero d'ordine categorico Nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
		Tessuti, cordoni, galloni, nastri e trecciuole.			
183	183	Cinghie di tessuto diverse ed assortite	M. L.	» »	
184	184	Cordoncino color fulvo per tende	»	0 03	
185	185	Cordoncino in cotone bianco per coperture	»	0 01	
186	186	Cordoncino in filo bianco del diametro di mm 3	»	0 05	
187	187	Cordoncino in lana bianca e rossa del diametro di mm. 3	»	0 07	
188	188	Cordoncino in lana a colori diversi del diametro di mm. 3	»	0 07	
189	189	Cordoncino in seta rossa ed argento del diametro di mm. 3 .	»	0 75	
190	190	Cordoncino diverso ed assortito .	»	» »	
340	191	Cordoncino in argento e seta nera del diametro di mm. 3	»	1 00	
191	192	Cordone in cotone assortito. . .	»	» »	
192	193	Cordone in cotone bianco per cappotti d'artiglieria	»	0 05	
193	194	Cordone in filo assortito	»	» »	
194	195	Cordone in lana assortito . . .	»	» »	
195	196	Cordone diverso ed assortito . .	»	» »	
196	197	Flanella bianca alta m. 0,62. . .	»	2 00	
197	198	Flanella bianca (alphetik) alta metri 0,62 a 0,64	»	2 20	
339	199	Flanella bianca per fasce da Istituti militari alta m. 1.32 . . .	»	6 75	
344	200	Flanella bianca per cuscinetti sottosella alta m. 0,62 a 0,64. . .	»	2 60	
352	201	Flanella bigia alta m. 1,34 . . .	»	3 50	
198	202	Flanella colorata alta m. 0,60 a 0,64	»	2 40	
199	203	Flanella diversa	»	» »	
200	204	Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 00	
201	205	Galloncino in argento e seta nera per maresciallo d'alloggio, alto mm. 6	»	1 30	
202	206	Galloncino in argento assortito .	»	» »	

203	207	Galloncino in oro alto mm. 6 . .	M. L.	1	25
204	208	Galloncino in oro per maresciallo d'alloggio maggiore, alto mm. 5	»	1	50
205	209	Galloncino in oro assortito . . .	»	»	»
206	210	Galloncino diverso ed assortito .	»	»	»
207	211	Gallone in argento alto mm. 16 .	»	2	50
208	212	Gallone in argento assortito . .	»	»	»
209	213	Gallone in argento e lana turchina per gualdrappe da maresciallo d'alloggio, alto da mm. 43 a 45	»	2	50
	214				
212	215	Gallone in filo assortito	»	»	»
215	216	Gallone in filo bianco per gualdrappe da carabiniere, alto da mm. 43 a 45.	»	0	34
214	217	Gallone in filo di marca rossa alto mm. 16	»	0	16
349	218	Gallone in filo di marca rossa alto mm. 16 da distintivi di grado per le truppe d'Africa	»	0	37
216	219	Gallone in lana rossa alto mm. 16	»	0	24
217	220	Gallone in lana nera alto mm. 18 a 20	»	0	30
218	221	Gallone in lana assortito	»	»	»
219	222	Gallone in oro alto mm. 16. . .	»	3	20
220	223	Gallone in oro assortito	»	»	»
221	224	Gallone diverso ed assortito . .	»	»	»
222	225	Nastro in cotone bianco alto mm. 10 a 15.	»	0	03
223	226	Nastro in cotone bianco alto mm. 20 a 30.	»	0	08
224	227	Nastro in cotone bianco alto mm. 40 a 50.	»	0	14
225	228	Nastro diverso ed assortito. . .	»	»	»
226	229	Nastro in filo bianco alto mm. 10 a 15.	»	0	04
227	230	Nastro in filo bianco alto mm. 20 a 30.	»	0	10
228	231	Nastro in filo bianco alto mm. 40 a 50.	»	0	16
229	232	Nastro in filo bianco alto mm. 60 a 70.	»	0	35
230	233	Nastro in filo bianco alto mm. 100 a 120	»	0	70
231	234	Nastro in filo color fulvo alto mm. 15 a 20.	»	0	04
232	235	Nastro in filo grezzo alto mm. 10 a 15.	»	0	03
233	236	Nastro in filo grezzo alto mm. 20 a 30.	»	0	08
234	237	Nastro in filo grezzo alto mm. 40 a 50.	»	0	14
235	238	Nastro in filo grezzo alto mm. 60 a 70.	»	0	30
236	239	Nastro in seta per decorazioni .	»	1	12

237	240	Panno albagio alto m. 1,20 . . .	M. L.	5	50
238	241	Panno arancio per mostreggiature alto m. 1,30	»	8	50
239	242	Panno azzurato per vestiario da truppa alto m. 1,30	»	8	50
240	243	Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30. . . .	»	8	50
241	244	Panno bianco per mostreggiature alto m. 1,30	»	8	50
332	245	Panno bigio (gros-grain) per istituti militari alto m. 1,34 . . .	»	16	00
242	246	Panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30.	»	6	70
243	247	Panno bigio per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30.	»	8	00
246	248	Panno celeste per mostreggiature alto m. 1,30	»	8	50
247	249	Panno cremisi carico per mostreggiature alto m. 1,30	»	8	50
333	250	Panno cremisi per istituti militari alto m. 1,34	»	17	50
248	251	Panno giallo carico per mostreggiature alto m. 1,30	»	8	50
249	252	Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,30	»	8	50
250	253	Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere alto m. 1,40	»	10	30
251	254	Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48	»	14	00
334	255	Panno turchino per istituti militari alto m. 1,34	»	16	50
252	256	Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	»	9	00
253	257	Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 . . .	»	9	70
254	258	Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40. . . .	»	10	70
255	259	Panno verde chiaro per mostreggiature alto m. 1,30	»	8	50
256	260	Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	»	8	50
256*bis*	261	Panno diverso.	»	»	»
	262				
	263				
	264				
	265				
335	266	Satino chinato nero per istituti militari alto m. 1,36	»	5	00
261	267	Tela di canapa $^{1}/_{4}$ imbiancatura per gualdrappe da carabinieri alta m. 0,63 a 0,65	»	0	80
262	268	Tela in cotone bianca a spina da cravatte alta m. 0,90.	»	0	60

263	269	Tela in cotone bianca casalinga (domestick) per coperture alta m 0,72	M. l.	0	50
264	270	Tela in cotone bianca per scheletri da zaini alta m. 0,60	»	0	30
265	271	Tela in cotone bianca (bandera) alta m. 0,64	»	1	35
266	272	Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera, alta metri 0,62	»	0	40
267	273	Tela in cotone bianca (diversa)	»	»	»
347	274	Tela in cotone color bronzo chiaro alta m. 0,68 a 0,69	»	0	70
336	275	Tela in cotone color cenerino per Istituti militari alta m. 0,85	»	1	11
268	276	Tela in cotone color fulvo da tende alta m. 0,88	»	1	00
342	277	Tela in cotone color fulvo per tende alta m. 1,75	»	2	60
274	278	Tela in cotone color turchino per tende alta m. 0,72 a 0,74	»	1	00
279	279	Tela in cotone colorata diversa	»	»	»
269	280	Tela in cotone greggia (basino) per mutande alta m. 0,64	»	0	60
270	281	Tela in cotone greggia per camicie alta m. 0,74	»	0	50
271	282	Tela in cotone greggia per pezzuole da piedi, alta m. 0,90	»	0	60
272	283	Tela in cotone greggia diversa	»	»	»
273	284	Tela in cotone greggia forte per tende da sussistenze alta m. 0,75	»	1	30
337	285	Tela in cotone imbiancata, detta mussola inglese, per istituti militari, alta m. 0,81	»	0	75
275	286	Tela in cotone mussola alta metri 0,79 a 0,80	»	0	32
276	287	Tela in cotone nera lucida alta m. 0,87 a 0,90	»	1	15
338	288	Tela in cotone nera lucida per Istituti militari, alta metri 0,87	»	1	00
277	289	Tela in cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina per tasche a pane alta metri 0,72	»	0	80
278	290	Tela in cotone vergata (Colty) alta metri 0,72 a 0,75	»	1	00
280	291	Tela in crine diversa	»	»	»
282	292	Tela in filo a mezza imbiancatura per bende o fasce alta metri 0,73	»	1	15
283	293	Tela in filo a mezza imbiancatura (operata) per tovaglioli alta metri 0,60	»	1	20
284	294	Tela in filo a mezza imbiancatura (operata) per tovaglie alta metri 1,20	»	2	50

285	295	Tela in filo a mezza imbiancatura per lenzuola dalla 1ª alla 5ª classe alta metri 0,64 a 0,66	M. L.	0 85
286	296	Tela in filo a mezza imbiancatura diversa	»	» »
287	297	Tela in filo colorata diversa . .	»	» »
288	298	Tela in filo e cotone (Coutil) alta metri 0,64	»	1 20
289	299	Tela incerata per gualdrappe da carabinieri alta metri 0,85. . .	»	1 10
290	300	Tela incerata diversa	»	» »
291	301	Tela impermeabile diversa . . .	»	» »
331	302	Tela di lino e canapa (cremuta) alta metri 0,70.	»	0 80
351	303	Tela olona color fulvo scuro impermeabile. alta metri 0,81 a 0,82	»	2 80
345	304	Tela olonatta per sacchi da vestiario e sacchetti da cartucce, alta metri 1,00.	»	1 80
292	305	Tela in filo crudo (olona) per bisaccie da carabinieri alta metri 0,71	»	1 60
293	306	Tela in filo crudo (olona) per sacchi da biada alla metri 0,65 a 0,66	»	1 15
294	307	Tela in filo crudo per sacchetti da armesi fuori uso, alta da metri 0,58 a 0,60	»	0 55
295	308	Tela di filo crudo per sacchi da biada e viveri, alta da metri 0,62 a 0,64	»	0 60
296	309	Tela in filo crudo per stamigna alta metri 0,60 a 0,65	»	3 25
297	310	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta metri 0,74.	»	0 80
298	311	Tela in filo crudo per fodera da zaini alta metri 0,66 a 0,68 . .	»	0 50
299	312	Tela in filo crudo detta in 9 0/0 alta metri 0,66 a 0,68	»	0 70
300	313	Tela in filo crudo detta in 12 0/0 alta metri 0,74 a 0,76	»	0 95
301	314	Tela in filo crudo diversa	»	» »
302	315	Tela in filo imbiancata diversa. .	»	» »
303	316	Tela in filo imbiancata per lenzuola da letti di 6ª classe alta metri 0,64 a 0,66	»	1 00
304	317	Tela in filo liscivato alla piena per asciugatoi, alta metri 0,64 a 0,65	»	0 70
305	318	Tela in filo liscivato per fodere da pagliericci, alta metri 0,66 a 0,68	»	0 65
306	319	Tela in filo liscivato per fodere da materassi, sottomaterassi, guanciali e capezzali, alta metri 0,66 a 0,68	»	0 75

307	320	Tela in filo liscivato (olona) per porta materassi da branda, alta metri 0,64.	»	1	30
308	321	Tela in filo liscivato diversa . .	»	»	»
309	322	Tela in seta da burattelli del N° 30 alta metri 0,60	»	3	50
310	323	Tela in seta da burattelli del N° 40 alta metri 0,60	»	3	50
311	324	Tela in seta da burattelli del N° 60 alta metri 0,60	»	4	00
312	325	Tela in seta da burattelli del N° 70 alta metri 0,60	»	4	00
313	326	Tela in seta da burattelli del N° 80 alta metri 0,60	»	4	25
314	327	Tela in seta diversa.	»	»	»
315	328	Tela di stame diversa	»	»	»
316	329	Tela per imballo alta metri 1,20 .	»	0	55
317	330	Tela per imballo diversa	»	»	»
318	331	Trecciuola in argento alta mm 3	»	0	56
341	332	Trecciuola in argento e seta nera per berretti da maresciallo d'alloggio dei carabinieri alta mm 6	»	1	20
319	333	Trecciuola in argento assortita. .	»	»	»
320	334	Trecciuola in cotone assortita . .	»	»	»
350	335	Trecciuola in filo di marca bleu alta mm 5 per distintivi di grado per le truppe d'Africa	»	0	13
321	336	Trecciuola in filo di marca rossa alta mm 5.	»	0	07
348	337	Trecciuola in filo di marca rossa alta mm 5 per distintivi di grado per le truppe d'Africa	»	0	12
322	338	Trecciuola in lana per chepi alta mm 5	»	0	07
323	339	Trecciuola in lana rossa per distintivi alta mm 5.	»	0	07
324	340	Trecciuola in lana assortita . . .	»	»	»
325	341	Trecciuola in oro alta mm 3 . .	»	0	80
326	342	Trecciuola in oro assortita . . .	»	»	»
327	343	Trecciola diversa ed assortita . .	»	»	»
328	344	Velluto in seta nero alto m 0,49.	»	14	00
329	345	Velluto in seta diverso	»	»	»
330	346	Velluto diverso	»	»	»

ALLEGATO **C**

—

CATEGORIA II. — **Grande arredo, attendamento e cucina.**

Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
121	Tende, con armatura e sacco custodia, per comandanti di corpo	N.	49 90	Variante.
122	Tende, con armatura e sacco custodia, per ufficiali	»	31 35	»
123	Tende, senza armatura e senza sacco custodia, per comandanti di corpo	»	40 00	»
124	Tende, senza armatura e senza sacco custodia, per ufficiali . .	»	26 00	»
138	Tende, con armatura e sacco custodia, per ufficiali alpini . .	»	31 40	»
140	Tende, senza armatura e senza sacco custodia, per ufficiali alpini	»	26 00	»

ALLEGATO **D**

—

CATEGORIA III. — **Suppellettili ed arredi per caserme e per servizio sanitario.**

Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
91	Camicie di tela di cotone . . .	N.	2 10	Variante.
93	Camiciotti per infermieri	»	4 40	»
102	Cappotti di panno per ufficiali infermi	»	38 50	»
104	Cappotti di panno per infermi . .	»	24 10	»
105	Cappotti di traliccio.	»	4 50	»
179	Maniche di traliccio.	»	0 60	»
259	Mutande di tela in cotone (basino)	»	1 80	»

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.



DISPENSA 48ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 novembre

NOVEMBRE 6. — Nuovi conti di costruzione di alcuni oggetti, *pag.* 637.

N. **212**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Nuovi conti di costruzione di alcuni oggetti**. — 6 novembre.

In dipendenza delle varianti recate ai prezzi di tariffa di alcune stoffe ed accessori compresi negli allegati A e B all'*Atto*. 211. del corrente anno, sono stati modificati i conti di costruzione degli oggetti da allestirsi con le robe suddette.

I nuovi conti di costruzione risultano dagli allegati A, B, C, D, E, F e G al presente *Atto* e sostituiscono quelli già in vigore.

Le amministrazioni avvertiranno che, oltre ai prezzi delle materie, per alcuni conti sono stati variati anche i compensi di manodopera; e che per le robe da sottufficiali non dovrà essere ormai corrisposto altro compenso all'infuori di quello indicato nei rispettivi conti di costruzione.

Il Ministro — MOCENNI.

ALLEGATO A

—

MODIFICAZIONI *ai conti di costruzione della istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio.*

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 33

Berretto completo da casermiere del genio

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.30	M.	0 079	9 00	0 711
Panno cremisi carico alto m. 1.30	»	0 018	8 50	0 153
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 65	»	0 130	0 70	0 091
Cordoncino in lana cremisi del diametro di mm. 3.	»	0 580	0 07	0 041
Visiera	N.	1 »	0 20	0 200
Fascia d'alluda	»	1 »	0 15	0 150
Soggolo	»	1 »	0 10	0 100
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria.	%	N. 2 »	0 75	0 015
Fregio	N.	1 »	0 60	0 600
Mano d'opera.				0 350
			Prezzo di costo L.	2 411
			Prezzo di conteggio L.	2 50

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 34

Berretto comune

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.30	M.	0 096	9 00	0 864
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0 64 a 0.65	»	0 140	0 70	0 098
Visiera	N.	1 »	0 20	0 200
Fascia d'alluda	»	1 »	0 15	0 150
Mano d'opera.	»	» »	» »	0 225
			Prezzo di costo L.	1 537
			Prezzo di conteggio L.	1 60

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 35

Berretto comune da sottufficiale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M	0 096	9 70	0 931
Tela in cotone nera lucida alta m. 0 87.	»	0 100	1 00	0 100
Fascia d'alluda da berretti	N.	1	0 15	0 150
Visiera da berretti		1	0 20	0 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.				0 600
Prezzo di costo L.				1 781
Prezzo di conteggio L.				1 80

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 38

Berretto guarnito con soggolo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Berretto comune	N.	1 »	1 60	1 600
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3	M	0 580	0 07	0 041
Soggolo	N.	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	» »	» »	059
Prezzo di costo e di conteggio L.				1 80

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 41

Berretto guarnito da sottufficiale d'artiglieria e del genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Berretto comune da sottufficiale. . . .	N.	1 »	1 80	1 800
Cordoncino in lana colorata del diametro di m/m 3	M.	0 580	0 07	0 041
Soggolo	N.	1	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 280
Prezzo di costo L.				2 221
Prezzo di conteggio L.				2 30

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli da sottufficiali.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 42

Berretto guarnito da sottufficiale di cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Berretto comune da sottufficiale. . . .	N.	1 »	1 80	1 800
Cordoncino in lana colorata del diametro di m/m 3	M.	0 580	0 07	0 041
Soggolo	N.	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 091
Prezzo di costo L.				2 032
Prezzo di conteggio L.				2 10

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli da sottufficiali.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 83

Berretto guarnito da sottufficiale di fanteria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Berretto comune da sottufficiale . . .	N.	1 »	1 80	1 800
Cordoncino in lana colorata del diametro di m/m 3	M.	0 580	0 07	0 041
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 048
Prezzo di costo L.				1 889
Prezzo di conteggio L.				1 90

(1) Nella fornitura è compreso un bottone piccolo da sottufficiale.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 44

Berretto guarnito senza soggolo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Berretto comune	N.	1 »	1 60	1 600
Cordoncino in lana colorata del diametro di m/m 3	M.	0 580	0 07	0 041
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 040
Prezzo di costo L.				1 681
Prezzo di conteggio L.				1 70

(1) Nella fornitura è compreso un bottone piccolo.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 46

Berrettino per scuderia.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto M. 1,30	M.	0,070	9,00	0,630
Tela in filo liscivato alla piana alta da M. 0,64 a 0,65.	»	0,150	0,70	0,105
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0,140
Prezzo di costo L.				0,875
Prezzo di conteggio L.				0,90

(1) Nella fornitura è compreso un bottone rivestito di panno.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 98

Camicia di cotone.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone greggia per camicie alta 0,74.	M.	2,330	0,50	1,165
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0,900
Prezzo di costo L.				2,065
Prezzo di conteggio L.				2,10

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni d'osso bianco da camicia.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 107

Cappello completo da alpino, esercito permanente e milizia mobile.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1 »	3 00	3 000
Soggolo	»	1 »	0 20	0 200
Coccarda	»	1 »	0 10	0 100
Fregio con disco di metallo	»	1 »	0 70	0 700
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	M.	0 400	0 07	0 028
Nappina in lana colorata	N.	1 »	0 24	0 240
Penna	»	1 »	0 25	0 250
Mano d'opera				0 032
			Prezzo di costo L.	4 550
			Prezzo di conteggio L.	4 60

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 108

Cappello completo da alpino, milizia territoriale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1 »	3 00	3 000
Coccarda	»	1 »	0 10	0 100
Fregio di stella in metallo bianco	»	1 »	0 35	0 350
Soggolo	»	1 »	0 20	0 200
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	M.	0 400	0 07	0 028
Nappina in lana colorata	N.	1 »	0 24	0 240
Penna	»	1 »	0 25	0 250
Mano d'opera				0 032
			Prezzo di costo L.	4 200
			Prezzo di conteggio L.	4 20

CATEGORIA 1 — N CATEGORICO 109

Cappello completo da bersagliere

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1 »	3 40	3 400
Coccarda	»	1 »	0 18	0 180
Fregio di cornetta con disco	»	1 »	0 45	0 450
Pennacchietto	»	1 »	2 50	2 500
Soggolo	»	1 »	0 20	0 200
Mano d'opera				0 020
Prezzo di costo L.				6 750
Prezzo di conteggio L.				6 80

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 110

Cappello di tela completo da milizia territoriale

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito da milizia territoriale	N.	1 »	1 50	1 50
Fregio di metallo	»	1 »	0 22	0 22
Penna	»	1 »	0 08	0 08
Prezzo di costo e di conteggio L.				1 80

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 111

Cappello di tela sguarnito da milizia territoriale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	M.	0 680	0 70	0 476
Tela in cotone bianca, (basino col pelo) alta da m. 0,94 a 0,96	»	0 135	0 58	0,078
Tela in cotone bianca (mussola) alta da m. 0,86 a 0,88	»	0 145	0 28	0 041
Nastro in cotone color bronzo chiaro alto da mm. 10 a 15	»	1 900	0 03	0 057
Fascia d'alluda	N.	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 738
			Prezzo di costo L.	1 490
			Prezzo di conteggio L.	1 50

(1) Nella fornitura sono compresi la gomma lacca, l'ammoniaca e la pece greca per l'incatramatura dell'anima della tesa ed il refe di cotone color bronzo chiaro per le cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 119

Cappotto da artiglieria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1,30	M.	3 090	6 70	20 703
Panno turchino alto m. 1,30	»	0 015	9 00	0 135
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m 0,62	»	2 290	0 40	0 916
Bottoni grandi di artiglieria	%	N. 10 »	1 20	0 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 000
			Prezzo di costo L.	23 874
			Prezzo di conteggio L.	23 90

(1) Nella fornitura sono compresi m. 4.50 di cordone bianco ed 1 gangherino in ottone con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 121

Cappotto da fanteria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato alto m. 1,30 . . .	M.	2 180	8 50	18 530
Panno turchino alto m. 1,30	»	0 055	9 00	0 495
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 0075	8 50	0 064
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 550	0 40	1 020
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 8	1 15	0 092
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 800
			Prezzo di costo L.	22 091
			Prezzo di conteggio L.	22 10

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni mezzani d'osso annerito, 18 grammi d'ovatta di cotone ed un gangherello in ferro con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 122

Cappotto da genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato alto m. 1,30 . . .	M.	2 270	8 50	19 295
Panno turchino alto m. 1,30	»	0 055	9 00	0 495
Panno cremisi carico alto m. 1,30 . .	»	0 0075	8 50	0 064
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 600	0 40	1 040
Bottoni grandi da genio.	%	N. 8 »	1 20	0 096
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 900
			Prezzo di costo L.	22 890
			Prezzo di conteggio L.	22 90

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni mezzani d'osso annerito, 18 grammi di ovatta di cotone ed un gangherello in ferro con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 123

Cappotto da granatiere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato alto m. 1,30	M.	2 630	8 50	20 655
Panno turchino alto m. 1,30	»	0 055	9 00	0 495
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 0075	8 50	0 064
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 710	0 40	1 084
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	%	N. 8 »	1 15	0 092
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 900
			Prezzo di costo L.	24 290
			Prezzo di conteggio L.	24 30

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni mezzani d'osso annerito, 18 grammi di ovatta di cotone ed un gangherello in ferro con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 125

Cappotto da sottufficiale dei granatieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato da sottufficiale alto m. 1,30	M.	2 500	8 50	21 250
Panno turchino alto m. 1,30	»	0 055	9 70	0 533
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 710	0 40	1 084
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 0075	8 50	0 064
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 8 »	2 50	0 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				3 900
			Prezzo di costo L.	27 031
			Prezzo di conteggio L.	27 10

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni mezzani d'osso annerito, 18 grammi di o vatta di cotone ed un gangherello in ferro con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 126

Cappotto da sottufficiali del genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato da sottufficiali alto m. 1,30	M.	2 350	8 50	19 975
Panno turchino alto m. 1,30	»	0 055	9 70	0 533
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 610	0 40	1 044
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 0075	8 50	0 064
Bottoni grandi da sottufficiali del genio	%	N. 8 »	10 00	0 800
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				3 900
			Prezzo di costo L.	26 316
			Prezzo di conteggio L.	26 40

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni mezzani di osso annerito, 18 grammi di ovatta di cotone ed un ganghierello in ferro colla rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 127

Cappotti da sottufficiali di fanteria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato da sottufficiali alto m. 1,30	M.	2 270	8 50	19 295
Panno turchino alto m. 1,30	»	0 055	9 70	0 533
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 550	0 40	1 020
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 0075	8 50	0 064
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 8 »	2 50	0 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				3 900
			Prezzo di costo L.	25 012
			Prezzo di conteggio L.	25 10

(1) Nella fornitura sono compressi 2 bottoni mezzani di osso annerito, 18 grammi di ovatta di cotone ed un ganghierello in ferro con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 133

Chepì guarnito.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepì comune	N.	1 »	2 00	2 000
Trecciuola in lana colorata alta mm. 5 .	M.	0 600	0 07	0 042
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3.	»	0 360	0 07	0 025
Coccarda	N.	1 »	0 10	0 100
Soggolo.	»	1 »	0 16	0 160
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 100
			Prezzo di costo L.	2 427
			Prezzo di conteggio L.	2 50

(1) Nella fornitura sono compresi N. 2 bottoni piccoli.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 134

Chepì guarnito da sottufficiale d'artiglieria e del genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepì comune	N.	1 »	3 00	3 000
Trecciuola in lana colorata alta mm. 5.	M.	0 600	0 07	0 042
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3.	»	0 360	0 07	0 025
Coccarda	N.	1 »	0 10	0 100
Soggolo.	»	1 »	0 16	0 160
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 240
			Prezzo di costo L.	3 567
			Prezzo di conteggio L.	3 60

(1) Nella fornitura sono compresi N. 2 bottoni piccoli da sottufficiali.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 135

Chepì guarnito da sottufficiale di fanteria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Chepì comune	N.	1 »	3 00	3 000
Trecciuola in lana colorata alta mm. 5.	M.	0 600	0 07	0 042
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3.	»	0 360	0 10	0 025
Coccarda	N.	1 »	0 10	0 100
Soggolo	»	1 »	0 16	0 160
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 134
			Prezzo di costo L.	3 461
			Prezzo di conteggio L.	3 50

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni piccoli da sottufficiali.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 149

Colbacco guarnito.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Colbacco sguarnito	N.	1 »	6 50	6 500
Soggolo	»	1 »	0 16	0 160
Scudetti di pacfond con gancio	»	2 »	0 10	0 200
Coccarda	»	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera				0 010
			Prezzo di costo L.	6 970
			Prezzo di conteggio L.	7 00

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 152

Controspalline di panno colorato per giubbe di tela da milizia territoriale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato da mostreggiature alto m. 1.30	M.	0.0285	8.50	0.242
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0.220
Prezzo di costo L.				0.462
Prezzo di conteggio L.				0.47

(1) Nella fornitura è compresa la seta per gli occhietti e cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 154

Controspalline di tela color bronzo chiaro.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alla da m. 0.68 a 0.69	M.	0.070	0.70	0.049
Mano d'opera ed ogni altra fornitura. .				0.180
Prezzo di costo L.				0.229
Prezzo di conteggio L.				0.23

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 155

Controspalline di panno colorato da sottufficiale dei plotoni di requisizione quadrupedi e di artiglieria e del genio di milizia territoriale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato da mostreggiature alto m. 1 30	M.	0 0285	8 50	0 242
Treccinola in oro alta mm. 3.	»	0 740	0 80	0 592
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 300
			Prezzo di costo L.	1 134
			Prezzo di conteggio L.	1 20

(1) Nella fornitura è compresa la seta per gli occhielli e cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 156

Controspalline di panno colorato da sottufficiale di fanteria, compagnie costiere, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato da mostreggiature alto m. 1 30	M.	0 0285	8 50	0 242
Treccinola in argento alta mm. 3 . . .	»	0 740	0 56	0 414
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 300
			Prezzo di costo L.	0 956
			Prezzo di conteggio L.	1 00

(1) Nella fornitura è compresa la seta per gli occhielli e cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 161

Copertura per cappello alpino.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca casalinga (domestick) alta m. 0.72.	M.	0 400	0 50	0 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 200
Prezzo di costo e di conteggio L.				0 40

(1) Nella fornitura sono compresi M. 0,85 di cordoncino in cotone bianco.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 162

Copertura per cappello da bersagliere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca casalinga (domestick) alta m. 0.72	M.	0 440	0 50	0 220
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 240
Prezzo di costo e di conteggio L.				0 46

(1) Nella fornitura sono compresi M. 2,70 di cordoncino in cotone bianco e M. 0,75 di nastro in cotone bianco.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 164

Copertura per chepi.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca casalinga (domestick) alta m. 0.72	M.	0 230	0 50	0 115
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 145
Prezzo di costo e di conteggio L.				0 26

(1) Nella fornitura sono compresi M. 0,83 di cordoncino in cotone bianco.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 165

Copertura per colbacco.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca casalinga (domestick) alta m. 0.72	M.	0 260	0 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 210
Prezzo di costo e di conteggio L.				0 34

(1) Nella fornitura sono compresi M. 1,05 di cordoncino in cotone bianco.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 196

Cravatta bianca per collo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca a spina alta m. 0.90.	M.	0 220	0 60	0 132
Mano d'opera ed ogni altra fornitura. .				0 050
Prezzo di costo L.				0 182
Prezzo di conteggio L.				0 19

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 248, 249, 250

Distintivi in oro per cappotto da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16.	M.	3 20	0 460	1 472	0 460	1 472	0 460	1 472
Galloncino in oro alto mm. 6	»	1 250	1 380	1 725	0 920	1 150	0 460	0 575
Mano d'opera				0 080		0 060		0 040
Prezzo di costo L.				3 277		2 682		2 087
Prezzo di conteggio L.				3 30		2 70		2 10

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 251, 252, 253.

Distintivi in oro per giubba di panno da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16.	M.	3 20	0 440	1 408	0 440	1 408	0 440	1 408
Galloncino in oro alto mm. 6	»	1 25	1 320	1 650	0 880	1 100	0 440	0 550
Mano d'opera				0 080		0 060		0 040
Prezzo di costo L.				3 138		2 568		1 998
Prezzo di conteggio L.				3 20		2 60		2 00

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 254, 255, 256

Distintivi in oro per cappotto o pastrano da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16.	M	3 20	0 480	1 536	0 480	1 536	0 480	1 536
Galloncino in oro alto mm. 6	»	1 25	1 440	1 800	0 960	1 200	0 480	0 600
Mano d'opera				0 080		0 060		0 040
Prezzo di costo L.				3 416		2 796		2 176
Prezzo di conteggio L.				3 50		2 80		2 20

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 257, 258, 259

Distintivi in oro per giubba di tela da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16.	M.	3 20	0 440	1 408	0 440	1 408	0 440	1 408
Galloncino in oro alto mm. 6	»	1 25	1 320	1 650	0 880	1 100	0 440	0 550
Mano d'opera e panno per l'attaccatura del distintivo				0 400		0 350		0 300
Prezzo di costo L.				3 458		2 858		2 258
Prezzo di conteggio L.				3 50		2 90		2 30

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 260, 261, 262

Distintivi in argento per cappotto da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA.	Unità di misura	Prezzo parziale	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 460	1 150	0 460	1 150	0 460	1 150
Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 00	1 380	1 380	0 920	0 920	0 460	0 460
Mano d'opera				0 080		0 060		0 040
Prezzo di costo L.				2 610		2 130		1 650
Prezzo di conteggio L.				2 70		2 20		1 70

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 263, 264, 265

Distintivi in argento per giubba di panno da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 440	1 100	0 440	1 100	0 440	1 100
Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 00	1 320	1 320	0 880	0 880	0 440	0 440
Mano d'opera				0 080		0 060		0 040
Prezzo di costo L.				2 500		2 040		1 580
Prezzo di conteggio L.				2 50		2 10		1 60

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 266, 267, 268

Distintivi in argento per pastrano da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 480	1 200	0 480	1 200	0 480	1 200
Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 00	1 440	1 440	0 960	0 960	0 480	0 480
Mano d'opera				0 080		0 060		0 040
Prezzo di costo L.				2 720		2 220		1 720
Prezzo di conteggio L.				2 80		2 30		1 80

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 269, 270, 271

Distintivi in argento per giubba di tela da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm 16.	M.	2 50	0 440	1 100	0 440	1 100	0 440	1 100
Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 00	1 320	1 320	0 880	0 880	0 440	0 440
Mano d'opera e panno per l'attaccatura del distintivo				0 400		0 350		0 300
Prezzo di costo L.				2 820		2 330		1 840
Prezzo di conteggio L.				2 90		2 40		1 90

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 272, 273, 274

Distintivi in lana per cappotto da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in lana rossa alto mm. 16 . . .	M.	0 24	0 460	0 110	0 460	0 110	0 460	0 110
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	»	0 07	1 380	0 097	0 460	0 032		
Mano d'opera				0 080		0 040		0 030
Prezzo di costo L.				0 287		0 182		0 140
Prezzo di conteggio L.				0 29		0 19		0 14

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 275, 276, 277

Distintivi in lana per giubba di panno da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in lana rossa alto mm. 16	M.	0 24	0 440	0 106	0 440	0 106	0 440	0 106
Trecciuola in lana rossa alta mm 5.	»	0 07	1 320	0 092	0 440	0 031		
Mano d'opera				0 080		0 040		0 030
Prezzo di costo L.				0 278		0 177		0 136
Prezzo di conteggio L.				0 28		0 18		0 14

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 278, 279, 280

Distintivi in lana per cappotto o pastrano da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in lana rossa alto mm. 16 . . .	M	0 24	0 480	0 115	0 480	0 115	0 480	0 115
Trecciuola in lana rossa alla mm. 5	»	0 07	1 440	0 101	0 480	0 034		
Mano d'opera . . .				0 080		0 040		0 030
Prezzo di costo L.				0 296		0 189		0 145
Prezzo di conteggio L.				0 30		0 19		0 15

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 281, 282, 283

Distintivo in filo per giubba di tela da

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in filo di marca rossa alto mm. 16 .	M.	0 16	0 440	0 070	0 440	0 070	0 440	0 070
Trecciuola in filo di marca rossa alto mm. 5	»	0 07	1 320	0 092	0 440	0 031		
Mano d'opera				0 080		0 040		0 030
Prezzo di costo L.				0 242		0 141		0 100
Prezzo di conteggio L.				0 25		0 15		0 10

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 471

Giubba di panno da alpini.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 250	9 00	11 250
Panno scarlatto alto metri 1,30 . . .	»	0 055	8 50	0 467
Panno verde chiaro alto metri 1,30 .	»	0 015	8 50	0 127
Panno nero alto metri 1,30	»	0 072	8 50	0 612
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 390	0 40	0 956
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	N. 4	0 75	0 030
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 550
			Prezzo di costo L.	16 177
			Prezzo di conteggio L.	16 20

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro, con maglietta, la seta per la cucitura delle parti del busto prive di filettatura, per la punteggiatura delle manopole ed attaccatura delle mostrine.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 472

Giubba di panno da artiglieria da campagna a cavallo e treno.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M	1 230	9 00	11 070
Panno giallo alto metri 1,30	»	0 080	8 50	0 680
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	»	0 015	14 00	0 210
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 260	0 40	0 904
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da artiglieria . . .	%	N. 10	1 20	0 120
Bottoni piccoli da artiglieria	%	N. 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 900
			Prezzo di costo L.	14 962
			Prezzo di conteggio L.	15 00

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con la rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 473

Giubba di panno da artiglieria da fortezza e da montagna.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1,300	9,00	11,700
Panno giallo alto metri 1,30	»	0,080	8,50	0,680
Velluto in seta nero alto metri 0,79 .	»	0,015	14,00	0,210
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62.	»	2,350	0,40	0,940
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0,090	0,70	0,063
Bottoni grandi da artiglieria	%	N. 10	1,20	0,120
Bottoni piccoli da artiglieria	%	N. 4	0,75	0,030
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1,900
			Prezzo di costo L.	15,643
			Prezzo di conteggio L.	15,70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta e la rolla per indurire la tela liscivata per i controspallini.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 474

Giubba di panno da bersaglieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1,190	9,00	10,710
Panno cremisi da mostreggiature alto metri 1,30	»	0,055	8,50	0,467
Panno nero da mostreggiature alto metri 1,30	»	0,120	8,50	1,020
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2,370	0,40	0,948
Tela liscivata alla piana alta da metri 0,64 a 0,65.	»	0,100	0,70	0,070
Bottoni grandi da bersaglieri	%	N. 10	1,20	0,120
Bottoni piccoli da bersaglieri	%	N. 4	0,75	0,030
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2,550
			Prezzo di costo L.	15,915
			Prezzo di conteggio L.	16 »

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro con maglietta e la seta per la cucitura del contorno del busto privo della filettatura e la punteggiatura delle manopole ed applicazione delle mostrine.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 475

Giubba di panno da fanteria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 150	9 00	10 350
Panno nero alto metri 1,30	»	0 118	8 50	1 003
Panno scariatto alto metri 1,30 . .	»	0 055	8 50	0 467
Velluto in seta nero alto metri 0,49 . .	»	0 014	14 00	0 196
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 300	1 40	0 920
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	» 4	0 75	0 030
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 290
			Prezzo di costo L.	15 441
			Prezzo di conteggio L.	15 50

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta, la seta per la cucitura del contorno del busto privo di illettatura e per la punteggiatura delle manopole

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 476

Giubba di panno da genio e treno.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . .	M.	1 260	9 00	11 340
Panno crionsi alto metri 1,30. . . .	»	0 080	8 50	0 680
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	»	0 015	14 00	0 210
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 300	0 40	0 920
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da genio.	%	N. 10	1 20	0 120
Bottoni piccoli da genio.	%	» 4	0 75	0 030
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 900
			Prezzo di costo L.	15 263
			Prezzo di conteggio L.	15 30

(1) Nella fornitura sono compresi, un gangherello in ferro con maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 477

Giubba di panno da granatiere

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 370	9 00	12 330
Panno scarlatto alto metri 1,30 . . .	»	0 125	8 50	1 062
Panno nero alto metri 1,30	»	0 035	8 50	0 297
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 660	0 40	1 064
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	N. 4	0 75	0 030
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 340
			Prezzo di costo L.	17 308
			Prezzo di conteggio L.	17 40

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta e la seta per la cucitura del contorno del busto privo di filettatura e per la punteggiatura delle manopole.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 478

Giubba di panno per 1° 2° e 4° reggimenti cavalleria, scuola di cavalleria, depositi di allevamento e di cavalli stalloni

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 130	9 00	10 170
Panno colorato alto metri 1,30 . . .	»	0 150	8 50	1 275
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	N. 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 950
			Prezzo di costo L.	14 472
			Prezzo di conteggio L.	14 50

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con la rispettiva maglietta, la colla per indurire la tela liscivata delle spalline, e la seta per la punteggiatura delle mostreggiature.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 479

Giubba di panno per il 3° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 130	9 00	10 170
Panno scarlatto alto metri 1,30 . . .	»	0 070	8 50	0 595
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	»	0 230	14 00	3 220
Tela in cotone bianca, basino colorato in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	» 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 950
			Prezzo di costo L.	17 012
			Prezzo di conteggio L.	17 10

(1) Vedere l'annotazione apposta in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 480

Giubba di panno per il 5° 6° 7° 9° e 10° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M	1 130	9 00	10 170
Panno colorato alto metri 1,30 . . .	»	0 113	8 50	0 960
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	»	0 120	14 00	1 680
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	» 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 950
			Prezzo di costo L.	15 837
			Prezzo di conteggio L.	15 90

(1) Come sopra.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 481

Giubba di panno per l'11° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 130	9 00	10 170
Panno scarlatto alto metri 1,30 . . .	»	0 150	8 50	1 275
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	»	0 040	14 00	0 560
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	% N.	10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	% »	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 050
			Prezzo di costo L.	15 132
			Prezzo di conteggio L.	15 20

(1) Vedere l'annotazione posta in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 482

Giubba di panno pel 12° 13° 14° 17° 18° 20° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 130	9 00	10 170
Panno colorato alto metri 1,30 . . .	»	0 090	8 50	0 765
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	»	0 230	14 00	3 220
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo crudo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	% N.	10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	% »	2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 050
			Prezzo di costo L.	17 282
			Prezzo di conteggio L.	17 30

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 483

Giubba di panno pel 15° e 16° reggimenti cavalleria

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 130	9 00	10 170
Panno colorato alto metri 1,30 . . .	»	0 113	8 50	0 960
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	»	0 160	14 00	2 240
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	» 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 050
			Prezzo di costo L.	16 497
			Prezzo di conteggio L.	16 50

(1) Vedere annotazione in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 484

Giubba di panno pel 19° reggimento cavalleria

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 130	9 00	10 170
Panno colorato alto metri 1,30 . . .	»	0 175	8 50	1 487
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	» 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 050
			Prezzo di costo L.	14 784
			Prezzo di conteggio L.	14 80

(1) Come sopra.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 485

Giubba di panno per l'8° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 130	9 00	10 170
Panno verde chiaro alto metri 1,30 .	»	0 090	8 50	0 765
Panno scarlatto alto metri 1,30 . . .	»	0 080	8 50	0 680
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0 64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	» 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 950
			Prezzo di costo L.	14 642
			Prezzo di conteggio L.	14 70

(1) Vedasi l'annotazione posta in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 486

Giubba di panno pel 21° e 22° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto metri 1,30 . . .	M.	1 130	9 00	10 170
Panno colorato alto metri 1,30 . . .	»	0 108	8 50	0 918
Velluto in seta nero alto metri 0,49 .	»	0 174	14 00	2 436
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta metri 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	» 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 050
			Prezzo di costo L.	16 651
			Prezzo di conteggio L.	16 70

(1) Come sopra.

CATEGORIA 1. N. CATEGORICO 487

Giubba di panno per il 23° e 24° reggimenti cavalleria

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	1 130	9 00	10 170
Panno colorato alto m. 1,30	»	0 180	8 50	1 530
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria.	%	N. 10	1 15	0 115
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria.	%	N. 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 050
			Prezzo di costo L.	14 827
			Prezzo di conteggio L.	14 90

(1) Vedere l'annotazione posta in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA 1. N. CATEGORICO 488

Giubba di panno comune da cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	1 130	9 00	10 170
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria.	%	N. 6	1 15	0 069
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria	%	» 2	0 75	0 015
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 180
			Prezzo di costo L.	12 381
			Prezzo di conteggio L.	12 40

(1) Nella fornitura sono compresi N. 8 bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 489

Giubba di panno da sottufficiale alpino.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiale alto m. 1,30	M.	1 320	9 70	12 804
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 055	8 50	0 467
Panno verde chiaro alto m. 1,30.	»	0 015	8 50	0 127
Panno nero alto m. 1,30	»	0 072	8 50	0 612
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m 0,62.	»	2 390	0 40	0 956
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria.	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria.	%	» 4	1 20	0 048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				4 550
			Prezzo di costo L.	19 884
			Prezzo di conteggio L.	19 90

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi di ovatta di cotone, un gangherino in ferro con maglietta, la seta per la cucitura delle parti del busto prive di filettatura, per la punteggiatura delle manopole ed attaccatura delle mostrine.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 490

Giubba di panno da sottufficiale d'artiglieria da campagna, a cavallo e treno.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M	1 250	9 70	12 125
Panno giallo carico alto m. 1,30	»	0 080	8 50	0 680
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 015	14 00	0 210
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 250	0 40	0 900
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali d'artigl.	%	N. 10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artigl.	%	» 2	6 50	0 130
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 400
			Prezzo di costo L.	19 508
			Prezzo di conteggio L.	19 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con la rispettiva maglietta, la colla per indurire la tela liscivata delle controspalline e la seta nera per la cucitura degli occhielli delle controspalline e di quello per la tasca del pacchetto di medicazione.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 491

Giubba di panno da sottufficiale d'artiglieria da fortezza e da montagna.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 340	9 70	12 998
Panno giallo carico alto m. 1,30	»	0 080	8 50	0 680
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 015	14 00	0 210
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio al a m 0,62	»	2 350	0 40	0 940
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali d'artigl.	%	N. 10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artigli.	%	» 4	6 50	0 260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				4 400
			Prezzo di costo L.	20 551
			Prezzo di conteggio L.	20 60

(1) La fornitura come nelle giubbe d'artiglieria da campagna.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 492

Giubba di panno da sottufficiale dei bersaglieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 280	9 70	12 416
Panno cremisi carico alto m. 1,30	»	0 055	8 50	0 467
Panno nero alto m. 1,30	»	0 120	8 50	1 020
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 370	0 40	0 948
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da sottufficiali dei bers.	%	N. 10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali di bersag.	%	» 4	6 50	0 260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 550
			Prezzo di costo L.	20 731
			Prezzo di conteggio L.	20 80

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un ganghorino con maglietta, e la seta per la cucitura delle parti del busto prive di illettatura, per la punteggiatura delle manopole ed attaccatura delle mostrine.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 493

Giubba di panno da sottufficiale di fanteria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 250	9 70	12 125
Panno nero alto m. 1,30	»	0 118	8 50	1 003
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 055	8 50	0 467
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 014	14 00	0 196
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 360	0 40	0 944
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 4	1 20	0 048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 700
			Prezzo di costo L.	19 803
			Prezzo di conteggio L.	19 90

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un ganghercello in ferro con la rispettiva maglietta e la seta per la cucitura delle parti del busto prive di filettatura e punteggiatura delle manopole.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 494

Giubba di panno da sottufficiale del genio e treno.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 290	9 70	12 513
Panno cremisi carico alto m. 1,30	»	0 080	8 50	0 680
Velluto in seta nero alto m 0,49	»	0 015	14 00	0 210
Tela in cotone bianco, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 300	0 40	0 920
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali del genio	%	N. 10	10 00	1 000
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio	%	» 4	6 50	0 260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 400
			Prezzo di costo L.	20 046
			Prezzo di conteggio L.	20 10

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghercello in ferro con maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini, la seta nera per la cucitura degli occhielli e controspallini.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 495

Giubba di panno da sottufficiale dei granatieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 460	9 70	14 162
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 125	8 50	1 062
Panno nero alto m. 1,30	»	0 035	8 50	0 297
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m 0,62	»	2 660	0 40	1 064
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 4	1 20	0 048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				4 340
			Prezzo di costo L.	21 293
			Prezzo di conteggio L.	21 30

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro con maglietta e la seta per la cucitura delle parti del busto prive di illettatura e punteggiatura delle manopole e bavero.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 496

Giubba di panno da sottufficiale del 1°, 2° e 4° reggimenti cavalleria, per la scuola di cavalleria, depositi di allevamento e di cavalli stalloni.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 150	9 70	11 155
Panno colorato alto m. 1,30	»	0 150	8 50	1 275
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 450
			Prezzo di costo L.	18 101
			Prezzo di conteggio L.	18 20

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta, la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini, la seta in colore per la punteggiatura delle mostrine e la seta nera per la cucitura degli occhielli dei controspallini e della tasca del pacchetto di medicazione.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 497

Giubba di panno da sottufficiale del 3° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 150	9 70	11 155
Panno scarlatto alto m 1,30	»	0 070	8 50	0 595
Velluto in seta nero alto m 0,49	»	0 230	14 00	3 220
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1 20	0 024
Mano d'opera e ogni altra fornitura (1)				4 450
			Prezzo di costo L.	20 641
			Prezzo di conteggio L.	20 70

(1) Vedi annotazioni in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 498

Giubba di panno da sottufficiale del 5°, 6°, 7°, 9°, 10° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 150	9 70	11 155
Panno colorato alto m. 1,30	»	0 113	8 50	0 960
Velluto in seta nero alto m 0,49	»	0 120	14 00	1 680
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	» 2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 450
			Prezzo di costo L.	19 466
			Prezzo di conteggio L.	19 50

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 499

Giubba di panno da sottufficiale dell'11° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M.	1,150	9,70	11,155
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0,150	8,50	1,275
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0,040	14,00	0,560
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2,210	0,40	0,884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0,090	0,70	0,063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2,50	0,250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1,20	0,024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				4,550
			Prezzo di costo L.	18,761
			Prezzo di conteggio L.	18,80

(1) Vedi annotazione in calce al conto di costruzione del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 500

Giubba di panno da sottufficiale del 12° 13° 14° 17° 18° e 20° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1,150	9,70	11,155
Panno colorato alto m. 1,30	»	0,090	8,50	0,765
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0,230	14,00	3,220
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2,210	0,40	0,884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0,090	0,70	0,063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2,50	0,250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1,20	0,024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4,550
			Prezzo di costo L.	20,911
			Prezzo di conteggio L.	21,00

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 501

Giubba di panno da sottufficiale del 15° e 16° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M	1 150	9 70	11 155
Panno colorato alto m. 1,30	»	0 113	8 50	0 960
Velluto in seta nero alto 0,49.	»	0 160	14 00	2 240
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 550
			Prezzo di costo L.	20 126
			Prezzo di conteggio L.	20 20

(1) Vedi annotazioni in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 502

Giubba di panno da sottufficiale del 19° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 150	9 70	11 155
Panno colorato alto m. 1,30	»	0 175	8 50	1 487
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0, 62	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0.65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 550
			Prezzo di costo L.	18 413
			Prezzo di conteggio L.	18 50

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 503

Giubba di panno da sottufficiale dell'8° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali	M.	1 150	9 70	11 155
Panno verde alto m. 1.30	»	0 090	8 50	0 765
Panno scarlatto alto m. 1.30	»	0 080	8 50	0 680
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m 0.62.	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0.64 a 0.65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				4 450
			Prezzo di costo L.	18 271
			Prezzo di conteggio L.	18 30

(1) Vedi annotazioni in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 504

Giubba di panno da sottufficiale del 21° e 22° reggim. cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 150	9 70	11 155
Panno colorato alto m. 1.30	»	0 108	8 50	0 918
Velluto in seta nero alto m. 0.49	»	0 174	14 00	2 436
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62.	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65.	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria.	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 550
			Prezzo di costo L.	20 280
			Prezzo di conteggio L.	20 30

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 505

Giubba di panno da sottufficiale del 23° e 24° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 150	9 70	11 155
Panno colorato alto m. 1.30	»	0 180	8 50	1 530
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0 62.	»	2 210	0 40	0 884
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0.65	»	0 090	0 70	0 063
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria.	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria.	%	» 2	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 550
			Prezzo di costo L.	18 456
			Prezzo di conteggio L.	18 50

(1) Vedi annotazioni in calce al conto del 1° reggimento cavalleria.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 510

Giubba di tela color bronzo chiaro con sparati.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta m. 0.68 a 0,69	M.	3 190	0 70	2 233
Bottoni di frutto grandi	%	N. 5	1 60	0 080
Bottoni di frutto piccoli	%	» 12	1 00	0 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 200
			Prezzo di costo L.	3 633
			Prezzo di conteggio L.	3 70

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone con maglietta, il refe di filo per l'attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per tutte le altre cuciture.

CATAGORIA I — N. CATEGORICO 511

Giubba di tela color bronzo chiaro senza sparati.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta m. 0.68 a 0.69	M.	N. 3.090	0.70	2.163
Bottoni di frutto grandi	%	» 5	1.60	0.080
Bottoni di frutto piccoli	%	8	1.00	0.080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1.000
			Prezzo di costo L.	3.323
			Prezzo di conteggio L.	3.40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone con maglietta, il refe di filo per l'attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per tutte le altre cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 513

Giubba di tela spinata con sparati.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0.74	M.	2.740	0.80	2.192
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1.050
			Prezzo di costo L.	3.242
			Prezzo di conteggio L.	3.30

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone con maglietta, sei bottoni grandi e 4 mezzani d'osso bianco.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 514

Giubba di tela spinata senza sparati.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0.74	M	2.650	0.80	2.120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0.800
			Prezzo di costo L.	2.920
			Prezzo di conteggio L.	3.00

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ottone con maglietta 6 bottoni d'osso bianco grandi e due mezzani.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 527

Guarnizioni per giubbe del 1°, 2° e 4° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato alto m. 1.30	M.	0.150	8.50	1.275
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 4 »	1.15	0.046
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0.790
			Prezzo di costo L.	2.111
			Prezzo di conteggio L.	2.20

(1) Nella fornitura sono compresi tre gangherelli in ferro con maglietta e 8 bottoni piccoli d'osso annerito.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 528

Guarnizioni per giubbe del 3° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno scarlatto alto m. 1.30	M.	0 070	8 50	0 595
Velluto in seta nero alto m. 0.49 . .	»	0 230	14 00	3 220
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)				0 790
			Prezzo di costo L.	4 651
			Prezzo di conteggio L.	4 70

(1) Vedi annotazione in calce al conto del 1°, 2° e 4°.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 529

Guarnizioni per giubbe del 5°, 6°, 7°, 9 e 10° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato alto m. 1.30	M.	0 113	8 50	0 960
Velluto in seta nero alto m. 0.49 . .	»	0 120	14 00	1 680
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)				0 790
			Prezzo di costo L	3 476
			Prezzo di conteggio L.	3 50

(1) Come sopra.

CATEGORIA 1. N. CATEGORICO 530

Guarnizioni per giubbe dell' 11° reggimmento cavalleria

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato alto m. 1.30	M.	0 150	8 50	1 275
Velluto in seta nero alto m. 0.49	»	0 040	14 00	0 560
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)				0 880
		Prezzo di costo L.		2 761
		Prezzo di conteggio L.		2 80

(1) Vedi annotazione posta in calce al conto del 1°, 2° e 4° reggimenti cavalleria.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 531

Guarnizioni per giubbe del 12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20° reggimenti cavalleria

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato alto m. 1.30	M.	0 090	8 50	0 765
Velluto in seta nero alto m. 0.49	»	0 230	14 00	3 220
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria	%	N. 4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)	»			0 880
		Prezzo di costo L.		4 911
		Prezzo di conteggio L.		5 00

(1) Come sopra.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 532

Guarnizioni per giubbe del 15° e 16° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato alto m. 1,30 . . .	M.	0 113	8 50	0 960
Velluto in seta nero alto m. 0 49 . .	»	0 160	14 00	2 240
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	N.	4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)				0 880
			Prezzo di costo L.	4 126
			Prezzo di conteggio L.	4 20

(1) Vedi annotazione posta in calce al conto del 1° 2° e 4° reggimenti cavalleria.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 533

Guarnizioni per giubbe del 19° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato alto m. 1 30	M.	0 175	8 50	1 487
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	N.	4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)				0 880
			Prezzo di costo L.	2 413
			Prezzo di conteggio L.	2 50

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 534

Guarnizioni per giubbe dell'8° reggimento cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno verde alto m. 1.30	M.	0 090	8 50	0 765
Panno scarlatto alto m. 1.30	»	0 080	8 50	0 680
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	%	N. 4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)				0 790
			Prezzo di costo L.	2 281
			Prezzo di conteggio L.	2 30

(1) Vedi annotazione posta in calce al conto del 1° 2° e 4° reggimenti cavalleria.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 535

Guarnizioni per giubbe del 21° e 22° reggimenti cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato alto m. 1.30	M.	0 108	8 50	0 918
Velluto in seta nero alto m. 0,49	»	0 174	14 00	2 436
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	%	N. 4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)				0 880
			Prezzo di costo L.	4 280
			Prezzo di conteggio L.	4 30

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N CATEGORICO 536

Guarnizioni per giubbe del 23° e 24° reggimenti cavalleria

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato alto m. 1,30	M.	0 180	8 50	1 530
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	% N	4 »	1 15	0 046
Mano d'opera (1)				0 880
			Prezzo di costo L.	2 456
			Prezzo di conteggio L.	2 50

(1) Vedi annotazione posta in calce al conto del 1°, 2° e 4° reggimenti cavalleria.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 576

Mantellina da alpino.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	2 110	9 00	18 990
Panno verde chiaro alto 1,30	»	0 015	8 50	0 127
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alla m. 0,62	»	0 350	0 40	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»			0 685
			Prezzo di costo L.	19 942
			Prezzo di conteggio L.	20 00

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 577

Mantellina da bersagliere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	2 110	9 00	18 990
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m 0,62	»	0 350	0 40	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 465
			Prezzo di costo L.	19 595
			Prezzo di conteggio L.	19 60

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso annerito

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 578

Mantellina da sottufficiale alpino.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	2 160	9 70	20 952
Panno verde	»	0 015	8 50	0 127
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alto m. 0,62	»	0 350	0 40	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 800
			Prezzo di costo L.	22 019
			Prezzo di conteggio L.	22 10

(1) Come sopra.

CATEGARIA I — N. CATEGORICO 579

Mantellina da sottufficiale dei bersaglieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	M.	2 160	9 70	20 952
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 350	0 40	0 140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 600
			Prezzo di costo L.	21 692
			Prezzo di conteggio L.	21 70

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso annerito

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 583

Mutande di tela (basino).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone greggia basino alta m. 0,64	M	2 270	0 60	1 362
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 400
			Prezzo di costo L.	1 762
			Prezzo di conteggio L.	1 80

(1) Nella fornitura sono compresi m. 2.56 di nastro in cotone bianco, 2 bottoni mezzani ed 1 piccolo di osso bianco.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 607

Panciotto da granatieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1 30	M	0 140	9 00	1 260
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	1 480	0 40	0 592
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 500
			Prezzo di costo L.	2 352
			Prezzo di conteggio L.	2 40

(1) Nella fornitura sono compresi 8 bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 606

Panciotto.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	0 120	9 00	1 080
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	1 240	0 40	0 496
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 500
			Prezzo di costo L.	2 076
			Prezzo di conteggio L.	2 10

(1) Nella fornitura sono compresi 8 bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 608

Pantaloni di panno da artiglieria (batterie e treno).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	1 120	9 00	10 080
Panno giallo alto m. 1,30	»	0 038	8 50	0 323
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 870	0 40	0 348
Sottopiedi di cuoio annerito	P.	1 »	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone da pantaloni.	o/o	N. 8 »	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 900
			Prezzo di costo L.	13 171
			Prezzo di conteggio L.	13 20

(1) Nella fornitura sono compresi 4 rinforzi di pelle di montone annerita, per i bottoni gemelli per i sottopiedi, 2 bottoni mezzani d'osso annerito, un gangherello in ferro con la rispettiva maglietta, una mezza coreggia di cuoio con fibbie e riscontro e 4 bottoni piccoli d'osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 609

Pantaloni di panno da artiglieria da fortezza (operai e veterani).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	1 170	9 00	10 530
Panno giallo alto m. 1,30	»	0 038	8 50	0 323
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 850	0 40	0 340
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 850
			Prezzo di costo L.	12 043
			Prezzo di conteggio L.	12 10

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 bottoni piccoli di osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 610

Pantaloni di panno da bersaglieri e genio

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	1 100	9 00	9 900
Panno cremisi carico alto m. 1,30 . .	»	0 037	8 50	0 314
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 850	0 40	0 340
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 850
			Prezzo di costo L.	11 404
			Prezzo di conteggio L.	11 50

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 611

Pantaloni di panno da fanteria

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1,30	M.	1 040	6 70	6 968
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 035	8 50	0 297
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 850	0 40	0 340
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 850
			Prezzo di costo L.	8 455
			Prezzo di conteggio L.	8 50

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 612

Pantaloni di panno da granatiere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1,30	M.	1 200	6 70	8 040
Panno scarlatto alto m. 1,30	»	0 039	8 50	0 331
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 850	0 40	0 340
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 850
			Prezzo di costo L.	9 561
			Prezzo di conteggio L.	9 60

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 613

Pantaloni di panno da treno del genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	1 100	9 00	9 900
Panno cremisi carico alto m. 1,30. .	»	0 038	8 50	0 323
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 870	0 40	0 348
Sottopiedi da pantaloni	P.	1 »	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone da pantaloni	%	N. 8 »	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 900
			Prezzo di costo L.	12 991
			Prezzo di conteggio L.	13 00

(1) Nella fornitura sono compresi 4 rinforzi di pelle di montone annerita per i bottoni gemelli dei sottopiedi, 2 bottoni mezzani d'osso annerito con gangherello in ferro colla rispettiva maglietta, una mezza correggia di cuoio naturale con fibbia e riscontro e 4 bottoni piccoli di osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 614

Pantaloni di panno da cavalleria (mod. Ardito).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1,30	M.	0 930	6 70	6 231
Panno turchino alto m. 1,30	»	0 120	9 00	1 080
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 800	0 40	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 900
			Prezzo di costo L.	9 531
			Prezzo di conteggio L.	9 60

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani, 8 piccoli d'osso annerito un ganghercllo di ferro con maglietta, ed una mezza correggia, di cuoio con fibbia e riscontro.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 615

Pantaloni di panno da alpino.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1,30	M.	0 960	6 70	6 432
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	1 000	0 40	0 400
Panno scarlatto alto m 1,30	»	0 028	8 50	0 238
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 250
			Prezzo di costo L.	8 320
			Prezzo di conteggio L.	8 40

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani, 3 piccoli di osso annerito. Metri 1.40 di nastro in filo color turchino alto da mm. 40 a 45 e 2 ganghercili in ferro.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 616

Pantaloni di panno d'artiglieria da montagna.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m 1.30 . . .	M.	1 060	9 00	9 540
Panno giallo carico alto m. 1.30 . .	»	0 031	8 50	0 263
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	1 000	0 40	0 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 250
			Prezzo di costo L.	11 453
			Prezzo di conteggio L.	11 50

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e tre bottoni piccoli di osso annerito, m. 1,40 di nastro in filo tinto in turchino e 2 ganghierelli in ferro.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 617

Pantaloni di panno da sottufficiale alpino.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	0 960	8 00	7 680
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	1 000	0 40	0 400
Panno scarlatto alto m. 1.30	»	0 028	8 50	0 238
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 250
			Prezzo di costo L.	10 568
			Prezzo di conteggio L.	10 60

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni, mezzani e 3 piccoli di osso annerito m. 1,40 di nastro in filo color turchino, 2 ganghereili in ferro.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 618

Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria (batterie e treno).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M	1 120	9 70	10 864
Panno giallo carico alto m. 1.30	»	0 038	8 50	0 323
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m 0.62	»	0 870	0 40	0 348
Bottoni gemelli d'ottone	%	N. 8 »	4 00	0 320
Sottopiedi di cuoio annerito	P.	1 »	0 20	0 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 900
			Prezzo di costo L.	14 955
			Prezzo di conteggio L.	15 00

(1) Nella fornitura sono compresi 4 rinforzi di pelle di montone pei bottoni gemelli 2 bottoni mezzani di osso annerito, un gangherello in ferro con maglietta, una mezza coreggia di cuoio naturale con fibbia e riscontro e 4 bottoni piccoli di osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 619

Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria (da fortezza, operai e veterani).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 170	9 70	11 349
Panno giallo carico alto m. 1.30	»	0 038	8 50	0 323
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	0 850	0 40	0 340
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 850
			Prezzo di costo L.	13 862
			Prezzo di conteggio L.	13 90

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani d'osso anneriti e 3 piccoli.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 620

Pantaloni di panno da sottufficiale d'artiglieria da montagna.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da sottufficiali alto m. 1,30	M.	1 060	9 70	10 282
Panno giallo carico alto m. 1.30	»	0 031	8 50	0 263
Tela in cotone bianca, basino colorato in bigio alta m. 0.62	»	1 »	0 40	0 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 450
			Prezzo di costo L.	13 395
			Prezzo di conteggio L.	13 40

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani, 3 piccoli d'osso annerito, metri 1,40 di nastro in filo tinto in turchino e 2 gangherelli in ferro.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 621

Pantaloni di panno da sottufficiali dei bersaglieri e genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 100	9 70	10 670
Panno cremisi carico alto m. 1.30.	»	0 037	8 50	0 314
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0 62	»	0 850	0 40	0 340
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				1 850
			Prezzo di costo L.	13 174
			Prezzo di conteggio L.	13 20

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani, 3 piccoli di osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 622

Pantaloni di panno da sottufficiale di cavalleria (Mod. Ardito).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	0 930	8 00	7 440
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	»	0 120	9 70	1 164
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	0 800	0 40	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				2 900
			Prezzo di costo L.	11 824
			Prezzo di conteggio L.	11 90

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani e 8 piccoli di osso annerito un gancherello in ferro con maglietta 1 una mezza coreggia di cuoio naturale con fibbia e risconiro.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 623

Pantaloni di panno da sottufficiale di fanteria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 040	8 00	8 320
Panno scarlatto alto m. 1.30	»	0 035	8 50	0 297
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	0 850	0 40	0 340
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				1 850
			Prezzo di costo L.	10 807
			Prezzo di conteggio L.	10 90

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso nero.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 624

Pantaloni di panno da sottufficiale dei granatieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 200	8 00	9 600
Panno scarlatto alto m. 1.30	»	0 039	8 50	0 331
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	0 850	0 40	0 340
Mano d'opera e ogni altra fornitura (1).				1 850
			Prezzo di costo L.	12 121
			Prezzo di conteggio L.	12 20

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 625

Pantaloni di panno da sottufficiale del treno del genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 100	9 70	10 670
Panno cremisi carico alto m. 1.30	»	0 038	8 50	0 323
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	0 870	0 40	0 348
Sottopiedi di cuoio annerito	P.	1 »	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone	%	N. 8 »	4 »	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 900
			Prezzo di costo L.	14 761
			Prezzo di conteggio L.	14 80

(1) Nella fornitura sono compresi una mezza coreggia di cuoio naturale con fibbia e riscontro, un gangherello in ferro con maglietta, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli di osso annerito e 4 rinforzi di pelle di montone annerita per i bottoni gemelli.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 638

Pantaloni di tela color bronzo chiaro

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta m. 0.68 a 0.69	M.	2 990	0 70	2 093
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 650
			Prezzo di costo L.	2 743
			Prezzo di conteggio L.	2 80

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso bianco e m. 0.48 di nastro in filo grezzo alto da mm. 10 a 15.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 639

Pastrano con cintolo da artiglieria

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1.30	M.	3 640	6 70	24 388
Panno turchino alto m. 1.30	»	0 015	9 00	0 135
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio, alta m. 0.62	»	2 640	0 40	1 056
Bottoni grandi da artiglieria	%	N. 10 »	1 20	0 120
Bottoni piccoli da artiglieria	%	» 3 »	0 75	0 022
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				2 860
			Prezzo di costo L.	28 581
			Prezzo di conteggio L.	28 60

(1) Nella fornitura sono compresi 10 bottoni piccoli di ferro verniciato in nero, 2 bottoni mezzani rivestiti di panno, due striscie di cuoio, un gangherello d'ottone colla rispettiva maglietta.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 640

Pastrano con cintolo da treno del genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1.30	M.	3 640	6 70	24 388
Panno turchino alto m. 1.30	»	0 015	9 00	0 135
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	2 640	0 40	1 056
Bottoni grandi da genio	%	N. 10 »	1 20	0 120
Bottoni piccoli da genio	%	» 3 »	0 75	0 022
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 860
			Prezzo di costo L.	28 581
			Prezzo di conteggio L.	28 60

(1) Nella fornitura sono compresi 10 bottoni piccoli di ferro verniciato in nero 2 bottoni mezzani di osso rivestiti di panno, due striscie di cuoio ed un ganghetello in ottone con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 641

Pastrano da cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1,30	M.	3 900	6 70	26 130
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	2 750	0 40	1 100
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria	%	N. 12 »	1 15	0 138
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria	%	» 12 »	0 75	0 090
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 600
			Prezzo di costo L.	30 058
			Prezzo di conteggio L.	30 10

(1) Nella fornitura sono compresi 1 bottone mezzano d'osso annerito ed un ganghetello in ottone con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 642

Pastrano da sottufficiale d'artiglieria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1.30	M.	4 310	6 70	28 877
Panno turchino alto m. 1.30	»	0 015	9 00	0 135
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	3 210	0 40	1 284
Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	%	N. 12 »	10 00	1 200
Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	%	» 7 »	6 50	0 455
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				3 750
			Prezzo di costo L.	35 701
			Prezzo di conteggio L.	35 80

(1) Nella fornitura sono compresi 10 bottoni piccoli di ferro verniciato, un ganghetello in ottone con maglietta ed un bottone mezzano di osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 643

Pastrano da sottufficiale di cavalleria.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30.	M.	3 990	8 00	31 920
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	2 750	0 40	1 100
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 12 »	2 50	0 300
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	» 12 »	1 20	0 144
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 600
			Prezzo di costo L.	38 064
			Prezzo di conteggio L.	38 10

(1) Nella fornitura sono compresi 1 bottone mezzano d'osso annerito ed un ganghetello d'ottone con maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 644

Pastrano da sottufficiale del treno del genio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1,30	M.	4 310	6 70	28 877
Panno turchino alto m 1,30	»	0 015	9 00	0 135
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	3 210	0 40	1 284
Bottoni grandi da sottufficiali del genio.	%	N. 12	10 00	1 200
Bottoni piccoli da sottufficiali del genio.	%	» 7	6,50	0 455
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				3 750
			Prezzo di costo L.	35 701
			Prezzo di conteggio L.	35 80

(1) Nella fornitura sono compresi 40 bottoni piccoli di ferro verniciato, un gangherello n ottone con la rispettiva maghetta ed un bottone mezzano d'osso annerito.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 665

Pezzuole per piedi.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone greggio per pezzuole da piedi alta m. 0.90	M.	0 450	0 60	0 270
Mano d'opera per il taglio d'ogni paio.				0 010
			Prezzo di costo e di conteggio L.	0 28

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 701

Sacchetto per arnesi da vestiario fuori uso.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo cruda alta da m. 0,58 a 0,60.	M.	0 740	0 55	0 407
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 120
Prezzo di costo L.				0 527
Prezzo di conteggio L.				0 53

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,60 di funicella del diametro di mm. 3.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 703

Sacchetto per cartuccere da zaini di fanteria e carabinieri.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta m. 0,62	M.	0 250	0 40	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 050
Prezzo di costo e di conteggio L.				0 15

(1) Nella fornitura sono compresi 1 bottone di metallo traforato bianco, e m. 0,22 nastro in cotone bianco.

Sacchetto per galletta

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia alta m. 0,74 .	M.	0 135	0 50	0 067
Mano d'opera ed ogni altra fornitura. .				0 042
			Prezzo di costo L.	0 109
			Prezzo di conteggio L.	0 11

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 709

Sacco per vestiario e per biada.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo alta da m. 0,62 a 0,64.	M.	2 250	0 60	1 350
Tela in filo crudo detta olona alta da m. 0,65 a 0,66.	»	0 280	1 15	0 322
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 190
			Prezzo di costo L.	1 862
			Prezzo di conteggio L.	1 90

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,92 di spago del diametro di mm. 2.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 791

Tasca per pane con coreggia

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina alta m. 0,72. . .	M.	0 490	0 80	0 392
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 360	0 70	0 252
Coreggia per tasche da pane	N.	1 »	0 50	0 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 230
			Prezzo di costo L.	1 374
			Prezzo di conteggio L.	1 40

(1) Nella fornitura sono compresi un laccíolo ed un bottone di pelle di vachetta.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 792

Tasca per pane senza coreggia

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina alta m. 0,72. . .	M.	0 490	0 80	0 392
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	»	0 360	0 70	0 252
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 200
			Prezzo di costo L.	0 844
			Prezzo di conteggio L.	0 90

(1) Come sopra.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 800

Telo per tenda.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color fulvo alta m. 0,88.	M	3 740	1 00	3 740
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0 730
			Prezzo di costo L.	4 470
			Prezzo di conteggio L.	4 50

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1.60 di nastro di lito tinto in color fulvo alto mm. 15, m. 3.20 di funicella del diametro di mm. 4 a 5 e 9 bottoni mezzani di osso bianco.

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 826

Uose di tela color bronzo chiaro complete.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	M.	0 760	0 70	0 532
Bottoni di frutto piccoli	%	N. 24 »	1 00	0 240
Bottoni gemelli d'ottone	%	» 8 »	2 50	0 200
Sottopiedi da uose	P.	» 1 »	0 10	0 100
Mano d'opera (1)				0 580
			Prezzo di costo L.	1 652
			Prezzo di conteggio L.	1 70

(1) Nella mano d'opera sono compresi il refe di canapa o di cotone e l'unione alle uose dei bottoni gemelli e sottopiedi.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 828

Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alto m. 0,68 a 0,69	M.	0 760	0 70	0 532
Bottoni di frutto piccoli	%	N. 24 »	1 00	0 240
Mano d'opera				0 570
			Prezzo di costo L.	1 342
			Prezzo di conteggio L.	1 40

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 830

Uose di tela spinata complete.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0,74	M.	0 700	0 80	0 560
Bottoni gemelli d'ottone per uose	%	N. 8 »	2 50	0 200
Sottopiedi per uose	P.	1 »	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 570
			Prezzo di costo L.	1 430
			Prezzo di conteggio L.	1 50

(1) Nella fornitura sono compresi 24 bottoni mezzani di osso bianco e l'unione alle uose dei bottoni gemelli e sottopiedi.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 831

Uose di tela spinata senza sottopiedi e senza bottoni gemelli.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 0,74	M.	0 700	0 80	0 560
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»			0 560
			Prezzo di costo L.	1 120
			Prezzo di conteggio L.	1 20

(1) Nella fornitura sono compresi 24 bottoni mezzani di osso bianco.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 841

Valigia da artiglieria e treno.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,30	M.	0 480	9 00	4 320
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	»	1 200	0 700	0 840
Mano d'opera ed ogni altra fornitura(1)				1 710
			Prezzo di costo L.	6 870
			Prezzo di conteggio L.	6 90

(1) Nella fornitura sono compresi 8 passanti in cuoio 2 con rinforzo sottostante per la correggia porta valigia e 6 per gli anellini 3 punte di cuoio con le rispettive fibbie ed inchiappature 6 anellini di ferro 1 striscia di cuoio (correggiuola) ed una striscia di pelle di montone marocchinata.

CONTO *dei distintivi di grado e di carica per i militari sotto le armi in servizio permanente.*

Distintivi di grado sui cappelli da alpini per

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Sottufficiali		Caporali		Trombettieri	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 300	0 750	» »	» »	» »	» »
Gallone in lana rossa alto mm. 16	»	0 24	» »	» »	0 300	0 072	» »	» »
Cordoncino in lana rossa e bianca del diametro di mm. 3	»	0 07	» »	» »	» »	» »	0 300	0 021
Attaccatura				0 030		0 030		0 030
Prezzo di costo L.				0 780		0 102		0 051
Prezzo di conteggio L.				0 78		0 10		0 05

Distintivi di grado o carica per chepi da sott'ufficiali di fanteria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Sottufficiali		Sottufficiali musicanti e trombettieri			
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 600	1 500	0 600	1 500	» »	» »
Cordoncino in argento e seta rossa del diametro di mm. 3 . .	»	0 75	» »	» »	0 600	0 450	» »	» »
Attaccatura				0 030		0 040		» »
Prezzo di costo L.				1 530		1 990		» »
Prezzo di conteggio L.				1 53		1 99		» »

Distintivo di grado o carica per chepi da caporali di fanteria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporali		Caporali musicanti		Caoprali trombettieri	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in lana rossa alto mm. 16	M.	0 24	0 600	0 144	0 600	0 144	0 600	0 144
Cordoncino in argento e seta rossa del diametro di mm. 3. . . .	»	0 75	»	»	0 600	0 450	»	»
Cordoncino in lana bianca e rossa del diametro di mm. 3	»	0 07	»	»	»	»	0 600	0 042
Attaccatura				0 020		0 040		0 040
Prezzo di costo L.				0 164		0 634		0 226
Prezzo di conteggio L.				0 16		0 63		0 23

Distintivo di carica per chepi da fanteria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Musicanti		Allievi musicanti		Trombettieri	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Cordoncino in argento e seta rossa del diametro di mm. 3. . . .	M.	0 75	0 600	0 450	»	»	»	»
Cordoncino in lana bianca e rossa del diametro di mm. 3	»	0 07	»	»	0 600	0 042	0 600	0 042
Attaccatura				0 020		0 020		0 020
Prezzo di costo L.				0 470		0 062		0 062
Prezzo di conteggio L.				0 47		0 06		0 06

Distintivo di grado per chepi da sottufficiali d'artiglieria e genio.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Sottufficiali		Sottufficiali trombettieri			
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16.	M.	3 20	0 600	1 920	0 600	1 920	» »	» »
Cordoncino in lana bianca e rossa del diametro di mm. 3 . . .	M.	0 07	» »	» »	0 600	0 042	» »	» »
Attaccatura				0 030		0 060		» »
Prezzo di costo L.				1 950		2 002		» »
Prezzo di conteggio L.				1 95		2 00		» »

Distintivo di grado o carica per chepi da caporali e soldati d'artiglieria e genio.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporali trombettieri		Caporali		Trombettieri	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in lana rossa alto mm. 16	M.	0 24	0 600	0 144	0 600	0 144	» »	» »
Cordoncino in lana bianca e rossa del diametro di mm. 3 . . .	M.	0 07	0 600	0 042	» »	» »	0 600	0 042
Attaccatura				0 040		0 020		0 020
Prezzo di costo L.				0 226		0 164		0 062
Prezzo di conteggio L.				0 23		0 16		0 06

Conto dei distintivi sulle maniche e sulle spalline dei cappotti da sottufficiali del genio.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16	M.	3 20	0 460	1 472	0 460	1 472	0 460	1 472
Galloncino in oro alto mm. 6	M	1 25	1 380	1 725	0 920	1 150	0 460	0 575
Trecciuola in oro alta mm. 3	M.	0 80	0 740	0 592	0 740	0 592	0 740	0 592
Trecciuola in lana rossa alta mm 5	M	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 700		0 600		0 500
Prezzo di costo L.				4 633		3 958		3 283
Prezzo di conteggio L.				4 63		3 96		3 28

Conto dei distintivi sulle maniche e sugli spallini dei cappotti da sottufficiali di fanteria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 460	1 150	0 460	1 150	0 460	1 150
Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 00	1 380	1 380	0 920	0 920	0 460	0 460
Trecciuola in argento alta mm. 3	»	0 56	0 740	0 414	0 740	0 414	0 740	0 414
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 700		0 600		0 500
Prezzo di costo L.				3 788		3 228		2 668
Prezzo di conteggio L.				3 79		3 23		2 67

Conto dei distintivi di grado sulle maniche dei cappotti da caporali ed appuntati di fanteria e genio.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporali maggiori		Caporali		Appuntati	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in lana rossa alto mm. 16	M.	0 24	0 460	0 110	» 460	0 110	0 460	0 110
Trecciuola in lana rossa alta mm. 6	M.	0 07	3 440	0 241	2 520	0 176	» »	» »
Attaccatura				0 600		0 400		0 100
Prezzo di costo L.				0 951		0 686		0 210
Prezzo di conteggio L.				0 95		0 69		0 21

Conto dei distintivi sulle maniche e controspalline delle giubbe da sottufficiali d'artiglieria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16	M.	3 20	» 440	1 408	0 440	1 408	0 440	1 408
Galloncino in oro alto mm. 6	»	1 25	1 320	1 650	0 880	1 100	0 440	0 550
Trecciuola in oro alta mm. 3	»	0 80	» 880	0 704	0 880	0 704	0 880	0 704
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 800		0 700		0 600
Prezzo di costo L.				4 706		4 056		3 406
Prezzo di conteggio L.				4 71		4 06		3 41

Conto dei distintivi sulle maniche, spalline e controspalline delle giubbe da sottufficiali dei bersaglieri.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16.	M.	3 20	0 440	1 408	0 440	1 408	0 440	1 408
Galloncino in oro alto mm. 6	»	1 25	1 320	1 650	0 880	1 100	0 440	0 550
Trecciuola in oro alta mm. 3	»	0 80	1 590	1 272	1 590	1 272	1 590	1 272
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 800		0 700		0 600
Prezzo di costo L.				5 274		4 624		3 974
Prezzo di conteggio L.				5 27		4 62		3 97

Conto dei distintivi di grado sulle maniche, spalline e controspalline delle giubbe da sottufficiali di fanteria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 440	1 100	0 440	1 100	0 440	1 100
Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 0	1 320	1 320	0 880	0 880	0 440	0 440
Trecciuola in argento alta mm. 3	»	0 56	1 590	0 890	1 590	0 890	1 590	0 890
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 800		0 700		0 600
Prezzo di costo L.				4 254		3 714		3 174
Prezzo di conteggio L.				4 25		3 71		3 17

Conto dei distintivi di grado sulle maniche e controspalline delle giubbe da sottufficiali di cavalleria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 440	1 100	0 440	1 100	0 440	1 100
Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 00	1 320	1 320	0 880	0 880	0 440	0 440
Trecciuola in argento alto mm. 3	»	0 56	0 880	0 493	0 880	0 493	0 880	0 493
Trecciuola in lana rossa alto mm. 5	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 800		0 700		0 600
Prezzo di costo L.				3 857		3 317		2 777
Prezzo di conteggio L.				3 86		3 32		2 78

Conto dei distintivi di grado sulle maniche delle giubbe per caporali ed appuntati di tutte le armi.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPEQA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporali maggiori		Caporali		Appuntati	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in lana rossa alto mm 16. . . .	M.	0 24	0 440	0 106	0 440	0 106	0 440	0 106
Trecciuola in lana rossa alto mm. 5	»	0 07	3 380	0 237	2 500	0 175		
Attaccatura				0 600		0 400		0 100
Prezzo di costo L.				0 943		0 681		0 206
Prezzo di conteggio L.				0 94		0 68		0 21

Conto dei distintivi di grado sulle maniche dei pastrani da sottufficiali d'artiglieria e treno del genio.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16	M.	3 20	0 480	1 536	0 480	1 536	0 480	1 536
Galloncino in oro alto mm. 6	»	1 25	1 440	1 800	0 960	1 200	0 480	0 600
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 600		0 500		0 400
Prezzo di costo L.				4 080		3 380		2 680
Prezzo di conteggio L.				4 08		3 38		2 68

Conto dei distintivi di grado sulle maniche dei pastrani da sottufficiali di cavalleria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16	M.	2 50	0 480	1 200	0 480	1 200	0 480	1 200
Galloncino in argento alto mm. 6	»	1 00	1 440	1 440	0 960	0 960	0 480	0 480
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 600		0 500		0 400
Prezzo di costo L.				3 384		2 804		2 224
Prezzo di conteggio L.				3 38		2 80		2 22

Conto dei distintivi di grado sulle maniche dei cappotti e pastrani per caporali ed appuntati d'artiglieria, cavalleria e treno del genio.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporali maggiori		Caporali		Appuntati	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in lana rossa alto mm. 16	M.	0 24	0 480	0 115	0 480	0 115	0 480	0 115
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	»	0 07	3 500	0 245	2 540	0 178	»	»
Attaccatura				0 600		0 400		0 100
Prezzo di costo L.				0 960		0 693		0 215
Prezzo di conteggio L.				0 96		0 69		0 21

Conto dei distintivi d'anzianità per sottufficiali.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Distintivi in oro		Distintivi in argento			
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Galloncino in oro alto mm. 6 (per ogni distintivo di un galloncino).	M.	1 25	0 190	0 238	»	»	»	»
Galloncino in argento alto mm. 6 (per ogni distintivo di un galloncino)	»	1 00	»	»	0 190	0 190	»	»
Attaccatura per ogni galloncino (1)				0 100		0 100		»
Prezzo di costo L.				0 338		0 290		»
Prezzo di conteggio L.				0 34		0 29		»

(1) I prezzi sopra descritti si riferiscono a distintivi da attaccarsi sulla manica scucita. Ove occorra attaccarli sulla manica allorchè questa è già attaccata al busto si aggiungeranno cent. 10 per la scucitura e ricucitura di un tratto della manica.

Conto dei distintivi di grado sulle maniche della giubba di tela per sottufficiali d'artiglieria, bersaglieri e genio

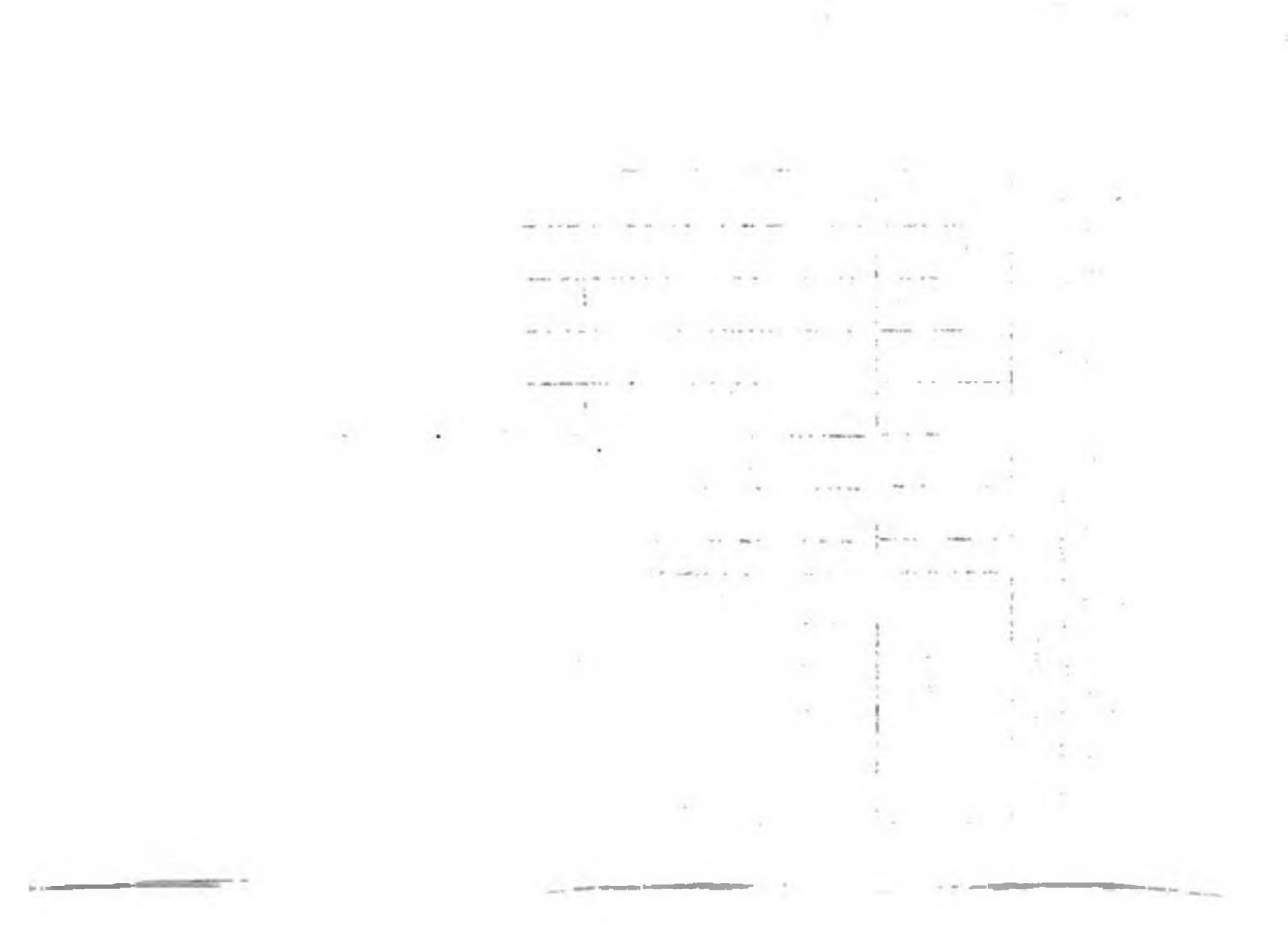
QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in oro alto mm. 16.	M.	3 20	0 440	1 408	0 440	1 408	0 440	1 408
Galloncino in oro alto mm. 6	»	1 25	1 320	1 650	0 880	1 100	0 440	0 550
Trecciuola in filo di marca rossa alta mm. 5.	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 650		0 550		0 450
Prezzo di costo L.				3 852		3 202		2 552
Prezzo di conteggio L.				3 85		3 20		2 55

Conto dei distintivi di grado sulle maniche delle giubbe di tela per sottufficiali di fanteria e cavalleria.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Furieri maggiori		Furieri		Sergenti	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento alto mm. 16.	M.	2 50	0 440	1 100	0 440	1 100	0 440	1 100
Galloncino in argento alta mm. 6	»	1 00	1 320	1 320	0 880	0 880	0 440	0 440
Trecciuola in filo di marca rossa alta mm. 5.	»	0 07	2 060	0 144	2 060	0 144	2 060	0 144
Attaccatura				0 650		0 550		0 450
Prezzo di costo L				3 214		2 674		2 134
Prezzo di conteggio L.				3 21		2 67		2 13

Conto dei distintivi di grado sulle maniche delle giubbe di tela per caporali ed appuntati di tutte le armi e sulle maniche dei camiciotti dei caporali ed appuntati aiutanti od infermieri d'ospedale.

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Prezzo parziale	Caporali maggiori		Caporali		Appuntati	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in filo di marca rossa alto mm. 16 .	M.	0 16	0 440	0 070	0 440	0 070	0 440	0 070
Trecciuola in filo di marca rossa alto mm. 5.	»	0 07	3 380	0 237	2 500	0 175	» »	» »
Attaccatura				0 550		0 400		0 100
Prezzo di costo L.				0 857		0 645		0 170
Prezzo di conteggio L.				0 86		0 64		0 17



ALLEGATO **B**.

MODIFICAZIONI *ai conti di costruzione di alcuni oggetti di vestiario dell'arma dei carabinieri reali.*

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 1

Abito di grande uniforme.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	1 490	10 70	15 943
Panno scarlatto alto m. 1.48	»	0 120	14 00	1 680
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	2 750	0 40	1 100
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65	»	1 080	0 70	0 756
Bottoni grandi per carabinieri . . .	%	N. 26 »	2 50	0 650
Bottoni piccoli per carabinieri . . .	%	» 2 »	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				6 400
			Prezzo di costo L.	26 553
			Prezzo di conteggio L.	26 60

(1) Nella fornitura sono compresi due ovatte per la parte anteriore, m. 5 circa di nastro di cotone bianco alto da mm. 8 a 10 pei due diritti della parte anteriore per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle due falde. Un bottone piccolo di metallo verniciato in nero per fermare la cravatta al colletto, il panno usato per rinforzo ai rivolti delle falde f gangherino e relativa maglietta per chiudere il colletto. Tutte le cucitore dovranno essere in seta (bava).

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 2

Abito di piccola uniforme

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	1 590	10 70	17 013
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	2 810	0 40	1 124
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65.	»	1 080	0 70	0 756
Bottoni grandi per carabinieri . . .	%	N. 20 »	2 50	0 500
Bottoni piccoli per carabinieri . . .	%	» 2 »	1 20	0 024
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				6 050
			Prezzo di costo L.	25 467
			Prezzo di conteggio L.	25 50

(1) Nella fornitura sono compresi due ovatte per la parte anteriore: m. 5 circa di nastro di cotone bianco alto da mm. 8 a 10 pei due diritti della parte anteriore per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle due falde, un bottone piccolo di metallo bianco verniciato in nero per fermare la cravatta al colletto, un bottone di osso annerito per la taschina del pacchetto di medicazione, il panno usato per rinforzo ai rivolti delle falde i gangherino e relativa maglietta per chiudere il colletto. Tutte le punteggiature dovranno essere di seta (bava).

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 39

Berretto guarnito da carabiniere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	0 105	10 70	1 123
Panno scarlatto alto m. 1.48	»	0 010	14 00	0 140
Tela in cotone nera lucida alta da m. 0.87 a m. 0.90	»	0 115	1 15	0 132
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e carabinieri	%	N. 2 »	1 20	0 024
Fascia d'alluda	N.	1 »	0 15	0 150
Soggolo	»	1 »	0 10	0 100
Visiera	»	1 »	0 20	0 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 730
			Prezzo di costo L.	2 599
			Prezzo di conteggio L.	2 60

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,30 di tela incerata lucida alta da m. 0,85 a 0,90, M. 0,170 di tela finone nera alta m. 0,70 e la seta nera (bava) per la punteggiatura della soprafascia.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 40

Berretto guarnito da maresciallo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	0 105	10 70	0 123
Panno scarlatto alto m. 1.48	»	0 007	14 00	1 098
Tela in cotone nera lucida alta da m. 0.87 a m. 0.90	»	0 115	1 15	0 132
Treccitola in argento e seta nera alta mm. 6	»	0 650	1 20	0 780
Cordoncino in argento e seta nera alto mm. 3	»	0 240	1 00	0 240
Bottoni piccoli	%	N. 2 »	1 20	0 024
Fascia d'alluda	N.	1 »	0 15	0 150
Soggolo	»	1 »	0 10	0 100
Visiera	»	1 »	0 35	0 350
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 846
			Prezzo di costo L.	3 843
			Prezzo di conteggio L.	3 90

(1) Come sopra.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 105

Cappelletti per gualdrappe da brigadiere e carabiniere

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.30	M.	0.300	9.00	2.700
Tela di canapa ad $^1/_4$ d'imbiancatura alta da m. 0.63 a 0.65	»	0.600	0.80	0.480
Tela incerata alta m. 0.85	»	0.200	1.10	0.220
Gallone in filo bianco alto da mm. 43 a 45	»	2.950	0.34	1.003
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				2.050
			Prezzo di costo L.	6.453
			Prezzo di conteggio L.	6.50

(1) Nella fornitura sono compresi gli orli in pelle, 4 linguette, 10 passanti e 2 botton di ferro verniciato.

CATEGORIA I. N. CATEGORICO 106

Cappelletti per gualdrappe da maresciallo d'alloggio

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.30	M.	0.300	9.00	2.700
Tela di canapa ad $^1/_4$ d'imbiancatura alta da m. 0.63 a 0.65.	»	0.600	0.80	0.480
Tela incerata alta m. 0.85	»	0.200	1.10	0.220
Gallone in argento e lana turchina alto da mm. 43 a 45	»	2.950	2.50	7.375
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2.200
			Prezzo di costo L.	12.975
			Prezzo di conteggio L.	13.00

(1) Nella fornitura sono compresi gli orli in pelle, 4 linguette, 10 passanti e 2 botton di ferro verniciato.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 120

Cappotto da carabiniere (senza fermaglio)

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	3 250	10 70	34 775
Panno scarlatto (mezzo panno) alto m 1.40	»	0 940	10 30	9 682
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	2 700	0 40	1 080
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0.65.	»	0 700	0 70	0 490
Bottoni grandi	%	N. 10	2 50	0 250
Bottoni piccoli	%	N. 9	1 20	0 108
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				5 945
Prezzo di costo e di conteggio L				52 30

(1) Nella fornitura sono compresi m. 5 di nastro di cotone bianco per i due diritti della parte anteriore e per l'attaccatura del colletto. M. 1,50 di nastro di bavella nera per la guaina intorno alla vita. M. 2.40 di cordoncino nero di bavella per stringere il cappuccio ed un fiocco di lana nera.

CATEGORIA I. — N. CATEGORICO 158

Copertura con coprinuca per berretti

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca casalinga (domestik) alta m. 0.72.	M.	0 460	0 50	0 230
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 250
Prezzo di costo e di conteggio L.				0 48

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0.33 di nastro di cotone bianco alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 507

Giubba di tela color bronzo chiaro da carabiniere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0.69.	M.	3.010	0.70	2.107
Bottoni di frutto grandi	%	N. 7	1.60	0.112
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0.756
			Prezzo di costo L.	2.975
			Prezzo di conteggio L.	3.00

(1) Nella fornitura sono compresi un bottone piccolo di frutto, un gangherino d'ottone colla rispettiva maglietta, il refe di canapa per l'attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per tutte le altre cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 516

Giubbone da carabiniere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.30	M.	1.300	9.00	11.700
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	2.240	0.40	0.896
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65	»	0.090	0.70	0.063
Bottoni piccoli	%	N. 13	1.20	0.156
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1.600
			Prezzo di costo L.	14.415
			Prezzo di conteggio L.	14.50

(1) Nella fornitura sono compresi 2 metri circa di nastro di cotone bianco per due diritti della parte anteriore e per l'attaccatura del colletto ed un gangherino con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 520

Gualdrappa da brigadiere e carabiniere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.30	M.	0 550	9 00	4 950
Tela di canapa a 1 $^1/_4$ imbiancatura alta da m. 0.63 a 0.65.	»	1 100	0 80	0 880
Tela incerata alta m. 0.85	»	0 900	1 10	0 990
Gallone in filo bianco alto da mm. 43 a 45	»	2 400	0 34	0 816
Granate in filo bianco	N.	2	0 60	1 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				4 400
			Prezzo di costo L.	13 236
			Prezzo di conteggio L.	13 30

(1) Nella fornitura sono compresi l'orlatura in pelle di montone, un cosciale con riscontro di pelle di vacchetta nera 3 fibbie di ferro verniciato con relativa inchiappatura di cuoio annerito e 2 laccinoli di pelle di vacchetta annerita.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 519

Gualdrappa da maresciallo d'alloggio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.30	M.	0 640	9 00	5 760
Tela di canapa ad $^1/_4$ d'imbiancatura alta da m. 0.63 a 0.65.	»	1 850	0 80	1 480
Tela incerata alta m. 0.85	»	1 250	1 10	1 375
Gallone in argento e lana turchina alta da mm. 43 a 45	»	4 100	2 50	10 250
Granate in argento e seta turchina	N.	2	4 00	8 000
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				7 135
			Prezzo di costo e di conteggio L.	34 00

(1) Nella fornitura sono compresi l'orlatura in pelle di montone, due cosciali in pelle di vacchetta annerita, un riscontro con inchiappatura di cuoio annerito, una fibbia di ferro verniciato e due laccinoli di pelle di vacchetta annerita.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 626

Pantaloni di panno bigio con bande da carabiniere a cavallo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1.30	M.	1 220	6 70	8 174
Panno turchino alto m. 1.30	»	0 160	9 00	1 440
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0 62	»	1 080	0 40	0 432
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65.	»	0 130	0 70	0 091
Sottopiedi di cuoio annerito	P.	1	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone.	%	N. 8	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 900
			Prezzo di costo L.	12 557
			Prezzo di conteggio L.	12 60

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle sotto gli occhielli al fondo dei gambali ed una fibbia in ferro verniciato per stringere il pantalone alla vita.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 627

Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabiniere a cavallo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio alto m. 1.30	M.	1 220	6 70	8 174
Panno turchino alto m 1.30	»	0 040	9 00	0 360
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	1 080	0 40	0 432
Tela in filo liscivato alla piana alto da m. 0 64 a 0.65	»	0 130	0 70	0 091
Sottopiedi di cuoio annerito	P.	1	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone.	%	N. 8	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 500
			Prezzo di costo L.	11 077
			Prezzo di conteggio L.	11 10

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 628

Pantaloni di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	1 180	10 70	12 626
Panno scarlatto alto m. 1.48	»	0 136	14 00	1 904
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0 62	»	1 080	0 40	0 432
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65.	»	0 130	0 70	0 091
Sottopiedi di cuoio annerito	P.	1	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone	%	N. 8	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 400
			Prezzo di costo L.	17 973
			Prezzo di conteggio L.	18 00

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle sotto gli occhielli al fondo dei gambali una fibbia in ferro verniciato per stringere i pantaloni alla vita e la seta scarlatta per le cuciture delle bande.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 629

Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabiniere a cavallo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	1 180	10 70	12 626
Panno scarlatto alto m. 1·48	»	0 035	14 00	0 490
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	1 080	0 40	0 432
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65.	»	0 130	0 70	0 091
Sottopiedi di cuoio annerito	P.	8	0 20	0 200
Bottoni gemelli d'ottone.	%	N. 1	4 00	0 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 690
			Prezzo di costo L.	15 849
			Prezzo di conteggio L.	15 90

(1) Come sopra.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 630

Pantaloni di panno turchino con bande da carabiniere a piedi.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	1 180	10 70	12 626
Panno scarlatto alto m. 1.48	»	0 086	14 00	1 204
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	1 030	0 40	0 412
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65.	»	0 130	0 70	0 091
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 700
			Prezzo di costo L.	16 033
			Prezzo di conteggio L.	16 10

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, ed una fibbia di ferro verniciato per stringere il pantalone alla vita.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 631

Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabiniere a piedi.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1.40	M.	1 180	10 70	12 626
Panno scarlatto alto m. 1.48	»	0 033	14 00	0 462
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	1 030	0 40	0 412
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0.64 a 0.65.	»	0 130	0 70	0 091
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 200
			Prezzo di costo L.	14 791
			Prezzo di conteggio L.	14 80

(1) Come sopra.

Pantaloni di tela color bronzo chiaro da carabiniere.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0.69	M.	3 070	0 70	2 149
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 650
			Prezzo di costo L.	2 799
			Prezzo di conteggio L.	2 80

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani d'osso bianco e 3 piccoli, m. 0.48 di nastro in filo grezzo alto da mm. 10 a 15, il refe di canapa per le bottoniere e per l'attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto dei distintivi di grado e di anzianità in oro, argento e lana rossa sul colletto e sulle maniche degli abiti e dei giubboni.

QUALITA' DEI DISTINTIVI	Prezzo	Per colletto da maresciallo maggiore		Per maniche da maresciallo maggiore e maresciallo		Per brigadiere		Per vice brigadiere		Per appuntato		Distintivi di anzianità	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Galloncino in oro alto mm. 5	1 50	0 300	0 450	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Galloncino in argento e seta alto mm. 6.	1 30	» »	» »	2 500	3 250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gallone in argento alto mm. 16.	2 50	» »	» »	» »	» »	0 480	1 200	0 480	1 200	» »	» »	» »	» »
Galloncino in argento alto mm. 6	1 00	» »	» »	» »	» »	0 960	0 960	0 480	0 480	» »	» »	0 190	0 190
Gallone in lana rossa alto mm. 16.	0 24	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	0 480	0 115	» »	» »
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	0 07	» »	» »	» »	» »	2 060	0 144	2 060	0 144	3 500	0 245	» »	» »
Attaccatura			0 170		0 400		0 600		0 500		0 600		0 100
Importo totale L.			0 620		3 650		2 904		2 324		0 960		0 290
Prezzo di conteggio L.			0 62		3 65		2 90		2 32		0 96		0 29

(1) I prezzi dei distintivi di anzianità si riferiscono a quelli da attaccarsi sulla manica scucita. Ove occorresse di attaccarli sulla manica allorchè questa è già unita al busto, bisogna aggiungere L. 0,10 per la scucitura di un tratto della manica.

ALLEGATO C

MODIFICAZIONI *ai conti di costruzione di alcuni oggetti di vestiario delle truppe d'Africa.*

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 160

Copertura di tela impermeabile per elmetti.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone bianca casalinga (domestik) alta m. 0.72	M.	0 400	0 50	0 200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 410
Impermeabilità				0 050
Prezzo di costo L.				0 660
Prezzo di conteggio L.				0 70

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,40 di cordoncino in cotone bianco.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 462

Gambali di tela completi da carabinieri a cavallo in Africa

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo olona, alta da metri 0.68 a 0.70	M.	0 800	1 30	1 040
Tela in cotone greggia (basino) da mutande alta m. 0.64	»	0 360	0 60	0 216
Bottoni gemelli d'ottone da pantaloni	%	N. 4	4 00	0 160
Id. mezzani di osso bianco fini	%	» 16	1 50	0 240
Sottopiedi di cuoio o di pelle di vacchetta, naturale	P.	» 1	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.				0 900
Prezzo di costo L.				2 656
Prezzo di conteggio L.				2 70

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 461

Gambali di tela da cavalleria e treno del corpo speciale d'Africa.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0.69	M.	1 180	0 70	0 826
Bottoni piccoli di frutto	% N.	24	1 00	0 240
Fibbie piccole d'ottone	N.	4	0 040	0 160
Mano d'opera				0 740
			Prezzo di costo L.	1 966
			Prezzo di conteggio L.	2 00

CATEGORIA 1 — N. CATEGORICO 508

Giubba di tela color bronzo chiaro da carabiniere in Africa.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0.69	M.	3 240	0 70	2 268
Bottoni di frutto grandi	% N.	6	1 60	0 096
Id. id. piccoli	% »	4	1 00	0 040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 250
			Prezzo di costo L.	3 654
			Prezzo di conteggio L.	3 70

(1) Nella fornitura, sono compresi un gangherello d'ottone con maglietta, il refe di canapa per la attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per le altre cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 509

Giubba di tela color bronzo chiaro da truppe d'Africa.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0.69.	M.	3 050	0 70	2 135
Bottoni di frutto grandi.	%	N. 5	1 60	0 080
Id. id. piccoli	%	» 4	1 00	0 040
Stellette di divisa in panno	P.	» 1	0 08	0 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 000
			Prezzo di costo L.	3 335
			Prezzo di conteggio L.	3 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello d'ottone con maglietta, un bottone piccolo d'osso bianco il refe di canapa per l'attaccatura dei bottoni e quello di cotone per le altre cuciture.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 633

Pantaloni di tela color bronzo chiaro.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0.69	M.	2 970	0 70	2 079
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 650
			Prezzo di costo L.	2 729
			Prezzo di conteggio L.	2 80

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso bianco e metri 0.48 di nastro in filo greggio alto da mm. 40 a 45.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 825

Uose di tela complete color bronzo chiaro da carabiniere in Africa

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0,69	M	0 890	0 70	0 623
Bottoni di frutto piccoli	%	N. 26	1 00	0 260
Id. gemelli d'ottone	%	» 8	2 50	0 200
Sotto piedi da uose	P.	» 1	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 640
			Prezzo di costo L.	1 823
			Prezzo di conteggio L.	1 90

(1) Nella fornitura sono compresi il refe di canapa per l'attaccatura dei bottoni quello di cotone per le altre cuciture e l'applicazione dei bottoni gemelli e dei sottopiedi.

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 827

Uose di tela color bronzo chiaro complete da truppe d'Africa.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0.69	M.	0 880	0 70	0 616
Bottoni piccoli di frutto	%	N. 26	1 00	0 260
Id. gemelli di ottone	%	» 8	2 50	0 200
Sottopiedi da uose	P.	» 1	0 10	0 100
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 640
			Prezzo di costo L.	1 816
			Prezzo di conteggio L.	1 90

(1) Nella mano d'opera sono compresi il refe di canapa per l'attaccatura dei bottoni ed il cotone per le altre cuciture, l'applicazione dei bottoni gemelli e sottopiedi alle uose.

Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli da truppe d'Africa.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0.68 a 0,69	M.	0 880	0 70	0 616
Bottoni piccoli di frutto	%	N. 26	1 00	0 260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 630
			Prezzo di costo L.	1 506
			Prezzo di conteggio L.	1 60

(1) Nella mano d'opera sono compresi il refe di canapa e cotone per le cuciture ed attaccatura dei bottoni.

ALLEGATO **D**

—

MODIFICAZIONI *ai conti di costruzione di alcuni oggetti di vestiario degli allievi dell'Accademia militare, Scuola e Collegi militari.*

Conto di costruzione del berretto di fatica degli allievi degli istituti militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Quantità	Importo
Panno turchino da sottufficiale alto m. 1,30	M.	9 700	0 091	0 883
Tela in cotone nera lucida alta m. 0,87	»	1 110	0 100	0 111
Cordoncino in lana cremisi diametro mm. 3	»	0 050	0 600	0 030
Fascia d'alluda	N.	0 150	1 »	0 150
Soggolo	»	0 100	1 »	0 100
Visiera	»	0 200	1 »	0 200
Stella in panno cremisi con disco	»	0 200	1 »	0 200
Bottoni piccoli semisferici lisci per cento	%	1 500	3 »	0 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura				0 350
			Prezzo di costo L.	2 069
			Prezzo di conteggio L.	2 10

Conto di costruzione dei cappotti di panno degli

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRP	
			Accademia	
			Quantità	Importo
Panno azzurrato da sottufficiale alto m. 1.30	M.	8 500	2 410	20 [illegible]
Panno cremisi alto m. 1.34	»	17 500	0 050	0 [illegible]
Panno turchino da sottufficiale alto m. 1.30 .	»	9 700	0 055	0 [illegible]
Tela di cotone basino colorato in bigio alto m. 0.62.	»	0 400	2 680	1 [illegible]
Tela di filo liscivato alla piana alto da m. 0.64 a 0.65	»	0 700	0 090	0 [illegible]
Bottoni grandi di metallo giallo dorato . .	N.	0 100	8 00	0 [illegible]
Bottoni piccoli di metallo giallo dorato. . .	»	0 050	6 00	0 [illegible]
Bottoni grandi di metallo bianco semisferici lisci per cento	»	300	» »	»
Bottoni piccoli di metallo bianco semisferici lisci per cento	»	1 500	» »	»
Trecciuola in oro alta mm. 3 pel bavero. .	M.	0 800	0 700	0 [illegible]
Trecciuola in argento alta mm. 3 pel bavero.	»	0 560	» »	»
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . .				[illegible]
			Prezzo di costo L.	28 [illegible]
			Prezzo di conteggio L.	28 70

lievi dell'accademia, scuola e collegi militari.

	2° GRUPPO				3° GRUPPO			
Scuola e collegi	Accademia		Scuola e collegi		Accademia		Scuola e collegi	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
2 410	20 485	2 110	17 935	2 110	17 935	1 860	15 810	1 860	15 810
0 050	0 875	0 050	0 875	0 050	0 875	0 050	0 875	0 050	0 875
0 055	0 533	0 055	0 533	0 055	0 533	0 055	0 533	0 055	0 533
2 680	1 072	2 500	1 00	2 500	1 000	2 330	0 932	2 330	0 932
0 090	0 063	0 090	0 063	0 090	0 063	0 090	0 063	0 090	0 063
»	»	8 00	0 800	»	»	8 00	0 800	»	»
»	»	6 00	0 300	»	»	6 00	0 300	»	»
8 00	0 240	»	»	8 00	0 240	»	»	8 00	0 240
6 00	0 090	»	»	6 00	0 090	»	»	6 00	0 090
»	»	0 700	0 560	»	»	0 700	0 560	»	»
0 700	0 392	»	»	0 700	0 392	»	»	0 700	0 392
	4 000		4 00		4 00		4 00		4 00
	27 750		26 066		25 128		23 873		22 935
	27 80		26 10		25 20		23 90		23 00

Conto di costruzione delle giubbe di parata degli allievi dell'accademia militare

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO		2° GRUPPO		3° GRUPPO		4° GRUPPO	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino alto m. 1,34	M.	16 500	1 720	28 380	1 570	25 905	1 420	23 430	1 270	20 955
Panno cremisi alto m. 1,34	»	17 500	0 040	0 700	0 040	0 700	0 040	3 700	0 040	0 700
Velluto nero in seta alto m. 0,50	»	14 00	0 250	3 500	0 250	3 500	0 250	0 500	0 250	3 500
Tela in cotone color cenerino alto m. 0,85	»	1 110	2 020	2 242	1 840	2 042	1 600	1 843	1 480	1 643
Satino chinato nero per fodera delle falde alto m. 1,36	»	5 00	0 250	1 250	0 250	1 250	0 250	1 250	0 250	1 250
Tela in filo liscivato alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	0 700	0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525
Bottoni grandi di metallo giallo dorato lisci	N°	0 100	18 00	1 800	18 00	1 800	18 00	1 800	18 00	1 800
Bottoni piccoli di metallo giallo dorato lisci	»	0 050	8 00	0 400	8 00	0 400	8 00	0 400	8 00	0 400
Trecciuola in oro allo mm. 3 pel bavaro	M.	0 800	0 700	0 560	0 700	0 560	0 700	0 560	0 700	0 560
Fregi da controspallini in metallo dorato	Paia	1 600	1 00	1 600	1 00	1 600	1 00	1 600	1 00	1 600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura				11 00		11 00		11 00		11 00
Prezzo di costo L.				51 957		49 282		46 608		43 933
Prezzo di conteggio L.				52 00		49 30		46 70		44 00

Conto di costruzione delle giubbe di parata degli

INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO			
			Scuole		Collegi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino alto m. 1,34	M.	16 500	1 720	28 380	1 820	30 030
Panno cremisi alto m 1,34	»	17 500	0 088	1 540	0 088	1 540
Velluto in seta nera alto 0,49	»	14 00	0 250	3 500	0 00	» »
Tela cotone color cenerina alta m. 0,85.	»	1 110	2 020	2 242	2 020	2 242
Satino chinato nero alto m. 1,36	»	5 00	0 250	1 250	0 250	1 250
Tela in filo liscivato alla piana alto da 0,64 a 0,65	»	0 700	0 750	0 525	0 750	0 525
Bottoni grandi di metallo bianco lisci al cento	N.	3 00	18 00	0 540	18 00	0 540
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci al cento	»	1 500	6 00	0 090	6 00	0 090
Trecciuola in argento alta mm. 3 pel bavaro	M.	0 56	0 700	0 392	0 700	0 392
Mano d'opera ed altra fornitura				11 00		11 00
Prezzo di costo L.				49 459		47 609
Prezzo di conteggio L.				49 50		47 700

allievi della scuola e collegi militari

2° GRUPPO				3° GRUPPO				4° GRUPPO			
Scuole		Collegi		Scuole		Collegi		Scuole		Collegi	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1 570	25 905	1 670	27 555	1 420	23 430	1 520	25 080	1 270	20 955	1 370	22 605
0 088	1 540	0 088	1 540	0 088	1 540	0 088	1 540	0 088	1 540	0 088	1 540
0 250	3 500	» »	» »	0 250	3 500	» »	» »	0 250	3 500	» »	» »
1 840	2 042	1 840	2 042	1 660	1 843	1 660	1 843	1 480	1 643	1 480	1 643
0 250	1 250	0 250	1 250	0 250	1 250	0 250	1 250	0 250	1 250	0 250	1 250
0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525
18 00	0 540	18 00	0 540	18 00	0 540	18 00	0 540	18 00	0 540	18 00	0 540
6 00	0 090	6 00	0 090	6 00	0 090	6 00	0 090	6 00	0 090	6 00	0 090
0 700	0 392	0 700	0 392	0 700	0 392	0 700	0 392	0 700	0 392	0 700	0 392
	11 00		11 00		11 00		11 90		11 90		11 00
	46 784		44 934		44 110		42 260		41 435		39 585
	46 80		45 00		44 20		42 30		41 50		39 60

Conto di costruzione delle giubbe di panno di fatica degli

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	1° GRUPPO			
			Accademia militare		Scuola e collegi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino da sottufficiale alto m. 1,30.	M.	9 700	1 700	16 490	1 700	16 490
Tela di cotone basino colorato in bigio alto m 0,62	»	0 600	2 560	1 024	2 560	1 024
Tela di filo liscivata alla piano alta da 0,64 a 0,65	»	0 700	» 750	0 525	0 750	0 525
Bottoni grandi di metallo giallo dorato	N.	0 100	18 000	1 800	» »	» »
Bottoni piccoli di metallo giallo dorato	»	0 050	4 000	0 200	» »	» »
Bottoni grandi di metallo bianco lisci (al cento).	»	3 000	» »	» »	18 000	0 540
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci (al cento).	»	1 500	» »	» »	4 000	0 060
Trecciuola in oro alta mm. 3 pel bavero.	M.	0 800	0 700	0 560	» »	» »
Trecciuola in argento alta mm. 3 pel bavaro.	»	0 560	» »	» »	0 700	0 392
Mano d'opera ed ogni altra fornitura .				5 700		5 700
Prezzo di costo L.				26 299		24 731
Prezzo di conteggio L.				26 30		24 80

allievi dell'Accademia, Scuola e Collegi militari.

2° GRUPPO				3° GRUPPO				4° GRUPPO			
Accademia militare		Scuola e collegi		Accademia militare		Scuola e collegi		Accademia militare		Scuola e collegi	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1 530	14 841	1 530	14 841	1 420	13 774	1 420	13 774	1 320	12 804	1 320	12 804
2 360	0 944	2 360	0 944	2 170	0 868	2 170	0 868	2 070	0 828	2 070	0 828
0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525	0 750	0 525
18 00	1 800	» »	» »	18 00	1 800	» »	» »	18 00	1 800	» »	» »
4 00	0 200	» »	» »	4 00	0 200	» »	» »	4 00	0 200	» »	» »
» »	» »	18 00	0 540	» »	» »	18 00	0 540	» »	» »	18 00	0 540
» »	» »	4 00	0 060	» »	» »	4 00	0 060	» »	» »	4 00	0 060
0 700	0 560	» »	» »	0 700	0 560	» »	» »	0 700	0 560	» »	» »
« »	» »	0 700	0 392	» »	» »	0 700	0 392	» »	» »	0 700	0 392
	5 700		5 700		5 700		5 700		5 700		5 700
	24 570		23 002		23 427		21 859		22 417		20 849
	24 60		23 10		23 50		21 90		22 50		20 90

Conto di costruzione delle giubbe di traliccio.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	1° gruppo Quantità	1° gruppo Importo	2° gruppo Quantità	2° gruppo Importo	3° gruppo Quantità	3° gruppo Importo
Tela di cotone traliccio a spina rigato bianco e turchino alta m. 0,72	M.	0 80	2 910	2 328	2 470	1 976	2 120	1 696
Tela di cotone greggia alta m. 0,74	»	0 80	2 340	1 404	1 940	1 164	1 630	» 978
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . .				2 00		2 00		2 00
Prezzo di costo L.				5 732		5 140		4 674
Prezzo di conteggio L.				5 80		5 20		4 70

Conto di costruzione
per le mutande degli allievi dell'accademia e istituti militari

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	1° gruppo Quantità	1° gruppo Importo	2° gruppo Quantità	2° gruppo Importo
Tela di cotone greggia basino alta m. 0,64	M.	0 600	2 290	1 374	1 800	1 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura				0 700		0 700
Prezzo di costo L.				2 074		1 780
Prezzo di conteggio L.				2 10		1 80

Conto di costruzione dei panciotti
per gli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	Quantità	Importo
Panno turchino da sottufficiale alto m. 1,30 .	M.	9 700	0 120	1 164
Tela di cotone basino colorata in bigio alta m. 0,62	»	0 400	1 250	0 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . .				0 900
Prezzo di costo L.				2 564
Prezzo di conteggio L.				2 60

Conto di costruzione dei pantaloni di panno di fatica per gli allievi dell'accademia militare

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo		4° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino da sottufficiale alto m. 1,30	M.	9 70	1 250	12 125	1 140	11 058	1 040	10 088	0 940	9 118
Tela di cotone basino colorato in bigio alto m. 0,62	»	0 40	0 960	0 384	0 960	0 384	0 960	0 384	0 960	0 384
Mano di opera ed ogni altra fornitura.				2 250		2 250		2 250		2 250
Prezzo di costo L.				14 759		13 692		12 722		11 752
Prezzo di conteggio L.				14 80		13 70		12 80		11 80

Conto di costruzione dei pantaloni di panno di fatica per gli allievi della scuola e collegi militari

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	4° gruppo		2° gruppo		3° gruppo		4° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno bigio da sottufficiale alto m. 1,30	M.	8 00	1 250	10 00	1 140	9 120	1 040	8 320	0 940	7 520
Tela cotone basino colorata in bigio alla m. 0,62	»	0 40	0 960	0 384	0 960	0 384	0 960	0 384	0 960	0 384
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.				2 250		2 250		2 250		2 250
Prezzo di costo L.				12 634		11 754		10 954		10 154
Prezzo di conteggio L.				12 70		11 80		11 00		10 20

Conto di costruzione di pantaloni per cavallerizza

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno bigio gros grain alto m. 1,34	M.	16 000	1 230	19 680	1 100	17 600
Tela di cotone basino colorato in bigio alto m. 0,62	»	0 400	0 900	0 360	0 900	0 360
Sottopiedi di cuoio annerito con fibbie	Paia	0 400	1 00	0 400	1 00	0 400
Bottoni gemelli d'ottone (per cento)	N.	4 00	4 00	0 160	4 00	0 160
Mano d'opera ed ogni altra fornitura				2 700		2 700
Prezzo di costo L.				23 300		21 220
Prezzo di conteggio L.				23 30		21 30

Conto di costruzione dei pantaloni di traliccio degli allievi dell'Accademia, Scuola e Collegi militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone traliccio a spina rigata bianca e turchino alta m. 0,72	M.	0 800	2 410	1 928	1 990	1 592
Tela di cotone greggia alta m. 0,74	»	0 600	0 500	0 300	0 500	0 300
Mano d'opera ed ogni altra fornitura				1 500		1 500
Prezzo di costo L.				3 728		3 392
Prezzo di conteggio L.				3 80		3 40

Conto di costruzione del tasca a pane con correggia degli allievi dell'Accademia, Scuola e Collegi militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità	Prezzo parziale	Quantità	Importo
Tela di cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina alta m. 0,72. . .	M.	0 800	0 490	0 392
Tela in filo liscivato alla piana alta m. 0,64 a 0,65.	»	0 700	0 360	0 252
Coreggia di cuoio naturale con fibbia	N.	0 500	1 000	0 500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.				0 230
			Prezzo di costo L.	1 374
			Prezzo di conteggio L.	1 40

ALLEGATO **E**

MODIFICAZIONI *ai conti di costruzione di alcuni oggetti di vestiario degli allievi della scuola di applicazione di sanità militare.*

Berretti di fatica.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da sottufficiale alto m. 1.30	M.	0 094	9 70	0 912
Tela in cotone lucida alta m. 0.87	»	0 110	1 00	0 110
Cordoncini in lana amaranto del diametro di mm. 3	»	0 600	0 05	0 030
Fascia d'alluda	N.	1 00	0 15	0 150
Soggolo	»	1 00	0 10	0 100
Visiera	»	1 00	0 20	0 200
Stella in panno amaranto con disco	»	1 00	0 20	0 200
Bottoni piccoli di metallo bianco semisferici lisci	%	N. 3 00	1 50	0 045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.				0 350
			Prezzo di costo L.	2 097
			Prezzo di conteggio L.	2 10

Cappotti per allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato da sottufficiali alto m. 1.30	M.	2 310	8 50	19 635
Panno amaranto alto m. 1.30	»	0 055	12 00	0 660
Panno turchino da sottufficiale alto m. 1.30	»	0 055	9 70	0 533
Velluto in seta amaranto alto m. 0.49.	»	0 023	16 50	0 380
Tela in cotone basino colorato in bigio alto m. 0.62	»	2 625	0 40	1 050
Tela in filo liscivata alla piana alto da m. 0.64 a 0.65.	»	0 100	0 70	0 070
Bottoni grandi di metallo bianco semisferici lisci	%	N. 8 00	3 00	0 240
Bottoni piccoli di metallo bianco semisferici lisci	%	» 6 00	1 50	0 090
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.				4 00
			Prezzo di costo L.	26 658
			Prezzo di conteggio L.	26 70

Giubba di panno per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino alto m. 1,34	M.	1 670	16 50	25 965
Panno amaranto alto m. 1.30	»	0 050	12 00	0 600
Velluto in seta amaranto alto m. 0.49	»	0 150	16 50	2 475
Velluto in seta nero alto m. 0.49	»	0 170	14 00	2 380
Tela in cotone color cenerino alto metri 0.85	»	1 840	1 11	2 042
Satino chinato nero per fodera delle falde alto m. 1.36	»	0 250	5 00	1 250
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0.64 a 0.65	»	0 750	0 70	0 525
Bottoni grandi di metallo bianco semisferici lisci	%	N. 18 »	3 00	0 540
Bottoni piccoli di metallo bianco semisferici lisci	%	» 6 »	1 50	0 090
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.				11 00
			Prezzo di costo L.	46 807
			Prezzo di conteggio L.	46 90

Pantaloni di panno di fatica.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da sottufficiali alto m. 1.30	M.	1 200	9 70	11 640
Tela di cotone bianca basino colorato in bigio alta m. 0.62		0 960	0 40	0 384
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.	»			2 250
			Prezzo di costo L.	14 274
			Prezzo di conteggio L.	14 30

ALLEGATO F

MODIFICAZIONI *ai conti di costruzione di alcuni oggetti di vestiario di servizio sanitario.*

CATEGORIA III — N. CATEGORICO 91

Camicie di tela di cotone

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia alta m. 0.74 .	M.	3 020	0 50	1 510
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 570
			Prezzo di costo L.	2 080
			Prezzo di conteggio L.	2 10

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,36 di nastro di cotone bianco alto mm. 15 e 5 bottoni piccoli d'osso bianco da camicie.

CATEGORIA III. — N. CATEGORICO 93

Camiciotti per infermieri

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone traliccio a spina rigata bianca e turchina alta m. 0.72. . .	M.	4 550	0 80	3 640
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 700
			Prezzo di costo L.	4 340
			Prezzo di conteggio L.	4 40

(1) Nella fornitura sono compresi 3 ganghereli in ferro colla rispettiva maglietta e 6 bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA III. — N. CATEGORICO 102

Cappotti di panno per ufficiali infermi

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30.	M.	3 10	8 00	24 800
Flanella bigia per fodere alta m. 1.30.	»	1 30	4 50	5 850
Tela in cotone cenerino alta m. 0.85.	»	1 30	1 11	1 443
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria	%	N. 14 »	2 50	0 350
Mano d'opera ed ogni altra fornitura.				6 000
			Prezzo di costo L.	38 443
			Prezzo di conteggio L.	38 50

CATEGORIA III. — N. CATEGORICO 104

Cappotti di panno per infermi

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato alto m. 1.30. . . .	M.	2 500	8 50	21 250
Tela in cotone bianca, basino colorata in bigio alta m. 0.62	»	1 840	0 40	0 736
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria.	%	N. 14 »	1 15	0 161
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				1 870
			Prezzo di costo L.	24 017
			Prezzo di conteggio L.	24 10

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino in ferro con la rispettiva maglietta.

CATEGORIA III — N. CATEGORICO 106

Cappotti di traliccio

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone, traliccio a spina, rigata bianca e turchina alta m. 0.72. . .	M.	4 460	0 80	3 568
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 850
			Prezzo di costo L.	4 418
			Prezzo di conteggio L.	4 50

(1) Nella fornitura sono compresi 6 bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA III. — N. CATEGORICO 179

Maniche di traliccio

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone, traliccio a spina rigata bianca e turchina alta m. 0.72 . .	M.	0 520	0 80	0 416
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 140
			Prezzo di costo L.	0 556
			Prezzo di conteggio L.	0 60

N. B. Affinchè il quantitativo di stoffa assegnata dal conto di costruzione sia sufficiente è necessario avvertire che su su tre paia maniche da costruirsi un paio dovrà sempre riuscire eggiuntato nel senso della sua lunghezza.

(1) Nella fornitura sono compresi 4 bottoni mezzani d'osso annerito.

Mutande di tela in cotone (basino)

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone greggia (basino) alta m. 0.64	M.	2 23	0 60	1 338
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 385
			Prezzo di costo L.	1 723
			Prezzo di conteggio L.	1,80

(1) Nella fornitura sono compresi m. 2.05 di nastro di filo greggio da mm. 15 a 20 a lire 0,06 al metro.

ALLEGATO G

MODIFICAZIONI *ai conti di costruzione di alcuni oggetti di attendamento.*

CATEGORIA II — N. CATEGORICO 123

Tenda senza armatura e senza sacco-custodia per comandante di corpo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color fulvo da tende alta m. 0.88.	M.	26 70	1 00	26 70
Tela in cotone turchino da tende alta da m. 0.72 a 0.74.	»	2 30	1 00	2 30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				11 00
			Totale L.	40 00

(1) Nella fornitura sono compresi n. 60 bottoni mezzani d'osso color fulvo, grammi 500 di funicella da teli da tenda, la provvista ed applicazione delle parti in cuoio.

CATEGORIA II — N. CATEGORICO 124

Tenda senza armatura e senza sacco-custodia per ufficiali.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color fulvo da tende alta m. 0.88.	M.	17 00	1 00	17 00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				9 00
			Totale L.	26 00

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 220 di funicella da teli da tenda, n. 28 ghiandine in legno per tenda, m. 8 di cordoncino color fulvo per tenda, la provvista ed applicazione delle varie parti in cuoio.

CATEGORIA II — N. CATEGORICO 121

Tenda con armatura e sacco-custodia per comandante di corpo.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tenda per comandante di corpo. . . .	N.	1	40.00	40.00
Sacco custodia per tenda da comandante di corpo	»	1	1.40	1.40
Armatura per tenda da comandante di corpo	»	1	8.50	8.50
			Totale L.	49.90

CATEGORIA II — N. CATEGORICO 122

Tenda con armatura e sacco custodia per ufficiali.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tenda per ufficiali.	N.	1	26.00	26.00
Sacco custodia per tenda da ufficiali.	»	1	1.55	1.55
Armatura per tenda da ufficiali . . .	»	1	3.80	3.80
			Totale L.	31.35

CATEGORIA II — N. CATEGORICO 138

Tenda con armatura e sacco custodia per ufficiali alpini.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tenda per ufficiali.	N.	1	26 00	26 00
Armatura per tenda da ufficiali alpini.	»	1	4 15	4 15
Sacco custodia per tenda da ufficiali alpini	»	1	1 25	1 25
			Totale L.	31 40

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

218

DISPENSA 49ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 novembre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

NOVEMBRE 12. — Tavole di tiro del cannone da 12 B.R. Ret., *pag.* 779.
» 12. — Adozione della tavoletta-desco, modello Guida, per servizio degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, *pag.* 780.
» 13. — Errata-corrige al Prontuario dei calcoli per gli assegni militari, *pag.* 780.

Atto N. **213**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Tavole di tiro del cannone da 12 B.R. Ret.** — 12 novembre.

Sono state pubblicate, in apposito fascicoletto, le nuove tavole di tiro del cannone da 12 B.R. Ret. destinate a sostituire quelle corrispondenti, edite nel 1889, le quali sono conseguentemente abolite.

Di siffatte tavole i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie che è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione bocche da fuoco della predetta specie ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi di mobilitazione ai quali esse devono provvedere.

La direzione territoriale d'artiglieria di Roma, coi fondi assegnati alla scuola centrale di tiro, ne preleverà inoltre 20 copie per uso della predetta scuola, rimettendole all'ispettorato d'esperienze.

Ciascun ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali ne preleveranno almeno due copie, sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro — tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese — saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 dell'anno 1893.

Il prezzo del predetto fascicolo è di L. 0,50.

Il Ministro — MOCENNI.

19 NOV 94

N. **214**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione della tavoletta-desco, modello Guida, per servizio degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie**. — 12 novembre.

È adottata negli ospedali militari e nelle infermerie di presidio per i bisogni degli ufficiali infermi e degli uomini di truppa ammalati gravi, che sono costretti a prendere il cibo stando a letto, la tavoletta-desco, mod. Guida, già aggiunta col precedente *Atto* N. 194, al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.

Agli ospedali militari e alle infermerie presidiarie sarà dato, in dotazione, un determinato numero di tavolette-desco, che, d'ordine di questo Ministero, saranno fatte distribuire, senza pagamento, dalla direzione territoriale d'artiglieria di Roma.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **215**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Errata corrige al prontuario dei calcoli per gli assegni militari**. — 13 novembre.

Nel *Prontuario dei calcoli per gli assegni militari* si facciano le seguenti correzioni:

Indice, a pagina XI riga 27 e 30, dopo « topografo capo » aggiungere « di 1ª classe. »

Pagina XII, riga 2ª, dopo « topografo capo » aggiungere « di 1ª classe. »

Pagina XII, riga 3ª a 11 sostituire « Ingegnere geografo principale di 2ª classe con 1 sessennio — Topografo capo di 2ª classe con 1 sessennio; stipendio L. 4950 — Tavola n. 18.

« Ingegnere geografo principale di 2ª classe. — Topografo capo di 2ª classe; stipendio L. 4500 — Tavola n. 21.

« Ingegnere geografo principale di 3ª classe con 1 sessennio — Topografo principale di 1ª classe con 1 sessennio; stipendio L. 4400 — Tavola n. 22.

« Ingegnere geografo principale di 3ª classe — Topografo principale di 1ª classe; stipendio L. 4000 — Tavola n. 24. »

Pagina XIV, a canto alla « indennità d'arma » da L. 200, in luogo della tavola 136, citare la tavola 141.

Pagina XV, stessa correzione per la « indennità di prima vestizione e la indennità annua degli ufficiali di complemento. »

Pagina XIX e XX, a canto « rafferma con premio » citare

la tavola 133, e a canto « indennità di rafferma » citare la tavola 140.

Testo del *Prontuario*:

Tabella 13ª	giorni	4	stipendio netto	L.	54,79	leggasi	L.	56.79
»	19ª	»	4	»	»	53,26	»	»	48,26
»	21	»	7	»	»	76,67	»	»	78,67
»	»	»	14	»	»	152,32	»	»	157,32
»	»	»	24	»	»	262,68	»	»	269,68

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 50ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 novembre.

OTTOBRE 20. — Regio Decreto N. 462 portante modificazione all'altro Regio Decreto 28 settembre 1855, relativo alla ricostituzione dell'Ordine Militare di Savoia, *pag.* 783.
NOVEMBRE 20. — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni militari imponibili, *pag.* 784.
» 21. — Varianti al Catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli, *pag.* 788.
» 23. — Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Bologna, Piacenza e Palermo, *pag.* 788.

Atto N. **216**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto N. 462 portante modificazione all'altro R. Decreto 28 settembre 1855, relativo alla ricostituzione dell'Ordine militare di Savoia.** — 20 ottobre 1894.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.
Capo e Gran Maestro dell'Ordine Militare di Savoia.

Visto il R. Decreto 28 settembre 1855, relativo alla ricostituzione dell'Ordine militare di Savoia;

Sulla proposta del Ministro della guerra, cancelliere dell'Ordine medesimo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 17 del suddetto R. Decreto è sostituito il seguente:

Riservatine i casi indicati agli articoli 16, 20, 28, ed i casi urgenti che saranno a Noi direttamente segnalati, la decorazione di cavaliere e di ufficiale, e sempre poi quella di Gran Croce e di commendatore, sono conferite da Noi sulla proposta del Ministro della guerra, sentito il parere del Consiglio dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 ottobre 1894.

UMBERTO Mocenni.

26 NOV. 94

N. 912. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Tassa di ricchezza mobile sugli assegni militari imponibili.** — 20 novembre.

Per evitare ogni dubbio nella applicazione delle disposizioni contenute negli art. 2 e 3 della legge 22 luglio ultimo n. 339, relative alla tassa di ricchezza mobile da ritenersi sugli assegni stabiliti per il regio esercito, si indicano nel presente *Atto*, previi accordi col Ministero delle finanze, le varie categorie d'assegni sui quali la tassa di che trattasi va riscossa per ritenuta.

Gli assegni descritti nel gruppo *A* sono quelli che già erano soggetti alla tassa in virtù della preesistente legge, e per essi la ritenuta della tassa secondo la nuova aliquota del 7,50 per cento deve avere effetto *dal 1° luglio 1894*.

Gli assegni descritti nel gruppo *B* sono quelli che vengono per la prima volta tassati, e per essi la ritenuta della tassa di ricchezza mobile, nella ragione del 7,50 per cento, dovrà essere applicata a cominciare *dall'8 agosto 1894*, data dalla quale ebbe esecuzione l'art. 3° della citata legge nella sua parte innovativa.

A. — *Assegni già soggetti a tassa.*

1. Stipendio (sia intero sia ridotto), compresa la differenza di stipendio dovuta nei casi previsti nei §§ 11 e 12 del Regolamento sugli assegni;
2. Indennità personale ai generali d'esercito;
3. Indennità d'arma;
4. Indennità cavalli;
5. Indennità di carica e soprassoldi fissi;
6. Indennità di residenza;
7. Soprassoldo di servizio agli ufficiali dei reggimenti alpini e del reggimento artiglieria da montagna;
8. Soprassoldo di medaglia al valor militare;
9. Pensioni dell'Ordine militare di Savoia;
10. Indennità d'alloggio in contanti agli ufficiali generali comandanti di corpo d'armata, di divisione, ecc.;
11. Indennità di prima vestizione pei sottotenenti di complemento o di milizia territoriale di nuova nomina;
12. Indennità annua degli ufficiali di complemento;
13. Indennità di servizio degli ufficiali di complemento e di milizia;

14. Indennità annua e supplemento a detta indennità per gli ufficiali in posizione ausiliaria ;

15. Assegno alimentare agli impiegati civili sottoposti a giudizio o condannati a pene correzionali (§ *86 Regolamento sugli assegni*) ;

16. Alloggio gratuito dato in natura agli ufficiali addetti alle scuole militari ;

17. Emolumenti a medici e veterinari civili per eventuali servizi presso i corpi, esclusi i compensi pagati a un tanto per visita ;

18. Propine ed altri compensi ai professori dei collegi militari.

19. Stipendi ed altri consimili assegni pagati a carico delle masse interne dei corpi ;

20. Retribuzione ai capi-armaiuoli per la manutenzione delle armi depositate nei magazzini ;

21. Vitto in natura corrisposto agli ufficiali ed impiegati addetti alle scuole militari ;

22. Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo chiamati per l'esperimento per la nomina ad impiego civile ;

B. — *Assegni assoggettati ora alla tassa:*

23. Razioni foraggio prelevate in contanti dagli ufficiali e supplemento di assegno foraggio pei cavalli degli ufficiali in servizio di pubblica sicurezza e comandati all'estero;

24. Indennità di trasferta di 1ª e 2ª categoria, e tutti gli altri compensi od indennità speciali concesse agli ufficiali ed impiegati, in applicazione degli articoli 3°, 4° e 5° del Regio Decreto 7 aprile 1892, esclusi, in ogni caso, i compensi chilometrici;

25. Indennità di missione all'estero;

26. Indennità di marcia e di accantonamento;

27. Indennità mensa di bordo (*Annotazioni allo specchio I del R. D. 7 aprile 1892*);

28. Indennità pei ricevimenti ufficiali e qualunque altro assegno di rappresentanza, esclusi i rimborsi a piè di lista;

29. Indennità di primo impianto agli ufficiali addetti militari all'estero;

30. Soprassoldo giornaliero di servizio agli ufficiali della brigata lagunare;

31. Soprassoldo mensile estivo agli ufficiali ed impiegati

ed al personale avventizio addetti ai depositi di allevamento cavalli in *Persano, Grosseto, Scordia e Bonorva*, e mercede assegnata al personale avventizio dei depositi in genere, compresi i soprassoldi di marcia al medesimo dovuti tanto nelle trasferte semplici quanto nelle trasferte con pernottazione;

32. Supplemento all'indennità di testimonianza;

33. Assegno spese d'ufficio pei comandi ed uffici pei quali non sia fatto obbligo di tenere apposito registro di entrata e di uscita;

34. Soprassoldi e premi di ferma ai militari di truppa; e indennità pagate ai raffermati per compiuta rafferma (1);

35. Premi per l'arresto di disertori o renitenti (*n. 26 dello specchio III del R. D. 7 aprile 1892*);

36 Alloggio pagato in contanti in luogo dell'alloggio che dovrebbe fornirsi in natura dai comuni;

37. Gratificazioni concesse agli ufficiali riformati, revocati o rimossi con meno di otto anni di servizio;

38. Gratificazione di assegno ai militari di truppa congedati in seguito a rassegna di rimando (*n. 23 dello specchio III del R. D. 7 aprile 1892*);

39. Gratificazioni dovute agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva a senso dell'art. 9 della legge sugli stipendi;

40. Qualunque gratificazione od altro compenso eventualmente concesso ad ufficiali, impiegati o militari di truppa, la quale abbia rapporto, diretto od indiretto, a prestazioni di opera fatte dal percipiente;

41. Assegno giornaliero pel mantenimento di ufficiali ed impiegati in aspettativa senza assegno chiamati a disposizione dell'autorità militare, e di ufficiali licenziati dal servizio senza assegno trattenuti sotto le armi per scontare punizioni disciplinari (*n. 8 dello specchio III del R. D. 7 aprile 1892*);

42. Retribuzione giornaliera assegnata alle persone non militari, eventualmente assunte in servizio presso le Commissioni di requisizione quadrupedi, in sostituzione di militari di truppa pel governo ed accompagnamento dei quadrupedi requisiti, o come scrivani o maniscalchi.

---

(1) La *pensione di riassoldamento* di lire 300 annue concessa in forza dell'art. 9 della legge 7 luglio 1866 n 3062 è stata anch'essa dichiarata soggetta alla ritenuta per la tassa di ricchezza mobile.

Norme contabili.

a) La tassa sui predetti assegni si riscuote mediante ritenuta diretta operata all'atto del pagamento.

Le compagnie, o riparti corrispondenti, conteggiano per ciò gli assegni già depurati dalle tasse. Le amministrazioni per contro li conteggiano, sui loro rendiconti, al lordo, detraendo quindi sui medesimi la tassa, in ragione del 7,50 %, sullo importo complessivo di ogni specie d'assegno, eccezione fatta per la tassa ritenuta sugli assegni indicati ai numeri 16, 19, 20 e 21, e sulle gratificazioni o compensi di cui al n. 40 quando sono a carico delle masse interne, la quale dovrà versarsi direttamente in tesoreria, secondo la disposizione del § 182 del regolamento d'amministrazione.

Con norme analoghe si computano gli assegni sulle richieste mensili per le anticipazioni dei fondi.

b) Per l'applicazione della tassa sull'alloggio in natura dato agli ufficiali delle scuole militari (n. 16) il reddito è ragguagliato a lire 60 annue; e quello pel vitto in natura (n. 21) a lire 600 annue.

c) Le indennità di tramutamento (*R. Decreto 1° novembre 1876*), le indennità per la prima provvista di cavallo o per la perdita di cavalli per causa di servizio (*n. 3 e 4 R. Decreto 7 aprile 1892*), l'assegno di mantenimento per gli ufficiali detenuti (n. 9 *ivi*) e la sovrapaga dei musicanti, sono esenti da tassa.

Ne sono del pari esenti gli assegni dovuti agli uomini di truppa, eccettuati quelli indicati ai n. 20, 22, 34, 35 e 38 e le gratificazioni di cui al n. 40 del presente *Atto*.

d) Per l'alloggio e mobilio ricevuto *in natura* dagli ufficiali generali comandanti di corpo d'armata e di divisione, ecc.: (*specchio V del R. Decreto 7 aprile 1892*), la tassa è pagata dai titolari direttamente mediante dichiarazione del loro valore da farsi da essi stessi alle agenzie delle imposte, secondo le particolari disposizioni che regolano la tassazione per ruoli.

In questo modo va pure riscossa la tassa relativa alle retribuzioni dovute ai veterinari e periti civili assunti in servizio presso le commissioni di requisizione e rivista quadrupedi, alla indennità assegnata ai proprietari di cavalli provenienti da lontane distanze e al premio dovuto pei cavalli precettati (*§ 89, 90, 212, 213, 284, 301, e 322 Istruzione sulla requisi-*

zione dei quadrupedi), e così pure la tassa relativa alla indennità spettante ai medici civili chiamati come periti nei consigli di leva (§ 311, *Regolamento sul reclutamento*).

Tutti questi assegni vanno perciò pagati e conteggiati integralmente senza alcuna ritenuta da parte della amministrazione militare.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **218**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti al catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli**. — 21 novembre.

Al catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli (edizione 1893) di cui all'*Atto* n. 77 del 1893, saranno apportate le seguenti varianti:

Pag. 12, linea 6, 7 e 8, si cancelli tutta l'avvertenza.

Pag. 62, prima del 1° alinea, porre il seguente: « Dei 3 carri assegnati dal tomo 1° dell'*Istruzione per la mobilitazione* a ciascuna infermeria da campo, due servono pel trasporto dei materiali dell'infermeria, ed il terzo pel materiale d'equipaggiamento e pel bagaglio. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **219**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Bologna, Piacenza e Palermo**. — 23 novembre 1894.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Bologna, Piacenza e Palermo.

Divisione di Bologna.

Compagnia di Bologna Interna.
Compagnia di Bologna Esterna.
Compagnia di Ferrara.
Compagnia di Modena.

Divisione di Piacenza.

Compagnia di Piacenza.
Compagnia di Parma.
Compagnia di Reggio Emilia.

Divisione di Palermo Interna.

Compagnia di Palermo Interna.
Compagnia di Palermo Esterna.

Divisione di Palermo Esterna.

Compagnia di Termini.
Compagnia di Cefalù.
Compagnia di Trapani.

Il comando della divisione di Modena è soppresso; gli altri comandi delle legioni di Bologna e Palermo rimangono invariati.

Il Ministro — Mocenni.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° dicembre.

OTTOBRE 25. — R. Decreto portante la sostituzione delle quattro tabelle annesse al R. Decreto 18 febbraio 1864, N. 68, per la formazione delle compagnie del genio d'Africa, *pag.* 791.

NOVEMBRE 36. — Inscritti di 4ª categoria mancanti alla chiamata alle armi. — Modificazione all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, *pag.* 797.

26. — Norme per la conservazione delle munizioni a filite ed a balistite, *pag.* 798

27. — Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel Giornale Militare dal 1831 al 1893, *pag.* 798.

27. — Varianti ed aggiunte al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 799.

28. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1895, N. 463, col quale viene istituita una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, *pag.* 800.

29. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali, *pag.* 801.

Atto N. **220**. — COLONIA ERITREA. — **Regio Decreto portante la sostituzione delle quattro tabelle annesse al Regio decreto 18 febbraio 1894, n. 68, per la formazione delle compagnie del genio d'Africa**. — 25 ottobre.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Visto il Nostro decreto 18 febbraio 1894, n. 68;

Visto il quadro organico n. 2 annesso al decreto suddetto;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri d'accordo col Ministro della guerra;

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle *C*, *Q*, *R*, del quadro organico sopra citato, sono sostituite le quattro annesse al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1895.

Art. 2.

Sono soppressi il laboratorio del genio del Gherar ed il cantiere barche esercitato dal genio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1894.

UMBERTO

A. Blanc.
S. Mocenni.

1ª *Tabella graduale e numerica di formazione della* **compagnia del genio d'Africa**.

	Uomini			Quadrupedi	
		Truppa			
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa (muletti)
Capitano (comandante)	1	»	»	1	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	4	»
Sottufficiale contabile	»	1	»	»	»
Sottufficiali	»	9	»	»	»
Caporali maggiori	»	6	»	»	»
Caporali	»	15	»	»	»
Muntaz	»	»	6	»	»
Trombettieri	»	3	3	»	»
Attendenti	»	»	5	»	»
Soldati	»	112	»	»	»
Ascari	»	»	44	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	6
TOTALE	5	146	58	5	6

Nota — La compagnia del genio d'Africa è formata su tre sezioni; due di zappatori una di telegrafisti a norma delle seguenti tabelle 2ª e 3ª. Ciascuna sezione ha il proprio parco mobile per le operazioni al seguito delle truppe mobilizzate.

2ª *Tabella graduale e numerica di formazione di* **una sezione zappatori.**

	Uomini			Quadrupedi	
		Truppa			
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	di ufficiali	di truppa (muletti)
Ufficiale subalterno (comandante di sezione)	1	»	»	1	»
Sottufficiali (di cui uno guarda parco)	»	2	»	»	»
Caporali maggiori	»	1	»	»	»
Caporali	»	4	»	»	»
Muntaz	»	»	2	»	»
Trombettieri	»	1	1	»	»
Attendenti	»	»	1	»	»
Soldati	»	30	»	»	»
Ascari	»	»	10	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	2
TOTALE	1	38	14	1	2

Nota 1ª. — Ogni sezione zappatori ha in consegna, oltre i materiali per gli ordinari servizi e lavori, i materiali del parco mobile da zappatori. I quadrupedi e le bardature per la mobilizzazione del parco passano alla sezione zappatori, col relativo drappello del treno, tosto ricevuto l'ordine di mobilitarsi.

Nota 2ª. — Nella sezione, esclusi i sott'ufficiali e trombettieri, vi sono 35 uomini di truppa italiana di cui devono essere:

6 terrainoli	2 fabbri
4 minatori	5 falegnami
2 fornaciari	2 stagnini
4 scalpellini	2 carradori.
8 muratori	—
	35 in totale.

3ª *Tabella graduale e numerica di formazione della* **sezione telegrafisti.**

	Uomini			Quadrupedi	
	Ufficiali	Truppa: Italiani	Truppa: Indigeni	di ufficiali	di truppa (muli da sella)
Ufficiale subalterno (comandante di sezione	1	»	»	1	»
Sottufficiali (di cui uno guarda parco)	»	5	»	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»	»
Caporali	»	7	»	»	»
Muntaz	»	»	2	»	1
Trombettieri	»	1	1	»	»
Attendenti	»	»	1	»	»
Soldati	»	52	»	»	»
Ascari	»	»	24	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	2
TOTALE	1	69	28	1	2

Nota 1ª. — La sezione telegrafisti ha in consegna, oltre i materiali per l'ordinario servizio delle linee stabili, i materiali di un parco mobile telegrafico (30 chilometri di linea), i quadrupedi e le bardature per la mobilitazione del parco passano alla sezione telegrafisti col relativo drappello del treno, tosto ricevuto l'ordine di mobilitare il parco.

Ricevuto tale ordine il servizio delle linee stabili passa al quarto ufficiale subalterno della compagnia e il subalterno comandante la sezione telegrafisti si mobilizza col parco telegrafico

Nota 2ª. — La sezione telegrafisti avrà permanentemente comandato all'ufficio del genio, per i servizi da esso dipendenti, della Decauville e delle macchine a vapore per la conduttura dell'acqua di Moncullo, il seguente personale:

1 sergente; 1 caporale macchinista; 1 soldati macchinisti; 2 soldati fuochisti — 8 in totale.

Nota 3ª. — Nella sezione, esclusi i sott'ufficiali e i trombettieri, vi sono 63 uomini di truppa italiana di cui devono essere:

54 telegrafisti (trasmettitori); 1 orologiaio; 5 macchinisti; 1 aggiustatore meccanico; 2 fuochisti — 63 in totale.

4ª *Tabella graduale e numerica di formazione.*
*dell'***ufficio del genio**

	UOMINI			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Impiegati	
Capitano (capo ufficio) (1)	1	»	»	1
Ufficiali subalterni (1) (2) (3)	6	»	»	6
Ragionieri geometri del genio	»	»	1	»
Assistenti locali	»	»	2	»
Scrivani militari	»	2	»	»
TOTALE	7	2	3	7

(1) Gli ufficiali non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensile fissato dal regolamento per il domestico.

(2) Uno degli ufficiali subalterni è addetto all'ufficio tecnico.

(3) Normalmente i sei ufficiali alla dipendenza del capitano capo dell'ufficio del genio sono subalterni, ma eventualmente può esservi qualche capitano di minore anzianità del capo ufficio.

Visto: D'ordine di S. M.
A. BLANC.
S. MOCENNI.

N. **221**. — RECLUTAMENTO. — **Inscritti di 1ª categoria mancanti alla chiamata alle armi. Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 26 novembre.

Per semplificazione di servizio ho determinato che non sieno più fatte al Ministero le comunicazioni speciali circa gl'inscritti di 1ª categoria mancanti alla chiamata alle armi, stabilite dai §§ 156 e 157 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito, ed anche di lasciare in facoltà dei comandanti dei distretti militari di concedere in taluni casi una dilazione a presentarsi alle armi a quelli dei predetti inscritti mancanti alla chiamata che sono stati arrolati per procura, come residenti all'estero.

In conseguenza di tali determinazioni sono arrecate alla precitata istruzione le seguenti modificazioni:

Al § 156 è sostituito il seguente:

Un mese dopo la chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria i comandanti dei distretti militari verificheranno, con la scorta dei certificati medici ricevuti ed in base alle particolari informazioni che potranno assumere, se fra gli inscritti mancanti alla chiamata perchè ammalati ve ne sieno di quelli affetti da infermità la cui natura o gravità possa far presumere che essi non abbiano a riacquistare l'idoneità al servizio militare, ed in tal caso provvederanno perchè gl'inscritti stessi sieno sottoposti a visita medica, anche a domicilio quando non possono presentarsi al distretto, da un ufficiale medico appositamente delegato e proposti poi, ove occorra, a rassegna.

Qualora venga anche in seguito a risultare che altri degli inscritti mancanti alla partenza per malattia si trovino nelle condizioni sovraccennate, i comandanti dei distretti provvederanno a loro riguardo, di mano in mano che occorrerà, nel modo preindicato.

Al § 157 è sostituito il seguente:

Quando avvenga che tra la chiusura della sessione della leva e la chiamata alle armi degl'inscritti di 1ª categoria della leva stessa non sia trascorso un periodo di tempo maggiore di tre mesi, i comandanti dei distretti possono concedere, ove lo credono opportuno, agl'inscritti stati arrolati per procura come residenti all'estero, una dilazione a presentarsi al distretto.

Tale dilazione deve essere proporzionata alla distanza dal regno del luogo in cui gl'inscritti stessi dimorano all'estero,

ma non mai maggiore di sei mesi dalla chiusura della sessione della leva.

Ove i detti inscritti al termine della proroga suindicata non si presentino al loro distretto, verranno dichiarati disertori, a meno che comprovino di esserne legittimamente impediti.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **222**. — ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE. — **Norme per la conservazione delle munizioni a filite ed a balistite**. — 26 novembre.

Oltre le norme stabilite dalla Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria e dall'*Atto* N. 245 del 1891, d'ora innanzi per la conservazione della filite e della balistite, si osserveranno pure le disposizioni seguenti:

1° Le munizioni a balistite e a filite debbono essere conservate in magazzini altrettanto asciutti quanto quelli destinati a contenere munizioni a polvere nera.

2° Nei detti locali, fra le casse in essi contenute e nell'interno delle casse stesse, vi deve essere la massima circolazione d'aria possibile. Per raggiungere meglio tale intento si abolirà la stoppa che si adopera per gl' imballaggi, limitandosi a farne uso, nella quantità puramente necessaria, solo nel caso di trasporto di munizioni.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **223**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893**. — 27 novembre.

In relazione all'*Atto* 205 in data 29 ottobre, il Ministero avverte che è pubblicato il primo volume della nuova *Raccolta del Giornale Militare*, il quale contiene i primi 20 capitoli.

Per le materie comprese in questi capitoli i comandi, corpi ed uffici osserveranno le disposizioni in essi contenute, tenuto conto, beninteso, delle varianti che abbiano subito dal 1° gennaio 1894 in poi. Essi conserveranno però ugualmente

la precedente Raccolta dal 1831 al 1885 e la serie completa del *Giornale militare*, non potendo essere definitivamente aboliti se non quando sia pubblicato il secondo volume della nuova Raccolta.

I comandi, corpi e gli uffici acquisteranno di questo primo volume le copie che loro abbisognano, comprese quelle per le dotazioni di mobilitazione, osservando le norme dell'*Atto* 30 del 1893.

Nelle dotazioni di mobilitazione saranno però lasciati i due volumi della precedente raccolta sino alla pubblicazione del volume secondo della nuova.

Il prezzo del volume primo della nuova Raccolta è di lire 8,25 e sarà pagato, come di consueto, a carico delle spese di cancelleria o della massa generale.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **224**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 27 Novembre.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
VII	36	Grano crivellato	Q.	23 —	Varianti
VII	37	Grano da crivellare	Q.	22 —	
VII	68	Farina con crusca	Q.	24 —	
VII	69	Farina abburattata per pane . . .	Q.	28 —	
VII	70	Farina abburattata per galletta . .	Q.	30 —	
VII	72	Farina abburattata per pasta da minestra	Q.	30 —	Aggiunte
VII	73	Farinella	Q.	14 —	

Il Ministro — MOCENNI.

N. **225**. — ONORIFICENZE. — **Istruzione per l'esecuzione del R. decreto 8 novembre 1894 N. 463 col quale viene istituita una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa.** — 28 novembre.

Per dare esecuzione al disposto dell'art. 9 del R. decreto 3 novembre 1894 col quale venne istituita una medaglia a ricordo delle *campagne d'Africa*, i Ministri degli esteri, della guerra e della marina hanno di concerto stabilito quanto segue:

1° I militari del R. esercito, in effettivo servizio, sia di stanza in Italia, sia di stanza nella Colonia Eritrea ed i militari in congedo, i quali si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 5 del citato decreto, per ottenere l'autorizzazione di fregiarsi della medaglia dovranno (per mezzo del proprio comandante di corpo, se trovansi sotto le armi o se in congedo per mezzo del comandante del distretto o di quell'altra autorità militare da cui dipendono) rivolgerne domanda al *Ministero della guerra* redatta in carta da bollo da una lira.

2° In tale domanda dovrà specificarsi il titolo per cui si chiede l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia ed ove ne sia il caso, il numero dei fatti d'armi o delle imprese di guerra cui si è preso parte. Dovranno pure indicarsi il riparto cui si apparteneva e quegli altri dettagli che possono contribuire a far constatare con esattezza i titoli di ciascun richiedente.

3° Il comandante del corpo o l'altra autorità militare unirà a ciascuna domanda la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del militare interessato, e la rivolgerà al comandante del deposito della Colonia Eritrea in Napoli. Pei militari attualmente in Africa non occorre unire alla domanda l'accennato documento.

4° Il deposito della Colonia Eritrea esaminate le domande ed i documenti a corredo e, colla scorta dei suoi atti riconoscintane la validità, rilascierà una dichiarazione, conforme all'annesso modello, la quale, unitamente alla domanda ed ai documenti, dovrà essere dal deposito stesso trasmessa al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) omettendo l'invio della copia dello stato di servizio pei soli ufficiali attualmente in Africa.

Mancando di qualche dato, il deposito della Colonia Eritrea

N.B. Vedasi a pagina 597 del *Giornale Militare*, parte 1ª. Alla presente dispensa è unito il disegno della medaglia.

dovrà richiederlo a quell'amministrazione militare che ritenga trovisi in grado di fornirglielo.

Ove una domanda venga riconosciuta infondata, il deposito della Colonia Eritrea dovrà restituirla al corpo od a quell'altra autorità militare da cui gli pervenne, accennandone il motivo.

Il comandante del corpo o l'altra autorità militare potrà in tale caso, ove lo creda, trasmettere direttamente al Ministero la domanda restituitagli dal deposito.

5° Il Ministero della guerra trovati regolari i titoli del richiedente e l'attestazione del deposito della Colonia Eritrea, rilascerà il brevetto di autorizzazione a fregiarsi della medaglia, nel quale sarà indicato, ove occorra, il numero delle fascette da portarsi ed i nomi dei fatti d'armi e delle imprese da incidervisi.

I brevetti saranno trasmessi direttamente dal Ministero a quelle autorità militari dalle quali pervennero le domande, per la consegna agli interessati.

6° Per gli indigeni delle truppe coloniali e delle bande assoldate, siano essi in servizio effettivo, siano in congedo i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6, il comando delle truppe d'Africa compilerà un elenco nel quale dovrà con precisione essere indicato il loro nome e paternità ed i fatti d'armi ai quali ciascuno prese parte.

Tale elenco sarà trasmesso direttamente al Ministero della guerra che provvederà pel rilascio dei relativi brevetti e pel loro invio al comandante delle truppe in Africa.

7° I funzionari del governo centrale e coloniale ed i cittadini italiani i quali ritengano di trovarsi in una delle condizioni stabilite dall'art. 8, dovranno inoltrare domanda di autorizzazione a fregiarsi della medaglia direttamente al Ministero degli affari esteri, allegandovi i documenti necessari per comprovare i loro titoli. Quando trattisi di esplorazioni, il Ministero degli esteri potrà chiedere, circa l'importanza delle medesime, il parere della società geografica italiana.

Riconosciuto che abbia il titolo del richiedente a fregiarsi della medaglia, il Ministero degli esteri trasmetterà e la domanda ed i documenti al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) che curerà il rilascio del brevetto che sarà poi rimesso, per la consegna, al Ministero degli esteri.

8° I militari dell'esercito in servizio effettivo o in congedo, che non trovandosi in alcuna delle condizioni stabilite dall'art. 5, credano tuttavia di aver diritto a fregiarsi della medaglia in base al previsto dall'art. 8 per aver ese-

guite, sia isolatamente, sia collettivamente esplorazioni o ricognizioni o missioni preparando il terreno alla nostra espansione coloniale, dovranno inoltrare le loro domande (se in servizio effettivo, per mezzo del loro comandante di corpo, se in congedo, per mezzo del comandante del distretto o di quell'altra autorità militare da cui dipendono) al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa). A tale domanda dovrà essere unito lo stato di servizio od il foglio matricolare dei richiedenti e se trattisi di esplorazioni, sarà necessario vi sia allegato un breve cenno circa l'esplorazione stessa sulla cui importanza si potrà sentire, occorrendo, il parere della società geografica italiana.

In modo conforme a quanto precede si regoleranno i militari della R. marina in servizio effettivo o in congedo, che si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 8, dovendo però le loro domande essere intestate al Ministero della marina, (direzione generale del servizio militare) e trasmesse per mezzo del rispettivo comandante di corpo.

Riconosciuto nel richiedente il titolo a fregiarsi della medaglia, il Ministero della guerra e della marina rilascerà il brevetto.

9° Dovranno considerarsi contemplati nelle disposizioni di cui al precedente numero 1 militari del R. esercito e della R. marina che fecero parte dei presidi d'Africa anteriormente alla spedizione del 1887.

10° I militari della R. marina, sia in effettivo servizio che in congedo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del citato R. decreto, per ottenere l'autorizzazione di fregiarsi della medaglia dovranno, per mezzo del proprio comandante di corpo, rivolgerne domanda intestata al Ministero della marina (direzione generale del servizio militare) corredandola delle indicazioni specificate al precedente N. 2 e dello stato di servizio o del foglio matricolare.

11° Allorquando sarà coniata la medaglia ne sarà dato avviso e contemporaneamente sarà indicato il suo prezzo e quello della fascetta e dove e come si potranno acquistare.

Il Deposito della Colonia Eritrea esaminata la domanda del . . . . . ed i documenti annessivi e colla scorta dei propri atti dichiara che il medesimo si trova nelle condizioni previste dal Regio Decreto 3 novembre 1894, N. 463, per fregiarsi della medaglia a ricordo delle campagne d'Africa (1) con —— fascett con incis vi l seguent indicazion

Napoli . . . .

Il Comandante del Deposito

(1) In caso che il petente non abbia titolo a portare alcuna fascetta, la dicitura che vi si riferisce dovrà essere cancellata.

N. **226**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali**. — (Direzione generale leve e truppa). — 29 novembre.

Questo Ministero allo scopo di semplificare la procedura di alcuni servizi e consentire così all'amministrazione centrale la più efficace azione direttiva, ravvisa opportuno di delegare alle autorità dipendenti alcune delle attribuzioni da esso esercitate circa il conferimento d'impieghi e destinazioni speciali ai sottufficiali del regio esercito.

Per ciò determina:

1° È delegata ai comandanti di corpo d'armata la facoltà:

di nominare i sottufficiali agl'impieghi di guardaforte, di guardamagazzino e guardastazione;

di deliberare circa l'esonerazione volontaria e d'autorità dagli impieghi stessi e da quegli altri in cui sia richiesto lo intervento del Ministero;

di provvedere in ordine alle proposte e domande di destinazioni speciali dei sottufficiali di cui ai §§ 61 e 62 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

2° In conseguenza i comandanti di corpo, ogni anno nel mese di dicembre, a cominciare da quello p. v., invieranno ai rispettivi comandanti di corpo d'armata, tutte le domande di sottufficiali per impieghi speciali, le proposte e le domande per trasferimenti da uno in altro distretto e dai corpi attivi nel personale di governo delle scuole e dei collegi militari, nei distretti e nelle compagnie di sanità e sussistenza.

3° Le domande per gl'impieghi di guardaforte, guardamagazzino e guardastazione potranno farsi per una determinata sede, per più sedi od anche per una qualunque delle sedi comprese in un corpo d'armata.

Possono aspirare agl'impieghi

di guardamagazzino nei reggimenti d'artiglieria da fortezza e da costa: i sottufficiali dell'arma d'artiglieria;

di guardamagazzino nei reggimenti del genio: i sottufficiali della stessa arma;

di guardamagazzino nei reggimenti alpini: i sottufficiali di detta specialità.

Inoltre per poter far domanda dell'impiego di guardaforte o guardastazione il sottufficiale deve contare almeno 16 anni di servizio, e per gl'impieghi di guardamagazzino in qualunque arma 14 anni di servizio.

4° I sottufficiali anziani che non hanno compiuto il 10° anno di servizio e che desiderano di far passaggio nei di-

stretti militari, potranno soltanto chiedere genericamente l'assegnazione ad un distretto.

5° I sottufficiali che hanno più di 10 anni di servizio potranno chiedere il trasferimento in un dato distretto o in una data compagnia di sanità o di sussistenza.

In quanto ai distretti, potranno anche indicarne tre in ordine di preferenza, purchè nello stesso corpo d'armata; come pure potranno chiedere un distretto qualunque di un determinato corpo d'armata; esclusa qualunque designazione speciale o generica relativa ad altri corpi d'armata.

Le domande di passaggio nelle compagnie di sanità o sussistenza possono essere fatte soltanto da furieri maggiori per le funzioni di furiere in una determinata compagnia.

Potranno inoltrare far domanda di passaggio alla forza supplementare del distretto di Roma per essere comandati come scritturali negli uffici militari della capitale, i sottufficiali che contano 14 anni di servizio e sieno in attesa d'impiego civile. A queste domande dovrà unirsi anche un saggio calligrafico del richiedente.

Il sottufficiale, che abbia ottenuto a sua domanda un impiego o una destinazione speciale, non potrà chiederne un'altra se non dopo due anni.

6° I sottufficiali ai quali fosse venuta meno l'idoneità fisica per il servizio di reggimento, saranno in via normale proposti nel tempo indicato al precedente n. 2 per il passaggio in un distretto.

Se essi hanno compiuto 10 anni di servizio potranno anche indicare i distretti di loro preferenza colle stesse norme stabilite al n. 5.

Le proposte di trasferimento di sottufficiali nei distretti per menomata idoneità fisica, potranno anche farsi fuori del tempo sopra indicato, quando così richiedano urgenti ragioni di servizio.

Quando il trasferimento di un sottufficiale in un distretto venga proposto in seguito a rassegna di rimando, la proposta sarà egualmente inviata al comandante di corpo d'armata, il quale provvederà nello stesso modo prescritto per le altre simili proposte.

7° Per i trasferimenti nel personale di governo delle scuole e dei collegi militari non sono ammesse domande da parte dei sottufficiali; ma i comandanti di corpo trasmetteranno ai rispettivi comandanti di corpo d'armata gli elenchi di pro-

posta di cui al § 62 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Queste proposte saranno limitate ai sottufficiali anziani ed ogni sottufficiale sarà proposto soltanto per una determinata scuola o collegio.

8° I comandanti di corpo d'armata, ricevute dai corpi dipendenti le proposte e le domande, tratterranno presso di sè quelle che riguardano impieghi e destinazioni comprese nel territorio della loro giurisdizione e le rimanenti trasmetteranno agli altri comandanti di corpo di armata dai quali dipendono gl'impieghi o le destinazioni domandate o proposte.

Le domande di cui al N. 4 per destinazione generica a un distretto saranno trattenute dal comandante di corpo d'armata da cui dipende il corpo del richiedente e prese in nota per le vacanze che si verificassero nei distretti dello stesso corpo d'armata.

9° Ciascun comandante di corpo d'armata, raccolte tutte le domande e le proposte di sua competenza, farà procedere sollecitamente alla loro verificazione e quindi alla compilazione di speciali elenchi nominativi per ciascun impiego o destinazione, seguendo in tale compilazione l'ordine determinato dall'anzianità di servizio, della quale dovrà farsi còmputo esatto

I comandanti di corpo di armata faranno regolarizzare le domande che fossero imperfette nella forma o nei documenti e respingeranno quelle che non fossero accettabili, indicandone il motivo.

Le domande e le proposte non respinte entro il mese di gennaio s'intenderanno accettate e i sottufficiali, cui esse si riferiscono, saranno considerati come in nota per quell'impiego o destinazione.

L'elenco dei sottufficiali che avranno fatto domanda di passaggio alla forza supplementare del distretto di Roma per le funzioni di scritturale, sarà dal comandante del IX corpo di armata in un colle domande e coi documenti, trasmesso al Ministero, il quale in caso di bisogno ordinerà direttamente i necessari trasferimenti.

10° Ove nel corso dell'anno qualche sottufficiale recedesse dalla fatta domanda, ovvero si rendesse immeritevole del posto domandato o pel quale fu proposto, dovrà esserne subito informato il comandante del corpo d'armata presso cui trovasi la domanda o la proposta, perchè possa cancellarlo dall'elenco.

11° Le domande e le proposte, di cui nel presente *Atto*, dovranno sempre essere accompagnate da parere della commissione d'avanzamento e da copia dei fogli matricolari e caratteristici modelli N. 59 e 961.

12° Le domande e proposte non esaudite entro l'anno s'intenderanno estinte. Potranno però essere rinnovate con facoltà di modificare la prima richiesta o proposta.

13° In caso di vacanza in uno degl'impieghi o delle destinazioni contemplate nel presente *Atto*, il rispettivo comandante di corpo ne riferirà al comandante del corpo d'armata il quale farà luogo alla nomina o destinazione per anzianità di servizio tra i sottufficiali in nota per quel dato impiego o destinazione.

Per il personale di governo delle scuole e dei collegi militari si terrà conto in primo luogo della classificazione ed a parità di classificazione, dell'anzianità di servizio.

14° Nonostante il disposto dal precedente numero, per le vacanze che si verificano nei distretti militari sarà data sempre la preferenza ai sottufficiali che vi siano proposti per menomata idoneità fisica al servizio di reggimento.

Soltanto dopo che sieno esaurite queste proposte dovranno concedersi trasferimenti nei distretti per il solo titolo di anzianità.

15° Alle vacanze per le funzioni di sergente che si verificano nei distretti i comandanti di corpo d'armata provvederanno coll'assegnarvi i sergenti e i furieri che fossero in nota. Ove mancassero questi elementi, ripianeranno dette vacanze nei limiti del puro necessario con assegnazioni temporanee di caporali maggiori dei reggimenti.

16° Al ripianamento delle vacanze che si verificano nei distretti per il passaggio di sottufficiali ad esperimento per la nomina all'impiego di scrivano o assistente locale, non si provvederà finchè tale nomina non sia assicurata.

17° I trasferimenti nel personale di governo delle scuole e dei collegi militari non saranno definitivi se non dopo due mesi di esperimento.

Trascorso questo termine il comandante del corpo d'armata dev'essere informato dell'esito dell'esperimento.

Se questo è favorevole, esso ordina il passaggio effettivo del sottufficiale alla scuola o collegio; se è contrario, lo fa rientrare al corpo.

Quando un sottufficiale effettivo ad una scuola o ad un collegio militare si dimostri non più idoneo alle sue funzioni, il rispettivo comandante ne riferirà al comandante del corpo

d'armata, il quale provvederà perchè il sottufficiale passi in uno dei reggimenti alla sua dipendenza e, quando ciò non possa farsi o non sia opportuno, ritorni al reggimento cui apparteneva prima.

18° Qualora un sottufficiale stato trasferito in un distretto militare a proposta del comandante del corpo per menomata attitudine fisica al servizio attivo, ricuperata la idoneità, desideri fare ritorno in un reggimento, potrà presentarne domanda. Tale domanda corredata di un certificato medico dal quale risulti che il richiedente si trova effettivamente in condizioni da poter prestare utile servizio in un corpo di truppe mobili, dovrà essere inviata al comandante del corpo d'armata, il quale, ove creda di accoglierla, trasferirà il sottufficiale in uno dei reggimenti alla sua dipendenza e, qualora nel corpo d'armata non vi siano reggimenti dell'arma di provenienza, lo invierà al reggimento cui prima apparteneva.

19° I comandanti di corpo d'armata trasmetteranno ogni anno al Ministero nei primi giorni di novembre un prospetto numerico, dal quale risulti, per ciascuna categoria di impieghi e destinazioni speciali il numero delle domande e proposte ricevute per l'annata in corso, di quelle esaudite e di quelle rimaste insoddisfatte, aggiungendo, relativamente a queste ultime, l'indicazione dell'anzianità di servizio dei sottufficiali rimasti primi da nominarsi o trasferirsi.

20° Nulla è innovato in quanto riguarda gl'impieghi di istruttore di scherma, di istruttore di equitazione, di capo armaiuolo, di guardabatteria nei forti, di guardamine e di guardacolombai, per i quali continuerà a provvedere il Ministero.

21° Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore contrarie al presente *Atto* e in conformità di esso resta particolarmente modificato il capo XXII lett. *a*) della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — MOCENNI



Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 52ª **1894** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 1° dicembre

— — — — — — Relazione a Sua Maestà riguardante i Regi Decreti in data 6 novembre 1894, N. 503, 504, 505, 506 e 507, riportati qui di seguito, *pag.* 809.

NOVEMBRE 6 — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503, apportante varianti alla legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 815.

» 6. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 504, apportante varianti alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, *pag.* 830.

» 6. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 505, apportante varianti alle forze sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, *pag.* 834.

» 6. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 506, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 838.

» 6. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 507, riguardante gli assegni per gli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità, *pag.* 840.

Relazione *di S. E. il Ministro della Guerra a* **S. M. il Re**, *sui decreti che modificano l'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, la circoscrizione territoriale militare del Regno, gli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito e il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della guerra.*

SIRE,

In questi ultimi anni l'Amministrazione della guerra, ispirata ai supremi bisogni della finanza dello Stato, ha fortemente contribuito a diminuire il carico dell'erario pubblico, riducendo di ben 25 milioni le spese ordinarie, ed assottigliando a circa 16 milioni le spese straordinarie, che talvolta salirono ad oltre i 150 milioni.

Ciò ha ottenuto soprattutto col rinvio di spese straordinarie per armi e opere di difesa, col restringere la forza presente sotto le armi, col limitare lo sviluppo delle esercitazioni campali e col ridurre il quadro organico e gli assegni degli ufficiali.

Fatta ora gran parte del cammino verso l'equilibrio fra le entrate e le spese, l'Amministrazione militare non deve, nè può rifiutare il suo ultimo concorso, acchè si raggiunga la meta.

Tuttavia, ottenere nuove economie senza recar danno alla saldezza dell'esercito e quindi alla difesa del paese è ardua, se non vana impresa, ove non si apportino radicali riforme nell'ordinamento dei servizi, per renderne ad un tempo più semplice e più economico il funzionamento.

È questa l'unica via per potere, nel momento attuale, conciliare le esigenze finanziarie col bisogno di rinvigorire l'esercito ed impiegare per la parte viva del medesimo la massima parte delle risorse, onde continuerà a disporre il bilancio della guerra.

A ciò unicamente ho mirato e, nel risolvere le singole questioni, largo aiuto ho richiesto agli studi compiuti dal mio predecessore ed ai lavori di autorevole Commissione.

Concretate le riforme, è apparsa manifesta la necessità di applicarle senza ritardo, acciocchè gli effetti economici possano risentirsene nel minor tempo possibile.

Questo pensiero ha reso unanime il Consiglio dei Ministri nel deliberare che le riforme stesse siano promulgate con Regio decreto, da presentarsi poi al Parlamento per essere convertito in legge.

In dipendenza di tale deliberazione, ho l'onore di rassegnare a V. M. i seguenti schemi di decreto:

1° per modificazioni all'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

2° per modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del Regno;

3° per modificazioni agli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito;

4° e 5° per modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della guerra.

Le più sostanziali riforme, da me studiate e proposte, si possono così riassumere:

1° Diminuzione di 8 ufficiali generali;

2° Soppressione dell' ispettorato dei bersaglieri;

3° Riordinamento dei distretti militari.

Le attribuzioni dei distretti verranno limitate a quelle di uffici per la leva e per la requisizione quadrupedi, passando ai corpi attivi il compito di vestire i propri uomini, sia in tempo di pace, sia in mobilitazione, e di costituire le unità corrispondenti di milizia mobile e di milizia territoriale.

Quasi intera la truppa dei distretti verrà versata nei reggimenti di fanteria; il che, accrescendo senza aggravio la forza delle compagnie in tempo di pace, renderà più efficace l' istruzione, massime quella di campagna.

Inoltre — fatto ancor più importante — la riduzione del personale dei distretti, oltre ad una sensibile economia, permetterà di aumentare il numero degli ufficiali nei reggimenti, con gran vantaggio dell'istruzione loro e delle truppe, e di una più rapida e sicura costituzione dei reparti di milizia mobile.

Basta invero a dimostrarlo il fatto, che si avranno disponibili fin dal tempo di pace per ciascun reggimento di milizia mobile tutti gli ufficiali superiori, 8 capitani e 12 subalterni.

Tale risultato, che avvicinerà il nostro esercito alle condizioni già raggiunte da eserciti stranieri, è da considerarsi di entità capitale attesochè la milizia mobile è giudicata ormai vera truppa di 1ª linea chiamata fin dai primi giorni a combattere a fianco dell'esercito permanente.

4° Riduzione dei depositi d'allevamento da 6 a 4. La riduzione è intesa allo scopo di scemare le spese d'amministrazione per questo servizio, senza variare gli acquisti di quadrupedi nelle singole regioni.

5° Riordinamento dei reparti e dei servizi d'artiglieria e genio.

Questo riordinamento comprende:

a) La soppressione degli ispettorati generali di artiglieria e genio.

Questi enti, posti fra gli ispettori, che rispondono direttamente e singolarmente del servizio loro affidato, ed il Ministro, il quale ha il dovere di mantenere integra la propria responsabilità, dovevano — e l'esperienza di oltre 6 anni lo ha dimostrato — necessariamente risultare organi con non ben definite nè ben definibili attribuzioni.

b) La trasformazione in batterie da montagna di 6 batterie da campagna.

Da qualche tempo si era dimostrata la necessità di aumentare il numero delle batterie da montagna. Il nuovo ordinamento sanziona definitivamente l'impiego, come tali, delle 6 batterie dette *trasformabili*, che facevano promiscuamente il doppio servizio da campagna e da montagna.

Senza dubbio sarebbe stato giovevole ricostituire le 6 batterie da campagna; ma, mentre vi ho dovuto ora rinunziare per ragione di opportunità, ho provveduto per un corrispondente aumento delle batterie di milizia mobile, in guisa che rimarrà inalterato il numero delle batterie campali nell'esercito mobilitato.

c) Altra riforma riguarda lo scioglimento dei 5 reggimenti di artiglieria da fortezza e delle 14 direzioni territoriali d'artiglieria, con la contemporanea costituzione di 12 comandi locali d'artiglieria, composti di un ufficio tecnico pel materiale e di due o più brigate d'artiglieria da costa o da fortezza.

Con ciò resterà meglio collegato il servizio degli enti che provvedono il materiale per l'armamento delle fortezze, con

quello delle truppe incaricate di eseguirne l'armamento e servire i pezzi.

La riforma darà una notevole economia, non ostante che, per provvedere al servizio nelle opere di fortificazione, assai cresciute di numero e di entità, si siano aumentate 8 compagnie, portandole da 68 a 76.

d) Si diminuiscono di numero gli stabilimenti di produzione di armi, munizioni e carreggi.

Questa riforma, che risponde ad un voto ripetutamente espresso anche in Parlamento, era una vera necessità e produrrà considerevoli vantaggi, di cui forse oggi non è dato apprezzare tutta la portata. Basti accennare che il concentramento del lavoro in un minor numero di opifici scemerà notevolmente le spese di direzione e di amministrazione, faciliterà le grandi esperienze e migliorerà i prodotti, permettendo l'impiego di macchinari più completi e più perfetti.

La riduzione non include affatto la diminuzione degli operai attualmente addetti agli stabilimenti, giacchè la produttività complessiva dovrà rimanere eguale, se non superiore, e in ogni caso proporzionata al fabbisogno di materiali da allestire per gli usi di guerra.

Aggiungo in ultimo che coll'effettuarsi delle proposte riforme, risulterà molto migliorata la dislocazione degli stabilimenti sotto l'aspetto strategico.

e) Riordinamento del genio militare, sia col dare una migliore formazione alle truppe oggi riunite in reggimenti troppo pesanti, sia col semplificare il servizio territoriale, delle direzioni che vengono diminuite di numero.

Anche nel genio si sono dovute aumentare due compagnie per portare da due a quattro le compagnie di lavoro della brigata ferrovieri, ora assolutamente insufficienti ai previsti bisogni della mobilitazione.

6° Si diminuisce il numero degli ufficiali medici ai reggimenti, con che, pur riducendo il quadro organico di un centinaio di ufficiali, se ne potranno assegnare in maggior numero agli ospedali.

La riduzione cadrà in massima parte sugli ufficiali subalterni, in guisa che in avvenire ne deriverà un sensibile acceleramento nel passaggio a capitano medico.

7° Importanti riforme si apportano ai servizi amministrativi e contabili:

a) coll'abolizione dell'ufficio di revisione.

Il compito di sorvegliare l'indirizzo amministrativo dei corpi, oggi impropriamente disimpegnato dall'ufficio di revisione,

verrà affidato ai comandanti di corpo d'armata, che ne vedranno così completata la propria autorità e saranno in grado di meglio misurare le spese dei corpi con le esigenze locali.

La revisione delle contabilità richiede, invece, d'essere accentrata; e per conseguenza sarà fatta direttamente dal Ministero, al quale si assegna per lo scopo un conveniente numero di ufficiali contabili, ottenendo così maggiore speditezza nel disbrigo della revisione, ed esonerando gli ufficiali commissari da incombenze contabili che non sono di loro spettanza.

b) Per contro ho assegnato alle compagnie di sussistenza ufficiali commissari in luogo di ufficiali contabili pel doppio riflesso, che tale servizio non ha rapporto diretto colle cognizioni richieste nel personale contabile, mentre d'altra parte gli ufficiali commissari, che hanno come loro principale mandato la direzione del servizio di vettovagliamento, è bene che nei gradi inferiori abbiano mezzo di acquistare estese cognizioni pratiche sull'esecuzione particolareggiata di quanto ha attinenza a quel servizio stesso.

Queste due riforme, congiunte al riordinamento dei distretti ed al fatto di aver ristretto il numero degli ufficiali contabili presso i corpi, in armonia a semplificazioni che ho in animo di apportare al regolamento d'amministrazione, giustificano la forte riduzione di ufficiali contabili stabilita dal nuovo ordinamento.

8° Riguardo agl'istituti militari propongo la riunione della scuola dei sottufficiali alla scuola militare e la soppressione dei collegi militari.

Ridotto ormai a normali proporzioni il reclutamento degli ufficiali delle armi di linea, e venute perciò meno le ragioni che avevano reso opportuna negli anni scorsi la separazione in due della scuola militare, sarebbe errore il non ritornare ad un istituto unico di reclutamento, i cui vantaggi morali ed economici non occorre dimostrare.

Quanto ai collegi militari, sono note le difficoltà d'impartire in essi l'istruzione completa specialmente a base classica, quale si riceve negl'istituti secondari civili. Per vincerle converrebbe ammettere gli allievi in età tanto giovanile, da non essere sicuri che la loro vocazione alle armi sia veramente fondata.

Sono d'altronde convinto che la ragione prima cui si deve tale istituzione sarà più efficacemente soddisfatta, quando, applicandosi gli alti concetti del mio collega, il Ministro dell'istruzione pubblica, s'impartirà nella scuola popolare e negl'istituti secondari una sana, vigorosa e patriottica educazione militare alla gioventù.

Coerente pertanto a mie precedenti dichiarazioni, e confortato da numerosi e competenti pareri, non esito ad includere tale riforma, che darà pure una considerevole economia, nel decreto sull'ordinamento che sottopongo alla approvazione di Vostra Maestà.

Ed intanto pei pochi anni che tali istituti dovranno ancora durare per rispetto dei diritti acquisiti, ho provveduto, come Vostra Maestà già conosce, d'accordo col predetto Ministro, ad eliminare uno dei più gravi inconvenienti, riordinando i collegi in guisa che gli studi corrispondano perfettamente a quelli degli istituti tecnici.

9° Riduzione delle razioni foraggio agli ufficiali e modificazioni d'indennità varie.

10° Riduzione nel numero dei tribunali militari.

11° Riordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra.

12° Per effetto delle anzidette riforme verrà ridotto di oltre 900 il numero degli ufficiali di ogni grado e di oltre 400 il numero dei funzionari civili dipendenti dal Ministero della guerra.

Quanto agli ufficiali, la riduzione è la massima che poteva apportarsi, tanto più che appena due anni or sono, con variazioni alla legge d'ordinamento, ne venne diminuito il numero di altri 800.

In considerazione di ciò, ho creduto indispensabile includere nel primo decreto la facoltà di applicare il nuovo organico nel periodo di tre anni, tempo in parte anche necessario perchè il riordinamento, massime quello dei distretti, possa applicarsi senza turbamento e senza che ne venga mai interrotta la necessaria preparazione al passaggio dallo stato di pace a quello di guerra.

Così pure ho provveduto, con le disposizioni dell'art. 3 dello stesso 1° Decreto, acchè possa essere graduale la riduzione degli impiegati civili e perchè quei pochi che dovranno essere collocati in disponibilità abbiano un trattamento di favore, non dissimile da quello concesso in analogo caso da altre amministrazioni dello Stato.

SIRE,

Non sdegno la responsabilità che assumo, perchè tutta la comprendo; ma mi sentirei profondamente turbato se le riforme descritte mi fossero state suggerite dall'intento esclusivo di diminuire le spese.

Malgrado il dovere e il desiderio di venire, nell'attuale mo-

mento, in aiuto ai contribuenti, mi asterrei dal fare le presenti proposte, se solo per poco temessi di recar nocumento all'esercito cui tanto affidano Voi e la patria.

Sono invece convinto che dal nuovo ordinamento l'esercito uscirà più vigoroso. Non una unità combattente scompare; alcune anzi se ne aumentano; separate più nettamente le attribuzioni di alcuni corpi; semplificati e resi meno dispendiosi tutti i servizi; cresce il numero degli ufficiali nei reggimenti, cresce la forza di pace delle compagnie, d'onde più efficace addestramento alla guerra, più solida costituzione delle milizie, più celere mobilitazione.

Confortato da questo convincimento, è con animo sereno che ho l'onore di pregare Vostra Maestà di voler apporre l'Augusta Sua firma ai decreti che Le ho presentati.

Il Ministro
MOCENNI.

N. **227.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto 6 novembre 1894 N. 503 apportante varianti alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 6 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888 N. 5475 e la legge 18 febbraio 1892, N. 47, che modificano il testo unico sopra indicato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887, modificato dalla legge 24 giugno 1888 N. 5475 e dalla legge 18 febbraio 1892 N. 47, sono apportate le seguenti varianti:

Art. 5. *Nel titolo*: « Ufficiali generali », *togliere*: « Maggiore generale commissario ».

Nel titolo: « Ufficiali subalterni » *dopo i sottotenenti*, « aggiungere: « Capo musica ».

Nel titolo: « Sottufficiali », *togliere*: « Capo musica (di 1ª e 2ª classe) ».

Art. 8. *Aggiungere il seguente alinea:*

« E' fatta però facoltà al governo del Re di modificare con decreto reale la formazione dei reggimenti delle varie armi, purchè non si alteri il numero complessivo delle compagnie, degli squadroni e delle batterie, stabilito per ciascuna arma dalla presente legge ».

Art. 11. *Dopo il primo alinea, al resto dell'articolo sostituire:*

« Il numero degli ufficiali per ciascun grado non può essere mutato se non per legge speciale, eccezione fatta per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, il cui numero può essere variato dalle leggi di bilancio ».

Art. 17. *Dopo le parole*: « L'arma dei carabinieri reali » *aggiungere*: « di cui la tabella n.° II-*bis* determina il numero degli ufficiali di ogni grado ».

Art. 18. *Alle parole:* « due ufficiali generali addetti (maggiori generali) », *sostituire:* « un ufficiale generale addetto (maggiore generale) ».

Art. 21. *Sostituire*:

« L'arma di fanteria, di cui la tabella n. III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettorato degli alpini;
b) quarantotto comandi di brigata di fanteria di linea;
c) novantasei reggimenti di fanteria di linea;
d) dodici reggimenti bersaglieri;
e) sette reggimenti alpini;
f) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;
g) ufficiali delle fortezze ».

Art. 25. *Soppresso.*

Art. 26. *Sostituire*:

« Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;
sette compagnie di disciplina;
due compagnie di carcerati;
due compagnie di reclusi;
un reclusorio ».

Art. 28. *Sostituire*:

« L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di cavalleria;
b) nove comandi di brigata di cavalleria;
c) ventiquattro reggimenti di cavalleria;
d) quattro depositi di allevamento cavalli ».

Art. 30. *Sostituire*:

« L'arma di artiglieria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di artiglieria da campagna;
b) un ispettorato di artiglieria da fortezza;
c) un ispettorato delle costruzioni di artiglieria;
d) un ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi;
e) una direzione superiore delle esperienze di artiglieria;
f) quattro comandi di artiglieria da campagna;
g) due comandi di artiglieria da fortezza;
h) dodici comandi locali di artiglieria;
i) ventiquattro reggimenti di artiglieria da campagna;
l) un reggimento di artiglieria a cavallo;
m) un reggimento di artiglieria da montagna;
n) ventidue brigate di artiglieria da costa e da fortezza (settantasei compagnie);
o) cinque compagnie di operai d'artiglieria. »

Art. 31. *Sostituire*:

« Ogni comando locale di artiglieria comprende un ufficio tecnico pel materiale ed una o più brigate di artiglieria da costa o da fortezza. »

Art. 32. *Soppresso.*

Art. 33. *Soppresso.*

Art. 34 e 35. *Sostituire*:

« Art. 34. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie, una o due compagnie treno e un deposito. In totale, centottantasei batterie e trentasei compagnie treno. »

Art. 37. *Sostituire*:

« Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, cinque brigate di batterie da montagna (quindici batterie) e un deposito. »

Art. 38. *Soppresso.*

Art. 39. *Sostituire:*

« L'arma del genio, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato delle truppe del genio;
b) un ispettorato delle costruzioni del genio;
c) sei comandi territoriali del genio;
d) quindici direzioni territoriali del genio;
e) cinque reggimenti del genio;
f) una brigata ferrovieri del genio (sei compagnie). »

Art. 40. *Soppresso.*

Art. 41. *Sostituire:*

« Delle quindici direzioni territoriali del genio, tre provvedono cumulativamente al servizio del R. esercito e della R. marina. »

Art. 42. *Soppresso.*

Art. 43, 44, 45. *Sostituire:*

« Art. 43. Il 1° e 2° reggimento del genio (zappatori) si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate zappatori (dodici compagnie), due compagnie treno e un deposito ».

Art. 44. Il 3° reggimento del genio (telegrafisti) si compone di uno stato maggiore, quattro brigate zappatori-telegrafisti (dodici compagnie), una brigata specialisti (due compagnie), due compagnie treno e un deposito.

Art. 45. Il 4° reggimento del genio (pontieri) si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata lagunare (due compagnie), tre compagnie treno e un deposito.

Art. 45bis. Il 5° reggimento del genio (minatori) si compone di uno stato maggiore, quattro brigate minatori (dodici compagnie), una compagnia treno e un deposito ».

Art. 46. *Alle parole:* « e quattro compagnie » *sostituire:* « e due compagnie ».

Art. 47. *Alinea b), sostituire* :

« *b*) dodici direzioni territoriali di sanità militare; »

Art. 48. *Sostituire* :

« L'ispettorato di sanità militare si compone di:

un ispettore capo di sanità (maggiore generale medico);

due ispettori di sanità (maggiori generali o colonnelli medici);

un chimico farmacista ispettore;

un ufficio di segreteria. »

Art. 49. *Sostituire*:

« Il numero delle direzioni degli ospedali militari principali è stabilito con decreto reale. »

Art. 50 e 51. *Soppressi*:

Art. 52. *Sostituire*:

« Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di ogni grado, si compone di:

a) dodici direzioni territoriali di commissariato militare;

b) dodici compagnie di sussistenza. »

Art. 53. *Sostituire*:

« La tabella n. X determina, per ogni grado, il numero degli ufficiali contabili. »

Art. 54. *Sostituire*:

« I sottotenenti contabili sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.

I tenenti contabili sono tratti per due terzi dai sottotenenti contabili e per un terzo dai tenenti delle varie armi ».

Art. 55. *Soppresso*.

Art. 56. *Sostituire*:

« La tabella n. XI determina, per ogni grado, il numero degli ufficiali veterinari ».

Art. 57. *Nel secondo alinea, dopo le parole*: « uffici estranei all'esercito », *aggiungere*: « od eccezionalmente assegnati a distretti di reclutamento ».

Art. 58. *Alinea b), soppresso*.

Alinea c), sostituire:

« *c*) L'*accademia militare e la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio*, per fornire ufficiali alle armi d'artiglieria e del genio ».

Alinea d), sostituire:

« *d*) La *scuola militare*, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e di cavalleria ed al corpo di commissariato militare ».

Alinea e), soppresso.

Alinea g), soppresso.

Alinea i), alle parole: « e per fornire istruttori di equitazione »,

sostituire: « e perfezionare nell'equitazione sottufficiali delle armi a cavallo ».

Dopo l'alinea l), aggiungere:

« *m*) La *scuola magistrale militare di scherma*, per l'insegnamento pratico della scherma ai sottufficiali, che aspirano alla nomina di istruttori o di maestri di scherma »;

Alinea o), soppresso.

Al titolo: « B). Uffici centrali », che precede l'articolo 60, *sostituire*: « B) Uffici militari ».

Art. 60. *Soppresso.*

Dopo l'art. 60 aggiungere:

Art. « 60bis. I *distretti di reclutamento*, il cui numero è determinato per decreto reale, provvedono alla chiamata degl'inscritti di leva ed al richiamo delle classi per istruzione o per mobilitazione, ed attendono a tutte le operazioni relative alle riviste e alla requisizione dei quadrupedi.

Il personale di questi distretti è tratto, in massima, dagli ufficiali in congedo ».

Art. 62. *Sostituire*:

« Gli stabilimenti militari sono i seguenti:

Una fabbrica d'armi;
Tre arsenali di costruzione;
Due laboratori pirotecnici;
Un laboratorio di precisione;
Due polverifici;
Una officina di costruzione di artiglieria;
Una officina di costruzione del genio;
Tre magazzini centrali militari;
Una farmacia militare ».

Art. 63, 64, 65, 66, 67 e 68. *Soppressi.*

Art. 70. *Dopo l'alinea G), aggiungere*:

« G^bis) Disegnatori di artiglieria e genio»;

Art. 75. *Primo alinea. Sostituire*:

« I ragionieri di artiglieria, di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in »:

Art. 76. *Primo alinea. Sostituire*:

« I ragionieri geometri del genio, di cui la tabella n. XVIII determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in »:

Art. 77. *Primo alinea. Sostituire:*

« I capi tecnici di artiglieria e del genio, di cui la tabella n. XIX determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in »:

Dopo l'art. 77. Aggiungere:

« G^{bis}) Disegnatori di artiglieria e genio ».

Art. 77bis. I disegnatori di artiglieria e del genio sono addetti ai vari uffici per la compilazione e riproduzione dei disegni, e si distinguono in:

disegnatori capi;

disegnatori.

Il numero e la divisione in classi dei medesimi sono determinati per decreto reale ».

Art. 82. *Alinea D). Soppresso.*

Alinea E). Soppresso.

Alinea F). Dopo le parole: « dell'arma di cavalleria », *aggiungere*: « del corpo sanitario militare ».

Art 85. *Soppresso.*

Art. 86. *Nel secondo alinea dopo le parole*: «dell'arma di cavalleria », *aggiungere*: « del corpo sanitario militare ».

Art. 87. *Sostituire*:

« La fanteria della milizia mobile è costituita di:

a) cinquantuno reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie;

b) diciotto battaglioni bersaglieri a quattro compagnie;

c) trentotto compagnie alpini ».

Art. 88. *Sostituire*:

« L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

a) quattordici brigate d'artiglieria da campagna (sessantadue batterie);

b) quindici compagnie treno d'artiglieria;

c) quarantadue compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza;

d) cinque brigate di artiglieria da montagna a tre batterie ».

Art. 89 e 90. *Soppressi.*

Art. 91. *Sostituire*:

« Il genio della milizia mobile è costituito di:

a) tredici compagnie zappatori;

b) sei compagnie minatori;

c) sei compagnie zappatori-telegrafisti;

d) tre compagnie ferrovieri;

e) una compagnia specialisti;

f) quattro compagnie pontieri;

g) una compagnia lagunari;

h) quattro compagnie treno ».

Art. 92, 93, 94, 95 e 96. *Soppressi*.

Art 97. *Alinea a*). *Alle parole*: « trecento venti battaglioni » *sostituire*: « trecentoventiquattro battaglioni ».

Alinea e). *Soppresso*.

Alinea f). *Soppresso*.

Dopo l'alinea d). *Aggiungere*:

« *e*) quadri di ufficiali dell' arma di cavalleria, del corpo sanitario militare e del corpo contabile militare ».

Art. 100 e 101. *Soppressi*.

Art. 105. *Sostituire*:

« Gli impiegati civili contabili, che non sono stati trasferiti nel corpo contabile militare, saranno mantenuti, sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili adeguatamente al grado corrispondente ».

Art. 106. *Alle parole:* « di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente » *sostituire*: « di cui all'articolo precedente ».

Art. 108, 109 e 110. *Soppressi*.

Articolo 2.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del regio esercito sono sostituite le seguenti:

TABELLA N. I *degli ufficiali dello stato maggiore generale.*

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5	generali d'esercito;
45	tenenti generali;
88	maggiori generali;
3	maggiori generali medici.
141	totale.

TABELLA N. II *degli ufficiali del corpo di stato maggiore.*

16	colonnelli;
3	colonnelli o tenenti colonnelli;
50	tenenti colonnelli e maggiori (*a*);
74	capitani;
143	totale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento pel corpo di stato maggiore.

TABELLA N. II.*bis* *degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.*

12	colonnelli;
13	tenenti colonnelli;
31	maggiori;
130	capitani;
355	tenenti e sottotenenti.
541	totale.
1	capo musica.
542	totale generale.

TABELLA N. III *degli ufficiali dell'arma di fanteria.*

119	colonnelli;
236	tenenti colonnelli;
405	maggiori;
2034	capitani;
3990	tenenti e sottotenenti (*a*)
6784	totale.
96	capi musica.
6880	totale generale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. IV *degli ufficiali dell'arma di cavalleria.*

25	colonnelli;
27	tenenti colonnelli;
52	maggiori;
239	capitani;
594	tenenti e sottotenenti (*a*).
937	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. V *degli ufficiali dell'arma di artiglieria.*

33	colonnelli;
37	tenenti colonnelli;
112	maggiori;
454	capitani;
924	tenenti e sottotenenti (*a*).
1560	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. VI *degli ufficiali dell'arma del genio.*

17	colonnelli;
20	tenenti colonnelli;
44	maggiori;
171	capitani;
289	tenenti e sottotenenti (*a*).
541	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. VII *degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.*

1 tenente colonnello o maggiore;
2 capitani;
7 tenenti e sottotenenti.

10 totale.

TABELLA N. VIII *degli ufficiali del corpo sanitario militare.*

13 colonnelli medici;
26 tenenti colonnelli medici;
55 maggiori medici;
283 capitani medici;
288 tenenti e sottotenenti medici (*a*).

665 totale.

(*a*) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti medici di complemento.

TABELLA N. IX *degli ufficiali del corpo di commissariato militare.*

8 colonnelli commissari;
11 tenenti colonnelli commissari;
22 maggiori commissari;
100 capitani commissari;
183 tenenti e sottotenenti commissari (*a*).

324 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un decimo potranno essere sostituiti da sottotenenti commissari di complemento.

TABELLA N. X *degli ufficiali del corpo contabile militare.*

1 colonnello contabile;
16 tenenti colonnelli contabili;
34 maggiori contabili,
270 capitani contabili;
553 tenenti e sottotenenti contabili.

874 totale.

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo veterinario militare.*

1	colonnello veterinario;
2	tenenti colonnelli veterinari;
10	maggiori veterinari;
58	capitani veterinari;
119	tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).
190	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti veterinari di complemento.

TABELLA N. XII *degli ufficiali fuori quadro*

(*Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*).

25	colonnelli;
25	tenenti colonnelli;
32	maggiori;
234	capitani;
67	tenenti e sottotenenti.
383	totale.

TABELLA N. XIII *del personale della giustizia militare.*

1	avvocato generale militare;
1	sostituto avvocato generale militare di 1ª classe;
1	id. id. id. 2ª id. ;
3	avvocati fiscali militari di 1ª classe;
4	id. id. 2ª id. ;
7	id. id. 3ª id. ;
6	sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe;
7	id. id. id. 2ª id. ;
8	id. id. id. 3ª id. ;
2	segretari principali;
6	segretari di 1ª classe;
8	id. 2ª id. ;
12	sostituti segretari di 1ª classe;
10	id. id. 2ª id. ;
9	sostituti segretari aggiunti.
85	totale.
16	ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (*a*).
101	totale generale.

(*a*) Compresi nella tabella N. XII degli ufficiali fuori quadro.

Tabella N. XIV *degli ingegneri geografi e dei topografi.*

Ingegneri geografi (a).

1	ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1	id. id. 2ª id. ;
1	id. id. 3ª id. ;
2	ingegneri geografi di 1ª classe;
3	id. 2ª id. ;
2	aiutanti ingegneri geografi di 1ª classe;
1	id. id. 2ª id. ;
11	totale ingegneri geografi.

Topografi.

1	topografo capo di 1ª classe;
1	id. id. 2ª id. ;
5	topografi principali di 1ª classe;
7	id. id. 2ª id. ;
18	topografi di 1ª classe;
18	id. 2ª id. ;
22	aiutanti topografi di 1ª classe;
21	id. id. 2ª id. ;
17	aspiranti aiutanti topografi;
110	totale topografi.
121	totale generale.

(a) Gl'ingegneri geografi possono essere sostituiti con ufficiali di grado corrispondente al rango degli ingegneri stessi.

Tabella N. XV *dei professori e maestri civili.*

Professori.

10	professori titolari di lettere e scienze di 1ª classe;
10	id. id. id. id. 2ª id.;
7	id. id. id. id. 3ª id.;
27	totale professori titolari di lettere e scienze.
3	professori aggiunti di lettere e scienze di 1ª classe;
2	id. id. id. id. 2ª id.;
5	totale professori aggiunti di lettere e scienze.

1	professori titolari di disegno di 1ª classe;
2	id. id. id. 2ª id.;
1	id. id. id. 3ª id. e professori aggiunti di disegno.
4	totale professori titolari di disegno.

Maestri di scherma e di ginnastica.

1	maestro direttore di scherma;
8	maestri di 1ª classe;
12	id. 2ª id.;
12	id. 3ª id. e maestri aggiunti.
33	totale maestri e maestri aggiunti.

N. B. Non sono compresi i professori ed i maestri soltanto incaricati dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

TABELLA N. XVI *dei farmacisti militari.*

1	chimico farmacista ispettore;
1	id. id. direttore;
6	farmacisti capi di 1ª classe;
10	id. id. 2ª id.;
16	farmacisti di 1ª classe;
29	id. 2ª id.;
40	id. 3ª id.;
103	totale.

TABELLA N. XVII *dei ragionieri d'artiglieria.*

1	ragionieri capi di 1ª classe;
4	id. id. 2ª id.;
15	id. principali di 1ª classe;
20	id. id. 2ª id.;
20	id. id. 3ª id.;
25	id. di 1ª classe;
35	id. 2ª id.;
40	aiutanti ragionieri.
160	totale.

TABELLA N. XVIII *dei ragionieri geometri del genio.*

2	ragionieri geometri capi di 1ª classe;
8	id. id. id. 2ª id.;
24	id. id. principali di 1ª classe;
24	id. id. id. 2ª id.;
30	id. id. id. 3ª id.,
30	id. id. di 1ª classe;
32	id. id. 2ª id.;
40	aiutanti ragionieri geometri.
190	totale.

TABELLA N. XIX *dei capi tecnici d'artiglieria e genio.*

10	capi tecnici principali di 1ª classe;
15	id. id. 2ª id.;
20	id. id. 3ª id.;
25	id. di 1ª classe;
25	id. 2ª id.;
35	id. 3ª id.;
130	totale.

Articolo 3.

Le varianti di cui sopra dovranno essere condotte a termine per il 30 giugno 1896. Le riduzioni degli ufficiali potranno però essere gradualmente protratte fino al 30 giugno 1897.

Articolo 4.

Gli impiegati civili, che per effetto dell'articolo precedente verranno a trovarsi in eccedenza, potranno essere tenuti in soprannumero.

A tutti quelli, invece, che siano collocati in disponibilità, l'assegno sarà ridotto alla metà dello stipendio, anche per quelli fra i detti impiegati che contino meno di dieci anni di servizio.

Articolo 5.

Quelli fra i detti impiegati con sede in Roma, che durante il periodo della disponibilità fossero richiamati in servizio di nuovo in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità di residenza che ora percepiscono.

Articolo 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO. MOCENNI.

N. **228**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto 6 novembre 1894, N. 504 apportante varianti alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno.** — 6 novembre.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1467, (serie 3ª) per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4595, (serie 3ª), portante modificazione alla legge predetta;

Sentito il parere del consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, in data 8 luglio 1883, N. 1467, modificata dalla legge 23 giugno 1887, N. 4595, sono apportate le seguenti varianti:

Art. 1. Alinea *A*), *sopprimere* « 12 comandi superiori dei distretti militari »;

Alle parole « 87 comandi di distretto militare » *Sostituire*: « distretti di reclutamento ».

Alinea *B*) *Alle parole*: « 14 direzioni territoriali d'artiglieria, » *sostituire*: « 12 comandi locali d'artiglieria »;

Alinea *C*), *Alle parole*: « 19 direzioni territoriali del genio », *sostituire*: « 15 direzioni territoriali del genio »;

Alinea *F*) *Alle parole*: « 19 tribunali militari territoriali », *sostituire*: « 14 tribunali militari territoriali »;

Art. 2° *Sostituire*:

« La circoscrizione per tutti i reparti indicati nel precedente articolo ed il numero dei distretti di reclutamento saranno determinati per regio decreto ».

Articolo 2.

È soppressa la tabella annessa alla predetta legge indicante la circoscrizione territoriale militare del regno.

Articolo 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO MOCENNI

N. **339**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto 6 novembre 1894 N. 503 apportante varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito.** — 6 novembre.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico approvato con Nostro decreto del 27 agosto 1887 N. 4919 (serie 3ª);

Viste le leggi dell' 8 marzo 1888 N. 5248 (serie 3ª) e del 28 febbraio 1892 N. 59, che modificano il testo unico predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito in data 27 agosto 1887 n. 4919 (serie 3ª), - testo unico modificato dall'art. 3 della legge 8 marzo 1888 n. 5248 (serie 3ª) e dalla legge 28 febbraio 1892 n. 59, - sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Articolo 3 *ove è detto*: « tenenti e sottotenenti », *sostituire*: « tenenti, sottotenenti e capi musica ».

TABELLA I — *Dopo il grado di* «sottotenente» *aggiungere:*

GRADI	Stipendio	Indennità d'arma		Indennità annua personale
		Carabinieri	Cavalleria artiglieria e genio	
Capo musica	1,800	250	»	»

Sopprimere l'annotazione 2.

TABELLA II. — *Sostituire la seguente:*

TABELLA II.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute					
	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore ed arma di cavalleria	Arma dei carabinieri reali	Arma di fanteria	Arma di artiglieria	Arma del genio
Generale d'esercito. . .	5	»	»	»	»	»
Tenente generale . . .	4	»	»	»	»	»
Maggior generale . . .	3	»	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	2	2	1
Tenente colonnello . .	»	3	2	2	2	1
Maggiore	»	3	2	2	2	1
Capitano	»	3	2	»	1	1
Tenente.	»	2	2	»	1	»
Sottotenente	»	2	2	»	1	»

Annotazioni.

1. Il Ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re, hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

Il sottosegretario di Stato al Ministero della guerra, i maggiori generali comandanti di divisione militare e dell'isola di Sardegna, od

aiutanti di campo generali di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi, ed i comandanti di brigata di cavalleria, hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

2. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali inferiori aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza hanno diritto a due razioni di foraggio.

3. Gli ufficiali superiori di fanteria nei distretti di reclutamento, negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari; gli aiutanti maggiori in 1° e 2° nei reggimenti di fanteria, i capitani dei reggimenti di fanteria inscritti nel quadro di avanzamento per turno di anzianità e il capitano aiutante maggiore in 1ª nella scuola militare, hanno diritto ad una razione di foraggio.

4. I comandanti di reggimento di artiglieria da campagna e da montagna hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali di artiglieria del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per l'arma di cavalleria.

Gli ufficiali inferiori di artiglieria addetti all'ispettorato ed ai comandi di artiglieria da campagna e come insegnanti alle scuole militari, e quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno) hanno diritto a due razioni di foraggio.

Agli ufficiali superiori di artiglieria negli stabilimenti militari spetta una razione di foraggio.

5. Gli ufficiali superiori del genio nei corpi di truppa hanno diritto a due razioni di foraggio.

Gli ufficiali subalterni del genio addetti ai comandi territoriali del genio, come insegnanti alle scuole militari, ed addetti ai reparti zappatori-telegrafisti, specialisti, pontieri e del treno, hanno diritto ad una razione foraggio.

6. Gli ufficiali superiori medici, commissari e veterinari ed i capitani medici che prestano servizio nei corpi di truppa, hanno diritto ad una razione di foraggio.

7. Non spettano razioni di foraggio agli ufficiali delle fortezze, ai capitani applicati di stato maggiore, agli ufficiali subalterni di artiglieria addetti alle compagnie operai, agli stabilimenti militari, ai comandi locali di artiglieria per il servizio del materiale, alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo, ed ai sottotenenti allievi di detta scuola.

8. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

9. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali, ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

TABELLA III. — *Sostituire la seguente:*

Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente

ARMA O CORPO	Indennità annua
a) Ufficiali generali, ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma dei carabinieri reali e dell'arma di cavalleria	400
b) Ufficiali di fanteria, artiglieria e genio, non contemplati nel capoverso *c*)	340
c) Ufficiali delle varie armi e corpi con diritto ad una razione di foraggio	280

Annotazioni.

1. Gli ufficiali del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno), gli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali di ordinanza dei Reali Principi, hanno l'indennità di lire 400.

2. Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600.

3. Per gli ufficiali provvisti di cavallo, l'indennità è pagata collo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato, è trattenuta fino all'estinzione del debito.

4. L'ufficiale che, rimanendo in effettività di servizio, passa da una posizione, nella quale ha diritto all'indennità cavalli ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità cavalli per quel numero di giorni non superiore a 30 nei quali tiene effettivamente il cavallo.

L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene cavallo di servizio da sella.

TABELLA IV.

Alinea *b*), *Sopprimere le parole*: « ispettori generali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio ».

Alinea *c*), *Sopprimere le parole*: « ispettore dei bersaglieri ». *Dopo le parole*: « ispettore degli alpini », *aggiungere*: « ispettore di cavalleria ». *Sopprimere le parole*: « direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari ». *Aggiungere le parole*: « direttore dell'istituto geografico militare. » .

Alinea *d*), *Alle parole*: « Segretario generale »; *sostituire*: « Sottosegretario di Stato ».

Alinea *f*), *Dopo le parole*: «comandante di brigata di fanteria o di cavalleria»; *aggiungere*: « direttore superiore delle esperienze di artiglieria». *Sopprimere le parole*: «delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria; direttore dell'istituto geografico militare, comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti militari; maggiore generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali» *Alle parole*: «ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali»; *sostituire*: «ufficiale generale addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali ».

Alinea *g*) *Sopprimere le parole*: « ispettore dei depositi di allevamento cavalli » *e aggiungere*: « comandanti locali d'artiglieria ».

Alinea *m*) *Sopprimere le parole*: « capi riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità militari ».

Alinea *t*) *Alle parole*: « direzioni territoriali » *sostituire*: « comandi locali » *Sopprimere le parole*: « e l'opificio arredi militari ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. *Sopprimere il primo capoverso.*

TABELLA V.

Ridurre a lire 100 l'indennità annua assegnata dal capoverso b).

Al secondo capoverso dell'annotazione 2 sostituire il seguente:

« L'indennità annua dovuta agli ufficiali di complemento è trattenuta sino a che si venga a costituire a favore dell'ufficiale un permanente fondo di massa di lire 300, per servire ai rifornimenti di vestiario nelle eventuali chiamate in servizio ».

TABELLA V.

Dopo l'indicazione degli stipendi annui assegnati ai capi tecnici d'artiglieria e genio aggiungere:

« *Disegnatori di artiglieria e genio.*

Disegnatore capo		L. 2500
Disegnatori	1ª classe	» 2000
	2ª id.	» 1500
	3ª id.	» 1200 ».

TABELLA VII. — *Sostituire la seguente:*

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria, compagnie di sanità e di sussistenza	Granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da costa e da fortezza	Alpini, artiglieria da montagna	Pontieri	Cavalleria, artiglieria da camp. ed a cavallo, treno, operai e veterani di artiglieria e del genio	Corpo invalidi e veterani
Furiere maggiore	2.86	2.88	2.91	3.06	2.96	2.56
Furiere	2.34	2.33	2.36	2.51	2.44	2.01
Sergente trombettiere	2.21	2.23	2.26	2.44	2.31	»
Sergente	2.01	0.03	2.06	2.21	2.11	1.71
Caporale maggiore trombettiere	1.38	1.40	1.43	1.58	1.48	»
Caporale maggiore zappatore	1.38	1.40	1.43	»	1.48	»
Caporale maggiore	1.33	1.35	1.38	1.53	1.43	»
Caporale trombettiere	1.18	1.20	1.23	1.38	1.28	»
Caporale zappatore	1.18	1.20	1.23	»	1.28	»
Caporale maniscalco e maniscalco	»	»	1.15	»	1.20	»
Caporale	1.13	1.15	1.18	1.33	1.23	1.13
Caporale ed appuntato musicante	1.18	1.20	»	»	»	»
Trombettiere	1.03	1.05	1.08	1.23	1.13	»
Appuntato	»	»	1.08	»	1.13	»
Zappatore	1.03	1.05	1.08	»	1.03	»
Soldato	0.98	1.00	1.03	1.18	1.03	0.98

Carabinieri reali

Carabinieri a piedi.	
Maresciallo d'alloggio maggiore	3.73
Maresciallo d'alloggio capo	3.73
Maresciallo d'alloggio ordinario	3.45
Brigadiere musicante	2.95
Brigadiere trombettiere	2.95
Brigadiere	2.70
Vice brigadiere musicante	2.60
Vice brigadiere trombettiere	2.60
Vice brigadiere	2.35
Carabiniere musicante	2.15
Carabiniere trombettiere	2.15
Appuntato	1.95
Carabiniere	1.90
Allievo	1.18
Carabinieri a cavallo.	
Maresciallo d'alloggio maggiore	5.41
Maresciallo d'alloggio capo	5.41
Maresciallo d'alloggio ordinario	3.81
Brigadiere trombettiere	3.64
Brigadiere	3.36
Vice brigadiere trombettiere	3.21
Vice brigadiere	2.96
Carabiniere trombettiere	2.76
Appuntato	2.56
Carabiniere	2.31
Allievo	1.73

Detenuti in luogo di punizione

Alle compagnie di disciplina speciali	0.98
Alle compagnie di disciplina di punizione	0.93
Alla reclusione ed al carcere militare	0.75

Uomini presi a sussistenza

Uomini fuori forza.	
Presso i corpi	0.80
Ricoverati in ospedali	1.00
Uomini richiamati dal congedo per ricevere l'istruzione.	assegno del grado e dell'arma

Annotazioni. — I sottufficiali musicanti dell'arma di fanteria ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero del grado e dell'arma cui appartengono, diminuito di centesimi 30. Gli attuali capi musica che non optano per i nuovi assegni stabiliti dalla tabella I conserveranno gli assegni giornalieri che fruiscono attualmente.

TABELLA VIII.

Nell'intestazione della tabella, ove è detto: « artiglieria da fortezza », *sostituire:* « artiglieria da costa o da fortezza ».

Nell'alinea a) *togliere le parole* : « e distretti ».

Alinea c) portare da lire 10 a lire 15 l'assegno di prano corredo stabilito per ogni individuo chiamato sotto le armi per l'istruzione.

TABELLA IX.

Ridurre da lire 0,20 a lire 0,10 e da lire 0,10 a lire 0,05 i soprassoldi stabiliti dall'alinea a).

Ridurre da lire 0,85 a lire 0,60 il soprassoldo giornaliero stabilito dall'alinea d).

TABELLA X.

Nell'alinea b) *sopprimere le parole:* « e distretti »

Articolo 2.

Per quelle posizioni contemplate nella legge di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1887 N. 4758 (serie 3ª) e non più comprese nell'ordinamento stabilito con R. Decreto del 6 novembre 1894, continueranno a corrispondersi gli assegni in vigore prima del presente Decreto, fino a che tali posizioni saranno conservate.

Coloro che fruiscono assegni maggiori di quelli stabiliti dal presente Decreto, li conserveranno fino a che resteranno nella loro attuale posizione. Però le indennità cavalli e le razioni foraggio saranno corrisposte, a datare dal 16 di gennaio 1895, nella misura stabilita dal presente Decreto.

Articolo 3

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **230**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **R Decreto 6 novembre 1894 N. 506 che stabilisce un nuovo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra.** — 6 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 28 giugno 1891 N. 350 che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. Decreto 3 maggio 1892 N. 241 che modifica lo stesso ruolo organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra viene stabilito come segue a datare dal 1° luglio 1895:

1 Ministro.

1 Sottosegretario di Stato.

Carriera amministrativa e di ragioneria.

4 Direttori generali.
5 Direttori capi di divisione di 1ª classe.
10 Direttori capi di divisione di 2ª classe.
23 Capi sezioni di 1ª classe.
26 Capi sezioni di 2ª classe.
23 Segretari di 1ª classe.
32 Segretari di 2ª classe.
20 Segretari di 3ª classe.
22 Vicesegretari di 1ª classe.
16 Vicesegretari di 2ª classe.
17 Vicesegretari di 3ª classe.
Volontari (numero indeterminato).

Carriera d'ordine.

1 Capo degli uffici d'ordine.
6 Archivisti di 1ª classe.
16 Archivisti di 2ª classe.
27 Archivisti di 3ª classe.
60 Ufficiali d'ordine di 1ª classe.
58 Ufficiali d'ordine di 2ª classe.
51 Ufficiali d'ordine di 3ª classe.

Personale di servizio.

1 Capo della sorveglianza per il servizio interno, a lire 1600.
2 Capi uscieri, a lire 1400.
18 Uscieri, a lire 1300.
18 Uscieri, a lire 1200.
14 Uscieri, a lire 1100.
6 Uscieri, a lire 1000.
19 Inservienti fissi, a lire 850.
1 Legatori di libri, a lire 1500.
1 Legatore di libri, a lire 1350.

Articolo 2.

Gl' impiegati, che per effetto del passaggio al ruolo organico stabilito dal presente R. Decreto si troveranno in eccedenza,

saranno conservati in soprannumero e collocati in disponibilità.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **231**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **R. Decreto 6 novembre 1894, n. 507, riguardante gli assegni per gli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità**. — 6 novembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduti i Regi Decreti del 28 giugno 1891, n. 350, del 3 maggio 1892, n. 241 e del 6 novembre 1894, n. 506, coi quali fu stabilito e successivamente modificato il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Vedute le leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, 7 luglio 1876, n. 3212, e 22 luglio 1894, n. 339;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

A tutti gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra, i quali per effetto del R. Decreto 6 novembre 1894, n. 506, saranno collocati in disponibilità, l'assegno durante la disponibilità sarà ridotto alla metà dello stipendio, anche per quelli fra i detti impiegati che contino meno di dieci anni di servizio.

Articolo 2.

Gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra, i quali, durante il periodo della disponibilità, fossero richiamati in servizio con sede in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità, che si trovavano a godere al 22 luglio 1894 per effetto dell'art. 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, e dell'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Articolo 3.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO

MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 dicembre

DICEMBRE 3. — Modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo *pag.* 843.

» 10. — Istruzione per l'eseguimento del Regio decreto 6 novembre 1894, portante varianti alla legge sugli stipendi, *pag.* 844.

» — Decisioni di massima, *pag.* 845.

EMANUELE VITTORIO BIBLIOTECA IN ROMA

Atto N. **232**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo.** — 3 dicembre.

Per effetto dei RR. decreti in data 6 e 23 agosto 1894 sull'ordinamento delle R. guardie di finanza e in conseguenza delle istruzioni emanate per la loro esecuzione, devono introdursi le seguenti modificazioni nell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo:

a pag. 14 del numero 17, linea 2.
» 15 » 21, » 4.

dove è detto « le intendenze di finanza » si sostituisca: « i comandi di circolo o di deposito della guardia di finanza » e a pag. 83, 84 e 88, nella nota (2) alle parole « intendente di finanza » si sostituisca: « comandante del circolo (o del deposito) della guardia di finanza ».

V°. d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
MOCENNI.

Il Ministro della marina
E. MORIN.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 52ª, pag. 840, linea 1ª: saranno conservati in soprannumero e collocati ecc., *leggasi*: o collocati ecc.

N. **223.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Istruzione per l'eseguimento del Regio Decreto 6 novembre 1894, portante varianti alla legge sugli stipendi** — 10 dicembre.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R. Decreto 6 novembre scorso N. 505 (Atto 229), portante varianti alla legge sugli stipendi ed assegni del regio esercito, saranno osservate le norme seguenti:

1° Ai caporali trombettieri, caporali zappatori e trombettieri ora sotto le armi è conservato l'assegno attuale; nelle scritture contabili dovranno perciò essere dimostrati distintamente da quelli, che, nominati successivamente, verranno a percepire il nuovo assegno, usando ad esempio la formula seguente:

Caporali trombettieri con assegno antico...
Id. Id. con assegno nuovo, ecc.

Procedimenti analoghi saranno pure seguiti per gli uomini di truppa del personale delle scuole e del personale di governo degli stabilimenti militari di pena al presente in servizio, pei quali è conservato, finchè rimangono nell'attuale posizione, il maggior soprassoldo già stabilito dalla tabella IX della legge.

Gli aumenti e le diminuzioni portati nell'assegno per taluni gradi della truppa costituiranno aumento o diminuzione nella quota soldo.

2° Gli ufficiali di complemento, che si trovano presentemente in diritto all'indennità annua di lire 200, la conserveranno secondo le preesistenti disposizioni.

Nei conti i detti ufficiali saranno conseguentemente distinti da quelli che verranno nominati successivamente con diritto all'indennità annua di lire 100.

3° Dal 16 gennaio 1895 anche l'assegno per razioni foraggio stabilito pei colonnelli chiamati con decreto reale a coprire la carica assegnata al grado di maggior generale, s' intenderà diminuito di una razione.

4° Le varianti arrecate alla legge sugli stipendi col R. decreto 6 novembre 1894 avranno effetto, salvo la eccezione stabilita nell'articolo 2 del decreto stesso, dal 15 dicembre corrente.

Da questa data dovrà pure ritenersi abolito il soprassoldo di centesimi 25 fissato dal N. 22 dello specchio III annesso al R. decreto 7 aprile 1892 per i brigadieri, vice brigadieri

e carabinieri trombettieri, essendo ora questo soprassoldo stato fuso nell'assegno ordinario.

Pei carabinieri che vengono semplicemente *incaricati* del servizio di trombettiere (continuando per essi l'assegno ordinario attuale) il soprassoldo continua ad essere dovuto.

5° Giusta quanto è stabilito dall'articolo 2 del R. decreto 6 novembre 1894, le indennità cavalli e le razioni foraggi saranno corrisposte, nella misura stabilita dal decreto stesso, a datare dal 16 gennaio 1895.

Però gli ufficiali che, oltre il 16 gennaio 1895, si troveranno ad avere *effettivamente* un numero di cavalli maggiore di quello consentito da esso decreto, conserveranno i precedenti diritti alle razioni foraggio ed alle indennità cavalli fino al 15 febbraio 1895.

Agli ufficiali che vengono a perdere razioni di foraggio sono applicabili le norme date, per caso analogo, coll'*Atto* N. 59 del 1892, per quanto si riferisce al modo col quale gli ufficiali stessi possano disfarsi dei cavalli posseduti ed al saldo del debito verso il conto rimonta. Le ritenute mensili a sconto di tale debito, nella ragione di lire 10, dovranno aver principio dal mese di febbraio 1895.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

13

Oggetti di corredo di proprietà privata. — A chiarimento di dubbi sollevati, il Ministero dichiara che, in conseguenza della disposizione contenuta nel § 1078 del regolamento d'amministrazione, tutti indistintamente gli uomini di truppa hanno facoltà di conservare e far uso, durante la permanenza alle armi, degli oggetti di vestiario di loro privata proprietà che possono essere adoperati anche colla divisa militare, sotto l'osservanza, per parte dei corpi, delle norme accennate nelle decisioni di massima N. 83 del 1889 e 102 del 1890. (*Divisione assegni*)

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

PARTE 1ª — 1894 — DISPENSA 54ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 dicembre

DICEMBRE 14. — Rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni ai militari che debbono recarsi alle armi, *pag.* 847.
Abbonamento alla raccolta delle leggi e decreti del regno, *pag.* 850.

Atto N. **234**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni ai militari che debbono recarsi alle armi.** — 14 dicembre.

È stato deciso che l'uso degli scontrini ferroviari Mod. F bis (carta color turchino), stabiliti al N. 8 dell'*Atto* 168 corrente anno per gli uomini di truppa isolati viaggianti in abito borghese, debba cominciare dal *1° gennaio 1895*.

I registri-scontrini color bianco, ora in consegna presso i sindaci in forza del precedente *Atto* 103, dovranno conseguentemente essere tosto sostituiti con altrettanti corrispondenti di color turchino. Ed affinchè i sindaci non abbiano a far uso che di due sole specie di scontrini (scontrini color rosa pel tempo di guerra e scontrini color turchino pel tempo di pace), si determina che agli uomini di truppa che si recano in licenza ordinaria o straordinaria, abbiano i corpi, come già si pratica per quelli che vanno in piccola licenza (*Atto* 148-1894 ultimo comma), a rilasciare all'atto della partenza, tanto lo scontrino per l'andata, quanto quello pel ritorno, oppure provvedano all'invio dello scontrino pel ritorno, verso il termine della licenza, secondo che, tenuto conto di ogni circostanza, stimeranno meglio.

Conseguentemente, alle istruzioni annesse all'*Atto* 103 sopra citato saranno apportate le modificazioni seguenti:

§ 1, lett. *d*), *togliere le parole:* « trovandosi alle case loro in licenza od »;

§ 15. abrogato;

§ 16. al 1° e 2° comma, *sostituire il seguente*:

« § 16. Ai sottufficiali, caporali e soldati, che, uscendo da un ospedale civile del luogo, ove erano entrati mentre trovavansi in viaggio o altrimenti isolati, si presentano al sindaco per rientrare al corpo, sarà rilasciato lo scontrino sino alla sede del corpo o distaccamento cui eran avviati od al quale dovevano restituirsi prima di entrare nel luogo di cura, secondo che risulta dal foglio di viaggio di cui sono muniti ».

§ 17. *togliere nella prima riga le parole*: « in licenza o », *e nella quarta le parole*: « di licenza o ».

§ 22. al 1° e 2° comma, *sostituire i seguenti*:

« § 22. Gli scontrini da rilasciarsi dai comuni, denominati *scontrini ferroviari* Mod. 198, sono stampati su carta color turchino (Mod. *F* bis) e su carta color rosa (Mod. *F*), e valgono tanto pei viaggi sulle ferrovie quanto per le traversate sui piroscafi.

Gli scontrini color turchino servono per il tempo di pace ».

§ 24. *alla parola*: « bianco », *sostituire*: « turchino ».

I distretti pertanto faranno subito richiesta al Reclusorio militare di Savona dei registri da 100 e da 50 scontrini color turchino, che occorrono per sostituirli ai registri-scontrini color bianco ora assegnati ai sindaci dei comuni del rispettivo territorio e li distribuiranno il più sollecitamente possibile ai sindaci stessi ai quali comunicheranno altresì le modificazioni suaccennate, ritirando contemporaneamente i registri-scontrini color bianco.

Tanto l'invio quanto la restituzione di siffatti documenti dovranno aver luogo in piego raccomandato.

Oltre a ciò i distretti richiederanno pure un piccolo fondo dei detti registri da 50 scontrini per le eventuali somministrazioni che in seguito dovessero fare d'urgenza ai sindaci per l'esaurimento dei registri precedentemente forniti.

Dei registri distribuiti ora, come di quelli che distribuiranno in seguito a titolo di rifornimento, i distretti terranno conto su di apposito quaderno colla indicazione del numero progressivo di ogni registro per potere, in qualunque momento, riconoscere con sicurezza a quale comune un dato registro è stato assegnato.

Dei registri color bianco ritirati dai comuni, e che i distretti ritenessero in tutto od in parte esuberanti al consumo ordinario, dovranno mandare una nota al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) indicante il numero di ciascun registro e la quantità di scontrini di cui si compone, riservandosi il Ministero di ordinarne la cessione ad altre amministrazioni cui in seguito occorressero.

Tutti i corpi, comandi ed uffici, ai quali possa occorrere di dover rilasciare scontrini F bis per uomini di truppa sotto le armi autorizzati a viaggiare in abito borghese, faranno anch'essi richiesta al Reclusorio militare di Savona dei suindicati scontrini in registri da 50 o da 25 scontrini, secondo le particolari esigenze di ognuno, richiedendo ad ogni modo registri dell'ultima specie per le somministrazioni da farsi ai distaccamenti.

Il Reclusorio predetto manderà poi al Ministero un elenco generale dei registri distribuiti colla indicazione del distretto, corpo, comando od ufficio ai quali furono somministrati, e se da 100, 50, o 25 scontrini. Comunicazioni consimili il Reclusorio farà pure al Ministero, semestre per semestre, pei registri che gli occorra distribuire in seguito.

Circa la custodia e il rilascio dei documenti di cui si tratta, come degli altri analoghi, il Ministero si riserva di emanare precise e particolareggiate disposizioni in occasione della ristampa del regolamento per la esecuzione della convenzione 28 settembre 1882 e frattanto avverte che i registri Mod. F bis debbono essere custoditi secondo le norme dell'*Atto* 169 del 1893 e prescrive che i relativi scontrini vengano esclusivamente firmati dai comandanti di corpo e capi di servizio (o per essi dagli aiutanti maggiori in 1ª); dai comandanti di distaccamento; e pei comandi retti da ufficiali generali, dall'ufficiale incaricato; pei comuni, dai sindaci o dai loro legali rappresentanti, esclusa in modo assoluto ogni altra delegazione di firma.

Le matrici dei registri esauriti, comprese quelle dei registri esauriti stati restituiti dai comuni, dovranno da tutti i corpi, distretti, comandi ed uffici, essere mensilmente trasmesse al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*).

Il Ministro — MOCENNI.

. N. **235.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Abbonamento alla Raccolta delle leggi e Decreti del Regno.** — 14 dicembre.

A modificazione di quanto fu disposto con l'*Atto* 127 del 1° luglio 1894, ho determinato che dal 1° gennaio prossimo venturo gli uffici ed i corpi che erano abbonati alla Raccolta delle leggi e decreti del Regno, cessino da tale abbonamento, e che esso resti obbligatorio, per una sola copia soltanto, per tutte le biblioteche militari, pei distretti militari posti nelle città in cui non hanno sede biblioteche militari, per le direzioni territoriali del genio, pel comando generale e comandi di legione dei carabinieri reali, pel tribunale supremo di guerra e marina e per i tribunali militari territoriali; non che per tutti i reggimenti di qualsiasi arma aventi sede in città dove non sianvi nè distretto, nè biblioteca militare.

A Pisa la Raccolta sarà presa dal reggimento di artiglieria ivi di stanza.

Gli uffici ed i corpi cui per avventura occorrerà d'ora innanzi di consultare la Raccolta medesima, potranno rivolgersi a quelli che, per effetto della presente disposizione, vengono ad esserne provvisti.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

278

DISPENSA 55ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 dicembre

DICEMBRE 23. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 851.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA IN ROMA

ATTO N. **238**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra**. — 23 dicembre.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. decreto N. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888, N. 5475, la legge 18 febbraio 1892, N. 47 ed il Nostro decreto in data 6 novembre 1894, N. 503, che modificano il testo unico sopraindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tabelle graduali e numeriche annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra, determinano la formazione che il Regio esercito ed i vari servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra debbono assumere in conformità delle leggi e dei decreti succitati.

Il predetto Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1894.

UMBERTO MOCENNI

96139 8

INDICE DELLE TABELLE

Tabelle graduali e numeriche di formazione.

N. 1. Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi. . *Pag.* 854
» 2. Comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 855
» 3. Comandi di corpo d'armata. . . . . » 856
» 4. Comandi di divisione militare . . . . . » 857
» 5. Comando militare dell'isola di Sardegna . . . . . » 858
» 6. Comando generale dell'arma dei carabinieri reali . . » 859
» 7. Legioni territoriali di carabinieri reali . . . . . » 860
» 8. Legione allievi carabinieri reali . . . . . » 861
» 9. Ispettorato degli alpini. . . . . » 862
» 10. Comandi di brigata di fanteria. . . . . » 863
» 11. Reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 864
» 12. Reggimenti bersaglieri. . . . . » 866
» 13. Reggimenti alpini . . . . . » 868
» 14. Comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . » 870
» 15. Ispettorato di cavalleria . . . . . » 871
» 16. Comandi di brigata di cavalleria. . . . . » 872
» 17. Reggimenti di cavalleria. . . . . » 873
» 18. Depositi di allevamento cavalli . . . . . » 875
» 19. Ispettorato d'artiglieria da campagna . . . . . » 876
» 20. Ispettorato d'artiglieria da fortezza . . . . . » 877
» 21. Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria. . . . . » 878
» 22. Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi . . . » 879
» 23. Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria . . » 880
» 24. Comandi di artiglieria da campagna . . . . . » 881
» 25. Comandi di artiglieria di fortezza . . . . . » 882
» 26. Comandi locali d'artiglieria . . . . . » 883
» 27. Reggimenti di artiglieria da campagna . . . . . » 884
» 28. Reggimento d'artiglieria a cavallo . . . . . » 886
» 29. Reggimento d'artiglieria da montagna. . . . . » 888
» 30. Brigate d'artiglieria da costa o da fortezza . . . . » 890
» 31. Compagnie operai d'artiglieria. . . . . » 891
» 32. Ispettorato delle truppe del genio . . . . . » 892
» 33. Ispettorato delle costruzioni del genio . . . . . » 893
» 34. Comandi territoriali del genio. . . . . » 894
» 35. Direzioni territoriali del genio. . . . . » 895
» 36. 1° e 2° reggimento del genio (zappatori) . . . . . » 896
» 37. 3° reggimento del genio (telegrafisti) . . . . . » 898

N. 38. 4° reggimento del genio (pontieri) . . . . . *Pag.* 900
» 39. 5° reggimento del genio (minatori) . . . . . » 902
» 40. Brigata ferrovieri del genio . . . . . » 904
» 41. Corpo invalidi e veterani . . . . . » 905
» 42. Ispettorato di sanità militare . . . . . » 906
» 43. Direzioni territoriali di sanità militare. . . . . » 907
» 44. Direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità. . . . . » 908
» 45. Direzioni territoriali di commissariato e compagnie di sussistenza . . . . . » 909
» 46. Scuola di guerra. . . . . » 910
» 47. Scuola di applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 911
» 48. Accademia militare . . . . . » 912
» 49. Scuola militare . . . . . » 913
» 50. Scuola di applicazione di sanità militare . . . . . » 914
» 51. Scuola centrale di tiro di fanteria . . . . . » 915
» 52. Scuola di cavalleria . . . . . » 916
» 53. Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 917
» 54. Scuola magistrale militare di scherma. . . . . » 918
» 55. Distretti di reclutamento. . . . . » 919
» 56. Ufficio di amministrazione di personali militari vari . » 920
» 57. Stabilimenti militari . . . . . » 921
» 58. Tribunale supremo di guerra e marina . . . . . » 922
» 59. Tribunali militari . . . . . » 923
» 60. Istituto geografico militare. . . . . » 924

Tabelle graduali e numeriche riepilogative.

N. 61. Ufficiali dello stato maggiore generale . . . . . *Pag.* 925
» 62. Ufficiali del corpo di stato maggiore . . . . . » 926
» 63. Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 927
» 64. Ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . » 928
» 65. Ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . » 929
» 66. Ufficiali dell'arma di artiglieria . . . . . » 930
» 67. Ufficiali dell'arma del genio . . . . . » 931
» 68. Ufficiali del corpo invalidi e veterani . . . . . » 932
» 69. Ufficiali del corpo sanitario militare . . . . . » 933
» 70. Ufficiali del corpo di commissariato militare . . . . » 934
» 71. Ufficiali del corpo contabile militare . . . . . » 935
» 72. Ufficiali del corpo veterinario militare . . . . . » 936
» 73. Ufficiali fuori quadro . . . . . » 937
» 74. Personale della giustizia militare . . . . . » 938
» 75. Ingegneri geografi e topografi . . . . . » 939
» 76. Professori e maestri civili . . . . . » 940
» 77. Farmacisti militari . . . . . » 941
» 78. Ragionieri d'artiglieria . . . . . » 942
» 79. Ragionieri geometri del genio. . . . . » 943
» 80. Capi tecnici d'artiglieria e del genio . . . . . » 944
» 81. Disegnatori d'artiglieria e del genio . . . . . » 945
» 82. Scrivani locali ed assistenti locali . . . . . » 946
» 83. Assistenti locali del genio . . . . . » 948

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **case militari di S. M. il Re e dei R. R. Principi**.

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito o tenente generale).
4	Aiutanti di campo generali (3 tenenti generali o maggiori generali). (1 *vice ammiraglio* o *contr'ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo (8 ufficiali superiori del R. esercito) (*). (2 *ufficiali superiori della R. marina*).
15	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario.
1	Primo aiutante di campo (tenente generale o maggiore generale).
2	Aiutanti di campo (ufficiali superiori del R. esercito) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (capitani) (*).
5	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.
1	Primo aiutante di campo (colonnello o *capitano di vascello*) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore o *capitano di fregata*) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito, o *della R. marina*) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino.
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
1	Ufficiale d'ordinanza (ufficiale inferiore del R. esercito) (*).
2	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito, o *della R. marina*) (*).

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI

TABELLA N. 2

Tabella graduale e numerica di formazione del **comando del corpo di stato maggiore**.

1	Capo di stato maggiore dell'esercito (generale d'esercito o tenente generale) comandante.
1	Tenente generale (comandante in 2°).
1	Tenente generale o maggiore generale (addetto).
3	Colonnelli di stato maggiore.
3	Colonnelli o tenenti colonnelli di stato maggiore.
11	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore.
(1) 25	Capitani di stato maggiore.
(1) 32	Capitani applicati di stato maggiore (*).
1	Tenente o sottotenente di fanteria o di cavalleria (ufficiale di ordinanza). (2)
1	Capitano medico
1	Maggiore commissario.
1	Capitano commissario.
1	Tenente colonnello contabile.
2	Capitani contabili.
1	Tenente o sottotenente contabile.
85	Totale ufficiali.
22	Scrivani (sottufficiali) (3).

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Sono compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria o di cavalleria.
(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 3

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di corpo d'armata.**

	l'un comando	12 comandi
Comandanti (tenenti generali)	1	12
Colonnelli di stato maggiore (capi di stato maggiore)	1	12
Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore	1	12
Capitani di stato maggiore	1	(1) 14
Capitani applicati di stato maggiore (*) . . .	2	24
Tenenti e sottotenenti di fanteria o di cavalleria (ufficiali d'ordinanza) (2)	1	12
Tenenti colonnelli contabili	1	6
Maggiori contabili		6
Tenenti e sottotenenti contabili	1	12
Tenenti colonnelli veterinari	1	2
Maggiori veterinari		10
Tenenti e sottotenenti veterinari	—	(3) 12
Totale ufficiali . . .	10	134
Scrivani: Scrivani locali	—	22
Scrivani: Sottufficiali (4)	—	22

(*) Ufficiali fuori quadro.
(1) Due comandi di corpo d'armata hanno 2 capitani di stato maggiore.
(2) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.
(3) Distribuiti fra i comandi di corpo d'armata, in rapporto alle esigenze di servizio.
(4) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.:
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di divisione militare**.

	Un comando	24 comandi
Comandanti (tenenti generali)	1	24
Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore (capi di stato maggiore)	1	24
Capitani di stato maggiore	1	(1) 34
Capitani applicati di stato maggiore (*). .	2	(2) 52
Tenenti e sottotenenti di fanteria o di cavalleria (ufficiali di ordinanza) (3)	1	24
Totale ufficiali . . .	6	158
Scrivani — Scrivani locali.	—	44
Scrivani — Sottufficiali (4)	—	44

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Dieci comandi di divisione militare hanno 2 capitani di stato maggiore.
(2) Quattro comandi di divisione militare hanno 3 capitani applicati di stato maggiore.
(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.
(4) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 5

Tabella graduale e numerica di formazione del **comando militare dell'isola di Sardegna.**

1		Comandante (tenente generale).
1		Tenente colonnello o maggiore di stato maggiore (capo di stato maggiore).
1		Capitano di stato maggiore.
2		Capitani applicati di stato maggiore (*).
1		Tenente o sottotenente di fanteria o di cavalleria (ufficiale d'ordinanza) (1).
6		Totale ufficiali.
2	Scrivani	Scrivani locali.
1	Scrivani	Sottufficiale (2).

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria o di cavalleria.

(2) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione del **comando generale dell'arma dei carabinieri reali**

1	Comandante generale (tenente generale).
1	Maggiore generale (addetto).
1	Tenente colonnello dei carabinieri reali (segretario).
2	Capitani dei carabinieri reali.
2	Tenenti e sottotenenti dei carabinieri reali.
7	Totale ufficiali.
1	Maresciallo d'alloggio ordinario (1).
7	Brigadieri (1).
6	Carabinieri (1).
14	Totale truppa.

(1) Compresi nei quadri delle legioni territoriali di carabinieri reali.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **legioni territoriali di carabinieri reali.**

	Arma		11 legioni territoriali
	a piedi	a cavallo	
Comandanti (colonnelli)	»	»	11
Tenenti colonnelli (comandanti di divisione)	»	»	11
Maggiori (comandanti di divisione).	»	»	30
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia) . . .	»	»	120
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, comandanti di tenenza e di sezione)	»	»	327
Capitani contabili	»	»	11
Tenenti e sottotenenti contabili . .	»	»	16
Tenente o sottotenente veterinario .	»	»	1
Totale ufficiali . . .	»	»	527
Scrivani locali	»	»	60
Marescialli d'alloggio maggiori . .	45	10	55
Marescialli d'alloggio capi	41	1	42
Marescialli d'alloggio ordinari. . .	(1) 701	170	871
Brigadieri o vicebrigadieri trombettieri	11	1	12
Brigadieri	(1) 2406	355	2761
Vicebrigadieri	1000	319	1319
Appuntati	914	128	1042
Carabinieri trombettieri	126	10	136
Carabinieri	(1) 13561	2428	15989
Totale truppa. . . .	18805	3422	22227
Cavalli dei carabinieri reali . . .		3422	

(1) Sono compresi quelli assegnati al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione della **legione allievi carabinieri reali.**

La legione allievi comprende 1 stato maggiore; 1 battaglione (5 compagnie) e 1 divisione (2 squadroni).

	Stato maggiore	5 compagnie	2 squadroni	Deposito di Cagliari	Deposito di Palermo	Totale generale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (comandante di battaglione)	1	»	»	»	»	1
Maggiore (comandante di divisione)	1	»	»	»	»	1
Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e di squadrone)	1	5	2	»	»	8
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e di squadrone)	1	15	6	2	2	26
Capitano medico	1	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	1
Capitano contabile	1	»	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contabili	3	»	»	»	»	3
Capitano veterinario	1	»	»	»	»	1
Capo musica	1	»	»	»	»	1
Totale ufficiali	13	20	8	2	2	45

	Stato maggiore a piedi	Stato maggiore a cavallo	5 compagnie a piedi	2 squadroni a cavallo	Deposito di Cagliari a piedi	Deposito di Cagliari a cavallo	Deposito di Palermo a piedi	Deposito di Palermo a cavallo	Totale generale a piedi	Totale generale a cavallo	Totale generale
Maresciallo d'alloggio maggiore	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Marescialli d'alloggio capi	1	»	5	2	1	»	1	»	8	2	10
Marescialli d'alloggio ordinari	»	»	4	2	»	1	1	»	5	3	8
Brigadiere musicante	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Brigadieri e vice brigadieri trombettieri	1	1	»	»	»	»	»	»	1	1	2
Brigadieri	9	»	40	21	3	3	3	1	55	25	80
Vicebrigadiere musicante	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Vicebrigadieri	10	»	30	19	»	»	4	1	44	20	64
Appuntati	»	»	6	2	»	»	»	»	6	2	8
Carabinieri musicanti	24	»	»	»	»	»	»	»	24	»	24
Carabinieri trombettieri	»	»	10	8	»	»	»	»	10	8	18
Carabinieri	6	»	20	16	3	2	8	2	36	20	56
Allievi	»	»	1400	350	50	50	200	50	1650	350	2000
Totale truppa	54	1	1515	320	56	56	217	54	1842	431	2273
Cavalli dei carabinieri reali	»	1	»	70	»	6	»	4	»	»	81
Cavalli di truppa	»	»	»	180	»	30	»	20	»	»	230
Totale cavalli	251				60				311		

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 9.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***Ispettorato degli alpini**

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Capitano di fanteria.
2	Totale ufficiali.
1	Scrivano locale.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 10

Tabella graduale e numerica di formazione
dei **comandi di brigata di fanteria.**

Ciascuna brigata di fanteria è composta di 2 reggimenti.

	Un comando	48 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	48
Capitani di fanteria (aiutanti di campo) . . .	1	48
Totale ufficiali. . . .	2	96
Scrivani (caporali maggiori o caporali) (1) . .	1	48

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 11

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti di fanteria di linea**

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito.

	UN REGGIMENTO				96 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	1	96
Tenenti colonnelli (comandan. di battag. e di deposito)	1	»	1	2	192
Maggiori (comandanti di battag. ed a disposizione)	3	»	»	3	(1) 336
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia ed a disposizione)	5	12	»	17	1632
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali pagatori ed ufficiali di compagnia)	6	30	»	36	3264
Capitani medici	1	»	»	1	96
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	96
Capitani contabili	»	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	(1) 332
Capi musica	1	»	»	1	96
Totale ufficiali	17	42	4	63	6126
Scrivani locali ed assistenti locali	»	»	3	3	288
Furieri maggiori	1	»	»	1	384
Furieri	»	12	»	12	1152
Sottufficiali con cariche speciali	»	»	»	»	(2) 350
Sottufficiali di maggiorita	1	»	»	1	96
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	1	96
Sottufficiali di contabilità	»	»	3	3	288
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	96
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	96
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	96
Capi armaiuoli	1	»	»	1	96
Sergenti	»	12	»	12	1152
Caporali maggiori di maggiorita e di compagnia	4	48	»	52	4992
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	96
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	12	6	18	1728
Caporali maggiori musicanti	1	»	»	1	96
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	1	96
Caporali maggiori zappatori	1	»	»	1	96
Caporali musicanti	8	»	»	8	768
Caporali trombettieri	2	»	»	2	192
Caporali zappatori	2	»	»	2	192
Caporali conducenti	1	»	»	1	96
Caporali	»	72	»	72	6912
Appuntati musicanti	5	»	»	5	480
Trombettieri	»	24	»	24	2304
Zappatori	»	24	»	24	2304
Soldati	48	996	»	1044	97344
Totale truppa	86	1200	9	1263	121598
Quadrupedi	3	»	»	3	288

(1) 48 reggimenti hanno 2 maggiori a disposizione invece di 1; 30 reggimenti hanno 3 ufficiali subalterni contabili invece di 2.

(2) Questi sottufficiali, in forza ai reggimenti di fanteria di linea, possono essere di qualsiasi arma o corpo. In questo numero sono compresi: gli scrivani militari presso il comando del corpo di stato maggiore, i comandi di corpo d'armata e di divisione ed i co-

Segue TABELLA N. 11

mandi militari di stazione; 2° i sottufficiali guardafort; 3° i sottufficiali comandati a frequentare come allievi la scuola magistrale militare di scherma; 4° i sottufficiali per qualsiasi ragione destinati ad uffici, nei quali l'opera loro sia richiesta da ragioni speciali di servizio.

Note. — I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I depositi staccati dalla sede dei rispettivi reggimenti hanno in più dell'organico 1 sottufficiale di contabilità, 1 caporale maggiore o caporale di contabilità ed 1 allievo armaiuolo.

Il sottufficiale di maggiorita copre la carica di portalettere.

Dei 18 soldati assegnati allo stato maggiore, 13 sono allievi musicanti, 2 allievi armaiuoli e 3 conducenti.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti bersaglieri.**

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito.

	UN REGGIMENTO				12 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di battagl. e deposito)	1	»	1	2	24
Maggiori (comandanti di battagl. ed a disposizione)	3	»	»	3	36
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e a disposizione)	5	12	»	17	204
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali pagatori ed ufficiali di compagnia)	4	30	»	34	408
Capitani medici	1	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	12
Capitani contabili	»	»	1	1	12
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	(1) 23
Totale ufficiali	16	42	4	62	748
Scrivani locali ed assistenti locali	»	»	3	3	36
Furieri maggiori	1	»	»	1	12
Furieri	»	12	»	12	144
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	1	12
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	1	12
Sottufficiali di contabilità	»	»	3	3	36
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	12
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	1	12
Sergenti	»	12	»	12	144
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	4	48	»	52	624
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	12
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	12	6	18	216
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	1	12
Caporali maggiori zappatori	1	»	»	1	12
Caporali trombettieri	2	»	»	2	24
Caporali zappatori	2	»	»	2	24
Caporali conducenti	1	»	»	1	12
Caporali	»	72	»	72	864
Trombettieri	»	36	»	36	432
Zappatori	»	24	»	24	288
Soldati	5	984	»	989	11868
Totale truppa	26	1200	9	1235	14820
Quadrupedi	3	»	»	3	36

(1) 4 reggimenti hanno 3 ufficiali subalterni contabili invece di 2.

Note. — I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento, od al

Segue TABELLA N. 12.

lievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I depositi staccati dalla sede dei rispettivi reggimenti hanno in più dell'organico 1 sottufficiale di contabilità, 1 caporale maggiore o caporale di contabilità ed 1 allievo armaiuolo.

Il sottufficiale di maggiorità copre la carica di portalettere.

Dei 5 soldati assegnati allo stato maggiore, 2 sono allievi armaiuoli e 3 sono conducenti.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.i d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti alpini**.

7 reggimenti, 22 battaglioni, 75 compagnie, 7 depositi.

	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito	7 reggimenti 22 battaglioni 75 compagnie 7 depositi
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	»	7
Tenenti colonnelli (comandanti di deposito)	»	»	»	1	7
Tenenti colonnelli, } comandanti di battaglione	1	1	»	»	7
Maggiori } ed a disposizione					22
Capitani (aiut. magg. in 1°, comandanti di compagnia e a disposizione)	5	»	1	»	110
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali pagatori ed ufficiali di compagnia)	1	1	3	»	254
Capitani medici	1	»	»	»	7
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	22
Capitani contabili	»	»	»	1	7
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	21
Totale ufficiali	9	3	4	5	464
Scrivani locali	»	»	»	2	14
Furieri maggiori	1	1	»	»	29
Furieri	»	»	1	»	75
Sottufficiali di maggiorita	1	»	»	»	7
Sottufficiali guarda magazzino	1	1	»	»	29
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	»	7
Sottufficiali di contabilita	»	»	»	3	21
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	7
Sottufficiali zappatori	»	1	»	»	22
Capi armaiuoli	1	»	»	»	7
Sergenti	»	»	2	»	150
Caporali maggiori di maggiorita e di comp.	1	1	4	»	329
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	»	»	1	»	75
Caporali maggiori o caporali di contabilita	»	»	1	6	147
Caporali trombettieri	»	1	»	»	22
Caporali zappatori	»	»	1	»	75
Caporali conducenti	1	»	1	»	82
Caporali mantscalchi	1	»	»	»	7
Caporali	»	»	8	»	600
Trombettieri	»	»	3	»	225
Zappatori	»	»	8	»	600
Soldati	3	5	110	»	8359
Totale truppa	12	9	140	9	10845
Quadrupedi	1	1	8	»	639

Note. — I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in

Segue TABELLA N. 13

numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Il sottufficiale di maggiorità copre la carica di portalettere.

Il numero dei sottufficiali guarda magazzino può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Dei caporali trombettieri, uno per ciascun reggimento può essere caporale maggiore; dei caporali zappatori, può essere caporale maggiore uno per ciascun battaglione.

Dei 3 soldati assegnati allo stato maggiore di reggimento, 2 sono allievi armaiuoli e 1 è conducente; dei 4 soldati assegnati allo stato maggiore di battaglione, 2 sono allievi maniscalchi, 1 è allievo sellaio ed 1 conducente.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica di formazione del **comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.**

Un comando, 7 compagnie di disciplina, 2 comp. carcerati, 2 comp. reclusi ed 1 reclusorio

	Comando	Compagnie di disciplina di punizione: Una compagnia	Compagnie di disciplina di punizione: 4 compagnie	Compagnie di disciplina speciali: Una compagnia	Compagnie di disciplina speciali: 3 compagnie	Compagnie di carcerati: Una compagnia	Compagnie di carcerati: 2 compagnie	Compagnie di reclusi: Una compagnia	Compagnie di reclusi: 2 compagnie	Reclusorio	Totale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (comandante in 2°)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiore (comandante di reclusorio)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Capitani (aiutante maggiore in 1°, a disposizione, comandanti di compagnia e per il reclusorio)	2	1	4	1	3	1	2	1	2	3	16
Tenenti (aiutante maggiore in 2°, ufficiali di compagnia e per il reclusorio)	1	3	12	3	9	3	6	3	6	8	42
Capitano medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Maggiore contabile (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti contabili	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2
Totale ufficiali	11	4	16	4	12	4	8	4	8	15	70
Farmacista	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Scrivani locali e assistenti locali	18	»	»	»	»	»	»	»	»	5	23
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2
Furieri	»	1	4	1	3	1	2	1	2	3	14
Sottufficiale guarda magazzino	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Sergenti	»	6	24	4	12	4	8	4	8	12	(1) 73
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	1	2	8	2	6	2	4	2	4	7	30
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1	1	4	1	3	1	2	1	2	3	15
Caporali	1	12	48	10	30	10	20	10	20	30	(1) 158
Appuntati	1	»	»	»	»	10	20	10	20	30	(1) 106
Totale truppa	3	22	88	18	54	28	56	28	56	87	399

(1) 9 sergenti, 9 caporali e 31 appuntati sono destinati come personale di governo alle carceri militari preventive.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 15

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **ispettorato di cavalleria**.

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Capitano di cavalleria.
2	Totale ufficiali.
1	Scrivano locale

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di brigata di cavalleria.**

Ciascuna brigata è composta di 2 o 3 reggimenti di cavalleria.

	Un comando	9 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	9
Capitani di cavalleria (aiutanti di campo) . .	1	9
Totale ufficiali. . . .	2	18
Scrivani (caporali maggiori o caporali) (1) . .	1	9

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di cavalleria.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 17.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti di cavalleria**.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 mezzi reggimenti (6 squadroni) e 1 deposito.

	UN REGGIMENTO				24 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	1	24
Tenenti colonnelli (comand. di mezzo regg.)	1	»	»	1	24
Maggiori (comandanti di mezzo regg. e relatori)	2	»	»	2	48
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di squadrone e deposito e a disposizione)	2	6	1	9	216
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali pagatori e ufficiali di squadrone e deposito)	3	18	3	24	576
Capitani medici	1	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	24
Capitani contabili	»	»	1	1	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	48
Capitani veterinari	1	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	48
Totale ufficiali	14	24	7	45	1080
Assistenti locali	»	»	1	1	24
Furieri maggiori	3	»	»	3	72
Furieri	»	6	1	7	168
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	1	24
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	1	24
Sottufficiali di contabilità	»	»	3	3	72
Sottufficiali musicanti capi fanfara	1	»	»	1	24
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	24
Capi armaiuoli	1	»	»	1	24
Sergenti	»	18	2	20	480
Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone	3	18	»	21	504
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	24
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	6	6	12	288
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	1	24
Caporali trombettieri	1	»	»	1	24
Caporali zappatori	»	6	»	6	144
Caporali conducenti	1	»	»	1	24
Caporali maniscalchi	»	6	»	6	144
Caporali	»	48	5	53	1248
Appuntati	»	48	»	48	1152
Trombettieri	»	24	2	26	624
Zappatori	»	48	»	48	1152
Sellai	»	6	»	6	144
Soldati	3	756	42	801	19224
Totale truppa	18	990	60	1068	25632
Cavalli di truppa	18	852	»	870	20880

Note. — Gli ufficiali subalterni d'ordinanza, quelli comandati alla scuola di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i

Segue TABELLA N. 17.

reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 3 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito del reggimento.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Il sottufficiale di maggiorità copre la carica di portalettere.

Uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

Dei 3 soldati assegnati allo stato maggiore, 2 sono allievi armaiuoli ed 1 è conducente.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 18

Tabella graduale e numerica di formazione dei **depositi di allevamento cavalli.**

		Un deposito	4 depositi
Direttori	tenenti colonnelli di cavalleria	1	2
	maggiori di cavalleria		2
Capitani di cavalleria		1	4
Tenenti e sottotenenti contabili		1	4
Capitani veterinari		1	4
Tenenti e sottotenenti veterinari		1	4
Totale ufficiali		5	20
Scrivani locali		2	8

Nota. — Ad ogni deposito d'allevamento cavalli è addetto, in proporzione del bisogno, un personale civile composto di agenti di campagna, guardie campestri, butteri, bifolchi, maniscalchi, ecc.

Roma, addì 23 dicembre 1894

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **Ispettorato d'artiglieria da campagna.**

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Maggiore d'artiglieria.
1	Capitano d'artiglieria.
3	Totale ufficiali.
2	Scrivani locali.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 20

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **ispettorato d'artiglieria da fortezza.**

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Maggiore d'artiglieria.
1	Capitano d'artiglieria.
3	Totale ufficiali.
1	Ragioniere d'artiglieria.
1	Disegnatore d'artiglieria e del genio.
2	Scrivani locali.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI

TABELLA N. 21.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria**

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Tenente colonnello d'artiglieria.
2	Maggiori d'artiglieria (1).
1	Capitano d'artiglieria.
1	Tenente d'artiglieria.
6	Totale ufficiali.
10	Ragionieri d'artiglieria
3	Disegnatori d'artiglieria e del genio.
13	Scrivani locali.

(1) Uno dei maggiori è capo dell'ufficio di revisione delle contabilità pel materiale d'artiglieria.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 22.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi**.

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Maggiore d'artiglieria.
1	Capitano d'artiglieria.
3	Totale ufficiali.
2	Scrivani locali.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica di formazione della **direzione superiore delle esperienze d'artiglieria.**

1	Direttore superiore (maggiore generale).
1	Tenente colonnello d'artiglieria.
4	Capitani d'artiglieria.
3	Tenenti e sottotenenti d'artiglieria.
9	Totale ufficiali.
2	Ragionieri d'artiglieria.
1	Capo tecnico d'artiglieria e del genio.
2	Disegnatori d'artiglieria e del genio.
3	Scrivani locali.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi d'artiglieria da campagna**.

	Un comando	4 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	4
Maggiori d'artiglieria	1	4
Tenenti e sottotenenti d'artiglieria.	1	4
Totale ufficiali	3	12
Scrivani locali.	1	4

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi d'artiglieria da fortezza.**

	Un comando	2 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	2
Maggiori d'artiglieria	1	2
Capitani d'artiglieria	1	2
Tenenti e sottotenenti d'artiglieria	1	2
Totale ufficiali	4	8
Scrivani locali	2	4

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi locali d'artiglieria**.

12 comandi locali d'artiglieria

7	Comandanti locali. . .	colonnelli d'artiglieria.
5		tenenti colonnelli d'artiglieria.
4	Tenenti colonnelli d'artiglieria.	
9	Maggiori d'artiglieria.	
(1) 50	Capitani d'artiglieria.	
22	Tenenti e sottotenenti d'artiglieria	
3	Colonnelli (ufficiali delle fortezze).	
5	Tenenti colonnelli (ufficiali delle fortezze).	
10	Maggiori (ufficiali delle fortezze).	
23	Capitani (ufficiali delle fortezze).	
22	Tenenti e sottotenenti (ufficiali delle fortezze).	
12	Capitani contabili.	
1	Tenente o sottotenente contabile (2).	
173	Totale ufficiali.	
(1) 67	Ragionieri d'artiglieria.	
27	Capi tecnici d'artiglieria e del genio.	
19	Disegnatori d'artiglieria e del genio.	
38	Scrivani locali.	

(1) Sono compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Assegnato in più al comando locale che ha l'amministrazione delle compagnie operai d'artiglieria.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti d'artiglieria da campagna**

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 brigate di batterie, 1 o 2 compagnie treno e 1 deposito.

	Stato maggiore	Una batteria	Una compagnia treno	Un deposito	24 reggimenti 186 batterie 36 comp. treno 24 depositi
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	»	24
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	24
Maggiori (comandanti di brigata)	2	»	»	»	48
Maggiori (pel materiale)	1	»	»	»	12
Capitani	»	»	»	»	12
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	1	1	1	6	270
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito)	2	2	2	8	516
Capitani medici	1	»	»	»	24
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	24
Capitani contabili	»	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	48
Capitani veterinari	1	»	»	»	24
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	»	48
Totale ufficiali	13	3	3	5	1098
Ragionieri d'artiglieria	1	»	»	»	24
Capi tecnici d'artiglieria e del genio	1	»	»	»	24
Scrivani locali e assistenti locali	»	»	»	3	72
Furieri maggiori	3	»	»	»	72
Furieri	»	1	1	1	264
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	72
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	»	24
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	3	72
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	24
Sergenti	»	3	2	1	678
Caporali maggiori di maggiorità, di batteria e di compagnia	3	3	4	»	774
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	1	1	6	366
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	24
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	»	24
Caporali trombettieri	1	»	»	»	24
Caporali maniscalchi	5	»	»	»	120
Caporali	»	6	6	4	1428
Appuntati	»	6	6	4	1428
Trombettieri	»	2	2	2	492
Sellai	»	1	1	»	222
Soldati	»	67	67	20	15336
Totale truppa	19	90	90	42	21444
Cavalli di truppa: per le batterie da c. 9	8	45	40	40	10116
Cavalli di truppa: per le batterie da c. 7		43			

Note. — L'ufficiale subalterno al deposito funziona anche da ufficiale pagatore.

Presso qualche reggimento taluna delle batterie può essere impiegata in servizio da

Segue TABELLA N. 27.

montagna; in tal caso l'organico delle batterie è uguale a quello stabilito per le batterie da montagna.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Per disposizione ministeriale può essere assegnato ad alcuni reggimenti un capo armaiuolo.

I 3 sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: uno, di guarda selleria reggimentale; uno, di guarda batteria reggimentale; uno, di portalettere.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica di formazione del **reggimento d'artiglieria a cavallo.**

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di batterie (6 batterie), 1 brigata treno (4 compagnie) e 1 deposito.

	Stato maggiore	6 batterie	4 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	2	6	4	1	13
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito)	4	18	8	1	31
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	»	2
Totale ufficiali	17	24	12	5	58
Ragioniere d'artiglieria	1	»	»	»	1
Capo tecnico d'artiglieria e del genio	1	»	»	»	1
Scrivani locali e assistenti locali	»	»	»	3	3
Furieri maggiori	5	»	»	»	5
Furieri	»	6	4	1	11
Sottufficiali di maggiorita	3	»	»	»	3
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	»	1
Sottufficiali di contabilita	»	»	»	3	3
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Sergenti	»	18	8	2	28
Caporali maggiori di maggiorita, di batteria e di compagnia	5	18	16	»	39
Caporali maggiori o caporali di contabilita	»	6	4	6	16
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanita	1	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	1
Caporali trombettieri	3	»	»	»	3
Caporali maniscalchi	2	6	»	»	8
Caporali	»	36	24	4	64
Appuntati	»	36	24	4	64
Trombettieri	»	12	8	2	22
Sellai	»	6	4	1	11
Soldati	2	576	268	37	883
Totale truppa	25	720	360	60	1165
Cavalli di truppa	11	480	160	»	651

Note. — L'ufficiale subalterno al deposito funziona anche da ufficiale pagatore.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in

Segue TABELLA N. 28.

numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I 3 sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: uno, di guarda sellería reggimentale; uno, di guarda batteria reggimentale; uno, di portalettere.

I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica di formazione del **reggimento d'artiglieria da montagna.**

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 5 brigate di batterie (15 batterie) e 1 deposito.

	Stato maggiore	15 batterie	Deposito	Totali del reggimento
Comandante (colonnello)	1	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	5	»	»	5
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di batteria e di deposito)	2	15	1	18
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria e di deposito)	5	45	1	51
Capitano medico	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti medici	3	»	»	3
Capitano contabile	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	3	3
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Totale ufficiali	31	60	6	97
Ragioniere di artiglieria	1	»	»	1
Capo tecnico d'artiglieria o del genio	1	»	»	1
Scrivani locali e assistenti locali	»	»	3	3
Furieri maggiori	6	»	»	6
Furieri	»	15	1	16
Sottufficiali di maggiorita	5	»	»	5
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	1
Sottufficiali di contabilità	»	»	3	3
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	1
Sergenti	»	30	1	31
Caporali maggiori di maggiorita e di batteria	6	90	3	99
Caporali maggiori o caporali di contabilita	»	15	6	21
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanita	5	»	»	5
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	1
Caporali trombettieri	4	»	»	4
Caporali zappatori	»	15	»	15
Caporali maniscalchi	10	»	»	10
Caporali	»	120	4	124
Appuntati	»	120	4	124
Trombettieri	»	45	2	47
Zappatori	»	90	»	90
Sellai	»	15	1	16
Soldati	2	1515	54	1598
Totale truppa	42	2100	76	2218
Quadrupedi	»	825	26	851

Note. — L'ufficiale subalterno al deposito funziona anche da ufficiale pagatore.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, in nu-

Segue TABELLA N. 29.

mero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

I 5 sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: due, di guarda selleria; due, di guarda magazzino; uno, di portalettere.

In ciascuna brigata, uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 30.

—

Tabella graduale e numerica di formazione delle **brigate d'artiglieria da costa o da fortezza.**

Ciascuna brigata si compone di uno stato maggiore e di 2 a 5 compagnie da costa o da fortezza.

	Uno stato maggiore di brigata	Una compagnia	Totali per 22 stati maggiori di brigata, 76 compagnie.
Comandanti (maggiori)	1	»	22
Capitani (comandanti di compagnia)	»	1	76
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	1	2	(1) 193
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	22
Tenenti e sottotenenti contabili	1	»	22
Totale ufficiali	4	3	335
Furieri maggiori	1	»	22
Furieri	»	1	76
Sottufficiali guarda batteria nei forti	»	»	190
Sottufficiali di contabilità	1	»	22
Sottufficiali guarda magazzino	1	»	22
Sergenti	»	2	152
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	1	4	326
Caporali maggiori o caporali di contabilità	2	1	120
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	22
Caporali maggiori o caporali trombettieri	1	»	22
Caporali	»	6	456
Trombettieri	»	2	152
Soldati	1	94	7166
Totale truppa	9	110	8678
Quadrupedi	1	»	27 (2)

(1) Vi sono in più 49 tenenti e sottotenenti d'artiglieria da assegnarsi alle compagnie da costa in relazione alle esigenze del servizio.

(2) Vi sono 5 quadrupedi in più pel servizio speciale dei reparti distaccati in Sardegna.

Note. — Le brigate che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Il soldato assegnato allo stato maggiore è conducente.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 31.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **compagnie operai d'artiglieria.**

2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli.

	Una compagnia	5 compagnie
Comandanti (capitani)	1	5
Tenenti e sottotenenti	2	10
Totale ufficiali	3	15
Furieri	1	5
Sergenti	6	30
Caporali maggiori	4	20
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1	5
Caporali	12	60
Trombettieri	2	10
Soldati	74	370
Veterani d'ogni grado	indeterminato	
Totale truppa	100	500

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, dal consiglio d'amministrazione di uno dei comandi locali di artiglieria.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **ispettorato delle truppe del genio.**

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Maggiore del genio.
1	Capitano del genio.
3	Totale ufficiali.
1	Scrivano locale.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 33.

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **ispettorato delle costruzioni del genio**.

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Tenente colonnello del genio (1).
1	Maggiore del genio (1).
2	Capitani del genio.
5	Totale ufficiali.
12	Ragionieri geometri del genio.
1	Capo tecnico di artiglieria e del genio.
2	Disegnatori d'artiglieria e del genio.
11	Scrivani locali.

(1) Uno degli ufficiali superiori è capo dell'ufficio di revisione delle contabilità pel materiale del genio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi territoriali del genio**.

	Un comando	6 comandi
Comandanti territoriali (maggiori generali).	1	6
Maggiori del genio	1	6
Capitani del genio	1	6
Tenenti e sottotenenti del genio	1	6
Totale ufficiali . . .	4	24
Ragionieri geometri del genio	1	6
Scrivani locali	1	6

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **direzioni territoriali del genio.**

15 direzioni territoriali del genio.

1 2 3	Direttori territoriali.	colonnelli del genio. / tenenti colonnelli del genio.
10	Tenenti colonnelli del genio.	
14	Maggiori del genio.	
(1) 70	Capitani del genio.	
46	Tenenti e sottotenenti del genio.	
155	Totale ufficiali.	
(1) 162	Ragionieri geometri del genio.	
49	Disegnatori d'artiglieria e del genio.	
100	Scrivani locali.	
225	Assistenti locali del genio.	

(1) Sono compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 36.

Tabella graduale e numerica di formazione del **1° e 2° reggimento del genio (zappatori).**

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di zappatori (12 compagnie), 2 compagnie treno e 1 deposito.

	UN REGGIMENTO					2 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie zappatori	2 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di brigata)	3	»	»	»	3	6
Capitani (aiutanti maggiori in 1° pel materiale, comandanti di compagnia e deposito)	2	12	2	1	17	34
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito)	4	24	4	2	34	68
Capitani medici	1	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	1	1	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	4
Totale ufficiali	14	36	6	6	62	124
Ragionieri geometri del genio	1	»	»	»	1	2
Scrivani locali e assistenti locali	»	»	»	4	4	8
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	10
Furieri	»	12	2	1	15	30
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	3	6
Sottufficiali istruttori di scherma	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali guarda magazzino	3	»	»	»	3	6
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	3	3	6
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	2
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	2
Sergenti	»	24	4	1	29	58
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	5	36	8	1	50	100
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	1	2
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	12	2	6	20	40
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	»	1	2
Caporali trombettieri	3	»	»	»	3	6
Caporali maniscalchi	1	»	»	»	1	2
Caporali	»	72	12	2	86	172
Appuntati	»	»	12	»	12	24
Trombettieri	»	24	4	1	29	58
Sellai	»	»	2	»	2	4
Soldati	3	1140	154	27	1324	2648
Veterani	indeterminato					
Totale truppa	28	1320	200	42	1590	3180
Quadrupedi	»	24	80	»	104	208

Note. — Uno degli ufficiali subalterni addetti al deposito funziona anche da ufficiale pagatore.

Quando i reggimenti hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in

Segue TABELLA N. 36.

numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

I 3 sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: uno, di capo operaio del laboratorio di riparazione; uno, di guarda parco reggimentale; uno, di portalettere.

I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 37.

Tabella graduale e numerica di formazione del **3° reggimento del genio (telegrafisti).**

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate zappatori-telegrafisti (12 compagnie), 1 brigata specialisti (2 compagnie), 2 compagnie treno e 1 deposito.

	Stato maggiore	12 compagnie zappatori-telegrafisti	2 compagnie specialisti	3 compagnie treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	3	»	»	»	»	3
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di compagnia e di deposito)	2	12	2	2	1	19
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito)	5	24	6	4	2	41
Capitano medico	1	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2
Totale ufficiali	16	36	8	6	6	72
Ragioniere geometra del genio	1	»	»	»	»	1
Scrivani locali e assistenti locali	»	»	»	»	6	6
Furieri maggiori	6	»	»	»	»	6
Furieri	»	12	2	3	»	17
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	»	»	3
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali guarda magazzino	4	»	»	»	»	4
Sottufficiali guarda colombai	6	»	»	»	»	16
Sottufficiali di contabilità	1	»	»	»	2	3
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	1
Sergenti	»	25	6	4	1	36
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	6	36	6	8	1	57
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	12	2	2	6	22
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	»	1
Caporali trombettieri	5	»	»	»	»	5
Caporale maniscalco	1	»	»	»	»	1
Caporali	»	72	12	12	2	98
Appuntati	»	»	»	12	»	12
Trombettieri	»	24	4	4	1	33
Sellai	»	»	»	2	»	2
Soldati	3	1140	208	154	27	1532
Totale truppa	48	1320	240	300	42	1850
Quadrupedi	»	24	4	80	»	108

Note. — Uno degli ufficiali subalterni addetti al deposito funziona anche da ufficiale pagatore.

Al quadro organico delle compagnie specialisti possono, per disposizione ministeriale,

Segue TABELLA N. 37.

essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze di servizio. Alle dette compagnie l'impiego di furiere può essere coperto da un furiere maggiore; ed i sergenti che abbiano i requisiti d'idoneità pel grado di furiere possono essere promossi, continuando ad esercitare le funzioni di sergente. Il numero dei furieri nelle compagnie non potrà però superare la metà del complessivo numero di sottufficiali assegnati alle medesime dalla presente tabella.

Il quadro dei caporali e caporali maggiori delle compagnie zappatori-telegrafisti potrà essere superato, per comprendere fra detti graduati i telegrafisti trasmettitori che, al termine del corso sul servizio telegrafico, risulteranno classificati buoni.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

I 3 sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: uno, di capo operaio del laboratorio di riparazione; uno, di guarda parco reggimentale; uno, di portalettere.

I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Roma, 23 dicembre 1894.

V°, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 38

Tabella graduale e numerica di formazione del **4° reggimento del genio (pontieri).**

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate pontieri (8 compagnie), 1 brigata lagunari (2 compagnie), 3 compagnie treno e 1 deposito.

	Stato maggiore	8 compagnie pontieri	2 compagnie lagunari	3 compagnie treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	4
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di compagnie deposito)	2	8	2	3	1	16
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia e deposito)	5	24	6	6	2	43
Capitano medico	1	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2
Tenente o sottotenente veterinario	1	»	»	»	»	1
Totale ufficiali	16	32	8	9	6	71
Ragioniere geometra del genio	1	»	»	»	»	1
Scrivani locali ed assistenti locali	»	»	»	»	4	4
Furieri maggiori	3	»	»	»	»	3
Furieri	»	8	2	3	2	15
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali guarda magazzino	3	»	»	»	»	3
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	»	3	3
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	1
Sergenti	»	24	4	6	1	35
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	3	24	12	12	1	54
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	8	2	3	6	19
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	»	1
Caporali trombettieri	3	»	»	»	»	3
Caporali maniscalchi	2	»	»	»	»	2
Caporali	»	64	16	18	2	100
Appuntati	»	»	»	18	»	18
Trombettieri	»	16	4	6	1	27
Sellai	»	»	»	3	»	3
Soldati	3	736	290	231	27	1287
Totale truppa	30	880	330	300	42	1582
Quadrupedi	»	»	»	120	»	120

Note. — Uno degli ufficiali subalterni addetti al deposito funziona anche da ufficiale pagatore. Il tenente o sottotenente pel materiale è addetto alla brigata lagunari.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, in nu-

Segue TABELLA N. 38

mero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, o allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

I 3 sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: uno, di capo operaio del laboratorio di riparazione; uno, di guarda parco reggimentale; uno, di portalettere.

Uno dei sottufficiali di contabilità ed uno dei caporali maggiori o caporali di contabilità assegnati al deposito servono per la brigata lagunari.

I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 39.

Tabella graduale e numerica di formazione del 5° reggimento del genio (minatori).

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di zappatori-minatori, (12 compagnie), 1 compagnia treno e 1 deposito.

	Stato maggiore	12 compagnie minatori	Una compagnia treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di compagnia e deposito)	2	12	1	1	16
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito)	6	24	2	2	32
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2
Totale ufficiali	14	36	3	6	59
Ragioniere geometra del genio	1	»	»	»	1
Scrivani locali ed assistenti locali	»	»	»	4	4
Furieri maggiori	5	»	»	»	5
Furieri	»	12	1	1	14
Sottufficiali di maggiorita	3	»	»	»	3
Sottufficiale istruttore di scherma	1	»	»	»	1
Sottufficiali guarda magazzino	4	»	»	»	4
Sottufficiali guardiamine	43	»	»	»	43
Sottufficiali di contabilità	»	»	»	3	3
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Sergenti	»	24	2	1	27
Caporali maggiori di maggiorita e di compagnia	5	36	4	1	46
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	12	1	6	19
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	1
Caporali trombettieri	3	»	»	»	3
Caporale maniscalco	1	»	»	»	1
Caporali	»	72	6	2	80
Appuntati	»	»	6	»	6
Trombettieri	»	24	2	1	27
Sellaio	»	»	1	»	1
Soldati	3	1110	77	27	1217
Veterani	Indeterminato				
Totale truppa	72	1320	100	42	1534
Quadrupedi	»	72	40	»	112

Note. — Uno degli ufficiali subalterni addetti al deposito funziona anche da ufficiale pagatore.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in nu-

Segue TABELLA N. 39.

mero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito, ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella

I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

I 3 sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: uno, di capo operaio del laboratorio di riparazione; uno, di guarda parco reggimentale; uno, di portalettere.

I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 40

Tabella graduale e numerica di formazione della **brigata ferrovieri del genio.**

La brigata è composta di 1 stato maggiore, 2 compagnie d'esercizio e 4 compagnie di lavoro.

	Stato maggiore	2 compagnie di esercizio	4 compagnie di lavoro	Totale
Comandante (tenente colonnello)	1	»	»	1
Maggiore del genio (ispettore della linea ferroviaria esercitata dalla brigata)	1	»	»	1
Capitani (comandanti di compagnia e al meteriale)	1	2	4	7
Tenenti e sottotenenti (aiutante maggiore in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia ed a disposizione)	3	8	12	23
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	1
Capitano contabile	1	»	»	1
Tenente o sottotenente contabile	1	»	»	1
Totale ufficiali	9	10	16	35
Ragioniere geometra del genio	1	»	»	1
Capo tecnico d'artiglieria e del genio	1	»	»	1
Scrivano locale	1	»	»	1
Furieri maggiori	1	6	»	7
Furieri	»	6	4	10
Sottufficiale guarda magazzino	1	»	»	1
Sottufficiali di contabilità	2	»	»	2
Sergenti	»	14	12	26
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	1	29	12	42
Caporali maggiori o caporali di contabilità	2	2	4	8
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	1
Caporale maggiore o caporale trombettiere	1	»	»	1
Caporale conducente	1	»	»	1
Caporali	»	29	32	61
Trombettieri	»	4	8	12
Soldati	»	190	408	598
Totale truppa	10	280	480	770
Quadrupedi	»	4	8	12

Note. — Al quadro organico della brigata ferrovieri possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze di servizio.

Quando la brigata ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza allo stato maggiore ed avrà 1 sergente in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, o allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Del personale assegnato alle compagnie di esercizio, 6 furieri maggiori, 4 furieri, 12 sergenti, 23 caporali maggiori e 23 caporali servono per la linea ferroviaria esercitata dalla brigata.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 41.

Tabella graduale e numerica di formazione del **corpo invalidi e veterani.**

Il corpo invalidi e veterani si compone di uno stato maggiore e 2 compagnie.

	Stato maggiore	2 compagnie	Totale
Comandante (tenente colonnello o maggiore). . .	1	»	1
Capitani	»	2	2
Tenenti e sottotenenti (aiutante maggiore in 2° ed ufficiali di compagnia).	1	6	7
Tenente o sottotenente medico.	1	»	1
Capitano contabile	1	»	1
Tenente o sottotenente contabile	1	»	1
Totale ufficiali . . .	5	8	13
Furieri maggiori, furieri, sergenti, caporali e soldati.	indeterminato		

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 42.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***ispettorato di sanità militare**.

1	Ispettore capo (maggiore generale medico).
2	Maggiori generali o colonnelli medici (ispettori).
1	Colonnello medico (segretario).
3	Capitani medici.
7	Totale ufficiali.
1	Chimico farmacista ispettore.
1	Farmacista.
6	Scrivani locali.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **direzioni territoriali di sanità militare.**

(13 direzioni territoriali di sanità).

12	Direttori territoriali di sanità (colonnelli medici).
12	Tenenti o sottotenenti medici.
24	Totale ufficiali.
12	Scrivani locali.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI

TABELLA N. 44.

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità.**

25 direzioni di ospedali militari principali e 12 compagnie di sanità.

25	Direttori (tenenti colonnelli medici).
53	Maggiori medici.
100	Capitani medici.
61	Tenenti e sottotenenti medici.
12	Maggiori contabili.
25	Capitani contabili.
45	Tenenti e sottotenenti contabili.
321	Totale ufficiali.
12	Farmacisti capi.
78	Farmacisti.
64	Scrivani locali e assistenti locali.
115	Sottufficiali.
12	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
30	Caporali maggiori aiutanti di sanità.
12	Caporali maggiori portaferiti.
105	Caporali aiutanti di sanità.
110	Caporali infermieri.
75	Caporali portaferiti.
225	Soldati aiutanti di sanità.
736	Soldati infermieri.
980	Soldati portaferiti.
2400	Totale truppa.

Note. — I graduati di truppa volontari di un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La forza degli uomini di truppa di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze di servizio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 45.

Tabella graduale e numerica di formazione delle **direzioni territoriali di commissariato e delle compagnie di sussistenza.**

12 direzioni territoriali di commissariato e 12 compagnie di sussistenza

8	Direttori territoriali { colonnelli commissari.
4	Direttori territoriali { tenenti colonnelli commissari.
6	Tenenti colonnelli commissari.
21	Maggiori commissari.
(1)34	Capitani commissari.
177	Tenenti e sottotenenti commissari.
2	Capitani contabili.
3	Tenenti e sottotenenti contabili.
315	Totale ufficiali.
134	Scrivani locali.
165	Sottufficiali.
14	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
72	Caporali maggiori.
110	Caporali maggiori, caporali e soldati meccanici.
268	Caporali.
1271	Soldati.
1900	Totale truppa.

(1) Sono compresi 2 capitani commissari comandati al Ministero della guerra.

Note. — I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Gli ufficiali contabili, 8 sottufficiali e 10 scrivani locali sono addetti alla direzione di commissariato che ha l'amministrazione delle direzioni di commissariato e delle compagnie di sussistenza.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di guerra.**

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
5	Tenenti colonnelli (professori titolari militari) (*).
5	Maggiori (professori titolari militari) (*).
1	Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Tenente o sottotenente (aiutante maggiore in 2°) (*).
1	Maggiore di cavalleria (istruttore di equitazione).
1	Tenente colonnello commissario (professore titolare militare).
1	Capitano contabile.
1	Tenente o sottotenente contabile.
18	Totale ufficiali.
4	Professori, titolari ed aggiunti, di lettere e scienze.
3	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
7	Scrivani locali e assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell' insegnamento.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 47.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di applicazione d'artiglieria e genio.**

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
1	Tenente colonnello (professore titolare militare) (*).
2	Maggiori (professori titolari militari) (*).
12	Capitani (aiutante maggiore in 1°, professori titolari militari ed istruttori) (*).
8	Tenenti (insegnanti aggiunti) (*).
1	Capitano di cavalleria (istruttore di equitazione).
1	Tenente di cavalleria (istruttore di equitazione).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile.
1	Tenente o sottotenente contabile.
30	Totale.
120	Sottotenenti allievi.
150	Totale generale ufficiali.
2	Maestri o maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
5	Scrivani locali.
1	Sottufficiale istruttore di scherma.
1	Sottufficiale guarda batteria.
1	Sottufficiale di governo.
4	Caporali e caporali guarda batteria.
7	Totale truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere variata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 48.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***accademia militare**.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
1	Tenente colonnello (direttore delle istruzioni militari e relatore) (*).
4	Capitani (aiutante maggiore in 1° e comandanti di compagnia) (*).
8	Tenenti (ufficiali di compagnia ed insegnanti aggiunti) (*).
1	Capitano di cavalleria (istruttore d'equitazione).
1	Tenente o sottotenente di cavalleria (istruttore d'equitazione).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile.
1	Tenente o sottotenente contabile.
20	Totale ufficiali.
14	Professori, titolari ed aggiunti, di lettere e scienze.
1	Professore, titolare od aggiunto, di disegno.
5	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
10	Scrivani locali e assistenti locali.
1	Furiere maggiore.
2	Sottufficiali istruttori di scherma.
10	Sottufficiali di governo.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
17	Totale truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

Tabella N. 49.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola militare**.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
1	Tenente colonnello (comandante di battaglione) (*).
1	Maggiore (comandante di battaglione) (*).
15	Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e professori titolari militari) (*).
34	Tenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia) (*).
1	Capitano di cavalleria (direttore delle istruzioni di cavalleria e della scuola d'equitazione).
3	Tenenti e sottotenenti di cavalleria (istruttori di equitazione).
1	Capitano medico.
1	Capitano commissario.
1	Maggiore contabile (relatore).
1	Capitano contabile.
3	Tenenti e sottotenenti contabili.
1	Capitano veterinario.
65	Totale ufficiali.
14	Professori, titolari ed aggiunti, di lettere e scienze.
3	Professori, titolari ed aggiunti, di disegno.
14	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
28	Scrivani locali e assistenti locali.
3	Furieri maggiori.
1	Sottufficiale di contabilità.
24	Sottufficiali di governo.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale aiutante di sanità.
1	Caporale trombettiere.
12	Trombettieri.
43	Totale truppa.
400	Sottufficiali allievi.
2	Quadrupedi.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
Mocenni.

TABELLA N. 50.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di applicazione di sanità militare.**

1	Direttore (colonnello medico) (1).
1	Tenente colonnello medico (vicedirettore).
2	Maggiori medici . . . . .
2	Capitani medici . . . . . professori.
3	Tenenti medici . . . . .
1	Capitano contabile . . . . . per l'insegnamento
1	Tenente o sottotenente contabile e per la contabilità.
11	Totale ufficiali.
1	Maestro o maestro aggiunto di scherma e ginnastica.
4	Scrivani locali.
1	Furiere maggiore.
1	Sottufficiale istruttore di scherma.
1	Sottufficiale di governo.
2	Caporali.
8	Soldati.
13	Totale truppa.
200	Caporali e soldati allievi.

(1) Direttore della scuola è il direttore territoriale di sanità del corpo d'armata.

Note. — La forza degli allievi è variabile in dipendenza del risultato del reclutamento.

Il tenente colonnello medico vicedirettore può anche essere incaricato dell'insegnamento.

Altri professori e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola centrale di tiro di fanteria.**

1	Comandante (maggiore generale).
1	Colonnello (comandante in 2°) (*).
1	Maggiore (*).
8	Capitani (aiutante maggiore in 1°, di comp., istruttori e prof.) (*).
8	Tenenti (aiutante maggiore in 2°, di comp., istruttori e prof.) (*).
1	Capitano medico
1	Capitano contabile.
1	Tenente o sottotenente contabile.
22	Totale ufficiali.
2	Maestri o maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
3	Scrivani locali
1	Furiere maggiore.
3	Furieri.
5	Sottufficiali di maggiorità
1	Sottufficiale guarda magazzino.
1	Sottufficiale istruttore di scherma.
5	Sottufficiali zappatori
4	Sottufficiali di compagnia
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale maggiore di maggiorità.
2	Caporali maggiori zappatori.
1	Caporale maggiore o caporale artificiere.
4	Caporali zappatori.
1	Caporale trombettiere.
11	Caporali di compagnia o di contabilità.
10	Zappatori.
4	Trombettieri.
67	Soldati.
120 *	Totale truppa.
2	Quadrupedi.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Dei 5 sottufficiali di maggiorità, 4 attendono a lavori di scritturazione e di contabilità nei vari uffici, 1 copre la carica di portalettere.

Il caporale maggiore o caporale artificiere è compreso nei quadri delle compagnie operai d'artiglieria.

Dei 67 soldati 2 sono allievi armaiuoli.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 52

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di cavalleria**.

Stato maggiore e 2 squadroni palafrenieri.

	Stato maggiore	1° squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	Totale
Comandante (colonnello)	1	»	»	1
Tenente colonnello (comandante in 2° e relatore)	1	»	»	1
Maggiore	1	»	»	1
Capitani (aiutante maggiore in 1°, a disposizione, pel corso normale, e comandanti di squadrone)	3	1	1	5
Tenenti (aiutante maggiore in 2°, a disposizione, pel corso normale, ed ufficiali di squadrone)	3	3	4	10
Capitani (istruttori d'equitazione)	1	»	»	1
Tenenti (istruttori d'equitazione)	3	»	»	3
Capitano medico	1	»	»	1
Capitano contabile	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contabili	2	»	»	2
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenente o sottotenente veterinario	1	»	»	1
Totale ufficiali	19	4	5	28
Scrivani locali	3	»	»	3
Furiere maggiore	1	»	»	1
Furieri	»	1	1	2
Sottufficiali istruttori di scherma	3	»	»	3
Sottufficiale di maggiorità	1	»	»	1
Sottufficiali di contabilità	4	»	»	4
Capo armaiuolo	1	»	»	1
Sergenti	»	4	5	9
Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone	1	4	4	9
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1	1	1	3
Caporale maggiore o caporale trombettiere	1	»	»	1
Caporali conducenti	2	»	»	2
Caporali maniscalchi	4	»	»	4
Caporali	»	9	17	26
Appuntati	»	15	12	27
Trombettieri	»	3	3	6
Sellai	»	»	2	2
Soldati	2	337	227	566
Totale truppa	21	374	272	367
Cavalli di truppa	»	»	»	744

Note. — La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Il sottufficiale di maggiorità copre la carica di portalettere.

I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola centrale di tiro d'artiglieria.**

1	Maggiore d'artiglieria.
1	Tenente o sottotenente d'artiglieria.
2	Totale ufficiali.
1	Scrivano locale.

Nota. — Il personale di truppa è assegnato in ragione delle variabili esigenze del servizio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 54.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola magistrale militare di scherma.**

1	Direttore tecnico (maestro direttore di scherma).
2	Maestri di scherma e ginnastica (vice direttori tecnici).
3	Maestri di scherma e ginnastica (coadiutori).
6	Totale

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 55

Tabella graduale e numerica di formazione dei **distretti di reclutamento.**

GRADI	DISTRETTI DI 1ª classe 45	DISTRETTI DI 2ª classe 72	Totale
Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli) (1)	15	35	50
Comandanti (tenenti colonnelli e maggiori)(1)	»	37	37
Maggiori (addetti) (1)	15	»	15
Capitani (addetti) (1)	45	216	261
Totale ufficiali	75	288	363
Scrivani locali	75	216	291

(*) Sono, in massima, ufficiali in congedo richiamati in servizio. Eccezionalmente possono essere anche ufficiali in servizio permanente: ed in tal caso, sono da considerarsi in più degli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge di ordinamento.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 54.

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola magistrale militare di scherma.**

1	Direttore tecnico (maestro direttore di scherma).
2	Maestri di scherma e ginnastica (vice direttori tecnici).
3	Maestri di scherma e ginnastica (coadiutori).
6	Totale

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 55

Tabella graduale e numerica di formazione dei **distretti di reclutamento.**

GRADI	DISTRETTI DI 1ª classe 15	DISTRETTI DI 2ª classe 72	Totale
Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli) (1)	15	35	50
Comandanti (tenenti colonnelli e maggiori)(1)	»	37	37
Maggiori (addetti) (1)	15	»	15
Capitani (addetti) (1)	45	216	261
Totale ufficiali	75	288	363
Scrivani locali	75	216	291

(*) Sono, in massima, ufficiali in congedo richiamati in servizio. Eccezionalmente possono essere anche ufficiali in servizio permanente; ed in tal caso, sono da considerarsi in più degli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge di ordinamento.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica di formazione
*dell'***ufficio d'amministrazione di personali militari vari**.

1	Direttore (colonnello contabile).
1	Tenente colonnello contabile (vicedirettore).
1	Maggiore contabile.
6	Capitani contabili.
9	Tenenti e sottotenenti contabili.
18	Totali ufficiali.
(1) 84	Scrivani locali.

(1) Compresi gli scrivani locali comandati al Ministero della guerra.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 57.

Tabella graduale e numerica di formazione degli **stabilimenti militari**.

Stabilimenti militari di costruzione.

(3 arsenali, 1 fabbrica d'armi, 2 officine di costruzione, 2 polverifici, 2 laboratori pirotecnici, 1 laboratorio di precisione).

9	Direttori { Colonnelli Tenenti colonnelli
2	
3	Tenenti colonnelli
10	Maggiori
39	Capitani
1	Tenente o sottotenente
64	Totale ufficiali.
54	Ragionieri d'artiglieria.
4	Ragionieri geometri del genio.
74	Capi tecnici d'artiglieria e del genio.
44	Disegnatori d'artiglieria e del genio.
42	Scrivani locali.

3 magazzini centrali militari.

	Un magazzino	3 magazzini
Direttori (tenenti colonnelli contabili)	1	3
Maggiori contabili (relatori)	1	3
Capitani commissari (controllori)	1	4 (1)
Tenenti e sottotenenti commissari (controllori)	2	6
Capitani contabili	1	4 (1)
Tenenti e sottotenenti contabili	2	7 (1)
	8	27
Scrivani locali	9	27

Farmacia centrale militare.

1	Chimico farmacista (direttore).
4	Farmacisti capi.
5	Farmacisti.
10	Totale farmacisti.
1	Capitano contabile.
1	Tenente o sottotenente contabile.
2	Totale ufficiali.
3	Scrivani locali.

(1) Un magazzino centrale è incaricato della costruzione dei campioni degli oggetti di equipaggiamento ed ha per ciò in più un capitano commissario controllore, 1 capitano contabile ed 1 sottotenente contabile.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica di formazione del **tribunale supremo di guerra e marina.**

1	Presidente (tenente generale).	
8	Giudici	3 Ufficiali generali (1). 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.
5	Giudici supplenti. .	2 Ufficiali generali (1). 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.	
2	Sostituti avvocati generali militari.	
2	Segretari principali o segretari.	
1	Sostituto segretario.	
6	Scrivani locali.	

(1) Sono ufficiali generali rivestiti di altro comando od incarico, e perciò compresi in altre tabelle, od anche ufficiali generali richiamati dal congedo.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 59.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **tribunali militari**.

	14 *Tribunali militari.*
14	Avvocati fiscali militari.
21	Sostituti avvocati fiscali militari.
14	Segretari principali e segretari.
30	Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.
79	Totale.
14	Capitani . . . . .) (ufficiali istruttori e sostituti istrut-
2	Tenenti o sottotenenti) tori) (*).
22	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 60.

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **Istituto geografico militare**.

1	Direttore (tenente generale o maggiore generale).	
1	Colonnello di stato maggiore (direttore in 2°).	
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore.	
13	Capitani (*).	
1	Tenente colonnello contabile.	
1	Capitano contabile.	
1	Tenente o sottotenente contabile.	
20	Totale ufficiali.	
1	Ingegneri geografi principali	di 1ª classe
1		di 2ª id.
1		di 3ª id.
2	Ingegneri geografi.	di 1ª classe
3		di 2ª id.
2	Aiutanti ingegneri geografi	di 1ª classe
1		di 2ª id.
11	Totale ingegneri geografi.	
1	Topografi capi.	di 1ª classe.
1		di 2ª id.
5	Topografi principali	di 1ª classe
7		di 2ª id.
18	Topografi.	di 1ª classe
18		di 2ª id.
22	Aiutanti topografi.	di 1ª classe
21		di 2ª id.
17	Aspiranti aiutanti topografi.	
110	Totale topografi.	
10	Scrivani locali e assistenti locali.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N 61.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dello stato maggiore generale.**

	Generali d'esercito	Tenenti generali	Maggiori generali	Totale
Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi	»	1	4	5
Comando del corpo di stato maggiore	»	1	1	3
Comandi di corpo d'armata	»	12	»	12
Comandi di divisione militare	»	24	»	24
Comando militare dell'isola di Sardegna	»	1	»	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	1	1	2
Ispettorato degli alpini	»	»	1	1
Comandi di brigata di fanteria	»	»	48	48
Ispettorato di cavalleria	»	»	1	1
Comandi di brigata di cavalleria	»	»	9	9
Ispettorato di artiglieria da campagna	»	»	1	1
Ispettorato di artiglieria da fortezza	»	»	1	1
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	1	1
Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi	»	»	1	1
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	»	1	1
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	4	4
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	»	2	2
Ispettorato delle truppe del genio	»	»	1	1
Ispettorato delle costruzioni del genio	»	»	1	1
Comandi territoriali del genio	»	»	6	6
Scuola di guerra	»	»	1	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	1	1
Accademia militare	»	»	1	1
Scuola militare	»	»	1	1
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	1	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	1	»	1
Istituto geografico militare	»	»	1	1
A disposizione	5	»	1	6
Totali	5	45	88	138
Ispettorato di sanità militare (maggiori generali medici)	»	»	3	3
Totali generali	5	45	91	141

Nota. — Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 62.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo di stato maggiore.**

	Colonnelli	Colonnelli o tenenti colonnelli	Tenenti colonnelli e maggiori	Capitani	Totale
Comando del corpo di stato maggiore .	3	3	11	(1) 25	42
Comandi di corpo d'armata	12	»	12	14	38
Comandi di divisione militare	»	»	24	34	58
Comando militare dell'isola di Sardegna .	»	»	1	1	2
Istituto geografico militare	1	»	2	»	3
Totali . . .	16	3	50	74	143

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra, quelli che fanno parte delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 63

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	1	»	2	2	5
Legioni territoriali di carabinieri reali	11	11	30	120	327	499
Legione allievi carabinieri reali .	1	1	1	8	027	38
Totali . . .	12	13	31	130	356	542

(1) È compreso il capo musica.

Note. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali che fanno parte delle *truppe d'Africa*, e quelli che sono addetti al servizio degli arsenali marittimi.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 64.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma di fanteria.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato degli alpini . .	»	»	»	1	»	1
Comandi di brigata di fanteria	»	»	»	48	»	48
Reggimenti di fanteria di linea	96	192	336	1632	(1)3360	5616
Reggimenti bersaglieri . . .	12	24	36	204	408	684
Reggimenti alpini	7	14	22	110	254	407
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena .	1	1	1	16	42	61
Ufficiali delle fortezze . . .	3	5	10	23	22	63
Totali . .	119	236	405	2034	4086	6880

(1) Sono compresi i 96 capimusica.

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria effettivi al Ministero della guerra, quelli che fanno parte delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 65.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma di cavalleria.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato di cavalleria . .	»	»	»	1	»	1
Comandi di brigata di cavall. .	»	»	»	9	»	9
Reggimenti di cavalleria . .	24	24	48	216	576	888
Depositi d'allevamento cavalli.	»	2	2	4	»	8
Scuola di guerra	»	»	1	»	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	1	1	2
Accademia militare	»	»	»	1	1	2
Scuola militare	»	»	»	1	3	4
Scuola di cavalleria	1	1	1	6	13	22
Totali	25	27	52	239	594	937

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria effettivi al Ministero della guerra, quelli che fanno parte delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
MOCENNI.

TABELLA N. 66.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma d'artiglieria.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato d'artiglieria da campagna . .	»	»	1	1	»	2
Ispettorato d'artiglieria da fortezza . . .	»	»	1	1	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	»	1	2	1	1	5
Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi	»	»	1	1	»	2
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	1	»	4	3	8
Comandi d'artiglieria da campagna. . .	»	»	4	»	4	8
Comandi d'artiglieria da fortezza . . .	»	»	2	2	2	6
Comandi locali d'artiglieria	7	9	9	50	22	97
Reggimenti d'artiglieria da campagna .	24	24	60	282	516	906
Reggimento d'artiglieria a cavallo . . .	1	1	4	13	31	50
Reggimento d'artiglieria da montagna .	1	1	5	18	51	76
Brigate d'artiglieria da costa o da fortezza	»	»	22	76	193	291
Compagnie operai d'artiglieria	»	»	»	5	10	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi)	»	»	»	»	90	90
Scuola centrale di tiro d'artiglieria . .	»	»	1	»	1	2
Totali . . .	33	37	112	454	924	1560

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali d'artiglieria effettivi al Ministero della guerra, quelli che fanno parte delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 67.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma del genio**.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato delle truppe del genio.	»	»	1	1	»	2
Ispettorato delle costruzioni del genio	»	1	1	2	»	4
Comandi territoriali del genio . .	»	»	6	6	6	18
Direzioni territoriali del genio . .	12	13	14	(1) 70	46	155
1° e 2° reggimento del genio (zappatori)	2	2	8	34	68	114
3° reggimento del genio (telegrafisti)	1	1	5	19	41	67
4° reggimento del genio (pontieri).	1	1	4	16	43	65
5° reggimento del genio (minatori).	1	1	4	16	32	54
Brigata ferrovieri del genio . . .	»	1	1	7	23	32
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi). . .	»	»	»	»	30	30
Totali . . .	17	20	44	171	289	541

Roma, addì 23 dicembre 1894.

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

Note. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del genio effettivi al Ministero della guerra, quelli che fanno parte delle *truppe d'Africa*, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 68.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo invalidi e veterani.**

	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore	1		»	1	2
2 compagnie	»	»	2	6	8
Totali . .	» 1	»	2	7	10

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
MOCENNI.

TABELLA N. 69.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo sanitario militare.**

	Colonnelli medici	Tenenti colonnelli medici	Maggiori medici	Capitani medici	Tenenti e sottotenenti medici	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	»	1	»	1
Legione allievi carabinieri reali	»	»	»	1	1	2
Reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	96	192
Reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	12	24
Reggimenti alpini	»	»	»	7	22	29
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	1	»	1
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	24	48
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	24	48
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	1	2
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	»	1	3	4
Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	»	»	»	»	22	22
Reggimenti del genio	»	»	»	5	5	10
Brigata ferrovieri del genio	»	»	»	»	1	1
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	»	1	1
Ispettorato di sanità militare	1	»	»	3	»	4
Direzioni territoriali di sanità militare	12	»	»	»	12	24
Direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità	»	25	53	100	61	239
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	1	»	1
Accademia militare	»	»	»	1	»	1
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	1	2	2	3	8
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	»	1	»	1
Scuola di cavalleria	»	»	»	1	»	1
Totali	13	26	55	283	288	665

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 70.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo di commissariato militare.**

	Colonnelli commissari	Tenenti colonnelli commissari	Maggiori commissari	Capitani commissari	Tenenti e sottotenenti commissari	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	1	1	»	2
Direzioni territoriali di commissariato e compagnie di sussistenza.	8	10	21	94	177	310
Scuola di guerra	»	1	»	»	»	1
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Magazzini centrali militari	»	»	»	4	6	10
Totale . . .	8	11	22	100	183	324

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 23 decembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 71.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo contabile militare.**

	Colonnelli contabili	Ten. colonnelli contabili	Maggiori contabili	Capitani contabili	Tenenti e sottotenenti contabili	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	»	1	»	2	1	4
Comandi di corpo d'armata	»	6	6	»	12	24
Legioni territoriali di carabinieri reali	»	»	»	11	16	27
Legione allievi carabinieri reali	»	»	»	1	3	4
Reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	222	318
Reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	28	40
Reggimenti alpini	»	»	»	7	21	28
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	1	2	5	8
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	48	72
Depositi d'allevamento cavalli	»	»	»	»	4	4
Comandi locali d'artiglieria	»	»	»	12	1	13
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	48	72
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	2	3
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	»	2	3	5
Brigate d'artiglieria da costa o da fortezza	»	»	»	»	22	32
Reggimenti del genio	»	»	»	5	10	15
Brigata ferrovieri del genio	»	»	»	1	1	2
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	1	2
Direzioni di ospedali militari principali	»	»	12	25	45	82
Direzioni territoriali di commissariato e compagnie di sussistenza	»	»	»	2	3	5
Scuola di guerra	»	»	»	1	1	2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	1	1	2
Accademia militare	»	»	»	1	1	2
Scuola militare	»	»	1	1	3	5
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	»	1	1	2
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	»	1	1	2
Scuola di cavalleria	»	»	»	1	2	3
Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari	1	1	1	6	9	18
Stabilimenti militari	»	3	3	5	8	19
Istituto geografico militare	»	1	»	1	1	3
A disposizione del Ministero	»	1	10	24	29	67
Totali	1	16	34	270	553	874

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 23 decembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 72.

—

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo veterinario militare**.

	Colonnelli veterinari	Tenenti colonnelli veterinari	Maggiori veterinari	Capitani veterinari	Tenenti e sottotenenti veterinari	Totale
Comandi di corpo d'armata	»	2	10	»	12	24
Legioni territoriali di carabinieri reali	»	»	»	»	1	1
Legione allievi carabinieri reali	»	»	»	1	»	1
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	48	72
Depositi di allevamento cavalli	»	»	»	4	4	8
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	48	72
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	2	3
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	»	1	2	3
4° Reggimento del genio (pontieri)	»	»	»	»	1	1
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Scuola di cavalleria	»	»	»	1	1	2
A disposizione del Ministero pel servizio d'ispezione	1	»	»	1	»	2
Totali	1	2	10	58	119	190

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 23 decembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 73.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali fuori quadro**

(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sotto-tenenti	Totale
Casa militare di S. M. il Re	2	3	3	»	»	8
Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario	1	»	1	2	»	4
Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta	1	1	»	1	1	4
Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova	1	»	1	1	1	4
Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino		1	»	1	»	2
Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abbruzzi	»	»	»	1	1	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	»	32	»	32
Comandi di corpo d'armata	»	»	»	24	»	24
Comandi di divisione militare	»	»	»	52	»	52
Comando militare dell'isola di Sardegna	»	»	»	2	»	2
Scuola di guerra	1	5	5	1	1	13
Scuola d'applicazione d'artigl. e genio	1	1	2	12	8	24
Accademia militare	1	1	»	4	8	14
Scuola militare	1	1	1	15	34	52
Scuola centrale di tiro di fanteria	1	»	1	8	8	18
Stabilimenti militari	9	5	10	39	1	64
Tribunali militari	»	»	»	14	2	16
Istituto geografico militare	»	»	»	13	»	13
A disposizione del Ministero	6	7	8	12	2	35
Totali	25	25	32	234	67	383

Note. — Non sono compresi gli ufficiali impiegati al Ministero della guerra, i quali, a senso della legge di ordinamento del regio esercito, non sono contemplati nelle tabelle ed il cui numero viene stabilito secondo le esigenze del servizio.

La gradnazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Roma, addì 23 decembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 74.

Tabella graduale e numerica rie ilogativo del **personale della giustizia militare**.

	Avvocato generale militare	Sostituti avvocati generali militari	Avvocati fiscali militari	Sostituti avvocati fiscali militari	Segretari principali e segretari	Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti	Totale
Tribunale supremo di guerra e marina	1	2	»	»	2	1	6
Tribunali militari.	»	»	14	21	14	30	79
Totali . .	1	2	14	21	16	31	85

Nota. — Non è compreso nella presente tabella il personale che fa parte delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 75.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ingegneri geografi e topografi**.

	Ingegneri geografi principali	Ingegneri geografi ed aiutanti ingegneri geografi	Topografi capi	Topografi principali e topografi	Aiutanti topografi ed aspiranti aiutanti topografi	Totale
Istituto geografico militare.	3	8	2	48	60	121

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 76.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **professori e maestri civili.**

	Professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze	Professori titolari ed aggiunti di disegno	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica	Totale
Scuola di guerra	4	»	3	7
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	2	2
Accademia militare.	14	1	5	20
Scuola militare	14	3	14	31
Scuola d'applicazione di sanità militare.	»	»	1	1
Scuola centrale di tiro di fanteria.	»	»	2	2
Scuola magistrale di scherma .	»	»	(*) 6	6
Totali . . .	32	4	33	69

(*) Dei quali uno è il maestro direttore tecnico di scherma.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 77

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **farmacisti militari**.

	Chimico farmacista ispettore	Chimico farmacista direttore	Farmacisti capi	Farmacisti	Totale
Stabilimenti militari di pena	»	»	»	1	1
Ispettorato di sanità militare	1	»	»	1	2
Direzioni di ospedali militari principali .	»	»	12	78	90
Farmacia centrale militare.	»	1	4	5	10
Totali . . .	1	1	16	85	103

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella i farmacisti che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 78.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **ragionieri d'artiglieria.**

	Ragionieri capi	Ragionieri principali	Ragionieri	Aiutanti ragionieri	Totale
Ispettorato d'artiglieria da fortezza. . .	»	1	»	»	1
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria .	3	5	2	»	10
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	1	1	»	2
Comandi locali d'artiglieria.	»	27	23	17	(1)67
Reggimenti di artiglieria da campagna .	»	»	15	9	24
Reggimento d'artiglieria a cavallo . . .	»	»	1	»	1
Reggimento d'artiglieria da montagna .	»	»	1	»	1
Stabilimenti militari	2	21	17	14	54
Totali . .	5	55	60	40	160

(1) Compresi i ragionieri comandati al Ministero della guerra.

Note. — Non sono compresi nella presente tabella i ragionieri d'artiglieria che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 79.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **ragionieri geometri del genio.**

	Ragionieri geometri capi	Ragionieri geometri principali	Ragionieri geometri	Aiutanti ragionieri geometri	Totale
Ispettorato delle costruzioni del genio	1	5	6	»	12
Comandi territoriali del genio	»	6	»	»	6
Direzioni territoriali del genio	8	66	48	40	(1)162
Reggimenti del genio	»	»	5	»	5
Brigata ferrovieri del genio	»	»	1	»	1
Stabilimenti militari	1	1	2	»	4
Totali	10	78	62	40	191

(1) Compresi i ragionieri geometri comandati al Ministero della guerra.

Note. — Non sono compresi nella presente tabella i ragionieri geometri del genio che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 80.

Tabella graduale e numerica riepilogativa
dei **capi tecnici d'artiglieria e del genio.**

	Capi tecnici principali	Capi tecnici	Totale
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	1	»	1
Comandi locali d'artiglieria	7	20	27
Reggimenti d'artiglieria da campagna . . .	»	24	24
Reggimento d'artiglieria a cavallo.	»	1	1
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	1	1
Ispettorato delle costruzioni del genio . . .	1	»	1
Brigata ferrovieri del genio.	»	1	1
Stabilimenti militari	36	38	74
Totali. . . .	45	85	130

Note. — Non sono compresi nella presente tabella i capi tecnici d'artiglieria e del genio che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 81.

Tabella graduale e numerica riepilogativa
dei **disegnatori d'artiglieria e del genio.**

	Disegnatori capi	Disegnatori	Totale
Ispettorato d'artiglieria da fortezza	1	»	1
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . .	1	2	3
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	2	2
Comandi locali d'artiglieria	2	17	19
Ispettorato delle costruzioni del genio . . .	1	1	2
Direzioni territoriali del genio	3	46	49
Stabilimenti militari	2	42	44
Totale . . .	10	110	120

Note. — Non sono compresi nella presente tabella i disegnatori d'artiglieria e del genio che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, in relazione alle esigenze di servizio.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 82

Tabella numerica riepilogativa
degli **scrivani locali** *ed* **assistenti locali**.

	Scrivani locali ed assistenti locali
Comandi di corpo d'armata	22
Comandi di divisione militare	44
Comando militare dell'isola di Sardegna	2
Legioni territoriali di carabinieri reali	60
Ispettorato degli alpini	1
Reggimenti di fanteria di linea	288
Reggimenti bersaglieri	36
Reggimenti alpini	14
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	23
Ispettorato di cavalleria	1
Reggimenti di cavalleria	24
Depositi d'allevamento cavalli	8
Ispettorato d'artiglieria da campagna	2
Ispettorato d'artiglieria da fortezza	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	13
Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi	2
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	3
Comandi d'artiglieria da campagna	4
Comandi d'artiglieria da fortezza	4
Comandi locali d'artiglieria	38
Reggimenti d'artiglieria da campagna	72
Reggimento d'artiglieria a cavallo	3
Reggimento d'artiglieria da montagna	3
Ispettorato delle truppe del genio	1
Ispettorato delle costruzioni del genio	11
Comandi territoriali del genio	6
Direzioni territoriali del genio	100
Reggimenti del genio	20
Brigata ferrovieri del genio	1
Ispettorato di sanità militare	6
Direzioni territoriali di sanità militare	12
A riportarsi	826

Segue TABELLA N. 82

	Scrivani locali ed assistenti locali.
Riporto . . .	826
Direzioni di ospedali militari principali	64
Direzioni territoriali di commissariato e compagnie di sussistenza	134
Scuola di guerra	7
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	5
Accademia militare	10
Scuola militare	28
Scuola d'applicazione di sanità militare	4
Scuola centrale di tiro di fanteria	3
Scuola di cavalleria	3
Scuola centrale di tiro d'artiglieria	1
Distretti di reclutamento	291
Ufficio di amministrazione di personali militari vari. . . .	(1) 84
Stabilimenti militari	72
Tribunale supremo di guerra e marina	6
Tribunali militari	22
Istituto geografico militare	10
Totale . . .	1570

(1) Compresi gli scrivani locali comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli scrivani locali che fanno parte delle *truppe d'Africa*.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

TABELLA N. 83

Tabella numerica riepilogativa degli **assistenti locali del genio**.

	Assistenti locali del genio
Direzioni territoriali del genio.	225

Roma, addì 23 dicembre 1894.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 56ª 1894 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 dicembre.

DICEMBRE 23. — Regi Decreti N. 511 e 136 in data 19 ottobre e 3 novembre 1894, relativi al pareggiamento degli studi nei collegi militari, ed alle disposizioni transitorie, *pag.* 949.

» 23. — Contabilità delle cartuccie, *pag.* 952.

» 23. — Modificazione al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 954.

» 28. — Nuova Istruzione per le matricole del Regio Esercito, *pag.* 954.

» 28. — Modificazione all'Atto 83 del 1898, relativo all'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria e di cavalleria, *pag.* 955.

Atto N. **237**. — SCUOLE MILITARI. — **Pareggiamento degli studi nei collegi militari**. — 23 dicembre.

Per il periodo di tempo durante il quale dovranno necessariamente continuare ad esistere i collegi militari stati soppressi con Regio decreto 6 novembre 1894 N. 503, gli studi nei detti istituti saranno regolati in conformità dei due seguenti decreti, il 1° dei quali in data 19 ottobre, circa il pareggiamento degli studi, presentato d'accordo col Ministro di Istruzione Pubblica ed il 2° in data 3 novembre, contenente i provvedimenti transitori per attuarlo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la legge 13 novembre 1859 su l'istruzione pubblica;

Veduto il regolamento per gli istituti tecnici, approvato con Regio decreto 21 giugno 1885;

Veduto l'ordinamento degli studi e lo stato del personale dirigente e insegnante dei collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina;

ERRATA-CORRIGE.

Atto n. 194, pag. 561, riga 19ª. Tavoletta desco, mod. Guida L. 4,00, *pongasi* L. 4,50.

Veduto il Nostro decreto 26 maggio 1887 N. 4634 (serie 3ª), che determinava le norme del passaggio degli allievi da alcuni corsi dei collegi militari ad alcuni degli istituti tecnici;

Considerata l'opportunità di ordinare gli studi dei collegi militari in guisa che gli allievi di essi possano entrare negli istituti tecnici, o essere ammessi alle facoltà universitarie nelle stesse condizioni degli allievi di detti istituti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'accordo con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina gli studi durano tre anni e si fanno in conformità dei programmi assegnati ai corsi 2°, 3° e 4° della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici.

Art. 2.

Per essere ammessi alla 1ª classe dei collegi militari i giovani dovranno sostenere un esame di ammissione sul programma assegnato alla 1ª classe degli istituti tecnici nei modi e secondo le norme in detti istituti vigenti.

Art. 3.

I collegi militari sono per tutti gli effetti legali parificati interamente agli istituti tecnici.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare da persone di sua fiducia, e, d'accordo col Ministero della guerra, potrà farsi rappresentare dai suoi commissari negli esami finali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 ottobre 1894.

UMBERTO

Mocenni.
G. Baccelli.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 11 gennaio 1885 relativo alla durata degli studi dei collegi militari, ed ai limiti di età per esservi ammessi;

Visto il R. Decreto 19 ottobre 1894 N. 514 relativo al pareggiamento degli studi dei collegi militari e degli istituti tecnici;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal prossimo anno scolastico 1895-96 il corso degli studi nei collegi militari sarà ripartito in tre anni anzichè in cinque.

Art. 2.

Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione nel 1° anno di detti collegi sono: avere compiuti 14 anni e non oltrepassati i 17 al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

Art. 3.

Il Ministero della guerra provvederà, con apposito regolamento, per l'attuazione del nuovo ordinamento degli studi.

Art. 4.

Gli attuali allievi del 3°, 4° e 5° corso dei collegi militari proseguiranno e compiranno i loro studi secondo l'ordinamento vigente al loro ingresso nei collegi, coloro invece che si trovano ascritti al 1° ed al 2° anno di corso, verranno, mediante provvedimenti transitori, posti in grado di proseguire i loro studi col nuovo ordinamento.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, il 3 novembre 1894.

UMBERTO.

Mocenni.

N. **238**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contabilità delle cartucce**. — 23 dicembre.

Nell'intento di semplificare ed unificare il sistema di conteggio dei materiali del gruppo C, il Ministero ha determinato che le cartucce per armi portatili, colle loro parti ed accessori, ora dimostrate sui registri modello 435, vengano assunte in carico sullo stesso registro modello 237 tenuto dai corpi per gli altri materiali d'armamento di proprietà dello Stato, e che il detto registro modello 435 serva, in avvenire, soltanto all'ufficio di maggiorità per tener conto dei movimenti d'entrata e d'uscita delle cartucce nei rapporti interni colle compagnie.

In conseguenza di tale determinazione, al Regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

§ 534, lettera *f*). Dopo le parole: « per cause di forza maggiore, » inserire le seguenti: « per bossoli ed invogli di cartoncino delle cartucce sparate, ... ».

§ 535, lettera *c*). Dopo le parole: *Atto* 142 del 1890: « pei materiali esportati da disertori » aggiungere le seguenti: « come pure per le cartucce consumate in servizio e nella scuola di tiro ed altre esercitazioni.

§ 605. Nel 1° comma correggere come segue: « i corpi tengono conto collo stesso registro di carico modello 237 stabilito dalla sezione magazzino per gli altri materiali del gruppo C, (art. 71) ».

§ 606 e 607. Vi sono sostituiti i seguenti:

« § 606. Gli aumenti e le diminuzioni dipendenti da prelevamenti o versamenti presso i magazzini d'artiglieria o per qualsiasi altro motivo sono mandati ad effetto e comprovati con richieste di carico e scarico mod. 235 compilate secondo le norme ordinarie (art. 68) e vengono poi inscritte sul correlativo rendiconto semestrale (art. 72).

« I movimenti di scarico delle cartucce consumate nelle esercitazioni e quelli di carico dei bossoli, invogli e simili ricuperati vengono eseguiti semestralmente ed accertati dal consiglio d'amministrazione con processi verbali, che saranno uniti alle corrispondenti richieste. »

« § 607. Le cartucce, cogli accessori, sono date in consegna all'ufficio di maggiorità, che tiene all'uopo il registro delle cartucce per armi portatili mod. 435, sul quale prende nota dei movimenti d'entrata e d'uscita a misura che avvengono (art. 238).

« I movimenti interni fra l'ufficio di maggiorità e le compagnie vengono ordinati dal comandante del corpo e sono comprovati da corrispondenti buoni di prelevamento o di restituzione mod. 282-A e 282-B). »

§ 609. (*Atto* 164-1893) Nel 1° comma, dopo « vanno » aggiungere: « ripresi in carico e successivamente » e nel secondo, dopo « devono, » mettere: « riprendere e ... ».

§ 610. Vi è sostituito il seguente:

« § 610. Al termine dell'anno finanziario i corpi rendono conto del consumo delle cartucce unendo al giornale delle diminuzioni del gruppo B del secondo semestre uno specchio dimostrativo, dal quale dovrà risultare la forza al 1° aprile (ufficiali ed uomini di truppa presenti ed assenti con assegno), gli assegni ordinari e straordinari di cartucce, e le cartucce consumate, distintamente per specie e qualità e per ogni semestre; e si farà emergere, mediante il confronto fra la dotazione e le consumazioni, la quantità di cartucce consumate in più o in meno dell'assegno annuo.

« Ove sieno stati concessi assegni speciali di cartucce, in aumento all'assegno annuo, al predetto specchio sarà altresì allegata copia delle disposizioni che autorizzarono questi assegni speciali, avvertendo d'indicare anche il numero dei militari che presero parte all'istruzione. »

§ 611. Il primo comma è soppresso.

§ 1747. Dopo il capoverso *e*) inserire quanto segue:

« *f*) il registro delle cartucce per armi portatili mod. 435.

« I registri sono tenuti dalla sezione magazzino, tranne soltanto l'ultimo, che è tenuto invece dall'ufficio di maggiorità (§ 607). »

§ 1751. Nel terzo comma, dopo « firmati dall'ufficiale di magazzino, » interporre: « o, pel registro delle cartucce, dall'aiutante maggiore. »

Le presenti disposizioni avranno effetto a cominciare dalla gestione del semestre in corso.

Sarà pertanto cura dei corpi di provvedere tosto per l'inscrizione sul registro mod. 237 (gruppo B) della rimanenza in fondo delle cartucce ed accessori alla data del 1° luglio 1894 e per l'inscrizione sui relativi giornali dei movimenti successivamente avvenuti nel carico.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **239**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazione al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia**. — 23 dicembre.

In seguito ad accordi intervenuti fra questo Ministero e quelli delle finanze e della marina, si è convenuto che col 1° gennaio 1895 tutti i trasporti militari in ferrovia siano soggetti alla tassa di bollo, ad eccezione di quelli effettuati mediante la richiesta mod. C.

In conseguenza di quanto sopra il § 6 del Regolamento pei trasporti militari in ferrovia resta modificato come segue:

§ 6. Tutti i trasporti militari sono soggetti alla tassa governativa di bollo, eccettuati quelli che hanno luogo sulla presentazione della richiesta mod. C.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **240** — MATRICOLA. — **Nuova Istruzione per le matricole del R. esercito**. — 28 dicembre.

È stata adottata una nuova Istruzione per le matricole del R. esercito, che entrerà in vigore col 1° del prossimo mese di gennaio 1895.

Però il ruolo matricolare dei distretti modello N. 57 sarà impiantato sotto la nuova forma soltanto allo inizio della prossima leva sulla classe 1875. Tutti i precedenti ruoli relativi alle classi aventi ancora obblighi di servizio rimarranno quali sono, ma nel riportarvi le successive variazioni i distretti si atterranno al nuovo sistema, e quando si presenterà loro l'occasione di parificarli coi fogli matricolari, li completeranno di ogni indicazione mancante servendosi degli spazi rimasti liberi.

Tutti i corpi impianteranno, appena ricevuti gli stampati occorrenti, la rubrica alfabetica degli ufficiali modello n. 63, e quella dei militari di truppa sotto le armi, modello n. 71, comprendendovi tutti gli effettivi alla data del 1° gennaio 1895.

Gli stampati attualmente in vigore pel servizio matricolare continueranno ad adoperarsi sino a consumazione, eccezione fatta pel suaccennato ruolo modello n. 57, del quale i distretti faranno richiesta alla tipografia del reclusorio militare di Savona abbastanza in tempo per impiantarlo con la prossima leva.

Dal giorno 1° gennaio 1895 s'intenderà abrogata la vigente Istruzione per le matricole, ed ogni altra disposizione vigente su tal ramo di servizio. Gli *Atti* del *Giornale militare* conseguentemente aboliti sono i seguenti:

N. 51, 117 e 127 dell'anno 1892; 15, 48, 71, 85 del 1893 e 128 del 1894.

Pel concetto poi cui è inspirata la nuova Istruzione matricolare s'intende soppresso l'altro *Atto* N. 181 del 20 novembre 1893, e sospesa l'applicazione del § 930 (terzo inciso) e 1048 del regolamento sul reclutamento relativi ai cambi di domicilio o di residenza degli uomini in congedo illimitato, dovendo d'ora in poi ognuno rimanere ascritto, sino alla cessazione degli obblighi di servizio, al distretto in cui concorse alla leva.

Resta altresì modificato il n. 2 ed abrogati i n. 5 e 13 dell'*Atto* 118 del 1892 relativo alle denuncie e notificazioni di diserzione.

Nulla è innovato per la matricola degli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra, la quale continuerà ad essere retta dal regolamento approvato col R. decreto 12 giugno 1892 n. 355.

Contemporaneamente alla nuova Istruzione, ma in fascicolo separato, viene pubblicata la *Storia delle classi di leva*, da servire per uso degli uffici matricolari dei corpi e dei distretti, che dovranno sempre tenerla al corrente.

Il prezzo del volume contenente l'Istruzione per le matricole è di L. 1.20; quello del fascicolo della storia delle classi è di L. 0.40.

I corpi e i distretti acquisteranno a carico della massa generale, tante copie della Istruzione quanti sono gli uffici, le maggiorità, le compagnie, gli squadroni e le batterie rispettive. Acquisteranno invece due copie sole della storia delle classi.

Ciascun comando, ispettorato, direzione od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria, di quel numero di copie delle suddette pubblicazioni, che può occorrere ai suoi bisogni.

Le richieste di ogni genere saranno fatte nei modi stabiliti dall'*Atto* n. 30 del 1893.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **941**. — AVANZAMENTO — **Modificazione all'*Atto* 83 del 1893, relativo all'accertamento della idoneità allo avanzamento dei tenenti di fanteria e di cavalleria.** — 28 dicembre.

Il primo alinea del N. 8 dell'*Atto* 83 del 1893 viene sostituito dal seguente:

« 8. I tenenti di fanteria e di cavalleria, che sono stati pro-

« posti all'avanzamento ed hanno frequentato i corsi nella « scuola centrale di tiro di fanteria od in quella di cavalleria, « ma non furono riconosciuti idonei dalla Commissione di ac- « certamento di cui appresso, dovranno presentarsi alle dette « scuole sette giorni prima della fine del corso successivo, per « subirvi l'esame sulle materie nelle quali rimasero deficienti. »

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1894

PARTE PRIMA

A

AFRICA. — Divisa speciale per gli ufficiali dei presidi d'Africa *Pag.* 2
Idem. — Ordine del giorno per la vittoria di Agordat . . » 45
Idem. — R. Decreto N. 67 che istituisce, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali . . . . . » 127
Idem. — R. Decreto N. 68 sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea . . . . . » 136
Idem. — Varianti al Regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa . . . . . » 424
Idem. — Modificazioni al Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa . . . . . » 425
Idem. — Ordine del giorno per l'occupazione di Kassala . . » 437
Idem. — Denominazione di opere di fortificazione nella colonia Eritrea . . . . . » 557
Idem. — R. Decreto N. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . . . . » 597
Idem. — R. Decreto portante la sostituzione delle quattro tabelle annesse al R. Decreto 18 febbraio, N. 68, per la formazione delle compagnie del genio d'Africa . . » 791
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 3 novembre 1894 N. 463, col quale viene istituita una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . . . . » 800

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie . . . . . *Pag.* 262

Idem. — Trattamento degli impiegati nei viaggi per servizio » 497

Idem. — Concessioni *D* ed *E*. Prolungamento di percorso e reclami per rimborso di biglietti ferroviari . . . » 519

Idem. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 506, che stabilisce un nuovo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 838

Idem. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 507 riguardanti gli assegni per gli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità » 840

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme contabili per i materiali nei presidi d'Africa . . . . . » 6

Idem. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione . . » 23, 335, 447, 590

Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879) . » 44 278, 287, 375, 524, 561, 603, 799

Idem. — Amministrazione del corredo della truppa . . . . » 122

Idem. — Amministrazione del personale permanente e del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . » 261

Idem. — Prezzo della bicicletta modello 1891 (modificato) e sua scomposizione . . . . . » 319

Idem. — Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari. . . . . » 323

Idem. — Razione viveri per le truppe in tempo di pace. . » 324

Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887. . . . . » 341

Idem. — R. Decreto N. 211, col quale si danno istruzioni ai sindaci dei comuni pel rilascio dagli scontrini ferroviari ai militari che debbono recarsi alle armi . . . » 345

Idem. — Norme stabilite dalla Corte dei conti circa i conti giudiziali già sottoposti al suo esame . . . . . » 373

Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. » 387, 440

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali . *Pag.* 415

Idem. — Modificazione all'Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 22 maggio 1894, sul rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni a militari del regio esercito per recarsi alle armi (*Atto* 103) . . . . . » 419

Idem. — Indennità di viaggio agli inscritti di leva ed ai richiamati dal congedo. Rilascio degli scontrini ferroviari nelle piccole licenze . . . . . » 469

Idem. — Nuova edizione del Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio (Parte 1ª) . . . . . » 493

Idem. — Varianti al 12° fascicolo delle aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 516

Idem. — Aggiunte e varianti all parte II del Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio . » 525

Idem. — Errata-corrige al Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio (Edizione 1894). . . » 556, 601

Idem. — Errata-corrige al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (parte I) . . . . . » 566

Idem. — Nuovi conti di costruzione di alcuni oggetti di vestiario. . . . . » 637

Idem. — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni militari imponibili . . . . . » 784

Idem. — Rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni ai militari che debbono recarsi alle armi . . . . » 847

Idem. — Contabilità delle cartucce . . . . . » 952

ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. Decreto col quale viene modificato l'art. 20 del Regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 52

Idem. — Relazione e R. Decreto che concede l'uso della bandiera nazionale alla legione allievi carabinieri . . . » 109

Idem. — Norme circa l'uso delle differenti uniformi degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re. . . . » 121

Idem. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Messina e Patti. . . . . » 319

Idem. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Sassari e Nuoro . . . . . » 338

ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari. *Pag.* 363

Idem. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Patti e Voghera . . . . . » 441

Idem. — Modificazione allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Spoleto, Terni, Viterbo ed Avellino » 482

Idem. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali, quando sono a cavallo . . . . . » 516

Idem. — Regio Decreto che porta modificazioni al Regolamento organico e al regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali e al regolamento di disciplina . . . . . » 553

Idem. — Passaggio di militari dall'arma di carabinieri reali ad altri corpi . . . . . » 555

Idem. — Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Bologna, Piacenza, e Palermo 788

ARMA DI CAVALLERIA. — Battabili d'ordinanza per lo sfilamento al trotto e al galoppo dei reggimenti di cavalleria » 112

Idem. — Abolizione del frontale di bufalo della grande bardatura della cavalleria. . . . . » 262

Idem. — Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria » 329

Idem. — R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo del deposito allevamento cavalli di Scordia » 491

Idem. — Pistola per gli ufficiali di cavalleria . . . . . » 548

ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione delle linguette di legno dei foderi di sciabola di cavalleria mod. 1871, e d'artiglieria mod. 1888 . . . . . » 54

Idem. — Adozione della cartuccia a mitraglia mod. 1891 . » 113

Idem. — Applicazione della molla di sicurezza alle pistole a rotazione modello 1890 da ufficiali e da truppa . » 122

Idem. — Abolizione delle cartucce da esercitazione per pistole mod. 1874 e mod. 1889. . . . . » 330

Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni . » 342

Idem. — Prezzo della pistola per gli ufficiali. . . . . » 363

Idem. — Materiali d'artiglieria, che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali . » 375

ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Applicazione di una bocchetta alle cappe dei foderi di daghe d'artiglieria *Pag.* 416
Idem. — Modificazione alle guaine per mannaresi da carne ed alle lanterne da campagna per truppe a piedi. . » 483
Idem. — Preavviso da darsi alle autorità di P. S pei trasporti di polveri o di altri esplosivi. . . . . » 492
Idem. — Pistola per gli ufficiali di cavalleria . . . . . » 518
Idem. — Varianti all'*Atto* N. 117 del corrente anno . . . » 595
Idem. — Norme per la conservazione delle munizioni a filite ed a balistite. . . . . » 798
Idem. — Contabilità delle cartucce . . . . . » 952
AVANZAMENTO. — R. Decreto N. 7 relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali maestri d'equitazione. » 19
Idem. — Norme e programmi per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe ed a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe . . . . . » 280
Idem. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria. . . . . » 301
Idem. — Modificazioni all' *Atto* 83 del 1893, relativo all'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria e di cavalleria . . . . . » 955

B

BANDIERA. — Relazione e R. Decreto che concede l'uso della bandiera alla legione allievi carabinieri . . . . *Pag.* 109
BIBLIOTECHE MILITARI. — R. Decreto che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . . . » 389
Idem. — Decreto ministeriale che approva una nuova istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari » 391
BUFETTERIE. — Vedi *armi munizioni e bufetterie.*

C

CARTUCCE. — Vedi *armi munizioni e bufetterie.*
CAVALLI. — Statura minima . . . . . *Pag.* 288

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale degli stabilimenti d'artiglieria . . . . . *Pag.* 51
Idem. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Messina e Patti . . . . . » 319
Idem. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Sassari e Nuoro . . . . . » 338
Idem. — Modificazioni allo scompartimento della compagnia carabinieri reali di Sassari . . . . . » 363
Idem. — Trasferimento della sezione del genio di Siracusa a Caltanissetta . . . . . » 375
Idem. — Soppressione di un comando locale d'artiglieria . . » 416
Idem. — Modificazioni allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Massa, Patti e Voghera . . . . . » 441
Idem. — Modificazione allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Spoleto, Terni, Viterbo ed Avellino . » 482
Idem — Infermerie di presidio . . . . . » 520
Idem. — Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Bologna, Piacenza e Palermo » 788
Idem. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 504, apportante varianti alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno. . . . . » 830
COLONIA ERITREA. — Norme contabili per i materiali nei presidi d'Africa . . . . . » 6
Idem. — Ordine del giorno per la vittoria di Agordat . . . » 45
Idem. — R. Decreto N. 67 che istituisce, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali . . . . . » 127
Idem. — R. Decreto N. 68 sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella colonia Eritrea . . . . . » 136
Idem. — Ordine del giorno per l'occupazione di Kassala. . . » 437
Idem. — Denominazione di opere di fortificazione nella colonia Eritrea . . . . . » 557
Idem. — R. Decreto portante la sostituzione delle quattro tabelle annesse al R. Decreto 18 febbraio, N. 68, per la formazione delle compagnie del genio d'Africa . . . . » 791
COMMISSIONE incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale. — R. Decreto per sostituzione di un membro . . . . . » 5, 46, 259

CONVENZIONE per i trasporti militari nel golfo di Napoli . *Pag.* 471
CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti alle norme pel servizio postale . . . . . » 357
Idem. — Varianti all'*Atto* 60 del 1892 . . . . . » 563

D

DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni al Regolamento per le licenze nel R. esercito. . . . . *Pag.* 1, 437
Idem. — Divisa speciale per gli ufficiali dei presidi d'Africa . » 2
Idem. — Varianti al Regolamento sull'uniforme . . » 35, 316, 516
Idem. — Norme circa l'uso delle differenti uniformi degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re . . » 121
Idem. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale . . . . . » 125, 262
Idem. — Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale . . . . . » 291, 315
Idem. — Varianti al Regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa . . . . . » 424
Idem. — R. Decreto che porta modificazioni al Regolamento di disciplina . . . . . » 553
Idem. — Inserzione sugli ordini del giorno della concessione delle ricompense al valore . . . . . » 557
DISPOSIZIONI VARIE. — Contributi a favore della società di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina . » 54
Idem. — Varianti ed aggiunte alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore. . . . . » 326
Idem. — Nuovo catalogo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare . . . . . » 381
Idem. — R. Decreto che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . . . » 389
Idem. — Decreto ministeriale che approva una nuova istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . . . » 391
Idem. — Medaglie per le gare di tiro fra sottufficiali ed allievi dei riparti d'istruzione . . . . . » 425

DISPOSIZIONI VARIE. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie *Pag.* 486
Idem. — Preavviso da darsi alle autorità di P. S. pei trasporti di polveri o di altri esplosivi . . . . . » 492
Idem. — Nomine e trasferimenti di caporali maniscalchi. . . » 520
Idem. — Modificazioni alla capra da ginnastica. . . . . » 524
Idem. — Autorizzazione pel rilascio di passaporti a militari in congedo . . . . . » 525
Idem. — Nuove norme per la concessione delle rafferme . . » 527
Idem. — Modificazioni alle condizioni di vendita delle carte e libri premesse al catalogo luglio 1894 dell'Istituto geografico militare . . . . . » 566
Idem. — Distribuzione di libretti di viaggio. — Fotografie dei libretti ritirati . . . . . » 591
Idem. — Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893 . . . . . » 593
Idem. — Varianti al catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli . . . . . » 788
Idem. — Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893 . . . . . » 798
Idem. — Abbonamento alla Raccolta delle leggi e decreti del Regno . . . . . » 850
DIVISA E VESTIARIO. — Divisa speciale per gli ufficiali dei presidi d'Africa . . . . . » 2
Idem. — Modificazioni alla giubba di panno da alpini, da bersaglieri e da granatieri. . . . . » 35
Idem. — Cappotti da fanteria, granatieri e genio. — Fregi da spallini per gli uomini delle compagnie di sussistenza » 97
Idem. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria del genio della milizia territoriale. . . . . » 125, 262
Idem. — Pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio. . . . . » 269
Idem. — Modificazioni alle uose di tela color bronzo chiaro . » 275
Idem. — Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale . . . . . » 291, 315
Idem. — Pantaloni di panno da artiglieria da montagna. . . » 330
Idem. — Distintivo per osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . » 374
Idem. — Nuovi conti di costruzione di alcuni oggetti . . . . » 637

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti alle disposizioni per il piastrino di riconoscimento . . . . . *Pag.* 22
Idem. — Modificazioni alla giubba di panno da alpini, da bersaglieri e da granatieri . . . . . » 35
Idem. — Cappotti da fanteria, granatieri e genio. — Fregi da spallini per gli uomini delle compagnie di sussistenza . . . . . » 97
Idem. — Abolizione del frontale di bufalo della grande bardatura di cavalleria. . . . . » 262
Idem. — Pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio. . . . . » 269
Idem. — Modificazioni alle uose di tela color bronzo chiaro. . » 275
Idem. — Adozione d'un nuovo tipo di pacchetto da medicazione . . . . . » 297
Idem. — Pantaloni di panno da artiglieria da montagna. . . » 330
Idem. — Distintivo per osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . » 374
Idem. — Tende per comandanti di corpo, per ufficiali e per ufficiali alpini . . . . . » 426
Idem. — Modificazioni alle guaine per mannaresi da carne ed alle lanterne da campagna per truppe a piedi . . . . » 483
Idem. — Adozione di un nuovo tipo di zoccoli da scuderia. . » 485
Idem. — Modificazione al cuscino di selle da cavalleria . . » 498
Idem. — Modo di portare la sciabola dagli ufficiali dei carabinieri reali quando sono a cavallo . . . . . » 516
Idem. — Adozione di un sottomaterasso di crine vegetale per i letti in ferro da ammalati . . . . . » 559
Idem. — Nuovi conti di costruzione di alcuni oggetti di vestiario » 637
Idem. — Adozione della tavoletta-desco, mod. Guida, per il servizio degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie . . . . . » 780
ESPLOSIVI. — Vedi *armi, munizioni e bufetterie.*

F

FATTI D'ARME. — Festa anniversaria . . . . . *Pag.* 113
FERROVIE. — Vedi *trasporti militari*.

I

IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie . . . . . *Pag.* 262
Idem. — Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati . . . » 367
Idem. — Trattamento degli impiegati nei viaggi per servizio . » 497
Idem. — Concessione D ed E. — Prolungamento di percorso e reclami per rimborso di biglietti ferroviari . . . . » 519
Idem. — Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio ed assistenti locali del genio . . . . . » 563
ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento e all'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito (tomi I e III) . . . . . » 31
Idem. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito » 33, 55, 416, 486, 499, 528, 599, 797
Idem. — Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria . . . . . » 110
Idem. — Varianti agli specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio . . . . . » 112
Idem. — Ballabili d'ordinanza per lo sfilamento al trotto e al galoppo de reggimenti di cavalleria . . . . . » 112
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . . . . » 124

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria *Pag.* 268
Idem. — Aggiunta all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito. . . . . » 279
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 290
Idem. — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio . . . » 290
Idem. — Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile mod. 1891 . . . . . » 296
Idem. — Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio. . . . . » 296
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. . . . . » 301
Idem. — Istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio. . . . . » 321
Idem. — Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria . . . . . » 329
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 . . . . . » 341
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni. . » 342
Idem. — Istruzione pel servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . . . » 391
Idem. — Modificazioni al Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa. . . . . » 425
Idem. — Medaglie per le gare di tiro fra sottufficiali ed allievi dei riparti d'istruzione. . . . . » 425
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito » 438
Idem. — Varianti ad Istruzioni pratiche del genio . . . . » 438
Idem. — Modificazioni alla Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo . . . . . » 496, 843
Idem. — Istruzione sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie e sulle distruzioni parziali di strade ferrate . . . . . » 499
Idem. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie . . . . . » 517
Idem. — Istruzione sulle colombaie militari . . . . . » 559

ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio ed assistenti locali del genio . . . . . *Pag.* 563

Idem. — Allegati alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, relativi ai corsi degli allievi ufficiali e degli allievi sergenti . . . . . » 567

Idem. — Nuova Istruzione per le matricole del R. esercito . » 954

L

LEGGE 24 dicembre 1893, N. 679, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1873. . . . . *Pag.* 1

Idem. 29 aprile 1894, N. 164, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1874 . . . . . » 315

Idem. 10 giugno 1894, N. 233, per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95 . . . . . » 365

Idem. d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503, che vi apporta varianti . » 815

Idem. per la circoscrizione territoriale militare del Regno. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 504, che vi apporta varianti . . . . . » 830

Idem. sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito. — R. Decreto 6 novembre 1894, N. 505, che vi apporta varianti . » 831

Idem. — Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto succitato » 844

LICENZE nel R esercito. — Modificazioni al Regolamento. » 1, 437

M

MATRICOLA. — Commutazione in congedo illimitato per anticipazione della licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato ai militari di truppa. . . . . *Pag.* 125

MATRICOLA. — Nuove norme pel servizio matricolare . . *Pag.* 417
Idem. — Nuova Istruzione per le matricole del R. esercito . » 954
MILITARI DI TRUPPA. — Legge 24 dicembre 1893, N. 679, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1873 . . » 1
Idem. — Esplusione dal regio esercito di militari condannati . » 20
Idem. — Modificazione all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito » 33, 55, 416, 486, 499, 528, 559, 797
Idem. — Circa l'assegnazione dei sottufficiali di cavalleria che passano alla milizia mobile . . . . . » 53
Idem. — R. Decreto N. 61, portante modificazioni al capo XXXII del Regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 » 116
Idem. — Amministrazione del corredo della truppa . . . . » 122
Idem. — Commutazione in congedo illimitato per anticipazione della licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato ai militari di truppa. . . . . » 125
Idem. — Legge 29 aprile 1894, N. 164, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1874 . . . . . » 315
Idem. — Nuove norme per il rilascio del foglio di congedo illimitato . . . . . » 321
Idem. — Viaggi a tariffa militare degli inscritti di leva . . . » 426
Idem. — Attestazione per l'elettorato politico a militari di truppa » 443
Idem. — Militari in congedo illimitato che si arruolano nei corpi delle guardie di finanza, di città e carcerarie . . . » 445
Idem. — Indennità di viaggio agli inscritti di leva ed ai richiamati dal congedo. Rilascio degli scontrini ferroviari nelle piccole licenze . . . . . » 469
Idem. — R. Decreto che porta modificazioni alla Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo . . . . . » 496
Idem. — Corso di istruzione per militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie . . . . . » 517
Idem. — Nomine e trasferimenti di caporali maniscalchi . . » 520
Idem. — Autorizzazione pel rilascio di passaporti a militari in congedo . . . . . » 525
Idem. — Nuove norme per la concessione delle rafferme . . » 527
Idem. — Passaggio di militari dell'arma dei carabinieri reali ad altri corpi. . . . . » 555
Idem. — Caporali maggiori e caporali del personale permanente dei distretti militari . . . . . » 556

MILITARI DI TRUPPA. — Allegati alla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento relativi ai corsi degli allievi ufficiali e degli allievi sergenti . . . . . *Pag.* 567
Idem. — Rassegne speciali e di rimando . . . . . » 599
Idem. — Inscritti di 4ª categoria mancanti alla chiamata alle armi » 797
Idem. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali » 804
Idem. — Modificazioni all' Istruzione sulle dispense alle chiamate alle armi per ragioni d' impiego di militari in congedo » 836
Idem. — Rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni ai militari che debbono recarsi alle armi . . . . . » 857
MILIZIA TERRITORIALE. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale » 125, 262
Idem. — Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale . . . . . » 294, 315
Idem. — Esame di coltura generale per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria nella milizia territoriale » 596
MOBILITAZIONE. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per la mobilitazione del regio esercito (tomi I e III) . . . » 31
Idem. — Aggiunte e varianti all' Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito . . . . . » 438
Idem. — Varianti al catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli . . . . . » 788
MODELLO PER GL' INVENTARI del materiale dei servizi amministrativi. (Edizione 1879). Aggiunte e varianti » 44, 278, 287, 375, 524, 561, 603, 799
Idem. del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto. Aggiunte e varianti . . . . . » 387, 440
Idem. del materiale d'artiglieria e genio (parte I). Pubblicazione di una nuova edizione . . . . . » 493
Idem. del materiale d'artiglieria e genio. — Varianti al 12° fascicolo delle aggiunte e varianti . . . . . » 516
Idem. del materiale d'artiglieria e genio. — Aggiunte e varianti alla parte II . . . . . » 525
Idem. del materiale d'artiglieria e genio. (Edizione 1894). Errata corrige . . . . . » 556, 608
Idem. del materiale d'artiglieria e genio (parte I). Errata-corrige » 568
MUNIZIONI. — Vedi *armi, munizioni e bufetterie.*

N

NORME di servizio pel comando del corpo di stato maggiore. — Varianti ed aggiunte . . . . . *Pag.* 326

O

ONORIFICENZE. — R. Decreto N. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . . . . *Pag.* 597
Idem. — R. Decreto N. 462 portante modificazione all'altro R. Decreto 28 settembre 1855, relativo alla ricostituzione dell'Ordine militare di Savoia. . . . . » 783
Idem. — Istruzione per l'esecuzione del R. decreto 3 novembre 1894 N. 463 col quale viene istituita una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . . . . » 800
ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria e costituita la direzione delle esperienze a Cirie, con proprio consiglio amministrativo . . . . . » 260
Idem. — Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari . » 293
Idem. — R. Decreto che modifica la tabella graduale e numerica N. 1 di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi . . . . . » 299
Idem. — R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo del deposito allevamento cavalli di Scordia . » 491
Idem. — Caporali maggiori e caporali del personale permanente dei distretti militari . . . . . » 556
Idem. — R. Decreto 6 novembre 1894 N. 503, apportante varianti alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . » 815
Idem. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 851

ORDINE DEL GIORNO per la vittoria di Agordat . . . . *Pag.* 45
Idem. per l'occupazione di Kassala . . . . . » 437
Idem. — Inserzione sugli ordini del giorno della concessione delle ricompense al valore. . . . . » 557

P

PENSIONI. — R. Decreto per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale. *Pag.* 5. 46. 259
PIASTRINO DI RICONOSCIMENTO. — Vedi *equipaggiamento*
PISTOLE. — Vedi *armi, munizioni e bufetterie.*
PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sui servizi di vettovagliamento e all'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito (tomi I e III) . . . » 31
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879). » 44, 278 287, 375, 524, 564, 603, 799
Idem. — Ballabili d'ordinanza per lo stilamento al trotto e al galoppo dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 112
Idem. — Regolamento di guerra per le piazze marittime. . . » 121
Idem. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. . . . . » 289
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 290
Idem. — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio. . . . » 290
Idem. — Istruzione sulle armi e sul tiro pei corpi di fanteria armati di fucile mod. 1891 . . . . . » 296
Idem. — Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio . . . . . » 296
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. . . . . » 301
Idem. — Istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio. » 321
Idem. — Regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari . . . . . » 323

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi da fuoco e sul tiro per la cavalleria . . . . . *Pag.* 329
Idem. — Regolamento per la scuola di guerra . . . . . » 367
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret. . . . » 379
Idem. — Nuovo catalogo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare . . . . . » 381
Idem. — Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dalla amministrazione militare . . . . . » 386
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi o dei veicoli per il servizio del R. esercito. » 438
Idem. — Tavole di tiro dei cannoni da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret . . . . . » 441
Idem. — Nuova edizione del Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio (Parte 1ª) . . . . . » 493
Idem. — Tavole di tiro dell'obice da 15 GR. Ret.e dell'obice da 21 GRC Ret. RE. . . . . » 498
Idem. — Istruzione sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie e sulle distruzioni parziali di strade ferrate . . . . . » 499
Idem. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC (RP) . . . . » 555
Idem. — Prontuario pel calcolo delle ritenute sugli assegni. . » 558
Idem. — Istruzione sulle colombaie militari. . . . . » 559
Idem. — Tavole di tiro dei mortai da 15 AR Ret.e da 9 BR Ret. » 565
Idem. — Modificazioni alle condizioni di vendita delle carte e libri premesse al catalogo luglio 1894 dell'Istituto geografico militare . . . . . » 566
Idem. — Tavole di tiro del mortaio da 24 AR Ret. . . . . » 590
Idem. — Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893 . . . . . » 593
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. . . . . » 779
Idem. — Errata-corrige al prontuario pel calcolo delle ritenute sugli assegni . . . . . » 780
Idem. — Pubblicazione del primo volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893 . . . . . » 798
Idem. — Nuova Istruzione per le matricole del R. esercito. . » 954

R

RACCOLTA delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893. . . . . *Pag.* 593
Idem. delle disposizioni in vigore dal 1831 al 1893. — Pubblicazione del primo volume. . . . . » 798
Idem. delle leggi e dei decreti del Regno. — Abbonamento . . » 850
RAFFERME. — Nuove norme per la loro concessione. . . . . » 527
RECLUTAMENTO. — Legge 24 dicembre 1893, N. 679, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1873 . . . » 1
Idem. — Espulsione dal R. esercito dei militari condannati. » 20
Idem. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito. » 33, 55, 416, 486, 499, 528, 599, 797
Idem. — Circa l'assegnazione dei sottufficiali di cavalleria che passano alla milizia mobile . . . . . » 53
Idem. — R. decreto N. 64 portante modificazioni al capo XXXII del Regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890. » 116
Idem. — Certificati d'iuscrizione ai ruoli . . . . . » 267
Idem. — Aggiunta all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito . . . . . » 279
Idem. — Legge 29 aprile 1894 N. 164, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1874 . . . . . » 313
Idem. — Nuove norme per il rilascio del foglio di congedo illimitato . . . . . » 321
Idem. — Attestazione per l'elettorato politico a militari di truppa. » 443
Idem. — Militari in congedo illimitato che si arruolano nei corpi delle guardie di finanza, di città e carcerarie . . » 445
Idem — Abolizione degli elenchi nominativi mod. N. 21 del catalogo. Registro per le assegnazioni dei militari ai corpi . . . . . » 482
Idem. — Allegati all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento relativi ai corsi degli allievi ufficiali e degli allievi sergenti. . . . . » 567
Idem. — Rassegne speciali e di rimando — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito . . . . . » 599

RECLUTAMENTO — Inscritti di 1ª categoria mancanti alla chiamata alle armi . . . . . *Pag.* 797

REGIO DECRETO per la sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale » 5, 46, 259

Idem. N. 7 relativo al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali maestri d'equitazione . . . . . » 19

Idem. N. 733 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte di S. Martino della piazza di Genova. » 49

Idem. N. 20 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte di Bard . . . . . » 50

Idem. che modifica la circoscrizione territoriale degli stabilimenti d'artiglieria . . . . . » 51

Idem. col quale viene modificato l'art. 20 del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali. . . . . » 52

Idem. che concede l'uso della bandiera nazionale alla legione allievi carabinieri . . . . . » 109

Idem. N. 34 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia . . » 115

Idem. N. 61 portante modificazioni al capo XXXII del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 . . . . . » 116

Idem. N. 81 che determina le zone di servitù militare attorno alle batterie Granarolo e S. Simone nella piazza di Genova . . . . . » 123

Idem. N. 67 che istituisce, alla dipendenza del Ministero degli affari esteri, un corpo di ufficiali e commessi coloniali. » 127

Idem. N. 68 sull'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea . . . . . » 136

Idem. col quale viene soppresso il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria e costituita la direzione delle esperienze a Ciriè, con proprio consiglio amministrativo. . . . . » 260

Idem. N. 124 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino da polvere di Oltre Mella nella piazza di Brescia . . . . . » 295

Idem. che modifica la tabella graduale e numerica N. 1 di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei R. R. Principi. . . . . » 299

REGIO DECRETO. N. 442 per modificazione delle zone di servitù militare attorno al forte Scrima della piazza d'Ancona . . . . . *Pag.* 325

Idem. N. 211, col quale si danno istruzioni ai sindaci dei comuni pel rilascio degli scontrini ferroviari ai mititari che debbono recarsi alle armi . . . . . » 345

Idem. N. 209 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia. » 366

Idem. che stabilisce nuove norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . . . » 389

Idem. N. 266 pel quale la piazza di Orbetello viene radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato . . . . . » 423

Idem. col quale viene soppresso il consiglio amministrativo del deposito allevamento cavalli di Scordia . . . . . » 491

Idem. N. 362 che modifica le zone di servitù militari attorno l'opera *Cittadella* della piazza di Ancona . . . . . » 495

Idem. che porta modificazione alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d' impiego di militari in congedo . . . . . » 496

Idem. N. 403 che determina le zone di servitù militari attorno al nuovo magazzino da polveri costruito in territorio di Gorle (Bergamo) . . . . . » 523

Idem. che porta modificazioni al Regolamento organico e al regolamento d' istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali e al regolamento di disciplina. . . . » 553

Idem. N. 463 che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . . . . » 597

Idem. N. 462 portante modificazione all'altro R. decreto 28 settembre 1855, relativo alla ricostituzione dell'ordine militare di Savoia. . . . . » 783

Idem. portante la sostituzione delle quattro tabelle annesse al R. decreto 18 febbraio 1894, N. 68, per la formazione delle compagnie del genio d'Africa . . . . . » 791

Idem. 6 novembre 1884 N. 503 apportante varianti alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. . . . . » 815

Idem. 6 novembre 1894 N. 504 apportante varianti alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno . » 830

Idem 6 novembre 1894 N. 505 apportante varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito. . . . » 831

REGIO DECRETO 6 novembre 1894 N. 506 che stabilisce un nuovo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 838

Idem. 6 novembre 1894, N. 507, riguardante gli assegni per gli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità . . » 840

Idem. che approva le tabelle graduali numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 851

Idem. N. 511 e 136 in data 19 ottobre e 3 novembre 1894, relativi al pareggiamento degli studi nei collegi militari, ed alle disposizioni transitorie . . . . . » 949

REGOLAMENTO per le licenze nel R. esercito. — Modificazioni » 1,437

Idem. pel servizio territoriale — Modificazioni . . . . . » 16

Idem. pei trasporti militari in ferrovia. — Modificazioni ed aggiunte . . . . . » 16, 339, 362, 507, 954

Idem. d'amministrazione. — Modificazioni . . » 23, 335, 447, 590

Idem. sull'uniforme. — Varianti . . . . . » 35, 316, 516

Idem. organico per l'arma dei carabinieri reeali. R. decreto col quale viene modificato l'art. 20. . . . . » 52

Idem. d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria — Varianti . . . . . » 110

Idem. di guerra per le piazze marittime. — Sua pubblicazione. » 121

Idem. sul servizio dei trasporti. Aggiunte . . . . . » 261

Idem. sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. Aggiunte e varianti . . . . . » 289

Idem. per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari. . . . . » 323

Idem. per la scuola di guerra. — Sua pubblicazione . . . . » 367

Idem. per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare. — Sua pubblicazione . . . . . » 386

Idem. di disciplina per le truppe indigene d'Africa. — Varianti. » 424

Idem. d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa. — Modificazioni. . . . . » 425

Idem. sul reclutamento. — Abolizione degli elenchi nominativi mod. 21 del catalogo. — Registro per le assegnazioni dei militari ai corpi . . . . . » 482

REGOLAMENTO organico e regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali e regolamento di disciplina. — R. decreto che vi porta modificazioni . . . *Pag.* 553

RELAZIONE di S. E. il Ministro della guerra a S. M. il Re, sui decreti che modificano l'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, la circoscrizione territoriale militare del Regno, gli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali e dei militari di truppa del R. esercito e il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra. . . . » 809

S

SCIABOLA da cavalleria mod. 1871 e d'artiglieria mod. 1888. — Abolizione delle linguette di legno dei fodori . . *Pag.* 54

SCUOLE MILITARI. — R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 260

Idem. — Amministrazione del personale permanente e del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . » 261

Idem. — Regolamento per la scuola di guerra . . . . . » 367

Idem. — Pareggiamento degli studi nei collegi militari . . . » 949

SERVITU' MILITARI. — Veli *servizio del genio.*

SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello per per gl'inventari. (Edizione 1879) . . . » 44, 278, 287, 375, 524, 561, 603, 799

Idem. — Prezzo della bicicletta modello 1891 (modificato) e sua scomposizione . . . . . » 319

Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887 . . . . . » 341

Idem. — Tende per comandanti di corpo, per ufficiali e per ufficiali alpini . . . . . » 426

Idem. — Cassa modello 1894 per scatolette di carne di bue in conserva . . . . . » 593

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale degli stabilimenti d'artiglieria » 51

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . . . *Pag.* 124

Idem. — R. Decreto col quale viene soppresso il consiglio amministrativo della scuola centrale di tiro d'artiglieria e costituita la direzione delle esperienze a Ciriè, con proprio consiglio amministrativo . . . . . » 260

Idem. — Amministrazione del personale permanente e del materiale della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . » 261

Idem. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche di artiglieria . . . . . » 268

Idem. — Norme e programmi per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe ed a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe . . . . . » 280

Idem. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 289

Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 290

Idem. — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio . . . » 290

Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 301

Idem. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria . . . . . » 301

Idem. — Pantaloni di panno da artiglieria da montagna . . . » 330

Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni . » 342

Idem. — Distintivo per osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . » 374

Idem. — Materiali d'artiglieria, che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali . . . » 375

Idem. — Tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret. . . . » 379

Idem. — Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore impiegate negli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare . . . . . » 386

Idem. — Applicazione di una bocchetta alle cappe dei foderi di daghe d'artiglieria . . . . . » 416

Idem. — Soppressione di un comando locale d'artiglieria . . » 416

Idem. — Tavole di tiro dei cannoni da 12 GRC Ret. e da 12 ARC Ret. . . . . » 441

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro dell'obice da 15 GR Ret e dell'obice da 21 GRC Ret. RE . . . . *Pag.* 498
Idem. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC (RP) . . . . » 555
Idem. — Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio ed assistenti locali del genio . . . . . » 563
Idem. — Tavole di tiro dei mortai da 15 AR Ret. e da 9 BR Ret. » 565
Idem. — Tavole di tiro del mortaio da 24 AR Ret. . . . . » 590
Idem. — Varianti all'*Atto* N. 117 del corrente anno . . . » 595
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 12 BR Ret. . . . . » 779
Idem. — Norme per la conservazione delle munizioni a filite ed a balistite . . . . . » 798
SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 733 per modificazione delle zone di servitù militari attorno al forte di S. Martino della piazza di Genova . . . . . » 49
Idem. — R. Decreto N. 20 per modificazione alle zone di servitù militare attorno al forte di Bard . . . . . » 50
Idem. — Varianti agli specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio . » 112
Idem. — R. Decreto N. 34 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia . . . . . » 115
Idem. — R. Decreto N. 81 che determina le zone di servitù militare attorno alle batterie Granarolo e S. Simone nella piazza di Genova . . . . . » 123
Idem. — R. Decreto N. 124 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino da polvere di Oltre Mella nella piazza di Brescia . . . . . » 295
Idem. — Istruzione sull'equipaggiamento degli individui di truppa a piedi dei reggimenti del genio . . . . . » 296
Idem. — Istruzione sulle armi e sul tiro per le truppe del genio » 321
Idem. — R. Decreto N. 142 per modificazione alle zone di servitù militare attorno al forte Scrima nella piazza di Ancona » 325
Idem. — R. Decreto N. 209 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia . . . . . » 366
Idem. — Trasferimento della sezione del genio di Siracusa a Caltanissetta . . . . . » 375

SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 266 pel quale la piazza di Orbetello viene radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 423
Idem. — Varianti ad Istruzioni pratiche del genio . . . . . » 438
Idem. — R. Decreto N. 362 che modifica le zone di servitù militari attorno l'opera *Cittadella* della piazza di Ancona » 495
Idem. — Istruzione sulle riparazioni e costruzioni provvisorie di ponti e gallerie e sulle distruzioni parziali di strade ferrate . . . . . » 499
Idem. — R. Decreto N. 403 che determina le zone di servitù militari attorno al nuovo magazzino da polveri costruito in territorio di Gorle (Bergamo) . . . . . » 523
Idem. — Modificazioni alla capra da ginnastica . . . . . » 524
Idem. — Istruzione sulle colombaie militari . . . . . » 559
Idem. — Varianti all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio ed assistenti locali del genio . . . . . » 563
SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razioni viveri per le truppe in tempo di pace . . . . . » 324
Idem. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali . . . . . » 415
Idem. — Spese per la bollatura delle carni nei presidii nei quali i viveri non sono distribuiti dagli stabilimenti delle sussistenze militari . . . . . » 424
Idem. — Cassa modello 1894 per scatolette di carne di bue in conserva . . . . . » 593
SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Vedi *corrispondenza ufficiale, ecc.*
SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche da praticarsi dagli ufficiali medici al personale delle guardie di finanza . » 97
Idem. — Adozione d'un nuovo tipo di pacchetto da medicazione » 297
Idem. — Fangaroli addetti agli stabilimenti balneari militari di Acqui e di Ischia. . . . . » 358
Idem. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 486
Idem. — Infermerie di presidio . . . . . » 520
Idem. — Adozione di un sottomaterasso di crine vegetale per i letti in ferro da ammalati . . . . . » 559

SERVIZIO SANITARIO. — Adozione della tavoletta-desco, modello Guida, per servizio degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie. . . . . *Pag.* 780
SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale . . . . . » 16
Idem. — Festa anniversaria di fatti d'arme . . . . . » 113
Idem. — Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati . . » 367
SOCIETÀ di tiro a segno. — Vedi *tiro a segno nazionale.*
Idem. di previdenza fra gli ufficiali dell'esercito e della marina. Contributi a favore della medesima . . . . . » 54
SOTTUFFICIALI. — Circa l'assegnazione dei sottufficiali di cavalleria che passano alla milizia mobile . . . . . » 53
Idem. — Pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio . . . . . » 269
Idem. — Sottufficiali aspiranti ad impieghi e destinazioni speciali » 804
STABILIMENTI D'ARTIGLIERIA. — R. Decreto che ne modifica la circoscrizione territoriale . . . . . » 51
STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Prontuario pel calcolo delle ritenute sugli assegni . . . . . » 558
Idem. — Errata-corrige al prontuario predetto . . . . . » 780
Idem. — Tassa di ricchezza mobile sugli assegni militari imponibili . . . . . » 784
Idem. — R. Decreto 6 novembre 1894 N. 505 apportante varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito . . . . . » 831
Idem. — Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 6 novembre 1894, portante varianti alla legge sugli stipendi » 844
SUSSISTENZE MILITARI. — Vedi *servizio di commissariato.*

T

TASSA di ricchezza mobile sugli assegni militari imponibili . *Pag.* 784
TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiale membro delle presidenze delle società di tiro e direttore del tiro . . . . . » 53
Idem. — Variante alle norme tecniche per la costruzione e la conservazione dei campi di tiro del 22 giugno 1892 . » 124

TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Materiali d'artiglieria, che si cedono a pagamento alle società di tiro a segno nazionale, alle amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra ed alle amministrazioni comunali e provinciali . . . . . *Pag.* 375

Idem. — Varianti all'*Atto* N. 117 del corrente anno . . . . » 595

TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ed aggiunte al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia » 16, 339, 362, 507, 954

Idem. — Aggiunte al regolamento sul servizio dei trasporti . » 261

Idem. — Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie . . . . . » 262

Idem. — Viaggi del personale inferiore dei depositi di allevamento cavalli . . . . . » 268

Idem. — Trasporti militari in ferrovia . . . . . » 279, 327

Idem. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Roccaravindola-Isernia . . . . . » 288

Idem. — Apertura della linea Roma-Viterbo e della diramazione Capranica-Ronciglione (Rete Mediterranea). Cambiamento di nome alla stazione di Ragusa Superiore (Rete Sicula) . . . . . » 336

Idem. — Apertura del tronco Ricadi-Pizzo (Rete Mediterranea), cambiamento di nome della stazione di Casalicchio di Cilento (Rete Mediterranea) . . . . . » 343

Idem. — R. Decreto N. 211, col quale si danno istruzioni ai sindaci dei comuni pel rilascio degli scontrini ferroviari ai militari che debbono recarsi alle armi . . . . » 345

Idem. — Apertura del tronco ferroviario Genova-Ovada della linea Asti-Ovada-Genova (Rete Mediterranea) . . . » 419

Idem. — Viaggi a tariffa militare degli inscritti di leva . . . » 426

Idem. — Convenzione per i trasporti militari nel golfo di Napoli » 471

Idem. — Trasporto sul mare del bagaglio nei movimenti collettivi di truppa . . . . . » 492

Idem. — Apertura all'esercizio di linee e tronchi ferroviari. — Cambiamento nei nomi delle stazioni di Cambiano e Osimo . . . . . » 500

Idem. — Concessioni D ed E. — Prolungamento di percorso e reclami per rimborso di biglietti ferroviari . . » 519

TRASPORTI MILITARI. — Distribuzione di libretti di viaggio. — Fotografie dei libretti ritirati . . . . . *Pag.* 591
Idem. — Rilascio degli scontrini ferroviari per parte dei comuni ai militari che debbono recarsi alle armi . . . . . » 847

U

UFFICIALE DI VETTOVAGLIAMENTO. — Aggiunte e varianti alla relativa istruzione . . . . . *Pag.* 31
UFFICIALI. — Divisa speciale pei presidi d'Africa . . . . . » 2
Idem. maestri d'equitazione. — R. Decreto N. 7 relativo al loro reclutamento ed avanzamento . . . . . » 19
Idem. dell'esercito e della marina. — Contributi a favore delle società di previdenza . . . . . » 54
Idem. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti d'artiglieria. . . . . » 301
Idem. — Ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati . . . » 367
Idem. — Pistola per gli ufficiali di cavalleria . . . . . » 518
Idem. — Distribuzione di libretti di viaggio. — Fotografie dei libretti ritirati . . . . . » 591
Idem. — Modificazioni all'*Atto* 83 del 1893, relativo all'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria e cavalleria . . . . . » 955
UFFICIALI IN CONGEDO. — Varianti alla divisa degli ufficiali d'artiglieria e del genio della milizia territoriale . » 125, 262
Idem. — Varianti alla divisa degli ufficiali di fanteria di linea della milizia territoriale. . . . . » 291, 315
Idem. — R. Decreto che porta modificazioni alla Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo . . . . . » 496
Idem. — Esame di coltura generale per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria della milizia territoriale . . » 596
Idem. — Modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo . » 843
UNIFORME. — Varianti al Regolamento . . . . . » 35, 316, 516

UNIFORME. — Cappotti di fanteria, granatieri e genio. — Fregi da spallini per gli uomini delle compagnie di sussistenza. . . . . *Pag.* 97

Idem. — Norme circa l'uso delle differenti uniformi degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re. . . . . » 121

V

VESTIARIO. — Vedi *divisa e vestiario.*

VISITE MEDICHE da praticarsi dagli ufficiali medici al personale delle guardie di finanza . . . . . *Pag.* 97

VIVERI. — Vedi *servizio di commissariato.*

BIBLIOTECA MIL. ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.